COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI DAL 1806 FINO A TUTTO IL 1856

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE DI CARICO NEL MINISTERO DI STATO DELLE REALI FINANZE

VOLUME SETTIMO

NAPOLI

PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE

Strada nuova dei Fossi a Foria num. 6.

1859

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 2394 —

Reale Rescritto del 28 agosto 1836 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che il matrimonio detto di coscienza non esenta il requisito di leva dal servizio militare.

Surto il dubbio, se il matrimonio così detto di coscienza valutar si possa a prò di un requisito di leva come quello sotto le forme civili contratto, per fargli godere ai termini dell'articolo 12, numero 3, del decreto de' 13 marzo 1824 l'eccezione di unicità relativa, la consulta de' reali domini di quà del faro, d'ordine sovrano incaricata di discutere siffatta quistione, si avvisò negativamente, sulle considerazioni di essere il matrimonio secondo i principî dell'attuale legislazione legato in modo solenne e rigoroso agli atti dello stato civile; di essere indispensabile che un matrimonio sia corredato delle guarantigie dalla legge stabilite per lo stato civile e pe' pubblici registri, di non trovarsi queste condizioni nel matrimonio di coscienza, la di cui celebrazione è puramente sacramentale; e di essere l'esenzione dalla leva militare uno degli effetti più importanti di un matrimonio regolarmente contratto.

Nel render noto a S. M. siffatto avviso, ho in conformità della ragionevolezza del medesimo rassegnato alla M. S. le seguenti considerazioni.

Che siccome il matrimonio dà dritto ne' casi contemplati nel citato decreto all'esenzione dal servizio militare per l'emancipazione legale che ne risulta, e la quale emana da un dritto civile, così quel vantaggio non può essere l'effetto di un matrimonio di coscienza, dal quale non emergono questi dritti. Che evidente e specchiato esser dovendo il motivo in virtù del quale si chiama un individuo a marciare in vece di un altro eccezionato; l'aver dato effetto sia per spontaneo proponimento, sia per altrui insinuazione ad un matrimonio per dovere di coscienza, non presenta l'apparente ragione ond'emergeva indubitata l'obbligazione de' terzi, il rispetto de' dritti de' quali è tanto raccomandato dalla legge sul reclutamento.

Che siccome a senso di questa legge sono tenuti i figli legittimi ad un adempimento diverso da quello al quale sono chiamati coloro che tali non sono, seguendosi pe' primi la proporzione del loro numero, ed andando gli altri soggetti agli obblighi della milizia come individui del tutto distinti comunque naturalmente fratelli; così non conveniva alterare siffatta norma. E che in fine, considerata la quistione politicamente, dovendosi favorire le legittime unioni coniugali sarebbe stato parimente sconvenevole assimilare gli effetti delle medesime a quelli che risultano da' matrimoni non contratti in piena regola.

Sua Maestà riunendo le considerazioni della consulta generale, e le mie consentanee osservazioni, si è degnata nell' ordinario consiglio di Stato del 25 prossimo passato mese approvare l' enunciato avviso della medesima.

Ed io nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per sua intelligenza e norma.

— 2395 —

Reale Rescritto del 7 settembre 1836 partecipato dal ministro per gli affari interni portante disposizioni a regolare l'anno di risponsabilità cui è tenuta una recluta che si fa sostituire da un cambio.

Il ministro della guerra elevò i seguenti dubbî:

1. Se l'anno di responsabilità, a cui, ai termini dell' articolo 62 del real decreto sulla leva de' 19 marzo 1834 é tenuta una recluta, che si fa sostituire nell' armata da un cambio soldato, debba intendersi cominciare dal dì dell'approvazione dell'ispettore, o pure dal dì in cui il soldato,

terminato l'impegno per proprio conto, comincia il servizio militare come sostituente del requisito;

2. Se ad un soldato cambio debba rilasciarsi la somma per di lui conto depositata nella cassa del corpo, qualora durante l'anno di responsabilità della recluta meritasse il congedamento per inutilità al mestiere delle armi qual incorregibile;

La consulta de' reali domini di quà del faro di sovrano ordine incaricata di discutere i dubbi medesimi, e di emettere su di essi il suo avviso, considerò in quanto al primo, che il cambio soldato contrae l'obbligazione di servire attivamente otto anni continui, dopo i cinque, a'quali è tenuto per proprio conto; e che non in quest'ultimo periodo, ma nell'altro deve andar compreso l'anno di responsabilità, a cui va soggetta una recluta che se ne fa sostituire.

E quindi fu di parere, che tal'anno debba aver principio dal dì, in cui esso soldato cambio incomincia il servizio militare come sostituente del requisito.

In quanto poi al secondo dubbio lo stesso consesso, considerando che il soldato cambio nell'anzidetto termine d'un anno può divenire inutile al mestiere delle armi per propria colpa, o per infortunio, opinò, che nel primo caso, come in quello del di lui congedo quale incorregibile, il premio non gli è dovuto, e che nell'altro v'abbia dritto;

Sua Maestà, a cui nell'ordinario consiglio di stato de'22 scorso mese ho rassegnato siffatto avviso della consulta generale, si è degnata approvarlo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento. Ella poi avrà cura d'istrirne i suoi amministrati.

— 2396 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1836 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si determina che gli anni di servizio debbono cominciarsi a computare dal giorno in cui è cominciata a carico dell'impiegato la ritenuta del due e mezzo per cento.

Ho posto sotto gli occhi di Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza del 4 del passato mese nel quale osservando sul real rescritto del 15 giugno ultimo, fa conoscere la pratica usata nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro, o vedovili degl'impiegati del comune di Palermo, onde ovviare alle irregolarità, che hanno avuto luogo in tali liquidazioni.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 19 di questo ha creduto giusto di ordinare per regola, che

nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro, o vedovili, gli anni di servizio debbano cominciarsi a computare dal giorno in cui è cominciata a carico dell'impiegato la ritenuta del 2 e mezzo per 100 e che nessun conto possa tenersi di quegli anni ne'quali non siasi sofferta la ritenuta anzidetta.

Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2397 —

Circolare del 28 settembre 1836 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si prescrive di farsi noti ad ogni giudice di circondario i reati che gl' individui del circondario medesimo abbian commesso fuori di questo, e così non sia loro rilasciata carta di passaggio.

Si è fatto osservare che al buon andamento del sistema delle carte di passaggio, non di rado fa ostacolo questo caso, cioè che degl' individui si rendono colpevoli di qualche reato fuori del proprio circondario, e che i giudici istruttori richiamando a se la istruzione del processo, lasciano ignorare ai giudici regî, o i fatti criminosi, o il risultamento delle pruove acquistate, dal che deriva poi che questi ultimi accordino le carte suddette ad imputati contro cui esistono mandati di arresto, e di deposito, e somministrano loro così l'opportunità di sottrarsi alle ricerche della forza.

Ad ovviare a cotesto grave inconveniente sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia si è compiaciuta ordinare a mia richiesta, che i procuratori generali presso le gran corti criminali, qualora un individuo sia accusato di reato commesso fuori del circondario ov' è il suo domicilio, ne rendano subito consapevole il giudice del circondario stesso, e gli faccian noto essersi spedito mandato di arresto o di deposito.

Io le comunico questo nuovo provvedimento per quanto la riguarda ne'suoi effetti di coordinazione col regolamento delle carte di passaggio.

— 2398 —

Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si prescrive che sono esentate talune vedove d' impiegati dell' amministrazione della Ficuzza dall' esibizione della real licenza del matrimonio per la liquidazione della pensione vedovile.

Dovendosi procedere alla formale liquidazione delle pensioni vedovili a favore di D. Nunzia Andronico, vedova di D. Pietro Lugaro razionale di Ficuzza, e di Maria Perrino, vedova di Michele Palumbo guardabosco di dell'amministra

zione, alle quali fra gli altri documenti da presentarsi manca la esibizione della real licenza di matrimonio espressamente prescritta col decreto del 16 luglio 1817, ho rassegnato a Sua Maestà (D. G.) che le suddette vedove erano al presente nel caso d' implorare questa real dispensa dall' esibizione della licenza di matrimonio, ed ho supplicato la Maestà Sua a degnarsi dichiarare se voleva per grazia accordar la detta dispensa per quei matrimonî contratti prima del sommenzionato real decreto del 16 luglio 1817, come furon quelli delle anzidette vedove, e nello stesso modo che si era degnata praticare per organo della sua real casa quando le tre amministrazioni dalla stessa dipendevano; non essendovi dubbio per quelle vedove che non la presentassero sol perchè si trovavano già maritate prima che fossero i rispettivi mariti impiegati in una di quelle amministrazioni.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato nel 26 prossimo passato mese di settembre, essendosi degnata accordare la grazia della dispensa di essa real licenza di matrimonio alle due vedove ricorrenti, nel real nome glielo partecipo in prosieguo di quanto le partecipai per tutt' i casi delle pensioni di giustizia delle suddette amministrazioni col sovrano rescritto del 20 maggio andante anno n. 474.

— 2399 —

Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si determina l' autorità incaricata dell' esame e spese dovute ai periti per la intitolazione degli annui ruoli pei titolari delle chiese e beneficî di regio padronato.

Con rapporto del 6 giugno ultimo ripartimento delle finanze enunciando vostra eccellenza una disposizione data da codesto real governo in conseguenza degli articoli 17, 18 e 19 del regolamento approvato col decreto degli 11 ottobre 1833 per effetto della quale i titolari delle chiese, e beneficî di regio padronato nella intitolazione degli annui ruoli delle prestazioni variabili dovrebbero anticipar la spesa del perito, che elegge il decurionato per parte dei debitori, onde essere poi rimborsati mediante ripartizione a carico di quest' ultimi, ha provocato i sovrani ordini per la designazione dell' autorità che render debba esecutoria siffatta ripartizione di spese.

Sua Maestà a cui ho rassegnato nel consiglio ordinario di stato del 26 del caduto settembre tanto il suddetto rapporto, quanto l'avviso della consulta dei reali domini oltre il faro, osservando che la ripartizione della spese dipende

Digitized by Google

data intitolazione del ruolo, e che è quest'ultima affidata agl'intendenti, si è degnata dichiarare per norma che agli intendenti competa la giurisdizione di rendere esecutoria la ripartizione delle spese del perito eligibile dal decurionato per le prestazioni incerte, restando però a carico del titolare tutte le altre spese compreso il perito che nello espresso caso sono facoltati di eleggere in garentia dei loro interessi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2400 —

Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare il modo come i conservatori delle ipoteche debbono convertire le loro cauzioni.

Pretendendosi obbligare anche i conservatori delle ipoteche a convertire nei modi stabiliti dal real decreto degli 8 agosto 1835 le cauzioni che si trovavano di avere definitivamente date secondo le leggi che erano in vigore all'epoca della loro istallazione.

Vostra eccellenza sullo avviso del direttore generale de'rami e dritti diversi ha fatto distinzione di quella parte di cauzione che vale per cautela de' dritti del fisco, e che essi conservatori prestano come contabili dello stato, da quella che serve a mettere in sicurtà gl' interessi dei privati e che danno i conservatori medesimi come depositari delle formalità ipotecarie. Ed opinando che sol per la prima parte e non mai per la seconda può questa specie di contabili venir colpita dallo enunciato decreto, ha proposto con rapporto dei 28 dello scorso luglio di dichiararsi che il ripetuto decreto e gli altri che lo han seguito sono applicabili quanto ai conservatori delle ipoteche per una soltanto delle due cauzioni che son tenuti a prestare per quella cioè che danno in garantia dalla tesoreria generale come incaricati della percezione dei dritti fiscali sulle formalità ipotecaria. Sua Maestà cui ho ciò rassegnato si è degnata nel consiglio ordinario di stato dei 26 del caduto settembre ordinare che si esegua la dichiarazione proposta da vostra eccellenza.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente:

— 2401 —

Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare i generi vendibili dai droghieri, mercieri e farmacisti.

Con rapporto del 18 agosto ultimo vostra eccellenza fece note le contese insorte tra i droghieri e farmacisti pel dritto

Digitized by Google

di vendere il solfato di chinina, e la cortice in polvere, e nel citare il sovrano rescritto del 5 marzo 1834 con cui dietro le istanze di alcuni farmacisti di proibirsi ai droghieri e merciai la vendita dei medicamenti in polvere, fu ordinato di eseguirsi le costituzioni protomedicali, ha manifestato il suo avviso sul proposito, intesi il protomedico di Palermo, l'amministratore dell'officio di protomedico generale, la commessione di pubblica istruzione, e quella consultiva. Rassegnato al Re nostro signore il contenuto del citato rapporto nel consiglio ordinario di stato dei 3 di questo mese, la Maestà Sua si è degnata risolvere, che restando fermi i provvedimenti del suddetto rescritto del 5 marzo 1834 i droghieri debbonsi uniformare alle regole già fissate, che la vendita del chinino resti alle farmacie, e quella del cortice in polvere si possa far dai droghieri in qualunque quantità promiscuamente coi farmacisti, come si è praticato per lo addietro, rimanendo vietata esclusivamente ai merciaiuoli, ed a quanti altri vadano in giro per le fiere; ed il ultimo, che per gli oggetti di traffico dei droghieri sia permessa a costoro la vendita tanto all' ingrosso, quanto a minuto.

Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza per l'uso che convenga.

— 2402 —

Reale Rescritto de' 5 ottobre 1836 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni a regolare la conversione delle cauzioni de' contabili delle amministrazioni finanziere de' domini oltre il faro.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà quanto ha vostra eccellenza proposto in data dei 29 dello scorso agosto, nella circostanza che stando già per ispirare il termine più volte prorogato, nessuno dei contabili dipendenti dalla tesoreria generale e da ogni amministrazione finanziera ha eseguito nei modi stabiliti dal real decreto degli 8 agosto 1833 la conversione per intero delle cauzioni provvisoriamente prestate, e per la prima quarta delle definitive, la Maestà Sua per dar termine alle ulteriori proroghe, le quali sarebbero in discapito dell' autorità dei reali decreti, e degl' interessi della tesoreria si è degnata nel consiglio ordinario di stato dei 3 del corrente ordinare quanto segue:

1. I Contabili dipendenti dalla tesoreria, e da ogni altra amministrazione finanziera se per tutto il mese di luglio venturo 1837 non avranno convertito ne' due modi designati dall' art. 1 del decreto degli 8 agosto 1833 ed ai termini del sovrano rescritto de' 17 giugno 1834 la loro cauzione

data in immobili sono dichiarati *ipso iure* decaduti dalla loro elezione definitiva, restando provvisori nello esercizio della carica, salvo le misure nel caso d'irregolare gestione. Nello stesso decadimento, e provvisorio esercizio incorreranno coloro, che avendo fatta la conversione della prima quarta parte della cauzione data in immobile, non convertiranno in ogni anno, a contare dal 1 agosto 1837 in poi, le altre tre quarte parti, giusta l' art. 3 del citato decreto degli 8 agosto 1834.

2. Nei quindici giorni successivi al decadimento in corso saranno inseriti nel giornale officiale di Palermo i nomi e la carica di coloro che restano da provvisori con avviso, che chiunque esibirà la intera cauzione ne' designati due modi, sarà eletto da Sua Maestà alla carica provvisoriamente esercitata dal decaduto, qualora non s' incontri ostacolo per le di lui qualità morali. Lo stesso avviso sarà ne'capoluoghi in cui risiedono i provvisori esercenti; o se nel caso di sei mesi non si avranno attendenti, si replicheranno l'inserzione, ed avviso nel giornale, e le affissioni ne'capo-luoghi, e così di sei in sei mesi. Il contabile rimasto provvisorio, per evitare gli effetti del decadimento già incorso dovrà esibire intera la nuova cauzione.

3. Gli attuali contabili da cauzione provvisoria se a tutto marzo venturo 1837 non presteranno per una quarta parte nei due modi come sopra, i loro nomi, e la loro carica saranno inseriti ne'primi quindeci giorni del successivo aprile nel giornale uffiziale coll'avviso come nel precedente articolo, e sarà fatta l'uguale affissione nel capoluogo di loro residenza, da replicarsi in ogni sei mesi nel difetto di attendenti. Quelli trà loro che nel detto termine presteranno per la quarta parte la cauzione di legge, sono abilitati per le altre tre quarte parti di prestarla di semestre, in semestre a correre dal 1 aprile 1837 sotto le eguali disposizioni di sopra in caso d'inadempimento.

4. Pei contabili di nuova elezione si farà noto al pubblico la carica da provvedersi, e l'obbligo della cauzione a norma della legge per mezzo del giornale uffiziale e dell'affissione nel capo-luogo in cui vaca la carica. In mancanza di attendenti verranno adottate le disposizioni eccezionali contenute nel reale rescritto del 16 maggio 1835 pe'ricevitori de'rami e de'dritti diversi. Nondimeno, finchè non sarà la carica definitivamente provveduta, saran replicati di sei in sei mesi gli avvisi nel giornale uffiziale e l'affissione nel capo-luogo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2403 —

Reale Rescritto del 5 ottobre 1826 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto a'procuratori del Re presso i tribunali civili, sugli adempimenti de'notai traslocati da uno ad altro comune.

Diversi dubbi erano stati elevati in fatto di traslocazione di notai. I principali erano: in qual tempo dovesse effettuarsi la traslocazione; se potesse trasportare nella nuova residenza le schede proprie e quelle delle quali fosse conservatore; quali adempimenti dovesse egli praticare.

Avendo rassegnato a Sua Maestà mio rapporto sull'oggetto la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del caduto mese di settembre si è degnata stabilire quanto segue:

1. Il notaio al quale sarà stata conceduta la traslocazione dovrà sotto pena di decadenza praticare nel termine di due mesi dalla data del decreto tutti gli adempimenti a'quali può esser tenuto per effetto del decreto istesso.

2. Il tribunale civile della provincia in conseguenza di dimanda del notaio traslocato, se lo trovi giusto, potrà accordare al medesimo discreta dilazione per gli adempimenti anzidetti.

3. I principali adempimenti, de'quali è parola nel precedente numero 2 sono: L'adempimento del patrimonio e della cauzione, se vi ha luogo, in proporzione della popolazione nel comune designato per la nuova residenza, giusta le prescrizioni della legge sul notariato, e quelle della circolare de'5 luglio di questo anno; la consegna alla camera notariale del tabellionato usato nel comune dal quale si è traslocato, ed il deposito di questo tabellionato nell'archivio notariale: La formazione di altro tabellionato con la leggenda indicativa della nuova residenza. La impressione di questo nuovo tabellionato a'termini della legge anzidetta.

4. In margine della iscrizione seguita, giusta l' art. 63 di questa legge, in occasione della nomina di notaio, sarà fatta espressa menzione della impressione del tabellionato, a motivo della traslocazione.

5. La traslocazione de' notai sarà annunziata al pubblico a norma degli articoli 74 e 87 della legge sul notariato. Gli affissi dovranno particolarmente aver luogo nel comune fissato per la nuova residenza, e nel comune dal quale si è traslocato.

Le schede del notaio, al quale è stata accordata la traslocazione, sieno proprie di lui o conservate dal medesimo, dovranno rimanere nel comune dal quale è traslocato, e do-

vrabbo perciò passarsi ad altro notaio quivi residente a norma della legge sul notariato.

Partecipo alle signorie loro tale sovrana determinazione per intelligenza de'rispettivi collegi e delle camere notariali, e pel dovuto adempimento.

— 2404 —

Reale Rescritto del 19 ottobre 1836 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia col quale si estende ne' domini al di là del faro la sovrana risoluzione circa l'indennità di viaggio a favore de'componenti la commessione per le dimande di disboscamenti.

Sua Maestà, a cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza del 22 dello scorso agosto, ripartimento delle finanze 2. carico, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 17 del corrente ordinare che si applicassero alla Sicilia le disposizioni emesse col rescritto del 9 aprile 1828 per questa parte de'reali domini circa l'indennità di viaggio di cui si fa menzione dell'articolo 19 della legge forestale a favore de' componenti la commissioni innanzi la quale si producono le dimande per disboscamenti, e dissodamenti, e che in conseguenza a ciascuno di essi componenti, che sono l'ingegnere forestale, il guardia generale, ed il sindaco del luogo si corrisponda per l'oggetto un'indennità di grana venti napolitani a miglio da calcolarsi dal limite della rispettiva residenza sino al luogo dove è situato il fondo da verificarsi, e la stessa indennità per lo ritorno da questo luogo sino alla residenza pel tempo sia della dimora ne'luoghi ove le verificazioni si eseguono e si corrisponda ad ognuno di essi un'indennità di carlini sei al giorno.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2405 —

Reale Rescritto del 22 ottobre 1836 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia col quale si prescrive che i creditori per rendite fisse, invariabili, perpetue, che hanno legalizzato il loro titolo debbono essere assentati fra i creditori dello stato, quantunque le rendite provvenissero da aboliti offici.

Elevato così il dubbio, come fu da vostra eccellenza manifestato col rapporto del 9 giugno di quest'anno, se mai il barone e la baronessa Imilion, la collegiata di S. Lorenzo di Trapani, il monastero di S. Giuliano in Palermo, e D. Vincenzo Scovo, e Priore comproprietari dell'abolito officio di maestro giustiziere fossero dispensati conforme lo furono pel sovrano rescritto de' 3 luglio 1822, altri condomini dello stesso officio, dallo adire la gran Corte de'conti per la liquidazione ai ter-

mini delle istruzioni de' 17 marzo 1819 dell'annua loro rendita, che sebbene anticamente consistente nella percezione de'proventi del detto officio era poi stata incamerata questa alla regia corte, convertita in annua somma fissa per l'erario; la consulta de' reali dominj oltre il faro ch'è stata da Sua Maestà incaricata di discutere l'oggetto, e di dare il suo avviso, ha considerato, che quando non si tratta di liquidazione de'proventi variabili, ma di una prestazione fissa, superflua si rende la liquidazione del quantitativo: che nel caso in quistione, abbenchè originariamente fossero stati comprati i proventi, che l'officio somministrava, e venne in seguito convertito il caso di una soggiogazione, che dopo la sovrana risoluzione contenuta nel succennato rescritto de'3 luglio 1822 non può rivocarsi in dubbio, che tali prestazioni dovute dall' erario, quantunque provenienti da offici aboliti van considerate come tralignanti da quella classe e rientranti fra le rendite e soggiogazioni che furono nel 1783 alla ribassa, e per le quali non fu mai intenzione del legislatore che imperassero le istruzioni di marzo 1819, e che in fine la enunciata sovrana risoluzione sia applicabile non solo alla rendita in discorso ma ad ogni altra fissa, invariabile, perpetua comunque in origine proveniente da qualche abolito officio; Sua Maestà cui ho tutto ciò sassegnato uniformandosi allo avviso della consulta si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente, che i ricorrenti Imilino, collegiata di S. Lorenzo in Trapani, monastero di S. Giuseppe in Palermo, e D. Vincenzo Scavo e Priore, avendo già legittimato il loro titolo, sieno assentati per le loro rispettive quote frai creditori dello stato, e che laddove trattasi de'simili creditori di rendite fisse, invariabili, perpetue sia per modo di massima la stessa regola applicata.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2406 —

Circolare del 12 novembre 1836 emessa dall'amministrazione generale del registro e bollo portante disposizioni sui verbali di conciliazione redatti da'consigli d'intendenza.

Con autorevole foglio de 21 corrente mese sua eccellenza il ministro delle finanze, su di corrispondente avviso della commessione de'presidenti della gran corte de'conti, ha risoluto che i verbali di conciliazione che si redigono da'consigli d' intendenza dovendosi annoverare fra gli atti formati innanzi autorità amministrative, qualunque possa essere il loro effetto in giudizio, siano soggetti al dritto di registro

in grana 80 a'termini dell'articolo 66 numero 1. della legge de'21 giugno 1819.

Partecipandole una tal disposizione per l'adempimento, la incarico di darne comunicazione a tutti gl'impiegati di questa amministrazione di lei dipendenti.

— 2407 —

Reale Rescritto de' 16 novembre 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni a regolare i fitti a lungo tempo de'fondi rustici posseduti da'corpi amministrativi.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de'12 ottobre scorso, non che l'avviso emesso dalla consulta de'reali domini oltre il faro intorno al desiderio della società di Trapani raccomandata dal reale istituto d'incoraggiamento che si estenda la durata dei fitti de' fondi rustici posseduti dai corpi amministrati al periodo di nove anni.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'6 di questo mese si è degnata determinare che quante volte proceda una motivata deliberazione de'rispettivi amministratori, sia lecito estendersene a nove anni la durata de'fitti de'soli fondi rustici non beneficati e capaci di miglioramenti di proprietà dello stato, e del regio demanio, e similmente de'fondi dell' indicata qualità del regio patronato anche pel tempo, che si posseggano da'titolari, ed infine de' suindicati fondi appartenenti a'comuni a pubblici stabilimenti, ed alle opere di beneficenza.

Nel tempo istesso ha la Maestà Sua, premurosa com'è del bene della Sicilia, ordinato che s'inculchi di censire gli stessi fondi a'naturali de'comuni, a'quali appartengono, o di quei nel di cui perimetro si trovano.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2408 —

Reale Rescritto de' 16 novembre 1836 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si determina che le cauzioni offerte in rendite sul gran libro di Napoli sono da accogliersi in preferenza non ostante il disposto nel real decreto degli 8 agosto 1833.

Essendo nato costà il dubbio se le cauzioni che alcuni contabili dello stato trovansi di aver dato in rendite iscritte sul gran libro del debito pubblico, debbono andare convertite in uno de'due modi determinati dal real decreto degli 8 agosto 1833 cioè, o in numerario, o in crediti contro lo

stato, e soggette pel modo di esecuzione alle regole stabilite col sovrano rescritto de'5 ottobre ultimo, e se in conseguenza debbano, o no ammettere per lo avvenire come cauzioni definitive, quelle che si offrono in rendite iscritte sull'indicato gran libro, vostra eccellenza manifestando tale dubbio con foglio de'24 dello scorso ottobre ne ha provocata la sovrana risoluzione.

Sua Maestà a cui l'ho rassegnata nel consiglio ordinario di stato de' 24 del corrente si è degnata dichiarare che i suddetti due modi di cauzione stabiliti nel decrrto degli 8 agosto 1833 supposti nei posteriori decreti di proroga, e replicati nell' ultimo rescritto de' 5 ottobre ora scorso, non furono che un surrogato alla cauzione in beni fondi, della quale nello esordio del designato decreto si enunciarono gl'inconvenienti; e che in conseguenza resta fermo l'altro modo di cauzione in rendite sul gran libro del debito pubblico di Napoli, di cui trattano tutti i decreti organici delle diverse amministrazioni finanziere, e segnatamente quelli del 30 novembre 1824, 19 aprile 1826 e 16 luglio 1827 e che quando può venire offerto, non può non essere accolto a preferenza di altri modi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2409 —

Reale Rescritto del 3 dicembre 1836 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare i versamenti de'contabili delle amministrazioni finanziere.

Sua Maestà a cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza de' 6 dello scorso ottobre si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di stato de'27 del caduto novembre che il sovrano rescritto de' 22 ottobre 1834 col quale è stato imposto, che il danaro di cui i contabili dell'amministrazione generale de'rami e dritti diversi rimangono in debito, dietro il risultamento delle verifiche de'rispettivi uffici, si depositasse subito presso il percettore locale, onde consegnarsi al capitan d'arme allorquando si verifica il giro del medesimo, sia esteso, ed applicato per le somme che i contabili stessi sono obbligati a versare immantinenti in caso che risultassero in conseguenza della ordinata spedizione de'commissari.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

Digitized by Google

— 2410 —

Reale Rescritto del 7 dicembre 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare la ripartizione delle ritenute fatte su'soldi degl'impiegati per darsi in gratificazione ad altri impiegati.

Sua Maestà cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza de' 17 dello scorso ottobre si è degnata nel consiglio ordinario di stato de'6 del corrente di autorizzare che si estenda a tutte le officine dipendenti dall'amministrazione finanziera la misura che per decisione del 3 luglio 1836 trovasi presa da cotesto real governo in virtù della quale erasi facoltato il direttore generale de'dazi indiretti a fare eseguire delle ritenute sul soldo degl'impiegati negligenti di quell'amministrazione per dividerne poi il cumulo che rimarrebbe in fondo della appoderazione in gratificazione di coloro, che assidui e diligenti per lo adempimento delle proprie incumbenze si fossero sopraccaricati dal servizio che altri poco animati da sentimenti di onore, e di zelo per gli interessi del servizio istesso avessero a mancare di prestare.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2411 —

Reale Rescritto de' 10 dicembre 1836 partecipato dal ministero di stato per gli affari di Sicilia portante disposizioni sull'unicità degl'impieghi, e de'soldi a carico della real tesoreria e si domandano talune notizie per adottarsi un sistema di unicità degl'impieghi, e de'soldi a carico della tesoreria medesima.

Frequenti reclami dal 1820 in quà sono stati prodotti da individui possessori di più impieghi, e soldi, i quali a misura che sono andate organizzandosi le amministrazioni, in cui servivano, obbligati per effetto del nuovo sistema di unicità d'impieghi, a ritenerne un solo, non hanno in questo potuto riunire l'equivalente a' più soldi che prima legalmente godevano.

Alcune individuali disposizioni a seconda de'casi, e delle circostanze sono state in diversi tempi da cotesto nostro real governo proposte, e da Sua Maestà emesse. Ma non potendo queste servire sempre di norma, e di applicazione a' nuovi casi, che non lasciano tuttavia di riprodursi con differenza di circostanze, mi sono creduto nel dovere, avendomene anche offerta l'occasione diversi rapporti di vostra eccellenza sulla materia, di richiamare a contemplare esattamente tutte le disposizioni, e sovrani provvedimenti, che negli anni 1819

1820 1822 e 1823, servirono di elemento, e menar doveano allo stabilimento in cotesti reali dominî del sistema di unicità d'impieghi, e di soldi, mentre che gli atti legislativi del 1812, da Sua Maestà sanzionati, ammettevano, che un individuo esercitar potesse fino a due impieghi pubblici lucrativi.

L'esame delle suddette disposizioni, e quel che in diverse congiunture, ed anche di recente si è fatto rilevare da cotesto real governo, non lasciando alcun dubbio sul vero spirito della massima proclamata, e prestandosi facilmente all'emanazione di un provvedimento generale sull'obbietto, mi sono affrettato a sottoporre all'alta intelligenza di Sua Maestà lo stato della cosa per le sue sovrane determinazioni.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 4 del corrente si è degnata disporre che vostra eccellenza rimetta una nota di coloro, che attualmente occupano in cotesto real ministero e nelle amministrazioni regie residenti in cotesta capitale più di un impiego con averi a titolo di soldo, sia di gratificazione a peso della tesoreria, indicando in tale nota le circostanze relative alle loro persone, e qualsiasi lavoro, che da'rispettivi impieghi percepiscono, distinguendo:

1. Se i più impieghi che occupano dipendono da amministrazioni già organizzate, o da quelle che non ancora hanno avuto la loro diffinitiva organizzazione, o dalle une, o dalle altre.

2. Se la pluralità d'impieghi l'abbiano prima, o dopo del 1820.

3. Per coloro, che l'avevano ottenuto prima del 1820 quali averi nella detta epoca percepivano da'loro rispettivi impieghi, e quali oggi percepiscono da'medesimi.

Un'altra nota ha la Maestà Sua ordinato, che vostra eccellenza rimetta di coloro, che hanno più impieghi, uno dei quali con soldo a peso di amministrazioni non dipendenti dalla stessa, designando i giorni, e le ore di servizio, che l'uno e gli altri impieghi esigono, onde conoscersi se il servizio del primo impiego venga in parte diminuito da quello che esigono gli altri.

Si è riserbata Sua Maestà rimesse queste note di emettere le ulteriori sovrane determinazioni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2412 —

Reale Rescritto del 10 dicembre 1836 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia portante talune dichiarazioni a regolare varie partite dello stato discusso della tesoreria generale relative alla tassa sulle rendite de' creditori dello stato ec. ec.

Tolta dalla parte passiva dell' ultimo stato discusso di cotesta tesoreria generale per le giuste considerazioni espresse nel sovrano rescritto de' 5 marzo 1836 la partita di once 4480:18 annue che l' amministrazione delle provincie e quella delle strade regie aveano per lo addietro riscosso in addizione alla tassa sulle rendite de' creditori dello stato, per essersi impropriamente dato a questa tassa il nome di fondiaria; la soprintendenza generale di strade foreste, come rilevasi dal rapporto di vostra eccellenza degli 8 agosto ultimo, ripartimento delle finanze 2 carico, nel manifestare che della suddetta somma la parte di sua spettanza ammontava ad onze 2527:27 ha preso a sostenere che essendo stata quest' ultima annua somma calcolata nel conto prudenziale di quella amministrazione sino all' anno 1844 la mancanza della stessa porterebbe una minorazione d' introito di onze 2851:3 e renderebbe insufficiente il mutuo di onze 50000 da Sua Maestà approvato per lo compimento delle strade regie, e che per altre figurando nello stato discusso di cotesta tesoreria generale, depurate della fondiaria addizionale per le strade, le rendite dei creditori dello stato, e così depurate con effetto pagandole alla tesoreria, non potrebbe giusta a suo profitto attribuire la ritenuta, ma dovrebbe girarla alla soprintendenza, come era stato disposto nello stato discusso degli anni 1835 e 1836.

Sopra tale rimostranze l' eccellenza vostra provocava quei provvedimenti che Sua Maestà avesse creduto confacenti al caso e tali da riparare allo esposto difetto di fondi indispensabili alla soprintendenza per lo adempimento de' suoi impegni.

Sua Maestà, a cui ho ciò rassegnato, ha nel consiglio ordinario di stato dei 4 del corrente osservato che come a vantaggio della soprintendenza va l' aumento dello imponibile di fondiaria, che giornalmente si avvera sia per nuove partite, volontariamente rilevate, sia per altre che accettate si scoprono, sia per le operazioni del novello intrapreso catasto, ed è oltracciò a suo vantaggio la maggior gravezza delle percezioni per le cauzioni meglio assicurate degli agenti finanzieri, e per gli ordini dati all' oggetto di rendere certe le loro obbliganze, così a peso della medesima andar deve la dimi-

nuzione per partite illegittimamente comprese nel ramo di fondiaria, come quello dei creditori dello stato, nè diritto alla medesima soprintendenza compete di entrar nel conteggio che con questi ultimi ha fatto la tesoreria; con conteggio altronde giustificato dalle ragioni enunciate nel real rescritto de'9 marzo di questo anno. Potrebbe solamente, ha la Maestà Sua soggiunto, chiedere la soprintendenza un compenso alla risultante minorazione de' suoi fondi, qualora l' aumento di fondiaria dopo la fissazione di essi fondi non giunga a rimpiazzare le onze 2527:27 annue per la detta causa diminuito, non essendo poi questa somma da tanto da impedire per lo momento il corso di lavori, molto più nella esistenza delle onze 50000 del mutuo.

Si è quindi degnata dichiarare che si debba attendere il risultamento del nuovo catasto fondiario, e sarà allora il caso di farsi uno esatto conto dell' introito presunto nell' ultimo stato prudenziale per ragion di fondiaria con quello che realmente si è avuto e sarà per aversi sino al 1844, non mancandosi nel caso di difetto di provvedere al supplemento di esso.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso convenienle.

— 2413 —

Circolare del 17 dicembre 1836 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane per la rinnovazione delle iscrizioni nell' interesse del patrimonio ecclesiastico.

Il ministro segretario di stato delle finanze ha diretto una circolare, come segue, a tutti i conservatori delle ipoteche.

» Va a terminare l'anno, e sicuramente vi sono molte iscrizioni d' interesse del patrimonio ecclesiastico così secolare, che regolare, le quali vanno a decadere per l' elasso del decennio. Può darsi, che non tutti i titolari, e tutte le amministrazioni diocesane sieno state accorte a dimandarne la rinnovazione, come può darsi, che non per tutte quelle attinenti al patrimonio regolare se ne sia la dimanda avanzata. Il governo non può restare indifferente in questa parte di servizio, nella quale è impegnato il culto sacro, e lo sono i riguardi dovuti ai poveri. Quindi io la incarico, che nel ricevere la presente, ove vi sieno iscrizioni decadibili, per le quali non abbia avuto domanda di rinnovazione, o che si riportino al patrimonio ecclesiastico regolare, la rinnovazione se ne ne faccia da lei a credito prima che vada questo anno a terminare, e ciò a di lei stretta responsabilità, ed eseguito l' incarico si metterà poi per tale oggetto in corrispon-

denza con l'amministrazione generale del registro e bollo onde provvedersi all'occorrente.

Quindi cotesta diocesana concorrerà col suo regio procuratore allo adempimento di tali disposizioni, che tendono alla conservazione de' cespiti destinati al culto sacro, al mantenimento delle chiese, ed al sollievo de' poveri. Si metterà in corrispondenza col conservatore della provincia per dargli quelle notizie che potessero occorrere, senza però omettere di spingere tutti i titolari ecclesiastici a curare direttamente la rinnovazione.

— 2414 —

Reale Rescritto del 31 dicembre 1836 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che la mobiglia negli alloggi dei comandanti di provincia viene uguagliata a quella spettante al grado di brigadiere.

Ho rassegnato a Sua Maestà, che per esecuzione degli articoli 4 e 7 del nuovo regolamento per gli alloggi militari, sanzionato con real decreto dei 24 settembre 1835 le provincie del regno hanno già approntato i locali per l'alloggio de' rispettivi comandanti militari, ma che per fornire tali alloggi della corrispondente mobiglia, ai termini del regolamento medesimo, bisognava uniformalmente definirla. La Maestà Sua nel suo ordinario consiglio di stato dei 19 dello spirante mese si è degnata di risolvere, che la mobiglia dei comandanti di provincia sia eguagliata a quella di spettanza al grado di brigadiere.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento di risulta, soggiungendole, che contemporaneamente ho passato gli analoghi uffizi al ministro della guerra, per aver comunicato il notamento degli oggetti, che per tale spettanza sono determinati.

— 2415 —

Ministeriale de' 4 gennaio 1837 diretta dal ministro di grazia le giustizia a quello delle finanze sul dubbio se la prestazione dello spillatico debbe iscriversi per dieci o per maggior numero di anni.

Rilevo dal di lei uffizio segnato nel 5 dello scorso mese di novembre, 4. ripartimento n. 3118, la opinione emessa dalla commissione de' presidenti della gran corte de' conti sull'ammontare per lo quale debba iscriversi la prestazione del così detto spillatico. Secondo la commissione, questa iscrizione dovrebbe aver luogo per un capitale corrispondente a diec annate della prestazione, tra perchè così stabiliva la

legge de' 3 gennaio 1809, come per l'uso costantemente serbato.

Or io osservo.

Che niuna disposizione del dritto in vigore ha determinato per quale somma in capitale debba seguire la iscrizione dello spillatico.

Che però per l'art. 2042 n. 4 leggi civili è dato all'iscrivente la valutazione delle prestazioni e delle rendite.

Che le leggi istesse hanno conceduto al debitore la facoltà di chiedere o conseguire la riduzione della iscrizione per capitale di prestazione o rendita, quando abusiva ne sia stata la valutazione, ed hanno pure determinato su quali norme debba essere regolata la riduzione.

Che siffatta valutazione tiene essenzialmente allo sperimento dei correlativi dritti in giudizi di graduazione.

Che per essa un quasi contratto stabiliscesi tra l'iscrivente e gli altri creditori; l'iscrivente in fatti in ogni giudizio di graduazione non potendo chiedere un credito in proprietà od in usufrutto, secondo i diversi casi per somma maggiore a quella per la quale la iscrizione è avvenuta.

Che così, se la iscrizione, nel caso di che trattasi, avvenisse solo e costantemente per dieci annate, l'interesse della moglie potrebbe non rimanere assicurato, il capitale corrispondente non potendo sempre dare una rendita uguale a quella stabilite per lo spillatico;

Che la legge avendo imposto al notaio l'obbligo di prender e le iscrizioni in favor delle mogli per le loro doti ed alle convenzioni matrimoniali, può e dee nel medesimo per l'oggetto riconoscersi la qualità di mandatario legale;

Che sia proprio del mandatario agire per la migliore esecuzione del mandato;

Che la legge del 1809 invocata dalla commissione ha cessato di aver luogo dopo la pubblicazione di altri atti legislativi sulla materia del registro e delle ipoteche, partecipalmente della legge de' 21 giugno 1819;

Che pure essa serviva esclusivamente a regolare i rapporti di contribuzioni tra l'iscrivente ed il fisco;

Che in fatto di valutazioni, che la legge abbandona al prudente arbitrio dell'iscrivente, salva la riduzione del magistrato l'uso che enunciasi, ammessa pure la sua esistenza, non potrebbe trarre a conseguenze diffinitive ed esclusive;

Che d'altronde agli sposi di età maggiore è dato convenire nel loro contratto di matrimonio su quali beni dello sposo debba circoscriversi la ipoteca legale:

Che nella quistione attuale l'interesse della real tesoreria

non è in alcun modo impegnato, se la iscrizione richiedasi per numero maggiore di dieci annate.

Prego vostra eccellenza valutare nella sua saviezza queste brevi osservazioni, ed onorarmi, de' suoi riscontri per quei provvedimenti che convenisse emettere di accordo.

— 2416 —

Circolare del 14 gennaio 1837 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che non costituisce interruzione di servizio nella liquidazione della pensione la mancanza di esercizio per un impedimento qualunque indipendente dalla volontà o colpa di un impiegato, e che alla mancanza del titolo del primo impiegato può supplirsi co'documenti del soldo goduto.

Col rapporto de' 12 novembre ultimo n. 7055 si elevarono da lei i seguenti dubbi.

1. Se un impiegato nel passaggio da un impiego ad un altro sia rimasto qualche mese senza esercizio, debba ciò costituire o pur no interruzione di servizio.

2. Se nell'assoluta mancanza de'titoli del primo impiego, sia per essersi dispersi, sia per ignorarsi in qual luogo questi si ritrovano, possa supplirsi co' documenti contestanti il pagamento de' soldi.

In quanto al primo io debbo rammentarle, che dall'art. 3 del real decreto del 3 maggio 1816 vien prescritto, di non calcolarsi gli anni di servizio pegli impiegati che fossero stati destituiti, ovvero si fossero volontariamente dimessi dalla carica. Or di un individuo il quale per una disposizione amministrativa o per un impedimento di possesso del novello impiego conferitogli, non può dirsi che sia interruzione di servizio, perch'egli non fu mai destituito, nè rinunziò all'impiego precedente. E da siffatta ragione mossero diversi rescritti co'quali fu provveduto, di non doversi considerare interruzione di servizio per coloro che non già per loro colpa, ma bensì per l'economia dell'amministrazione rimasero per qualche tempo fuori d' impiego. Quindi per gl' impiegati comunali, che si trovano negl' indicati casi, non vi è interruzione di servizio.

Pel secondo le osservo, che tutto giorno avvengono de'casi simili per gl' impiegati delle pubbliche amministrazioni finanziere, e specialmente pe' militari, e nella mancanza dei titoli di nomina, si è sempre ammesso in supplemento la giustificazione legale del primo soldo ricevuto dall'impiegato, che anzi Sua Maestà lo ha espressamente prescritto pei militari.

Premesso ciò, com'ella ho opinato, potrebbe supplirsi coi

Digitized by Google

documenti del primo soldo goduto da un impiegato comunale, alla mancanza del titolo della prima di lui nomina.

— 2417 —

Ministeriale del 18 gennaio 1837 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se i conciliatori possano rilasciare ordinanze per sequestri conservatorii in danno de' debitori dell' amministrazione generale del registro in conseguenza del decreto de' 16 settembre 1831.

Le ha progettato l' amministrazione generale del registro e del bollo facoltarsi i conciliatori per la esecuzione su mobili de' debitori dell' amministrazione istessa contemporaneamente alla notifica de'mandati, giusta il real decreto de'16 settembre 1831.

La idea de'sequestri non può affatto ritenersi.

I sequestri conservatori suppongono la potenza, non l'atto della ragion creditoria. Così si dà luogo a'medesimi quando in pendenza di giudizio per accertamento di dritto o per accorciamento della dilazione conceduta al debitore abbiansi giusti e fondati motivi a dubitare della sua buona fede. L'amministrazione ha però l' atto, non la potenza della ragion creditoria, come risulta dall'art. 1 del real decreto de'16 settembre 1831.

Più le leggi di procedura civile hanno determinato i casi, ne' quali si può fare uso di sequestri conservatori. Noi non versiamo in alcuno di questi casi. La legge sull'ordinamento giudiziario avea dichiarato quale fusse il magistrato, cui è dato valutare il complesso delle circostanze peculiari, che si espongono dal creditore per ottenere la misura di conservazione. Le leggi di procedura civile hanno dovuto specificare i casi, ne' quali possa il magistrato dar luogo a questa valutazione.

Senza dubbio l'art. 673 delle medesime leggi permette che possa procedersi al pegnoramento de' mobili contemporaneamente al precetto preliminare, previa però analoga autorizzazione del presidente del tribunal civile o del giudice di circondario. Ma questa disposizione non può essere invocata per lo caso di esecuzione delle sentenze de' conciliatori; la legge per cotesta esecuzione avendo stabilito una forma speciale di procedimento. Si sa che *in toto iure generi per speciem derogatur*.

Così viene anche meno l' argomento che vuol trarsi dall'art. 18 delle leggi di procedura civile. Questo articolo riportasi a casi non preveduti nel procedimento de' conciliatori.

Vi ha però, come diceva poc'anzi, un titolo particolare sulla esecuzione delle sentenze de'conciliatori.

Ciò nel rapporto del dritto in vigore. Sulla convenienza poi di nuovo stabilimento mi permetto osservare:

Che la finanza, per lo incasso di che trattasi, può usare così della esecuzione reale, come de'piantoni contra i debitori morosi.

Che la coazione de'piantoni offre la maggiore efficacia tra tutti i mezzi coercitivi.

Che perciò ha voluto darsi un termine di tre giorni al debitore per lo pagamento.

Che per semplicità di forma e per motivi di economia trovasi applicato alla specie di procedimento per la esecuzione delle sentenze de'conciliatori.

Che amendue queste considerazioni verrebbero meno , se la esecuzione vorrebbe praticarsi contemporaneamente alla intimazione del mandato.

Che l' amministrazione istessa si graverebbe di maggiori spese per lo conseguimento delle correlative ordinanze.

Che, a parte ciò, dipendendo la concessione od il rifiuto di questa ordinanza dal calcolo discrezionale delle circostanze nulla di più facile che incorrere in abuso talora a danno dei privati, e talvolta a danno dell'amministrazione istessa.

Che la maggior parte de'debitori dovendo necessariamente ritrovarsi nella classe degli uffiziali pubblici, cessa ogni timore di trafugamento o di occultamento degli effetti.

Che così inopportuno o pericoloso può riuscire il provvedimento.

Opino quindi per la negativa.

Ciò di riscontro all'uffizio di vostra eccellenza de'22 ottobre ultimo.

— 2418 —

Reale Rescritto del 22 gennaio 1837 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i vice-consoli esteri ed i sudditi di Sua Maestà, durante un tale incarico, non debbono essere molestati pel servizio delle guardie d' onore provinciali.

Sua Maestà il Re nostro signore con decisione degli 11 prossimo passato si è degnata approvare che i vice-consoli esteri, in pari tempo sudditi della Maestà Sua, non debbono essere molestati durante tale incarico pel servizio delle guardie d'onore provinciali. Ha contemporaneamente ordinato la Maestà Sua che il ministro degli affari esteri debba aver l'occhio accorto sugl'incarichi fittizi, che potessero darsi, per eludere la legge con patenti vice-consolari.

Digitized by Google

Nel real nome glielo partecipo per intelligenza, ed uso di risulta.

— 2419 —

Reale Rescritto del 28 gennaio 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si risolve il dubbio se a fissare i comuni infra duemila anime debba servir di regola lo stato delle anime annesso al decreto degli 11 ottobre 1817.

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio costì elevato, e di che tratta il rapporto di vostra eccellenza de'22 del caduto dicembre, cioè se a fissare i comuni infra duemila anime, le di cui case giusta l'art. 6 del primo da'quattro decreti in pari data degli 8 agosto 1833 son dichiarate esenti di fondiaria allorchè tengonsi per proprio uso, debba servire di regola lo stato delle anime annesso al reale decreto degli 11 ottobre 1817 ovvero quello del 1831 risultante dai lavori statistici, e col quale si regolano tutte le operazioni relative ai ratizzi comunali.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'13 dello andante si è degnata risolvere che sia preso per norma lo stato del 1831.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2420 —

Ministeriale del 2 febbraio 1837 emessa dal ministro di stato presso il luogotenente generale de'reali domini al di là del faro col quale si determina che i contabili che provvedono alla cauzione ne'modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati a soggettarsi alla condizione dell'arresto personale.

Ho letto il di lei rapporto del 14 caduto mese sul dubbio elevato intorno alla condizione dello arresto personale, che si suole apporre agli atti di obbligo per le cauzioni, che prestare o rinnovar devono gli agenti della tesoreria generale.

Di risposta le fo osservare, che siffatto dubbio non è nuovo, e che altra volta ed in altre circostanze promosso, fu risoluto dopo di essersi messi all'uopo di accordo il signor ministro delle finanze ed il luogotenente generale, e debbo sul proposito ricordarle la ministeriale sull'oggetto a lei comunicata a'3 gennaio 1827 colla quale fu dichiarato di continuarsi la condizione delle arresto personale per le sole cauzioni in immobili, proseguendosi per le medesime la introdotta pratica della redazione di un atto d'obbligo con tale condizione.

Risulta quindi da siffatta ministeriale, che la redazione dell'atto d obbligo con la condizione dell' arresto personale non può mica pretendersi forzosamente, nella controversione che fassi delle cauzioni date in immobili in uno de' modi prescritti dal real decreto degli 8 agosto 1833, o in rendita sul gran libro del debito pubblico in Napoli da quegli agenti, i quali spontaneamente non vogliono sottoporvisi.

Cotesta gran corte adunque si regolerà a coerenza, e pel caso speciale del ricevitore distrettuale di Castroreale, di cui io detto rapporto è parola, e per tutti altri casi simili, che potranno avvenire presentarsi.

— 2421 —

Reale Rescritto del 4 febbraio 1837 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che sono dovuti gl'interessi del cinque per cento sulle somme liquidate, e non pagate a' proprietari che cedono i loro fondi, o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali.

Si è promosso il dubbio da qualche intendente, se sia produttivo dell'interesse del cinque per cento il ritardo che si arreca per le opere pubbliche comunali, in conformità di ciò che si pratica per le opere regie provinciali.

Sua Maestà il Re nostro signore a cui ho rassegnato l'affare, ordinò che la consulta de'reali domini di qua del faro avesse in proposito manifestato il suo parere, e la consulta medesima adempiendo al sovrano comando è stata d'avviso di potersi disporre che gl' interessi del cinque per cento si debbono a'proprietari che cedono i di loro fondi, o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali dal dì dell'effettiva occupazione o dal danno ricevuto, e ciò a responsabilità degli amministratori.

Essendosi nuovamente rassegnato l'affare alla Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de'26 dicembre, si è degnata approvare l'avviso della consulta suddetta.

Nel real nome glielo partecipo per l' adempimento corrispondente.

— 2422 —

Circolare de' 22 febbraio 1837 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso le gran Corte e tribunali civili, per la esclusione della formalità del registro nelle narrative delle sentenze o decisioni, le quali formate di accordo da'patrocinatori fossero esibite in cancelleria.

Era stato chiesto :

1. Se dovessero sottoporsi a registro le narrative allorchè for

niate di accordo da' patrocinatori fossero esibite in cancelleria per la correlativa spedizione della sentenza o decisione, senzachè di quelle narrative fosse avvenuto la intimazione.

2. Praticata la esibizione delle narrative nella cancelleria, se nel caso in cui di esse vogliasi alcuna copia legale, dovessero tali narrative andar soggette a particolare registro.

3. Se ad occasione di questo registro dovesse rilasciarsi copia in carta bollata delle narrative medesime al ricevitore.

Qualche agente dell'amministrazione del registro avea assunto la necessità del registro e della copia in carta bollata.

Io ho osservato al ministro delle reali finanze.

Che le narrative formano parte integrale e necessaria della estensione delle sentenze e delle decisioni.

Che per la legge in vigore sul registro, gli atti sono soggetti alla formalità del registro, non già le diverse parti degli atti stessi.

Che così, a prescindere da altri esempi, fu dichiarato nel 1825 non essere soggette a registro particolare le ordinanze del presidente o del giudice del circondario in occasione dell'arresto di alcuno, giusta l'articolo 855 delle leggi di procedura civile e potersi quindi coteste ordinanze scrivere sul processo verbale dell'usciere.

Che così pure le conclusioni de' patrocinatori alla udienza sono esenti dalla formalità del registro.

Che i patrocinatori sono uffiziali pubblici, come dalla legge sull'ordinamento giudiziario e dalle leggi di procedura civile

Che questo principio era stato ritenuto, allorchè del 1835 fu dichiarato, che nella registrazione de'quaderni di vendita ne' giudizi di spropriazione se ne dovesse rilasciare copia in carta bollata.

In conseguenza di queste osservazioni ho pensato.

Che non dovessero sottoporsi a registro le narrative nel caso qui sopra indicato nel numero primo·

Che non dovessero le narrative sottoporsi a speciale registro nel caso enunciato nel seguente numero 2.

Che non potesse però rilasciarsi del cancelliere copia delle narrative se prima non fossero registrate le minute delle correlative sentenze o decisioni.

Che in conseguenza di ciò non vi fosse luogo alla quistione per lo rilascio al ricevitore della copia in carta bollata delle narrative.

Il ministro delle reali finanze è interamente convenuto in queste idee, e saranno date dal medesimo le corrispondenti istruzioni all' amministrazione generale del registro e bollo.

Comunico tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente

Digitized by Google

e per la corrispondente comunicazione a' cancellieri particolarmente, ed alla classe de'patrocinatori.

Aggiungo alle signorie loro che lo stesso ministro delle finanze ha ritenuto il principio che le narrative, neanche nel caso di loro intimazione, debbano essere soggette a particolare registro, dovendosi in questo caso registrare solamente l'atto dell'usciere per la loro intimazione.

Troverei opportuno che copia di questa circolare rimanesse affissa alla porta della cancelleria.

— 2423 —

Reale Rescritto del 18 marzo 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni su giudizi per l'annullamento de' contratti fatti in opposizione delle leggi del regno e sforniti di regio assenso.

L' arcivescovo di Reggio riferì a questo real ministero, che nell' interesse della sua mensa si agitano diverse cause per l'annullamento dei contratti fatti da' suoi predecessori in opposizione alle leggi del regno, sforniti del regio assenso.

Quindi fece delle premure perchè da Sua Maestà se ne dichiarasse la nullità, per così dar termine alle liti, e far salvi gl' interessi della Mensa.

D'ordine sovrano fu incaricata la consulta dei reali domini di qua del faro di manifestare il suo avviso su tale vertenza. Infatti avendovi essa portato il suo esame, ha considerato che il rapporto del prelato, sia su di azioni non ancora introdotte, il giudizio dee rendersi, inteso le parti, dalle mentovate autorità conformemente al rito ed al dritto.

Ha considerato altronde che è precisa ed assoluta la disposizione dell' articolo primo del real decreto del 1. dicembre 1833 di non essere valide senza la sovrana approvazione le permute, le censuazioni, le transazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a mense vescovili, a badie, ed a benefici; disposizioni poggiate su' principi di dritto pubblico, sulle prerogative della real corona, e sulla protezione tutelare che il sovrano esercita a pro dei corpi morali; e considerato finalmente essa consulta che non sia convenevole di trattenersi l' effetto della indicata sentenza emessa dal tribunale civile in Reggio nel dì 4 settembre 1835, ha opinato all' unanimità di rescriversi all' arcivescovo che faccia assistere presso detto collegio, onde sollecitamente pronunzi come di dritto sulla nullità delle contrattazioni di cui è parola, tenendo specialmente presente la disposizione segnata in termini precisi dal decreto del 1. dicembre 1833 e tenendo eziandio pre-

sente la circolare dei 31 dicembre 1831 emanata dal ministero degli affari ecclesiastici, e comunicata ai collegi giudiziari da codesta real segreteria a dì 14 gennaio 1832 con la quale è disposto che per la via del ministero corrispondente provochi il reale assenso.

Ha opinato benanche la consulta di comunicarsi al tribunale la rimostranza dell' arcivescovo, ed incaricarlo che, rimossa ogni oziosa dilazione, dia le convenevoli provvidenze sull'oggetto, tenendo innanzi gli occhi la divisata regola generale che non riconosce validità di simili contratti senza la sovrana approvazione.

Avendo io rassegnato tutto ciò al Re nostro signore, si è benignata la Maestà Sua di uniformarsi al parere di essa consulta. Ed io nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per le disposizioni da darsi a quel tribunale, essendosi ingiunto al prelato con questa stessa data di far assistere nel modo suggerito dalla consulta.

— 2424 —

Reale Rescritto del 25 marzo 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si determina che i dritti dovuti per le lauree di medicica, fisica e chirurgia sono di spettanza della regia università.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza circa la domanda della commissione di pubblica istruzione che parla de' dritti di prodomedicato spettante alla real tesoreria perchè ciascuna laurea in medicina, fisica, e chirurgia ceda a vantaggio di codesta regia università degli studi. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 20 di questo mese, uniformandosi al parere di vostra eccellenza ha determinato che non si debba a questa pretensione far dritto, e che la reale tesoreria, a cui vantaggio ricadono i dritti protomedicali, continui a riscuotere sulle lauree once cinque pei medici, ed once quattro pei cerusici come per lo passato.

Ordina però Sua Maestà che non si ritardi più la esecuzione del real rescritto del 26 settembre 1832 per la riordinazione in Sicilia del servizio prodomedicale, dovendosi nel progetto tener presente, non che le leggi, ed i regolamenti in esso rescritto indicati, ma eziandio le peculiari circostanze della Sicilia.

Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2425 —

Reale Rescritto del 27 marzo 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia portante talune dichiarazioni al regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

Ho rassegnato a sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 6 dello scorso gennaio col quale fu proposto di tralasciarsi la trascrizione ne' fogli volanti prescritta dall'articolo 4 del regolamento disciplinare de' verbali di conciliazione eccedente ducati 6, e delle sentenze dei conciliatori, e ciò nell' interesse di sgravare i cancellieri dei conciliatori di quest' obbligo e rendere più facile l' andamento del servizio di tali cancellerie.

La predolata Maestà Sua ha considerato nella specie, che le conciliazioni ed i compromessi de' conciliatori eccedenti la somma di ducati 6 vanno soggetti alla registrazione, che vi vanno ancora soggette le loro sentenze diffinitive abbenchè fosse in queste la registrazione gratuita. Una tale formalità mal potrebbe eseguirsi sui registri voluti dall'articolo delle leggi di procedura civile, e molto più quando il comune dove risiede il conciliatore sia distante dal capo luogo del circondario dove è presente l' ufficio di registrazione.

Che in questo caso oltre il maggiore incomodo, che arreca de' registri potrebbero i medesimi esser soggetti ad alterazione, despersione ec. ec., e per lo tempo in cui rimangono presso il ricevitore, non potrebbe il conciliatore iscrivervi gli atti di sua competenza all' oggetto però di risparmiare ai cancellieri la trascrizione ne' registri dell' intero tenore de' verbali di conciliazione, e delle sentenze diffinitive, si è degnata la prelodata Maestà Sua di ordinare nel consiglio ordinario di stato de' 2 del corrente maggio che si continui il sistema di scriversi sui fogli volanti le sentenze diffinitive, ed i verbali di conciliazione de'quali è parola: che su questi fogli sia apposta la formalità della registrazione. Che ne' registri correlativi si faccia in ciascuna volta semplice *memorandum* di ciascuna sentenza o verbale. E finalmente che in fine di ogni anno le sentenze originali si allighino al registro de' giudizi, ed i verbali di conciliazione o compromesso oltre i ducati 6 si allighino al registro delle conciliazioni, le une e gli altri enumerati e cifrati dai conciliatori.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l' uso conveniente.

Digitized by Google

— 2426 —

Circolare degli 8 aprile 1837 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che la percezione de' dritti protomedicali spettanti all' ospedale degl' incurabili dovrà farsi dalle casse de' consigli degli ospizi, e non più da quelle delle intendenze.

Veduto il rapporto del governo dell' ospedale degl' incurabili;

Il ministro degli affari interni ha provveduto e provvede ciò che segue:

1. Dal primo maggio dell' anno corrente in avanti; la percezione de' dritti protomedicali spettanti al detto stabilimento sarà eseguita nelle casse dei consigli generali degli ospizi, e non più in quelle dell' intendenza.

2. La rata de' dritti che gli esercenti, dell' arte salutare debbono corrispondere allo stabilimento dell' atto della visita dei vice protomedici sarà versata in mano del cassiere della commessione amministrativa degli ospizi che risiede nel comune, il quale avrà l'obbligo di versarla nella cassa centrale di beneficenza nel capo-luogo della provincia nello stesso modo che si esegue per la percezione de' ratizzi a carico de' luoghi pii.

3. Le liste di carico che l' officio del protomedico rimette al governo dello stabilimento per questa esazione seguiranno questa nuova norma che ora si stabilisce.

4. I cassieri de' consigli terranno un conto separato per questo cespite, senza mai confonderlo con gl' introiti ordinari dei ratizzi.

La cauzione da essi data per la gestione de' ratizzi si dichiara comune ed applicabile ancora per la percezione dei dritti prodomedicali.

Essi si serviranno della stessa facoltà per la coazione dei cassieri locali morosi, e riterranno lo stesso premio di esazione convenuto pe' ratizzi.

5. I pagamenti che dovranno farsi allo stabilimento degli incurabili, saranno diretti da consigli alla contabilità di questo ministero nel modo stesso che si è finora praticato dagl' intendenti.

6. Nello spazio di un mese gl' intendenti delle provincie rimetteranno nel ministero il conto di tutte le somme finora pervenute per tal cespite nella cassa dell' intendenza, e dei pagamenti seguiti in discarico.

Le reste da esigersi per conto de' cassieri dell' intendenza fino a tutto aprile si passeranno ai cassieri de' consigli per

poterle riscuotere col medesimo premio enunciato nell' articolo 4.

7. Sarà partecipato il presente regolamento a tutte le autorità corrispondenti per curarne la esecuzione.

— 2427 —

Reale Rescritto del 12 aprile 1837 partecipato dal ministero delle finanze col quale si chiama in osservanza il regolamento intorno alla decorticazione, o sia allo sbucciamento artificiale delle querce e sugheri, e di ogni altro albero silvano fruttifero.

Il Re, nostro signore, a cui per quanto sono a cuore i vantaggi del commercio e de' proprietari, sono altrettanto nell' animo la economia forestale e la conservazione di tutti gli alberi silvani fruttiferi, si degnò risolvere nell' ordinario consiglio di stato de' 29 novembre 1835, in seguito di avviso della consulta dei reali domini di quà del faro, che s' inculcasse agl' intendenti ed ai sindaci, agl'ispettori, ed alle guardie generali de' boschi la più rigorosa osservanza del regolamento approvato con real decreto de' 2 settembre 1832 intorno alla decorticazione, ossia lo sbucciamento artificiale delle querce, sugheri, e di ogni altro albero silvano fruttifero, eccitandosi la loro stretta risponsabilità per qualunque mancanza o abuso; ancorchè leggiero, che si potesse commettere in un affare di tanta importanza.

Ed inoltre ordinò la Maestà Sua di chiamarsi la commessione forestale ad esaminare di nuovo il detto regolamento per la parte relativa alle speciali conoscenze di questo ramo, ed a proporre quanto altro credesse essa utile per la conservazione degli alberi silvani fruttiferi.

Ad oggetto che nell'esame da Sua Maestà ordinato nulla sfuggisse de' timori e de' casi che avevano dato luogo a dubbi ed osservazioni relativamente all' esecuzione del regolamento mentovato, questo real ministero con circolare del 5 dicembre 1835 fecesi a chiedere agl' intendenti di suggerire tutti quei provvedimenti, i quali sembrassero loro atti ad assicurare l' inviolabile osservanza del regolamento anzidetto ovvero a riformarne le disposizioni o ad aggiungervene altre, affin di pienamente conseguire, tolto di mezzo ogni abuso, la conservazione degli alberi silvani fruttiferi.

Or tutt'i rapporti, che per adempimento di tale incarico, hanno a questa real segreteria diretti gl' intendenti delle provincie, parecchi dei quali hanno insistito perchè nulla venisse cangiato al regolamento di cui è parola, ha ora la commissione forestale tenuti colla dovuta attenzione

presenti nell' eseguire il novello esame dalla Maestà Sua ordinato.

Il risultamento del quale esame, la commessione forestale, arricchita di vari letterati economisti, e scienziati aggiunti, e di professori in materie Silvane e botaniche, ha conchiuso che in materia tecnica nulla vi è da aggiungnere al regolamento in esame: che per determinarsi a consigliare nuove disposizioni bisognerebbe conoscere a dati certi che il regolamento fosse stato con esattezza osservato, che ciò non ostante si fossero avverati inconvenienti, a reprimere i quali inefficaci fossero risultate le disposizioni prescritte dal regolamento stesso: quando anche guasti o inconvenienti fossero avvenuti (ciò che non è) converrebbe che venisse dimostrato dal fatto che i medesimi fossero si gravi da determinare il real governo ad espedienti straordinari in danno della libertà del commercio, e del dritto di proprietà de' privati.

Posto ciò ha conchiuso il detto collegio che il regolamento suddetto non meriti riforma alcuna, e che si ecciti lo zelo di tutt' i funzionari pubblici chiamati a vegliare al governo ed alla conservazione dei boschi, affin di usarsi la più grande vigilanza perchè la lgge ed i regolamenti in vigore sieno esattamente osservati.

Ed il Re nostro signore a cui nell' ordinario consiglio di stato de' 9 del corrente è stato tutto ciò rassegnato, si è degnata approvare il parere della commessione forestale, senza darsi luogo a novità o cambiamento alcuno; ed ha bensì ordinato la Maestà Sua che gl' intendenti, i sindaci, gli ispettori forestali, e le guardie generali di boschi siano strettamente responsabili di far osservare i regolamenti nella materia di cui è parola.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 1428 —

Reale Rescritto de' 5 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive non accordarsi sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l'espressa sovrana aunnenza.

Essendosi conosciuta la cessione fat ta di una cappella con sepoltura gentilizia in un a chiesa, ad individuo che ne aveva fondata, con regio assenso, una cappellania laicale; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 3 corrente mese ha ordinato di non accordarsi diritto di sepoltura senza l' espressa annuenza della Maestà Sua.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e per lo corrispondente uso di sua parte, onde ne' casi che potranno darsi, si diriga, o faccia diriger le parti a questo real ministero e segreteria di stato degli affari ecclesiastici per darsi poi le provvidenze opportune in concordanza delle leggi del regno, o per provocare da Sua Maestà (D. G.) le superiori risoluzioni.

— 2429 —

Circolare del 6 maggio 1837 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a'procuratori del Re presso i tribunali civili, per dichiararsi che i giudici di circondario ed i loro cancellieri non possono altrimenti sperimentare i loro dritti per vacazioni od altre indennità che nelle forme ordinarie del rito.

Un giudice di circondario erasi permesso rendere esecutoria una specifica di vacazioni del suo cancelliere sulla semplice esibizione di lui, e senzachè fosse stata la medesima regolamente intimata alla parte interessata. Questo giudice erasi anche permesso disporre sulla esclusiva dimanda del cancelliere e senz'altra forma di procedura il pagamento dell' ammontare di tale specifica sopra somma in deposito di spettanza della parte medesima.

In conseguenza di rinvio da questo real ministero alla Corte Suprema di giustizia, coteste ordinazioni del giudice sono state annullate nell' interesse della legge ed altamente censurate.

Ciò per lo principio generale che di qualunque diritto si abbia per legge, non possa e non debba farsi lo sperimento che ne' modi voluti dalla legge e presso l' autorità competente. Sono lontanissimo dal supporre che i giudici di circondario per le loro vacazioni abbiano potuto avere altre idee.

Una opinione contraria non potrebbe reggere che rovesciando i principj costitutivi de' giudizj, ed offende la dignità, il carattere, il disinteresse che debbono in ispecial guisa rimarcarsi ne' pubblici funzionarj

Nel rendere di tutto ciò informato le signorie loro, le interesso per la loro particolare vigilanza sull' oggetto, onde si rimuova e si prevenga qualunque menomo abuso.

Desidero anzi che copia di questa circolare rimanga affissa alle cancellerie de' giudicati di circondario.

Digitized by Google

— 2430 —

Circolare del 6 maggio 1837 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso la suprema corte di giustizia, le gran corti ed i tribunali civili ed ai presidenti de' tribunali di commercio, per risoluzione di dubbi sul metodo per la trascrizione delle registrazioni degli atti che sono mentovati nelle minute delle sentenze o decisioni delle autorità giudiziarie.

De' dubbii sono stati promossi sul metodo a serbarsi per la trascrizione delle registrazioni degli atti che sono mentovati nelle minute delle sentenze o decisioni delle autorità giudiziarie o nelle correlative spedizioni o copie.

Per la risoluzione di questi dubbii, di accordo col ministro delle finanze, avuto riguardo all' articolo 29 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro, ed alle circolari spedite per questa real segreteria nel 22 settembre 1824, e nel 13 luglio 1833, sono state stabilite le seguenti norme:

1. Nelle minute delle sentenze o decisioni nel secondo foglio di udienza pe' tribunali o gran corti civili, e per la suprema Corte di giustizia non vi ha luogo alla menzione della registrazione degli atti che nelle minute istesse sono ricordati o riferiti. Altrettanto per le copie di queste minute.

2. Tal menzione dee però succedere nelle spedizioni che sieno rilasciate delle sentenze o decisioni anzidette. Dev' essere eseguita in fine delle medesime con un periodo distinto in cui per via di corrispondenti chiamate è trascritto il registro di ogni atto mentovato in dette spedizioni o copie autentiche. La menzione di che trattasi debb' essere seguita dalle firme del presidente e del cancelliere.

3. Quello che è stato detto di sopra al numero 1. non è applicabile alle minute comprese sul secondo foglio di udienza nei tribunali di commercio e nei giudicati di circondario. Per la indicazione della registrazione degli atti in tali minute debb' eseguirsi la prescrizione dell' articolo 28 della legge sul registro.

4. Nelle spedizioni delle sentenze dei tribunali di commercio e dei giudicati di circondario può ritenersi il metodo qui sopra indicato al numero 2. e nella forma quivi indicata.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per lo dovuto adempimento dei cancellieri particolarmente. Aggiungo che le stesse disposizioni saranno date dal ministro di finanze agli agenti dell' amministrazione del registro.

Digitized by Google

— 2431 —

Circolare del 10 maggio 1837 emessa dal ministro degli affari interni portante prescrizioni per la esazione dei dritti protomedicali spettante all' ospedale degl' incurabili.

Sulla proposizione del protomedico generale del regno ho determinato di aggiungersi al nuovo regolamento formato per la percezione della tassa sanitaria, e rimessole colla mia del dì 8 dello scorso mese il seguente articolo;

Affinchè gli agenti protomedicali non soffrano ritardo nello esercizio delle loro funzioni uniformemente ad altre anteriori disposizioni che restano confermate, l' annua tassa sanitaria sarà esatta per intero dai signori cassieri degli ospizi come sta prescritto nel regolamento, e prima che i signori agenti provvedano a fare l' annua ispezione. In quei comuni dove somiglianti cassieri non vi fossero, sarà esatta dai cassieri comunali, e sarà sempre versata nella cassa centrale degli ospizii. I contribuenti saranno conosciuti tanto dai notamenti che anticipatamente deggiono rimettere ad essi cassieri, i signori vice protomedici, quanto dalle notizie che nell' atto della visita loro potranno essere date. Nelle ispezioni che faranno i detti signori vice-protomedici riceveranno dai signori cassieri la terza parte della percezione esatta che la legge loro accorda, e delle due restanti essi cassieri ne emargineranno ricevo dell' introito fatto nei registri di percezione, che dai predetti funzionarii protomedicali si portano.

Le ne dò partecipazione per l'adempimanto corrispondente.

— 2432 —

Ministeriale de' 10 maggio 1837 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze sul dubbio se gli uscieri nello iscrivere ne' loro repertori i processi verbali per pegnoramento d' immobili debbano indicare la denominazione, il sito, ed il valore degl' immobili medesimi.

Secondo il di lei uffizio segnato nel 14 ottobre del passato anno ha chiesto l' amministrazione generale del registro e bollo che gli uscieri nell'iscrivere ne' loro repertori i processi verbali per pegnoramento d'immobili dovessero indicare la denominazione, il sito ed il valore degl' immobili medesimi, giusta il n. 2 art. 33 della legge dei 21 giugno 1819 sul registro.

Su questa proposizione, io ho osservato:

Che nel generale il repertorio è diretto a prevenire le frodi contra l' interesse fiscale, ed impedire le antidate e le sottrazioni degli atti.

Che in fatto di pegnoramento di stabili, questo fine si ottiene senzachè sieno aggiunte le indicazioni sulla denominazione o sul valore di ciascuno de' fondi pegnorati.

Che in Francia, d'onde è venuto a noi il sistema del registro, richiedevesi che il repertorio indicasse il sito degl' immobili ed il loro prezzo, ad oggetto che il ricevitore avesse potuto osservare, *se il dritto di mutazione* corrispondesse al valore effettivo de' beni.

Che comunque presso di noi non riconoscesi *dritto di mutazione* o dritto graduale, pure la indicazione ne' repertorî del nome, del sito, e del valore de' beni è senza dubbio utile per quanto risguarda i contratti, potendo così la camera notariale esercitare una parte della sue vigilanza, regolarsi la percezione de' dritti di archivio notariale, ed aversi le notizie relative ai diversi passaggi ed al valore delle proprietà.

Che però i pegnoramenti non importano trasferimento di dominio, bensì una semplice apprensione dell'immobile che si pone nelle mani della giustizia per vendersi nelle forme della legge.

Che gli uscieri non possono conoscere il valore degl' immobili; questo valore dovendo essere determinato colle regole prescritte dalla legge sulla spropriazione forzata.

Che anzi gli uscieri non hanno il dovere di enunciare nel processo verbale di pegnoramento il valore de' fondi, dovendo solo inserire nel processo verbale la copia intera del catasto fondiario per ciascun fondo, se vi abbia.

Che il dritto per la registrazione de' verbali anzidetti di pignoramento è fisso.

Che così niuno de' motivi concorre nella specie, per la quale come nei contratti, conviene indicare la denominazione, il sito ed il valore de' beni: è vecchia regola. *Cessante ratione legis, cessant effectus.*

Che la forma attuale de' repertori pure si ricusa alla indicazione delle notizie richieste dall'amministrazione generale del registro, poichè la casella ne' repertori destinata per lo transunto dell'atto sarebbe insufficiente a poterlo racchiudere.

Che per questo medesimo motivo indiscreto riuscirebbe il compenso accordato per la carta bollata all'usciere per ciascun articolo del suo repertorio; le notizie anzidette richiedendo alla espression loro delle pagine intere del repertorio.

In conseguenze di queste osservazioni, io ho pensato che la prescrizione compresa nel n. 5 dell' art. 33 della legge sul registro sulla indicazione de' beni, del loro sito, e del loro valore risguardi esclusivamente i contratti o gli atti che

contengono trasferimento di proprietà o di usufrutto, e che perciò non sia applicabile ai pegnoramenti d'immobili.

Escludo quindi la proposizione dell'amministrazione generale del registro, e solo crederei opportuno che alla formola al presente usitata *pegnoramento d'immobili* si aggiungnesse la indicazione del comune nel quale sono siti gl'immobili pegnorati; e la loro qualità in generale, se rustici od urbani.

Questa notizia potrebbe talvolta essere utile perchè, consultandosi i repertori degli uscieri, si possa evitare che un secondo pegnoramento sia praticato per gli stessi immobili. In fine, la opinione che ho di sopra emessa, è pure garantita da ciò che è stato costantemente praticato. *Optima legum interpres est consuetudo*, secondo i notissimi principî della ragion civile.

Egli è vero che l'errore e l'abuso non si prescrivono mai in fatto di azione governativa. Nella specie versiamo sul modo quale abbia ad intendersi ed applicarsi un precetto della legge; e d'altronde niuna legge può essere intesa ed applicata in guisa che s'incontrino assurdi o che si violentino i motivi della legge istessa.

Prego vostra eccellenza valutare nella sua nota savìezza queste mie brevi riflessioni, ed onorarmi di suo riscontro.

— 2433 —

Ministeriale del 13 maggio 1837 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale civile in Campobasso, intorno al metodo per ottenersi copia di atti antichi rinvenuti in fascicoli presso i notai.

Col di lei rapporto del 2 dicembre ultimo ha ella manifestato la idea di doversi autorizzare il conservatore della scheda del defunto notaio Briodisi ad improtocollare l'istrumento che si dice da costui stipulato nel 1772 tra la Mensa vescovile di Trivento, e certo Domenico Antonio Loreto rinvenuto fuori protocollo; e ciò ad oggetto di potere lo stesso conservatore rilasciarne copia in forma esecutiva che si chiede dalla Mensa interessata.

Ha ella fondata questa sua idea su la considerazione di doversi per le leggi del tempo dell'atto, che ella pure accenna, risguardare il così detto *bastardello*, su cui si è rinvenuto scritto l'istromento in parola, una scrittura pubblica mancante delle forme estrinseche.

Giova però che in proposito io la richiami ad osservare che per la costituzione *Bajulos* fu concesso a'notai il periodo di una settimana dal dì del rogito per mettere in iscritto gl'istromenti e sottoscriverli.

Che per la costituzione medesima fu provveduto al caso della morte del notaio innanzi di mettere in iscritto l'istromento.

Che per le disposizioni della costituzione *Instrumentorum robur* vigente nel tempo in cui si vuole rogato l'atto enunciato, il notaio, il giudice a contratti ed i testimoni doveano sottoscriversi nell'istromento.

Che per la prammatica del 1412 prima sotto il titolo *de fide instrumentorum* fu provveduto al modo come nella esistenza del notaio dovesse supplirsi alla mancanza de'testimoni o del giudice che fossero cessati di vivere innanzi di scriversi e sottoscriversi l'istromento.

Che per le prammatiche del 1477, 2 e 3 al titolo *de notariis* ad assicurare la legalità degli atti notarili fu prescritta la forma del protocollo, il termine fra cui si doveano dal notaio iscrivere gl'istromenti, e le firme che in esso si doveano apporre:

Che per la prammatica del 1532, 2. sotto al titolo *de fide instrumentorum* fu provveduto al caso in cui, cessato di vivere il notaio ed i testimoni, l'istromento si fosse rinvenuto scritto dal notaio del protocollo, mancante però delle firme richieste, prescrivendosi che dietro cognizione di causa si fosse disposto dal collaterale consiglio di fare reassumere l'istromento da altro notaio adibendosi altri testimoni per la sottoscrizione.

Che queste disposizioni dovettero cessare di aver vigore nel 1804 dopo la prammatica del 20 marzo, per la quale altra forma fu data ai rogiti e fu prescritto che le parti, i testimoni ed il notaio dovessero firmare nel momento della stipola.

Che per lo rescritto del 28 maggio 1816 fu permesso ai notai d'iscrivere, mercè l'opera di amanuensi, ne'loro protocolli gl'istromenti rogati e che tuttora conservavano in fascicolo.

Che nella soggetta specie il notaio stipulatore è cessato di vivere lasciando l'atto non iscritto nel protocollo.

Che le attuali leggi di procedura civile, art. 924 e seguenti, hanno preveduto al caso in cui le parti vogliano ottenere copia di atto rimasto imperfetto.

Ella, versato su le cennate disposizioni, posta mente alla qualità dell'atto nello stato attuale del sistema notarile, e degli effetti legali dello stesso, farà novello esame dell'affare e mi dirà poi se abbia cosa da aggiungere o togliere al sopracennato di lei rapporto.

Digitized by Google

— 2434 —

Reale Rescritto del 17 maggio 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare il premio dovuto ai bastimenti provvenienti dalle indie orientali ed occidentali.

Sua Maestà volendo semprepiù incoraggiare le lontane navigazioni per prosperità del commercio, e della marina mercantile de' suoi amati sudditi si degnò nel consiglio ordinario di stato de' 9 dello scorso aprile in vista del lavoro rassegnato dalla consulta, e sulla proposizione del ministro delle finanze risolvere pe' reali domini di quà del faro.

1. Che per la durata di tre anni il premio della diminuzione del dazio, che si accorda alle mercanzie provvenienti dall' Indie Orientali, ed Occidentali invece del 20 per 100 sia del 30 per 100.

2. Che per la durata di un' anno il rilascio sulle importazioni dal Baltico invece del 10, sia del 20 per 100.

3. Che l' uno, e l' altro beneficio si accordi a condizione di avere eseguito in detti rispettivi periodi di tempo la esportazione del carico di generi indegni del regno quantuoque il ritorno fosse posteriore.

Ora la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'13 del corrente sulla mia proposizione rassegnatale in conseguenza del rapporto di vostra eccellenza de' 22 febbraio ultimo si è degnata ordinare che l'emesse sovrane risoluzioni valgano pure per la Sicilia.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2435 —

Reale Rescritto del 20 maggio 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia portante disposizioni sullo sbarco delle mercanzie provvenienti dall'estero che siegue nelle dogane di seconda classe.

Con rapporto del 30 dello scorso gennaio, ripartimento delle finanze secondo carico numero 534, manifestando vostra eccellenza di aver creduto accordare al capitano Giacomo Loffreda, il permesso di sbarcare in Marsala, tuttocchè dogana di seconda classe, una piccola quantità di carbon fossile esistente invece di savorra nella sua bombarda colà approdata per caricar vino, e ciò sulla considerazione ch' essendo l' importazione del carbon fossile esente di dazio, non resterebbe per tal fatto lesa l' intenzione dell'articolo 10 della legge doganale; è passata a provocare la

sovrana dichiarazione in linea di massima, che la seconda parte del citato articolo decimo, la quale riguarda soltanto il caso di legni voti, sia anche applicata all'altro caso in cui il carico potesse essere esclusivamente di generi non soggetti a dazio d' importazione.

Consultato il ministro delle finanze, ha fatto conoscere, che quantunque severa fosse qui la vigilanza di non fare approdare ne' luoghi di dogana di seconda classe i bastimenti provenienti con mercanzie dall' estero, pur nondimeno in qualche caso straordinario, e per motivi ben visti si è permesso, che i doganieri dell'officina di prima classe, accedessero in quella di seconda, disimpegnassero le operazioni d' immessione, e notassero ne' registri della loro dogana i dritti d' importazione, pagandosi in questi casi dallo immittente le legali indennità agl' impiegati.

Ciò premesso ha soggiunto, che se per agevolare il commercio, si è qui adottata questa pratica di equità, anche quando i generi sian soggetti a dazio potrebbe ben giudicarsi, se de' simili riguardi convenisse di avere pei generi esenti da dazio, massime se servono per zavorra.

Avendo io tuttociò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 13 del corrente, la Maestà Sua si è degnata permettere, che la pratica tenuta qui in Napoli circa l' osservanza dello articolo 10 della legge doganale de' 19 giugno 1826 fosse egualmente eseguita in Sicilia.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2436 —

Reale Rescritto del 25 maggio 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si danno taluni chiarimenti riguardanti la rettifica del catasto fondiario.

Nel primo de' quattro decreti in pari data degli 8 agosto 1833 riguardanti la rettifica del catasto fondiario, altri locali, e corpi urbani non sono fatti esenti dal contributo fondiario all' articolo sesto se non che i seguenti. 1. I ruoli degli edificii delle chiese, delle sagrestie e dei sepolcri. 2 Gli edificii o le parti di essi pertinenti allo stato o destinati per disposizione del governo ad uso pubblico non produttivo di rendita. 3. Le case esistenti nei comuni infra i due mila abitanti e quelle degli ordini mendicanti ovunque poste, quante volte sì le une che le altre servissero per proprio uso o non si trovassero in tutto o in parte ad altri locate. Surto dubbio agli operatori della rettifica del catasto se i seminarii, collegi, orfanotrofi ed altri luoghi di pubblica educazione de' quali non sta fatto alcun cenno nell' anzidetto ar-

Digitized by Google

ticolo 6 debbano quando sarà ultimata la rettifica essere cooservati nella esenzione del contributo fondiario della quale stanno al presente godendo in conseguenza degli atti legislativi del **1810**, o pure essere sottoposti alla legge generale del contributo ai termini dell'art. **3.** del sopradetto decreto, vostra eccellenza col rapporto de' **26** dicembre ultimo ha manifestato le diverse interpetrazioni che agli enunciati regolamenti si sono ingegnati di dare al senso de' tre paragrafi del suddetto articolo per conchiudere che possa questo implicitamente anche contenere la eccezione in favore di tali stabilimenti. Sua Maestà a cui ho ciò io rassegnato considerando che nella specie i luoghi di educazione appartengono ad ed ficj religiosi, e non possono venire esentati dal contributo fondiario giacchè per tali edificii religiosi il paragrafo 1 del suddetto articolo 6 esenta solamente le chiese le sagrestie ed i sepolcri. Se poi si considerano come luoghi destinati ad uso pubblico mancano dell' essenziale condizione che potrebbe farli comprendere nelle eccezioni di cui trattasi nel paragrafo **2** dello stesso articolo , quella cioè di appartenere allo stato , e taluni luoghi quelli cioè ne' quali la educazione si appresta mediante pensione mancano pure della secooda essenziale condizione notata nel detto paragrafo secondo , di non essere produttivi di rendita , ha risoluto nel consiglio ordinario di stato dei **13** del corrente che si stia alla legge.

Nel real nome le partecipo a lei per l' uso corrispondente.

— 2437 —

Reale Rescritto del 23 maggio 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno contenente le sovrane disposizioni che han riguardo alle chiese non ancora ripristinate al culto divino.

Sua Maestà con decretazione scritta di suo carattere e partecipatami nel consiglio ordinario di stato del dì **13** corrente ha ordinato: **1.** che per l' avvenire è vietato addirsi ad uso di teatri le chiese non ancora ripristinate al culto divino; **2.** che per le chiese che non hanno cambiata destinazione i vescovi rispettivi manifestino se vogliano e possano ripristinarsi al culto divino; **3.** che si faccia un elenco distinto di tutte queste chiese , indicandosi a chi sono state cedute l'uso a cui sono addette, lo stato in cui sono, e se pendono domande di confraternite o di particolari per ripristinarle al culto divino, o addirle ad altri usi decenti, per poi prendersi quelle risoluzioni che si crederanno opportune.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e

Digitized by Google

reverendissima queste sovrane risoluzioni per lo adempimento e perchè si affretti a manifestarmi prestamente le notizie necessarie per far l'elenco delle chiese nel modo dalla Maestà Sua ordinato.

— 2438 —

Reale Rescritto del 31 maggio 1837 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a procuratori del Re presso la suprema corte di giustizia e le gran corti ed i tribunali civili, sul dubbio se i componenti le camere notariali godano oppur no il beneficio della garentia.

Era stato chiesto che i componenti le camere notariali godesso oppur no il beneficio della garentia pe'reati che fossero commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Per la risoluzione di questo dubbio è stato osservato.

Che due sieno i principi fondamentali della garentia pei funzionari pubblici.

Che l'uno di essi sia diretto ad impedire che i medesimi sieno turbati nell'esercizio dalle loro funzioni, le quali tengono all'ordine pubblico.

Che l' altro principio sia nel fine di non far materia di esame nell'interesse de'privati di ogni atto che può derivare da superiori disposizioni governative.

Che le camere notariali sono subordinate alle autorità giudiziarie, e le lore attribuzioni, comunque assai pregevoli, sono però essenzialmente di mera vigilanza su i notai.

Che le camere istesse nulla hanno di comune colle dipendenze amministrative.

Che così per esse non può incontrarsi l' applicazione di alcuno de'mentovati principî fondamenti. In conseguenza di queste osservazioni, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'13 di questo mese, uniformemente ancora ad avviso della consulta generale, si è degnata dichiarare, che non vi abbia luogo per li componenti le camere notariali al benefizio della garentia, giusta la legge 19 ottobre 1818.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per lo dovuto adempimento.

— 2439 —

Reale Rescritto de' 31 maggio 1837 partecipato dal ministero delle finanze col quale si apportano spiegazioni sul real decreto de'12 ottobre 1827, circa la necessità del sovrano permesso per innalzare edifici nelle vicinanze del mare.

Con real decreto del 12 ottobre 1827 venne prescritto per vedute sanitarie e per impedire il contrabando, che chiunque

Digitized by Google

ne' propri fondi confinanti col mare fabricar voglia magazzini, implorar debba il real permesso. In seguito di un tal decreto dal sig. D. Giuseppe Montesano volendosi innalzare un edifizio nella marina di Fuscardo, si mossero varie quistioni su la forma degli edifizi, e su la competenza di procedere in questi affari. La controversia fu portata alla conoscenza della camera del contenzioso della gran corte de'conti la quale osservò:

1. Che il divieto per lo duplice oggetto sanitario e finanziero non vada limitato a'soli locali, che per la forma possono dirsi magazzini nella proprietà stretta de'vocaboli, ma debba intendersi per tutti i nuovi fabbricati a lido di mare capaci a contener generi, e che potrebbero compromettere la salute pubblica e la percezione daziaria;

2. Che con quel decreto il sovrano, avendo riserbato a se il dritto di concedere o di negare a'particolari il permesso segue da ciò che il procedimento per simili affari esser debba puramente amministrativo; e che perciò l' intendente della provincia sia l'autorità incaricata di vegliare all' osservanza del decreto e d' impedire per modo che, intimato da lui il divieto, non possano conoscerne nè i giudici ordinari, nè l'autorità del contenzioso amministrativo; e che il proprietario o chiunque intenda d'innalzare edifizi nelle vicinanze del mare debba provvedersi del sovrano permesso.

— 2440 —

Reale Rescritto de' 20 giugno 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno ingiungente provvedimenti pel mantenimento e riparazioni delle chiese e per la decenza e nettezza delle medesime.

Sua Maestà (D. G.) avendo preso in seria considerazione i vari rapporti degli ordinari diocesani relativi a'paesi mancanti del sacro tempio ed alle chiese bisognose di riparazioni o di arredi sacri, tra le risoluzioni scritte di suo sacro carattere passatemi colle sue reali mani dopo il consiglio ordinario di stato del dì 21 aprile prossimo scorso, ha ordinato di doversi esortare essi ordinari, affinchè provveggano con tutti i mezzi che sono in loro potere alla decenza e nettezza delle chiese, ed al mantenimento degli altari e de'sacri arredi, principalmente nelle chiese che sono a loro carico. Ed all'uopo ha la Maestà Sua osservato che a questo oggetto sono state aumentate le rendite di quasi tutte le mense, giusta l'ultimo concordato, e che al servizio delle case del Signore debba principalmente rivolgersi lo zelo pastorale d'ogni vescovo, ed impiegarsi il danaro della sua mensa. Laonde essa ha luogo a sperare che

nessuno de'vescovi vorrà trascurare un oggetto di tanta importanza al divin culto, e che non si vegga obbligata a dover adottare altre misure.

Relativamente poi alle chiese di patronato particolare vuole Sua Maestà che i vescovi portino la loro vigilanza, acciocchè i patroni abbian cura del decente mantenimento delle chiese rispettive.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima queste sovrane risoluzioni per lo esatto adempimento pregandola nel tempo stesso di accusarmi ricezione della presente.

— 2441 —

Reale Rescritto degli 8 luglio 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si prescrive che il beneficio del quinquennio accordato dall'art. 5 del decreto de' 25 gennaio 1823 agli antichi impiegati è applicabile anche a quelli che contano un numero di anni di servizio con soldo sufficiente per aver dritto alla pensione.

Col rapporto de'23 marzo ultimo ripartimento delle finanze, 2. carico numero 1653, ha vostra eccellenza accompagnate le osservazioni, che in adempimento del sovrano rescritto de' 12 novembre 1836 si son presentate da cotesta gran corte in proposito del sistema da essa tenuto, applicando nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovili anche agl'impiegati, i quali contar potevano gli anni di servizio col soldo sin dalla loro entrata al servizio, il beneficio del quinquennio accordato dall'art. 5 del real decreto de'25 gennaio 1823, sistema che la medesima corte non crederebbe ormai il caso di doversi alterare per le ragioni di convenienza, che vien d'addurre. Sua Maestà cui ne ho dato conto nel consiglio ordinario di stato de'3 del correnle si è degnata dichiarare che resta intesa delle osservazioni della gran corte de'conti e poichè molti hanno ricevuto la loro pensione secondo l'istessa intelligenza data al detto decreto de'25 gennaio 1823, e pochissimi ne restano a cui rimane il dritto al beneficio del quinquennio, si è degnata ugualmente la Maestà Sua ordinare, che il citato decreto continui a ricevere l' estesa intelligenza, che finora gli si è data.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso di risulta.

Digitized by Google

— 2442 —

Circolare del 22 luglio 1837 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a'procuratori del Re presso i tribunali civili sul dubbio se gli uscieri nell'iscrivere ne'loro repertori i processi verbali per pegnoramento d'immobili dovessero indicare la denominazione, il sito ed il valore degl'immobili stessi.

L'amministrazione generale del registro avea chiesto che gli uscieri nell'iscrivere ne' loro repertori i processi verbali per pegnoramento d'immobili dovessero indicare la denominazione, il sito, ed il valore degli immobili stessi. Appellavasi l'amministrazione al numero 2 dell'articolo 33 della legge dei 21 giugno 1819 sul registro.

Io feci osservare al ministro delle finanze: che nel generale il repertorio è diretto a prevenire le frodi in danno del fisco ed impedire le antidate, e le sottrazioni degli atti.

Che in fatto di pegnoramento d'immobili questo fine si ottiene senzachè sieno aggiunte le indicazioni sulla denominazione, sul valore degl'immobili pegnorati, il dritto pei correlativi verbali essendo fisso, e la loro data ed esistenza rimanendo assicurata colla iscrizione ne' repertori.

Che le notizie anzidette possono, e debbono aver luogo pei rogiti che sono stipulati dai notai, per potersi regolare la esazione de' corrispondenti dritti di archivio notariale che sono graduati.

Che d'altronde gli uscieri non possono conoscere il valore degl'immobili, questo valore dovendo essere determinato dalle regole prescritte dalla legge sulla spropriazione forzata.

Che anzi gli uscieri non hanno il dovere di enunciare ne'processi verbali di pegnoramento *il valore* de'fondi dovendo solo inserire ne'processi verbali la copia intera dell'estratto del catasto fondiario per ciascun fondo, se vi abbia.

Che la forma attuale de'repertori non potrebbe prestarsi alla indicazione delle notizie richieste; la casella ne'repertori destinata per lo transunto dell'atto essendo insufficiente a poterlo comprendere.

Che per questo medesimo motivo riuscerebbe indiscreto il compenso accordato per la carta bollata all'usciere per ciascun articolo del suo repertorio, le notizie anzidette richiedendo alla espresion loro delle pagine intere del repertorio

In conseguenza di queste osservazioni opinai, che la prescrizione compresa nel numero 2 articolo 33 legge sul registro non fosse applicabile ai processi verbali di pegnoramento d'immobili. Dissi però al ministro delle finanze che paream utile se alla formola in uso per la specie *pegnoramenti*

Digitized by Google

d'immobili gli uscieri aggiungnessero la indicazione del comune nel quale sono siti gl'immobili pegnorati, e la loro qualità in generale, se rustici od urbani.

Ciò nel fine che consultandosi i repertori degli uscieri si poteva evitare che un secondo pegnoramento fosse praticato per gli stessi immobili.

Il ministro delle finanze è convenuto in tutte le mie idee, e darà gli ordini corrispondenti all'amministrazione generale del registro.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per intelligenza così delle medesime signorie loro e de' rispettivi collegi, come per la correlativa esecuzione degli uscieri.

Mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 2443 —

Reale Rescritto del 26 luglio 1837 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia portante disposizioni a favore de'segretari e contabili delle direzioni finanziere nelle provincie e valli.

Sua Maestà a cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza de'20 dello scorso aprile, ripartimento delle finanze 2. carico n. 2176, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de'17 del corrente di estendere a'segretari e contabili delle direzioni provinciali delle regie dogane la disposizione del decreto de'31 maggio 1836 per la quale i segretari ed i contabili delle direzioni provinciali de'dazi indiretti in caso d'impieghi con soldi maggiori nella stessa amministrazione, possono esser proposti in concorrenza degli altri impiegati della medesima per ragion di antichità, ed anche di merito allorchè questo fosse preferibile a quello: con doversi in conseguenza del reale rescritto de' 7 ottobre 1835 aggiungere che ne'casi di vacanza de'segretari e contabili delle direzioni provinciali de'rami e dritti diversi possano i verificatori alunni esser tenuti anche presenti insieme cogli impiegati della direzione generale.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente riserbandomi farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 2444 —

Reale Rescritto del 26 luglio 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si determina il dritto di garentia sulle opere in fili d'oro e di argento.

Mosso il dubbio da cotesto direttore generale de' rami e dritti diversi se debba aver luogo in grani napolitani, o si-

ciliani il dritto prescritto dall'articolo 9 del real decreto dei 14 novembre 1836 relativo alla garentia delle opere in fili d'oro, e d'argento, vostra eccellenza con rapporto degli 8 dello scorso giugno ripartimento delle finanze 2 carico numero 3226 dopo alcune considerazioni fatte, ha proposto di potersi da Sua Maestà dichiarare, che il dritto contemplato nell'anzidetto art. 9 debba computarsi in grana napolitane, e non siciliane, ed equivalente perciò riguardo al reale tesoro a tarì due siciliani col decimo per ogni libra d'argento, e riguardo al saggiatore a tarì due siciliani per ogni verga; Sua Maestà a cui ho ciò umiliato si è degnata nel consiglio ordinario di stato de'23 dell'andante d'approvare la proposizione di vostra eccellenza.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2445 —

Reale Rescritto del 28 luglio 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare le dichiarazioni che debbano fare gl'impiegati dell'amministrazione de'beni ceduti dalla real casa per le liquidazioni delle di loro pensioni in caso di ritiro.

Ho l'onore di prevenirla che Sua Maestà (D. G.) in occasione delle riforme portate nelle amministrazioni de' beni di Sicilia prescrisse con decisione del 10 aprile 1831 riportata in piedi degli stati organici rimessimi da sua eccellenza il maggiordomo maggiore sopraintendente generale di casa reale che verificandosi il caso di giubilazione e di vedovanza per quegli impiegati nell'amministrazione prima della riforma le rispettive pensioni di giustizia dovranno liquidarsi su'soldi de'quali si trovavano allora in possesso, e non già su quelli che furono loro fissati colla suindicata riforma.

Ella tenga presente questa norma nelle occasioni che potranno presentarsi in cotesta gran Corte.

— 2446 —

Circolare del 29 luglio 1837 emessa dall'amministrazione generale del registro e bollo con la quale si prescrive che i verbali di possesso non sono soggetti a bollo e registro.

Sulla considerazione che i verbali di possesso degli impiegati di qualunque classe, e ramo tengono a l'ordine ed all'interna amministrazione, trovasi disposto sin dal 22 dicembre 1830 da Sua eccellenza il ministro delle finanze, che i verbali medesimi siano esenti da bollo e registro.

Trovando ora regolare di comunicarle una tale disposizione,

Digitized by Google

mi giova farle avvertire, che ove venga per tali verbali richiesta la formalità di bollo, questa debba essere accordata col pagamento de'soli dritti.

Incaricandola di farne diramazione agli agenti di questa amministrazione da lei dipendenti, non lascerà di accusarmi ricezione della presente.

— 2447 —

Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che la quistione di dominio di terreno va al contenzioso amministrativo, quantevolte l'esame del dritto dei contendenti è fondato su di atti della divisione del demanio ex feudale.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte relative al conflitto di attribuzione elevato nella causa tra Caso e del Giudice, ed il comune di Piedimonte ed altri, relativamente all'azioni di turbativa proposta da Caso contra del Giudice.

Ho pure rassegnato a Sua Maestà il parere della consulta su tale quistione.

E la Maestà Sua avuto riguardo a ciò che l'esame de'dritti delle due parti fonda su gli atti della divisione del demanio feudale, ha nel consiglio di stato de'6 andante risoluto che nella soggetta causa sia competente a procedere l'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a Lei perchè le sia d'intelligenza.

— 2448 —

Circolare del 16 agosto 1837 emessa dall'amministrazione generale del registro e bollo portante disposizioni sull'approvvisionamento di carta bollata presso li venditori patentati

Sua eccellenza il ministro delle finanze mi partecipa con un venerato foglio de'28 dello scorso mese, che Sua Maestà si è degnata di approvare provvisoriamente un novello regolamento da me redatto di accordo col direttore generale dei dazi indiretti, in ordine all'improvvisionamento della carta bollata presso i venditori patentati, in modifica degli articoli I e X del regolamento del 7 novembre 1829, del tenor che segue:

» 1. I venditori di generi di privativa sono tenuti a provvedersi dal ricevitore del registro e bollo del rispettivo circondario della carta bollata necessaria al consumo della popolazione nel modo come siegue.

» Quei che risiedono ne' capi-luoghi di provincia e di distretto pel valore di ducati dieci.

» Quei che risiedono ne' capo luoghi di circondario pel valore di ducati cinque.

» Quei residenti ne'comuni de'circondari, li quali abbiano una popolazione di mille e più anime, per ducati tre.

» E quei che risiedono ne'comuni o villaggi di una popolazione al di sotto di mille anime per ducati due.

2. L'approvvisionamento suindicato si farà, a giudizio del ricevitore del registro e bollo, per le qualità di carta dimensionale e graduale, ch'egli giudicherà le più necessarie allo spaccio. L'amministrazione del registro e bollo prescriverà a'ricevitori la tenuta di un registro, il quale sottoscritto volta per volta da'venditori formerà una pruova della quantità. e qualità di carta bollata ai medesimi data per approvvisionamento.

3. I venditori anzidetti rimangono obbligati a tener sempre esistente presso di essi una quantità di carta bollata, che presa tutta insieme costituisca il valore che siegue:

» Di ducati sei pe'venditori de'capi luoghi di provincia e di distretto;

» Di ducati tre pei venditori dei capi-luoghi di circondario;

» Di ducati tre pe'venditori de'comuni di circondario popolati di mille e più anime;

» E di ducato uno, e grana venti pe'venditori che risiedono ne'comuni o villaggi di una popolazione al di sotto di mille anime.

4. In caso di contravvenzione a quanto è disposto nel precedente articolo, ossia verificandosi presso i venditori sopra indicati la non esistenza di essa in somma minore di quella in detto articolo descritta, saranno tenuti ad una multa in beneficio della tesoreria generale eguale alla somma della carta, che come sopra sono obbligati a tenere esistente.

5. Il cennato regolamento de'7 novembre 1829 continuerà ad aver vigore per tutto ciò che non si oppone alle disposizioni suddette.

All'enunciata modifica del regolamento de'7 novembre 1829 han dato luogo li reclami de'venditori presentati. Facendosi dritto a tali reclami si è fatta ora fatta distinzione della diversa qualità de'venditori, giusta il luogo di loro residenza e si è in proporzione disposta la quantità di approvvisionamento di carta bollata cui rimangono tenuti. Inoltre, riflettutosi, che a cagione dello spaccio giornaliero non possa l'approvvisionamento trovarsi sempre lo stesso, si è determinato ciò che debba rimaner sempre esistente, in quantità minore a quella dell'approvvisionamento, ed in proporzione ancora alla qualità e residenza de'venditori. In fine sonosi ridotte a di-

accrета somma le multe, cui li venditori saran tenuti la prima volta che contravvengono alla disposizione, che riguarda l'esistenza della carta di bollo rispettivamente presso di essi.

Richiamo nel rincontro l'attenzione de' direttori io sorvegliare, che in effetti li venditori patentati adempiano all'approvisionamento, che loro si prescrive. Il registro che l'amministrazione ha disposto di tenersi presso de' ricevitori ha per oggetto di aversi sempre le prove dell'adempimento all'indicato approvisionamento. Quivi li ricevitori descriveranno la carta che vendono a' venditori, e ne faranno contrassegnare da essi l'articolo corrispondente. Disporanno insieme i direttori di volta in volta le sorprese de' botteghini, per comprovarsi l' esistenza della carta di bollo nella quantità determinata, inviando in amministrazione li verbali di contravvenzione per disporsi lo incasso della multa.

Il dippiù non ha bisogno di comento: il regolamento de'7 novembre 1829 prosiegue a rimanere in vigore, modificato soltanto nei due articoli I a X colle sopradescritte disposizioni.

Resta ella, signor direttore, incaricata a diramarle ed a curarne l'esecuzione.

— 2449 —

Reale Rescritto del 23 agosto 1837 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si stabilisce che possono costituirsi in cauzione li crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla tesoreria generale, i di cui titoli siano stati ammessi dalla commessione verificatrice.

Mostrando vostra eccellenza con rapporto del 6 del caduto luglio, che per agevolarsi la conversione delle cauzioni già date dai contabili dello stato, e la prestazione delle nuove, si potrebbe ai tre modi stabiliti dal real decreto degli 8 agosto 1833 e del sovrano rescritto del 5 ottobre 1836 aggiungerne un quarto, quello cioè delle cauzioni in crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendite sulla tesoreria generale, i di cui titoli sieno stati ammessi dalla commessione verificatrice, ne ha provocata la sovrana autorizzazione, proponendo che alla liquidazione delle quantità, la qual dovrebbe farsi dalla detta commessione, sia provvisoriamente supplito; con dei certificati della scrivania di razione verificati nella controloria generale, e che siano tali crediti, dandosi in cauzioni ammessi alla ragione del 10 per 100 invece dell'otto come erasi praticato per quelli liquidati ed ammessi, liberi fruttiferi contro lo stato, dimodochè onze 150 di credito non possono ammettersi che per onze 100 esibendosi in cauzione.

Digitized by Google

Avendo io tutto ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 21 del corrente si è degnata la Maestà Sua di approvare il quarto modo di cauzione in crediti quantitativi contro la stato, diminuiti nella quantità che sarà dichiarata, da liquidarsi però secondo le sovrane disposizioni in vigore, per lo adempimento delle quali vuole Sua Maestà che ella dia cura di dare i più energici provvedimenti.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2450 —

Reale Rescritto del 13 settembre 1837 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si risolve il dubbio se intervenendo in corte suprema per supplire il numero de'votanti l'avvocato generale della gran corte de' conti debba lo stesso precedere o no i consiglieri della corte suprema stessa.

Ho rassegnato a Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato del 10 andante il dubbio di cui tratta il rapporto di vostra eccellenza dei 30 gennaro di questo anno numero 243, cioè se intervenendo in corte suprema per supplire il numero dei votanti l' avvocato generale della gran corte dei conti, debba lo stesso precedere o no i consiglieri della corte suprema stessa.

Ho rassegnato altresì a Sua Maestà l' avviso, che su tal dubbio è stato emesso dalla consulta dei reali dominî oltre il faro.

Sua Maestà ha tenuto presente che in occasione di simil dubbio elevato in questa parte dei reali dominî relativamente al posto, che occupar debbano, intervenendo in corte suprema supplenti, il vicepresidente, e lo avvocato generale della gran corte dei conti, trovasi disposto che costoro occupar debbono i primi posti dopo i vice presidenti della corte suprema. Ha poi considerato che sebbene di ugual ordine sieno entrambi detti collegi nelle rispettive giurisdizioni, pure ove l' uno e l' altro in pari luogo si riunissero, al primo debba essere accordato il primo luogo, per quella precedenza, che hanno le autorità giudiziarie su quelle amministrative: e che quindi a piazze di egual grado nell' uno e nell' altro dei suddetti collegi debba darsi la precedenza a quelle di corte suprema: non così però da piazze di semplici consiglieri di essa corte suprema, e piazze graduate di vice presidente, e di avvocato generale di gran corte dei conti.

Ha finalmente considerato, che la missione di agente del contenzioso amministrativo, ch' è affidata allo avvocato ge-

nerale suddetto è da riguardarsi come un addizione di dignità al posto che occupa.

E per siffatte considerazioni si è la Maestà Sua degnata di prescrivere, che dove concorrono semplici consiglieri di corte suprema col vice-presidente, o con lo avvocato generale presso la gran corte dei conti, sia dovuta la precedenza a questi ultimi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2451 —

Ministeriale de' 23 settembre 1837 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale civile in Campobasso relativa alla improtocollazione delle minute di antichi istromenti rinvenuti in fascicoli fuori protocollo.

Ho letto le nuove di lei osservazioni contenute nel rapporto de' 27 agosto ultimo per autorizzarsi governativamente la improtocollazione delle minute di antichi istromenti rinvenuti in fascicoli fuori protocollo, e rogati dal defunto notaio Brindisi del comune di Triventi.

In riscontro debbo farle osservare che per le antiche e per le nuove leggi le minute rinvenute fuori protocollo sono essenzialmente atti imperfetti.

Che questi potevano pe' provvedimenti antichi essere renduti perfetti per la opera del notaio stesso stipulatore dell atto.

Che l' agevolazione accordata co' rescritti del 24 maggio e 22 ottobre 1817 per la improtocollazione degli atti antichi fu data ai notai che li avean ricevuti.

Che nella soggetta specie il notajo stipulatore è cessato di vivere, quindi non è più al caso di adempiere la improtocollazione degli atti: che per la prammatica del 1532 sotto il titolo *de fide instrumentorum* era provveduto al caso onde le parti avessero potuto ottenere copia degli atti che il notaio lasciasse in fascicoli imperfetti.

Che alle forme prescritte per detta prammatica altre ne hanno sostituite le nuove leggi per lo caso medesimo.

Che dove la legge ha provveduto non vi è ragione di provvedimenti straordinarii i quali potrebbero por tornare in pregiudizio di diritti forse acquisiti dalle parti interessate, il cui esame è commesso all' autorità competente.

Stante tutto ciò non trovo che possa darsi luogo all' autorizzazione per la improtocollazione dagli atti del defunto notajo Brindisi, e che le parti debbono uniformarsi alle

prescrizioni della vigente procedura, quando vogliano ottenere copia degli atti lasciati dal medesimo imperfetti.

— 2451 —

Reale Rescritto degli 11 ottobre 1837 partecipato dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che le indennità da pagarsi a' componenti la corte marziale marittima che deve condursi nell'isola di S. Stefano vadino sul fondo delle spese di giustizia.

Sua Maestà si è degnata ordinare, che in favore de' componenti la corte marziale marittima, la quale in forza di real decreto de' 19 giugno ultimo deve condursi nell' isola di S. Stefano nel giudizio di taluni misfatti commessi da quei servi di pena, sieno pagate da cotesta amministrazione sul fondo delle spese di giustizia le indennità di dimora pel detto disimpegno cioè di carlini quindici al giorno per ciascuno componente, e di carlini cinque al giorno al cancelliere dovendo la mentovata corte marziale recarsi in S. Stefano, e far ritorno in Napoli sopra un legno della real marina, onde risparmiarsi le indennità di viaggio, del pari che in casi simili fu diposto coi reali rescritti de' 27 luglio 1833 e 31 maggio 1834.

Nel real nome; ed in riscontro del di lei rapporto de' 4 del corrente numero 6141 le partecipo una tal sovrana determinazione per l' adempimento di risulta, autorizzandola nel tempo stesso a far rimborsare dal fondo delle spese urgenti della real marina la somma di ducati ducento che secondo ha manifestato il direttore della guerra e marina, si è dall' anzidetto fondo anticipato ai componenti di quella corte marziale per l' indicato oggetto da tenersene poi conto nelle tasse delle cennate indennità di dimora.

— 2453 —

Circolare de' 13 ottobre 1837 emessa dal ministro delle finanze con la quale si precisano taluni impedimenti alla nomina di ricevitore di registro e bollo.

Questa real segreteria di stato viene a stabilire, che da oggi innanzi sia vietato di nominare per ricevitori, o per altre funzioni del registro e bollo chiunque esercita la professione di legale, di medico, di chirurgo, di farmacista, di architetto, e tutti gli ecclesiastici, come pure tutti quelli che hanno cariche municipali, che non possono per leggi vigenti rinunciarsi, bene inteso se queste ultime cariche sopravvengono a coloro che si trovano nell' esercizio di rice-

Digitized by Google

vitori, non faranno impedimento ad un tale esercizio, purchè pei regolamenti in vigore non vi sia incompatibilità.

Inoltre rimane vietato di riunire nella stessa persona l'impiego di ricevitore, e di contabile di vari rami, di maestro di posta, di venditore privilegiato, di cassiere, o di altra carica soggetta a maneggio di denaro.

Le suddette disposizioni sono state consigliate dalle considerazioni:

1. Che non debba darsi un cumulo di lucri ad un solo individuo, ma debbono lasciarsi dei mezzi da vivere a molti:

2. Che gl' impiegati non debbano essere distratti dal servizio per altri impieghi, professioni, o incumbenze.

3. Che l' essere contabile di diversi rami potrebbe facilmente dar luogo a covrire i vuoti di un ramo cogl' introiti dell' altro.

Piacciale intanto di uniformarsi alle succennate disposizioni per la parte che lo riguarda.

— 2454 —

Reale Rescritto del 18 ottobre 1837 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si determina che è dovuta la pensione di giustizia alle vedove degl' impiegati che si trovavano nelle amministrazioni dei beni di casa reale in Sicilia al 1 gennaio 1834, qualunque sia stato il tempo del servizio dei loro mariti, quando però in questo siano concorse le circostanze nell' articolo 6 del real decreto del 16 luglio 1817.

Una decisione sovrana del 10 maggio 1836 prescrisse di applicarsi il real decreto del 16 luglio 1817 per i soldi di ritiro e le pensioni vedovili riguardanti gli antichi impiegati delle amministrazioni dei beni ceduti dalla real casa alle finanze dal primo del 1834 in poi.

Or il real decreto del 16 luglio 1817 accorda fra le altre cose alle vedove di quegl' impiegati le pensioni di giustizia, qualunque sia il tempo del servizio dei defunti mariti, sposati però con real licenza.

Pur non ostante, elevatosi un dubbio circa la interpetrazione dei precitati ordini, di sovrano comando ne fu commessa la soluzione alla consulta generale del regno. E questa, tenendo presente sempre il precedente suo parere del 26 marzo 1836, all' unanimità nella sessione del 27 settembre 1837 ha opinato:

Che possa Sua Maestà degnarsi confirmare la pensione alle vedove degl' impiegati che si trovavano nelle amministrazioni dei beni di casa reale in Sicilia al 1 gennaio 1834 in cui

furono ceduti alle reali finanze, che sia loro pagata la pensione di giustizia qualunque sia stato il tempo del servizio renduto dai loro mariti, quando però in questo siano concorse le circostanze nell'articolo 6 di quel decreto stabilite, dovendosi la liquidazione ed il pagamento eseguire ai termini del real rescritto dei 20 maggio 1836.

Nel real nome lo comunico a cotesta gran corte per sua opportuna norma nelle liquidazioni a favore delle vedove di cui si tratta.

— 2455 —

Reale Rescritto del 21 ottobre 1837 partecipato dal ministro degl' affari ecclesiastici all' arcivescovo di Manfredonia sull' ingerenza degli ordinari e de' consigli degli ospizi nelle congreghe.

Dopo i dubbi proposti da vostra signoria illustrissima e reverendissima con rapporto de' 2 luglio 1836.

1. Quali sono le facoltà dei consigli riguardo alle congreghe;

1. Quale autorità sopra di esse è rimasta a' vescovi;

3. Le materie morali e disciplinari, ed i disturbi nascenti dalle medesime debbono andare alla conoscenza dei consigli? E dopo il rapporto col quale l' intendente della provincia rimise copie dei decreti de' 7 dicembre 1832 e 18 dicembre 1833 la consulta de' reali domini di quà del faro alla unanimità ha opinato, che tutto quello che nelle congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all' ordinario senza che i consigli possano prendervi ingerenza alcuna. Che per rapporto agli altri due dubbi, prenda l' ordinario per norma i citati decreti, e le istruzioni ministeriali de' 20 maggio 1820 delle quali può rimetterglisi copia.

Che dove poi sorgesse qualche caso particolare che con gli enunciati decreti ed istruzioni non potesse risolversi, ne faccia lo stess'ordinario un rapporto determinato, circostanziato e preciso, onde dopo maturo esame darsi da Sua Maestà le convenevoli sovrane disposizioni. E che nel real rescritto che piacesse a Sua Maestà di emanare e di dirigere all'ordinario si renda consapevole l' intendente per sua intelligenza e del consiglio.

Preso questo parere, è sopravvenuto un rescritto del dì 1. marzo corrente anno per la via del ministero dell' interno, col quale Sua Maestà ha incaricato la consulta di discutere e dare il suo avviso sul rapporto del consiglio relativo all' oggetto medesimo. Cotesto rapporto è quello stesso che avea precedentemente inviato il ministro dell'ecclesiastico, e sul quale, dopo il necessario esame, avea la consulta renduto già il suo avviso. Ha quindi concordemente stimato

di rassegnarsi a Sua Maestà per lo ministero dell' interno che la consulta suddetta nulla ha da aggiungere o togliere al parere umiliato già per l' organo dello ecclesiastico, del quale rapporto ha inviato copia per lo ministero dell' interno. Essendosi Sua Maestà degnata uniformarsi al summentovato primo avviso della consulta, nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso conveniente.

— 2456 —

Circolare del 25 ottobre 1837 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sulla verifica delle casse dei contabili delle amministrazioni.

Ripetute volte questa real segreteria di stato ha richiamata l'attenzione delle varie autorità amministrative sul vantaggio che risente la pubblica morale, la fortuna delle famiglie, gl' introiti finanzieri dalle inopinate frequenti verifiche delle casse dei contabili tutti dei diversi rami dipendenti da questo ministero, onde evitarsi de'vuoti e scovrirsi de'difetti per correggerli a tempo utile, ed ovviare a quei disguidi di rilievo prodotti dalla non curanza di ripararvi dal momento in cui vennero a cognizione delle autorità locali. Rapporti ricevuti da' capi di amministrazione residenti nella capitale, e dagl' intendenti nelle provincie contenendo il risultamento delle eseguite verifiche comprovano che le cure dei cennati funzionari sono rivolte a questa parte non meno interessante delle altre che riflettono il reale servizio, e sensi di soddisfazione e di ringraziamento a tutti colla presente intendonsi manifestare. Ciò non pertanto questa real segreteria non lascerà giammai di rammentare di tanto in tanto la cosa istessa, sebbene dovesse bastare l' averla inculcata una volta, per richiamare all'osservanza funzionari naturalmente distratti in altre cure delle loro cariche: avvisandosi che sono responsabili dei vuoti, non scoverti in tempo o la di cui massa si è accumulata per la mancanza di verifiche pronte ed inaspettate, le autorità amministrative nel perimetro della rispettiva giurisdizione di loro, specialmente quando riguardassero dei contabili la di cui economica sociale posizione e condotta avesse potuto ispirarne il più leggiero sospetto.

Che anzi riunendo ogni autorità le parti di tutore, di padre di famiglia, di amministratore pel ben essere dei suoi amministrati, è nel dovere d' impedire tutti quei guasti che possono allontanarsi. La inazione quindi o lo agir fuori tempo in tali congiunture costituisce in essa una colpa, e la colpa può chiamarla allo indennizzo e rifacimento del danno.

— 2457 —

Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si danno ulteriori disposizioni per la rettifica del catasto fondiario in Sicilia.

Messo così in esame, come l'eccellenza vostra ha fatto conoscere con rapporto del 14 caduto settembre, se fossero applicabili alla Sicilia non ancora compiuta la rettifica del catasto fondiario, le risoluzioni prese col sovrano rescritto degli 11 aprile 1835 per li reali domini di quà del faro, su dubbi elevati circa il dritto da esigersi nella trascrizione degli atti traslativi d'immobili, allorchè il pregio, o il valore indicato negli stessi eccede il ventuplo della rendita imponibile apparente dai catasti, ed allorchè gl'immobili enunciati in tali atti sieno nella totalità, o in parte omessi nei catasti, ha l'eccellenza vostra opinato, e conseguentemente proposto, che per ora, e finchè non saranno compilati i catasti non debba farsi alcuna novità al sistema sul proposito in osservanza fondato nelle istruzioni appositamente fatte, e da Sua Maestà approvate a 9 febbraio 1830.

Nella circostanza intanto che ad un atto dove esprimeasi il prezzo dell'immobile convenuto dalle parti accompagnavasi al rivelo, essendosi avuto luogo ad osservare, che il ventuplo della rendita rivelata sarebbe risultato minore del prezzo convenuto, ha vostra eccellenza considerato che l'essersi dalla parte accompagnato all'atto il rivelo abiliterebbe la medesima in virtù delle citate istruzioni di febbraio 1830 a pagare il dritto di trascrizione calcolato sul ventuplo della rendita rivelata; tuttochè fosse questo minore del prezzo dell'immobile convenuto nell'atto. Ma si è dall'eccellenza vostra medesima riflettuto, che se è così anche disposto col l'articolo 1 del succennato reale rescritto degli 11 aprile 1835 per Napoli, vien supposto che la rendita di cui si vende il ventuplo sia quella che risulti dai catasti, e non da riveli. E persuasa l'eccellenza vostra che molta differenza passi tra catasto, e rivelo spontaneo, poichè il primo esclude l'idea di frode, e facile all'incontro la offre il secondo, ha proposto che nel caso particolare avvenuto, o nei simili che potranno avvenire debba l'esazione del dritto venir regolata sul prezzo convenuto nell'atto, e non sul ventuplo della rendita rilevata, nel modo stesso come nel succennato rescritto degli 11 aprile 1835 per Napoli è stato pel caso contemplato nell'articolo 3, e che debbano simultaneamente dalla direzione generale dei rami, e dritti diversi passarsi le notizie competenti alle autorità incaricate della iscrizione

della fondiaria per apportarsi nei casi delle analoghe regolazioni.

Avendo io rassegnato tutto ciò a Sua Maestà nel consiglio ordinario di ieri, la Maestà Sua si è degnata di approvare la proposizione di vostra eccellenza.

Nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra per l'uso conveniente.

— 2458 —

Reale Rescritto de' 2 novembre 1837 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che gl' intendenti delle provincie debbono emanare le loro ordinanze per rinsaldimento o rimboscamento delle terre, i cui processi verbali per gl' indulti dei 16 gennaio 1836 e 26 gennaio 1837 menarono all' assoluzione dei rei, senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

Con rescritto de' 27 novembre 1835 le fu comunicato il provvedimento approvato dal Re nostro signore di emanarsi ciò è ordine pel rinsaldimento, e rimboscamento di tutti i terreni dissodati, o disboscati senza superior permissione, pei quali le disposizioni del real decreto del 1 dicembre 1832 avevano assoluto i contravventori dalla pena a cui sarebbero stati soggetti senza esonerarli nondimeno dall' obbligo del risarcimento dei danni.

Or avendo ad eguale assoluzione menato posteriori reali indulti dei 16 gennaio 1836 e 26 gennaio 1837, Sua Maestà uniformemente alle considerazioni, ed all' avviso alla Maestà Sua rassegnato, ha sovranamente risoluto che per gl' indulti posteriori a quello del 1 dicembre 1832 debbono gl' intendenti delle provincie, nell' interesse della economia silvana, le loro ordinanze egualmente emanare per rinsaldimento, o rimboscamento delle terre, le quali senza superior permissione sono state dissodate, o disboscate.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 2459 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1837 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che unica dev'essere la multa da pronunciarsi contro gli appellanti o opponenti succumbenti nello stesso giudizio civile, ma ciascuno può essere tenuto per l' intero importo di essa, salvo il regresso per la rivaluta delle quote degli altri.

Si è elevato il dubbio:

1. Se le multe contro gli opponenti nelle cause civili deb-

Digitized by Google

bono essere tante volte, quanti essi sono, ancorchè l'appello, o l'opposizione sia prodotta contro un solo atto, oppure la multa debba essere unica da ripartirsi fra tutti gli appellanti, o opponenti nella causa medesima.

2. Nel caso che la multa debba essere unica contro più appellanti od opponenti possa ciascuno di essi essere astretto solidalmente per l'intera multa.

Sua Maestà nel consiglio di stato de' 28 agosto ultimo, dietro parere della consulta generale, e del consiglio de'ministri, si è degnata risolvere, chè unica sia la multa da pronunziarsi contro più opponenti od appellanti succumbenti nello stesso giudizio, e che ciascuno di essi sia tenuto solidalmente per lo pagamento della multa stessa, salvo a farsi rivalere da'suoi consorti di lite della porzione che rispettivamente ricade a loro carico.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 2460 —

Reale Rescritto degli 11 novembre 1837 partecipato dal ministero di guerra e marina portante disposizioni a proibirsi qualunque apertura di novelle strade senza il precedente permesso del ramo militare.

Uniformente al perere del direttor generale de' corpi facoltativi Sua Maestà il Re, volendo ovviare agl'inconvenienti che potrebbero derivare dalla clandestina apertura di nuove strade nocive alla difensiva del regno, si è degnata comandare in data del 6 andante mese di darsi gli ordini i più precisi alla direzione generale de'ponti e strade, ed agl' intendenti delle provincie perchè non sia permessa l'apertura di nuove strade di qualunque natura esse sieno senza l'intelligenza del ramo militare.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per suo governo, e per lo adempimento correlativo nella parte che la riguarda.

— 2462 —

Circolare degli 11 novembre 1837 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare la durata de' pagamenti sopra i diversi ruoli provvisori della tesoreria generale.

Mancava una norma invariabile che avesse determinata la durata de'pagamenti sopra i diversi ruoli provvisori della tesoreria generale, nascenti da concessioni, dalla sovrana clemenza accordate a favore di persone il cui stato fosse, per le femmine, di vedovanza o di nubilità, e pe'maschi di mi

nore età. Questa parte di servizio aveva proceduto sinora incerta, ed aveva dato luogo a dubbi intorno alla interpretazione dei sovrani rescritti in cui per avventura era vistato silenzio di condizioni.

Sul proposito è occorso di considerare che le pensioni inscritte sul gran libro, in forza di principio di legge, vanno sottoposte a delle condizioni che ne determinano la durata, cioè per le vedove sino al di loro stato vedovile, e per le nubili sino alla loro nubilità, e pe'minori in sino alla maggiore età. Si è considerato inoltre che se quel principio regge per le pensioni, comechè potessero dirsi le medesime derivare da titolo oneroso per la ritenuta del due e mezzo per cento esercitata sui soldi degl'impiegati, molto più deve valere per gli assegni sopra i ruoli, i quali prendono origine da titolo meramente gratuito. E che infine se unico è lo scopo tanto delle pensioni sul gran libro quanto degli assegnameti su i ruoli, quello cioè di assicurare la sussistenza alle famiglie di benemeriti impiegati, non vi sarebbe ragione di sottoporre le prime ed esentare i secondi da quelle condizioni le quali, cessata una volta la causa per cui le une e gli altri furono accordati, debbono indistintamente richiamare l'annullamento degli esiti a favore del regio erario, come un fondo di riserba a pagamenti ulteriori destinato.

Per tutte queste considerazioni adunque, questa segreteria, a proposizione del consiglio di tesoreria, ha approvato in massima che da oggi in avanti in tutte le nuove concessioni sopra i ruoli, sieno o pur nò espresse, debbano aversi per insite alla natura di quelle le condizioni, per le vedove durante lo stato vedovile, per le nubili durante la nubiltà, e pe'minori sino all'età maggiore; e ciò a meno che non sia per sovrana volontà la dispensa di esse condizioni a favore degl'interessati espressamente dichiarata.

Del che dò a lei partecipazione, signore, perchè la serva di norma e governo.

— 2463 —

Circolare degli 11 novembre 1837 emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiarano applicabili le coazioni amministrative a'venditori privilegiati pe'debiti nascenti da sfondacazioni minori delle convenute.

Essendosi elevato il dubbio, se pei debiti de'venditori privilegiati nascenti da sfondacazioni minori delle convenute, possa darsi luogo alle coazioni amministrative, la commessione consultiva de'presidenti presso la gran corte de'conti ha considerato, che i venditori privilegiati debbono essere assimilati

a' contabili, che abbiano attrassato di rimettere il prodotto della loro percezione, e che siccome contro di costoro si spediscono le coazioni amministrative prescritte dall'art. 80 della legge del 20 dicembre 1816, così l'anzidetta commessione ha opinato di doversi dar luogo alle medesime coazioni amministrative contro i venditori privilegiati in debito per minori sfondacazinoi.

Questo ministero delle finanze avendo approvato un tale avviso, io glielo partecipo, signor intendente, perchè venendole presentate le dette coazioni contro i venditori privilegiati per l'espressata causa, si compiaccia di apporre la corrispondente ordinanza per la esecuzione.

— 2464 —

Circolare degli 11 novembre 1837 emessa dal ministro delle finanze con la quale si chieggono chiarimenti ed osservazioni per la rettifica delle tariffe daziarie.

Le tariffe doganali pubblicate nel 1824 furono regolate dal principio di rendere libera ed esente da ogni dazio l'uscita delle produzioni nazionali ad eccezione di poche materie prime necessarie alle interne industrie, d'incoraggiarsi le costruzioni marittime, e d'imporre dazi più o forti all'introduzione delle merci straniere col disegno di favorire la concorrenza delle nazionali protette dal libero cabotaggio. Esse han fruttato al paese quel vantaggio che l'incoraggiamento, e la protezione potean produrre richiamando in questa nazione opifici, macchine, capitali.

Le tariffe di protezione han bisogno di essere spesso rivedute e corrette. Esse poggiano su la base del monopolio industriale, e spesso i tentativi dell'incoraggiamento riescono o dannosi o inutili. Quest'inconvenienti non potevan evitarsi nella prima istituzione. Apparteneva all'esperienza d'illuminarci sui provvedimenti opportuni al bene generale, e sulle riforme da farsi.

Spinto adunque dalla necessità di conoscere lo stato del paese, io le manifesto le mie più vive premure di consultare i suoi veri, reali e non immaginari interessi. E nella sola veduta del bene generale della nazione (non di luoghi, o province, o classi), e per lo progresso dell'agricoltura, delle arti, manifatture, industrie, commercio, della navigazione della marina nazionale, io la prego a farmi aperti i suoi pensieri intorno a' nuovi eccitamenti da darsi alle industrie cittadine per farle vie più prosperare. E siccome essi non son mossi e diretti che dalle tariffe doganali, così ella con franchezza dovrà dirmi le riforme da farsi alle medesime,

i divieti e gli aumenti di dazi protettori da doversi ordinare.

Giova il ripeterlo; non lo scopo d'investigar nuove risorte finanziere mi muove a questo lavoro, ma la prosperità della nazione con cui si associa quella sì bene della finanza dello stato. Essa conta frai suoi doveri la ricerca delle cause utili al progresso sociale ed i soccorsi degli appositi regolamenti alle economiche bisogne, senza perdere giammai di vista i vantaggi in relazione all'universale.

Io confido che ella penetrandosi di questi miei sentimenti mi faccia sollecitamente pervenire le sagge proposizioni che io attendo dalle sue cognizioni, e dallo zelo che l'anima per la cosa pubblica, e pel servizio di Sua Maestà il Re nostro signore, e non mai per aumento di percezione fiscale.

— 2465 —

Circolare del 16 novembre 1837 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si determina che i reati de'quali possono essere imputate le guardie di onore sieno di competenza della giurisdizione militare.

Elevatosi il dubbio, se i reati de'quali possono essere imputati le guardie di onore sieno di competenza della giurisdizione militare, o civile, si è degnata Sua Maestà ordinare di dover esse venir considerate ne'giudizi come tutti gli altri militari.

Io le partecipo tali sovrane risoluzioni per intelligenza, e per l'uso che da sua parte conviene.

— 2466 —

Regolamento del 22 novembre 1837 sullo spaccio de'medicinali emanato dal protomedicato generale.

Interessando che lo smercio de'medicinali sia fatto regolarmente da essere al sicuro la pubblica salute, dopo consultate le diverse leggi, e regolamenti relativi all'oggetto, da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni sono stati approvati per la dovuta esecuzione i seguenti articoli.

1. Lo smercio de'medicinali non è permesso se non a coloro che ne hanno avuto una legale autorizzazione.

2. È vietato a'giovani o ad altre persone di fare spedizione senza la presenza de'principali autorizzati. Lo potranno dopo ottenuta l'autorizzazione.

3. A'droghieri, ed a'semplici autorizzati è permesso lo smercio de'medicinali che a ciascuna classe ai termini de' regolamenti è propria: però senz'apparecchio farmaceutico. Altri pu

tranno smerciare dati medicionali a seconda dell'autorizzazione ricevuta.

4. Ai farmacisti privilegiati è permessa l'esecuzione dei prescriti, e preparati medico-chirurgici, e di veterinaria.

5. Qualora taluni mediciaali siano semplici, siano preparati possono riuscire velenosi, non saranno dati che con assicurazioni di persona conosciuta, e che ne risponda, dovendosi tenere esatto registro del giorno, della persona degli usi e delle quantità date, per presentarsi ad ogni richiesta a chi di dritto.

6. I segreti medicinali, ed i preparati farmaceutici che vengono dall'estero non potranno essere messi a pubblico smercio senza che prima siano stati riconosciuti buoni, ed autorizzati a potersi in dati luoghi, e da determinate persone smaltire.

7. Sono incaricati dell'esecuzione l'autorità protomedicale la quale a norma delle leggi, e regolamenti debba riconoscere, ed autorizzare, e nelle occorrenze procedere alla verifica, e flagranza, quella della polizia e la municipale; dovendosi applicare il disposto dell'articolo 401 delle leggi penali, ed altro che per la punizione de'trasgressori e reati, le leggi in vigore prescrivono.

— 2467 —

Ministeriale del 24 novembre 1837 diretta dal ministro delle finanze agli intendenti di Aquila, Teramo e Chieti con la quale si danno disposizioni ad evitare il monopolio nell'affitto dell'erbe sulle montagne.

Mi perviene a notizia, che agli affitti dell'erba estiva nelle montagne di cotesta provincia si ammettono tutti indistintamente a licitare, non esclusi i preti, ed i curati, talmentechè coloro che non posseggono animali, rivendono poi a prezzi smodati il pascolo a quei censuari del tavoliere, che traducono i loro animali dalla terre che essi tengono in censuazione.

Io le ricordo che la legge del 13 gennaio 1817, precisamente nell'articolo 62, prendendo in considerazione che i censuari del tavoliere sono nelle positiva necessità di menare i loro animali ai pascoli estivi nelle montagne degli abruzzi, vieta assolutamente di ammettersi estranei alla licitazione per detti pascoli, ad oggetto che non si formi monopolio a gravare gl'industriosi di un prezzo esorbitante in discapito delle industrie.

L'oggetto di siffatta disposizione conviene che sia colla massima scrupolosità riguardato, ed in conseguenza ella dee im-

pegnare tutta la sua accuratezza, ed emettere le più precise disposizioni, affinchè vengano eliminati gl'inconvenienti, che si sono enunciati, anzi per maggiormente evitare le contravenzioni alla disposizione della legge, ed a rispettarne l'oggetto, potrà ella proibire i subaffitti dai pascoli di già applicati, salvo il caso di provata mortalità di animali, che abbia distrutto, o di molto minorata la industria dell'aggiudicatario.

Io mi attendo da lei non solo la massima vigilanza nella esecuzione di quanto vengo ad inculcarle, ma anche il più deciso rigore contro di coloro che si mostrassero indocili agli ordini che anderà ella ad emettere su tal particolare.

Accusi la ricezione della presente.

— 2468 —

Reale Rescritto del 24 novembre 1837 partecipato dal ministro delle finanze col quale si approva il contenuto nella circolare degli 11 del corrente circa le condizioni cui debbono essere sottoposti gli assegni su'ruoli provvisori della tesoreria generale.

Nel consiglio ordinario di stato de' 18 corrente, essendosi Sua Maestà il Re (nostro signore) degnata di approvare in tutte le sue parti la massima stabilita con la ministeriale, a stampa, emanata sotto la data degli 11 del corrente circa le condizioni cui debbano essere sottoposti gli assegni sopra i ruoli provvisori della tesoreria generale: nel real nome glielo comunico, signore in continuazione e per sua intelligenza e governo.

— 2469 —

Circolare del 25 novembre 1837 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che pel decennio potrebbero estinguersi nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

Il ministro segretario di stato delle finanze volendo provvedere alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, che per l'elasso del decennio andranno ad estinguersi col termine di questo anno, tanto nell'interesse del patrimonio ecclesiastico regolare, che del secolare, ha indiritto ai conservatori delle ipoteche la seguente circolare.

» L'interesse che il governo prende per li due patroni ecclesiastici, così regolare che secolare, è sempre permanente, ed in conseguenza è vigile sempre a conservare tutte le di loro ragioni di credito, che costituiscono parte del patrimonio pei medesimi.

« Queste ragioni possono restar lese da incuria delle corporazioni monastiche, o da poca avvertenza delle amministrazioni diocesane e de' titolari, al rinnovellamento delle iscrizioni, che per l'elasso del decennio avrebbero ad estinguersi.

» Ad evitare siffatto disguido ella resta incaricata, egualmente che nell'anno scorso, sotto la più stretta responsabilità, rinnovare a credito tutte le iscrizioni, che al terminare di questo anno andrebbero a decadere, appartenenti ai due cennati patrimonî, e delle quali la rinnovazione sia stata domandata. Eseguito l'articolo, si metterà in relazione con l'amministrazione generale del registro e bollo, ad oggetto di provvedersi all'occorrente »

Mi affretto quindi di rendere informata cotesta amministrazione di tali disposizioni, onde non ne trascuri da parte sua l'esatto adempimento, mettendosi pure in corrispondenza con detti conservatori, sia per sollecitarli all'operazione di cui trattasi, sia per somministrar loro le notizie che potranno aver di bisogno per l'uno o l'altro patrimonio.

— 2470 —

Reale Rescritto del 9 dicembre 1837 partecipato dal ministro delle finanze col quale Sua Maestà si dichiara intesa delle giustificazioni degli agenti forestali circa le doglianze del consiglio provinciale di Napoli motivate da' danni che le capre cagionano alle terre boscose e si fanno all'oggetto delle avvertenze agli amministratori de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e dei corpi morali.

La consulta de' reali dominî di qua del faro da Sua Maestà incaricata di esaminar le doglianze del consiglio provinciale di Napoli per le quali venivano attribuiti alla negligenza degli agenti forestali i danni che le capre cagionano alle proprietà agricole, principalmente alle terre boscose de' comuni, pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, e la opinione del consiglio forestale, di cui faceva ella parola in un rapporto de' 26 agosto, ha rassegnato alla Maestà Sua l'avviso del tenore seguente.

» Il consiglio provinciale di Napoli in maggio del passato anno deplorando i guasti che sogliono prodursi dalle capre nelle proprietà agricole, e boscose sì di privata pertinenza, che dei pubblici stabilimenti, e de' luoghi pii laicali, ne rifuse la cagione nella trascuratezza degli agenti forestali, come se, mancando costoro di esercitare una indifessa vigilanza, si dasse luogo ad abusi di ogni sorta, e per accrescersi oltre misura il numero de' detti animali, e per mantenersene, contro il divieto delle leggi, da coloro che o non

hanno pascolo, o ne hanno insufficiente. Per la qual cosa manifestò voto di supplicarsi la Maestà del Re perchè venisse ingiunto agli agenti forestali il più esatto adempimento a'loro doveri, onde i fondi di ogni natura venissero guarentiti dai guasti sommenzionati.

» Rimesso con real rescritto un tal voto al ministero delle reali finanze, fu da questo incaricato il consiglio forestale a proporre i più efficaci provvedimenti, perchè le disposizioni della legge venissero esattamente osservate; e prender conto se alcun mancamento a' loro doveri si fusse dagli agenti forestali commesso, onde potersi in tal caso dar loro opportune punizioni.

» Il detto collegio dopo d'aver inteso le discolpe dell'ispettor forestale di questa provincia, ed osservate le doglianze del consiglio provinciale essere state mal dirette contro gli agenti forestali; perchè in virtù dell' art. 76 della legge forestale gli amministratori de' comuni sono chiamati a curare che sia vietato il pascolo delle capre ne' boschi, e nelle selve, la qual cosa difficilmente si potrebbe da' due guardia generali destinati per questa provincia, manifestò l' avviso, giusta la proposizione del detto ispettore forestale, che si richiamassero gli amministratori, ed i custodi de' boschi alla esatta osservanza del citato art. 76 della legge forestale; e s' ingiungesse all' intendente, che riesaminando gli statuti municipali circa il pascolo delle capre, vi portasse le opportune modifiche, limitando il numero delle capre al puro bisogno, stabilendo in ciascun comune i luoghi in cui potessero pascolare, ed aumentando le pene inflitte dagli art. 118. 119, e 120 della legge suddetta contro coloro che menassero a pascolar capre ne' boschi.

» Dal ministero delle finanze rassegnandosi a S. M. un tale avviso del consiglio forestale, altre osservazioni furon fatte sull'appoggio della legge forestale, in conferma di quanto fu dedotto dal detto consiglio a discolpa degli agenti forestali, e si conchiuse tra i provvedimenti da darsi per l'oggetto, potersi stabilire:

» 1. Doversi in ogni comune tener registro degl' individui che fanno il mestiere di menar le capre a pascolare, dandosi loro un legale permesso, che indichi il numero di capre che ciascuno guida:

» 2. Proibirsi lo esercizio di tal mestiere a chi non ne abbia il permesso in regola:

» 3. Procurar di conoscersi per ogni comune, e pe'comuni vicini se occorresse, il numero onde limitare i permessi: rivolgere ad altro la gente che vive colla industria delle capre, quando

il numero di queste fosse maggiore di quello che si credesse conveniente.

» Conchiuse il ministero suddetto che conosciuti i conduttori delle capre, sarebbe facile evitare i danni; ed avvenendone, si potrebbe con sicurezza punirne gli autori con quelle pene e procedure che le leggi stabiliscono, senza che vi fosse bisogno di provocare per l' uopo novelli atti legislativi.

» La commessione visto il voto del consiglio provinciale di Napoli, diretto a provocare le opportune provvidenze perchè fusse ovviato a' danni che sogliono cagionarsi dalle capre nei fondi di pubblica, o privata proprietà, allorchè vi si conducano a pascolare:

» Visto il rapporto con cui il consiglio forestale discaricando gli agenti forestali da ogni imputabilità per siffatto obbietto manifesta doversi richiamare gli amministratori, e custodi dei boschi alla osservanza dell' art. 76 della legge forestale, e propone generalmente le disposizioni a darsi per ovviare a' danni in parola.

» Visto l' avviso rassegnato al Re dal ministero delle reali finanze, in cui son divisati i provvedimenti di polizia urbana a darsi pel conseguimento del fine indicato.

» Considerando esser positivo che, per virtù della legge forestale, i boschi, le selve, e le terre salde de' comuni, dei pubblici stabilimenti, e de' corpi morali sono interamente affidati alla custodia de' rispettivi amministratori, dovendosi esercitare dalla direzione forestale un' attribuzione di semplice vigilanza.

» Considerando che i divisamenti del consiglio forestale, e del ministero delle reali finanze sarebbero sommamente opportuni per ovviare a' guasti che dalle capre sogliono commettersi ne' terreni in cui si menano a pascolare, essendo diretti a limitare in ciascun comune il numero di questi animali al preciso bisogno, e conoscere i conduttori di essi, perchè a norma delle leggi venissero puniti qualora commettessero contravenzioni a' regolamenti; e che sono per l'uopo sufficienti le pene comminate nella legge forestale — È stata d' unanime avviso:

» Che possa Sua Maestà degnarsi ordinare fosse ingiunta agli amministratori comunali, de' pubblici stabilimenti, e dei corpi morali generalmente la più severa vigilanza, per ciò che concerne la custodia de' boschi, e perscrivere in pari tempo che a' termini de' regolamenti generali di polizia urbana, che han luogo pe' comuni della provincia, venissero adottate le misure proposte dal ministero delle reali finanze per ovviare a' guasti che ne' fondi rustici di ogni natura, e

Digitized by Google

ne' boschi specialmente vengon prodotti dalle capre, che abusivamente vi si conducano a pascolare.

Ed essendo il Re nostro signore rimasto inteso con approvazione delle osservazioni che giustificano la condotta tenuta in questo affare dagli agenti forestali della provincia di Napoli, sovranamente ordinando che l' enunciato avviso della consulta sia pel dippiù comunicato al real ministero di stato degli affari interni, nel real nome le fo nota tal sovrana risoluzione per l' uso conveniente:

— 2471 —

Circolare degli 11 dicembre 1837 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane portante le disposizioni per la rinnovazione de'ruoli esecutivi dopo scorsi i ventotto anni.

L' articolo 2169 delle leggi civili prescrivendo che dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore o a quelli che abbian causa da lui, si è proposto il dubbio da taluni titolari di beneficî ecclesiastici se debbano essi compellere i rispettivi debitori alla rinnovazione de' titoli, malgrado la esistenza de' ruoli esecutivi.

La commessione dei presedenti presso la gran corte dei conti d' ordine superiore ha preso in esame un tale oggetto, ed essa considerando che con la formazione de' ruoli fu interrotta le prescrizione trentennale], e che d' altronde l' art. 24 del regolamento annesso al real decreto del 19 decembre 1816 fu diretto ad una più sollecita esecuzione del citato articolo 2169 delle leggi civili, non già all' abrogazione del medesimo, ha perciò all' umanità opinato, che i titolari de' benefici ecclesiastici possono compellere i rispettivi debitori alla rinnovazione de' ruoli ne' casi contemplati dal real decreto de' 2 maggio 1823 scorsi che siano i ventotto anni dal dì della prima eseguita rinnovazione.

Questo real ministero essendosi uniformato a tale avviso, io mi affretto di parteciparlo a codesta diocesana affinchè ne faccia dagl' interessati eseguire lo esatto adempimento.

— 2472 —

Circolare del 23 gennaio 1838 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che i condannati alla reclusione soggetti alla malleveria, e che mancano de' mezzi per prestarla, sono rinviati alla polizia terminata la pena.

Secondo le disposizioni degli articoli **31**, e **32**, e **33**, delle leggi penali, i condannati a reclusione, i quali van soggetti alla malleveria, debbono al termine della pena dar sicurtà della loro futura condotta; ed ove alcuno di essi manchi di mezzi per prestare la malleveria, dee in tal caso essere spedito alla polizia, per l'adozione delle misure indicate nell'articolo 33.

Ad eliminare gli ostacoli, che sovente ritardano l'esecuzione di siffatte prescrizioni, sua eccellenza il ministro di grazia, e giustizia ha meco d'accordo stabilito con apposita circolare ai procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali del regno:

1. Che due mesi prima che la espiazione della pena di reclusione sia compiuta, il procuratore generale del Re presso la gran Corte criminale, che l'ha profferita richiederà al condannato la sicurtà ai termini dell'articolo 31 delle leggi penali.

2. Che laddove il condannato dichiarasse di non aver come presturla, il procuratore generale ne renderà consapevole l'intendente della provincia o valle, in Napoli il prefetto di polizia, ed in Palermo il direttore generale di polizia.

3. Che in seguito di tal prevenzione il condannato, terminata la pena, sarà messo i libertà, ove non debba ritenersi in carcere per altro legale motivo.

Or nel darle conoscenza di ciò, per la parte che la riguarda, trovo opportuno interessarla voler coordinare sulla bisogna i necessari provvedimenti, onde l'applicazione delle misure stabilite tutte nell'art. 33 delle leggi penali si trovi espletata al terminare dell'espiazione della pena, per così impedire che restituiti in libertà i condannati in parola, abbiano la latitudine di sottrarsi alla vigilanza della polizia.

— 2473 —

Circolare del 31 gennaio 1838 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determinano quali requisiti richieggonsi per accordarsi le sostituzioni nel servizio militare.

Nel riserbare l'art. 63 del real decreto de'19 marzo 1834 all'accordo di questo Ministero la facoltà di permettere ta-

lune tra le sostituzioni nel servizio militare, ha voluto far giudicare delle convenienze di esse da entrambi i dipartimenti.

Or perchè tal giudizio sia fondato sull'esame delle circostanze, che possono rendere opportuno di accordare l'autorizzazione enunciata, è necessario che venga nel richiederla indicato.

1. La statura del sostituito e del sostituente;

2. L'età di quest'ultimo;

3. Il grado di parentela che passa tra loro;

4. E le considerazioni morali se ci sieno, che possano dar luogo ad una straordinaria abilitazione.

Per aver appunto ne' rapporti, che mi dirigerà all' uopo costantemente l'additata precisione, io le invio la presente, onde ella ne curi il corrispondente adempimento di risulta.

— 2474 —

Reale Rescritto del 7 febbraio 1838 col quale si determina che nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no, il contenzioso amministrativo è competente ; e se quistioni sorgeranno incidenti, e di tale natura che appartengano al potere giudiziario, in tale caso un rinvio particolare della quistione incidente andrà al potere giudiziario.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato fra l'autorità giudiziaria e quella del contenzioso amministrativo della valle di Caltanissetta, ad occasione di ordinanza del sindaco di Torranova per demolizione di opere costruite da Innocenzo ed Errico Russo per deviare il corso di acque che pretendonsi proprietà pubblica.

La Maestà Sua, considerato essersi nella specie dalle parti riconosciuta la proprietà pubblica delle acque, nel consiglio ordinario di stato del 3 andante, uniformemente all' avviso della consulta, si è degnata dichiarare essere nella specie medesima competente l'autorità del contenzioso amministrativo, salvo le quistioni incidentali sorgessero di esclusiva competenza del contenzioso giudiziario, il rinvio particolare delle quistioni medesime.

— 2475 —

Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive chi debba pagare il premio a coloro che costruiscono legni mercantili.

I negozianti fratelli Sigismondo e Mariano Buonocore fecero costruire in Castellammare di Stabia un brigantino de

nominato il Cesare, e lo fecero zincare in Palermo. Indi domandarono il premio di ducato uno a tonnellata, a'sensi del real decreto de'29 novembre 1835.

La di loro domanda diede luogo al dubbio se il premio debba pagarsi dalla tesoreria di quella parte de'reali dominî in cui il bastimento si costruisce o dalla tesoreria di quella parte de' reali dominî in cui il bastimento si fodera di rame o di zinco.

Il dubbio si è rassegnato nel consiglio ordinario di stato del 5 di questo mese, ed il Re sulla considerazione che il premio che si paga tiene luogo di una restituzione di dazio, ha risoluto che il premio si deve pagare dalla tesoreria la quale riscosse il dazio sullo zinco o sul rame adoperato a foderare il bastimento.

Nel real nome comunico a lei tal sovrana determinazione per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2476 —

Reale Rescritto del 17 febbraio 1838 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si determina che i titoli de'canoni enfiteutici non vanno soggetti a prescrizione.

L' articolo 2169 leggi civili dispone che dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto somministrarne a proprie spese una nuova al creditore, o a quelli che abbiano causa da lui. Ora è stato dimandato se questa disposizione riguardasse ancora i titoli di canoni enfiteutici, ed in qual modo dovesse intendersi ed applicarsi pe' titoli di rendita. Per quello riflette i titoli di canoni enfiteutici è stato osservato, che nell' articolo 2169 parlasi di rendita e che gravissima differenza intercede tra la rendita ed il canone enfiteutico, giusta gli articoli 1678 e 1781 leggi civili, che la disposizione dell'articolo istesso è collocata sotto il titolo della prescrizione: che tratta la medesima dalla legge 19 codice *de fide instr.* è nel fine di rimuovere la eccezione della prescrizione; che per l' articolo 2146 leggi civili non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo senso che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso, il che è pure uniforme alle regole dell' antico diritto; che questo precetto serve di fondamento ad altre disposizioni che leggonsi negli articoli 2134, 2135, 2142 ed altri delle stesse leggi civili; che per l' articolo 2135 a poter prescrivere occorre che il possesso sia tra l' altro a titolo di proprietà; che coloro i quali posseggono nel nome altrui, i possessori precari per qualunque decorrimento di

tempo non prescrivono mai; che la parola precario nell'attuale nostro diritto come dall'articolo 2142 ha un significato più esteso di quello che avesse nelle antiche leggi, indicando tutti coloro che posseggono in virtù di una convenzione o di un titolo espresso che li obbliga a rinonoscere il diritto di altri; che perciò quando il titolo è presentato è in conformità di esso che bisogna regolare la causa e il principio del possesso, e che fino a quando il possessore non provi una inversione legale del possesso, sia per lo fatto di un terzo, sia per una contraddizione formale al diritto del proprietario (coverta l'una o l'altra dalla prescrizione) il titolo rimane a qualificare il suo possesso ed escludere la prescrizione; che l'enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto in favore di altri, ricade naturalmente nella classe de' possessori precari; che avvicinando l'articolo 479 agli articoli 1687 e seguenti delle leggi civili è fuori dubbio, che l'enfiteuta non possiede a titolo di proprietà non avendo egli in tutta la estensione la facoltà di godere, di escludere ogni altro, di disporre nel modo più assoluto del fondo; che così la legge 7 *cod. de praes.* 30 *volumi* 40 *an.* escludeva dalla prescrizione il dominio diretto nel rapporto dell'enfiteuta: che così pure la cessazione istessa del pagamento del canone per 30 anni o più potrà importare che trovinsi prescritte le annate de'canoni precedenti, salva la esecuzione dell'articolo 2183 leggi civili, ma non sarà mai prescritto il dominio diretto, od i correlativi suoi effetti legali; che invano opponesi l'articolo 2147 leggi civili nel quale è detto che può prescriversi contra il proprio titolo in questo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall'obbligo che ha contratto, e ciò per motivo particolarmente che nella specie la liberazione non potrebbe succedere senza acquistarsi il dominio diretto, e questo acquisto per le precedenti osservazioni non può avvenire per lo solo ed unico decorrimento del tempo; che lo articolo 1700 leggi civili ha diffinito in quali casi si debba fare la rinnovazione del titolo dall'enfiteuta. Da ciò la idea che la inapplicabilità dell'articolo 2169 a titolo di canoni enfiteuci fosse così nella lettera, come ne' motivi dell'articolo istesso.

Relativamente poi al modo col quale dovesse intendersi ed applicarsi il riferito articolo 2169 pe' titoli di rendite è sembrato primieramente che per l'articolo 2163 leggi civili la rinnovazione non occorresse pei crediti a tempo determinato comunque la dilazione eccedesse i 30 anni. Pei titoli di rendita poi è stato osservato: che la rinnovazione è nel favore del creditore; ch'è richiesta nel fine, come fu detto di sopra di rimuovere la eccezione della prescrizione; che stabilita in

fatti a 30 anni la prescrizione più lunga, e questa prescrizione non potendosi rimuovere colla eccezione della mala fede, bisognava provvedere al caso in cui il debitore di una rendita avesse prontualmente pagato in ogni anno e sopprimendo poi o toccando le quietanze a lui rilasciate in scrittura privata, venisse dopo 30 anni dalla data del titolo ad opporre la prescrizione; che ai termini dell'articolo 797 delle leggi civili i titoli esecutivi contra il defunto sono parimenti esecutivi contro la persona dell'erede; che per gli istrumenti stipulati sotto l'impero delle antiche leggi è determinato in qual modo possa loro accordarsi la forma esecutor a; che non vi ha eziandio quando non vi abbia interesse. che niuna disposizione di legge possa intendersi ed applicarsi in guisa che violata la ragione di essa abbiansi ad incontrare atti non necessari, superflui alla parte attrice; gravosi all'altra parte; che perciò quando non possa legalmente tenersi la eccezione della prescrizione non vi abbia luogo alla rinnovazione di cui trattasi nell'articolo 2169, il che avviene particolarmente semprecchè esiste documento che assicuri la esistenza dell'obbligazione e non sieno decorsi 30 anni dalla data di questo documento. Un pagamento di annualità per banco, una quietanza di questa annualità per atto pubblico, una sentenza di condanna per la correlativa soddisfazione, un atto dal debitore a di costui firma per ministero di usciere col quale dichiari al creditore di riconoscere dovergli la tale somma, e per lo tale titolo, i ruoli giusta il decreto de' 5 febbraio 1828 pegli stabilimenti pubblici ec. sembrano mezzi sufficientissimi a prevenire la prescrizione ed escludere conseguentemente la innovazione. La legge 19 codice *de fide instr.* di supra ricordata rimoveva il pericolo della prescrizione mercè il riconoscimento del debitore, ed enunciava metodi per questo riconoscimento. Le pratiche invalse ne' nostri usi agevolano la osservanza di questo riconoscimento.

In conseguenza delle cose finora dette, avendo rassegnato l'affare a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 10 del corrente mese, ritenuta la inapplicabilità dell'articolo 2169 ai titoli di canoni enfiteutici si è degnata dichiarare, che la non rinnovazione di che trattasi de'titoli di rendita non induca per tale circostanza soltanto prescrizione, talchè anche senza quest'atto rimanga integra l'azione del creditore secondo la legge.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per di lei intelligenza e per la parte che la riguarda.

— 2477 —

Ministeriale del 16 marzo 1838 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si partecipa il reale rescritto sul modo come gli agenti del pubblico ministero debbano procedere per la rettifica degli atti dello stato civile.

Ho l'onore di rimettere a vostra eccellenza copia di un reale rescritto de'28 giugno 1833 sul modo come gli agenti del pubblico ministero debbono procedere per la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse di persone povere, onde l'eccellenza vostra possa disporne l'adempimento nella parte che riguarda l'amministrazione de'rami e dritti diversi, avvertendosi, che gli atti per lo procedimento di cui è parola debbano essere registrati gratis secondo prescrive il numero 4 dell'articolo 17 della legge de' 21 giugno 1819 per gli altri casi ne' quali il pubblico ministero procede di uffizio.

Non tralascio di prevenire vostra eccellenza che il ministro di grazia e giustizia mi avvisa di aver fatto da suo canto la corrispondente comunicazione del mentovato reale rescritto.

Reale Rescritto del 28 giugno 1833 sul modo come gli agenti del pubblico ministero debbano procedere per la rettifica degli atti dello stato civile.

Sua Maestà nella costante idea di provvedere alla osservanza delle importantissime leggi dello stato civile e rendere facile altresì a tutti i suoi sudditi il conseguimento de'grandi beneficî che da queste leggi derivano, altra disposizione ha pensato aggiungere a quelle che per l'oggetto sono state finora emesse nel favor dei poveri. Le rettificazioni degli atti dello stato civile non potendo avvenire, che secondo le forme stabilite nelle leggi civili, e di procedura civile, e questo adempimento seco traendo di necessità alcuna spesa per dritto di registro di cancelleria per vacazioni a' patrocinatori ec. Sua Maestà ha voluto che dalla medesima fossero affatto esenti i poveri, e che pure niuna distrazione soffrissero dalle loro giornaliere occupazioni, ha quindi la Maestà Sua risoluto nel consiglio ordinario di stato de' 24 di questo mese, che ove la rettificazione occorresse di atto dello stato civile nell'interesse di persone povere dovesse provocarsi presso il magistrato da' procuratori del Re come di uffizio in conseguenza però di dimanda, che loro ne fosse praticata dalle persone stesse; che costoro possano far pervenire tali dimande a' procuratori del Re anche per mezzo de' rispettivi giudici di circondario o degli uffiziali dello stato civile del proprio

eccede il valore del dazio ch' essi pagano, e quasi sempre ch' è molto al di sotto di quello de' generi fabbricati nel regno.

» I ricorrenti hanno la più ferma speranza che l' eccellenza vostra si benignerà mettere un argine ad un sì fatale stato di cose, che non mancherebbe di annientare di qui a poco le industrie del regno, e qualsisia sorte di commercio.

» Tanto sperano e l' avranno a grazia singolarissima.

Le ripetute volte questa real segreteria di stato ha richiamata l' attenzione dei vari capi di amministrazioni e di provincia, onde eliminare il criminoso traffico del controbando esponendo circostanziatamente i danni che ne risentono l' ordine la morale e la salute pubblica, le industrie indigene, il commercio generale di questi reali domini, il real tesoro.

Lo esposto sopraccennato fa prova che malgrado tutte le sollecitudini di questo ministero per risvegliare energia negli agenti delle varie ramificazioni amministrative che prendono ingerenza nella bisogna, il controbando si commette a segno da far elevare giusti quanto vivi reclami dal ceto dei negozianti per vederlo abbattuto onde una coi di loro particolari interessi veder risorgere quelli dell' universale che vi sono concatenati.

Premesso ciò non può farsi ammeno d' invitarla ad adottare immancabilmente tutti quei provvedimenti che reputerà opportuni ad ottenere questo importantissimo scopo, e laddove ne escogitasse di quelli che escono dal perimetro delle sue attribuzioni, senza ritegno li suggerisca per adottarsi riconoscendosi proficui.

Io spero che non anderanno infruttuosi anche questa volta gl' incitamenti che pratico seco lei, e credo mio obbligo prevenirla, che dando conoscenza al Re nostro signore della presente, prometterò alla Maestà Sua d' informarla con tutti i particolari del risultamento, il quale, se buono ridonderà a lode ed onore di lei e le acquisterà la sovrana benemerenza: se cattivo ad esclusivo di lei demerito.

— 2479 —

Circolare del 7 aprile 1838 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che nelle proposte di pensioni in favore d' impiegati comunali si debbono spedire i documenti necessari.

Mi è occorso di osservare che nel proporsi da qualche intendente le pensioni in favore degl' impiegati comunali si

— 2481 —

***Regolamento approvato da Sua Maestà (D. G.) con sovrana risoluzione de' 9 aprile 1838 portante le norme da seguirsi per talune spese comunali* (1).**

ART. 1. Le disposizioni dell'articolo 144 della legge dei 12 dicembre 1816, quanto al dritto di contabilità per supplire alle spese di liquidazione de' conti comunali, rimarranno in piena osservanza; se non che il prodotto di esso verrà diviso in due parti. Di una disporrà l' intendente pel servizio corrente della contabilità nel modo stesso praticato finora. L'altra sarà tenuta a disposizione del ministro segretario di stato degli affari interni per liberarsi a misura che si sarà accertato di essersi determinati ed ultimati tutt' i conti morali e materiali de' comuni, ne' termini prescritti dagli articoli 268 e 276 di detta legge.

2. Rimarranno pure in piena osservanza le disposizioni dell' articolo 148 della detta legge, quanto al premio accordato a' cassieri comunali, allorchè la rendita non oltrepasserà i ducati 600 annui; ma da' ducati 600 in sopra avrà luogo la seguente riduzione, cioè;

Da ducati 600 ed un grano a ducati 1500 il premio sarà di . . . . Ducati 36
Da d. 1500, ed un grano a d. 3000. . . . 40
Da d. 3000, ed un grano a d. 4000. . . . 50
Da d. 4000, ed un grano a d. 5000. . . . 60
Da d. 5000, ed un grano a d. 6000. . . . 70
Da d. 6000, ed un grano a d. 7000. . . . 80
Da d. 7000, ed un grano a d. 8000. . . . 90
Da d. 8000, ed un grano a d. 9000. . . . 100
Da d. 10,000 in sopra, e sino a qualunque somma non potrà il premio oltrepassare la somma di ducati . . 120

3. Non sarà ammesso per lo avvenire, ed a misura delle vacanze, trattamento alcuno di medici e di cerusici condottati, se non che in quei comuni i quali lo richieggano con deliberazione motivata del decurionato, che ne dimostri la necessità, o la utilità; in quelli dove siavi difetto di soggetti che vi esercitano tale professione; o dove un solo ve ne sia, che dal prodotto eventuale della medesima, per lo scarso numero della popolazione, non potrebbe ritrarre la

(1) Con real rescritto de' 26 maggio 1838 fu ordinata l'esecuzione di questo regolamento anche pei comuni de' domini oltre il faro, e con quello del 7 ottobre 1840 si dichiararono diffinitive e stabili pel tratto successivo le prescrizioni contenutevi.

sua sussistenza. In ciascuno di questi casi il trattamento del medico o del cerusico non potrà eccedere ne'comuni di prima classe annui ducati 80

In quelli di 2. classe 60

In quelli di 3. classe 40

Laddove la idoneità di un soggetto permetta che si riunisca nella stessa persona l'esercizio delle due professioni di medico e di cerusico, gli onorarî dell'una e dell'altra potranno essere cumulati nel senso degli articoli 221 e 222 della legge organica che rimangono in piena osservanza. Mediante i compensi di sopra stabiliti i medici ed i cerusici saran tenuti a prestare i soccorsi dell'arte ed a praticare l'innesto del vaiuolo vaccino per tutti gli abitanti indistintamente, ed in modo speciale pe' poveri : nè potranno esigere veruna retribuzione da' poveri, o da' mezzanamente agiati.

4. La spesa delle festi civili, a carico de' comuni, sarà permessa soltanto nelle città de' capoluoghi delle provincie, e per qualunque ragione non potrà oltrepassare la somma di ducati trenta per tutte le feste ordinarie dell'anno. Per le straordinarie ed eventuali, la spesa potrà essere autorizzata dal ministro segretario di stato degli affari interni sul fondo delle imprevedute, senza che possa mai oltrepassare nel corso di un anno la somma di altri ducati trenta.

5. Per le feste religiose rimarrà in osservanza l'art. 225 della legge de' 12 dicembre 1816. Da qualunque fondo però derivano le somme, che si consagrano alle celebrazioni di tali feste, gl'intendenti adopreranno tutta la loro influenza per introdurre l'abitudine di sostituire alle spese per macchine, fuochi artifiziali, musica, ed altre simili, i soccorsi a' poveri, i maritaggi ed ogni altro atto di beneficenza verso la classe bisognosa.

6. Le sole capitali di provincia, ed i comuni che hanno una popolazione maggiore di 10 mila abitanti potranno ne' rispettivi stati discussi assegnare una somma per sovvenzione a' loro teatri, la quale non dovrà oltrepassare mai i ducati 100 annui.

7. Trovandosi già decorso il termine di cinque anni, pei quali il ministro segretario di stato degli affari interni fu autorizzato con l'articolo 8 del real decreto degli 11 gennaio 1831 ad accordare per la costruzione de' campisanti quelle dilazioni e sospensioni che avesse giudicate opportune ; tali stabilimenti verranno condotti a termine nel più breve tempo possibile, secondo le prescrizioni della legge degli 11 marzo 1817, e delle recenti sovrane risoluzioni. Gl'intendenti prepareranno sugli stati discussi di ogni co-

mune, che non abbia aperto ancora il camposanto, i fondi necessarî; e saranno risponsabili della più sollecita esecuzione di queste opere.

8. Le spese imprevedute che riguardano que' bisogni giornalieri ed eventuali dell' amministrazione comunale, i quali non hanno un fondo speciale assegnato su gli articoli di esito dello stato discusso, non potranno eccedere;

Ne' comuni di 1. classe residenza dell' intendente annui ducati 500
Negli altri comuni maggiori 200
Ne' comuni di 2. classe 100
Ne' comuni di 3. classe 30

— 2482 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1838 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve il dubbio se stando la legge della promiscuità, su qual tesoreria debbono gravitare i sussidî le sovvenzioni ed ogni altro pagamento che indipendentemente da' soldi godono i funzionarî di ambo i reali dominî.

La legge emanata il dì 31 ottobre dello scorso anno 1837 abrogando quella degli 11 dicembre 1816 stabilisce il principio della promiscuità delle cariche e degl'impieghi nell'una e nell'altra parte de' reali dominî.

Insorto era il dubbio se i sussidî, le sovvenzioni ed ogni altro pagamento, qualunque ne fosse la denominazione, che la sovrana clemenza può accordare a' napolitani, ed a' siciliani dietro la nomina fatta di essi, a cariche e ad impieghi con destinazione promiscua, nell' una, e nell' altra parte de' reali dominî, per viaggio, indennità, aiuti di costa ec. ec. dovessero andare tra i pesi comuni, ovvero a carico delle rispettive tesorerie.

Tal dubbio essendo stato umiliato a Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato dei 4 aprile corrente la Maestà Sua ha comandato che i pagamenti di cui si tratta si facciano gravitare, su le rispettive tesorerie, dell'una, e dell'altra parte dei reali dominî, alle quali ogni individuo appartenga.

Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza per sua intelligenza ed uso corrispondente.

— 2483 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1838 col quale si determina che le materie d' interesse generale della pubblica amministrazione non formando subbietto di dritto civile, rientrano nella linea o governativa, o contenziosa amministrativa.

Ho rassegnato a Sua Maestà il parere emesso dalla commessione dei conflitti della consulta generale intorno al conflitto di attribuzioni elevato nella causa agitata nel giudicato del circondario e nel tribunale civile di Avellino ad istanza di D. Domenico Chiarizia contro quel ricevitore generale dei lotti D. Francesco Testa.

Nella specie di tale giudizio il Chiarizia pretese il pagamento della vincita d'un terno come cessionario di certo de Cicco, al quale con precedente giudicato erasi dichiarato appartenere la vincita.

Il ricevitore ne rifiutava il pagamento in conseguenza di ordini datigli dal direttore generale dei lotti.

La Maestà Sua ha in proposito considerato che nel soggetto caso tutto lo esame versa massimamente *sugli effetti degli ordini comunicati* dal direttore generale de'lotti al ricevitore. Che siffatto esame costituisce *materia amministrativa d'interesse generale della pubblica amministrazione*, la quale *non può formar soggetto di dritto civile*, non essendo limitata soltanto all'interesse *privato*.

E per tal motivo nel consiglio ordinario di stato de' 9 andante, si è la Maestà Sua degnata dichiarare che nella specie *non siavi luogo alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria*.

Nel real nome lo partecipo a lei, perchè ne curi l'adempimento da sua parte.

— 2484 —

Reale Rescritto del 16 aprile 1838 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a reintegrare le pubbliche trazzere dalle usurpazioni sofferte.

Prescrivendosi nel real dispaccio de' 21 marzo 1811 che la reintegrazione de' terreni usurpati nelle pubbliche trazzere, ordinata col dispaccio medesimo non abbia effetto quando in tali terreni vi si trovino già piantati alberi, e fabbricate case, ma invece si astringano i possessori al pagamento di un annuo canone all' erario, vostra eccellenza co' rapporti de' 7 maggio, ed 11 agosto 1827 2. carico numero 1074 e 3565 ha manifestata la necessità di altri provvedimenti addizionali alla disposizione anzidetta nella esistenza del caso, che i ter-

reni usurpati nelle pubbliche trazzere, e posti a coltura, non abbiano lasciato il comodo passaggio per l'interno commercio.

Discussa per real ordine la materia dalla consulta dei reali domini oltre il faro, ed emesso dalla stessa il ricercatole parere, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 31 dell'or caduto marzo uniformandosi a tal parere si è degnata ordinare.

1. Che nelle trazzere conservate attualmente nello stato legale di canne diciotto e palmi due a'termini del succennato real ordine de' 24 marzo 1811 non si faccia alcuna novità, ed a riparare la menoma usurpazione vi si appongano i corrispondenti pilieri da servir di limiti tra la pubblica e privata proprietà.

2. Che le trazzere usurpate per tutta l'epoca dell'anzidetto real dispaccio debbano sottoporsi a quelle misure che nella stessa real deliberazione del 1811 trovansi prescritte.

3. Che per le trazzere le di cui usurpazioni abbiano avuto effetto dopo il succennato periodo, se ne debba ordinare la reintegra : con che però nei soli casi in cui possa aver luogo un esame degno della considerazione di Sua Maestà si sospenda ogni operazione, e se ne dia conto alla Maestà Sua per le sue sovrane risoluzioni e per quelle dispense e condizioni che nello alto dei suoi poteri, e nella sua sapienza sarà per giudicare opportune.

Ha però la Maestà Sua avvertito ed ordinato che l'enunciata sospensione della reintegra sia per soli rarissimi casi, ne' quali concorrano straordinarie circostanze che meritassero la sovrana considerazione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 2485 —

Circolare del 21 aprile 1838 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i zingani, che appartengono al regno, non sono esenti dal servizio militare.

È stato promosso il dubbio, se i zingani siano, o pur no esenti dalla leva.

Or io rifletto che colla voce zingani sogliono indicare o gli esteri, i quali vanno continuamente girando pel regno senza fissarvi alcuna sede, o quelli tra i regnicoli, che abitualmente per l'esercizio di alcun mestiere, o per altro motivo, vi cangiano di continuo dimora.

E per norma de' consigli di ricezione aggiungo, che i primi non sono soggetti alla leva a'termini del prescritto nel numero 17 dell' articolo 27 del real decreto del 19 marzo

1834, giacchè essi appunto, perchè vaganti non possono aver ottenuto la naturalizzazione, e l'ammissione al godimento de'dritti civili; ma che i secondi sono obbligati al servizio militare, per non esservi alcuna disposizione che ne gli escluda; e che considerati come vagabondi appartener debbono al comune di nascita.

— 2486 —

Reale Rescritto del 28 aprile 1838 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolve il dubbio se un bastimento volendo purgare la contumacia non nel luogo del suo destino, ma in un porto che si crede di ancoraggio o di stazione più sicura, debba o pur nò godere la franchigia del pagamento del dritto di tonnellaggio nel senso dell' art. 56 della legge di navigazione e commercio.

Surse nelle dogane di Sicilia la quistione se un bastimento volendo purgare la contumacia non nel luogo del suo destino ma in un porto che si crede di ancoraggio o di stazione più sicura, senza che in questo faccia alcuna operazione di commercio, debba o pur no godere la franchigia del pagamento del dritto di tonnellaggio nel senso dell'art. 56 della legge vigente di navigazione e di commercio.

Nella discrepanza de'pareri della direzione generale di navigazione residente in Napoli, e della direzione generale dei dazi indiretti di Palermo, Sua Maestà ordinò che la consulta del regno dopo di aver esaminata la quistione manifestasse il suo avviso. E non paga la Maestà Sua del voto della consulta volle ancora aver sotto l'occhio lo elenco de'luoghi di approdo, secondochè essi presentano sicuro o pericoloso ancoraggio.

Pervenute dal ministero della guerra e marina tali notizie, io ho rassegnato l'affare a Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato del 16 del corrente mese di aprile. La Maestà Sua considerando che dallo elenco trasmesso dall' anzidetto ministero risulti che la maggior parte de'luoghi di approdo non sieno sicuri, e considerando di potere ad un momento all'altro variare la condizione de' porti, delle rade, e delle spiaggie, uniformemente allo avviso della consulta si è degnata di risolvere che quando un legno è costretto a purgare la contumacia in un porto diverso da quello di sua destinazione, perchè in questo non vi è ancoraggio sicuro, una tal circostanza abbia a considerarsi come imperiosa per venire il legno escntato dal pagamento del dritto di tonnellaggio, redigendosene opportunamente un verbale dalle autorità marittime doganali, e sanitarie esistenti nel porto di approdo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 2487 —

Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina che ne'giudizi di rivindicazione di proprietà demaniale sorgendo contesa di validità di atto amministrativo, il contenzioso amministrativo procede.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato nella causa ad istanza del direttore generale de' remi e dritti riuniti rappresentante il pubblico demanio contra il marchese di Sortino.

Nella specie di cotesto conflitto trattasi di azione per occupazione degli antichi acquidotti siracusani, e delle acque provenienti dal fiume Anapo da parte del detto marchese.

Ho pure rassegnato alla Maestà Sua il parere emesso in proposito dalla commissione de'conflitti nella consulta generale del regno.

E la Maestà Sua considerato, che trattasi di occupazione di cosa pubblica, uniformemente allo avviso della commessione suddetta, nel consiglio ordinario di stato de'13 andante, si è degnata dichiarare, che sia competente a procedere nella enunciata causa l'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a lei perchè ne curi lo adempimento.

— 2488 —

Reale Rescritto del 26 maggio 1837 partecipato dal ministro degli affari interni col quale s' inculca agl' intendenti tra l' altro di curare la sollecita discussione de'conti, l'esazione delle significatorie e il pagamento delle creditorie, la riscossione degl'introiti comunali alle scadenze e l'impiego de'fondi per opere pubbliche con giudizio ed economia.

Sua Maestà il Re nostro signore, nell'approvare nel consiglio di stato ordinario de'9 del prossimo passato aprile il nuovo regolamento da me proposto per le spese comunali, che le partecipo col real rescritto di questa medesima data ha voluto che sia questo assoggettato, prima di renderlo definitivo, allo sperimento di un triennio, onde ne sia più evidentemente dimostrata la utilità per le amministrazioni comunali, e per le popolazioni.

Questa sovrana determinazione ci segna la linea da seguire per ben corrispondere alle costante sue paterne sollecitudine per la pubblica prosperità, ed il primo oggetto che merita di richiamare tutta la nostra attenzione si è la contabilità

Digitized by Google

comunale. È soperfluo ripeterle ciò che ella conosce molto bene, e ch'è stato mille volte inculcato da questo ministero cioè che la buona discussione de'conti morali, e materiali de'comuni, ed un severo, ed imparziale giudizio pronunziato su di essi nelle epoche definite dalla legge, costituiscono la base fondamentale dell'amministrazione civile, e tendono a garentire la pubblica morale, ed assicurare l'esatto impiego de'fondi comunali agli oggetti di pubblico comodo ed utilità. Accresciuti ora i mezzi di sovvenire alla spesa che questo lavoro esige, conviene che ella faccia eseguir rigorosamente la legge. Quindi è che laddove non sieno ancora pervenuti a lei tutt'i conti morali de'sindaci, ed i materiali de'cassieri per l'esercizio del 1837, ella li esigerà nel più breve periodo di tempo. Per tutto il mese di settembre prossimo ella dovrà aver pronunziato su i primi, e farà sì che il consiglio d'intendenza si trovi di aver giudicato i secondi prima della fine dell'anno. Mi rimetterà intanto mese per mese i soliti statini che dimostrino l'andamento di questo lavoro, ed i suoi risultati; nella intelligenza che io sarò inflessibile nella esecuzione dell'articolo primo del nuovo regolamento, che dettato dalla saviezza del Re nostro signore, somministra a lei un mezzo potente di stimolare lo zelo degl'impiegati nella officina di contabilità, con offrire il premio dopo la fatica, ed integrità dimostrata. E l'affin di renderne a lei più facile l'adempimento, desidero che mi rimetta ad un'ora uno stato di ripartizione della metà dell'importo dell'uno per 100 fra gli impiegati nella officina di contabilità con i nomi degl'individui, a'quali rimane assegnata a titolo di soldo mensuale la somma, di cui giudicherà ognuno meritevole. Terminata appena la discussione, ed il giudizio de'conti dell'anno precedente, mi rimetterà poi il progetto della divisione dell'altra metà riserbata a mia disposizione.

Nel proporre tale divisione non seguirà la proporzione di quella della prima metà, ma sibbene del numero, e della qualità, ad importanza de'conti disbrigati da ciascun impiegato, del merito, e della esattezza del lavoro eseguito, e della celerità maggiore, o minore con la quale ciascuno di essi avrà disbrigato quello che gli è stato affidato. I conti materiali degli stabilimenti di pubblica istruzione, e quelli de'fondi provinciali, e delle opere pubbliche, dovranno pure trovarsi liquidati, discussi e giudicati dal consiglio d'intendenza, prima che ella mi proponga la ripartizione della seconda metà dell'uno per 100, fermo rimanendo per questi ultimi le disposizioni del real rescritto circolare degli 8 maggio 1819.

In somma ella farà sì che nel corso del 1838, del 1839.

e del 1840 si trovino immancabilmente discussi e giudicati tutti i conti morali, e materiali degli esercizi precedenti 1837, 1838 e 1839. Se vi sono conti arretrati di esercizi anteriori al 1837 sarà sua cura di trovare i mezzi onde tutti sieno giudicati, e discussi nel corso di questo anno, senza che ne risulti verun ritardo per la discussione e giudizio de'conti correnti, dandomene conoscenza con separati statini. E laddove ciò non fosse possibile, l'autorizzo piuttosto a propormi, se lo crederà assolutamente indispensabile, qualche misura straordinaria, come sarebbe quella di stabilire a tale oggetto una commessione temporanea, per liquidare, e giudicare i conti anteriori al 1837, affinchè il nome de' conti arretrati scomparisca per sempre, e l'anno 1838 segni un'era novella per questo ramo di amministrazione.

Nè ciò basta. A render sempre più prospera l'amministrazione de' comuni, conviene vegliare assiduamente perchè gli introiti seguano alle scadenze stabilite, perche le spese per le opere pubbliche si facciano con giudizio, ed economia, ed in fine perchè sieno allontanate le deferenze, i monopoli, e gli intrighi degli appalti, e degli affitti di qualsivoglia natura. Le significatorie debbono essere pagate alle casse comunali, del pari che queste debbono con uguale puntualità, ed esattezza soddisfare le somme delle quali, dietro il giudizio definitivo de' conti, risultano creditori i contabili. Si dee impedire che questi ultimi sieno vessati, specialmente dagli agenti subalterni, ma con egual severità bisogna astringerli ad esibire i conti ed a pagare le somme significate. Seguendo un sistema costante d'attività, e d'imparziale giustizia, il decoro dell'amministrazione si accresce, e diminuirà in proporzione la difficoltà di avere buoni sindaci, eletti e cassieri.

La vigilanza sull'andamento dell'amministrazione di ciascun comune si può esercitare con facilità allorchè si esigono con esattezza gli stati bimestrili a norma della legge. L'esame di questi basta a far conoscere se il cassiere o ha esatto, e non paga, o per favore trascura di esigere, ed allora, se il mezzo della riprensione si sperimenta inefficace per mettere il cassiere al dovere, può l'intendente ai termini del real decreto de' 26 marzo 1816, veduto lo stato discusso, veduti i titoli della esazione, gli stati bimestrili, e la corrispondenza, e presi in considerazione tutti gli elementi, da' quali risulti una convinzione evidente della mala fede, o dalla colpevole negligenza del cassiere, può, dico, l'intendente stabilire una liquidazione del di lui debito; e con una sua ordinanza amministrativa, appoggiata alla liquidazione, far procedere all'arresto personale del cassiere con le forme indicate nell'altro real decreto de' 2 febbraio 1818, anche durante la di lui

Digitized by Google

gestione, prima dell'esito del giudizio del conto. La punizione pronta e severa di un cassiere sorpreso in frode, alla quale sia dato un grande apparato di pubblicità, le contate di cassa per sorpresa, ed una vigilanza continua basteranno a contenere gli altri ne' limiti de' propri doveri.

Signor intendente, io non ho che brevemente accennato i principali oggetti che ho giudicato degni di particolare attenzione, ed i mezzi da adoperare onde ottenere soddisfacenti risultati, ma conto pienamente sullo zelo che tanto la distingue pel servigio di Sua Maestà, e pel pubblico bene sì per questi che per tutti gli altri rami di servizio; e mi reputerò fortunato ogni qualvolta potrò presentare alla Maestà Sua come modello di ordine e di buona amministrazione la provincia che le è affidata.

— 2489 —

Reale Rescritto del 16 giugno 1837 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare la provvista delle quarte piazze riserbate al sovrano arbitrio.

A dilucidare le prescrizioni contenute nel real decreto dei 14 giugno 1835 per le quarte piazze riserbate al sovrano beneplacito di provvedere, ed a renderne la esecuzione facile colla osservanza di una norma stabile, ed allo spirito dello stesso decreto corrispondente, questa real segreteria e ministero di stato diramò il 21 ottobre 1835, e ripetè il 28 marzo di quest'anno la circolare che segue. « Fattosi il dubbio sul modo come tenersi conto dalle quarte piazze, le quali debbono provvedersi per sovrano beneplacito, a' termini del decreto reale del 14 giugno di questo anno, si è considerato, che qualunque siasi la causa che produce la vacanza di un impiego, sempre deve aversi come una provvista la nomina dell'individuo che vi è destinato, ancorchè ciò accade per passaggio regolare e promozione da una classe inferiore alla superiore; quindi deve tenersi conto di ogni provvista sia che avvenga per morte, destituzione, giubilazione, ritiro, ascenso, o passaggio di colui che occupava quella piazza. Or perchè seguano lo stesso metodo tutte le amministrazioni dipendenti da questo ministero dichiarasi che dopo essersi eseguite regolarmente tre provviste consecutive di una piazza qualunque in ciascuna classe degli impiegati di ognuna delle dette amministrazioni, comunque la vacanza di quelli impieghi fosse avvenuta nel modo detto di sopra, la successiva prima vacanza che avrà luogo sarà la quarta piazza da provvedersi a' sensi del sommentovato real decreto, e le amministrazioni sono nell'obbligo di avvisarne questa real segre-

Digitized by Google

teria di stato, come per la precedente circolare del 30 passato mese è stabilito.

A confermare tali dilucidative dichiarazioni questa real segreteria si è fatta un dovere di rassegnarle alla sovrana intelligenza, ed il Re nel consiglio ordinario di stato degli 11 andante mese si è degnata approvarle. Ed io nel real nome ne fo a lei comunicazione per l'uso di risulta.

— 2490 —

Reale Rescritto del 27 giugno 1838 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante l'approvazione dell' offerta della compagnia Taix per lo appalto di tutti i zolfi della Sicilia.

La Maestà del Re nostro signore dopo aver considerato come ne' suoi reali domini oltre il faro per essersi la produzione dello zolfo annualmente accresciuta di circa trecentomila cantara al di là delle richieste solite a farsi ne'mercati stranieri, il prezzo di questa derrata sia invilito a segno che taluni possessori di zolfatare trovino miglior conto di averle inoperose, intanto che altri, e non pochi temono la rovina sempre crescente delle proprie fortune. Volendo arrecar sollecito ed efficace rimedio a così grave danno senza dare ascolto a'progetti di privilegi, e di monopoli fatti altra volta; e proponendosi a un tempo d' impiegare gran parte di ciò che il traffico ben ordinato dello zolfo potrà dare di profitto nelle cose che più utili son da tenere per la Sicilia, come di togliere debiti, in aprire nuove strade, ed in alleviare i pesi di maggior gravezza: si è degnata approvare un contratto con la compagnia Taix Aycard e C. fondato sulle seguenti basi: Dar opera onde cresca ad un limite giusto, ma non eventuale nè precario il prezzo dello zolfo, guarentire dalle usure que'possessori di miniere, che non hanno mezzi come scavarle: far in guisa che una merce di tanto uso non vada in gran parte perduta pel come si ottiene, ed abbiansi al tempo stesso nuove fabbriche di acido solforico, di soda, e solfato di soda: stabilire in fine una vasta amministrazione, e dalla quale copiose ricchezze si spanderanno a far sorgere le opere pubbliche di cui tuttavia abbisogna la Sicilia.

Nè potrà temersi di monopolio essendo dato a chi che sia il vendere liberamente la sua derrata, solo con fare indenne per la quantità dello zolfo che gli spaccia la compagnia; intanto che questa pagherà al volgere di ogni anno una somma assai considerevole da spendersi ad utile pubblico. Ancora si stabilisce un termine al prezzo che non può oltrepassarsi

alla vendita, il che assicura gl' interessi d' ogni trafficante straniero.

Vuole adunque il Re che l' eccellenza vostra per quella parte che può riguardarla faccia subito, e con ogni esattezza mettere ad effetto le seguenti disposizioni.

1. La compagnia Taix Aycard e C. è autorizzata a formare ne'reali domini al di là del faro uno stabilimento inteso a migliorare la industria dello zolfo, secondo i patti e le condizioni qui appresso.

2. La compagnia si obbliga comperare in ogni anno lo zolfo che si produrrà in Sicilia sino a cantaia 600000, avendo la esperienza comprovato eccedente, e cagione di gravi danni ogni più copiosa produzione. E poichè questa negli scorsi anni si è talvolta elevata sino a 900000 cantaia, affin di dare a'produttori anche una compensazione sullo eccedente dello zolfo che avrebbero potuto, e non potranno produrre, la compagnia si obbliga di dar loro un premio di carlini 4 a cantaio in ogni anno sulle altre 300000 cantaia, delle quali sarà vietata la produzione.

3. Per tutto il mese di luglio dell' anno corrente i proprietari delle zolfatare dovranno aver inviato a' sindaci dei rispettivi comuni, diunita a'documenti di prova, le dichiarazioni del prodotto delle loro zolfatare nelle sessioni eseguite negli anni 1834, 35, 36, e 37. Il quarto dell' intero prodotto de'sudetti quattro anni formerà la quota annuale della produzione possibile di ogni zolfatara; i due terzi di essa quota, quella dello zolfo che si potrà produrre, e l' altro terzo quella sulla quale sarà pagato il premio di carlini 4 a cantaio. L' infedeltà nelle dichiarazioni farà diminuire la facoltà di produrre di tre cantaia per ogni cantaio di eccesso; ed ove questo fosse più del terzo, in tal caso potrà la zolfatara d'ordine del governo venir chiusa.

I sindaci terranno un registro, nel quale, a misura che loro perverranno saranno notate le suddette dichiarazioni. Sarà inoltre loro debito di trasmettere fra tre giorni da quello nel quale le riceveranno agli intendenti de'loro valli le copie di esse munite di loro sottoscrizioni, e per tutto il mese del prossimo agosto i chiarimenti che dovranno prendere, ed i documenti che potranno raccogliere sulla esattezza o inesattezza delle medesime.

Gli intendenti, posta mente a'chiarimenti raccolti da'sindaci a'documenti uniti alle dichiarazioni, ed a tutt'altro che potrà essere a loro conoscenza sulla esattezza di esse, formeranno uno specchio del prodotto annuale di ciascuna zolfatara del Valle da essi amministrato. Questo specchio verrà pubblicato a stampa, e spedito in sufficiente numero di esemplari per

per tutta la metà del prossimo settembre a'sindaci de'comuni dove sono le zolfature, per affiggersene uno all' usoio della casa comunale, ed inviarne un' altro a ciascuo proprietario di zolfatara, il quale dovrà assicurarne la ricevuta. Costui potrà, fra otto giorni da che gli sarà pervenuto, sottomettere al proprio intendente i suoi reclami, e le sue osservazioni, tanto sul prodotto della propria solfatara, che su quello delle zolfatare altrui.

Gli intendenti trasmetteranno per tutto il mese di settembre a' commissari regi, de'quali si parlerà dipoi, uno esemplare dello specchio suddetto con le loro osservazioni, e co' loro pareri, non che con tutti i reclami, e le osservazioni che potranno aver ricevuto da'proprietari delle zolfatare.

I commissari regi in una co'direttori della compagnia nel corso del seguente ottobre determineranno definitivamente il prodotto d'ogni zolfatara, e ne daranno conoscenza a'rispettivi proprietari; affinchè ciascuno di essi sappia di non potere egli produrre più di due terzi, e l'ammontare delle indennità dovutegli per lo rimanente terzo del quale gli è vietata la produzione.

4. I proprietari i quali trascureranno di fare le loro dichiarazioni nel tempo di sopra indicato, non avranno dritto per l'anno corrente a produrre alcuna quantità di zolfo.

5. I proprietari delle zolfatare chiuse da uno o più anni potranno anche essi fare le loro dichiarazioni, indicando la produzione dell'anno precedente a quello in cui vennero chiuse, e le ragioni dalle quali furono indotti a farle rimanere inoperose.

Queste dichiarazioni al pari delle altre mentovate nell'articolo 4 non potranno essere fatte che nel modo, nel tempo, e nelle forme in esso stabilite, nè altrimenti trasmesse a'commissari regi, che come quelle di ogni altro produttore attuale, onde i medesimi congiunti a'direttori della compagnia potessero essere in grado di definire la quantità dello zolfo, che annualmente potrà venire scavato da'proprietari suddetti, e quella indennità alla quale avranno dritto.

6 Se la determinata produzione di ciascuna zolfatara negli anni seguenti venisse in tutto o in parte a mancare, la mancanza totale o parziale accrescerà proporzionatamente la produzione delle altre zolfatare, salvo il caso in cui il governo crederà concedere il dritto di scavarne altre.

7. Determinate la produzione, e le indennità di ciascuna zolfatara, ogni produttore potrà immantinente consegnare la metà del suo zolfo alla compagnia, la quale non potrà ricusarla ne'soliti caricatoi di Licata, Catania, Messina, Siracusa, Girgenti, Terranova, e Palermo, pagatone prontamente il prezzo stabilito cioè:

Per la 2. buona e vantaggiosa di Licata carlini 23.
Per la 3. corrente, e 3. vantaggiosa di Licata carlini 22.
E finalmente per la 3. buona e 3. corrente carlini 21.

Potrà la compagnia consegnare lo zolfo anche in su'luoghi della sua produzione, dedotte da' prezzi di sopra notati le spese di trasporto alla marina, a seconda dell'ammontare di esse al tempo della compra.

Ogni cautaio di zolfo sarà del peso di rotoli 102 a norma della consuetudine per lo sfrido.

8. La compagnia dovrà acquistare l'altra metà dello zolfo che sarà prodotto nel corrente anno, pagatone a' produttori il prezzo determinato, nel termine improrogabile di un anno dalla produzione di esso; e sugli anni seguenti in quello di otto mesi; ed ove non adempia, perderà non solamente l'anticipazione, della quale si farà menzione, che rimarrà a profitto de' produttori, ma sarà anche condannata a riparare i danni, e gl'interessi cagionati dal suo inadempimento.

9. La compagnia a misura che venderà lo zolfo riposto ne' suoi magazzini, rimpiazzerà le quantità vendute con lo zolfo, rimasto presso i produttori; sì che in essi vi sia sempre un deposito di cantaia 150000, onde poter soddisfare alle richieste del commercio.

10. Sarà in piena ed assoluta libertà de'produttori di vendere il proprio zolfo ad ogni altro qualunque, od inviarlo dove loro piacerà, non volendo venderlo alla compagnia.

11. La compagnia pagherà ad ogni produttore l'indennità di carlini quattro per ogni cantaio di zolfo, del quale è impedita la produzione metà nel mese di dicembre, e metà in quello di maggio di ciascun anno.

12. Il capitale della compagnia sarà di un milione, e dugentomila ducati. Nulladimeno il governo di Sua Maestà inteso alla felice riuscita di una impresa benefica in se, e per l' applicaziona massimamente de' beneficî che dovranno cavarsene vi si associa, aumentandone il capitale di altri 600000 ducati de'suoi, di tal che sarà questo di un milione ed 800000 ducati.

13. De' ducati un milione e dugentomila la compagnia verserà nelle casse del banco delle due Sicilie i tre quarti, ciascuno di ducati 300000, il primo in giugno, il secondo in agosto, ed il terzo in ottobre dell'anno corrente.

I rimanenti ducati trecentomila per compiere gli interi ducati un milione e dugentomila, saranno divisi in mille azioni cadauna di ducati 300 con l'annuale interesse del 6 per 100, le quali potranno venir tolte da' proprietari, e fittaiuoli di zolfatare, ed anche da altri naturali de' reali domini, tutte

le volte che essi si troveranno di avere sottoscritto le azioni che vorranno avere prima del mese di settembre.

In caso che le azioni non verranno tolte, o le saranno in parte, la compagnia si obbliga di versare l'intero ammontare di esse; o quello delle non tolte nello stesso banco delle due Sicilie per tutto il mese di dicembre del corrente anno.

14. La compagnia si obbliga di pagare per ogni anno dalla sua durata ducati quattrocentomila al governo di Sua Maestà ne'tempi e modi seguenti.

Nel mese di gennaio 1839 si pagheranno ducati trentamila al mese de'primi mesi sei, effettuandosi i pagamenti nel dì 15 di ciascun mese. Dal mese di luglio a novembre si pagheranno ducati trentaseimila al mese dal 15 luglio al 15 novembre. E finalmente i residuali ducati quarantamila saranno pagati al 15 dicembre dell'anno stesso. Questo metodo sarà conservato pure negli anni consecutivi. Pe'cinque mesi dell'anno corrente 1838 il signor Taix e C. pagheranno al real governo grana 66 2/3 per ogni cantaio di zolfo esportato dalla Sicilia con l'obbligo altresì di andare a loro carico il pagamento del soldo de'commissari regi, durante solamente il resto dell'anno 1838 nella somma di ducati dugentocinquanta mensili per ogni commissario.

15. Vi saranno tre commissari regi nominati da Sua Maestà per rappresentare il suo governo nella impresa, e vegliare alla esatta esecuzione del contratto.

Oltre delle attribuzioni che avranno in comune, e le altre le quali verranno loro date per un regolamento di amministrazione pubblica approvato dalla Maestà Sua, il primo sarà incaricato particolarmente della contabilità, ed avrà in poter suo una delle chiavi della cassa sociale, e gli altri due baderanno specialmente alla osservanza degli obblighi della compagnia, alla esecuzione delle leggi ed altri atti del governo sulle zolfatare, ed al partimento delle indennità dovute a' produttori.

16. Ogni produttore il quale per se stesso, o per altri potrà offrire una sufficiente garentia avrà il dritto di ricevere anticipatamente dalla compagnia il terzo dello zolfo, che dovrà produrre, e vorrà vendere alla medesima, e nel caso in cui la compagnia si negasse alla richiesta anticipazione, i commissari regi, valutate le ragioni del rifiuto, se insussistenti potranno obbligarvela.

La compagnia riterrà dal prezzo dello zolfo dovuto a'produttori le somme ad essi anticipate in proporzione delle quantità che ne riceverà nel solo caso in cui avrà ricevuto la intera loro produzione.

Digitized by Google

17. La compagoia oon potrà vendere i suoi zolfi a prezzi maggiori de'segueoti, cioè:

4[illegible] carlini le 3 qualità 45 le secoode 45 il Talamooe e le 1.	per ogni cantaio spedito alla vela, e fraoco al compratore di qualuoque spesa di trasporto, imbarco e premio.

18. La compagoia è autorizzata dal 1 agosto del corrente anno 1838 a riscuotere il premio di carlioi venti per ogni cantaio di zolfo fuso e bruciato con caldaie, macchioe, o pentole all'uso di Talamone, o in minerale greggio, o in altra forma qualunque ridotto, che sarà venduto o esportato allo straniero.

19. La raffioeria di zolfo all' oso di Marsiglia stabilita l'anno scorso in Girgenti in un sito di quel molo all' uopo conceduto avendo corrisposto all'intendimento di Sua Maestà la Maestà Sua si degna permettere che venisse fregiata del titolo di raffineria.

Il direttore di essa assume l'obbligo di somministrare gratuitamente tutto il fiore di zolfo necessario alle reali polveriere per uso della guerra, e della marina, ed avrà il dritto di esportare senza pagare alla compagnia premio alcuno, sino alla quantità di ventimila cantaia di zolfo sublimato in cannoli.

20. La fusione degli zolfi ne'reali domini oltre il faro dovrà aver fine a' 31 dicembre di ogni anno, rimanendo in pieno vigore le leggi, ed i regolamenti colà pubblicati relativamente alle zolfatare.

21. La compagoia potrà esportare i suoi zolfi, ma non venderli che per mezzo di commissionari muniti di patente, e di regi sensali.

22. Fra quattro anni dal suo stabilimento dovrà la compagnia costruire a sue spese in quel sito de'reali domini di là del faro che si crederà il più opportuno, una fabbrica di acido solforico, di zolfato di soda, e di soda, iotervenendovi degli allievi di quella parte del reame, onde apprendere i processi di cosiffatta industria, e poterli praticare.

23. La durata della società Taix ayard e C. sarà per lo periodo di anni dieci da cominciare dal primo agosto dell'anno corrente.

24. Avvenendo casi straordinari, e tali da oon potersi recare ad effetto le condizioni di sopra stabilite, i commissari regi, uditi i direttori della compagnia, ne faranno avvertito il governo e proporranno gli espedienti che giudicheranno capaci ad impedire o scemare i danni che potrebbero deri-

varne così alla compagnia, che ad ogni altro interessato qualunque.

25. Ove la compagnia vende le 600000 cantaia in un anno, sul dippiù della vendita il real governo per la sua parte avrà dritto al lucro che la compagnia sarà per trarne.

26. I pagamenti ed i prezzi s'intendono fissati in moneta di Napoli. Il peso dello zolfo è calcolato per rotolo e cantaio di Sicilia.

L'eccellenza vostra avrà di leggieri notato dall'esposto finora quanto rilevi il dar effetto con la più sollecita diligenza a questa impresa da cui la Sicilia ha ragione di attendersi un novello stato di prosperità e di opulenza.

Verranno di breve in cotesti reali domini per dar opera alla esecuzione dell' anzidetto contratto uno de' commessari regi, ed il signor Taix direttore della compagnia, ed io non dubito che troveranno nell' eccellenza vostra tutte le agevolazioni e tutti gli aiuti, de'quali potranno mai abbisognare per la buona riuscita di così importante affare.

— 2491 —

Circolare de' 14 luglio 1838 emessa dal ministro delle finanze con la quale si limita a due miglia la distanza tra i luoghi ove può eseguirsi la salagione de' pesci, profittandosi del prezzo di eccezione, ed i fondaci o dogane, affinchè gl'impiegati possano eseguire agevolmente le regolari verifiche.

Coll'articolo primo del regolamento per la salagione dei pesci sanzionato dal decreto de' 15 dicembre 1834 s' impone l'obbligo a coloro, che intendono di profittare del prezzo di eccezioni de' sali, di stabilire la salagione ne' luoghi in cui esiste un fondaco o una dogana, affinchè gl' impiegati adempir potessero alle verifiche prescritte dal regolamento istesso.

Per taluni casi, in cui le salagioni si eseguivano fuori il recinto de' paesi ov'è stabilita la dogana o il fondaco, si elevò il dubbio se quelle eseguir si poteano in contraddizione dello annunciato articolo del regolamento; ed io a vieppiù favorire l'industria delle salate, con circolare del 4 aprile 1835 permisi di potersi eseguire fuori dei detti paesi, ma a condizione che gl'impiegati prestar si dovessero gratuitamente agli obblighi loro imposti dalla legge. Questa ministeriale agevolazione ha fatto sì che le salagioni vanno ad eseguirsi in luoghi a molte miglia distanti dai fondaco, dalle dogane, per cui debolissima è la sorveglianza, e oltremodo gravose e dispendiose riescono gli accessi degl'impiegati.

Un abuso vi è al certo nell'eccessive distanze, e forse an-

cora non senza qualche disegno di frode. Ciò non era al certo nelle mie intenzioni perchè non avrei potuto imporre il disimpegno gratuito di una dispendiosa commessione.

A conciliare adunque gli opposti interessi, che altamente reclama contro degli abusi introdotti sotto l'egida della ministeriale agevolazione, ho risoluto che libera rimanga agl'industriosi la facoltà di eseguir le salate fuori del paese ove vi si fanno le dichiarazioni ma in luoghi non distanti dal fondaco o dalla dogana più di due miglia, in cui non con molto incomodo possono dagl'impiegati eseguirsi le verifiche, dovendosi in questi sensi, e non altrimenti intendere l'enunciata circolare del 4 aprile 1835.

— 2492 —

Circolare del 3 luglio 1838 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le guardie di onore volontarie possono chiedere il congedo per unicità assoluta sopravvenuta dopo l'ascrizione.

Essendosi dal ministero della guerra rassegnato a Sua Maestà un rapporto sulla convenienza di stabilirsi una massima circa le domande di quelle guardie d'onore, che dopo d'essersi ascritte volontariamente nel corpo potessero nel tratto successivo chiedere d'esserne escluse; la Maestà Sua ha ordinato che l'esclusione a potersi contemplare debb'esser quella dell'assoluta unicità sopravvenuta dopo l'ascrizione, non avendo bisogno di spiegazione l'inabilità al servizio per ragione di salute.

Le serva d'opportuna intelligenza ed uso di risulta.

— 2493 —

Circolare del 9 luglio 1838 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che la direzione legale di tutti gli affari contenziosi è affidata esclusivamente all'agenzia del contenzioso della real tesoreria generale.

Ad oggetto di evitare i danno che potrebbe il regio erario risentire per fallaci usanze o erronea intelligenza di quanto è stabilito dai regolamenti intorno le quistioni, e le liti in cui sono interessate le amministrazioni finanziere, credo utile manifestarle che la direzione legale di tutti gli affari contenziosi affidata escusivamente all'agenzia del contenzioso della real tesoreria generale, a' termini delle disposizioni vigenti non esonera i capi di amministrazione, ed altri funzionari cui appartiene dalle vigili cure che debbono avere, perchè la esazione del denaro, e'l versamento di esso nelle casse

regie sian fatti al più presto possibile, nè li esonera dall'assistenza all'oggetto, perchè gli affari contenziosi siano prestamente portati a termine presso qualunque autorità giudiziaria, amministrativa, e contenziosa presso di cui si agitano.

Coloro cui è affidata una gestione qualunque, e che per essa debbono curare, o eseguire la esazione del danaro fiscale, saranno, secondo le leggi chiamati risponsabili per colpa, se non assistono l'agenzia del contenzioso della real tesoreria, e le autorità giudicatrici. E qualunque siano i doveri e le attribuzioni dell'agenzia del contenzioso, sia per agire, sia per regolare le procedure e le difese, ciò non importa che gli amministratori dal canto loro non usino tutta la premura pel celere ed esatto andamento dell'affare. Un premuroso cliente assiste ed insiste presso il suo difensore.

— 2494 —

Circolare del 14 luglio 1838 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gl'individui attaccati di follia debbono spedirsi direttamente al direttore delle reali case dei matti inviandosi in pari tempo le carte analoghe.

Per facilitare l'invio in Aversa di coloro che hanno indizio di follia e per ottenere insieme che un servizio tanto geloso proceda con accuratissimo esame, e con guarentigie valevoli a dar calma alla coscienza, l'autorizzo a spedire senz'altro giro al direttore delle reali case de' matti in Aversa con di lei uffizi gl'individui in parola rimettendogli simultaneamente la carta di risulta. Non altro ch'ella avrà da ora l'indicata facoltà, ond'è che i funzionari, e le diverse autorità della provincia debbano a lei rivolgersi in simili circostanze, ed ella adempirà col direttore, al quale ho dato le prevenzioni opportune, il metodo sopra espresso.

— 2495 —

Reale Rescritto dei 25 luglio 1838 col quale si determina che l'uso delle acque che sono oggetto di pubblica amministrazione se dà luogo a contesa, il contenzioso amministrativo è il solo giudice competente.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato dallo intendente di Palermo nella causa tra i fratelli Marletta, e comune di Polizzi, a cagion di azione possessoria per turbativa cagionata a'primi dal sindaco del comune istesso nel toglier loro con atto esecutivo l'uso di certa acqua di cui godeano.

Ho rassegnato pure a Sua Maestà il parere in proposito emesso dalla consulta de' domini di là del faro.

E la Maestà Sua considerato, che trattavasi di quistioni intorno all'uso delle acque che sono oggetto di pubblica amministrazione, nel consiglio ordinario di stato de' 14 andante, si è degnata uniformemente all'avviso della consulta, risolvere, che la cognizione appartenga all'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a lei per l'uso conveniente.

— 2496 —

Reale Rescritto del 1 agosto 1837 partecipato dal ministro degli affari esteri col quale si raccomanda di usarsi tutto il rispetto e riguardi di ospitalità e di buona corrispondenza internazionale a' sudditi delle potenze straniere e massime di quelle come la Russia e l'Austria che sono unite alla real corte co' particolari vincoli di amistà e parentela.

In seguito de' dispiacevoli avvenimenti di Trapani per la mischia criminosa che si accese tra i naturali, e gli equipaggi di legni austriaci, con danno ancora della ciurma di un bastimento russo, Sua Maestà mi ha ordinato di servirsi all'eccellenza vostra perchè venisse efficacemente inculcato a tutte le autorità di cotesta parte del regno, che d'ora innanzi vengano usati tutto il rispetto e riguardi, che ne' rapporti di ospitalità e di buona corrispondenza internazionale, son dovuti al commercio e sudditi delle potenze straniere, e massime di quelle le quali come la Russia e l' Austria sono unite a questa real corte con particolari vincoli di amistà e di parentela; che col maggiore zelo veglino per tener lontani simili dolorosi conflitti ed assopirli in sul nascere, e che quando, non ostante le più operose misure preventrici, degli eccessi di tal natura avessero mai a riprodursi, debbano le autorità giudiziarie procedere con tutto il rigore delle leggi avverso i colpevoli.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza que' sovrani comandi, perchè si serva curarne lo adempimento.

— 2497 —

Circolare del 4 agosto 1838 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale s'inculca rigorosa vigilanza nell'estimazione dei fondi per costituzione di patrimonio sacro.

Il rescritto de' 24 aprile 1834 permise agli ordinandi che la estimazione de' fondi per costituzione di patrimonio sagro potesse seguire per mezzo di periti giusta gli articoli 35 e 244 della legge de' 29 dicembre 1828. La esperienza non

però ha fatto conoscere che in parecchi luoghi non è prescelto questo metodo nel fine di sorprendere la religione del magistrato a far cadere il patrimonio sacro sopra fondi di valore d'assai inferiore a quelli che richiedono le leggi ed il concordato del 1818. Un colpevole accordo è stabilito tra le parti ed i periti. Per lo meno una falsa idea di agevolazione prevale per gli ordinandi. Così i periti obliano la santità del loro giuramento e si rendono complici di gravissime mancanze; gli ordinandi conoscono, a parte ogni altra osservazione, che vanno soggetti al difetto della irregolarità e rimangono privati de' vantaggi a' quali intendono di aspirare. Sorge da ciò il bisogno che i magistrati esercitino rigorosa vigilanza sulla perizia che per questa specie di affari siano loro esibite, e co'mezzi della legge procurino di rimuovere ogni abuso che volesse mai praticarsi.

Il dolo non può mai ricevere la sanzione del giudice. Ciò avverrebbe certamente, se esiguo fondo si potesse prescolare per l'altrui malizia e ritenere come capace di reggere alla costituzione di patrimonio sacro.

Nè i giudici mancano di mezzi per lo scovrimento della frode.

È canone espresso di legge che eglino non sono obbligati di conformarsi al sentimento de'periti contro la propria convinzione. A rischiarare la propria coscienza nella specie, potrà forse esser opportuno consultare particolarmente gli articoli 2059 delle leggi civili e 104 della legge de 29 dicembre 1828 sulla espropriazione. Forse potrà essere anche opportuno annunziare che il tribunale terrà strettissimo conto di que'periti che mendaci, manchevoli a' propri doveri, si collocano di per loro stessi nello stato di non poter meritare la fiducia del magistrato.

Elleno comunicheranno questa circolare a'rispettivi collegi e nella linea delle loro attribuzioni veglieranno all' esatta esecuzione delle leggi e regolamenti sulla materia. Debbono aggiungere che il ministro degli affari ecclesiastici ha desiderato che fosse richiamata efficacemente l'attenzione de'magistrati sull'abuso invalso e sulla convenienza da parte loro di rigorosa vigilanza.

Mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

Digitized by Google

— 2498 —

Reale Rescritto del 7 agosto 1838 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare ne'domini oltre il faro la provvista di tutte le piazze contabili.

Uniformemente al concorde parere di vostra eccellenza, e della consulta de'reali dominî oltre il faro si è degnata Sua Maestà ordinare che si adotti in Sicilia il sistema che si tiene in questa parte del regno nelle provvisorie ed interine istallazioni de'contabili della direzione generale de' rami e dritti diversi, cioè che s' inviti il decurionato ove sia vacato l' ufficio a proporre sotto la sua garenzia un' esercente interino, nell' affermativa il decurionato rediga un verbale di cui rimetterà la copia nella direzione generale ove nominerà l' esercente ad istallarsi, e dichiarerà di garentirne la gestione; questo esercente poi nel concorso di altri pretensori resti preferito quando tra uno, o due mesi presenti la cauzione in tutta regola: nella negativa del decurionato l'uffizio resti soppresso, ed aggregato a quello del circondario vicino sino a che non vi sia chi dando la debita garenzia ne resti investito.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione a vostra eccellenza in riscontro del suo rapporto de'26 febbraio ultimo ripartimento delle finanze 2. carico n. 1396 e perchè si serva di analogamente disporre.

— 2499 —

Regolamento del 9 agosto 1838 concernente le autorita che nelle provincie possono far uso della corrispondenza telegrafica, e di quelle cui sono dovuti i rapporti semaforici in conformità del disposto nell'art. 9 del real decreto de'6 febbraio 1338.

Art. 1. Possono servirsi della corrispondenza telegrafica.

1. Il luogotenente generale ed il comandante generale delle armi di Sicilia, gl'intendenti delle provincie o valli, ed i sottintendenti per urgenti affari di giustizia, di polizia, o amministrazione non per affari privati.

2. I comandanti delle armi per interessanti affari militari.

Qualunque altra autorità o funzionario residente nel capoluogo della provincia, deve rivolgersi alle suddette autorità da cui dipende.

Lo stesso praticheranno que'funzionari che trovansi ne'capi-luoghi di distretto de'sottintendenti.

3. Negli altri luoghi, il primo funzionario ed in mancanza il sindaco comunale può avvalersi della corrispondenza tele-

grafica per affari urgenti, dirigendo però l'avviso all'intendente della provincia, o al comandante delle armi per mezzo del sottintendente o comandante militare, mentre se dalle dette primarie autorità sarà riconosciuto interessante l'avviso da trasmettersi telegraficamente gli sarà dato corso verso Napoli o anche in altro luogo, che crederanno necessario.

4. Pei posti situati in campagna, potendo transitare per affari di real servizio un' autorità o funzionario che avesse bisogno di far trasmettere degli ordini o avvisi, gl'impiegati telegrafici vi si presteranno, dovendo contenere l'ordine in iscritto, l'oggetto di servizio, di cui interessa aversene conoscenza, e che non ammette ritardo, e non è affare privato.

2. I capi posti telegrafici sono chiamati responsabili della regolarità del servizio, e non debbono far trasmettere dal posto di propria residenza segnali che riguardar possano oggetti privati, e non di real servizio, nel primo caso dovendo rifiutare ed esprimerne il motivo.

3. I capi-posti suddetti sono nel dovere di spedire a posta corrente tutti gli ordini originali, che ricevono con le segnalazioni trasmesse all' impiegato superiore della linea dalla quale dipendono, acciò da questi si dia conto di tutto col proprio parere, al comandante del corpo compiegando le copie degli ordini originali e delle corrispondenti segnalazioni.

4. Ove risiede un impiegato superiore, sia interprete, sia uffiziale di dettaglio o sorvegliante, la responsabilità prevista nell'art. 2 caderà sul medesimo, ed essendovene più di uno sul più graduato o anziano.

5. Gli ordini o gli avvisi telegrafici debbono essere partecipati alle persone a cui vanno diretti per mezzo della primaria autorità militare o civile sopra-luogo, da cui dipendono, salvo i casi in cui non venisse diversamente disposto collo stesso ordine, o avviso telegrafico.

6. I rapporti semaforici saranno partecipati alla sola rispettiva autorità primaria del luogo, e debbono contenere le scoverte, o altri avvisi, che pervengono da telegrafi situati nel perimetro della propria giurisdizione.

Le suddette autorità primarie se lo credono necessario, potranno dare conoscenza di tali rapporti e particolarmente di quelli, che riguardano le scoverte di legni sospetti di contrabbando, alle altre da loro dipendenti per le opportune disposizioni.

7. Rimane a cura delle soprindicate autorità di mandare a rilevare i rapporti loro dovuti, non dovendo i segnalatori allontanarsi da'posti telegrafici ne'quali trovansi destinati.

Digitized by Google

8. Resta derogato qualunque altro regolamento precedentemente emanato in assunto.

Approvato de Sua Maestà in data de' 9 agosto 1838.

— 2500 —

Reale Rescritto del 27 agosto 1838 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che negli appalti delle opere provinciali e comunali possono riceversi le offerte da chiunque offre idonea garentia, e sia conosciuto per la morale.

Il consiglio provinciale del primo Abruzzo ulteriore riunito nel 1837 cercando conoscere donde mai derivi che gli appalti per la esecuzione delle opere pubbliche veggonsi aggiudicati a particolari con piccolo o nessun ribasso, credo rinvenirne il vero motivo nel sistema di esclusione dalle licitazioni di coloro che non sono patentati dalla direzione generale de'ponti e strade, e dall'ingegnere provinciale. Osservava la direzione generale e l'ingegnere non poter certamente conoscere tutti gli uomini di arte che sono nel regno, ed essere inconcepibile come per lo bene delle opere pubbliche (cui sembra che dovessero tendere tali restrizioni) debbono essere allontanati dalle subaste coloro che non sono patentati, comunque offrano una garentia per la buona esecuzione del lavoro, e si obblighino d'impiegarvi artefici intelligenti amovibili a volontà dell' ingegnere. Aggiungeva che se l'arte personale desse sicurtà della buona riuscita de'lavori, ne verrebbe perciò l'obbligo agli appaltatori di assistervi personalmente, ed a' contratti e nella esecuzione de'lavori. Alle quali cose altre ragioni aggiungendo nascenti da circostanze particolari di quella provincia, proponeva di risolversi per regola generale: che negli appalti delle opere pubbliche vi era d'uopo di una idonea cauzione.

Sulla Maestà nel consiglio di stato ordinario de'6 maggio ultimo, trovando giuste le osservazioni del consiglio, si è degnata risolvere: che nelle licitazioni da farsi per le opere provinciali e comunali gl'intendenti e le deputazioni rispettive non escludano dalle gare amministrative quegl'intraprenditori che, beochè non patentati dalla direzione generale, offrano idonea cauzione di adempire agli obblighi che contraggono e la morale de'quali sia conosciuta dagl'intendenti, e dalle deputazioni suddette.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 2501 —

Reale Rescritto del 5 settembre 1838 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i debitori de'monti frumentari possono essere coarciti colle stesse norme dettate negli articoli 204 della legge de'12 dicembre 1816 pe'debitori dei comuni e pii stabilimenti, e possono essere sottomessi a tali misure abbenchè non vi siano obbligati espressamente.

Ho rassegnato a Sua Maestà un rapporto dell' intendente di Abruzzo citeriore, col quale mettendo in veduta che lungo e dispendioso si sperimenti il metodo delle coazioni contro i debitori de'monti frumentari stabilito con l'articolo 13 dei regolamenti generali sovranamente approvati sulle forme dell'articolo 67 della legge de' 30 gennaio 1817, propose di sostituirsi quello prescritto negli articoli 242 e 243 della legge de'12 dicembre 1816 per l'amministrazione comunale di cui gli stabilimenti di beneficenza sono una sezione. Sua Maestà sulla considerazione che i monti frumentari di tanta utilità ed importanza formando parte delle dipendenze de'rispettivi comuni troppo conveniente sia di regolarne l' amministrazione sulle norme e privilegi concessi a questi ultimi, nel consiglio ordinario di stato del dì 25 del caduto mese, si è degnata di approvare, in conformità dell' avviso della consulta de'reali domini di quà del faro che per le coazioni ed intimazioni de'debitori morosi de'suddetti monti frumentari del regno, si adottino le prescrizioni contenute negli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816, salvo alla prudenza de'rispettivi sottintendenti distrettuali di determinare nelle occorrenze la spedizione de'piantoni con quella preferenza che conviene alla riscossione delle pubbliche imposte.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione pel conveniente adempimento.

— 2502 —

Reale Rescritto del 10 settembre 1838 col quale si dichiara che sieno applicabili per le decime e su le prestazioni enfiteutiche le regole comprese nel reale rescritto del 17 febbraio corrente anno sulla rinnovazione de'titoli di rendita per l'art. 2179 delle leggi civili.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia in data del 29 caduto mese di agosto ha comunicato a questo ministero il seguente reale rescritto.

Alcuni dubbi erano stati presentati sul modo col quale avesse ad intendersi ed applicarsi l'art. 2169 delle leggi ci-

vili su la rinnovazione de'titoli di rendita. Per rescritto sovrano de' 17 febbraio del corrente anno fu dichiarato: che questa rinnovazione non occorresse pe'titoli di canoni enfiteutici, e che la mancanza della rinnovazione pe' titoli di rendita non inducesse per tale circostanza soltanto prescrizione, talchè anche senza questo atto rimanesse integra l'azione del creditore secondo la legge. Ad occasione di cotesti dubbi era stato rilevato: che la rinnovazione di che trattasi fosse disposta nel fine di prevenire gli effetti della prescrizione: che l'enfiteuta non possedendo a titolo di proprietà, non potesse prescrivere contra il proprio titolo, e che non potessero temersi gli effetti della prescrizione, quando da legittimo documento risultasse il possesso della esazione della rendita, come da partite di banco, da quietanze per atto pubblico, da dichiarazione del debitore ec. Or è stato dimandato, se la esenzione della rinnovazione de' titoli di canoni enfiteutici, giusta il rescritto de'17 febbraio di questo anno, dovesse valere per le decime ed altre prestazioni sui terreni ex-feudali della provincia di Lecce. A ragione di questo dubbio è stato osservato: che pe' decreti de' 20 giugno 1808, e de 17 gennaio 1820 nel favore dell'agricoltura ed in conseguenza de'principî eversivi della feudalità, si trovi cangiata la natura delle decime e prestazioni anzidette, loro essendosi data e fatta ritenere la impronta esclusivamente di censi riservativi, abolito ogni altro dritto ed ogni altra prerogativa in favore degli ex-baroni: che testuali all'uopo sieno le disposizioni comprese negli articoli primo e seguenti del decreto de'20 giugno 1808, e negli articoli primo e seguenti del decreto de'17 gennaio 1810, che per cotesti decreti la sola esclusione dalla categoria de'censi riservativi sia per le rendite o prestazioni fondiarie dipendenti da concessione di fondi privati ed allodiali fatta con pubbliche scritture, rimossa ogni altra pruova di equipollenza: che secondo i principî del dritto, nel censo riservativo il fondo rimanga presso il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui.

» In conseguenza di queste osservazioni, avendo rassegnato l'affare a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 17 del cadente mese si è degnata dichiarare, che sieno applicabili per le decime o prestazioni anzidette le regole comprese nel mentovato rescritto de' 17 febbraio del corrente anno 1831 su la rinnovazione de'titoli di rendita per l'articolo 2169 delle leggi civili.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso convenevole in continuazione

di quella che ebbi l'onore di manifestare a vostra eccellenza nel 17 febbraio di questo anno testè citata.

Ed io anche nel real nome partecipo a lei questa sovrana determinazione per intelligenza e regolamento di cotesta amministrazione in continuazione dell' altra precedente relativa a'canoni enfiteutici.

— 2503 —

Reale Rescritto del 15 settembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici con cui si dichiara illegittima e priva di effetto, senza bisogno di essere impugnata nei modi di legge, la sentanza emessa da un regio giudice sulla vertenza di un beneficio.

Dopo l' uffizio ch' ebbi l' onore dirigerle nel dì 25 agosto prossimo passato pel nominato Antonio Innocenzj di villa Santangelo in diocesi di Aquila, ho rassegnato con analogo rapporto al Re nostro signore i particolari tutti della vertenza surta per lo beneficio della Santissima Concezione, del quale fu privato esso Innocenzj nell'abbandonare l'abito chiericale, e darsi ad una vita dissipata : e la Maestà Sua osservando che la sentenza resa dal giudice regio del circondario di Paganica, contro la quale ha reclamato il vescovo di Aquila, contiene una doppia violazione dell' art. 20 del concordato. Primo, perchè ha giudicato di causa al tutto ecclesiastica, come è il conoscere se alcuno sia degno di essere chierico, se debba o pur no essere privato di un beneficio ecclesiastico, e se la collazione del beneficio di tal natura sia fatta regolarmente. Secondo, perchè viene a rivocare, come in linea di appello, una decisione di un'autorità ecclesiastica, il che non appartiene se non all'autorità ecclesiastica superiore: onde come sentenza di un giudice incompetente per cagion di materia, debba aversi come intrinsecamente nulla ed improduttiva di effetti. E fatto inoltre riflesso la Maestà Sua, che non conviene affatto di far rinnovare simili esempii a danno della giurisdizione ecclesiastica riconosciuta, e riffermata dal concordato, ha dichiarato nel consiglio ordinario di stato dei 3 andante mese, che la sentenza, di che è parola debba aversi come un atto illegittimo, senza verun effetto, e senza bisogno di essere impugnato nei modi di legge.

Nel real nome io partecipo adunque ciò a V. E. per lo corrispondente adempimento, ed in continuazione del detto mio foglio dei 25 agosto.

— 2504 —

Reale Rescritto del 20 settembre 1838 col quale si ordina che la verifica delle usurpazioni dei fondi comunali, e la corrispondente reintegra deve farsi a norma degli articoli 176 e 177 della legge dei 12 decembre 1816 apponendosi dei termini lapidei per assicurarne i confini, ed elevarsi le piante corrispondenti.

Il consiglio provinciale di Calabria Citra ha esposto, che parecchie proprietà comunali trovansi usurpate dai proprietari limitrofi a tal segno, che vi sono dei comuni, i quali pagano di fondiaria assai più, che non ritraggono di rendita dai loro fondi ridotti a ristrettissimi confini. Nè il consiglio ha creduto potersene sempre incolpare gli amministratori, i quali sovente ignorando del tutto i limiti delle proprietà comunali non possono invigilare perchè non siano occupati.

Quindi ha proposto che si formino le piante topografiche di esse, e si appongano i termini lapidei, che le separino stabilmente dalle altre proprietà de' privati.

Nel consiglio ordinario di stato del 9 aprile ultimo Sua Maestà si è degnata ordinare, che in tutte le provincie ciascuno intendente deleghi un consigliere d'intendenza a verificare comune per comune le usurpazioni; faccia eseguire la reintegra dei fondi usurpati, procedendo a norma degli articoli 176 e 177 della legge dei 12 decembre 1816, apporre i termini lapidei per assicurarne i confini, e quindi levar le piante dei fondi in due originali, dei quali uno sarà conservato nella cancelleria comunale, e l'altro depositato nell'archivio provinciale, che in fine dia conto dei risultamenti di tali operazioni.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè ella l'adempia, e mi dia conto a mano a mano dell'adempimento.

— 2505 —

Reale Rescritto del 22 settembre 1838 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si prescrive che i sindaci sono obbligati vigilare, come fiscali, sull'andamento dell'amministrazione dei monti frumentari, e far conoscere al Consiglio ogni menomo abuso.

Il suo rapporto del dì 4 del passato mese, che versa sulla amministrazione dei monti frumentari di cotesta provincia, fu rimesso con sovrano rescritto all'esame della consulta dei reali domi.i d quà del faro. La medesima ha osservato che

per effetto della legge amministrativa dei 12 decembre 1816 e dei regolamenti pei luoghi pii del 1820, le operazioni dei sindaci vengono limitate ad una semplice sorveglianza su gli stabilimenti pubblici e di beneficenza, quali sono i monti frumentari, che tali disposizioni coincidono perfettamente con le altre indicate nel regolamento del 1826 per l'amministrazione dei sudetti monti, per cui la facoltà dei sindaci può riguardare soltanto a sorvegliare i detti stabilimenti, ma mai potrà attribuirsi ai medesimi responsabilità alcuna sulla di loro amministrazione, la quale, per effetto dell'anzidetto regolamento, è a carico unicamente dei due amministratori, e del decurionato, che li ha proposti, e che finalmente, ove si volessero involgere i sindaci nell'indicata responsabilità, verrebbero a snaturarsi le di loro funzioni di fiscali, e quindi invece di conoscersi gli abusi, resterebbero coverti, lo che sarebbe il più sicuro espediente per farli accrescere con certo discapito dei suddetti monti. Dippiù ha considerato, che resteranno del tutto eliminati gl' inconvenienti enunciati nel suo rapporto quando ella farà cadere la scelta degli amministratori sopra soggetti idonei, renderà effettiva nelle mancanze la responsabilità degli amministratori e del decurionato, e farà osservare tutte le altre prescrizioni degli articoli 14 a 20 del ripetuto regolamento circa la spedizione degli stati di consegna, distribuzione ed accredenzamento del grano in ogni decade del mese di ottobre, ed alla consegna degli amministratori nel termine della gestione, ed alla discussione dei conti. Per tali considerazioni ha portato unanime avviso ch'ella, rettificando la sua circolare dei 2 luglio prossimo scorso, relativamente alla responsabilità dei sindaci nell'amministrazione dei monti frumentari di cotesta provincia, ecciti tutto il loro zelo ed impegno, perchè veglino come fiscali il di loro andamento, facendo conoscere al consiglio ogni menomo abuso. Che prenda le più sicure indagini, allorchè trattasi di far la scelta dei novelli amministratori, facendone ancora le opportune prevenzioni a' decurionati, onde si assicurino delle qualità a concorrere nei soggetti che nominano, ed altresì della responsabilità, nella quale si pongono per qualsivoglia irregolarità che possono commettere, e che quindi tanto ella medesima, che cotesto consiglio degli ospizi curino la più esatta osservanza dei regolamenti del 22 giugno 1826, onde eliminare dall' amministrazione de' monti frumentari qualsivoglia inconveniente.

Essendosi Sua Maestà degnata di approvare questo avviso, nel real nome glielo partecipo pel conveniente adempimento.

— 2506 —

Circolare del 3 ottobre 1838 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni a reprimere i controbaodi, i quali compromettono la finanza, la pubblica salute, le industrie di ogni maniera, e la lealtà dell'onesto commerciare.

All'oggetto di dare un corso celere e spedito alle cause di contrabando, la legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso dei dazi indiretti riavvalorando gli statuti di procedura raccomandati dai reggimenti daziari, elevò i processi verbali di sorpresa o di scoverta di frodi al grado di pruova privilegiata da fare piena fede in giudizio fino all'iscrizione in falso. Era questa una eccezione di favore, ma con ciò intendere non si dovea l'amministrazione de' dazi indiretti privata di giovarsi degli altri mezzi indicati dalle leggi comuni per lo scovrimento e la punizione di quei delitti che offendono l'ordine della pubblica riscossione e ne derubano i prodotti. Intanto una pratica erasi introdotta che se un verbale non si compilava per difetto di sorpresa i contrabandi andar dovessero assoluti, e colla loro impunità non castigata insieme rimaner dovesse l'infedeltà, e le altre colpevoli azioni degl' impiegati e dei fraudolenti speculatori, che le leggi colle regole del comun dritto van perseguitando per le condegne punizioni. Funeste riuscivano le conseguenze di tale pratica che tacer facea le leggi, e che gl' interessi de' frodatori collegati con taluni principi di una fallace economia ammantavano di rispetto e di autorità. In cotal maniera una misura di eccezione privilegiata ch' era stata dettata dalla necessità di vieppiù tutelare i preziosi interessi dello stato e della nazione erasi rivolta a di loro danno compromettendo la finanza, la pubblica salute, le industrie di ogni maniera, la lealtà dell' onesto commerciare, le buone direzioni dell' operosità nazionale, la morale pubblica ed in ispezialità quella degl' impiegati.

A frastornare l' impeto rovinoso ed immorale il Re nostro signore nella saggezza del suo consiglio ha emanato in data del 17 dello scorso mese di agosto i suoi ordini nel decreto che pubblicato in Napoli nel dì 18 prossimo passato mese, in piè della presente trovasi trascritto. Con esso si è dichiarato che il solo fatto della immessione o disbarco fraudolento e furtivo de' generi dallo straniero su le spiagge del mare costituisce reato di contrabando procedendosi nelle vie regolari, non ostante che manchi la sorpresa o la fede del verbale sul rapporto degl' impiegati de' dazi indiretti, o degli individui della forza pubblica, o di altri agenti della pub-

blica autorità : rapporto che non potrà aver luogo che infra i quindici giorni dal dì in cui è stato il controbando commesso, e nei casi di quelle dolose immessioni dei generi che hanno un valore da venti ducati in sopra. E queste limitazioni. che pria non esistevano , perchè non allogate nelle regole del dritto commune , sono state ora dettate dalla clemenza di Sua Maestà il Re nostro signore in grazia della privata tranquillità e della garantia delle proprietà mobiliari.

Ella ben vede che colla dichiarazione contenuta nell' enunciato decreto se da una parte si offre il mezzo agl' impiegati di perseguitare il controbando che con pubblica iattura si rifuggiava nelle sottili e cavillose controversie e nelle perplessità forensi, dall' altra si mettono in un salutare eccitamento i doveri di loro, affin di rendere efficiente quella responsabilità che spesso rimane in un mero suono articolato. Deggiono essi perciò raddoppiare le loro sollecitudini per la sorpresa dei controbandi, affinchè non perda la pubblica amministrazione il vantaggio del procedimento privilegiato rimasto in tutta la sua forza come lo era per lo innanzi per tutti i controbandi qualsiane il valore, e con ispecialità di quelli che non oltrepassano i ducati venti, rimanendo il decreto ora emanato come di ultimo presidio per la persecuzione dei rei di vistosi controbandi che fraudolentemente si sottraggono dalla sorpresa in flagranza nelle furtive immessioni dei generi dallo straniero sulle spiagge e lungo il littorale del regno.

Ella quindi farà intendere ai suoi subordinati che ogni negligenza potrà dar luogo ad un procedimento ordinario sul rapporto degli agenti del governo verso i controbandieri e gl' impiegati infedeli o oscitanti che siensi renduti colpevoli , sia perchè non abbiano sorpreso il controbando , sia perchè abbiano trasandato di rapportarlo alla legittima autorità. E qui giova avvertire , ed anche una volta ripetere che esenti non ponno dirsi da colpa quei fra gl' impiegati, che formando nella catena gerarchica gli anelli più prossimi a quei, che sorprender dovevano o denunziare la frode abbiano trascurato di far rapporto. Nè oziosa cosa si è il rammentare , che se trascorrerà il tempo utile di quindici giorni senza che la frode fosse denunziata al magistrato, in questo caso tutti gl' impiegati a seconda della natura delle loro attribuzioni o dei gradi della loro morale colpabilità si renderanno responsabili in faccia al governo nella linea amministrativa di tutte le dannose conseguenze della prescrizione delle azioni attribuite coll' annesso decreto all' amministrazione dei dazi indiretti. Ella farà a' medesimi ben capire che le loro colpe nei grossi controbandi non rimarranno

più nè inosservate, nè impunite, e nei minuti controbandi verranno inesorabilmente colpite dalla vigilanza amministrativa.

Io mi lusingo ch' ella penetrandosi dello spirito che anima l' infrascritto decreto, saprà colle convenienti istruzioni che darà a' suoi dipendenti eccitare lo zelo di costoro in maniera che l' anzidetto atto sovrano sortisca i suoi buoni effetti, che la percezione sia sensibilmente migliorata, e che mano mano sia rinvigorita la vigile lealtà negl' impiegati doganali e repressa la immoralità dei destri e sagaci controbandieri, tanto contraria agli onesti commercianti, e pericolosissima alla salute pubblica.

Decreto del 17 agosto 1838.

Veduta la legge del dì 20 di decembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti, colla quale si ordina che i processi verbali di sorpresa o scoverta dei controbandi e delle contravvenzioni redatti dagl' impiegati dell' amministrazione generale de' dazi indiretti dopo essere stati ratificati con giuramento facciano piena fede in giudizio fino alla loro iscrizione in falso.

Considerando che il privilegio di pruova attaccata a' processi verbali colla citata legge ha avuto per oggetto non di restringere i mezzi legali d' istruzione, ma di facilitare la verifica dei controbandi e delle contravvenzioni, e di renderne più spediti i giudizi corrispondenti ne' casi ordinari, cioè quando ha luogo la sorpresa del genere;

Considerando che laddove si commettano immissioni furtive dall' estero sulle spiagge del mare, e per effetto de' mezzi fraudolenti di cui si fa uso, manchino assolutamente la sorpresa de' generi e la pruova spedita de' detti verbali, e che la utilità pubblica e l' interesse di una delle più importanti amministrazioni dello stato imperiosamente esigono che le azioni derivanti dal controbando sottratto con modi dolosi all' impero delle leggi doganali rimangano nel loro pieno vigore adoperandosi per la scoverta del medesimo e de' colpevoli le regole generali comuni a tutt' i reati;

Considerando che le regole qui appresso stabilite onde iniziare l'esercizio dell' azione penale in questa specie di contrabbando, influiscono efficacemente per la celere scoverta de' colpevoli di un reato alla cui frequenza è stimolo il maggior lucro fraudolento che ne deriva e ne favorisce la impunità;

Volendo ancora in grazia della privata tranquillità coordinare all' impero delle regole suddette la minor durata della

persecuzione ne'casi più gravi e frequenti, escludendo i più tenui che offrono un profitto minore;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il solo fatto della immissione o disbarco frandolento e furtivo de' generi dallo straniero sulle spiagge del mare de'nostri reali dominî di qua e di là del faro, benchè manchi la sorpresa de'generi, costituendo reato di contrabbando, sarà punibile a'termini de'decreti del dì 4 di agosto 1835, e de'3 maggio 1836 in vigore.

La istruzione per l'ingegnere suppletorio e per la pruova specifica, e per tutt'altro occorrente sarà fatta a norma delle leggi vigenti pe'reati comuni.

Art. 2. Il regio giudice del contenzioso de' dazi indiretti e successivamente le altre competenti autorità giudiziarie procederanno contro gli autori e complici di questo reato sul rapporto che sarà diretto da una o più fra le persone appresso designate:

1. Gl' impiegati de' dazi indiretti.

2. Gl' individui della forza pubblica autorizzati a sorprendere ed arrestare il contrabbando, a scovrire le frodi e le contravvenzioni alle leggi, a'decreti ed a'regolamenti de'dazi indiretti, a'termini dell'articolo 8 della legge del dì 20 dicembre 1826.

3. Ogni altro agente della pubblica autorità.

Art. 3. Il compilatore del rapporto dovrà in esso indicare:

1. la data della formazione del rapporto;

2. il suo nome cognome e qualità;

3. le circostanze del fatto costitutivo del reato, che gli sono note;

4. il tempo, il luogo in cui è accaduto;

5. i testimonî, o altre pruove per documenti se ve ne sono;

6. il valore approssimativo del contrabbando.

Art. 4. L'amministrazione generale de'dazi indiretti potrà, secondo le circostanze, costituirsi parte civile nel giudizio per lo ricupero de'danni, interessi, e di tutto ciò che le leggi in vigore le attribuiscono; al quale effetto restano in pieno vigore tutte le disposizioni dell'enunciata legge del dì 20 di dicembre 1826.

Art. L'azione penale per lo controbbando preveduto nel l'articolo primo si prescrive in quindici giorni dal dì in cui è stato commesso.

Art. 6. Non potrà aver luogo il procedimento penale ai

termini del presente decreto, se il genere dolosamente immesso dall'estero sulle spiagge del mare sia di un valore minore di ducati venti.

Art. 7. I nostri ministri segretari di stato delle finanze, e di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 2507 —

Circolare del 17 ottobre 1838 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli alunni de'due istituti di educazione militare sono esenti dalla leva.

Giusta un sovrano rescritto direttomi dal ministro della guerra, si è Sua Maestà degnata ordinare in data dei 21 dello scorso mese, che gli alunni de' due istituti di educazione militare sieno per tal qualità esclusi dalla leva.

Glielo partecipo io quindi per suo governo.

— 2508 —

Reale Rescritto del 26 ottobre 1838 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive essere competente a procedere il contenzioso amministrativo nella causa tra il pubblico demanio col marchese di Sortino poichè trattasi di occupazione di cosa pubblica.

In data de' venti del corrente ottobre dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi si è partecipato il seguente sovrano rescritto.

» Nel consiglio ordinario di stato de'13 maggio di questo anno rassegnai a Sua Maestà le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato nella causa ad istanza del direttore generale de'rami e dritti diversi rappresentante il pubblico demanio contro il marchese di Sortino. Nella specie di questo conflitto trattasi di azione per occupazione di antichi acquedotti Siracusani, e delle acque provvenienti dal fiume Anapo da parte del detto marchese di Sortino.

» Rassegnai pure a Sua Maestà il parere emesso in proposito delle commissione de' conflitti nella consulta generale del regno. E la Maestà Sua considerando che trattasi di occupazione di cosa pubblica uniformemente all'avviso della commessione suddetta si degnò dichiarare che sia competente a procedere nell'enunciata causa l'autorità del contenzioso amministrativo.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso convenevole.

Anche io nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra

perchè si serva farne l'uso di risultamento, e siccome deciso il conflitto e cessata la ricusa de' giudici, come dal pregevole foglio dell'eccellenza vostra in data dei quattro del corrente, è finita ogni ragione di remora a menare innanzi il giudizio contro il marchese di Sortino, così la prego di dar gli ordini convenienti affinchè con attività ed energia si ripiglino le procedure.

— 2509 —

Circolare del 27 ottobre 1838 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutti i direttori de' dazi indiretti portante disposizioni a punire i rei di contrabandi.

Le disposizioni del real decreto del 17 agosto di questo anno, che assegnano il modo come perseguitare o punire i rei di contrabbando nel disbarco fraudolento e furtivo dei generi dall'estero sulle spiagge del mare de' reali domini, non produrranno lo effetto che si sono proposti, laddove nello andamento del servizio gli agenti doganali cui precipuamente ne incumbe la osservanza, la trascurano. Or siccome nella provincia in cui risiede, ella forma il principale anello della catena degl'impiegati doganali cosicchè da lei tutti gli altri hanno moto, così questo ministero ingiunge a lei la più stretta obbligazione di vegliare sopra tutti i suoi dipendenti per incitare tutta quanta la di loro energia perchè sorprendano i contrabbandi di qualunque valore essi sieno, qualora malgrado i di loro sforzi ne sia sfuggita la sorpresa, non manchino di denunziare in tempo utile tra quindici giorni alle autorità giudiziarie quelli che sono di un valore eccedente i ducati venti.

Non si limita però a ciò solo da lei obbligazione la quale mentre da un lato la richiama a vigilare la condotta dei subordinati di qualsivoglia rango essi sieno, dall'altro non la dispensa dal manifestare all'amministrazione senza il benchè menomo ritardo tutti i contrabbandi sorpresi, denunciati, trascurati, e sfuggiti, ad oggetto che l'amministrazione generale abbia la opportunità di provvedere secondo le circostanze, e possa costituirsi parte civile tutte le volte che il caso il richiede.

A lei inoltre è pur ingiunto il dovere di sospendere tutti gl'impiegati rei di ommissione, e maggiormente quelli che si rendessero rei di partecipazione o di connivenza. Di tali sospensioni ne dovrà fare intesa l'amministrazione, l'intendente, ed il ministero in pari tempo per gli ulteriori provvedimenti sul di loro conto.

Per ultimo le dichiaro che ella rimane direttamente responsabile al real governo per la rilasciatezza o per la poco fe-

deltà con cui camminerà il servizio della provincia di sua giurisdizione.

Sia intanto nella intelligenza che questo ministero va a rassegnare tutto ciò al Re nostro signore, perchè ne sia intesa per le conseguenze che deriveranno dalla poca energia con cui i direttori de'dazi indiretti adempiranno a ciascuno degli additati di loro doveri.

— 2310 —

Circolare del 3 novembre 1838 emessa dal ministro della finanze con la quale si traccia il modo di procedere contro gli autori e fautori dei controbbandi.

Con circolare in istampa del 3 del decorso mese, io le comunicai il real decreto del 17 agosto di quest' anno intorno ai modi di procedere contro gli autori e fautori de'controbbandi sfuggiti dalle sorprese, e le feci osservare che quest' atto non mira soltanto a perseguitare i contrabbandieri, ma sibbene ad eccitare i doveri degl' impiegati e risvegliare la loro responsabilità, rammentar le pene e le conseguenze che pesano a loro danno sempre che vi sia frode o contravvenzione alle leggi. Ed in verità se pongasi mente ai modi coi quali le leggi hanno organizzato il servizio de' dazi indiretti non può concepirsi la esistenza del contrabbando senza colpabilità degli agenti della pubblica amministrazione. A convincersi di ciò basta il considerare che il real decreto organico del 13 aprile, e la legge del 19 giugno 1826 nel far la divisione topografica delle dogane, e de'posti, non han lasciato nell'estese linee delle frontiere di terra e di mare un punto solo inosservato un sol guado che tentar si possa impunemente, o che superato nel disprezzo delle leggi, non risvegli la responsabilità di quegli destinati a guardarlo. Non lievi sono i sacrificii che costano alla finanza tali ordinamenti di responsabilità. Quindi nell' atto che il mentovato real decreto del 13 aprile 1826 va eccitando (art. 52) lo zelo del direttor generale e con esso di tutte le autorità superiori a sorvegliare la condotta degl' impiegati, cogli art. 77 82 e 84 chiama i direttori provinciali, gl' ispettori, e gradatamente gli altri funzionari responsabili de' contrabbandi de' generi di dogana e di privativa, degli approdi illegali, e di tutte le contravvenzioni che accadono lungo le linee delle rispettive giurisdizioni. Senza un tal nesso di malleveria innalzar non si potea l' edifizio del servizio amministrativo, ed innalzato senza di questa base dovea infallibilmente crollare. Ma l' edifizio crolla e cade da sè stesso sia che manchi del legale fondamento della responsabilità, sia che questa si metta in oblio. E in questo

mortale letargo sia la vera causa del rilasciamento di ogni regola di buona disciplina, delle inerti o dolose connivenze, delle scandalose incursioni delle frodi che devastano finanze, commercio industrie, dello smarrimento in ultimo della prudenza amministrativa.

A prevenir quest' immane disordine bene provide il mentovato real decreto del 17 agosto di quest' anno. S' impone in esso l' obbligo di denunziare al magistrato i delitti dei contrabbandi non assicurati alla giustizia con verbali di sorpresa, ed un procedimento si prescrive e verso i contrabbandieri, e verso i fautori fra quali gl' impiegati che colla loro infedeltà le azioni fraudolenti avessero agevolate o non impedite. Or sebbene sieno i magistrati nel dovere di svolgere tutte le pieghe de' fatti in cui vanno a rivolgersi le responsabilità de' pubblici funzionari, pure non ai soli procedimenti giudiziari van soggetti gl' impiegati allorquando declinano dai loro doveri, ma al rigore altresì governativo per effetto di quella responsabilità civile ed amministrativa che ancor li avvince. E nell'insieme di questi due poteri giudiziario e amministrativo si consolida, e si ferma la garantia del pubblico servizio.

A rammentar quindi nelle menti di tutti gl' impiegati i principi, e le conseguenze dell' anzidetta responsabilità amministrativa, io avendo presenti le leggi, i decreti, i regolamenti in vigore, e ben ponderato l' ordine gerarchico non interrotto degli agenti, e degl' impiegati de' dazi indiretti vengo a dichiarare.

1. Esservi una gradazione, ed un nesso di responsabilità fra tutti gl' impiegati de' dazi indiretti partendo dall' ultimo preposto, guardia, o marinaio, fino ai direttori provinciali.

2. Dover rispondere l' immediato superiore de' fatti de' suoi subordinati, indipendentemente alle punizioni per costoro meritate.

3. Non esser giammai scusabili gl' immediati superiori dei mancamenti o reati de' loro subordinati, dal perchè sono essi nel dovere di conoscere i difetti di costoro, denunziarli, correggerli, e non lasciare giammai esposto il pubblico servizio in balìa dell' infedeltà, dell' imperizia, dell' inerzia dei suoi dipendenti.

4. Considerarsi e punirsi qual complice, o fautore delle infrazioni delle leggi e regolamenti daziari quell' impiegato che non manifesta ai suoi superiori l' oscitanza o il dolo dei suoi dipendenti che han dato luogo alla frode. Questa complicità quand' anche cadesse ne' procedimenti de' tribunali non va esente dai rigori della disciplina amministrativa, e di tale

complicità son rei, e dovran rispondere i direttori provinciali, e gl' ispettori pe' falli e le colpe de' controlori, questi pe' reali de' tenenti e forieri che da essi immediatamente dipendono, i tenenti pe' forieri e brigadieri, e questi ultimi per le guardie: nell' istesso reato di complicità incorreranno gli impiegati per le colpe de' loro dipendenti del servizio sedentario, e della marina doganale.

5. La responsabilità civile e amministrativa menare a due conseguenze, alle pene cioè disciplinari, ed al ristoro de' danni. Per virtù della prima gl' impiegati i quali o per personali mancamenti, o per complicità, nel senso ancora dell' articolo precedente sieusi renduti colpevoli o manchevoli, saran puniti colla sospensione di soldo e di funzioni, ovvero colla destituzione a misura de' gradi delle loro colpe. In ogni caso di recidiva la destituzione definitiva sarà inevitabile. In forza della seconda i direttori provinciali, gl' ispettori, i controlori, i tenenti, i forieri, e tutti gli altri impiegati a seconda delle loro mancanze e infedeltà, saranno condannati a rifare allo stato i danni derivati dalla loro negligenza o dolo.

6. Il direttore generale de' dazi indiretti, e gli altri impiegati di un grado superiore ai direttori provinciali vigileranno severamente su la condotta di tutti gli agenti della percezione. Zeleranno perchè niuna frode rimanga inosservata, o impunita. Essi di qualunque rilasciamento nell' osservanza delle anzidette ordinanze saranno responsabili al real governo, a qual' effetto faranno a tutti gl' impiegati ben intendere che ogni oscitanza, o indulgenza in chi assume l'obbligo di essere diligente e severo è sempre di mala fede, e va a confondersi coll' infedeltà.

Ella quindi avrà cura di zelare l' osservanza di tali prescrizioni, prevenendola che vado a renderne intesa Sua Maestà il Re nostro signore.

Rimane per ultimo a suo carico il diramare la presente, perchè le disposizioni che vi si contengono siano note a tutti suoi dipendenti.

— 2511 —

Reale Rescritto del 17 novembre 1838 partecipato dal ministro degli affari interni portante la creazione di una commissione per proporre i mezzi opportuni per lo scioglimento della promiscuità in Sicilia.

Sua Maestà il Re nostro signore nel percorrere i luoghi anche i più impervi di questi suoi reali domini, si propose principalmente di verificare lo stato delle popolazioni, e di osservare i miglioramenti de' quali il paese è capace, onde

rimuovere gli ostacoli che oppongonsi allo incremento della sua prosperità. La Maestà Sua ha riconosciuto da sè stessa ed anche per mezzo de' molliplici reclami ricevuti, che a mal grado degli sforzi del suo governo, e di quelli degli augusti suoi predecessori, il languore dell'agricoltura, e della pastorizia, e la miseria di intere popolazioni debbano attribuirsi in gran parte all'esistenza degli abusi feudali, della promiscuità, e delle liti fra gli ex-baroni ed i comuni. Volendo che abbia termine un tale stato di cose tanto dannoso per la intera Sicilia, e che le leggi eversive della feudalità abbiano un pieno e pronto effetto, Sua Maestà ha desiderato circondarsi de' lumi di alcuni fra i suoi sudditi, che più si distinguono per mente elevata, e per cuore caldo di amore pel bene pubblico, ed ha perciò determinato di formare una commissione composta da sua eccellenza il ministro segretario di stato cavaliere Mastropaolo, dal consultore duca di Comia, dal procuratore generale del Re presso la suprema corte di giustizia cavalier Cupani, dal consultore barone Pastore, e dal consigliere della suprema corte di giustizia Carbonaro, nella quale interverranno altresì i tre ministri segretari di stato attualmente presso Sua Maestà marchese Delcarretto, cavalier Santangelo, e duca di Laurenzana; la qual commissione si riunisca immediatamente e dia il suo avviso intorno alle seguenti quistioni.

1. Le promiscuità di qualunque proprietà, rendite, o dritti, sono abolite, e vietate dall' art. 174 della legge del 12 decembre 1816.

Le promiscuità esistenti ancora debbano essere sciolte assegnando a ciascuna parte interessata in piena ed assoluta proprietà, la porzione che corrisponde al proprio dritto, il che eseguendosi, giusta il voto della legge, mentre giova alle popolazioni, giova anche più a' grandi proprietari, che diventano in tal modo assoluti e veri signori della porzione che loro rimane, e possono quindi migliorarla con sommo loro profitto.

Le terre demaniali che i comuni possedevano da prima, o quelle che a' medesimi spetteranno in compenso degli usi civici, e per effetto dello scioglimento delle indicate promiscuità, debbano essere divise in quote, e distribuite a' cittadini, mediante la prestazione di un'annuo canone a favore del comune a norma dell'articolo 182 e seguenti di detta legge.

Gli art. 177 e 186 della legge medesima affidano queste operazioni a' rispettivi intendenti. Ma siffatte disposizioni nelle provincie di terra ferma venivano, dopo che erano state decise tutte le cause tra i comuni e gli ex baroni, e dopo le

operazioni de' commessari ripartitori che avevano fatto eseguire le decisioni pronunziate, sciolte le promiscuità, i divisi i demani fra i cittadini. Non rimaneva agl'intendenti che lo stralcio di tali operazioni.

Or si potrà per la Sicilia, ove simili cause non sono state ancora ultimate, affidare a'soli intendenti con qualche speranza di successo questa massa di operazioni, gravati come sono del peso dell'andamento dell'amministrazione ordinaria? Nella negativa quale espediente sarebbe conveniente di adottare, onde per la prosperità dell'agricoltura, e per dare una tranquilla esistenza così alle popolazioni, come agli stessi proprietari titolari de'demani di qualsivoglia natura, si possano veder condotte a termine con celerità, e con giustizia, le operazioni dello scioglimento delle promiscuità, e quindi della distribuzione in quote fra i cittadini, de' terreni demaniali che spetteranno a' comuni, o che ad essi attualmente appartengono?

2. Ove la promiscuità non siasi sciolta per erronea applicazione della legge, e lo scioglimento sia stato eseguito contro il di lei spirito; quali rimedi dovranno adottarsi perchè le popolazioni non restino prive del godimento de' loro dritti imprescrittibili, e del beneficio, che le leggi ad esse accordavano, oggetto di più frequenti reclami delle popolazioni, presentati a Sua Maestà durante il suo giro per l'isola?

3. Molte lagnanze ha ricevuto altresì la Maestà Sua da popolazioni che si dolgono della continuazione degli abusi feudali, e da altre che involte in annosi giudizi non possono reggere a fronte di avversari potenti. Si citano giudizi che durano da 25 anni.

Quali espedienti si dovrebbero adottare perchè si ponga sollecito termine a tali litigi, perchè i comuni ottengano imparziale giustizia, e perchè in fine le popolazioni godano col fatto i benefici effetti della legge?

4. Nelle provincie continentali fu destinato prima il procurator generale presso l'abolita commissione feudale, e poi nel 1816 il procurator generale presso la gran corte de'conti a risolvere i dubbi, che i commissari ripartitori, e dopo di essi gl'intendenti, potevano incontrare nel disimpegno delle operazioni loro affidate.

Qui ora si tratta non solo di risolvere i dubbi stessi, ma di esaminare altresì i progetti di ordinanze da sottoporsi alla sovrana approvazione giusta l'articolo 186 della legge per le suddivisioni fra i cittadini, di compilare sulle norme delle istruzioni, che debbono guidare le operazioni dello scioglimento delle promiscuità, la valutazione degli

nsi civili, la ripartizione in quote de' demani, onde vi sia e norma certa, ed uniformità ne' princìpi; si tratta in fine di proporre alla sapienza del Re nostro signore le misure di giustizia, che sarà necessario di adottare in massima, o in casi particolari, onde abbiano effetto le benefiche intenzioni sovrane, e le disposizioni della legge pel vantaggio de' sudditi.

Quale potrà essere l'autorità che occupandosi di quest'oggetto in un modo specialissimo riunisca il sapere, il volere, e la forza necessaria a tal' uopo, e possa meritare la sovrana fiducia, ed il pubblico suffragio?

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione per intelligenza dell'eccellenza vostra e per l'uso corrispondente.

— 2512 —

Reale Rescritto del 17 novembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'altra.

Con replicati suoi rapporti de'7 marzo 1837 e de'21 luglio ultimo cotesta commessione esecutrice del concordato rammentava esser conveniente lo stabilire che nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte, e le amministrazioni degli stabilimenti pubblici e vari comuni dall'altra procedessero i compromissari senza rito giudiziario, ma semplicemente in via economica ad amministrativa, pronunziando anche come amichevoli compositori, salva sempre la già convenuta riserva dell'approvazione del Santo Padre e di Sua Maestà, e trovava nel tempo stesso necessario che per la durata del compromesso si stabilisse un periodo molto più lungo di quello che nel silenzio le leggi restringono a' tre mesi dall'accettazione degli arbitri, salvo a prorogarlo in prosieguo, ove occorra; ovvero determinarlo per ciascun affare da discutersi, con riputarsi incominciato il termine del giorno in cui le carte correlative sono spedite a compromessari.

Essendosi da me ciò rassegnato a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 12 del corrente mese si è benignata di approvarlo con fissare il termine del compromesso ad un anno, salvo a prorogarsi, se il bisogno lo esige.

Nel real nome lo partecipo ad essa commessione perchè si serva farne l'uso conveniente, nella intelligenza di essersene da me passata colla stessa data di oggi analoga comu-

nicazione non meno al ministro segretario di stato delle finanze, che a quello degli affari interni.

— 2513 —

Reale Rescritto del 29 novembre 1838 partecipato dal ministro delle finanze portante la istituzione di due banchi uguali a quelli esistenti in Napoli, l'uno per Palermo, l'altro per Messina.

Ho fatto presenti a Sua Maestà i progetti rassegnati da codesta commessione tanto per la riforma de' Banchi pubblici di Palermo e di Messina, alla guisa de' banchi di Napoli, quanto per la istituzione di una cassa di sconto in Palermo. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato dei 25 di questo mese si è degnata ordinare che si stabiliscono due banchi uno in Palermo, ed uno in Messina con le stesse norme e regolamenti di quelli di Napoli, colle distinzioni di cassa di corte, e cassa de' privati; che detti banchi non debbon far parte degli attuali banchi comunali di Palermo e di Messina, e che per la cassa di sconto se ne parli in appresso.

Nel real nome comunico a lei questa sovrana determinazione per intelligenza.

— 2514 —

Reale Rescritto del 3 dicembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno le norme per interrompere la prestazione trentenaria nelle decime sacramentali.

Dopo le abilitazioni ottenute col decreto de' 2 maggio 1823 e co' decreti posteriori non poche fra le amministrazioni diocesane, e i titolari si affrettarono di comprendere ne' quadri de' debitori di rendite costituite anche le decime sagramentali. Per tal modo essi non solo ne han mantenuto e conservato il possesso, ma eziandio son venuti ad interrompere la prescrizione del dritto. Ma alcune altre amministrazioni diocesane e titolari non avendo avuto siffatto accorgimento, han dato campo a' debitori di poter loro opporre la eccezione della prescrizione quando si faranno a sperimentare il loro dritto sulle decime anzidette.

Sua Maestà avendo questo considerato, e ponendo mente che è prossimo il termine a compiersi la prescrizione trentenaria dalla pubblicazione delle leggi del 1809 si è degnata disporre, che i parrochi ed altri titolari di beneficii, che credono aver dritto a decime sacramentali, e le amministrazioni diocesane possono formare e pubblicare de' quadri, nei quali comprenderanno in massa cotali decime, senza che ci

sia bisogno di riportarvi i nomi particolari de' debitori, dispensando anche, per la urgenza, al rigor delle altre formalità prescritte dal real decreto del 2 maggio 1823, per poterne poi fare uso contro i minori e gl' inadempienti a somministrarle a solo ed unico oggetto di interrompere la prescrizione contro di essi, salvi i dritti rispettivi delle parti, e ferma rimanendo la sovrana risoluzione del 23 giugno 1818 sull' oggetto della esazione delle decime sacramentali.

Nel real nome lo partecipo a cotest'amministrazione diocesana perchè prestamente si valga di questo beneficio, e con la stessa prestezza lo partecipi a'parrochi, ed agli altri titolari de'benefici, affinchè possano giovarsene pria che si compia il termine della prescrizione. Richiamo su di ciò in particolar modo l' attenzione, e tutta la cura del vescovo presidente, e mi affido al suo zelo pastorale.

Mi accusi la ricezione e lo adempimento della presente.

— 2515 —

Reale Rescritto del 5 decembre 1838 diretto dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata col quale si dichiara che la pubblicazione della misura e titolazione delle terre del tavoliere sia operativa ancora d' interrompere la prescrizione.

Approvata da cotesto ministero la titolazione universale delle terre del tavoliere e delle altre nel perimetro dello stesso per le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge del 13 gennaio 1817, e seguita la idea, di non esser giammai prescrittibili gli effetti naturali della stabilita misura, se non dal punto in cui la misura medesima abbia ricevuto il suo legale adempimento. Ed in vero, non venendo stabilito col menzionato articolo alcun termine per la misurazione e confinazione lapidea di quelle terre, potrebbero tali operazioni eseguirsi in qualunque tempo, ed in esito di esse, ciascuno dovrebbe rilasciar quella maggiore estensione che non gli appartiene, come altri riceversi quella di cui manca.

Ho io fatto di ciò oggetto di proposizione a Sua Maestà, e la Maestà Sua si è degnata sovranamente dichiarare, che la intimazione con pubblici avvisi da praticarsi da lei, signor intendente, della titolazione e misura debba essere operativa ad interrompere la prescrizione, se pur prescrizione può darsi nella soggetta materia, per un atto di cui la legge non prefigge termine o fatali.

Nel real nome le partecipo, signor intendente, tale sovrana risoluzione per l'esatto adempimento che si richiede, inserendola precisamente nel giornale dell'intendenza, e dandone riscontro.

— 2516 —

Reale Rescritto del 18 decembre 1838 partecipato dal ministro delle finanze col quale si crea una commessione provinciale per vigilare sulla condotta di tutti gl'impiegati di regia nomina.

Questo ministero di stato considerando che per quanto energica e sostenuta possa esser la vigilanza, che dalla sede centrale dell'amministrazione agisca sulla condotta degl'impiegati che dipendono, e che servono nelle provincie non può produrre i suoi effetti a causa della lontananza, e che per lo contrario la influenza de' primari funzionari sopra luogo può mantenere il vigor della disciplina, ed in suggezione gl'impiegati col proporre misure opportune e frequenti di premi e pene, reputava utile al bene del servizio lo stabilimento in ciascuna provincia del regno di una commessione la quale versasse sulla condotta degl'impiegati de'dazi indiretti in quel modo che le commessioni censorie operano per gl'impiegati dell'ordine giudiziario. Ne avanzò analoga rappresentanza al Re nostro signore proponendo:

1. Che ogni commessione deve comporsi dall'intendente, dal direttore de'dazi diretti, dal direttore de'dazi indiretti intervenendovi il procuratore generale del Re presso la gran corte criminale, ovvero quel magistrato, che all' uopo sarà destinato dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

2. Che la commessione deve riunirsi ogni tre mesi, o più frequentemente a suo giudizio.

3. Che la commessione deve rivolgere le sue cure ed il suo esame tanto sul personale, quanto su'metodi di servizio del ramo de' dazi indiretti proponendo al ministro delle finanze premi e pene per gl'impiegati, e suggerendo norme opportune pel migliore andamento del servizio.

4. Che la corrispondenza per questi affari dev'essere degl'intendenti.

5. Che la corrispondenza sarà esclusivamente col ministro delle finanze.

Nel consiglio ordinario di stato del 25 dello scorso mese di novembre in Palermo, Sua Maestà si è degnata sanzionare le dette proposizioni autorizzando il ministro delle finanze ad emettere tosto tutte quelle istruzioni che si stimeranno necessarie per rendere proficui e far corrispondere allo scopo i lavori delle sopraccennate commessioni.

Nel real nome comunico a lei tale sovrana determinazione per l'adempimento nella parte che la riguarda prevenendola di averne data partecipazione agl'intendenti incaricandoli di darne scienza, e farne inteso il procuratore generale, il quale

dal suo canto attenderà le debite autorizzazioni di sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia.

— 2517 —

Reale Rescritto del 3 gennaio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si comunica la sovrana risoluzione contenente il divieto a' tribunali di pronunziare sull' eccezione di prescrizione in opposizione alle dimande della Chiesa.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia nel dì 2 andante mi ha partecipato un sovrano rescritto del tenor seguente.

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 29 dicembre scorso si è degnata ordinare, che fino a nuova sovrana determinazione, i tribunali si astengano di pronunziare su la eccezione di prescrizione che si opponga alle dimande della Chiesa.

Ed io mi affretto di passar ciò alla conoscenza di vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, ed anche perchè ne dia sollecita comunicazione alle diverse corporazioni ecclesiastiche, titolari de'benefici di cotesta diocesi, ed all' amministrazione diocesana che presiede.

— 2518 —

Reale Rescritto del 24 gennaio 1839 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che nelle feste de'santi protettori che hanno luogo nei comuni il sindaco ed il corpo municipale debbono nelle chiese avere un posto separato e distinto dalle altre autorità.

Incaricata la consulta generale del regno di discutere il dubbio promosso dal decurionatato di Luce, cioè, se debbano le feste comunali, che han luogo nella ricorrenza de' santi protettori, assimilarsi, per ciò che riguarda l' ordine delle precedenze, a quelle di cui parla il real decreto de'18 maggio 1819, è stata di avviso, che nelle feste particolari dei santi protettori che si celebrano nelle chiese de' comuni, il sindaco col corpo municipale abbia un posto separato e distinto dalle altre autorità, le quali serberanno fra loro la precedenza stabilita col detto real decreto dei 18 maggio 1839.

Essendosi Sua Maestà degnata di approvarlo, nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

— 2519 —

Reale Rescritto del 29 gennaio 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si accorda una proroga ai contabili che a norma del rescritto del 5 ottobre 1836 trovansi decaduti dagl'impieghi per non aver convertito la loro cauzione.

Con rapporto de' 7 di questo mese ha l' eccellenza vostra disposto che sia da Sua Maestà (D. G.) fissato il termine dopo il quale i contabili dello stato che pel sovrano rescritto dei 5 ottobre 1836 trovansi decaduti dall'impiego per non aver convertito la cauzione ne'modi, e ne'periodi stabiliti dal decreto degli 8 di agosto 1833 non siano più al caso di purgar la mora convertendo la cauzione.

E la Maestà Sua a cui ho rassegnato il suddetto rapporto si è degnata di fissare sino a settembre 1839 il termine in discorso e di ordinare che questa sovrana determinazione sia altre volte replicata nel giornale officiale.

— 2520 —

Reale Rescritto del 6 febbraio 1839 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che in ogni anno deve formarsi una lista di eligibili suppletoria per le cariche comunali.

Per la legge de'12 dicembre 1816 viene prescritto, che le liste degli eligibili a cariche municipali debbono rinnovarsi in ogni quadriennio comprendendovi tutti coloro, che riunissero i requisiti voluti dalla legge stessa.

Ora si è considerato che la ristrettezze del numero degli eligibili fa sperimentare spesse fiate la deficienza de' soggetti idonei a tali cariche nell' atto che nel corso del quatriennio tra per essere giunti taluni all' età di anni ventuno, e tra per essersi altri ch'erano assenti, restituiti in patria, potrebbero, senza attendere il compimento di quel periodo venire eglino iscritti nell'albo accennato. Così si eviterebbe l'inconveniente di far rimanere in oblio per alcun lungo intervallo persone fornite delle prerogative necessarie, dalla cui utile opera potrebbe trar profitto la civica amministrazione, sol perchè non figurano in quella lista formata nel momento che non avevano l' età, o non domiciliavano in patria.

La consulta generale del regno che per sovrano comando, è stata richiesta del suo avviso, ritenendo siffatte idee, come poggiate su di valevoli ragioni, rafforzate ancora più ne'pic-

coli comuni dalla notabile scarsezza di oggetti adattati ad impieghi amministrativi;

Ha opinato all'unanimità potersi da Sua Maestà ordinare, che alle ordinarie liste quadrennali degli eligibili si formi annualmente col metodo prescritto dalla legge, non più tardi del mese di maggio, e per ciascun comune del regno un supplimento di tutti coloro che acquistat'i requisiti legali sieno per conseguenza entrati nel dritto di concorrere agl'impieghi amministrativi, come per l' opposto farsi delle note per gli altri soggetti i quali, o perchè abbandonato il domicilio del proprio paese, o perchè, trapassati, dovrebbero essere depennati.

Il quale parere rassegnato a Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato de'20 prossimo decorso mese, la Maestà Sua si è degnata di approvarlo e di estenderne l'applicazione a tutte le provincie de'suoi reali dominî.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'esatto adempimento, curandone la inserzione nel giornale di cotesta intendenza.

— 2521 —

Reale Rescritto del 9 febbraio 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare il passaggio dei soldati nella forza doganale.

Nel consiglio ordinario di stato del 1 corrente ho comunicato al Re nostro signore i due suoi graditi fogli del di 11 e 23 scorso intorno a'soldati del real esercito, che ottengono per ordine sovrano il passaggio nella forza armata doganale; e Sua Maestà mentre ha comandato, che debba starsi strettamente a'termini della sovrana risoluzione del 7 settembre 1835 presa nel protocollo di guerra, vuole che per gli ultimi otto, o dodici soldati recentemente passati alla forza armata doganale, si faccia eccezione, se si trovano in quest'uso, e si paghino loro gli averi dal giorno susseguente a quello in cui sono stati messi in cassa da'rispettivi corpi.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta, ed anche in riscontro all'altro suo foglio dell' 8 corrente, restando a cura di questo ministero di avvisarla ogni qualvolta accadono vacanze di guardie doganali; e ciò per disporsi da cotesto ministero l'occorrente in adempimento della testè citata sovrana risoluzione del 7 settembre 1835.

— 2522 —

Reale Rescritto del 20 febbraio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive che gli arredi vescovili destinati all' esercizio di funzioni sagre ed al servizio prettamente ecclesiastico non debbano passare agli eredi di vescovi, ma rimanere nelle rispettive chiese.

Nel 1833 allorchè cessò di vivere Monsignor Pellicano Vescovo di Gerace, fu fatto da' di lui eredi lo spoglio di quell'episcopio, e tra gli oggetti preziosi lasciati in deposito presso un proprietario di quel comune vi fu anche un bacolo di argento divisibile in pezzi, di cui il prelato defunto faceva uso nelle sante visite. Si fecero delle premure e delle insinuazioni agli eredi, onde lo avessero restituito alla chiesa; ma essi vi si ricusarono, sostenendo di essere il bacolo una suppellettile privata del defunto.

Il Re nostro signore cui si fece il tutto presente, incaricò la consulta de'domini di qua del faro dello esame di un tale affare. E dessa infatti essendosene occupata osservò, che non trattavasi di un mobile inserviente ad usi particolari, o che formava parte di una suppellettile privata; ma bensì un pastorale, o sia baston vescovile non destinato per la natura stessa della cosa che allo esercizio di funzioni sagre e ad un servizio prettamente ecclesiastico; dippiù ch' esso non altrimenti che per questo sagro oggetto era stato acquistato dal defunto prelato; e che il farsene un mobile ereditario, non sarebbe stato che profanare quell'oggetto pontificale, e rovesciare le pie intenzioni del prelato. Quindi fu essa consulta di avviso di annunziarsi agli eredi Pellicano di essere volontà sovrana di consegnarsi alla chiesa di Gerace il bacolo d'argento in disputa, e d'imporsi silenzio alla quistione.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'10 settembre 1837 degnossi approvare un tale avviso. Dopo di ciò, altra quistione è surta.

Il già vescovo di Venosa monsignor Guarino estrasse dagli antichi reliquiari di quella chiesa cattedrale due insigni reliquie, le quali vennero da lui chiuse con autentici suggelli in un ostensorio di argento, ad oggetto di esporle con maggior decenza alla pubblica venerazione de'fedeli. Ritrovandosi però tale ostensorio in casa del detto prelato alla di lui morte, l'erede adì il tribunale civile della Provincia, ed ottenne sentenza contumaciale, che condannò i capitolari a restituirgli l'ostensorio, o il valore di esso in ducati mille.

Informata Sua Maestà parimente di una tale vertenza, si degnò commetterne lo esame alla stessa consulta, la quale,

avendo il tutto ponderato maturamente, considerò che obbligo essenziale de'vescovi è il provvedere colle loro rendite al decoro del divino culto; e che questo appunto fece monsignor Guarino, avendo trovate insigni reliquie della sua cattedrale in una cattiva teca di legno, trasferendole in un osteosorio di argento che munì di suggello e di autentica, come il sacro rito prescrive; e che è scandaloso il permettere che si faccia una quistione ne'tribunali, i quali non si debbono ingerire nelle cose sagre.

Per tali motivi opinò essa consulta di non fare più parlare di questo affare, lasciandosi l'osteosorio alla cattedrale di Venosa, per seguitare a farsene quell'uso, a cui lo destinò il defunto prelato.

Un tale avviso è stato egualmente approvato dalla Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 17 dicembre prossimo scorso.

Ed io nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima tali determinazioni prese per suo regolamento in casi simili.

— 2523 —

Reale Rescritto del 16 marzo 1839 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare la difesa dei comuni nei giudizi contro gli antichi feudatari.

L'articolo 2 del real decreto de' 19 dicembre 1838 attribuisce a' procuratori del Re la difesa de'comuni come parte principale ne' giudizi contro gli antichi loro feudatari. Siccome talvolta costoro sono ora rappresentati dal regio procuratore, o dalla regalia, la cui difesa trovasi per le leggi anteriori affidata benanche a' procuratori del Re, è così surto il dubbio in qual modo debba procedersi quando siano in lite i comuni ed il regio patronato o la regalia.

Rassegnato tale dubbio a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 11 andante, la Maestà Sua si è degnata ordinare che i procuratori del Re facciano rapporto distinto per ogni caso particolare pe' superiori provvedimenti.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra tale determinazione nella intelligenza che in giornata ne ho dato comunicazione a' procuratori regi ed a' procuratori generali del Re in cotesti reali dominii.

— 2524 —

Reale Rescritto del 18 marzo 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce l'interesse sulla pignorazione delle pannine presso il banco delle due Sicilie.

Sua Maestà il Re (N. S.) in seguito di parere della consulta di stato de'reali domini di quà del faro, si è degnata permettere che l'interesse per le pignorazioni delle pannine presso il banco delle due Sicilie, resti per ora, e sino a nuova disposizione, diminuito al quattro per cento. Nel real nome le partecipo quindi siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed adempimento di risultamento. Ella avrà cura colla sua vigile sagacia, che tal beneficio ridondi a favor dei proprietari impedendo le specolazioni de' mezzani di tali affari per quanto sarà possibile.

— 2525 —

Reale Rescritto del 20 marzo 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si dà la norma come debba computarsi l'anzianità di servizio degli ex-religiosi.

In seguito del rapporto di vostra signoria illustrissima e reverendissima del dì 17 agosto dello scorso anno, sul dubbio se l'anzianità degli ex religiosi debba computarsi dall'epoca del decreto de' 7 agosto 1809 o da quella del pagamento della prestazione solita a farsi da' preti novelli nella chiesa di Morano o finalmente dall'epoca dello indulto apostolico di secolarizzazione, la consulta di questa parte del regno ha opinato che nella specie l'anzianità del servizio dei cennati ex-religiosi debba calcolarsi dall'epoca della loro secolarizzazione canonica, ossia dall'epoca dell'indulto pontificio che l'accordò.

Essendosi Sua Maestà degnata di uniformarsi ad un tale avviso della consulta, nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso corrispondente.

— 2526 —

Reale Rescritto del 23 marzo 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che i direttori e gli altri agenti de' dazi indiretti hanno dritto alla comunicazione de' rapporti semaforici sulle scoverte di mare.

Nell'ordinario consiglio di stato degli 11 corrente ho rassegnato al Re le rimostranze delle autorità doganali, e di qualche intendente. Sua Maestà si è degnata comandare che

sia ripristinato il sistema di darsi direttamente e periodicamente da' posti telegrafici a' direttori, ed altri agenti dei dazi indiretti comunicazione de' rapporti semaforici sulle scoverte di mare, sistema sospeso in forza del regolamento per le segnalazioni telegrafiche del 9 agosto 1838.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'uso di risulta, avendola pur comunicata al ministero della guerra e marina.

— 2527 —

Reale Rescritto del 2 aprile 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che il sistema adottato per le sentenze o decisioni che contengono condanne di spese accredenzate fosse esteso anche pe' casi ne' quali non vi è stata condanna di spese a credito a favore dell'amministrazione del registro e bollo.

Con real rescritto dal 31 ottobre 1832 fu disposto che ogni qualvolta si ometta in una sentenza o decisione la condanna per lo rimborso delle spese a credito in favore dell'amministrazione generale del registro, sia a carico del soccumbente, sia a carico di chi ne ha ottenuto l'accredenzamento, l'amministrazione stessa debba formare specifica di tali spese, presentare cotesta specifica in cancelleria, e chiederne l'esecutorio a tenore di quanto è stabilito nell'art. 630 delle leggi di procedura civile.

Or Sua Maestà si è degnata di ordinare in data dei 9 gennaio del corrente anno che le stesse norme contenute nell'anzidetto reale rescritto sieno adottate pe' casi ne' quali non vi è stata condanna di rimborso di spese a credito in favor dell'amministrazione a motivo di essere terminata la lite per convenzione fra le parti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza una tal sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 2528 —

Reale Rescritto del 20 aprile 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici perchè si verifichi l'esistenza e la costruzione regolare de' campisanti in ciascun comune, se ne' sollecitì il compimento, e si permetta che i vescovi e le religiose di clausura sieno seppelliti nelle chiese.

Avendo rassegnato a Sua Maestà le vive lagnanze, avanzate da vari vescovi di questi reali domini perchè dagli agenti comunali, in conseguenza di disposizioni date dalle autorità dell' amministrazione civile, si fosse nelle rispettive diocesi data mano alla sollecita chiusura delle sepolture nelle chiese

senza provvedere nelle debite regole alla costruzione de'campisanti; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 14 del corrente mese si è degnata di ordinare, che il ministro segretario di stato degli affari interni dia gli ordini più severi pel sollecito compimento de' campisanti, ed il ministero degli affari ecclesiastici domandi a tutti gli ordinari del regno quali comuni sieno non provveduti di campisanti, e quali di quelli costruiti non sieno in regola. Si è degnata poi la Maestà Sua di permettere solamente che i vescovi e le religiose di clausura sieno seppelliti nelle chiese.

Nel real nome io partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima queste sovrane risoluzioni per sua intelligenza e regolamento, perchè ne dia le comunicazioni di risulta, avvertendone tutt' i monisteri di clausura di donne di coteste diocesi, e perchè mi faccia pervenire con la possibile sollecitudine, e con la maggior precisione le notizie da Sua Maestà prescritte circa la esistenza de'campisanti in ciascuno de' comuni appartenenti alla diocesi medesima, e se i campisanti gia destinati sieno stati formati in regola, indicando tali notizie in due stati distinti.

— 2529 —

Reale Rescritto del 29 aprile 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolve il quesito se nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia per impiegati i quali essendo stati prima esonerati ed indi restituiti ad impiego si possano alla durata de'servizi dalla riammissione in poi congiungere i servizi che precedettero la esonerazione.

Sul quesito, se, nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia per impiegati i quali essendo stati prima esonerati, e quindi, per grazia sovrana, ristituiti ad impiego si possano alla durata de'servizi dalla riammissione in poi congiungere i servizi che precedettero la esonerazione, il Re nostro signore a cui sono stati rassegnati vari pareri, e l'avviso dei 6 agosto 1838 della consulta generale del Regno sulla proposizione di potersi annuire a far cumulare a favore de' destituiti ripristinati i due periodi dell'effettivo servizio, ha sovranamente dichiarato nel consiglio ordinario di stato de'21 aprile corrente, trovar la proposta contraria a tutte le regole.

Nel real nome glielo partecipo per norma e governo di cotesta gran corte de'conti.

— 2530 —

Reale Rescritto del 1 maggio 1839 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale s'ingiungono alcuni adempimenti pei matrimoni tra persone che non sieno egualmente cattoliche.

Secondo le vigenti leggi civili il matrimonio nel regno per esser valido debb'esser celebrato innanzi la chiesa secondo le forme del sacro concilio di Trento: debbono pure precedere gli atti dello stato civile per la correlativa solenne promessa. Così è chiaro che la cattolicità sia requisito essenziale ne' contraenti per adempire validamente a questa promessa, o che la dispensa ecclesiastica occorre per quello dei contraenti stessi che non sia cattolico. L'atto di sollenne promessa altrimenti sarebbe nullo, e quindi non produttivo di alcun effetto. È perciò che a prevenire in questa parte ogni irregolarità o abuso, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'13 del passato mese si è degnata ordinare, che gli uffiziali dello stato civile non ricevano la solenne promessa di matrimonio tra persone che non sieno egualmente cattoliche, se prima loro non sia documentato che per tale matrimonio siasi ottenuta la dispensa eccleciastica secondo le regole e la disciplina della chiesa.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, perchè la comunichino agli ufiziali dello stato civile e ne curino l'esatto adempimento.

— 2531 —

Reale Rescritto del 4 maggio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni sui gravami di rito avverso i giudicati de' collegi giudiziari.

Ho rassegnato al Re nostro signore l'avviso unanime emesso dalla consulta di questi reali domini, e già noto a vostra eccellenza, circa i gravami di rito da prodursi indistintamente avverso le sentenze o decisioni nelle cause d'interesse della real corona, in seguito delle osservazioni presentate dal procuratore generale presso la gran corte civile in Napoli, non che quanto l'eccellenza vostra ha su tal riguardo manifestato col suo pregevole foglio del dì 6 marzo ultimo.

La Maestà Sua trovando regolare il parere dell'anzidetta consulta, e le osservazioni di vostra eccellenza si è degnata ordinare che ne'giudizi, de'quali trattasi, l'appello debbe essere prodotto dagli agenti del pubblico ministero, analogamente a quanto si era disposto da questa reale segreteria e che per lo caso poi del ricorso per annullamento alla corte

suprema, se gli agenti stessi vi abbiano alcuna giusta difficoltà debbono riferirne al ministero degli affari ecclesiastici con la maggior sollecitudine, secondo le norme del decreto de'27 ottobre 1825 dirigendosi da'procuratori del Re rapporti motivati, ed accompagnati dalla copia della decisione, e dalle narrative corrispondenti.

Nel real nome partecipo io adunque ciò a vostra eccellenza per le sue disposizioni di risulta.

— 2532 —

Reale Rescritto del 21 maggio 1839 partecipato dal ministro delle finanze a tutte le amministrazioni finanziere portante disposizioni per la verifica delle casse degl'impiegati contabili delle amministrazioni medesime.

Nell'ordinario consiglio di stato de'15 del corrente mese, ho rassegnato al Re nostro signore i provvedimenti diversi da questa real segreteria di tempo in tempo dati per le verifiche delle casse degl'impiegati contabili dell'amministrazione finanziera, e come per esse si acquista la certezza del regolare andamento della percezione, e come esercitata con frequenza, e con esattezza lascino esse gl'interessi del regio erario in piena sicurezza.

Ho inoltre rassegnato alla sovrana intelligenza, che con questo sistema, e per le insinuazioni di tempo in tempo fatte da questa real segreteria tanto al controloro generale che nella percezione della pubblica rendita i regolamenti riguardano come sostituto al ministero delle finanze, quanto al tesoriere generale che sulla esazione delle rendite dello stato è principalmente tenuto a vegliare; e pe'suggerimenti infine di dover la verifica essere eseguita non superficialmente, ma a fondo, e senza discontinuazione, ottimi risultamenti si sono ottenuti a vantaggio de'reali interessi non solo, ma benanco a beneficio degli stessi contabili, i quali sottoposti a severa vigilanza, o si astengono dagli abusi, ovvero cadendovi ne sono emanati a tempo.

E il Re nostro signore rimanendo di ciò inteso con approvazione ha sovranamente dichiarato, che lo adempimento delle mentovate disposizioni senza la spinta, ed i ricordi del ministro, resta affidato al controloro generale, ed al tesoriere generale; rimanendo essi tenuti per l'avvenire a sostenere con zelo la pratica, e l'osservanza, come per altro finora hanno lodevolmente operato tanto sopra i rami diretti, quanto per le contribuzioni indirette per mezzo di impiegati di loro fiducia in Napoli, e per mezzo delle rispettive autorità nelle provincie.

Digitized by Google

Nel real nome le comunico tale sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 2533 —

Reale Rescritto degli 8 giugno 1839 partecipato dal ministro degli afari ecclesiastici col quale si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni.

Con sovrana determinazione de' 20 ottobre 1830 fu sul progettodel consiglio degli ospizi di Principato Citra approvato lo avviso della commessione de'vescovi di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie appartenenti a confraternite la cali, ed a luoghi pii di beneficenza, quantevolte sieno esse stabilite sopra cespiti certi e permanenti, con nominarsi il cappellano protempore da' governatori de' luoghi pii, o superiori di confraternite, ed intero corpo di congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi, vita durante dal cappellano, della cappellania, e degli altri legati di messe, che insieme formino una cappellania da potersi dare a titolo di sagro patrimonio, e coll'obbligo espresso di doversi costituire il supplimento competente, secondo la tassa del concordato.

Ora sulla domanda del vescovo di Troja, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 15 dell'or passato mese di maggio si è degnata approvare l' avviso della commessione de' vescovi di poter similmente valere per sagro patrimonio le cappellanie degli stabilimenti ecclesiastici sotto le stesse condizioni, e nel modo prefisso per le cappellanie delle confraternite, e luoghi di beneficenza.

Nel real nome lo partecipo a lei per sua intelligenza.

— 2534 —

Reale Rescritto del 12 giugno 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni per far cessare i disordini onde si renda men facile la impetrazione delle dispense di primo grado di affinità ne' matrimoni.

Avendo Sua Maestà il Re nostro signore saputo che viva e dispiacevole commozione risenta il santo Padre dalla facilità con cui i vescovi de'suoi reali domini avanzano frequenti dimande ad ottener dalla S. Sede dispense di primo grado di affinità per contrazione de'matrimoni sul motivo di allontanare in tal modo il pubblico scandalo, cui dan luogo la immorale corrispondenza di tali affini: non ha potuto il pio

e religioso animo della Maestà Sua non provare le medesime impressioni di rincrescimento e di rammarico.

Quindi Sua Maestà mi ha ordinato di far sentire a tutti gli arcivescovi, vescovi, ed altri ordinari de'suoi reali dominî, come ho eseguito nel suo real nome, con la data di questo stesso giorno, che mettano tutta la di loro cura a conformarsi alle vedute e di Sua Santità, e della Maestà Sua, astenendosi dalla facilità d'implorare dalla S. Sede dispense dell'indicato grado, la quali non ad altro tenderebbero che a promuovere e far trionfare vieppiù la sregolatezza, ed il mal costume, quando si avesse da' colpevoli la speranza di riuscire a sanare agevolmente i commessi eccessi; e che adoperino invece i suddetti ordinari tutto il di loro zelo, e la sollecitudine pastorale a migliorare i costumi, e riportarli a quella purità e severità che richiede la nostra santa religione.

Siccome poi mi ha comandato Sua Maestà di significare agli ordinari medesimi, che in quei casi, ne'quali a loro giudizio lo credono opportuno, si dirigano alle autorità competenti, onde adoperarsi da esse i mezzi repressivi a far cessare i pubblici scandali, così mi ha ordinato pure la Maestà Sua di prevenirne nel tempo stesso lei, signor intendente, aggiugnendole nel suo real nome, come eseguo, che appena abbia notizia dalle autorità ecclesiastiche di cotesta provincia di tali disordini, usi ella dal canto suo tutto lo zelo e la fermezza, onde ne'poteri legali de'quali è rivestita, non lasci qualunque espediente da reprimere, togliere e punire simili scandalosi eccessi.

— 2535 —

Reale Rescritto del 18 giugno 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che le disposizioni del decreto dei 28 luglio 1818 riguardanti le liquidazioni delle pensioni dei militari non sono applicabili agl' impiegati civili, e quindi non possono ricongiugnersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione.

La liquidazione della pensione di ritiro del testè giubilato vice presidente D. Tommaso de Vargas Macciucca diè luogo a replicati esami della gran corte dei conti, e della consulta dei reali dominî di quà del faro, poichè erasi divisato di proporre in favore del medesimo cinque sesti di soldo, adunando per lui i trentotto anni di servizio da lui prestati nella magistratura in due diversi periodi, il primo dal 1788 al 1798, e l'altro dal 1808 al 1836, comechè interrotti dal non breve intervallo, in cui il signor Vargas restò senza soldo, ed impiego.

Digitized by Google

Siccome a questo divisamento di ricongiungere nella liquidazione i due interrotti periodi, il ministero delle finanze di mio carico apertamente, e fortemente opponevasi, siccome alle evidenti ragioni dal ministero stesso rilevate, io mi uniformai pienamente, tanto per la impossibilità di applicare al caso in disputa, il decreto de' 28 luglio 1818 che riguarda unicamente i militari, quanto nella ferma decisione in cui questa real segreteria è di non portare la menoma eccezione alle regole nascenti dal decreto de'3 maggio 1819 costantemente osservate, di doversi le liquidazioni basare sopra gli anni di servizio continuato, e non interrotto per dimissione, e commissioni, così ne avvisai, che i meriti, ed i requisiti di Vargas, i suoi lunghi ed onoratissimi servizî, e quelli de' suoi illustri maggiori, potessero fargli meritare sui ruoli provvisori della real tesoreria la differenza fra la metà del soldo a cui gli dan dritto i ventott'anni di servizio dal 1808 al 1836, e i cinque sesti, che risultano dal preteso cumulo degli anni di due interrotti servizî, di maniera che le considerazioni e i riguardi, di cui sembravami egli degno punto non alterassero in fatto di liquidazione di pensione di giustizia, le regole e le massime, che conviensi rigorosamente rispettare. Laonde tali fermate, e decise intenzioni manifestate avendo al signor ministro di stato di grazia e giustizia, nel cui ministero erasi compilata la liquidazione, che avea dato luogo alle discussioni, ed alle opposizioni accennate, ed agli avvisi della consulta, e prese avendo il medesimo signor ministro segretario di stato le sovrane risoluzioni del Re nostro signore nell' ordinario consiglio di stato de' 4 del corrente mese, è piaciuto alla Maestà Sua risolvere, che la pensione di giustizia di D. Tommaso de' Vargas Maccinecca, resti approvata per la somma equivalente alla metà del soldo, e che pel dippiù fino ai pretesi cinque sesti di soldo, venga egli inserito sul ruolo provvisorio della real tesoreria generale.

Avendo di tutto ciò data notizia alla gran corte de'conti, perchè bene informata dello affare, resti avvertita, che in altri casi ulteriori di liquidazioni di pensioni, io vano pretenderebbesi applicare alle pensioni civili, le disposizioni del decreto dei 28 luglio 1818 dettate esclusivamente per i militari, credo opportuno di farne intesa anche lei, per la parte che può riguardarla.

— 2536 —

Reale Rescritto del 26 giugno 1839 partecipato dal ministro delle finanze al procurator generale presso la gran corte de'conti col quale si prescrive che la liquidazione delle pensioni di ritiro dei musicanti natici dei reali dominî che servono nei corpi svizzeri, dev' eseguirsi con le norme stabilite nel decreto dei 3 maggio 1816 e non con quelle fissate nelle capitolazioni.

Il direttore della real segreteria e ministero di stato di guerra e marina ha comunicato con reale rescritto dei 22 del prossimo scorso mese di aver rassegnato a Sua Maestà (D. G.) il dubbio sorto se gl' individui nativi di questi reali dominî che servono nei corpi svizzeri come musicanti, debbono andar considerati nelle liquidazioni delle loro pensioni di ritiro con le norme stabilite nelle capitolazioni, o con quelle del real decreto del 3 maggio 1816, e la Maestà Sua considerando che il permesso dato ai corpi Svizzeri di ammettere i musicanti nazionali, è una eccezione alle capitolazioni da essi corpi implorata, ed una agevolazione sovranamente accordata nel loro interesse, perlocchè non vi è alcun dritto di capitolazione, si è degnata sotto la data dei 2 dello stesso, esternare che pei cennati individui debbano i servizi loro essere calcolati a seconda della legge dei 3 maggio 1816 appunto perchè non vi è per essi dritto di capitolazione.

Io glielo partecipo per le analoghe disposizioni di risultamento per la parte che la riguarda.

— 2537 —

Reale Rescritto del 13 luglio 1839 col quale si determina che il giudizio di azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso amministrativo, e vieppiù se atti, o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa.

Ho fatto presente a Sua Maestà le carte riguardanti il conflitto elevato nella causa ad istanza del partitario per lo restauro delle strade del comune di Casoria Domenico Ferraro contro l' architetto Patturelli, ed il comune istesso di Casoria interventore. Ed ho pure rassegnato alla Maestà Sua il parere della consulta dei reali dominî di quà del faro sull' oggetto.

Il giudizio versava sopra domanda di Ferraro per condannarsi Patturelli a rilasciargli il certificato di lavori da lui eseguiti, del loro riconoscimento, consegna, e valutazione fattane da quest' ultimo, senza tener conto della revisione della perizia ordinata dall' intendente. Ad oggetto di astrin-

gere il comune di Casoria al pagamento delle somme dovutegli.

Sulla soggetta specie Sua Maestà ha considerato che trattasi di lavori sopra strade pubbliche, i quali per la legge del 21 marzo 1817 sono di competenza dell'autorità amministrativa.

Che l'azione promossa da Ferraro contra Patturelli interessa direttamente l'amministrazione.

Che Ferraro stesso ha riconosciuto questo interesse, allorchè ha detto chiedere il certificato dello ingegnere per astringere il comune al pagamento. E che attesa la revisione della misura eseguita d'ordine dell'intendente, conviene esaminare quale delle due valutazioni debba attendersi, e quindi trattasi dello esame di un atto amministrativo.

In vista di tali considerazioni si è la Maestà Sua degnata nel consiglio ordinario di stato dei 9 corrente, uniformemente allo avviso della consulta, dichiarare che nella contestazione sia competente l'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per lo esatto adempimento.

— 2538 —

Reale Rescritto del 16 luglio 1839 col quale si determina che il contenzioso amministrativo è competente nell' esperimento delle azioni, che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa, quantunque dirette fossero contra privato.

Ho rassegnato a Sua Maestà il parere della consulta dei reali dominî di quà del faro, e le carte tutte risguardanti il conflitto di attribuzioni elevato nella causa tra il cavalier D. Baldassarre Solazzi, la baronessa Compagna ed altri di Corigliano, relativamente alla distribuzione del fiume Coriglianeto.

Aveva il cavalier Solazzi convenuto nel tribunale civile di Cosenza la boronessa Compagna, ed altri individui, esponendo aver essi deviato le acque del fiume Coriglianeto; essersi per tale deviamento recato grave danno ad alcuni suoi fondi, e privati alcuni altri d'irrigazione. Domandava rimettersi le acque nel loro corso naturale, e condannarsi i convenuti ai danni ed interessi.

Sua Maestà ha considerato che per l'articolo 278 della legge dei 12 decembre 1816 l'autorità amministrativa è incaricata della distribuzione delle acque pubbliche per la irrigazione, che per evitare le differenze fu stabilito, che una commessione si portasse sopra luogo per distribuir le acque del Coriglianeto secondo il bisogno dei fondi adiacenti; che

l'azione istituita dal cavaliere Solazzi, sebbene diretta contra privati, attacca gli atti dell'autorità amministrativa, sola incaricata di regolare la distribuzione delle acque per la irrigazione; e quindi si è degnata nel consiglio ordinario di stato dei 9 corrente, uniformemente allo avviso della consulta, dichiarare, che nella causa tra il cavaliere D. Baldassarre Solazzi, la baronessa Compagna, ed altri sia competente a procedere l'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a V. E., perchè ne curi lo esatto adempimento.

— 2539 —

Reale Rescritto del 17 luglio 1839 col quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse dai consigli d'intendenza nell'esame dei comuni minori che hanno una rendita al di sotto di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo della gran corte dei conti.

Spesso mi si diriggono dal luogotenente generale di cotesti reali domini per la sovrana approvazione avvisi pronunciati dal procurator generale della gran corte dei conti in Palermo.

1. Su' reclami de' sindaci avverso le determinazioni prese dagl'intendenti nei rispettivi conti morali.

2. Sulle decisioni della gran corte medesima pronunciate in risulta della discussione dei conti dei comuni maggiori, ossia di quelli, che hanno una rendita ordinaria di ducati 5000, o più.

3. Finalmente su' reclami dei cassieri dei comuni minori, ossia di quelli, che hanno una rendita ordinaria al di sotto di ducati 5000, avverso le decisioni che emettono i consigli d'intendenza su i rispettivi conti materiali.

Or a rendere uniforme questa parte di pubblico servizio con ciò, che si pratica, anche per effetto delle disposizioni della legge pei comuni dei reali domini continentali, debbo manifestarle, per quanto riguada il primo articolo, che a norma dell'articolo 269 della legge del 12 dicembre 1816 compete al sindaco il ricorso contro la determinazione dell'intendente sul conto morale.

Il ricorso può essere presentato all'intendente tra due mesi dopo la comunicazione della determinazione, che debbe essere fatta al sindaco in decurionato.

L'intendente in tal caso, preso l'avviso del consiglio di intendenza pel merito del ricorso, trasmette le carte a questa real segreteria, cui è riservata la risoluzione superiore

ed il ricorso del sindaco è sospensivo giusta l' artic. 1 del real decreto dei 22 maggio 1832.

Quanto poi alle decisioni, che si pronunciano dalla gran corte dei conti, ossia alle significatorie, che si spediscono in risulta della discussione definitiva dei conti dei comuni maggiori, dopo di essere stati esaminati primordialmente dal consiglio d' intendenza (art. 274 della legge del 12 decembre 1816) esse sono esecutive per loro stesse, senza esservi bisogno di sovrana approvazione, uniformemente a quanto è stabilito dalla legge dei 2 febbraio 1818 e dal regolamento annessovi su l' organico della gran corte dei conti.

Le decisioni però della gran corte dei conti, ossia le significatorie possono essere impugnate dal contabile con ricorso alla consulta, succeduta al supremo consiglio di cancelleria, giusta gli articoli 14, 19 e 22 della legge del 29 maggio 1817, articolo 9 della legge dei 7 gennaio 1818, articolo 1. e seguenti del real decreto del 13 maggio 1820 articolo 15 §. 4. della legge organica della consulta de'14 giugno 1824.

Finalmente pei conti dei comuni minori, i consigli d' intendenza vi pronunciano definitivamente (artic. 275 dell' enunciata legge dei 12 decembre 1816) e le decisioni si eseguono senza esservi bisogno di sovrana approvazione, salvo però ai contabili il ricorso devolutivo alle autorità competenti cioè, alla gran corte dei conti, ed in tal caso l'affare diviene contenzioso amministrativo (art. 25 della legge de' 21 marzo 1817) e la gran corte non emette che un avviso, il quale deve trasmettersi per mezzo del procurator generale a questa real segreteria, per farsi sovranamente sanzionare, onde prender l' aspetto di decisione, e farsene la spedizione alle parti nelle forme regolari.

Su questi principî quindi dovrà da ora innanzi regolarsi, prevenendola di avere negli stessi sensi scritto al procurator generale del Re presso la gran corte dei conti in Palermo, per la parte, che lo riguarda.

— 2540 —

Reale Rescritto del 18 luglio 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce di abolirsi il sistema di imputare le spese per personale sui fondi della tesoreria generale addetti alle spese materiali delle strade.

Il Re (N. S.) avendo con disposizioni diverse date nell'ordinario consiglio di stato de' 9 luglio corrente provveduto alla destinazione di parecchi ingegneri alunni della direzione generale di ponti e strade i quali essendo stati per lo innanzi

adoperati in servizio delle strade regie hanno per transitorie sovrane risoluzioni percepito soldi o emolumenti da'fondi addetti a spese materiali delle strade, ha sovranamente la Maestà Sua dichiarato, che resti d'ora innanzi per sempre abolito il sistema d'imputare spese per personale su' fondi della real tesoreria generale addetti alle spese materiali delle strade.

Nel real nome le comunico tale sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte, che la riguarda.

— 2541 —

Reale Rescritto del 14 luglio 1839 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la ritenuta del due e mezzo per cento per gl' impiegati comunali onde aver dritto alla pensione di giustizia.

Dopo la emanazione del reale decreto dei 19 novembre 1819 che rese comune alla Sicilia il precedente dei 3 maggio 1816 circa il modo di calcolare le pensioni di ritiro, e vedovili, si dispose per successivo decreto dei 27 novembre del detto anno 1819 che tutti gli impiegati civili avessero sofferto sui rispettivi soldi la ritenuta del due e mezzo per cento.

Ma così fatte disposizioni si rimasero in cotesta Isola ineseguite fino al 1823 quando il ministero di cotesta parte dei reali domini promosse il dubbio se doveano mandarsi ad effetto le determinazioni di sopra enunciate, lo che fu risoluto affermativamente nel novembre dell'anno istesso.

Rimaste così le cose in settembre 1829 lo stesso ministero rilevò che per gl' impiegati del comune di Palermo la ritenuta era cominciata non dal 1820 ma sibbene dal 1824 e che perciò era giusto nella mira di indennizzare quella cassa di soggettare i medesimi a doppia ritenuta per quattro anni.

Interrogata la consulta su tale proposta fu di avviso negativo, ma con real rescritto del 19 settembre 1836 venne dichiarato che per tutti gli impiegati comunali nei reali domini ulteriori doveano computarsi gli anni di servizio dal giorno della seguita ritenzione.

Dopo ciò cotesta gran corte elevò i seguenti dubbi:

1. Gli anni di servizio degli impiegati comunali precedenti alla ordinata ritenuta potranno riattaccarsi a quelli in cui la ritenuta medesima aveva avuto luogo, ovvero dovevasi negli stretti sensi del real rescritto calcolare per le pensioni il solo tempo nel quale erasi rilasciato il due e mezzo per cento?

2. Se per la inosservanza delle disposizioni dei reali de-

creti del 1819 fino al 1824, la quale per altro non era provenuta per fatto degli impiegati, eravi luogo a supplicare Sua Maestà per la doppia ritenuta per quattro anni intermedi dal 1820 al 1824?

Sul primo però rifletteva fra le altre cose che standosi agli stretti termini del rescritto nessuno degl' impiegati avrebbe dritto a pensione e le respettive famiglie per la morte dei loro capi rimaranno abbandonate e derelitte.

E sul secondo rilevava che non essendovi colpa degl'impiegati di non essere eseguita la ritenuta, e che perciò null' altro doveva badarsi che rinfrancare le casse comunali dallo introito mancato per quattro anni, l'espediente suggerito meritava alcuna accoglienza onde equipararsi la sorte degli impiegati comunali a quella degl'impiegati dello stato.

Siffatta proposta appoggiata dal luogotenente generale rimase irresoluta, ma per clamori delle vedove sopratutto venvero da quel funzionario nel 1838 sollecitate le opportune risoluzioni.

Tenutesi presenti però le prescrizioni sovrane di equipararsi in tutto e per tutto la Sicilia alle disposizioni amministrative vigenti in questa parte dei reali domini si volle sul proposito sentire la commessione dei presidenti della gran corte dei conti di Napoli.

Questo collegio adottando, e facendo sue le considerazioni portate dalla gran corte di Palermo, e a dippiù, osservando di essere consentanee ai sovrani comandi di livellarsi la sorte degli impiegati della Sicilia ulteriore a quella degli impiegati nei domini continentali, ha portato avviso di:

1. Dichiararsi che per gli impiegati comunali dei reali domini al di là del faro debbono computarsi per anni di servizio anche quelli anteriori al 1820.

2. Che i medesimi non avendo sofferto ritenuta dal 1820 al 1823 vi suppliscano con doppia ritenuta pel corso di quattro anni intermedi dal 1820 al 1823.

Essendosi Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 24 giugno passato uniformata a siffatto parere; nel real nome partecipo a vostra eccellenza tali sovrane determinazioni pel convenevole uso di risulta, prevenendola che le ho rese ostensive a tutti gli intendenti di cotesti reali domini, ed alla gran corte dei conti.

— 2542 —

Circolare del 14 agosto 1839 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gl' individui che vogliono esimersi dal servizio delle guardie d' onore debbono presentare sei cavalli di determinate qualità, colla facoltà di farli introdurre dall' estero.

Dal real ministero della guerra e marina mi si è diretto il seguente rescritto.

» Essendosi Sua Maestà il Re (N. S.) degnata di permettere per punto di massima, a quelli individui che vogliono esimersi dal servizio delle guardie d' onore, mercè la prestazione di sei cavalli alla giunta di rimonta, a' quali riesca difficile di presentarli con le qualità prescritte, cioè di manto morello, dell' età non minore di anni quattro, nè maggiore di anni sette, e dell' altezza non minore di 5 a 9, sia lecito indrodurli dall' estero.

» Mentre le partecipo tale sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente, la incarico di manifestarmi, volta per volta, i nomi di coloro che vorranno profittarne, onde darsi da questo real ministero le opportune disposizioni per la introduzione de' cavalli dall' estero.

— 2543 —

Reale Rescritto del 17 agosto 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che gl' impiegati dell' orfanotrofio militare possono prendere il soldo anticipato dalla cassa di sconto.

Essendosi rassegnato al Re nostro signore la dimanda fatta dagl' impiegati dello orfanotrofio militare, e le raccomandazioni in loro favore dirette a questa reale segretaria di stato dal direttore del real ministero di stato di guerra e marina, affin di concedersi ai medesimi l' abilitazione stessa che godono tutti gl' impiegati delle regie amministrazioni, di prendere cioè il soldo anticipato dalla cassa di sconto, ed essendosi dato conto alla Maestà Sua delle dichiarazioni di responsabilità che in ciò prenda il real ministero di guerra e marina, e della condizione che l' agevolazione che invocasi sarebbe limitata ad un mese solo di soldo, il Re nostro signore accordando per grazia speciale dispensa al regolamento degli otto febbraio 1834 da non addursi in esempio per altre corporazioni, ai è servita permettere che sieno ammessi nella cassa di sconto all' anticipazione del soldo per un solo mese gl' impiegati dell' orfanotrofio militare i quali

rilasciano a beneficio della real tesoreria il due e mezzo per cento pel monte delle vedove e de'ritirati.

Nel real nome glielo partecipo per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 2544 —

Reale Rescritto del 20 agosto 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che i pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche debbono esser fatti direttamente dalla tesoreria alle parti e non già per mezzo degl' intendenti come prima praticavasi.

Essendosi rassegnato al Re nostro signore quanto il direttor generale de' ponti e strade ha messo in veduta relativamente al sistema che è in uso pe' pagamenti risguardanti lavori ed opere per servizio di strade regie, o come più semplice e spedito per la contabilità della real tesoreria, e più sicuro per la cautela de' reali interessi riuscirebbe di far tali esiti direttamente eseguire dalla real tesoreria generale, evitandosi l' ingerenza che in essi prendono le officine delle intendenze, ed esonorandosi gl' intendenti dall' obbligo di rendere per essi appositi conti di annate; il Re nostro signore nell' ordinario consiglio di stato de' 9 luglio si è degnato approvare che la tesereria generale, in veduta dei progetti che vengono superiormente approvati, e de' contratti di appalto, qualunque sia il metodo di esecuzione di lavori, paghi direttamente agli appaltatori in Napoli, o in qualunque luogo del regno le somme a cui han diritto.

Nel real nome ne la prevengo per l' uso conveniente.

— 2545 —

Reale Rescritto del 20 agosto 1839 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare il servizio pei lavori delle opere publiche affidate agl' ingegneri ed alle deputazioni provinciali.

In diversi rapporti che il direttore generale de' ponti e strade ha di tempo in tempo inviati a questa real segretaria, ha egli messo in veduta come nell' andamento de' lavori che si eseguono per le strade regie non sia sempre ed in tutt'i luoghi utile l'intervento delle deputazioni provinciali delle opere pubbliche; e come le formalità, che le deputazioni provinciali dello opere pubbliche sogliono richiedere, allo spedito e facile andamento delle opere talvolta si oppongano, con diminuire eziandio la responsabilità a cui per la riuscita dei lavori, e per la contabilità relativa esser deggiono gl'ingegneri sottoposti.

Digitized by Google

Ed ha pure il detto direttore generale mostrato che siccome l' articolo 20 delle istruzioni approvate col real decreto de' 25 febbraio 1826 dichiara strettamente responsabili gli intendenti ed i sottointendenti del buono andamento de' lavori, e della buona tenuta delle strade regie, così la vigilanza sulle strade regie possano i detti funzionari, meglio che per via di deputazione provinciali locali, esercitar per mezzo dei sindaci, i quali, essendo prossimi ai lavori che ne' territorî de' rispettivi comuni si eseguono, han l' agio di osservar continuatamente lo stato e il progresso, e di renderne giornalmente conto agl' intendenti, e sottointendenti per la responsabilità a cui per la buona tenuta delle strade sono i detti funzionari da Sua Maestà sottoposti.

E finalmente ha il mentovato direttore generale mostrato come, sceverata la contabilità da tante superflue formole, ed evitata alla real tesoreria generale la enorme spesa delle indennità di viaggi de' deputati provinciali di opere pubbliche, la guarentia delle opere che per conto della real tesoreria generale si eseguono riposerebbe tutta nel corpo degl' ingegneri di ponti e strade, senza che ne' lavori che si eseguono per le strade regie, e nel mantenimento delle strade stesse prendano ulteriormente parte le deputazioni provinciali delle opere pubbliche.

Ed il Re nostro signore a cui nell' ordinario consiglio di stato de' 9 luglio sono state rassegnate le considerazioni, e le proposizioni mentovate si è degnata di approvarle.

Nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 2546 —

Reale Rescritto del 31 agosto 1839 col quale si determina che l' esperimento e giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge de' 25 febbraio 1820 sul tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le deliberazioni di competenza, ed il parere della consulta de' reali dominî continentali, concernenti il conflitto di attribuzione elevato dall' intendente di Capitanata nella causa tra D. Pietro Antonio Sipari conduttore e compratore di pascolo nella contrada posta da piedi nel tavoliere di Puglia, e D. Modestino Alessi censuario di quel territorio.

Nella specie domandava il locatore Alessi il ristoro dei danni interessi dal conduttore Sipari, per non avere lasciati espurgati nel termine del contratto i fossati del fondo stesso, siccome erasi convenuto.

Sua Maestà ha considerato, che per l' art. 3 della legge de' 25 febbraio 1820 è attribuito all' autorità del contenzioso amministrativo pronunziare sulle controversie relative a' contratti per compra vendita di pascoli nel tavoliere, senza distinguere se le controversie sorgano per contratti già consumati, o per contratti in corso di esecuzione, non che le quistioni che possono interessare la osservanza de' regolamenti per la economia delle terre del tavoliere, cui siffatte la buona tenuta de' fossati.

E per tali considerazioni la Maestà Sua si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato del 26 dello spirante mese, che nella causa indicata sieno competenti le autorità del contenzioso amministrativo.

— 2347 —

Reale Rescritto del 7 settembre 1839 col quale si determina che statuita l' azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga contesa di validità, o d' interpretazione di atto dell' amministrazione, la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato de' 2 andante le carte da vostra eccellenza trasmessemi con uffizio de' 25 febbraio di questo anno, le quali riguardano il conflitto di attribuzioni elevato fra cotesto tribunal civile ed il consiglio d' intendenza nel giudizio instituito presso il detto tribunale da D. Luigi Musso contro ai deputati della grotta di S. Rosolia in Monte Pellegrino, per essere soddisfatto di arretrati a ragione di un assegnamento vitalizio fatto da' deputati istessi nello accordargli il riposo della carica di cassiere ed agente di detta opera.

Riguardava il tribunale civile, quella di cui trattasi, e considerava che ove occorresse esame sulla legittimità, validità, o interpretazione del titolo, potesse questo rimettersi al contenzioso amministrativo, senza alterare la competenza dell' azione principale.

Il consiglio d' intendenza allegava trattarsi di credito nascente da atti amministrativi, esservi necessità d' interpetrazione degli stessi, esistere dubbio nella validità della concessione per difetto ne' deputati.

Ho rassegnato altresì a Sua Maestà lo avviso della consulta de' reali dominî oltre il faro.

E Sua Maestà, sulla considerazione che si mette in dubbio se i deputati anzidetti avessero facoltà di rilasciare il titolo di credito da cui nasce l' azione di che si fa materia di lite, ha dichiarato che nella specie sieno competenti a procedere le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a lei perchè ne curi da sua parte l'esecuzione.

— 2548 —

Reale Rescritto de' 24 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si ordina la più esatta osservanza degli art. 20 e 22 del concordato relativi alle facoltà de' vescovi nell' esercizio del loro pastorale ministero.

Sua Maestà il Re nostro signore, nella viva premura e nel caldo interesse, da cui è costantemente animato il suo religioso cuore per lo retto andamento nel suo regno di tutti gli affari che riflettano la chiesa, onde veder semprepiù prosperare la nostra santa religione al bene spirituale de' popoli de' suoi reali domini, si è nel consiglio ordinario di stato del dì 2 del corrente mese degnata di ordinare che la più esatta osservanza sia portata alle prescrizioni del concordato di Terracina contenuto nella legge de' 21 marzo 1818, e specialmente degli articoli 20 e 22 del concordato medesimo scritti ne' seguenti termini.

Art. 20. » Gli arcivescovi ed i vescovi saranno liberi nell' esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni.

» E conosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il canone 12 sess. 24 del sacro concilio tridentino spettano a' giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' cherici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite da' giudici laici.

» Castigheranno colle pene stabilite dal sacro concilio di Trento, o altre che giudicheranno opportune, i cherici degni di riprensione, o che non portino l' abito chericale conveniente alla loro dignità, e al loro ordine, salvo il ricorso canonico, e li rinchiuderanno ne' seminari, e nelle case dei regolari. Procederanno eziandio colle censure contro qualunque tra' fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche, e de' sacri canoni.

» Non saranno impediti dal fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina apostolorum*, e dal convocare i sinodi diocesani.

» A' medesimi arcivescovi e vescovi sarà libero di comunicare col clero, e col popolo diocesano per dovere del officio pastorale; pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche; ordinare ed intimare le preghiere pub-

bliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della chiesa, o dello stato, o del popolo.

» Le cause maggiori spetteranno al sommo pontefice.

Art. 22. » Sarà libero di appellare alla santa sede. »

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 2549 —

Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la riduzione della tassa del patrimonio sacro.

Fra i concerti presi dagli alti commissari esecutori del concordato del dì 29 agosto del corrente anno, ed approvati dalle alte parti sovrane committenti, uno ve n'è, il di cui tenore è il seguente.

» La tassa del patrimonio sacro stabilita coll' art. XXI del » concordato sarà ridotta a ducati ventiquattro o venticinque per le diocesi povere, e scarse di ecclesiastici.

» La durata di questa minorazione è fissata per anni quindici. Nel caso poi di bisogno di una ulteriore proroga i » vescovi potranno rivolgersi al nunzio apostolico *pro tempore* » ed al ministro degli affari ecclesiastici. Le domande per » ottenere presentemente la detta diminuzione di tassa per anni » quindici saranno dai vescovi di quelle diocesi, nelle quali » se ne sperimenti il bisogno, dirette agli alti esecutori del » concordato, al giudizio de'quali tali affari sono riservati per » volontà di ambidue i sovrani committenti »

Ne rendo consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima d' ordine di Sua Maestà comunicatomi nel consiglio ordinario di stato del dì 2 del prossimo passato settembre, per sua intelligenza, norma, ed uso di risulta.

— 2550 —

Reale Rescritto del 9 ottobre 1839 col quale si determina che al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, e che proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche, e se le medesime servono di sostegno alla pubblica piazza e di comodo alla popolazione.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte risguardanti il conflitto di attribuzioni elevato dall' intendente del secondo Abruzzo ultra nella causa tra gli amministratori del comune di Casteldieri, e Giovan Gaetano de Angelis.

Ed ho rassegnato pure alla Maestà Sua il parere emesso sull'oggetto dalla consulta dei reali dominj di quà del faro.

Avea il primo eletto di Castaldieri convenuto Giovan Gaetano de Angelis innanzi al giudice del circondario di Castelvecchio, per sentirsi condannare a desistere dalle fabbriche intraprese su di un antico muro comunale che serve di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo a quella popolazione.

Sua Maestà ha considerato, che il motivo dedotto dal rappresentante il comune è che de Angelis veniva ad occupare il muro comunale che serve di sostegno alla pubblica piazza e di comodo alla popolazione, il che fa ricadere la controversia nelle disposizioni dell' art. 7 della legge de' 21 marzo 1817, e propriamente in quella parte che dichiara di competenza del contenzioso amministrativo tutto ciò ch' è una dipendenza delle strade, o di altra proprietà pubblica.

Che interessa la pubblica amministrazione che non si faccia alcun attentato ad un muro, che sostiene la pubblica piazza.

E quindi uniformemente all' avviso della consulta, si è la Maestà Sua degnata nel consiglio ordinario di stato del 30 prossimo passato settembre dichiarare, che nel giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, proceder debba l' autorità giudiziaria.

Per ciò poi che concerne il verificare a chi appartenga la proprietà del muro, se al comune, o a de Angelis, e se il medesimo serva di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione, debba procedere l' autorità amministrativa.

Benvero, venendosi in chiaro che il muro non appartenga al comune, debba sospendere le sue procedure, e rimettere la causa all' autorità giudiziaria.

Nel real nome lo partecipo a lei per l' uso di risultamento.

— 2551 —

Reale Rescritto del 12 ottobre 1839 col quale si determina che l' esame di quistione di condominio privato su di un macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo, affin di definirsi preliminarmente se l' amministrazione aveva dritto, o no, per traslocare altrove il macello.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte concernenti il conflitto di attribuzione elevato nel giudizio istituito nel tribunale civile di Palermo dal duca d' Archirafi D. Francesco Vanni, e da altri aventi causa da D. Paolo la Pettoruta, e

D. Giovanni de Chesto con atto degli 11 marzo 1836, contro l' amministrazione municipale della città di Palermo, non che il parere della consulta.

Col cennato atto gli attori deducevano di avere i loro autori per antica convenzione dei 21 aprile 1839 assunto di fornire essi in esclusione di qualunque altro al comune il macello per gli animali occorrenti al consumo con obbligo di costruirlo, e variarlo in qualunque contrada fosse piaciuto all' amministrazione municipale di stabilirlo, e ciò col peso di una prestazione annua di ducati 18. Aggiungevano d'avere il comune contravvenuto a tale stipulato costruendo altro macello, e vietato agli attori l' uso del loro stabilimento nello agosto 1836. E quindi conchiudevano chiedendo di essere conservati nel dritto emergente dall' atto del 1839, od altrimenti condannato il comune al ristoro dei danni interessi e spese a ragion dello inadempimento del convenuto.

E la Maestà Sua su tale azione considerato appartenere all' amministrazione pubblica il determinare quando convenga costruire altro macello, o trasportarlo in altro sito, nel consiglio ordinario di stato de' 12 settembre ultimo si è degnata dichiarare essere della competenza delle autorità del contenzioso amministrativo la dichiarazione di esservi luogo ad usare di quella facoltà nell' interesse del comune di Palermo e allorchè diffinita questa controversia rimanga a trattarsi di danni, ed interessi tra le parti, la liquidazione di queste quantità appartenersi al potere giudiziario.

Nel real nome le fo noto questa sovrana risoluzione per lo esatto adempimento.

— 2552 —

Circolare del 12 ottobre 1839 emessa dal ministro degli affari interni portante le indicazioni dei documenti da presentarsi per la liquidazione delle pensioni a favore degl' impiegati comunali.

Non ostante le premure che le feci con official circolare del 7 aprile dello scorso anno, perchè le proposte di pensione in favore degl' impiegati comunali, e degl' individui a loro superstiti fossero accompagnati da documenti atti a pruovare gli estremi voluti dalla legge de' 3 marzo 1816, pure in prosieguo ho avuto occasione di rilevare che gl' incartamenti relativi non mi vengono completamente spediti.

Ad evitare gl' inconvenienti, che porta seco una ommessione siffatta, la quale ridonda a danno della classe più infelice, io le raccomando vivamente di unire ai rapporti relativi le rispettive deliberazioni decurionali con gli avvisi del

consiglio d'intendenza, e con tutt' i documenti pei quali le une e le altre sono state impartite.

E perchè potesse allontanarsi qualunque dubbiezza intorno a' suddetti documenti in loro rammento.

1. Che per le pensioni di ritiro agl' impiegati è necessaria la nomina all' impiego col primo soldo, o un documento che lo dimostri chiaramente, un certificato del servizio non interrotto del rilascio del due e mezzo per cento e del soldo goduto negli ultimi due anni. Un attestato che assicura di essere l' impiegato nell' esercizio del suo impiego, e di non poterlo menare avanti per età, o per salute.

2. Che per le pensioni alle vedove sono necessari : gli estratti dell' atto dello stato civile relativi al loro matrimonio ed alla morte del marito, ovvero le fedi del parroco per tutto ciò che ha rapporto all' epoca anteriore al primo gennaio 1809.

Il certificato per assicurare la nomina , è il primo soldo goduto, la non interruzione del servizio, il rilascio del due e mezzo per cento , e lo ammontare del soldo degli ultimi due anni.

3. Che per le pensioni degli orfani bisognano : gli atti di morte de' loro genitori , non che l' atto del matrimonio solennizzato fra quest' ultimi , comprovato per mezzo del parroco, se ha avuto luogo prima del 1809 o degli atti dello stato civile per l' epoca posteriore ; un certificato dell' epoca precisa del primo soldo goduto dal rilascio del due e mezzo per cento, e del soldo goduto negli ultimi due anni ; un atto di notorietà per dimostrare il numero dei figli lasciati superstiti dal defunto impiegato ; il loro sesso, e lo stato nobile delle femine ; gli atti di nascita de' figli maschi, e gli estratti di matrimonio delle femmine, qualora fossero passate a marito.

— 2553 —

Reale Rescritto del 25 ottobre 1839 partecipato dal ministro dell' interno col quale si stabilisce che le misure , e valutazioni de' lavori provinciali si debbano eseguire coll' intervento di tutti i deputati delle opere pubbliche.

Il consiglio provinciale di Basilicata riunito nel 1838 espose di essere giunto a sua notizia, che gl' ingegneri della provincia allorchè debbano recarsi sopra luogo per misurare e valutare i lavori, vadano per lo più soli od accompagnati da quegli fra i deputati che loro più torni a grado, così, osservava il consiglio, operazioni essenzialissime si eseguono senza gl' interessi della provincia.

E però chiese che per l'avvenire si eseguissero con l'intervento dell'intera deputazione, e se qualcheduno de' suoi componenti non potesse intervenirvi, la scusa, che produce debba essere documentata con pezzo d'appoggio in iscritto.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 15 aprile ultimo si è degnata ordinarmi di chiamare la direzione generale di ponti e strade, gl'intendenti, e le deputazioni delle opere pubbliche allo esatto adempimento de' regolamenti in vigore, i quali non permettono che le misure e valutazioni di lavori si facciano con l'intervento di un solo deputato; eccetto il solo caso preveduto nell'art. 12 del regolamento de' 20 settembre 1816, che è quello di distribuirsi fra i deputati i tratti delle strade per la sola vigilanza de' lavori.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 2354 —

Reale Rescritto del 26 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si dispone che nella causa di una parrocchia di padronato laicale debba procedere la curia vescovile, sentendo gl'interessati e dando luogo a' legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche.

Il vescovo di Castellammare riferì a questa real segreteria, che il tribunale civile in Napoli avea dato fuori sentenza, con la quale ha dichiarato semplice cappellania la parrocchia di S. Luigi delle Franche in quella diocesi per mancanza di erezione in titolo, ed ha dichiarato di niuno effetto la nomina del parroco fatta da quella curia, condannando costui al rilascio dei fondi tutti appartenenti alla parrocchia, ed alla restituzione dei frutti. Il prelodato ecc. col suo rapporto fece riflettere quanto sia strano il considerare come semplice cappellania laicale un beneficio qualificato e riconosciuto per curato ab antico, dolendosi altamente della usurpazione fatta dal tribunale sul potere ecclesiastico coll'aver annullata la investitura da lui data al parroco sulla presentazione fattane dai legittimi compadroni. Quindi chiese che il Re nostro signore nella pienezza del suo potere sovrano annullasse una sentenza tanto irregolare.

D'ordine sovrano la consulta di questa parte del regno essendosi occupata dello esame di un tale affare, ha considerato che:

Il parroco intrinsecamente ha bisogno di facoltà giurisdizionali, di facoltà spirituali, di facoltà che non sono e non possono essere attaccate ad un beneficiato meramente laicale;

La parrocchia titolare è per sua natura, per lo suo intrinseco, per la sua essenza un beneficio ecclesiastico;

La parrocchia titolare o non esiste, o esistendo, dee, sino a che esiste, riputarsi per assoluta necessità beneficio ecclesiastico.

Vero è, riflette la stessa consulta, che la fondazione ed erezione, generalmente e regolarmente parlando, è il requisito a costituire un beneficio ecclesiastico, ma quando trattasi di parrocchia titolare, quando trattasi di esercizio spirituale, e di giurisdizione *ex potestate clavium*; quando lo stato possessoriale, ed attuale è di parrocchia, quando vi sieno delle bolle istituzionali, colle quali si riconosce espressamente la parrocchia, e si attribuisce al dato sacerdote il ministero parrocchiale, non può la parrocchia nella sua attualità non riputarsi un benefizio ecclesiastico.

Donde segue che la dichiarazione fatta nella specie presente dal tribunale civile di essere laicale il beneficio parrocchiale, di che trattasi, è anti-canonica, è abusiva, ed è contraria all'ordine, alla natura, ed ai confini della giurisdizione spirituale e laicale.

Non deve fare impressione, continua la consulta, che nel soggetto caso esiste un patronato. È principio riconosciuto che il dritto di padronato su di una parrocchia, può ben essere ed è spessissimo laicale, ma il benefizio parrocchiale non può, senza cadere in una manifesta contradizione, e senza operarne la sua distruzione, non può non riputarsi benefizio ecclesiastico.

Ha inoltre la consulta osservato le seguenti cose:

La curia vescovile ha con formale sentenza conferito la parrocchia di che è cenno: ha spedito a pro del sacerdote nominato le corrispondenti bolle istituzionali. Quando la provvista fosse contro le veglianti leggi, contra il dritto pubblico del regno, quando la provvista fosse lesiva del dritto dei padroni, sia attivo, sia passivo, colui che aveva interesse, potea secondo le circostanze seguire due vie; l'una del formale appello al metropolitano, l'altra del ricorso a Sua M. *tamquam ab abusu*. In conseguenza lo avere il tribunale civile dichiarato di niun effetto la provvista fatta della parrocchia dalla curia vescovile è un atto d'incompetenza assoluta, è un atto di abuso, è un atto invasivo della giurisdizione ecclesiastica.

Il tribunale civile, leggittimamente requisito, quando credeva che la curia ecclesiastica avesse profferita una decisione abusiva, poteva pure elevare nelle convenienti maniere un conflitto di giurisdizione, trattenere ogni procedura, ed at-

tendere che l'autorità sovrana nella pienezza de' suoi poteri la dirimesse.

Ma inoltrarsi a dichiarare invalida la provvista pronunziata dalla curia, è un eccedere i limiti della giurisdizione, è un invadere i poteri ecclesiastici, è un rendersi conoscitore, e rivocatore delle sentenze ecclesiastiche.

Ha considerato anche che il tribunale civile, mentre ha dichiarato di niun effetto la provvista ecclesiastica fatta dalla curia, ha dichiarato valida la nomina fatta da' compadroni. Nel caso presente è anche questo un abuso. Subitochè trattasi di parrocchia titolare, subitochè trattasi di beneficio ecclesiastico, le quistioni di padronato sono, per virtù di reali disposizioni, della competenza della curia ecclesiastica. In conseguenza le parti, che si sentivano interessate e lese nei loro dritti di padronato, dovevano adire la corrispondente autorità ecclesiastica, le di cui pronunziazioni erano ben soggette a gravami.

Per tutte queste considerazioni esse consulta ha opinato che l'enunciata sentenza del tribunale civile, come anti-canonica, lesiva dell'ordine, della essenza, e dei confini della giurisdizione, e come manifestamente abusiva, deve non riconoscersi, e quindi sovranamente dichiararsi come inesistente:

Che il parroco nominato per effetto della provvista episcopale e delle bolle episcopali, spedite in sua persona, continui nello esercizio del suo ministero parrocchiale, ed ove vi sia chi lo turbi, per via di fatto, l'intendente della provincia, richiesto officialmente dal vescovo, appresti il suo braccio:

Che qualora i padroni abbiano delle ragioni a dedurre contro la sentenza, e contro le bolle episcopali, e qualora credano lesi i loro dritti, e le loro voci riguardanti il padronato attivo e passivo, adissero l'autorità ecclesiastica, la quale procederà nelle forme, e come di dritto, e darà luogo a' legittimi gravami, senza che intanto possa il parroco essere per alcuna via di fatto turbato dal possesso.

Ho fatto io il tutto presente a Sua Maestà, e la M. S. avendo maturatamente esaminato l'affare nel consiglio ordinario di stato de' 14 andante mese, dopo aver anche sentito il consiglio de' ministri, si è degnata ordinare, che allo stato e nella specie continui a procedere la curia di Castellammare, sentendo i legittimi interessati, e dando luogo ai legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche.

Ed io nel real nome partecipo ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento in casi simili.

— 2555 —

Circolare del 5 novembre 1839 emessa dal ministro della finanze con la quale si stabilisce che gl'impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbono godere la metà del soldo durante il biennio di esperimento.

È surto il dubbio se gl'impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbano o no godere la rata di soldo durante il biennio di esperimento.

Avendo inteso all'uopo la commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti, la medesima è stata di avviso che gl' impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbano godere la metà del soldo durante il tempo dello sperimento.

Essendomi io uniformato a tal divisamento, mi dò l'onore di parteciparlo a vostra eccellenza perchè si serva darne comunicazione per l'uso di risulta tanto alle officine della real tesoreria, quanto a tutte le amministrazioni finanziere di cotesta parte de' reali domini.

— 2556 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determinano le formalità alle quali van soggette le trascrizioni delle sentenze portanti costituzioni di patrimoni sacri.

Con pregevole foglio del 21 ottobre. finanze 2 carico, num. 5169, vostra eccellenza mi manifesta il dubbio promosso, se renduto comune a questi, ad a cotesti dominî il decreto del 1824 in ordine alla trascrizione delle sentenze, le quali dichiarano la libertà, o la capienza de' fondi, che a patrimoni sacri si addicono, debbono valere per cotesti dominî tutte le disposizioni posteriormente adottate su tal proposito.

Non può esservi dubbio per l'applicabilità di siffatte disposizioni, anche in cotesta parte del regno, poichè le medesime non contengono che modificazioni o spiegazioni del decreto e perchè di esse l'eccellenza vostra ne sia pienamente a giorno, io credo opportuno di tutte enunciarle.

Pubblicato il cennato decreto pel 14 luglio 1824, fu determinato di non esigersi alcun dritto fiscale per la trascrizione su' registri delle ipoteche delle sentenze de' tribunali civili, le quali dichiarino la libertà, o la capienza de' fondi che al patrimonio si addicono, ma di doversi pagare il solo salario al conservatore.

Pubblicato questo decreto molti dubbi si promossero, se la estensione del pagamento si estendesse anche al dritto di

bollo de'registri del conservatore? Se oltre la sentenza, che contenga la dichiarazione suddetta si volesse trascrivere anche l'atto esecutivo del patrimonio, o prima, o dopo la pronunciazione di quella, o contemporaneamente dovesse la estensione aver luogo, anche per la trascrizione di quest'atto? Se estenzione goder si dovesse anche nel caso che il patrimonio sia costituito sopra beni propri di colui che al sacerdozio è incamminato?

Nel consiglio ordinario di stato del 30 novembre dell'anno stesso fu risoluto di non doversi pagare alcun dritto fiscale, o che si trascriva la sentenza dichiarativa, o che si trascriva l'atto costitutivo, o che il patrimonio sia costituito sopra beni proprî, o sopra beni di estraneo, che lo costituisca, e di doversi solamente il salario, e non già il dritto di bollo.

Si volle però che i tribunali nell'emettere le sentenze dichiarative avvertissero se i titoli costitnenti il patrimonio contenessero atti di donazioni, o altri simili estranei alla costituzione di quello, ed ove effettivamente li contenessero li rifiutassero, onde non restassero pregiudicati gl' interessi fiscali.

Si credette quindi necessaria una modifica nella parte a riguardo della quale si era fatta una ingiunzione a' tribunali e nel tempo stesso di risolvere altro dubbio promosso, se cioè la estensione de' dritti fiscali; e del bollo dovesse aver vigore anche quando il sacro patrimonio fosse costituito di un valore oltre quello richiesto dal concordato.

Quindi con la sovrana risoluzione presa nel consiglio di stato del 21 febbraro 1825 fu disposto, che ove gli atti costituenti il patrimonio, contenessero atti estranei, come di donazioni, o altro, la esenzione non dovesse estendersi anche a questi, ma si dovesse esigere nella trascrizione il dritto in ragione del valore degli immobili relativi a tali atti estranei. E fu disposto ben anche, che qualunque fosse il valore del patrimonio sacro costituito nella trascrizione, non mai i dritti fiscali pretender si dovessero.

Può dunque vostra eccellenza servirsi disporre, che tutte le cennate spiegazioni o modifiche sieno in cotesti dominî adottate, tutte le volte nelle quali dubbi si suscitassero come qui si erano promossi.

— 2557 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che nella provvista di piazze di uscieri, barandieri, carcerieri e servienti comunali sieno preferiti gl'individui del reggimeento de' reali veterani.

Il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del dì 17 novembre andante si è degnata ordinare, che tutti gli uscieri, barendieri, carcerieri, servienti comunali ec. ec. di qualunque ramo, saranno prescelti, fra l'individui nel reggimento reali veterani, e ciò per fare uno sfogo e tutte le facilitazioni che si possono accordare a' vecchi e buoni soldati, che dopo aver servito attivamente ne' reali eserciti, meritano proseguire una vecchiaia più agiata.

Nel real nome le comunico siffatta sovrana risoluzione per lo adempimento da sua parte.

— 2558 —

Reale Rescritto del 7 dicembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che per la conservazione de' libri parrocchiali non si faccia alcuna novità all'attuale stato.

La consulta generale del regno per sovrano comando interrogata sulla proposizione fatta dal consiglio provinciale di Capitanata di depositarsi negli archivi comunali o un originale, o almeno in copia i libri parrocchiali, a contar da cinquant'anni prima della promulgazione della legge istitutrice dello stato civile, ha tra le altre cose precipuamente considerato sul proposito, che i libri in discorso sono formati dalla mano parrocchiale, sono l'effetto dell'istituto parrocchiale e sono l'epoca del di loro sacro ministero, di tal che ne sono i parrocchi i proprî conservatori, ed il privarneli sarebbe nel fondo un attentare alla di loro proprietà, ed ai loro legittimi dritti;

Che tali libri sono indispensabili ai parrocchi per lo esercizio del di loro sacro ministero;

Che pel proposito trasferimento verrebbe ad essere divisa la unità, e la correzione de' medesimi;

Che il farne delle copie in fine sarebbe, dispendioso e pericoloso insieme per gli errori che vi correrebbero e per ignoranza, e per negligenza, e forse ancora per mala fede:

Dopo queste ed altre considerazioni la consulta generale ha conchiuso con dire, che portava l'unanime parere nega-

tivo tanto per lo trasferimento de'libri originali, quanto per quello delle copie, con rassegnare specialmente:

Che i libri parrocchiali non debbano mai tenersi da'parrochi nella propria casa, nè mai farsi passare in casa privata, ed in ispecie in quella de' congiunti e degli eredi del parroco;

Che i libri medesimi debbano tenersi diligentemente ed esclusivamente custoditi nell'archivio parrocchiale;

Che ciascun vescovo infine tra i principali doveri della sua visita noveri quello di sorvegliare efficacemente alla esatta custodia de'libri stessi.

Avendo io pertanto umiliato a Sua Maestà questo parere unanime della consulta generale, la Maestà Sua uniformandosi al parere suddetto ha ordinato che non si faccia novità alcuna allo stato presente delle cose.

Nel real nome quindi io lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua e di chi altri convenga, e perchè ne curi l' adempimento nella sua diocesi, con accusarmi intanto la ricezione di questo real rescritto.

— 2559 —

Reale Rescritto del 12 dicembre 1839 col quale si determina che tutta la causa, in azione civile, passa al contenzioso amministrativo non già la parte sola di essa che riguarda validità legittimità o interpretrazione.

Hò rassegnato a Sua Maestà le carte tutte relative al conflitto di attribuzioni elevato nel giudizio istituito dalla compagnia di Gesù innanzi al tribunale civile di Catania contra quel comune per riconoscimento di credito, e per pagamento di arretrato di annualità per soggiogazione.

Ho pure rassegnato alla Maestà Sua il parere emesso dalla consulta de'domini oltre il faro.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato dei 7 andante si è degnata ordinare, che nella enunciata specie di contesa secondo la forma attuale, sieno competenti a procedere le autorità giodiziarie. E che si trasporti poi tutta la causa alle autorità del contenzioso amministrativo, semprecchè nello affare occorra dubbio od esame di atti amministrativi su quale sorge quistione d'intelligenza, di validità, o di legalità di atti amministrativi.

Nel real nome partecipo tutto ciò a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2560 —

Reale Rescritto degli 11 dicembre 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si concede il beneficio del 20 per 100 a que' carichi provvenienti con legni reduci dal Baltico.

Essendo spirato il termine del beneficio accordato alla real bandiera per la navigazione del Baltico, vari negozianti hanno umiliato le loro suppliche a Sua Maestà, implorando che fino a quando non piaccia alla Maestà Sua d'impartire le sue risoluzioni su la proroga del beneficio anzidetto, si degni concedere il godimento delle usate diminuzioni daziarie sui carichi de'legni i quali partirono nella scorsa primavera con carichi di generi indigeni pel Baltico, e che di già trovansi di ritorno, o che si attendono di ritorno da quel mare.

Io avendo rassegnato al Re tali suppliche Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato si è degnata di accoglierle benignamente, ed ha ordinato, di concedersi il beneficio del venti per cento su'carichi de'legni partiti, e che trovansi di ritorno, o da ritornare nel modo anzidetto.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 2561 —

Reale Rescritto del 12 dicembre 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce non farsi novità alle disposizioni esistenti per le navigazioni sul Baltico e nelle Indie orientali.

Sua Maestà il Re nostro sovrano nell'ordinario consiglio di stato del 7 di questo mese avendo tenuto presenti le istanze del commercio dell'una e dell'altra parte de' suoi reali domini, che gli avvisi del consiglio di amministrazione dei dazi indiretti, della commissione consultiva di commercio e dell'instituto d'incoraggiamento, non che i p reri della consulta generale del regno, si è degnata di permettere, che i benefici accordati alla real bandiera col sovrano rescritto del 15 aprile 1837 per le navigazioni nel Baltico e ne'mari delle Indie orientali ed occidentali sieno prorogati senza limitazione di tempo, salvo a rivocarli quando piaccia a Sua Maestà previo avviso da darsene al commercio sei mesi prima pel Baltico, ed un anno prima per le Indie orientali ed occidentali.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 2562 —

Reale Rescritto del 1 gennaio 1840 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che i generi ad uso della real truppa e dell' esercito non van soggetti a dazio.

Sua Maestà nostro signore in considerazione che la quantità di lardo e di biscotte necessarie per l' aumento della provvista di riserva di assedio della real piazza di Siracusa, giusta gli antecedenti ordini sovrani comunicati in data dei 29 dello scorso mese, e che sono stati colà spediti da Napoli, non possono riguardarsi nella loro immissione in Siracusa come generi di consumo, ma come un deposito nel forte di quella real piazza, per una provvidenza di real servizio militare, si è degnata di manifestare, che, va, senza dire, essere le dette quantità di lardo e biscotto, non che qualunque altro oggetto militare, esenti nella loro immissione nelle reali piazze e forti militari, dal pagamento di dazio alcuno, o regio comunale, ben vero però, che ove cessato il bisogno le quantità immesse non fossero state in tutto o in parte consumate dalle truppe, le rimanenti dovranno uscire dalle stesse reali piazze e forti ed essere novellamente trasportate, donde erano venute.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza tal sovrano comando per lo adempimento.

— 2563*—

Reale Rescritto del 13 gennaio 1840 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno che contiene più precise disposizioni sulle condizioni de'campisanti, sulla costruzione de'medesimi, e sul seppellimento de'cadaveri ne'comuni che tuttora ne mancano.

Portati all'alta conoscenza di Sua Maestà i dubbi surti, e le diligenze mostratesi in ordine all'applicazione della nota sovrana determinazione de' 21 settembre del passato anno, comunicata col rescritto de'28 dello stesso mese, relativa al sistema da tenersi per lo seppellimento de'cadaveri ne'comuni mancanti di camposanto; la Maestà Sua ha nella sua saviezza emesse le seguenti risoluzioni, co'suoi sacri caratteri redatte.

» Tre sono le condizioni essenziali impreteribili pe' campisanti.

» 1. Cinta di mura:

» 2. Dev'esserci una cappella qualunque anche meschina, » anche a muro:

» 3 Benedizione del vescovo, o di chi vi destina il ve» scovo:

» Quali condizioni la sola circostanza di peste o di altro
» morbo contagioso permette che possano a tempo prefe-
» rirsi.

» Quindi fermo rimanendo nelle risoluzioni date per la
» costruzione de'campisanti, per la chiusura delle sepolture
» nelle chiese dell'abitato, si diano tutte le energiche dispo-
» sizioni per le costruzioni ed ultimamento de' campisanti.

» È proibito seppellire in quelli che non hanno le tre
condizioni dette di sopra, ed in questo caso:

» Cappelle rurali, o chiese di monaci che sogliono stare
» fuori degli abitati, e laddove non vi fossero nè cappelle
» nè conventi, in questi luoghi a preferenza degli altri si
» debbano costruire i campisanti.

» Responsabilità ministro dell' interno, ed intendenti ».

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima cotali sovrane risoluzioni di Sua Maestà coi suoi sacri caratteri, come già le accennai, redatte, per sua intelligenza, e perchè vi dia dal canto suo esatta esecuzione e mi tenga riscontrato.

— 2564 —

Circolare del 18 gennaio 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari de' reali domini al di qua e al di là del faro con cui si richiamano in piena osservanza le antecedenti disposizioni dirette ad assicurare la esatta tenuta e la rigorosa conservazione de'libri parrocchiali.

Nel fermo ed utilissimo divisamento di assicurare, come meglio potevasi, la esatta tenuta, e la rigorosa conservazione de'libri parocchiali, dalla integrità de'quali cotanti rilevantissimi interessi dipendono, fu nel 1802, e propriamente sotto il dì 13 ottobre di quell'anno, sovranamente emesso un reale dispaccio, a tutti i presidi allor delle provincie circolarmente comunicato, di cui è qui appresso testualmente il tenore.

» Ha Sua Maestà rilevato con rincrescimento due gravi
» disordini, che emergono dalla pratica introdotta in taluna
» delle diocesi del regno, di rimettersi nell'archivio delle
» curie i libri parrocchiali dopo la morte dei curati; l'uno
» che occorrendo nel tratto posteriore ad alcuno, che vive
» in paese molte miglia distante dalla residenza, qualche
» fede di battesimo, di matrimonio, o di morte, dee spedir
» persona nella curia per ottenerla, ed oltre la spesa del
» dritto, soffrire ancora quella di un pedone, soggiacendo
» così, talvolta fra generale strettezza, ad un peso di gran
» lunga superiore alla tassa innocenziana; e l'altro, che
» dando fuori le curie delle fedi, vengono i parrochi a per-

» dere l'esazione di un dritto, che forma parte, specialmente
» nella Calabria ulteriore, della rendita del beneficio curato
» acquistato per concorso coll'analoga condizione di tale
» emolumento. Per riparare a siffatti inconvenienti, che in-
» volvono con pregiudizio gl'interessi particolari de' parro-
» chi e delle popolazioni, e per ovviare nel tempo stesso
» alle frodi della viziatura, e di altro, che a danno altrui
» nella successione dell'eredità, nella poligamia, ed in con-
» simili cose potrebbero facilmente farsi dopo la morte dei
» curati, rimanendo in mano dei rispettivi eredi il sacro
» deposito dei libri parrocchiali, ha Sua Maestà sovrana-
» mente risoluto per punto generale da osservarsi in tutte
» le chiese del regno: 1. che sieno i curati obbligati a te-
» nere tali libri ben custoditi in un fodero della sagrestia,
» come si pratica nelle parrocchie di Napoli; 2. che non
» sia loro giammai permesso di tenerli nelle proprie case;
» 3. che sieno strettamente tenuti di rimettere in ogni fine
» di anno un dettaglio nelle curie rispettive de' nati, coniu-
» gati e morti, indicando i nomi, ed il giorno della loro
» nascita, matrimonio, e morte, per conservarsi gelosamente
» nell'archivio diocesano; e 4. finalmente, che gli ordinarî
» sotto la loro responsabilità, si assomano la più seria cura
» non solo perchè il registro sia esatto, ma ancora perchè
» tale sovrana deliberazione sia in tutte le sue parti esatta-
» mente adempita ».

Introdotte da lì a pochi anni ne' reali domini al di quà del faro le leggi sullo stato civile, ed estese poi le medesime nel 1819 anche alla Sicilia, nulla fu per esse innovato a tutto ciò che materialmente concerneva i libri parrocchiali, e ferme restarono le disposizioni precedenti circa la loro tenuta e la conservazione loro, quando nella sua tornata del 1837 il consiglio provinciale di Capitanata venne proponendo di trasferirsi tali libri a contar da cinquant'anni prima della promulgazione della legge istitutrice degli atti dello stato civile o in originale o in copia negli archivî comunali.

Interrogati sul proposito gli ordinarî tutti del regno, e raccolte le osservazioni loro e i loro divisamenti, che nella massima parte furono contrarî non solo al trasferimento degli originali, ma alla formazione ancora delle copie, e al deposito di queste negli archivî comunali suddetti, fu di sovrano comando incaricata la consulta generale del regno di porre a disamina la materia, e di dare il suo parere.

Ciò fu eseguito, e siffatto eminente consesso dopo di avere tra l'altro considerato:

Che i libri in discorso formati dalla mano parrocchiale sono l'effetto dell'istituito parrocchiale, e sono l'opera del

sacro ministero de' parrocbi, di tal chè ne sono essi i propri conservatori, e il privarneli sarebbe nel fondo un attentare alla di loro proprietà, ed a' loro legittimi dritti;

Che tali libri sono indispensabili a' parrochi per lo esercizio del di loro sacro ministero,

Che pel proposto trasferimento verrebbe ad essere divisa la unità, e la correlazione de'medesimi;

Che il farne delle copie infine sarebbe dispendioso e pericoloso insieme per gli errori che vi correrebbero o per ignoranza o per negligenza, e forse ancora per mala fede; conchiuse portando unanimamente parere negativo tanto per lo trasferimento de' libri originali, quanto per quello delle copie, soggiungendo bensì che i libri parrocchiali non debbano mai tenersi da' parrocchi nella propria casa, nè mai farsi passare in casa privata, ed in ispecie in quella de'loro congiunti ed eredi; che i libri medesimi debbano tenersi diligentemente ed esclusivamente custoditi nello archivio parrocchiale, che ciascun vescovo infine tra i principali doveri delle sue visite debba noverare quello di sorvegliare efficacemente alla esatta custodia de' libri stessi.

Cotale unanime parere della consulta generale fu da Sua Maestà approvato, ed uniformandosi allo stesso, venne la Maestà Sua nell'alta sua saggezza ordinando di non farsi sulla materia alcuna novità allo stato presente delle cose come chiaro emerge dal real rescritto de' 7 dicembre già circolarmente comunicato.

Ferme adunque rimanendo per siffatta sovrana determinazione le disposizioni precedentemente esistenti in ordine alla esatta tenuta ed all'accurata conservazione de'libri parrocchiali, e dovendo io dal mio canto efficacemente assicurare lo adempimento, degli alti voleri della Maestà Sua sulla materia, non posso io dispensarmi dall'inculcare, come fo per la presente, agli ordinari tutti circolarmente, in continuazione ed in conferma del summentovato reale dispiaccio del 1802.

1. Che i curati siano obbligati a tenere i libri parrocchiali ben custoditi in un fodero della sagrestia.

2. Che non sia loro permesso giammai di tenerli nelle proprie case.

3. Che sieno strettamente tenuti di rimettere alla fine di ogni anno un dettaglio nelle curie rispettive de'nati, coniugati, e morti, indicando i nomi ed il giorno della loro nascita, matrimonio e morte per conservarsi gelosamente nello archivio diocesano.

4. Da ultimo che gli ordinarî stessi sotto la loro risponsabilità assumano la più seria cura perchè le cose anzidette

fossero dai parrochi delle rispettive diocesi rigorosamente adempiute.

Mi assicurerà vostra signoria illustrissima e reverendissima la ricezione della presente, e ne curerà per la sua parte collo zelo, che l'è proprio, il più stretto adempimento, con farmene inteso, onde io sia al caso di tenerne informata la Maestà del Re nostro signore, e darlene il debito conto.

— 2565 —

Circolare del 15 febbraio 1840 emessa dal ministero e real segreteria di stato degli affari interni ed indiritta a tutti gl' intendenti con la quale viene promulgato il decreto ed il regolamento relativo all' ascrizione marittima.

Sua Maestà il Re (N. S.) portando fin dai primi momenti del felice avvenimento al trono degli augusti avi suoi la sua sovrana attenzione su tutti i rami che al reggimento dello stato concorrono, ed alternando siffatte gravi cure con quella di dirigere il suo real esercito di terra, dopo aver mirabilmente provveduto alla composizione di questo coll' emanazione del real decreto de' 19 marzo 1834; le sue mire rivolgea alla marina militare, che or va giustamente superba di noverare tra suoi uffiziali un augusto germano di Sua Maestà.

E nel darvi quell' incremento, che il supremo bisogno della difesa e della sicurezza dello stato esigevano, la mente sublime della Maestà Sua considerava che, favorendo l' utilissimo mestiere de' marinari, e le arti occorenti alla marina, davasi un novello impulso alla navigazione, al commercio, ed alla industria della pesca, mezzi fecondissimi della pubblica e privata prosperità : oggetto costante delle sue paterne sollecitudini.

E nutrendo in tutta l' ampiezza mira sì estesa, sì sagace, sì degna dell' altissimo suo discernimento, si degnava sanzionare il dì 20 dello scorso gennaio, per dirigere tra noi con equità ed esattezza l' ascrizione marittima, un decreto ed un relativo regolamento.

Lunga e diffìcil cosa sarebbe seguire la progressione della sovrana sapienza di Sua Maestà in tutte le disposizioni fondamentali e regolamentari che vi si contengono. L' esperienza, la multiplice utilità che ne sarà la conseguenza, la riconoscenza degli uomini di mare, e d' ognuno cui sieno a cuore gl' interessi politici ed economici dello stato, darau di ciò una parlante dimostrazione, e la tramanderanno alla tarda posterità.

Conscio però ed interprete insieme degli alti pensamenti

della Maestà Sua trassandar non potrei di rivelare i principali pregi delle prescrizioni del succennato atto legislativo.

E primieramente vengon per esse fissati due modi di ascrizione. Emanan questi dalle due mire di rendere agevole il rinvenimento de' marinari nell' interesse della difesa e della sicurezza dello stato; di procurare il loro incremento a vantaggio della navigazione e del commercio.

All' una mira è provveduto colla piena annotazione e distinta classificazione di tutti gli uomini di mare, colla fissazione delle condizioni opportune per avere in essi e negli artigiani l' attitudine necessaria, e colle limitate restrizioni, che assicurano costantemente il servizio dello stato.

All' altra, coll' ammissione tra gli ascritti di coloro, che non più reclutabili per l' armata di terra dichiarono di addirsi al mestiere del mare.

L' esenzione dalla leva, privilegio sì accetto agli uomini di mare, e che lor porge l' agio di non deviare dalle loro abitudini e di perfezionarsi nel mestiere: la sicurezza dei mezzi al sostegno della vita; il sollievo delle sciagure; la sussistenza delle famiglie degli ascritti assenti e degli altri morti in servizio dello stato di curabile infermità; la preferenza dei transiti per mare, onde evitare i disagi; la istallazione, nell'istesso scopo, di un consiglio di ricezione a riunirsi in un comune il più centrale della provincia; l'esenzione nell'età, in cui è grave servire nella marina militare; un limite negli obblighi delle famiglie; il considerare, che riserbata la forza sol contro chi dimentico dei doveri che lo legano allo stato ed alla società devio si mostri dall' adempirli; per tutti gli altri la semplice presentazione è insinuata, il nobile esempio di recarsi spontaneo ad assumere tali obblighi è promosso; l' ampio adito a' reclami; l' attenta loro discussione; tutto ciò insomma è il dolce sprone; lo sprone sì degno della clemenza di Sua Maestà, che alletta, che spinge a servire nella marina militare, ad assumere alacremente il mestiere del mare, che procura l' aumento de' marinari; e di porger così un elemento al commercio un mezzo alla navigazione.

I premî alle volontarie esibizioni al servizio, quelli accordati al pregio di esser capace d' una difficile navigazione, gli onori ed i benefici a pro di chi mostri valore, sono i mezzi attissimi a promuoverlo con efficacia, il compenso sono del merito e della divozione al trono.

La destinazione all' allistamento ed all' ammissione al servizio de' marinari, de' consigli provinciali di ricezione e delle commessioni comunali di leva, coll' addizione ai primi d' un altro membro in persona di un uffiziale della real marina, ed alle altre de' locali deputati di salute, mentre rende que-

sti collegi attissimi all' adempimento del loro incarico vi chiama tutta l' opera della autorità della civile amministrazione, le quali di essi fan parte, l' esercizio della loro tutelare e paterna giurisdizione sì propizia alle popolazioni sarà al certo fecondo di utilissimi risultamenti.

L' abilitazione delle sostituzioni, sì vantaggiose nell' interesse pubblico e privato, con uno scambio perfetto degli obblighi dei sostituenti eguaglia la condizione di questi con perfetta giustizia; l' esimere dal loro adempimento il padre rimpiazzato dal figlio è un omaggio reso dal filiare rispetto.

L' esclusione de' condannati per furto per falso o per misfatto qualunque a pena criminale è un novello impulso dato all' amore della virtù, un incentivo per non deviare dalla nobile carriera dell' onore.

La distinta enumerazione de' fisici difetti è opportuna pel servizio, poichè gli assicura uomini idonei a prestarlo, è un provvedimento degno dell' alta giustizia di Sua Maestà, che ha mirato ad evitare, che uomini malsani potessero esservi inviati e divenir pei disagi più grave la già troppo trista loro condizione.

Or nel rimetterle diciotto copie del decreto e regolamento, ne' quali tanta saggezza riluce del Re (nostro signore) non sarà vano che ne raccomandi vivamente a lei , ai membri del consiglio di ricezione, ed alle commessioni di leva l'esatta osservanza.

Aprasi tra questi collegi una nobile gara; ed io non dubito che veruno di essi sarà all' altro secondo nello zelo e nell' esattezza dell' adempimento, cui sono chiamati.

So bene, che per la autorità, che li compongono, il ben servire istesso porge largo compenso alle loro cure, ma animarli deve ancor più la certezza di meritare la superiore soddisfazione, e di farsi dritto alle rimunerazioni del Re (nostro signore) sì giusto nel valutare il merito, sì generoso nel premiarlo.

— 2566 —

Reale Rescritto del 4 marzo 1840 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolve il dubbio cioè quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione dei certificati di non seguita conciliazione innanzi ai consigli d' intendenza.

Nel pregevol foglio di vostra eccellenza del 24 gennaio 1839 si promuove il dubbio cioè quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione del certificato di non seguita conciliazione innanzi al consiglio d' intendenza.

Si rapporta in quel foglio la considerazione di cotesto di-

Digitized by Google

rettore generale de' rami e dritti diversi: che la legge ha inteso distinguere i casi nei quali i consiglieri la fanno da giudici, e quelli ne' quali figurano da semplici compositori amichevoli, e da questa considerazione quel funzionario, si dice, è posto in forse, se i certificati de' quali si tratta, andar debbono fra gli atti non soggetti a speciale tariffa di registrazione e perciò nel registrarsi non imputino altro dritto che di grana venti ossia due tarì siciliani.

Io sulle prime volli consultare questo direttore generale del registro e bollo, ed egli opina che il certificato di seguita, o non seguita conciliazione fa presumere la esistenza di un verbale di cui si attesta il contenuto, e quindi facendosi distinzione tra il verbale il quale costituisce l' atto emesso dal consiglio d' intendenza, ed il certificato che da quello risulta, l' uno dee soggettarsi nella registrazione al dritto fiscale con num. 1. della legge del 21 giugno 1819 di grana ottanta, e l' altro dee soggettarsi al dritto di grana venti stabilito col num. 2 di detto articolo.

A meglio rassodar questo articolo d' interesse fiscale in cotesti egualmente che in questi domini, io lo rimisi allo esame della consulta dei parquet della procura generale presso questa gran corte de' conti, ed il collegio ha così riflettuto:

Quando ha luogo la conciliazione, allora un verbale si redige che i termini ne contiene, ma quando la conciliazione non è riuscita allora si annuncia nel foglio di udienza la negativa, o la non presentazione delle parti, ne fa d' uopo di un verbale a parte.

Nel primo caso la registrazione del verbale va soggetta al diritto di grana ottanta, nel secondo caso non esistendo verbale il certificato della conciliazione non seguita, non soggiace ad altro dritto che di grana venti.

In seguito di tutto ciò avendo io renduto l' affare oggetto di sovrana determinazione si è trovata ben fondata la considerazione della consulta del parquet, e si è sovranamente rescritto in quanto al dritto sul certificato in quistione nella registrazione dello stesso, di starsi all' avviso del direttore generale del registro e bollo ed a quello della consulta uniformi tra loro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva dare gli ordini in corrispondenza.

— 2567 —

Reale Rescritto del 14 marzo 1840 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a monsignor vescovo di Nocera, che indica le norme come debbasi procedere alla provvista di un beneficio di patronato misto.

Secondo che manifestai a vostra signoria illustrissima e reverendissima in data de' 25 luglio 1838, fu di sovrano comando intesa la consulta de' reali dominî al dì quà del faro sulla controversia insorta circa lo esercizio del patronato sulla quarta cappellania curata, risultata vacante nella chiesa parrocchiale di S. Felice de' Pagani in seguito della ozione del cappellano D. Cesare Festa alla terza cappellania curata della stessa chiesa.

Or la detta consulta ha sull' oggetto osservato, che l'enunciato patronato sia effettivamente di natura mista, cioè laicale ed ecclesiastico, come si scorge da molte bolle istituzionali; e che la nomina della surriferita vacante cappellania appartenga per un lato al rettore unito a' cappellani curati, e per l' altro lato al comune, o sia al suo decurionato mentre la fondazione del patronato per metà è andata a carico dello indicato collegio ecclesiastico e per l' altra metà del comune: che il reale rescritto del 6 luglio 1816, che lasciò in libertà i patroni di far uso del loro diritto, prescrisse di doversi da essi nominare rispettivamente almeno tre soggetti idonei: che di questa sovrana provvidenza non han mai reclamato gl'interessati, nè vi apparisce rivocazione, o modificazione alcuna per parte del governo: che sebbene il concordato non faccia menzione de' patronati misti, esige però il concorso quando trattasi di patronato ecclesiastico su di parrocchia : e che trattandosi di patronato ecclesiastico laicale non si possano altrimenti ovviare i dissidî e le elezioni quasi tumultuose nei piccioli luoghi se non con lo sperimento del concorso, tanto più che vostra signoria illustrissima e reverendissima aderisce benanche alla nomina da farsi per terna del collegio ecclesiastico e del decurionato. È stata quindi essa consulta dell' unanimo parere di rescriversi sovranamente a vostra signoria illustrissima e reverendissima che richiegga da patroni la rispettiva terna, che su gl' individui presentati si chiami e si faccia il regolare concorso; e che dietro del detto concorso la vacante cappellania si conferisca al più degno, avuto il possibile discreto riguardo allo attuale curato interino D. Francesco Tipaldi, qualora egli concorra, per quanto il permettano i canoni , e per quanto tale riguardo sia conciliabile con la scienza e co' costumi degli altri concorrenti.

Essendosi Sua Maestà degnata di uniformarsi al divisato parere della consulta, nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro a'suoi diversi rapporti sull'oggetto, l'ultimo de'quali della data del primo febbraio del prossimo passato anno, per intelligenza sua e del mentovato collegio, non che pel corrispondente adempimento; nella prevenzione che con quest' istessa data si è pure scritto al ministro segretario di stato degli affari interni.

— 2568 —

Reale Rescritto del 18 marzo 1840 col quale si determina che sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrativa le quistioni, che possono mai sorgere di legittimità, validità ed interpretazione di pubblico atto.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte ed il parere della consulta concernente il conflitto di attribuzione elevato dall' intendente di Palermo nella causa tra D. Salvatore Mancuso, ed i fidecommissari della eredità del di lui congiunto Giovan Battista Valleggio. Trattavasi nella specie di dimanda per convalidità di sequestro, e per condanna a pagamento di un assegnamento annuo concessogli su l'eredità stessa per sovrana disposizione.

E la Maestà Sua considerato, che trattasi di validità di sequestro fondato ad azione per credito, nel consiglio ordinario di stato de' 14 andante si è degnata uniformemente al parere della consulta dichiarare, che per la istanza, in quanto tende alla condanna dell' eredità debitrice sono competenti i giudici del contenzioso ordinario: salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni che possono mai sorgere in genere di concessione, e che riguardino lo esame dei conti degli amministratori della eredità suddetta, e salvo al giudice lo esame della regolarità del procedimento di sequestro, onde il giudizio comunicava; e salvo ancora lo esame se sia proceduto al giudizio lo sperimento di conciliazione.

Nel real nome partecipo questa sovrana risoluzione a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

Digitized by Google

— 2569 —

Circolare del 15 aprile 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari diocesani, ed a tutti gl' intendenti, onde provvedere decentemente a' modi di far ascoltare la messa a' detenuti.

Sotto questa stessa data ho dirizzato agl' intendenti tutti del regno una mia di ufficio del tenor seguente:

» È noto ormai come Sua Maestà nel suo disegno di promuovere generalmente e fervido mantenere lo spirito di religione, non obbliava nella somma sua preveggenza i detenuti, che segregati si trovano dalla massa generale degli altri suoi sudditi, e per un reale rescritto de' 6 novembre ultimo eccitava lo zelo de' cleri, e gli ordinari esortava, onde a' detenuti medesimi fosser dati catechismi, istruzioni, prediche, esercizi spirituali, e si fosse lor detta la messa quando si potrebbe. Nè a' cleri, e agli ordinari la Maestà Sua restossi: ma persuasa che utilissimo all' uopo riunir poteva il concorso degl' intendenti, furono questi circolarmente invitati a coadiuvare colla loro opera le cure degli ordinari nel fine di assicurare nel miglior possibil modo il conseguimento delle pie sue intenzioni.

» Ho motivo a lodarmi e delle cure de' vescovi, e della cooperazione degl' intendenti, e fra non guari mi affretterò a rassegnarne apposito rapporto alla Maestà Sua per dimostrarle come le sue religiose vedute sono state secondate. Però l' opera degl' intendenti debba essere ormai più efficace per un articolo che non lascia di essere essenzialissimo tra quelli da Sua Maestà raccomandati. Trattasi del modo di far ascoltare la messa a' detenuti, molti tra gli ordinari hanno per tale articolo obbiettato la mancanza di cappelle nella maggior parte delle prigioni, ed essendosi osservato potersi a tal mancanza sopperire per via di altari portatili, sonosi per l' oggetto delle domande indirette alla S. Sede.

» Avendo pertanto il Sommo Pontefice nell' alta bontà dichiarato che proponeasi di accogliere con la usata sua amorevolezza le suppliche che gli sarebbero da vescovi umiliate per provvedere a tenore delle circostanze, con avere al tempo stesso esternato il desiderio di proccurarsi la costruzione di altari immobili nel locale delle carceri rispettive, ma in siti appartati da' detenuti e convenienti il più che sia possibile alla celebrazione del divin sagrifizio, non poss' io non recare alla conoscenza degl' intendenti, come fo per questa mia circolare, il desiderio dalla Santa Sede esternato, o di

eccitare il loro zelo per porre ogni impegno, onde per quanto più presto sia possibile sortisse il suo effetto.

» Ecco dunque come l'opera degl'intendenti debbe essere, come già dissi più efficace, dovendo eglino prendere la parte principale alla costruzione di tali altari, mentre per tutto il dippiù son chiamati a coadiuvare le cure degli ordinari.

» Io non dubito che eglino si distingueranno in questa nuova parte come han fatto per l'altra di coadiuvazione, ed attendendo di conoscerne i risultamenti, prego lei per ora di accusarmi la ricezione della presente.

» Ed io mi affretto a darne comunicazione a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 2570 —

Reale Rescritto degli 8 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si risolve un dubbio in materia di registrazione verificatosi in quella parte de' reali domini.

Ho io provocate le sovrane determinazioni sull' ufficio di V. E. di decembre 1839 finanze, 2. carico numero 6110, ove narrandosi l' avvenuto a causa di un atto dell' usciere Gianforno per non aver il medesimo enunciato la registratura di una carta privata, di cui si faceva menzione applicandosi al caso quelle disposizioni, che sono state poi modificate dal decreto del 28 gennaio 1828 non pubblicato in cotesti domini si propone, che le disposizioni contenute nel detto decreto sieno anche a cotesti domini applicati.

Si è considerato, che quel decreto non ha avuto altro scopo, se non di apportare delle modificazioni alla legge del 21 giugno 1819, ed al real rescritto del 13 decembre dell'anno stesso, e siccome quella legge, e quel rescritto erano in vigore così in questi che in cotesti domini, non sarebbe stata regolare una parzialità, ossia il rendere modificazioni utili a questa parte del regno solamente. Dietro questa considerazione si è sovranamente dichiarato che delle modificazioni contenute nel real decreto del 28 gennaio 1828 non dee intendersi esclusa cotesta parte dei reali domini, in modo però che siffatta dichiarazione non dia ragione a restituzione delle multe che già sono state introitate nelle casse fiscali.

Nel real nome lo partecipo a V. E. affinchè si serva dare gli analoghi provvedimenti.

— 2571 —

Reale Rescritto del 10 maggio 1840 partecipato dal presidente del consiglio de' ministri a tutte le reali segreterie di stato, col quale si prescrive che tutte le autorità tanto giudiziarie che amministrative sono direttamente responsabili della esecuzione degli ordini che ricevono.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato di questo giorno si è degnata comandare, che qualunque autorità sia giudiziaria o amministrativa d'ogni specie, debba rimanere direttamente responsabile della esecuzione degli ordini che avrà ricevuti, e che debba perciò impiegare tutti i mezzi, che siano in suo potere all'uopo: che ogni rapporto, che essa faccia di un disordine, di una irregolarità, o di un ordine non adempiuto non la esenterà dalla responsabilità, che è a suo carico, se non quando possa provare di essersi al possibile adoperata per rimediare il disordine, o superare le difficoltà, che vi si opponevano, e che tutti i ministri segretari di stato, ed il nostro luogotenente generale della Maestà Sua ne' reali domini oltre il faro siano incaricati della esecuzione della presente sovrana determinazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra tale sovrano volere per lo più pronto, ed esatto adempimento di risulta.

— 2572 —

Reale Rescritto del 12 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la riscossione de' dritti fiscali, e de' salari dei conservatori per le iscrizioni ipotecarie prese a credito.

Ho io formato oggetto di sovrana determinazione della proposizione di estendersi a cotesti domini il regolamento per la riscossione de' dritti fiscali, e de' salari de' conservatori nelle iscrizioni a credito, al che è relativo il pregevol foglio di vostra eccellenza del 13 aprile, finanze, 2 carico, num. 1895. Ho posto in veduta le modifiche al regolamento apportate dal direttore generale de' rami e dritti diversi nascente dal non esservi in cotesti domini dazio di bollo, dal diverso metodo ne' versamenti, e della reddizione de' conti, e della diversità delle epoche delle istruzioni, non che le osservazioni di quel funzionario tendenti a lasciar le cose nello stato in cui sono.

Ho inoltre fatto rilevare le riflessioni del procuratore generale della gran corte de' conti, e della commessione dei

presidenti coll' avviso di mettersi in uso in cotesti dominî il regolamento suddetto, con le modificazioni apportate dal detto direttore generale come in esperimento, per poi definitivamente determinarsi, veduto il risultamento che andava ad ottenersene.

Ed in fine ho fatto marcare che l' eccellenza vostra nell' avviso di questo magistrato era perfettamente convenuta.

Dietro siffatte manifestazioni è stato sovranamente rescritto che si adotti il parere, al quale si è vostra eccellenza uniformata.

Nel real nome le ne dò parte, perchè si serva analogamente disporre, e nel respingere la minuta del regolamento, la prego di rimetterne a questo ministro degli esemplari allorchè sarà ridotto nelle forme.

— 2573 —

Reale Rescritto del 16 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale secondo l' avviso di quella gran corte de' conti si rigetta il reclamo prodotto da un appaltatore in materia di competenza giurisdizionale.

In una causa tra la dipendenza di strade e foreste di Sicilia, e l' appaltatore Giovanbattista di Matteo fu quistione della competenza del giudice delegato stabilita per le contestazioni riguardanti quelle strade regie col real decreto dei 10 agosto 1824. E la gran corte dei conti dei reali dominî oltre il faro avvisò di rigettarsi il reclamo di detto appaltatore, e confermarsi la competenza.

Essendo stata tale pendenza esaminata d' ordine sovrano dalla consulta generale, la medesima ha opinato di approvarsi il detto avviso emesso dalla gran corte de' conti.

Ed il Re nostro signore avendo approvato il parere della consulta generale, nel real nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 2574 —

Ministeriale del 18 maggio 1840 diretta dal ministro di stato presso la luogotenenza generale di Sua Maestà ne' dominii al di là del faro con la quale si stabilisce che i contabili dello stato per l' ammissione diffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla pronunziazione della gran corte dei conti nulla ostante le sentenze emesse da' tribunali ordinarii precedentemente sulle cauzioni stesse.

In pari data ho scritto al direttore generale de' rami e dritti diversi quanto segue «—Pervenutami col di lei rapporto

de'20 aprile scorso, la sentenza emessa da questo tribunale civile per l'ammessione della cauzione del ricevitore del 1 officio di registratura in Palermo, ho preso ad esaminare novellamente i precedenti di lei rapporti e gli altri del procuratore generale del Re presso la gran corte de' conti, e d'onde risultano gl'inconvenienti sulle cauzioni de' contabili dello stato, di aver accettato cioè le rendite sull'erario, delle quali non era stato riconosciuto, ed ammesso il titolo dalla commessione liquidatrice, e di aver trascurato lo esame delle affezioni ipotecarie, che possono gravitare sulle rendite istesse.

» Di riscontro le dichiaro di aver riconosciuto, che trattandosi di espedienti volontari, cioè atti di giurisdizione onoraria, non occorre impugnare con gravami le sentenze pronunziate da' tribunali ordinari, e le parti per l'ammessione diffinitiva delle loro cauzioni rimangono sottoposte alle pronunziazioni diffinitive della gran corte de' conti.

Comunico ciò a lei per sua intelligenza e regolamento.

— 2575 —

Reale Rescritto del 22 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze portante la sovrana risoluzione sulla quistione se cioè debbono esser soggetti alla ritenuta del dieci per cento gli impiegati temporanei presso la direzione de' rami e dritti diversi addetti al ramo degli spogli e sedi vacanti.

Ho io formato oggetto di sovrana determinazione della quistione contenuta nel pregevole foglio di vostra eccellenza del 16 dicembre, finanze secondo carico numero 6829, se cioè debbano esser soggetti alla ritenuta del dieci per cento gl'impiegati temporanei presso cotesta direzione generale de'rami e dritti diversi addetti al ramo degli spogli e sedi vacanti, i quali dal fondo di detto ramo percepiscono i loro emolumenti.

Ho posta in veduta quanto una volta fu osservato, sul proposito, e la determinazione che restò adottata, ed ho fatto la rassegna delle considerazioni esposte dalla commessione de'presidenti di cotesta gran corte de'conti tendente ad esonerare dalla ritenuta i detti impiegati. Infine ho rassegnato il di lei parere uniforme a quello della detta commessione per quanto ammette la esonerazione, e l'aggiunta che vostra eccellenza apporta al parere medesimo di non dover la esonerazione avere effetto retroattivo.

In risultamento di ciò è stato sovranamente dichiarato di non doversi soggettare alla ritenuta in quistione gli averi degl'impiegati suddetti, salvo bensì a provvedersi sulle ritenute che hanno avuto luogo per lo tempo decorso.

Nel real nome io ne do parte a vostra eccellenza affinchè si serva dare le analoghe disposizioni.

— 2576 —

Reale Rescritto del 22 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolve la quistione se debbono o pur nò cessare le somministrazioni delle sementi e dei soccorsi ai censuarii de' fondi delle amministrazioni dei beni ceduti dalla real casa.

Era quistione se doveasi far cessare o no il sistema della somministrazione delle sementi, e de'soccorsi che si fanno ai suoi censuari da cotest' amministrazione di Magione contro l'obbligo della restituzione del genere con aumento di due tomola a salma nel tempo del raccolto. Di tal sistema si descrivevano da una parte minutamente gl'inconvenienti, i monopoli, ed i danni.

Si osservava primamente che tali somministrazioni non derivano da contratti, o da altre obbligazioni assunte dall'amministrazione medesima, che tali negozi in generale nell'interesse delle pubbliche amministrazioni sono proibiti, perchè sempre dannosi, ed offrono largo campo alle frodi: che i frumenti si cambiano, si appropriano le crescenze, tal volta non si esiggono, e che l' amministrazione di Magione è in questo ramo quasi sempre tradita.

Oltre a ciò si faceva rifflettere esser necessario il tenersi una considerabile provigione in generi; la cura, la custodia, e la somministrazione di essi generi richiede d'altronde magazzini, magazzinieri, misuratori, notai campieri, ed altro: che questo negozio costa quindi assai più della somma che può ricavarsi dalla vendita delle due tomola a salma, ed in fine che la somministrazione delle semenze, e de' soccorsi richiede un conto minutissimo, che occupar deve molti impiegati, e porta la confusione nella scrittura, il cui primo requisito debb'essere la semplicità.

Per siffatte considerazioni si conchiudea di abolirsi affatto il sistema della somministrazione de'generi per sementi.

Dall'altra parte poi si faceva osservare che gravissima sia la quistione, come tristissime sarebbero le consegnenze per le circostanze della Sicilia, ove l'anticipazione delle semenze si venisse a togliere.

Già pria di tutto trovasi da tempi remotissimi tal sistema in vigore per effetto di determinazioni sovrane emesse in vista di ponderate rappresentanze de'precedenti amministratori, e de'passati consultori, e conservatori, che indicaron come necessario lo stabilimento delle colonne de'cereali a pro de'quo-

listi, per le quali considerevoli somme furono impiegate, al che si aggiunge che qualche contratto di enfiteusi fu pur fatto con cui si convenne, sebbene ad arbitrio di Sua Maestà, di apprestarsi l'anticipata semenza.

Che non solamente un vantaggio notabile viene a goderne l'amministrazione, ma un danno necessariamente grave verrebbe a sentirne ove questo sistema si abolisse; il quale era da aversi tanto più prossimo agl'interessi dell'amministrazione in quanto che dee riguardarsi la colonna di cereali destinata alle somministrazioni delle sementi, come la garantia più sicura del canone che il padrone diretto gode sulle terre censite, le quali resterebbero altrimenti incolte, e quindi non si riscuoterebbe il canone. La povertà de'censiti porta a questa conseguenza necessaria. Privi come sono costoro di mezzi e risorse proprie per la coltivazione delle terre, è forza che ricorrano ad altri per ottenere quel soccorso che è loro indispensabile, e se non l'ottengono, lasciano le terre vuote.

Nell'uno, e nell' altro caso il danno dell' amministrazione sarebbe immancabile, perchè nel primo è difficilissima la riscossione del canone a causa de' privilegi che anche in preferenza del domino diretto godono i somministratori delle sementi; e nel secondo questa riscossione sarebbe impossibile. Quindi le devoluzioni; quindi terre tenute con maggior danno per conto proprio dell'amministrazione; quindi nuove censuazioni; e quindi il ritorno dello stesso giro d'inconvenienti e discapiti; ed alla certezza di riscuotere il canone si aggiunga quella di ricevere il capitale, e gl' interessi sufficientemente vantaggiosi. Epperò conchiudevasi di non farsi novità.

Sopra opinioni sì varie e divergenti, fu di sovrano comando richiesto l'avviso della consulta, la quale ha rassegnato a Sua Maestà le seguenti considerazioni.

1. Che quando i coloni mancano di capitali, sien utili, anzi indispensabili le anticipazioni di semenze se non si voglia lo abbandono delle terre.

2. Che ciò non per tanto quando questi soccorsi di semenze si danno a forti interessi, cessa il beneficio, e lo enfiteuta o abbandona le terre, o procura di frodarle.

3. Che nella specie sia troppo grave l' interesse del 12 e mezzo per cento, a cui corrisponde l'addito di due tomola a salma.

4. Finalmente che se perdita nonostante si sperimenti, o gl'inconvenienti allegati di sopra esistono, ciò non dee influire sulla massima, e spetta alla autorità dare i provvedimenti atti ad evitarli.

La consulta ha in conseguenza opinato, che posta nel giu-

sto sentiero l'amministrazione suddetta, si continui l'esercizio delle sovvenzioni delle semenze e soccorsi a coloni nella quantità che la circostanze locali saranno per determinare col premio non più di tomoli due, ma di solo tomolo uno per ogni salma, e che le spese di amministrazione della colonia si livellino almeno all'emolomento suddetto, onde non risenta l'amministrazione medesima perdita nell'esercizio della somministrazione.

Sua Maestà (D. G.) a vista del parere della consulta si è degnata nella sua alta sovrana munificenza ordinare che si proseguano le sovvenzioni, anzi si diffondano di più oel sollievo pella povera gente, e nel favor dell'agricoltura, limitandosi prudenzialmente ad esiger tanto, quanto basta a rendere indenne soltanto l'amministrazione delle probabili perdite, e delle spese necessarie per i conti e registri, e liti, che possono essere a carico di questa utile istituzione, senza scopo giammai di farvi lucro e guadagno. Ha quindi la Maestà Sua ordinato che ella ad intraprendere l'opera presenti un motivato parere nelle vedute di sopra espresse per veder quali ribassi per altro variabili, possono aver luogo da ciò finora si è esatto.

Nel real nome le comunico tal benefica sovrana risoluzione pel sollecito adempimento di risulta.

— 2577 —

Reale Rescritto del 27 maggio 1840 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità, o d'interpretazione di atto dell'amministrazione, la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte riguardanti il conflitto di attribuzioni, elevato dallo intendente di Terra di Lavoro nella causa tra il comune di S. Agata de'Goti, e D. Filippo Cervo.

Pretendea questi il pagamento della pigione di una casa, mobilio, e fuoco, da lui affittata al comune fin dal 1830 per uso della cancelleria comunale.

Il giudice del circondario erasi dichiarato incompetente, ma il tribunale civile, sulle uniformi conclusioni del pubblico ministero, dichiarò la propria competenza.

Sua Maestà ha considerato, che l'azione istituita da D. Filippo Cervo sia meramente utile, e quindi, uniformemente al parere della maggioranza della consulta de'reali dominî di qua del faro, ha determinato nel consiglio ordinario di stato de' 22 del corrente, che nella causa avvenga di farsi esame di

validità, di legittimità, e d'interpretazione di un atto amministrativo, ha dichiarato la Maestà Sua che la causa passi di dritto all'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana decisione perchè ne curi da sua parte l'adempimento.

— 2578 —

Reale Rescritto del 27 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive il modo da fare le visite domiciliari ai militari.

In seguito di denonzia essendosi proceduto dagli agenti de' dazi indiretti nelle forme legali ad una visita domiciliare in una casa di un tal di Lipari, ove trovavasi alloggiato un sotto tenente del real corpo de'cannonieri, si è elevato il dubbio, se ne'sensi dell'art. 106 dell' ordinanza di piazza possa farsi visita nelle case private, ove trovasi alloggiato un militare senza l'accompagnamento di un aiutante di piazza.

Io avendo rassegnato il dubbio al Re nell' ordinario consiglio di stato del 24 di questo mese, Sua Maestà ha decretato, che pe' quartieri, ed i così detti padiglioni militari occorrerà il permesso de' superiori, ma non per gli alloggi fuori di essi, che tener possono militari, massime, come nel caso, che le ricerche sieno dirette verso pagani coabitanti.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 2579 —

Circolare de' 30 maggio 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani, sull'accompagnamento religioso nel trasferimento di cadaveri al camposanto, terminate l' esequie in chiesa.

Essendosi domandato che il trasferimento di cadaveri al rispettivo camposanto, terminate l'esequie in chiesa, seguisse con religioso accompagnamento, si è da taluno degli ordinari dubitato, se cotale accompagnamento trovar potesse ostacolo in un regolamento per via del ministero di stato degli affari interni emesso indi alla pubblicazione della legge su i camposanti, in dove si ha tra l' altro ragione del modo come debbansi a'rispettivi camposanti trasportare i cadaveri de'trapassati; e sonosi chieste all'uopo le opportune superiori dichiarazioni di norma.

Letto pertanto il regolamento, di che è motto, potè sul momento convincersi questo ministero di stato che il dubbio concepito non avea fondamento veruno, dappoichè il rego-

lamento contempla il caso del trasporto di cadaveri dopo le ore ventiquattro dal luogo di deposito, ove, terminate l'esequie, sonosi celebrate al camposanto. Nel trasporto di notte adunque dopo le ore ventiquattro, caso soltanto che il regolamento contempla, lo accompagnamento religioso non è permesso, ma per lo trasporto di giorno della chiesa, ove sonosi l'esequie celebrate, al camposanto, niun divieto allo accompagnamento, e niun ostacolo per esso nel regolamento.

Così e non altrimenti ravvisavasi la cosa in questo ministero di stato di mio carico, non appena ne fu elevato il dubbio; ed abbenchè chiara ed evidente si fosse, si volle nondimeno che concorsi vi fossero i divisamenti del ministero di stato dell'interno. Passati in effetti i corrispondenti offici all'uopo, si è significato in risposta non essersi mai inibito lo accompagnamento di cadaveri al camposanto di giorno sia per mezzo di carri funebri col sacerdote, sia con la pompa solita ad usarsi; risguardar quel regolamento il trasporto di cadaveri sia dalla chiesa, sia dalle abitazioni dopo le ore ventiquattro; ed essersi disposto in fine di far pervenire agl'intendenti le analoghe dilucidazioni coll'incarico di comunicarle come presidenti de'consigli degli uffizi alle congreghe di loro rispettiva dipendenza.

Da ciò che il ministero di stato dell'interno dal suo canto ha detto, e va simultaneamente a disporre, sorge chiaro che i suoi divisamenti sulla materia sono conformi affatto a quelli di questo ministero di stato degli affari ecclesiastici, perlochè niun ostacolo a consentirsi lo accompagnamento religioso di cadaveri pria delle ore ventiquattro, come verrà da'congionti richiesto.

Mi affretto intanto a renderne consapevole vostra eccellenza illustrissima e reverendissima, come circolarmente ho praticato con tutti gli altri ordinari del regno, per sua intelligenza e regolamento.

— 2580 —

Regolamento del 31 maggio 1840 formato per lo consiglio edilizio di Napoli in esecuzione del real decreto de' 22 marzo 1839.

§. 1. — Opere pubbliche della città.

Art. 1. Tutte le opere, che andar debbono a cura, ed a spese della città di Napoli, van divise in due classi. Nella prima sono comprese le opere nuove, ossia di nuova costru-

zione. Nella seconda quelle di riedificazione, di ricostruzione, e di riattazione.

2. Le opere di nuova costruzione (quando non siano direttamente ordinate da Sua Maestà), possono esser proposte dall'intendente, dal consiglio edilizio, dal sindaco, e dal decurionato.

3. Datasi comunicazione di tal proposta al consiglio edilizio, quando dal medesimo non parta, sarà disposta dal corpo municipale la formazione del progetto col ragguaglio della spesa.

4. Laddove trattasi di opera difficile, e di considerevole importanza, il consiglio edilizio formerà un programma, che farà pervenire al sindaco onde invitare gli uomini dell'arte ad occuparvisi, e presentare le loro idee.

5. Quando poi non si tratti di opera considerevolissima l'intendente presidente del consiglio edilizio commetterà la formazione del progetto a colui tra gli architetti municipali, che il consiglio giudicherà più opportuno.

6. Giunto nel consiglio il progetto col ragguaglio estimativo, quante volte non crederà necessarî nuovi schiarimenti da poter esser commessi all'architetto autore del progetto, o ad alcuno altro di scelta nel consiglio, questo rinvierà per mezzo del suo presidente l'affare al decurionato, perchè manifesti ne'sensi della legge la sua opinione, sia circa la espedienza dell'opera, sia circa la somministrazione de'fondi.

7. Dietro tali liturgie gli atti tutti saran passati al consiglio d'intendenza per lo adempimento di ciò che trovasi prescritto nella legge amministrativa. E finalmente l'intendente sottoporrà l'affare a sua eccellenza il ministro degli affari interni per ottenere la superiore sanzione.

Tutto ciò riguarda le opere nuove.

8. Per le opere di riedificazione, e ricostruzione, che possono produrre qualche alterazione essenziale allo stato delle cose, il sindaco di Napoli si dirigerà al consiglio per conoscere le sue osservazioni in linea di arte, circa le modifiche delle quali l'opera potrà esser suscettibile, e dietro le disposizioni dell'intendente farà uso delle sue ordinarie facoltà ne'termini di legge per la esecuzione delle stesse.

9. Per tutto ciò che riguarda sfondature, rimessione, e scalpellatura di basoli, e per tutta quella serie di piccoli lavori, che non alterano i livelli, nè lo stato delle cose, e che nè poco violano le regole di euritmia, il sindaco istesso, mediante l'approvazione dell'intendente, avrà la facoltà di ordinarle, e farle eseguire nel modo più economico, e sollecito, serbando i sistemi che sono in uso.

10. Trattandosi di riparazioni urgenti, il sindaco avrà il

dritto di darvi immantinenti riparo: passando a notizia del consiglio ciò che potrà meritare la intelligenza del medesimo a senso degli articoli precedenti.

11. I principî stessi regoleranno l'interessante servizio delle acque con le dichiarazioni seguenti.

12. Tutto ciò, che riguarda i progetti per ottenere nuova acque, o per annullamento, e miglior economia di quelle, delle quali la città è in possesso: similmente tutto ciò, che ha rapporto alla costruzione di nuovi canali, alterazione dei livelli degli attuali, alle modifiche da praticarsi ne'condotti, allo stabilimento di nuove fontane, ed all'abolizione delle antiche: infine qualche nuova concessione di acque, o alterazione delle attuali, e delle così dette cantarelle, e tutto ciò che può cagionare cangiamenti essenziali nell'attuale sistema, formerà parte delle attribuzioni del consiglio edilizio, e per la esecuzione saran serbate le regole, che sono state indicate negli articoli 2 a 7.

13. Le riparazioni poi de'condotti, de'canali, e de'pozzi, la distribuzione delle acque a'diversi quartieri della città, le disposizioni per tenere fluenti, e perennemente monde le fontane, e quelle necessarie ad assicurare il servizio de' reali palazzi: in fine quanto altro tende a mantenere saldi i sistemi, e la economia attuale delle acque, rimanere nelle attribuzioni del sindaco, e degli eletti, secondo le norme, che sono in uso, e secondo i regolamenti, che potranno essere prescritti dall'intendente.

§. II. — Personale.

14. Continueranno ad essere addetti al servizio della città di Napoli sei architetti primari, che riterranno il nome di architetti commessari. Ciascuno di essi assumerà la cura di due sezioni, secondo le destinazioni, che saranno stabilite dal consiglio, e che saranno variabili a giudizio del consiglio istesso, ed a norma delle occorenze.

15. Per ottenere nella esecuzione delle opere un servizio più vibrato, più diligente, e più esatto, il numero degli architetti detti di dettaglio sarà portato fino a ventiquattro, in modo che ve ne sian due per ogni sezione, affinchè nel disimpegno delle opere possa aversi latitudine di commetterle a misura della rispettiva attività, e merito.

16. Vi sarà finalmente una giunta di revisione per le misure e valuta de'lavori, composta di tre architetti, i quali godranno del titolo, e delle onorificenze di architetti commessari. Il servizio di costoro sarà triennale, e potrà ciascuno essere confermato per altri due trienni. Questi archi-

fetti revisori non potranno essere direttori di alcuna opera commessa alla loro revisione.

17. La scelta degli architetti detti di dettaglio, che dovranno compiere il numero di ventiquattro, come l'art. 15 sarà sottoposta a sua eccellenza il ministro dietro un pubblico concorso da eseguirsi secondo le regole, che il consiglio stabilirà sopra un notamento formato dal decurionato.

18. Gli architetti poi, che formar debbono la giunta di revisione, verranno proposti dal decurionato in terne, che con le osservazioni dell'intendente, e del consiglio edilizio saran rassegnate a sua eccellenza il ministro.

19. Tutti gli architetti, de'quali si è favellato ne'precedenti articoli, avran dipendenza dal consiglio edilizio per quanto riguarda regole e metodi di arte. Dipenderanno poi dal sindaco, e dagli eletti per lo adempimento, ed esecuzione dei lavori che verranno loro commessi.

20. Le disposizioni date per la istallazione delle deputazioni composte di sei probi individui per ogni sezione, ad oggetto di vigilare le opere che vi si eseguono che sono confermate. Esse verranno presedute dagli eletti rispettivi, i quali le convocheranno periodicamente in ogni otto giorni, e secondo il bisogno.

21. La nomina de'deputati sarà fatta dal sindaco, ed approvata dall'intendente.

§. III. — Metodo de' lavori.

22. Tutte le opere di nuova costruzione saranno eseguite, o con subaste a ribasso, o col metodo ad ordine, secondo le disposizioni, che in ciascun caso verranno date da sua eccellenza il ministro degli affari interni. Quelle che riguarderanno costruzione, e riattazione di basolati, di corsi immondi e di lavori simili, verranno eseguite secondo gli attuali appalti, che trovansi stabiliti con superiore approvazione, e quelli che andranno periodicamente a stabilirsi, previe le subaste a ribasso. Siffatti appalti avranno luogo col concorso del decurionato, e saranno regolati secondo le condizioni, che verranno suggerite dal consiglio edilizio per quanto riguarda arte e metodo.

23. Il sistema attuale circa le ordinazioni delle opere, e circa il modo di pagarne lo importo, sia con acconti, sia a saldo, sarà conservato, affin di non alterare le regole amministrative, salvo il prescritto dall'articolo 16—Sarà adottato il sistema de' libretti nel modo istesso, col quale si eseguono i lavori a cura della direzione de' ponti e strade.

24. Le deputazioni delle quali si è parlato nell'articolo

20, presedute dagli eletti, vigileranno sull' andamento delle opere di nuova costruzione. Esse poi prenderanno cura speciale di tutt' i lavori di riattazione, e ricostruzione, ed in ispecialità di tutt' i que' lavori urgenti, de' quali si è favellato negli articoli 10 ed 11.

§ IV. — Portolania.

25. Le violazioni intorno alle occupazioni permanenti del pubblico suolo e delle pubbliche acque, alle regole, euritmia, decoro, salubrità della capitale, ed alle determinazioni del consiglio, saranno giudicate dal consiglio istesso, udite le parti, o colui che le rappresenta, su' soli verbali elevati dagli eletti, applicandosi anche le multe secondo le vigenti leggi, nella linea della competenza segnata dall' articolo 3 della legge de' 20 marzo 1817. Il reclamo contra queste deliberazioni potrà esser prodotto a'termini dell'articolo 14 del real decreto de' 22 marzo 1839.

Ne'casi in cui siavi luogo ad una multa maggiore di ducati sei verranno gli atti rimessi al consiglio d'intendenza per pronunziarvi.

26. Tutti gli altri casi di contravvenzione rientrano nelle attribuzioni delle autorità municipali, e per essi saranno serbate le regole di procedimento dalle vigenti leggi prescritte.

27. Onde gli eletti abbiano coadiutori in fatto di vigilanza sulle opere de' privati, rimane stabilito, che le deputazioni, delle quali si è favellato nell'articolo 20 abbiano lo incarico di sorvegliare, se alcun privato porti violazioni alle leggi, alle ordinanze municipali ed a'regolamenti del consiglio. Esse vedranno se vi sia occupazione, anche minima di pubblico suolo, o se vi sia cosa pregiudizievole a' pubblici dritti. Dovranno quindi ragguagliarne l'eletto, perchè possa procevere alle operazioni indicate nell'articolo precedente. Ed affinchè questa vigilanza per un oggetto di tanta importanza non sia punto trascurata, rimane stabilito, che ogni sezione debba essere divisa in sei rioni, ciascuno de'quali sarà sommesso alla cura e diligenza di un deputato.

28. Per rendere rapido lo andamento degli affari, l'articolo delle licenze, e delle preventive ricognizioni rimarrà delegato al sindaco vice presidente del consiglio, il quale si atterrà a' sistemi, ed alle massime stabilite, e che saranno in seguito stabilite dal consiglio. La vigilanza sulla esecuzione delle opere de' privati istessi, onde riescano conformi alle condizioni loro ingiunte, sarà delegata a'rispettivi eletti, ed a' deputati, ciascuno nel proprio rione, sempre sotto la dipendenza del sindaco. L'intendente co'mezzi, che la legge

gli accorda farà in modo, che gli eletti, ed i deputati non trascurino l'esecuzione di quello, che loro è affidato.

29. Per le concessioni, anche minime, di suolo pubblico, di acque, e per tutto ciò che riguarda conservazione dei dritti della città sull'articolo relativo alla portolania, dovrà consultarsi il decurionato, e procedersi sempre negli stretti termini delle leggi amministrative, salvo quello, che è prescritto nel real decreto del 22 marzo 1839 nell'articolo 14.

30. Le occupazioni precarie e momentanee del pubblico suolo e quant'altro riguarda posti, e permute, piazze, sporgenze temporanee, cose simili, continueranno a formar parte delle attribuzioni municipali. Quindi le contravvenzioni saran prese, e giudicate dalle autorità municipali, secondo le regole, ed i sistemi, che sono in uso, e salvo il regresso alla autorità principali.

— 2581 —

Reale Rescritto del 3 giugno 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i velieri debbano anche esser compresi nelle matricole dell' ascrizione marittima come veri artigiani di mare.

Poichè per l'articolo 9 del regolamento annesso al real decreto sull'associazione marittima del 20 gennaio ultimo debbono noverarsi nella matricola destinata all' annotazione degli artigiani di mare i maestri d'ascia, i calefati, ed i bozzellari; questa tassativa designazione aveva fatto dubitare che non dovessero esservi compresi i velieri.

Le istanze di costoro per veoirvi noverati fondati nella circostanza d'essere a differenza di bozzellari ed artigiani, e naviganti insieme, i favorevoli pareri delle autorità superiori della real marina, la considerazione, che la sovrana mira del Re nostro signore nell' emanare l'enunciato atto legislativo quella si fu di favorire in generale le arti occorrenti alla marina, e l'altra di non essersi fatta nell' articolo primo del regolamento eccezione alcuna in ordine agli artigiani di mare da comprendersi tra gli ascritti: tutte queste ragioni mi hanno in somma determinato a far presente a Sua Maestà che potesse benignarsi di prescrivere che i velieri debbono essere anche compresi nelle matricole della ascrizione marittima come veri artigiani di mare.

E la Maestà Sua nell' ordinario consiglio di stato del 24 del prossimo passato mese si è degnata uniformarsi a tale mio parere.

Io quindi nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 2582 —

Reale Rescritto del 6 giugno 1840 partecipato dal ministro dell' interno col quale si determina che il decreto del 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni è reso comune alla Sicilia.

Risolvendo Sua Maestà il dubbio elevato dall' intendente di Trapani sul real decreto de' 9 febbraio 1824 per la insequestrabilità delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche provinciali e comunali, uniformandosi allo avviso della consulta generale del regno si è degnata prescrivere che si renda comune alla Sicilia il real decreto de' 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche che sono dipendenti dal ministero degli affari interni.

Nel real nome ho il bene di comunicarlo all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2583 —

Reale Rescritto del 6 giugno 1840 partecipato dal ministero degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che le autorità civili non possono dar esecuzione a qualunque provvedimento, che contenesse espressa commuta di volontà di un testatore senza la sovrana autorizzazione.

La consulta de' reali domini al di là del faro ha rassegnato a Sua Maestà il seguente parere.

» Le sorelle Lorenza e Vita Genovese avevano chiesta la ammissione del titolo di un canone dovuto dalla casa dei dispersi in Messina ; ma poichè questo canone di once tre annuali è dovuto dalla casa alla eredità di D. Angela Saccano, e Granata, e fa parte di altri censi che tutt' insieme son destinati per un benefizio di messe, dalla Saccano fondato, e le oratrici sorelle lo esigevano per una commuta di volontà fatta dall' Arcivescovo di Messina nell' anno 1819 , la gran corte dei conti che in secondo luogo aveva esaminate le carte tutte, che accompagnavano la domanda , era stata di avviso, che l'ammessione del titolo doveva aver luogo per la conseeuzione delle annue once tre di censo a favore dei fedecommessari la eredità di D. Angela Saccano , e Granata avverso la casa dei dispersi, non essendovi luogo allo stato a deliberare sulle istanze delle Genovese alle quali competer poteva il ricorso alla sovrana potestà perchè tale commuta venisse nelle forme autorizzata.

» Il consiglio d' intendenza della valle di Messina, che primo si era avvisato sulla dimanda niuna osservazione facendo sull'atto di commuta in quanto alla legittima potestà di chi l' aveva accordato, e trovando regolare il titolo originario che aveva costituito il canone, giustificato il possesso, mentre sino all'anno **1832** era stato pagato, ammetteva il titolo, e liquidava gli arretrati dal **1838** al **1835** in once **8**, tarì uno, e grana **10** in favore delle istanti sorelle.

» Il luogotenente generale infine trasmetteva tutte le carte, ambi gli avvisi, ed osservando favorevolmente per la opinione della gran corte dei conti ne provocava la sovrana approvazione.

» La consulta pel rescritto del **13** novembre **1839** incaricata di discutere, e dare avviso sull' affare scorgeva dal complesso delle carte, che in occasione della domanda per l'ammessione del titolo si veniva in conoscenza che la commuta della volontà di una testatrice era stata adoperata per disposizione dell'autorità ecclesiastica senz'alcun consentimento del sovrano potere, e sebbene nel caso speciale si trattasse di legato di messe, di elezione di beneficiato, che dovevano fare le consanguinee, che erano le sorelle ricorrenti, che vi era la rinuncia al beneficio dell'unico sacerdote parente che aveva dritto a celebrare le messe; che la commuta fatta dall' arcivescovo in considerazione dei bisogni delle medesime, ed in conseguenza di tutte le avvertite circostanze era temporanea durante la vita solamente delle due sorelle, e con l'obbligo di far esse celebrare alquante messe, e perciò di una disposizione testamentaria tutta per oggetto ecclesiastico e riguardante il culto religioso, pure considerava di non potersi passare sotto silenzio, allorchè venne avvertita, e trovava ben ragionata la distinzione fatta dalla gran corte dei conti sul non dubbio credito della fidecommissaria, e sul supposto dritto delle ricorrenti. La consulta da questo caso speciale ne traeva un' osservazione, che parevale dover interessare il governo per ragione di ordine pubblico, ed era che non solamente l'arcivescovo aveva disposta la commutazione senza che si fosse richiesta la sovrana autorizzazione; ma i fedecommessari vi avevano data esecuzione, e quel che è il più il consiglio d' intendenza, e l' intendente prima autorità chiamata ad avvisare su cotali carte non ne avevano fatto alcun caso, e senza dubbietà alcuna ammettevano il titolo, e liquidavano gli arretrati in favore delle ricorrenti; locchè considerava la consulta dover produrre la necessaria conseguenza di richiamare particolarmente le autorità civili alla stretta osservanza delle disposizioni in vigore in materia di commuta di volontà, onde non essere tollerati degli

albusi in danno della suprema potestà del Re nostro signore.

» Così la consulta avendo manifestato quanto credeva di maggior importanza nello esame che nulla eravi ad opporre sulla legittimità del debito delle once tre annuali di lordo della cassa dei dispersi, e sulla esistenza di tutte le circostanze volute dal sovrano rescritto di novembre 1839 per la ammessione del titolo, quindi all' unanimità deliberava che adottando le considerazioni della gran corte dei conti poteva rassegnarsi lo avviso.

» Che in quanto al canone dovuto era il caso di autorizzarsi l'ammissione del titolo alla consecuzione delle once tre di lordo dovute sulla casa de' dispersi in Messina, e da quella amministrazione ma in favore dei fidecommessari, rappresentanti la eredità della fu D. Angiola Saccano, e Granata.

» Che allo stato non vi era luogo a deliberare sulla domanda delle sorelle Genovese, e per conseguenza non potessero aver dritto alla esazione di tale annuale rendita fintantochè ne' modi regolari non ottengano la impartizione della sovrana approvazione alla commuta di cui è parola.

» In fine, che se non piacesse a Sua Maestà altrimenti, si dovesse ricordare alle autorità ecclesiastiche la più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in quanto han rapporto a commuta di volontà di pie disposizioni di testatori: ed alle autorità civili di non dover dare esecuzione alcuna a qualunque provvedimento, che contenendo espressa commutazione di volontà, fosse stato dato, senza che prima se ne fosse ottenuta la sovrana autorizzazione ».

Avendo la Maestà Sua riconosciuto regolare l'avviso suddetto: nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza in risulta del suo officio del 16 settembre 1839, e per disporne la esecuzione.

— 2584 —

Circolare del 10 giugno 1840 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le pompe religiose nell' accompagnamento de' cadaveri.

Da alcune private famiglie è stata avanzata domanda, se dopo terminate l'esequie in chiesa di un loro trapassato, dovendosi trasportare il cadavere nel rispettivo camposanto, potesse con religiosa pompa esservi accompagnato il convoglio. Ora io considerando, che intorno a ciò non altra disposizione trovasi sanzionata da Sua Maestà se non che dopo le ore 24 non abbia luogo alcuna cerimonia di tal natura: io la inculco di permettere che, sia dalle proprie case, sia dalle

Digitized by Google

chiese, i cadaveri possono essere trasportati al camposanto, sia nei carri funebri, sia con quella pompa religiosa, che piacerà ai parenti, purchè segua di giorno.

Come presidente del consiglio generale degli ospizi, ella ne preverrà le congreghe tutte, che sono sotto la dipendenza del medesimo.

— 2585 —

Circolare del 18 giugno 1840 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive non dovere le amministrazioni finanziere impegnarsi in contrattazioni di qualunque modo con femmine.

Le buone regole di saggia amministrazione non acconsentono che le dipendenze finanziere s' impegnino in contrattazioni in qualunque modo con femmine.

È perciò che da ora innanzi rimane dichiarato, che le donne non saranno ammesse a fare appalti, contratti, o altra qualunque siasi stipulazione colle amministrazioni, che dipendono da questo ministero.

Ella nel dare esecuzione a questa disposizione avrà cura di far sospendere qualsiasi obbligazione, che attualmente si trovi intavolata, e non sollennizzata con formale contratto.

— 2586 —

Circolare del 17 giugno 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici con la quale si provvede ai mezzi opportuni affinchè i detenuti possano adempire alle pratiche religiose.

Perchè senza ulteriore ritardo si potessero mandare ad effetto le pie intenzioni di Sua Maestà, il quale vuole che i detenuti ancor essi adempiano al precetto della chiesa di ascoltar la messa ne'dì festivi, e perchè l'ostacolo della mancanza de' fondi comunali disponibili per l' acquisto degli arredi, che da alcuni indententi si era opposto, non avesse ad indugiar l' esecuzione de' sovrani comandi, si è ordinato, che per ora, e sino a novella disposizone, sul fondo di spogli e sedi vacanti si provvederà all' acquisto de' suddetti arredi necessari per celebrarsi ne' dì festivi la messa nelle prigioni.

Ma siccome, forniti questi una volta, con l'uso poi si consumano; così è necessario assegnare de' piccioli fondi annuali per ben conservarli, e per sostituirne de' nuovi, quando bisognino. Ora se il fondo di spogli e sedi vacanti è stato una volta adoperato per la spesa, non dev'essere così in avvenire, e su' fondi comunali destinati per le prigioni non si è avuto tanto, che bastasse alla spesa per l'acquisto de-

gli arredi; allogando nello stato discusso di ciascun comune una tenue somma per la conservazione, e sostituzione dei medesimi, questa, anno per anno ripetuta, potrebbe, quando ce ne fosse il bisogno, non far mancare le somme necessarie.

Perciò io prego lei, signor intendente, perchè intendendo a questo con anticipazione, dia opera, affinchè negli stati discussi comunali sia allogata quella somma, che ella stimerà conveniente al bisogno, che per altro è ben tenue; e la prego ancora a farmene a suo tempo consapevole, e a non tralasciare per ora di farmi intendere come abbia ricevuta la presente.

— 2587 —

Circolare del 20 giugno 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno disposizioni circa i reclami in consiglio d' intendenza contro le nomine de' superiori delle congreghe.

In un suo rapporto del dì 11 dello scorso aprile propo neasi la quistione insorta tra cotesto consiglio e quello dell' intendenza riguardo al modo come conciliarsi gli articoli 13 e 81 delle istruzioni dei 20 maggio 1829 circa l' elezione dei superiori della congrega degli Angelini.

Intesa su tal dubbio la consulta dei reali dominî ha rassegnato il parere, che l' art. 91 possa essere spiegato, ed ampliato nei seguenti sensi.

Pronunziandosi dai confrati di una congregazione dei reclami avverso le nomine degli amministratori, e degli uffiziali, ovvero contro le persone elette, dovranno tali reclami essere presentati prima che fossero le nomine munite della conferma, ed approvazione dei consigli degli ospizi. Saranno tali reclami discussi dai consigli medesimi.

Nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà delle medesime di sperimentare le loro ragioni innanzi i consigli d' intendenza, ed allora i consigli degli ospizi si asterranno di pronunziare alcuna deliberazione, e di emettere alcun provvedimento nel merito delle nomine, ma stabiliranno il termine, nel quale le parti dovranno presentare il loro reclamo in consiglio d' intendenza.

Ogni reclamo, che senza essere stato presentato al consiglio degli ospizi, è presentato al consiglio d' intendenza, dopochè le nomine sieno state confermate, o approvate dai consigli è irrecettibile.

Essendo questo avviso perfettamente conforme al decreto del 18 decembre 1833, Sua Maestà si è degnata di approvarlo.

Digitized by Google

Nel real nome glielo partecipo in risulta del rapporto e pel governo del consiglio.

— 2588 —

Reale Rescritto del 1 giugno 1840 partecipato dal ministro degli affari esteri col quale si approvano le basi relative al reciproco trattamento de' legni a vapore francesi e di real bandiera che navigano nei porti di Napoli e Marsiglia.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 24 dello scorso giugno si è degnata di approvare pienamente alcuni punti proposti dal governo francese da servire come base ad una formale convenzione relativa ai battelli a vapore delle due reali marine, che navigano nei porti di Napoli e di Marsiglia.

Nel real nome mi affretto di comunicarlo alla E. V. rimettendole copia dei punti anzidetti per sua intelligenza, e perchè si compiaccia dare le disposizioni, che stimerà convenienti in ordine a siffatto accordo.

Punti da servir di base ad una convenzione formale relativa ai legni a vapore della marina reale francese e della marina napolitana che fanno i trasporto di corrispondenza, e di passaggieri pei porti di Napoli e di Marsiglia.

Art. 1. I legni a vapore della real marina francese che fanno il trasporto di corrispondenza e di passaggieri o di verghe d'oro o specie d'oro, e di argento monetati, nel porto di Napoli, e reciprocamente i legni a vapore della real marina delle due Sicilie, che potranno essere noleggiati pel servizio medesimo, nel porto di Marsiglia, saranno trattati come bastimenti da guerra.

2. Essi avranno la facoltà d'imbarcare o sbarcare ne'succennati porti delle verghe d'oro o specie monetate di oro e di argento, come pure delle corrispondenze, e passaggieri co' loro oggetti d'uso, conformandosi a' regolamenti sanitari e di polizia di questi porti. I passaggieri subitocchè saran disbarcati saran sottoposti a' regolamenti ordinari di polizia generale, e delle dogane. Beninteso che la patente sanitaria, di cui debbono esser muniti i legni suddetti, sarà così per la forma come pel contenuto simile alle patenti dei bastimenti da guerra, salvo che tenga una nota di passaggieri che si trovano a bordo. Questa patente si presenterà, prima della discesa dei passaggieri al magistrato di salute, il quale dopo averne preso conoscenza la consegnerà al comandante.

Il magistrato applicherà in seguito le misure sanitarie di dritto.

I bastimenti summentovati, tanto per le domande da farsi a' capitani, quanto per tutte le formalità sanitarie, e sotto tutti i rapporti in generale, saran soggetti alle medesime regole, che si praticano in riguardo a bastimenti da guerra.

3. Le corrispondenze particolari affrancate o non affrancate sia per l'uno de'due paesi, sia per gli stati, a' quali servono o potranno servire d'intermedio; saranno trasportate sotto le condizioni che saran regolate da una ulteriore convenzione; e riconsegnate a'rispettivi officî postali.

Intanto questi bastimenti si asterranno dal servizio delle corrispondenze particolari, ma dacchè le presenti basi saranno state fissate, essi potranno trasportare de' passaggieri non che delle verghe di oro, e delle specie monetate di oro e e di argento.

4. I dispacci officiali, che gli agenti politici, ed in mancanza gli agenti consolari de' due paesi si dovrebbero riscontrar tra loro o co' loro governi saranno loro consegnati direttamente senza l'interposizione delle officine postali.

5. La durata della convenzione che sarà conchiusa in conformità delle sue basi sarà di dieci anni, e spirato questo termine rimarrà in vigore per gli altri dieci anni, così successivamente, a modo che non abbia luogo notificazione contraria fatta dall' una delle due parti contraenti sei mesi prima di spirare ciascun termine, ben inteso che il presente accordo non avendo rapporto che a'soli legni a vapore delle reali navi di Francia, e delle due Sicilie, di cui si fa menzione, le due potenze non si legano in nulla, riguardo a ciò, che concerne a' legni a vapore di commercio nazionali o stranieri, come pure restano esse libere a conchiudere simili accordi con le altre potenze.

6. La reale ordinanza del 24 luglio 1837 non avrà più vigore dacchè le presenti basi saranno state fissate, e da quel momento i legni a vapore di commercio delle due Sicilie saranno trattati come quelli della nazione più favorita.

— 2589 —

Ministeriale del 6 luglio 1840 partecipata dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno le norme da seguirsi dalla gran corte dei conti e dalla direzione generale de' rami e dritti diversi per lo riesame delle cauzioni che i contabili si trovano aver dato innanzi a' tribunali.

In pari data ho scritto al direttore generale de' rami e dritti diversi quanto segue.— « Il di lei rapporto del 1 cor

rente tratta delle agevolazioni implorate da' ricevitori de' rami e dritti diversi di Palermo in circostanza, che le cauzioni da essoloro rese innanti i tribunali devono, giusta la dichiarazione di massima degli 8 maggio ultimo, reputarsi come provvisorie, ed andar sottoposte alle pronunciazioni diffinitive della gran corte de' conti. Io uniformandomi io tutto a quello, che ella propone, mi son determinato ad ordinare le seguenti cose.

1. Che cotesta direzione generale rimetta di officio alla detta gran corte i documenti delle cauzioni dai ricorrenti rese secondo le nuove forme innanti i tribunali civili, onde dallo stesso collegio se ne facesse l'esame economicamente senzacchè i ricorrenti medesimi fossero obbligati ad altre spese.

2. Che resti fissato un termine di due mesi da decorrere dal dì della rimessa degli atti alla mentovata gran corte, perchè tal collegio ne facesse la discussione, salvo a prolungarsi questo termine secondo le circostanze, e salvo ad accordarsi altro termine, ove dalle deliberazioni della gran corte risultasse far mestieri di una nuova cauzione, o di un supplemento.

3. Che essendo i ricorrenti garentiti di doppia cauzione, una cioè in immobile, e l'altra nelle nuove forme, si svincoli a lor favore quella parte di rendita, che la gran corte de' conti giudicherà inammessibile, onde dar loro l'agio di venderla, e rimpiegarne il prezzo all'acquisto di nuove rendite.

4. In fine, che siffatte agevolazioni siano comuni a tutti i contabili di cotesta amministrazione, che si trovassero obbligati al riesame di cauzione, meno lo scioglimento delle rendite, che verranno rigettate, e che dovrà limitarsi in favore di coloro soltanto, che possedevano un'antica cauzione considerata per definitiva dai precedenti stabilimenti.

Ne la prevengo per l'uso, che ne risulta di sua parte, soggiungendole, che sarà risoluto con sovrano riscontro il dubbio pei conservatori delle ipoteche pella parte della cauzione da essi dovuta in favore dei particolari.

Il che le comunico per l'uso che convenga.

— 2590 —

Circolare degli 11 luglio 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari diocesani, contenente un real rescritto che garentisce i dritti della patria potestà nei matrimoni di coscienza di figli di famiglia.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi si è partecipato il seguente sovrano rescritto.

» I molticipi reclami umiliati al real trono per matrimonii di coscienza permessi a figli di famiglia, senza la intelligenza dei loro genitori, hanno dato occasione a Sua Maestà il Re nostro signore di considerare, che ormai con troppa facilità i figli di famiglia s'impegnano in matrimonii poco convenevoli in dissenso de' proprii genitori; che da ciò grave discapito ad essi medesimi venga, e non lievi disordini s' insinuino nelle famiglie; che comunque inefficaci alle parti sieno in quanto agli effetti civili cotesti matrimonii, unico ostacolo che la legge possa apporre per rifrenare la licenza della gioventù, e tutelare la patria potestà, pure siffatto mezzo torna a grave detrimento dell' ordine pubblico e benessere delle famiglie: che sia del dovere de' vescovi di garentire anch' essi da parte loro l'autorità de' genitori in fatto di matrimonio, perlochè altra volta è stata su questo particolare richiamata d' ordine sovrano la loro attenzione.

» E quindi la Maestà Sua desiderando che ogni occasione di disgusto nell'interesse dell'ordine pubblico venga per questa parte ovviata, nel consiglio ordinario di stato del 10 andante si è degnata ordinare di rinnovare efficacemente da vostra eccellenza agli ordinarii del regno i suggerimenti altra volta loro annunziati di sovrano comando, perchè sieno sempre salvi anche per loro mezzo i dritti della patria potestà.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sua determinazione, perchè si serva farne l' uso convenienté.

Ed io la partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 2591 —

Reale Rescritto del 7 agosto 1840 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti, col quale si dettano norme a seguire sulla competenza del contenzioso amministrativo.

In data del 24 marzo 1827 io la prevenni che di real ordine era stata rimessa al parere della consulta la deliberazione della gran corte, pervenuta con di lei rapporto del 3 ottobre 1826 ove si dichiara la incompetenza del contenzioso amministrativo nella causa, in cui il marchese la Greca sosteneva non esser tenuto sulla posta di dominio diretto del tavoliere, denominato Faugon, alle decime in favore della mensa di Sansevero e nel caso vi fosse condannato, domandava la proporzionata riduzione del canone.

La consulta si scisse in pareri. Il maggior numero rifletteva, che l' azione diretta a sostenere la libertà di un fondo va nel genere delle rivindiche, e le azioni a revindicare non

sono di competenza del contenzioso amministrativo ; che la riduzione del canone pretesa dal marchese la Greca, in caso di soccumbenza, è un accessorio, il quale non può deviare l' andamento dell' azione principale dall' autorità destinata a pronunziar su di questa : che una disposizione, la quale si allegava a limitare i dritti della mensa ad una esazione di soli ducati 15 onde escluderla da ogni altra pretenzione, costituiva una eccezione, la quale dovea farsi valere in difesa, ma non cangiava la natura del giudizio di revindica. Quindi il maggior numero pronunziò la competenza del giudice ordinario.

Il minor numero rifletteva che rimuovere le pretensioni della mensa, importa serbare la integrità delle terre del tavoliere: e mettere in salvo l' amministrazione da quella riduzione di canone , che avrebbe potuto forse aver luogo , quando, dichiarate queste terre soggette a decimazione , che libere le avea ricevute. Quindi pronunziò la competenza del contenzioso amministrativo.

Nel consiglio ordinario di stato del 3 corrente ha io rassegnato a Sua Maestà il duplice voto della consulta, e si è avuto luogo ad osservare.

Che la istanza del marchese la Greca ha due scopi : rimuovere le prestazioni della mensa: esser garentito dal tavoliere per la riduzione del canone , quando quelle si fossero ammesse, e quando questi due oggetti si considerino separati, non può esservi dubbio , che il primo cade nella giurisdizione ordinaria , il secondo in quella di eccezione. Che la discordanza de' voti della consulta non dipende da differenza di principî, poichè l'intero collegio si riporta alle stesse leggi, ma nasce dall' essersi ritenuto da tutt' i consultori, che unico esser dovesse il giudizio, perchè unico il libello , nel quale i due oggetti in mira del marchese la Greca si erano spiegati, e partendosi dalla unità del giudizio altri han pensato, che l'oggetto principale tirar dovesse dietro l'accessorio, ed altri sono andati al risultamento della contesa , per dedurre una opposta conseguenza.

Che per le note teorie, relative alla prorogazione della giurisdizione, allorquando un giudice è incompetente per ragion di materia a conoscere di un' azione , il nesso, o la dipendenza, che quella può avere con una domanda innanzi a lui spiegata , o la cumulazione nello stesso libello , o la circostanza di trattarsi di una semplice chiamata in garentia, non valgono a conferirgli quella giurisdizione, della quale non è fornito, ed in questi casi dee ritenere la parte di sua competenza, e rinviare l' altre, sebbene a quella alligata, all'autorità cui essa conviene.

Dietro siffatte osservazioni si è da Sua Maestà sovranamente rescritto; dichiararsi la competenza dell' autorità giudiziaria per la parte, che risguarda la decimazione pretesa dal vescovo sulle terre di Faugno, e la competenza del contenzioso amministrativo per la parte che risguarda la riduzione del canone, qualora dritto venisse fatto alle pretensioni della mensa.

Io nel real nome le ne do parte per intelligenza di lei, e della gran corte, e perchè dia le disposizioni di risultamento.

— 2592 —

Reale Rescritto del 19 agosto 1840 partecipato dal ministro delle finanze, col quale si attribuisce all' agente del contenzioso l' intera conoscenza delle liti delle amministrazioni finanziere, e dell' avviamento che alle medesime debba darsi.

Avendo io posto sotto gli occhi del Re nostro signore la disposizione di regola emessa da questo ministero, perchè la destinazione degli avvocati e patrocinatori per la difesa delle liti delle amministrazioni finanziere, non escluso il banco, e le sue dipendenze abbia a farsi invariabilmente da' capi di amministrazione di accordo coll' agente del contenzioso, salvo i casi nei quali dal ministero non venga direttamente destinato un difensore di qualunque rango, giusta quanto trovasi stabilito nella circolare del 25 gennaio del corrente anno num. 97, ed avendo insieme rassegnato a Sua Maestà le osservazioni di taluni di detti capi di amministrazione che alla modificazione menavano dell' adottata regola, non che quella dell' agente del contenzioso la intera conoscenza delle liti, e dell' avviamento delle medesime, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 3 dello andante mese, si è servita di approvare in tutta la sua continenza e tenore la circolare di sopra enunciata.

Nel real nome partecipo tutto ciò a lei, per sua intelligenza ed adempimento uniforme nella parte che riguarda codesta dipendenza.

— 2593 —

Ministeriale del 2 agosto 1840 diretta dal dal ministro delle finanze al direttore generale delle regie poste con la quale si partecipa la sovrana determinazione pel posto che i militari debbono occupare nelle diligenze quando viaggiano per affari di servizio.

Il direttore del ministero di guerra e marina mi ha comunicato il seguente sovrano rescritto.

Digitized by Google

» Ho rassegnato a Sua Maestà (D. G.) quanto ha fatto noto vostra eccellenza col foglio de' 15 luglio ultimo num. 4590 circa le difficoltà incontrate per farsi cedere da'viaggiatori i primi posti delle diligenze agli uffiziali del real esercito, che per affari di real servizio deggiano partire in posta, non che il metodo che potrebbesi adottare in simili circostanze, cioè quello che dall' eccellenza vostra si è suggerito col foglio stesso.

» E Sua Maestà con decisione emessa da Capodimonte con odierna data ha dichiarato esser suo sovrano volere che la preferenza da darsi pe' primi posti ai militari, s' intenda pei soli casi, in cui i medesimi vanno in servizio.

» Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per lo adempimento da sua parte.

Ne fo a lei partecipazione per l'adempimento, ed in continuazione della ministeriale del 18 luglio ultimo.

— 2594 —

Reale Rescritto del 9 settembre 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i padri onusti in Sicilia che ritrovansi in possesso di franchigie debbono continuarne il godimento fino a che esisteranno.

Avendo rassegnato a Sua Maestà le carte relative alla franchigie di che godevano in Sicilia i padri onusti, la Maestà Sua si è degnata approvare sull' avviso della consulta, che il real rescritto del 1838 secondo che ha proposto il luogotenente generale, non sia applicabile ai padri onusti attualmente godenti un tale benefizio , il quale dovrà continuare per costoro fino a che esisteranno.

Nel real nome io le partecipo tale sovrana risoluzione per l' adempimento di risulta.

— 2595 —

Reale Rescritto del 16 settembre 1840 partecipato dal ministro delle reali finanze , col quale si prescrive, che avvenendo la morte, od il passaggio a seconde nozze di una vedova di un 'impiegato, la pensione che costei cessa di godere deve a' termini del decreto dei 3 maggio 1816 ripartirsi a rate eguali tra i figli del primo e del secondo letto , pei maschi fino a che non hanno oltrepassato gli anni 18 , e per le femine fino a che non saranno maritate.

Essendo stato promosso quesito sulla esecuzione del real decreto del 27 giugno 1817 che tratta de'casi in cui la pensione vedovile dee ripartirsi tra la vedova ed i figli tanto

del primo quanto del secondo letto, Sua Maestà (D. G.) uniformemente al parere emesso dalla consulta generale del regno, si è degnata determinare, che avvenendo il caso della morte della vedova in secondo nozze, ovvero del passaggio della medesima a marito, la pensione che costei cessa di godere, debba ai termini del decreto dei 3 maggio 1816 ripartirsi a rate uguali tra i figli del primo e del secondo letto, de' quali i maschi non abbiano in quel tempo oltrepassata la età di anni 18, e le femine non siansi maritate.

Ha inoltre la Maestà Sua determinato che riguardo all'aumento di pensione liquidato dal real ministero di stato di guerra e marina a favore de' tre orfani D. Raffaele, D. Luigi, e D. Teresa la Monica, essendosi verificato che gli altri due orfani D. Baldassarre, e D. Francesco la Monica aveano oltrepassata la età di anni 18 allorchè la vedova D. Marianna Botti passò a seconde nozze, si dia corso all'avviso pronunziato dalla gran corte de' conti sulla liquidazione istessa in data del 28 gennaio 1839.

Nel real nome le partecipo le enunciate sovrane determinazioni per inteligenza, e per lo adempimento corrispondente nella parte che può riguardarla, in riscontro al suo rapporto del 1 febbraio 1840.

— 2596 —

Reale Rescritto del 19 settembre 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non si può dar incominciamento a nuove opere comunali senza compiersi prima le incominciate.

A fin di evitare che la maggior parte dalle opere comunali intraprese in economia da alcuni amministratori venissero da'successori abbandonate o per ispirito di rivalità, o per invertirne i fondi ad altri usi; il consiglio provinciale di Principato ulteriore riunito nel 1839, propose adattarsi per le opere comunali la norma istessa che trovasi in osservanza per le provinciali, di non darsi principio, cioè, a nuove opere, senza compiersi prima le incominciate.

Sua Maestà, nel consiglio ordinario di stato de'4 maggio ultimo, avendo trovato giusto il voto del consiglio a somiglianza di quanto trovasi stabilito per le opere pubbliche provinciali, si è degnata approvarlo per regola generale per tutti i comuni de'suoi reali dominî.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 2597 —

Reale Rescritto del 21 settembre 1840 partecipato dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata col quale si stabilisce che nelle aggiudicazioni a' figli ne' giudizii di espropria a a danno de'loro genitori delle terre di dominio diretto del tavoliere è dovuto il laudemio.

Il di lei rapporto del 28 gennaio mi fa conoscere, che l'aggiudicazione fatta di 127 versure e catene 19 del fondo Cervaro a figli di D. Gaetano la Rocca e D. Luisa de Luca per saldo delle doti di costei sopra i beni spropriati a danno del marchese e canonico de Luca, abbia fatto sorgere il dubbio, se cosiffatti aggiudicatari sieno tenuti al pagamento del laudemio.

Comunque io avessi molto gustato le di lei belle e dotte osservazioni sulla quistione per punto generale, pure volli a maggior precauzione consultare la commessione de'presidenti della gran corte, la quale nell' emettere il suo parere si è uniformata a quello da lei dato, cioè di esser dovuto il laudemio.

Ho quindi formato dell'affare oggetto di risoluzione sovrana, ed adottandosi le considerazioni da lei, e dalla commes-messione sviluppate, si è rescritto sovranamente di approvarsi l'avviso che n' è risultato, con rimettersi a lei copia del verbale della commessione medesima.

Nel real nome le ne do parte per la corrispondente esecuzione.

Parere della commessione de' presidenti.

Si fa controversia intorno al dritto del tavoliere per lo pagamento del laudemio nelle aggiudicazioni, che per mancanza di oblatori, i rappresentanti della figlia del debitore pegnorato hanno riportato in seguito di una procedura di espropriazione, e di un giudizio di graduazione.

La commessione consultiva de'presidenti nello esame di una tale controversia ha elevato due quistioni, cioè: 1. Se nelle vendite all' asta pubblica abbia dritto il domino diretto al pagamento del laudemio; 2. Se nell'affermativa dovesse pagarsi da'figli del debitore espropriato quando per mancanza di oblatori divengano aggiudicatari di una parte de' beni pegnorati.

Sulle medesime avendo osservato, in quanto alla prima.

Che la ragione di dubitare può solamente essere fondata nella definizione delle vendite all'asta pubblica, cioè se sia-

no volontarie, o necessarie nello interesse del debitore espropriato.

Che è evidente di doversi rifiutare queste vendite come derivanti dalla volontà del debitore, mentre alle medesime si dà luogo sol perchè egli trascura di soddisfare i propri creditori, ed il consenso viene supplito dallo intervento del giudice e dello adempimento di tutte le formalità volute dalla legge.

Che bella è sul proposito una definizione del presidente Fabro nella quale avverte. « Ex pubblica distractione pignorum, quae sub hasta portulante creditore facta sit, receptum est ex inveterata consuetudine, ut laudemia debeantur, quamvis ex iuris feudalis ratione nemquam ex venditione necessaria qualis illa est peti possint ». *Cod. de iure emph. def.* 23.

Che in effetti nella curia napolitana non si fa più disputa intorno all'obbligo degli aggiudicatari per lo pagamento dei laudemî nel caso di espropriazione de'beni enfiteutici.

Intorno alla seconda.

Che i figli di un debitore espropriato se divengono aggiudicatari necessarî di una parte de'beni espropriati in danno del di loro padre non avviene per effetto della qualità ereditaria, ma al contrario per dritti propri ed estranei interamente alla medesima.

Che di fatto per potersi presentare in un giudizio di graduazione devono dimostrare di avere rinunziato alla paterna successione, ovvero di averla accettata col beneficio dello inventario.

Che in conseguenza di ciò non si dee mettere in dubbio di essere obbligati i figli del debitore espropriato al pagamento del laudemio al pari di ogni altro aggiudicatario necessario, ed in proporzione del valore dei beni loro aggiudicati.

Che da ultimo non vale il dire di effettuirsi le aggiudicazioni a pro de'creditori per necessità, e non per loro volontà, mentre è risaputo che nell'aggiudicazione riportata da creditori si rinviene la di loro espressa volontà, imperciocchè non si dà luogo alla medesima quando essi prima degl'incanti diffinitivi non abbiano formalmente dichiarato di volersi aggiudicare una parte degl' immobili espropriati corrispondente a' loro crediti con la deduzione del beneficio del sesto, e se in seguito non presentino la dimanda, ed i titoli nel giudizio di ordine.

Uniformemente al parere del procuratore generale:

È di unanime avviso;

Che i rappresentanti di un figlio del debitore espropriato

Digitized by Google

devono il laudemio in proporzione del valore de' beni enfiteutici loro aggiudicati in seguito di un giudizio di graduazione; e che quindi i signori la Rocca non possono sottrarsi di pagare il laudemio per i fondi loro aggiudicati in soddisfazione della di loro madre D. Lucia de Luca.

Così risoluto il dì 25 febbraio 1840.

— 2598 —

Reale Rescritto del 23 settembre 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si rinnovano gli ordini perchè i primi eletti de' comuni verifichino lo stato delle strade, e pravochino la punizione degli autori delle loro degradazioni.

Con sovrana risoluzione presa sugli atti del consiglio provinciale del secondo Abruzzo ulteriore, e partecipata a tutti gl' intendenti con real rescritto circolare de' 6 giugno del o anno, fu prescritto:

» 1. Obbligarsi i primi eletti a verificare dentro un definito tempo lo stato delle strade, provocare la punizione » degli autori delle loro degradazioni, ed a rimettere all'in» tendente un elenco delle contravvenzioni verificate e dei » risultamenti de'giudizî pronunziati, onde quest'ultimo possa » vegliare alla esecuzione de'giudicati.

» 2. Ammettersi negli stati discussi di ciascun comune un » fondo per lo mantenimento delle strade ».

Or sul voto del consiglio proviuciale di Principato ulteriore, il quale dolevasi della inosservanza di questi sovrani ordini per la negligenza de'primi eletti, nel consiglio di stato ordinario de'4 maggio ultimo si è Sua Maestà degnata disporre di rinnovarsi nel suo real nome gli ordini agl' intendenti, onde eseguano quanto la Maestà Sua sovranamente prescrisse a' 13 aprile 1835.

Nel real nome le partecipo questo sovrano comando per lo corrispondente adempimento.

— 2599 —

Reale Rescritto del 30 settembre 1840 col quale si determina che il giudizio di contese per atto dell'amministrazione pubblica sulla di loro legittimità, o validità, si appartiene al contenzioso amministrativo.

Nel rassegnarsi a Sua Maestà il parere della consulta dei reali domini oltre il faro sul conflitto di attribuzione tra il reclusorio delle vergini in Palermo, ed i fratelli Federico da Caltavuturo, conflitto sorto nell'occasione, che dal primo volevansi dichiarati nulli due contratti del 1829 e 1833, per-

chè manchevoli della necessaria autorizzazione delle autorità dalle provvide leggi preposte a'corpi amministrativi, si è riflettuto, che la lettera, e lo spirito della legge del 21 marzo 1816 dia al contenzioso amministrativo il giudizio degli atti dell'amministrazione pubblica all'oggetto, e nell'intendimento di difender questa dall' operato altrui, e perchè non venisse minata, modificata, e perfino annientata l'azione dell'amministrazione pubblica; che le forme degli atti amministrativi non influiscono sulla competenza, e di ordine pubblico, per cui non dipendono dalla volontà degli uomini; che non valga la distinzione fatta dal tribunale civile di Palermo, di atti compilati da pubblico notaro, che diceva pertenere dall' ordine giudiziario, o da uffiziali amministrativi, avendo la legge accordato al contenzioso amministrativo l'esame di tali contratti dell'amministrazione.

Per siffatte considerazioni Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato de'22 di questo mese uniformemente all'avviso della consulta de'reali dominî oltre il faro si è degnata dichiarare, che aggirandosi tutto il soggetto del contendere alla legittimità, ed alla validità del titolo nella specie siano competenti le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso che risulterà convenevole.

— 2600 —

Reale Rescritto del 2 ottobre 1840 partecipato dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata col quale si risolve la quistione se i fittaiuoli dello terre salde del Tavoliere possano essere obbligati a versare nel maggio anche il terzo del canone scadibile in novembre.

I di lei rapporti del 16 e 30 maggio mettono in veduta l'assunto del ricevitore del tavoliere, cioè, che per que'censuari, i quali danno in affitto le terre salde, il canone della intera annata debba da'fittaiuoli pagarsi in maggio, e le ragioni sulle quali questo assunto egli fonda, egli dice che la legge riconosce i fittaiuoli personalmente obbligati, e l'azione del fisco riuscirebbe inefficace, quando essi pagando in maggio l'intero estaglio, non ritornino sulle stesse terre nel nuovo anno pastorale, il che nella chiusura di cassa si ha sempre un arretrato, il quale vien formato del terzo di novembre, non riscuotibile contro i censuari, quali non son provveduti di animali, non contra i fittaiuoli, perchè relativi ad un' epoca, nella quale gli erbaggi sono stati già pascolati.

Mette egualmente in veduta i reclami de'deputati, e dei censuari contro di un assunto, al quale si è arbitrariamente

data esecuzione col fatto, dal perchè, dicono costoro, i fittaiuoli non possono essare stretti più di coloro, da'quali hanno causa, dal perchè si lederebbe l'interesse de'censuari, poichè obbligati i fittaiuoli a versare anche nel maggio le maturazioni del novembre, l'estaglio si converrebbe a minor ragione, dal perchè il tavoliere è sempre garentito dalle stesse terre censite; dal perchè se la legge avesse voluto in maggio anche il pagamento in novembre, non avrebbe indistintamente accordato a' fittaiuoli il sale corrispondente al canone della intera annata: dal perchè finalmente non potrebbe l'assunto adottarsi ne'casi, ne' quali il censuario sia al corrente delle sue obbligazioni verso la cassa del tavoliere.

Ed in fine manifesta esser suo avviso, che il terzo di novembre si riscuota nel maggio, quando il censuario nella chiusura dell'anno precedente siesi trovato in arretrato colla cassa fiscale.

L'altro di lei rapporto poi del 9 giugno racchiude l'espediente provvisorio preso dalla commessione, di tenersi in deposito le quantità ritirate dal ricevitore per li terzi di maggio, sino a che non fosse una risoluzione pervenuta.

Discettato l'affare nel ministero si era creduto doversi modificare l'espediente da lei proposto, con obbligarsi a versare nel maggio anche il terzo di novembre quei fittaioli solamente, i quali avessero promesso di pagar nel maggio la totalità degli estagli.

Nella varietà de' pareri ho io consultato la commessione de' presidenti della gran corte de' conti, e quel collegio ha osservato:

Che obbligare i fittaiuoli a versare nel maggio anche il terzo di novembre; sia perchè i censuari, da cui tengono l'affitto sono in arretrato, sia perchè nel maggio trovasi convenuto il pagamento dell' intero estaglio, sarebbe lo stesso che distruggere la legge, e sovvertire le regole, che guidano gli effetti delle contrattazioni, poichè non si può decadere dalla dilazione accordata dalla legge, e convenuta, se non per proprio fatto, giudicabile da'magistrati competenti, e perchè il contratto tra il censuario, ed i fittaiuoli, essendo estraneo al tavoliere, non può pregiudicare il dritto di questo, nè tornare in vantaggio dello stesso.

Che il credito rappresentato dal tavoliere contra il censuario per causa di arretrato può facoltare il primo ad obbligare il fittaiuolo a versare ciò di cui non è venuta la scadenza, tanto più, che se la via di fatto è proibita ad ognuno, più esser lo dee ad una pubblica amministrazione, la quale, facendo uso de'privilegi, che le sono accordati, ha tanti mezzi da impedire, che la somma dovuta a'censuari in

debito sia ad essi pagata, ed a fare che sia versato alla cassa creditrice.

Che non ha luogo il rischio preveduto dal ricevitore, mentre, anche nella inesistenza degli affitti, il censuario dopo aver pagato i due terzi di maggio, ha dritto alle passate, e vende le sue lane, e per la sicurezza del terzo di novembre son salvi i dritti, che vengono al tavoliere dalla legge sulle terre censite.

Che l' art. 15 della legge del 13 gennaio 1817 e 1074 delle leggi civili invocate dal ricevitore non fanno, che dare il dritto per esigere direttamente dal fittaiuolo ciò ch'è dovuto dal locatore; ma non ne danno per esigere prima della scadenza; e per farsi giustizia colle proprie mani.

Dietro siffatte considerazioni ha la commessione opinato, di non potersi obbligare i fittaiuoli a pagar con anticipazione il terzo di novembre, salvo al tavoliere i mezzi, che la legge gli accorda sulle quantità da essi dovute a'locatori, che sono col tavoliere in arretrato.

Avendo io del tutto formato oggetto di sovrana determinazione, è stato sovranamente rescritto, che ad evitare, che il dritto di agire personalmente contro de'fittaiuoli, attribuito coll' art. 15 della legge del 13 gennaio 1818 al tavoliere per la riscossione de' canoni, si renda in tutto, o in parte inefficace per fatto così de'censuari locatori, che per parte de'conduttori, quando siesi convenuto tra loro il pagamento della totalità dell' estaglio nel maggio, che i fittaiuoli non debbano mai intendersi discaricati verso il fisco dell'obbligo che loro impone la legge, se non dopo la soddisfazione dei canoni dell'anno in corso, dovuti al tavoliere.

Nel real nome le ne dò parte, affinchè emetta gli ordini in corrispondenza.

— 2601 —

Reale Rescritto del 14 ottobre 1840 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si stabilisce che il pagamento degli onorari a'medici e cerusici condottati de' comuni deve unirsi al certificato dell'adempimento di quanto è ordinato nel real rescritto del 1 giugno 1822 per l'istruzione alle levatrici nell'arte salutare dell'ostetricia, e da' consigli d'intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

Con sovrana risoluzione del 1 giugno 1822 venne ordinato:
» Che un medico o cerusico di ciascun comune fosse in-
» caricato di accorrere alle partorienti, essendo chiamato, e
» nel tempo istesso in un giorno della settimana insegnasse
» ad un qualche numero di donne maritate o vedove l'arte

» salutare dell' ostetricia : che per ciò eseguire non si scegliesse alcun medico o cerusico se non avesse prima l'obbligo di dare tale insegnamento, nè conseguir potesse l'onorario, se non avesse fatto costare di aver adempito al dovere della sopradetta istruzione: che quando un medesimo individuo esercitasse le due professioni di medico o cerusico simultaneamente non potesse cader dubbio sulla persona che dovesse insegnare ; quando poi due individui avessero separato tale incarico, fosse nell' arbitrio del decurionato il vedere chi tra i due professori fosse riputato il più abile ed il più morale, e questi rimanesse incaricato di tale insegnamento.

E posteriormente, con altra sovrana risoluzione de'5 marzo 1834 sugli atti del consiglio provinciale di terra di lavoro, desumendosi di esser la prima caduta in obblìo o di non essere stata mai eseguita, fu prescritto di rinnovarsene la partecipazione agl' intendenti, ingiungendo loro di pubblicarla di nuovo nel giornale dell' intendenza e di prendere cura del suo adempimento.

Or dagli atti del consiglio provinciale di Principato ulteriore riunito nel 1839, il quale dolendosi della imperizia delle levatrici, chiedeva di stabilirsi in esso capo-luogo di distretto, o anche in ogni comune, a misura dei mezzi, una istruzione teorica-pratica di ostetricia ; Sua Maestà avendo di nuovo rilevato che le disposizioni contenute nella citata sua sovrana risoluzione del 1 giugno 1822, non sieno state osservate, nel consiglio di stato de' 4 maggio ultimo si è degnata di ordinare : che gl' intendenti richiamino a stretta esecuzione le precedenti sue sovrane risoluzioni; che nel pagamento degli onorarî a' medici e cerusici condottati debba unirsi il certificato dell'adempimento di quanto in esse è prescritto; e che vengono da' consigli d' intendenza riportati i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

Nel parteciparle nel real nome questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento le ricordo pure la esecuzione dell'art. 3 del regolamento del 6 aprile 1838 diffinitivamente da Sua Maestà approvato.

— 2602 —

Reale Rescritto del 16 ottobre 1840 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che non si può in in caso di pensione di ritiro gli anni di servizio prestati nel ramo militare, dal quale un individuo a propria domanda fu dismesso, congiungere a quelli che dopo qualche intervallo l'individuo stesso ha prestato in altro ramo.

In occasione della dimanda di D. Giovanni Pace di potere in caso di pensione di ritiro riunire gli anni di due diversi servizi prestati in epoche diverse, prima cioè dal 1788 al 1816 nelle reali truppe, e quindi nella forza attiva doganale de' reali dominî al di là del faro dal 1825 in quà, è stato fatto il quesito, se i servigi prestati nel ramo militare, da un individuo, che dal servizio militre a propria dimanda fu dismesso, si possono a' servigi congiungere, che dopo qualche intervallo l'individuo stesso ha prestato in altro ramo.

Vari pareri sono stati profferiti su quel quesito, e da ultimo dalla consulta generale del regno, e Sua Maestà il Re nostro signore cui il tutto è stato rassegnato nel consiglio ordinario di stato del primo andante mese, considerando che il Pace, essendosi congedato dal servizio militare non ha conservato il dritto a valutarne gli anni, non ha trovato ad annuire alla dimanda di cui trattasi.

Or potendo siffatta sovrana determinazione servire di massima in casi simili, o analoghi, io nel real nome lo partecipo a lei per sua intelligenza e governo.

— 2603 —

Ministeriale del 21 ottobre 1840 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia, in cui per l'adempimento legale degli atti dello stato civile ne' matrimoni dei sordi muti, si sviluppa il metodo adattato dalle autorità ecclesiastiche nella relativa celebrazione.

Con pregevole uffizio degli 11 luglio uffizio si compiacque l'eccellenza vostra parteciparmi, che insorto un dubbio intorno al metodo a serbare pel compimento legale degli atti dello stato civile de' sordi mudi ad occasione di solenne promessa per matrimonio; pria di rassegnare alla sovrana sanzione un siffatto affare già discusso dalla consulta generale del regno, ha trovato indispensabile di conoscere il metodo pratico, che dall' autorità ecclesiastica si tiene pel compimento delle formalità richieste dalla disciplina della chiesa nella celebrazione del matrimonio di tal fatta. Si degnò quindi ella ri-

volgersi a me, perchè dopo averne interrogato chi si conveniva ne l'avessi tenuta riscontrata.

Ond'esaurire il dubbio proposto col quesito derivatone sembrami necessario il richiamar l'attenzione a' principî regolatori del matrimonio ecclesiasticamente considerato. — La intenzione di ricevere il sacramento ed il consenso mutuo dei coniugi sono di essenza per la sua validità, appartenendo alla sua forma la parole, ovvero i segni equivalenti che esprimono a sufficienza il mutuo consenso interno de'contraenti.

È una conseguenza di ciò, che a' sordi-muti non debba essere denegato di partecipare al sacramento del matrimonio, essere la di lor posizione abbastanza di per se stessa infelice da non esser di vantaggio aggravata con un forzoso, e necessario celibato. Imperocchè dovendo essi manifestar la di loro intenzione, ed il consenso, non vi sarebbero ragioni da escluderli. Di fatto una decretale d'Innocenzo III sulla inchiesta del vescovo di Ailos sin dal 1210 ogni quistione eleminò sul proposito: *Sane consoluisti nos utrum mutus et surdus alicui possint matrimonialiter copulari: ad quod taliter respondemus, quod cum prohibitorium sit edictum de matrimonio contrahendo, ut quicumque non prohibetur per consequentiam admittatur, et sufficiat ad matrimanium solum consensus illorum, de quorum quorumque conjunctionibus agitur.— Videtur quod si talis contrahere, sibi non possit vel debeat denegari. Cum quod verbis non potest, signis valeat declarare Cap. cum. apud ex despons et mat.*

Il ministro dell'altare, cui incumbe pei sacri canoni la benedizione del matrimonio, guidato da siffatti principii, per se medesimo attesamente intende ad ottener dal sordo-muto, che egli estrinsechi la di lui intenzione e 'l consenso figlio di una volontà libera e rischiarata, in presenza sua e dei testimonî conformemente alle disposizioni del supremo concilio Tridentino. A conseguir questo scopo il sacro ministro non potendo coi sordi-muti avvalersi di suoni articolati, s'ingegna per via di segni di far ad essi quanto più distintamente sia possibile percepire idee adeguate sulla natura di un tal sacramento, e su i grandissimi suoi fini coordinati al bene delle private famiglie, ed alla felicità sociale, la procreazione e l'educazione della prole, la fede reciproca da serbarsi tra i coniugi, la indissolubilità del nodo coniugale.

Illuminato in siffatta guisa dall'istruttore col muto linguaggio dei segni l'intendimento del sordo-muto, nel che fare di un grande aiuto si è la natura, gran maestra dell'uomo, e quella penetrabile ed ammirabile capacità di questi esseri sventurati, che fissando tutta la loro attenzione sui movimenti delle altrui labbra intendono a meraviglia ciò che

loro vuol dirsi, facil cosa riesce il promuovere nella di loro mente la comparazione delle idee, e 'l giudizio definitivo, per quindi determinarsi la volontà a scegliere liberamente e con cognizione pienissima.

Nè d'altronde difficil si rende a' sordi-muti il farsi intendere agli altri con segni parimente intelligibili non soltanto a quei, che sieno usi a comprenderli, ma ben anche ad ognuno, comunque al tutto nuovo a quel muto linguaggio.

Son queste le formalità costituitive del metodo pratico che la chiesa ha prescritto; e di cui fa uso ne' matrimonii dei sordi-muti per conoscere chiaramente la di loro intenzione, e la manifestazione del consenso a ricevere un sacramento sì augusto. Io ho interrogato il vicario generale di Napoli, gli ordinari di Palermo, di Capua, di Benevento, di Messina, di Morreale, di Sorrento, di Salermo, e sono stato assicurato da taluno di essi delle più popolate diocesi, che i curati ne'casi, di che è parola, sogliono talune volte versar le loro cure per più mesi per raggiungere allo scopo cui tendono.

Nel darmi l'onore di rimetterle le copie de'rapporti de'suddetti ordinari, mi pregio in tal modo riscontrare il mentovato riverito foglio di vostra eccellenza.

— 2604 —

Circolare degli 11 novembre 1840 emessa dal ministro degli affari interni portante norme sull'uso delle acque pubbliche.

Le nostre leggi civili nel prescrivere al magistrato la norma nel darsi giudizio sulle quistioni, che insorgono per l'uso delle acque pubbliche, due cose raccomandano: 1. di conciliare l' interesse privato col vantaggio dell'agricoltura; 2. di rispettare i regolamenti della pubblica amministrazione.

Le leggi dell' amministrazione civile ancor esse tracciano i limiti quando, cioè, debbono procedere i giudici dell' ordine giudiziario, e quando quelli del potere amministrativo; quistione, la quale essendosi elevata in questi reali domini nell' epoca della passata occupazione militare, fu risoluta con la circolare del ministro di grazia e giustizia dei 13 settembre 1809, che è tuttavia in vigore per essersi trovata consentanea ai principî del dritto comune, ed uniforme al modo di giudicare dei vecchi tribunali.

È necessario ancora conoscersi, ciò che debba riguardarsi dell' interesse pubblico nelle quistioni di simil natura, e quale scopo il sovrano legislatore debba prefiggersi nello statuire la massima.

Senza dubbio il primo è quello di conservare la salubrità dell' aria della campagna, e perciò conviene evitarsi gli

allagamenti, ed i ristagni, sia con far mantenere espurgati gli alvei dei fiumi, sia con regolare le deviazioni in modo che rispettando il suolo degli alvei naturali, le costruzioni idrauliche vengano fatte *a regola di arte*.

Il secondo scopo è quello, che risguardandosi l'acqua come un elemento necessario alla vita degli uomini, e degli animali il di loro uso è comune a tutti, e non restrittivo ad alcuno; e quindi per le leggi eversive della feudalità, e pel real decreto de' 19 decembre 1838 debbano considerarsi aboliti tutti i dritti signorili rappresentati su' corsi delle acque, e nulle tutte le concessioni, che precedentemente si trovassero fatte.

In terzo luogo non deve omettersi il principale scopo, che si prefiggono le leggi, cioè del vantaggio dell'agricoltura, mercè la distribuzione delle acque per la irrigazione delle terre.

Dopo di tali promesse è facile di conoscere quali debbono essere gli elementi da servire di base a' regolamenti della pubblica amministrazione in fatto di acqua, e quali le norme da tenersi nella risoluzione delle quistioni relative a quest'oggetto.

Ella quindi sulle orme di sopra indicate, tenendo presente la circolare suddetta de' 13 settembre 1809, che è inserita nel repertorio amministrativo compilato dal sig. barone Petitti mi farà il progetto degli ordini da darsi generalmente a tutti i sindaci di cotesta provincia, onde aversi l'uniformità de' regolamenti per l'uso delle acque pubbliche: a quale scopo le compiego copia delle basi di un analogo regolamento che fu comunicato a' 22 agosto 1832 all'intendente di Reggio.

Regolamento del 22 agosto 1832 dato per norma all'intendente di Reggio portante le basi sulle quali dovrà formarsi un progetto di regolamento per la distribuzione delle acque per la irrigazione de' territori.

Art. 1. La ripartizione delle acque per la irrigazione delle terre dovrà cominciare dal mese di maggio, e terminerà a tutto il dì 15 agosto di ciascun anno.

2. Nei casi straordinari in cui la stagione di primavera, ovvero quella di autunno si dimostrassero non piovose, e le campagne mostrassero il bisogno della irrigazione ne sarà con deliberazioni decurionali esposto il bisogno per provocarsi la superiore autorizzazione di una ripartizione straordinaria.

3. Sarà riconosciuto il volume delle acque, che contiene il fiume, ed il modo come dev'essere ripartito fra tutti i

comuni interessati, in ciascuno per la quota, che può rappresentarvi sia in ragione dell' estensione del suo territorio, sia per riguardo alla sua natura.

4. Formato il progetto d' irrigazione tra i comuni sarà questo affisso nella sala di udienza del consiglio d' intendenza, e nelle case comunali dei comuni interessati per otto giorni di continuo, nel qual tempo potranno essere prodotti i reclami convenienti.

5. Il consiglio d' intendenza farà tra otto giorni la discussione de' reclami, e stabilirà definitivamente la distribuzione della quantità delle acque, ed i giorni nei quali sarà permesso a ciascun comune di usarne per la irrigazione.

6. La irrigazione dovrà farsi per mezzo di canali di derivazione di proporzionata larghezza con l'avvertenza di stabilire all' imboccatura un portellone, ed una diga da impedire, che nel caso di pioggia dirotta non siano pel volume maggiore delle acque inondate le campagne adiacenti al canale, o ai canali di sopra indicati.

7. Stabilita la ripartizione delle acque tra i comuni, ciascun decurionato formerà il suo regolamento parziale per la ripartizione delle acque tra i suoi cittadini.

8. Le spese di accesso del delegato, de' guardiani, e delle altre indispensabili al mantenimento de' canali, e delle dighe saranno proporzionalmente ratizzate tra i cittadini, che godono il beneficio della irrigazione.

9. Sara nell' obbligo di ciascun proprietario di un territorio, che ha goduto delle irrigazioni di rimettere il volume delle acque derivanti da un canale, dall'alveo medesimo senza permettere loro di farne la cessione ad altri proprietari limitrofi sotto pena di un' ammenda del doppio dell' utile ricavato e del danno cagionato agli altri proprietari limitrofi a' quali per tale cessione sarà mancata l' acqua necessaria alla irrigazione.

10. Le multe saranno sopra luogo comminate dal signor delegato sul reclamo delle parti.

11. Sarà formato all' oggetto da ciascun decurionato una scala di ratizzi ai quali potranno essere soggetti i proprietari dei territori, che godranno del beneficio della irrigazione tenendo presente l' estensione delle loro rispettive proprietà, e della natura de' loro terreni.

12. I reclami contro tali ratizzi saranno discussi in consiglio d' intendenza.

13. L' ingegnere destinato alla compilazione di un regolamento generale avrà cura di riconoscere con le regole d arte il volume delle acque, e la ripartizione da farsene tra i comuni interessati. Proporrà, e quindi dirigerà l' opera

de' canali di derivazione, sia per la ripartizione tra i comuni, sia per quella, che doveva farsi tra ciascun particolare, e proporrà la scala dei ratizzi da riscuotersi tanto per le opere idrauliche, quanto per quelle di manutenzione.

— 2605 —

Reale Rescritto del 17 novembre 1840 partecipato dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata col quale si determina che i fittaiuoli delle terre salde del tavoliere non s'intendano discaricati dall'obbligo verso quella cassa, se non soddisfatti i canoni dell'annata corrente e degli anni anteriori nei quali abbiano tenuti gli affitti.

Dopo aver io inteso la commessione de' presidenti, e quindi l'agente del contenzioso, ho formato oggetto di sovrana risoluzione la quistione, sulla quale si raggirano i di lei rapporti del 16 e 30 maggio, cioè, se i fittaiuoli delle terre salde del Tavoliere, possano essere astretti a versare nel maggio anche il terzo del canone scadibile nel novembre, ed è stato sovranamente rescritto, che ad evitarsi, che il dritto di agire personalmente contra i fittaiuoli, attribuito coll' art. 15 della legge del 13 gennaio 1817 al fisco per riscossione dei canoni, non si renda in tutto, o in parte inefficace per fatto dei censuari, e dei fittaiuoli medesimi, i quali possono convenire la scadenze dell' estaglio anticipatamente al maturo dei canoni medesimi, i secondi non abbiano mai a considerarsi discaricati dall' obbligo verso il fisco, che loro impone il mentovato art. 15 se non dopo la soddisfazione dei canoni dell' anno, che corre, e di tutti gli anni anteriori, ne' quali gli affitti si son da essi tenuti.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, affinchè ella ne curi in tutt' i modi la esecuzione.

— 2606 —

Reale Rescritto del 18 dicembre 1840 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si richiama in osservanza il disposto nella legge del 7 gennaio 1818 per lo intervento di tutti i magistrati della gran corte de' conti nell'estrazioni del lotto.

Con regolamento approvato con rescritto del 31 agosto 1831 fu stabilito, che la gratificazione ai componenti della gran corte dei conti in Palermo sia dovuta nel solo caso di assistenza personale all' estrazioni della lotteria, e che nella estrazione dei numeri non avessero dovuto assistere più di quattro magistrati.

Il presidente, ed il regio procurator generale presso la gran corte de' conti, facendo osservare, che nel fissarsi i soldi ai consiglieri furono messe a calcolo le indennità, che avrebbero ricevuto per lo accesso nella estrazione de'numeri del lotto, hanno con loro rapporti proposto, che sia revocato l'anzidetto regolamento, e richiamata in osservanza la legge organica del 1818 prescrivente lo intervento di tutti i componenti la detta gran corte nell'estrazioni del lotto.

Avendo tutto ciò rassegnato al Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del 10 corrente mese, si è la Maestà Sua degnata approvare che sia richiamata in osservanza l'anzidetta legge del 1818 per lo intervento di tutti i magistrati del suddetto collegio nell'estrazioni del lotto, nel modo come si pratica in questa parte dei reali domini.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 2607 —

Reale Rescritto del 19 dicembre 1840 partecipato dal ministro degli affari interni portante il regolamento circa gli esami che debbono subire gli esperti periti e misuratori di campagna.

Con real Rescritto de' 31 ottobre Sua Maestà ha ordinato quanto segue.

» Sua Maestà inteso il parere della consulta de'reali domini al di qua del faro sul regolamento proposto onde distinguersi gli agrimensori dai semplici esperti di campagna per la collazione de'gradi accademici e licenze, affin di potere essere autorizzati ad esercitare la loro professione, e la loro arte, si è degnata approvare.

1. Che ogni esperto, perito, o misuratore di campagna per esercitare il suo mestiere da ora in avanti debba conseguire dalla regia università degli studi una cedola in carta imperiale del modello delle altre dell'università medesima, con cui si dica di poter esercitare il mestiere di esperto di campagna.

2. Che per aversi questa cedola si debba sostenere un'esame in iscritto sulle principali regole dell'aritmetica dando saggio di sapere ridurre a scrittura il risultato delle proprie operazioni, ed un'esame verbale pubblico sui catechismi di agricoltura, e di geometria presso la detta regia università degli studi, o ne'licei reali, o avanti il rispettivo intendente, e due architetti probi, istrutti, e laureati, volta per volta prescelti da'medesimi.

» In qualche caso di estrema povertà, o di altra imperiosa circostanza di famiglia, sulle assicurazioni dell'inten-

dente, il presidente della regia università degli studi potrà permettere di eseguirsi l'esame colle medesime formalità dinanzi il sotto intendente del distretto, e due architetti come sopra prescelti dal medesimo.

3. Che i dritti da pagarsi siano di ducato uno per ogni esame, e di ducato uno e grana 50 per ogni cedola di esperto di campagna.

4. Che le fedi da presentarsi come per ogni altro aspirante a grado accademico sieno quelle di nascita, perquisizione criminale, e correzionale, e di moralità colla indicazione della persona in forma legale, e vidimate dalle autorità della provincia, salvo il caso delle persone estremamente povere, le quali a' termini del titolo 4 della legge del bollo de' 2 gennaio 1820, possano cogli attestati di povertà del sindaco, e parroco presentare le indicate fedi in carta libera.

5. Che la discussione, o 'l giudizio sopra i menzionati esami, come per ogni altro de' gradi accademici appartiene esclusivamente alla detta regia università, alla quale per mezzo del presidente di essa, dovranno giungere gli atti degli esami, le fedi, ed i dritti. Rimaranno solamente a beneficio dei licei reali i dritti di esame, e cedola per gli esperti di campagna, che presso de' medesimi sostengono gli esami corrispondenti, a similitudine di quanto si pratica per tutti gli altri gradi accademici.

6. Che niun autorità del regno potrà ammettere verbale, o dichiarazione di un' esperto di campagna che non sia cedolato, anzi è tenuto a citare ne' relativi atti la data della spedizione della cedola.

7. Che l' esperto di campagna cedolato possa misurare, valutare, e dar parere sopra qualsivogliano de' prodotti dei terreni, e degli utensili, ordegni, serbatoi, ed altre macchine occorrenti a' prodotti medesimi, dovendosi lasciare agli agrimensori la misura e valutazione dei terreni, ed altre operazioni relative alla prosperità de' medesimi: potendo non pertanto gli agrimensori fare anche tutto ciò che agli esperti di campagna vien attribuito.

» Dichiara però la Maestà Sua che a' nuovi esami sottoporre non si debbano coloro che da due anni esercitano il mestiere di esperti di campagna.

» Nel real nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

— 2608 —

Reale Rescritto del 22 decembre 1840 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che le semenze somministrate ai coloni di una mensa debbano considerarsi come parte del patrimonio non soggetti al pagamento dei pesi intrinseci, se non per quanto i frutti maturati e non percepiti non sieno sufficienti a soddisfarli.

La consulta di cotesti reali domini occupatasi della spettanza di semenze somministrate a coloni della mensa di Girgenti da Monsignore d'Agostino, morto prima che ne avesse ricevuta la restituzione, oggetto del pregevol foglio di vostra eccellenza de' 15 aprile 1839 finanze num. 1827, ha osservato:

Che al momento in cui il beneficiato ha percepito i frutti del suo beneficio questi divengono una di lui proprietà, e fanno parte del di lui patrimonio individuale.

Che questi frutti percepiti può il beneficiato consumarli, o impiegarli a quell' uso, che più voglia o se ne' mutui lo importo, il credito è suo particolare, non del beneficio; niente importando che il mutuo si faccia coi coloni delle terre del beneficio, o con altri.

Che se alla morte del beneficiato non sieno ancora soddisfatti, e si trovino frutti maturati non ancora percepiti, come quei pesi cadono naturalmente sopra i frutti, così l'erario, che va ad impossessarsi di questi deve quelli soddisfare.

Che al contrario quando i frutti sieno tutti percepiti dal beneficiato, ed i pesi non sono stati pagati, diviene egli, o la sua eredità particolarmente debitore di quelli.

Su tali considerazioni quel collegio è stato di avviso, che il valore delle semenze impiegate da Monsignore d' Agostino coi coloni della mensa di Girgenti, non ancora riscosse al tempo della di costui morte, debbano considerarsi come parte del di lui patrimonio non soggette al pagamento dei pesi intrinseci, se non por quanto i frutti maturati, e non percepiti non sieno sufficienti a soddisfarli.

Di questo parere ho io formato oggetto di sovrana determinazione ed è stato sovranamente rescritto, che resti lo stesso adottato.

Nel real nome ne do parte all' eccellenza vostra affinchè si serva prescrivere l' uso che ne risulta.

— 2609 —

Reale Rescritto del 23 dicembre 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che la cura della costruzione, del mantenimento, e de' ristauri delle strade interne della città di Palermo e de' contorni di essa è restituita a quel decurionato.

Sua Maestà il Re nostro signore volendo sempre più rendere semplice e concorde ai principii amministrativi l'amministrazione della città di Palermo, onde ottenersi così quelle giuste economie, che tendono a ripianare i vuoti che offre la finanza di detto comune; ha nella sua saggezza rivolta la sua attenzione sovrana sul modo con che si eseguono i lavori pubblici delle strade del medesimo, non che sull'amministrazione dei fondi assegnativi.

Ha la Maestà Sua considerato che lo staccarsi l'amministrazione di essi dalla comunale affidata dalla legge del 12 dicembre 1816 al sindaco, e per esso al pretore di Palermo, incaricandosi una deputazione così detta delle strade indipendente, sia controvenire a tutti i principî amministrativi, che vogliono unità di gestione e di responsabilità.

Ha considerato inoltre che mentre ai valori in parola si sopperisce coi mezzi comunali, abbia poi l'autorità incaricata a provvedervi a sottrarsi dal renderne conto alla rappresentanza del comune medesimo nelle forme volute dalla legge.

Ha da ultimo posto mente la Maestà Sua all'erroneo sistema introdotto di aversi per queste opere comunali uno stato discusso a parte, nel quale formano articoli d'introito la tassa sui carri e carrozze, ed un assegno di ducati 12,900 sulla stato discusso comunale.

In quanto al primo di questi cespiti, che dar potrebbe un vistoso introito, esso vedesi tenuto in economia contro ogni regola di buona amministrazione, e il fruttato però non corrisponde allo stato dei carri e carrozze che vanno soggetti alla tassa.

Il secondo poi vedesi di anno in anno sempre tendere ad un'aumento a carico del comune.

Prima del 1828 l'assegno a peso del medesimo era in ducati 4050.

Nel 1828 fu accresciuto di ducati 6000 per la costruzione degli stradoni furi parta Macqueda.

Nello stato discusso del 1837 sul progetto di elevarsi il detto assegno a ducati 14064, 90, Sua Maestà ordinò di ammettersi l'esito per ducati 12900, ordinando la esecuzione del sovrano rescritto del 20 maggio 1837 per lo quale

veniva ordinato di portarsi gl'impiegati del senato per assistere la deputazione.

Ora la Maestà Sua si è degnata ordinare:

1. Che il cespite sulla tassa dei carri e carrozze rientri nell'amministrazione del comune di Palermo, formi articolo d'introito del suo stato discusso, e si amministri coi modi voluti dalla legge, cioè fissandosi sulla statistica corrispondente lo stato approssimativo della rendita del decurionato, e le condizioni per lo appalto, che saranno discusse in consiglio d'intendenza, provocandosi all'asta pubblica la maggiore offerta, e riservata a questo reale ministero l'approvazione del contratto.

2. Che il prodotto di tale cespite formi parte dell'articolo d'esito pei lavori pubblici comunali; aggiungendovisi altri ducati 6000 per ora, salvo a calcolare in appresso, visto il prodotto del dazio sui carri e carrozze, se debba detto assegno diminuirsi.

3. Che il fare eseguire le opere comunali, e con particolarità quelle di costruzione, restauri e manutenzione delle strade, rientri nelle attribuzioni del pretore e dei senatori. Potranno unicamente essi essere coadjuvati per la vigilanza e verifica dei lavori da deputazioni particolari per ciascuna strada proposte dal decurionato ed approvate dall'intendente, le quali si torranno l'incarico di vigilare, assistere e verificare i lavori apponendo su' certificati di misure e scandagli il loro visto ed osservazioni.

Nella esecuzione delle opere suddette si terranno sempre presenti i principi ed i regolamenti analoghi. E però di ogni lavoro di costruzione e di ristauro sarà fatto formare il corrispondente progetto e stato estimativo dall'ingegnere sia provinciale, sia comunale, il quale secondo la importanza sarà verificato dalla sotto-direzione di acque e strade o pur nò a giudizio del ministro degli affari interni ed approvato dallo stesso.

In seguito di ciò si avrà cura di stabilire le condizioni dell'appalto dall'ingegnere sia comunale sia provinciale, che esaminate dal decurionato e discusse dal consiglio d'intendenza verranno rimesse al ministero suddetto per l'approvazione. Questa ultima parte avrà luogo anche per gli appalti di manutenzione. Sulle condizioni così determinate si aprirà il corrispondente incanto pubblico, e si stipulerà l'analogo contratto.

Sul modo di vigilanza e verifica dei lavori si starà alle norme prescritte dai regolamenti del 20 settembre 1816, e 25 febbraio 1825 riguardanti i lavori pubblici provinciali, se non che le funzioni per essi domandate alla deputazione delle

opere pubbliche s'intenderanno pei lavori comunali esercitate dal pretore e dai senatori assistiti dalle deputazioni particolari di che si è tenuta parola di sopra, e gl' incarichi attribuiti agli architetti provinciali e dalla direzione generale di acque e strade s'intenderanno eseguiti dall'architetto comunale destinato a dirigere l'opera.

I mandati di pagamento sia a conto, sia a saldo sopra i rispettivi documenti, cioè scandagli, misure finali e certificati in regola, saranno dal pretore spediti al cassiere, che li pagherà sul corrispondente articolo d'esito.

4. Che il procedere per occupazione e reintegra di strada pubblica rientri nelle facoltà ordinarie del pretore e dei senatori, come quanto può riguardare la portolania e la fortificazione.

5. Che cessando così per tutti i di sopra indicati articoli le funzioni dell'attuale deputazione delle strade, Sua Maestà si riserva di fondere la stessa in un consiglio edilizio unicamente incaricato di esaminare e dare avviso su quanto risguarda l' allineamento e l' abbellimento della città.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento.

— 2610 —

Reale Rescritto del 9 gennaio 1841 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si definisce la rata spettante agli eredi de' titolari sulle rendite de'cespiti ignorati e trascurati de'benefici vacanti.

Per ordine del Re nostro signore fu la consulta generale del regno incaricata di dare il suo parere, circa un dubbio proposto dall'attual vescovo di Ugento; se cioè a quel capitolo, come erede dell'ultimo defunto vescovo di quella chiesa, spetti, o pur no, nel deconto delle rendite di quella mensa una rata delle somme ricuperate, per cura dello stesso attual vescovo, di taluni cespiti obliati e riputati anche inesigibili e decotti da'predecessori e dall'amministrazione diocesana nelle diverse vacanze della suddetta mensa. In esecuzione di tal sovrano comando la consulta generale ha unanimamente opinato doversi stabilire per massima.

» Che agli eredi de'titolari di benefici competa la rata corrispondente al tempo del loro godimento sulle rendite di que'cespiti che appartenevano al beneficio vacato, e che erano stati ignorati e trascurati, come inesigibili, da' titolari defunti; con l'obbligo però di soddisfare in proporzione le spese fatte per lo ricupero degli enunciati cespiti e ferma restando

in Sicilia l'osservanza delle leggi intorno all'amministrazione degli spogli e de'beni delle sedi vacanti ».

E Sua Maestà nel consiglio di stato del dì 30 dicembre del prossimo scorso anno si è degnata di approvare siffatto unanime avviso della consulta generale.

Nel real nome le fo noto ciò per intelligenza sua e di cotesta amministrazione diocesana, e per curarsene, all'opportunità, l'adempimento.

— 2611 —

Circolare de' 9 gennaio 1841 emessa dal ministro degli affari interni colla quale si prescrive che le guardie di onore sono esenti dall'alloggio.

Sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni, con pregevolissima ministeriale de'9 gennaio 1841, pel 2 ripartimento, 2 carico, n. 590, si è compiaciuta parteciparmi di essere sovrano volere, che le guardie d' onore godano la esenzione dagli alloggi militari ; ed io lo comunico alle signorie loro per lo esatto adempimento.

— 2612 —

Istruzioni del 20 gennaio 1841 emesse dal ministro degli affari interni relative a' congedi provvisori da rilasciarsi agli ascritti marittimi.

Il direttore del ministero della guerra e marina mi ha dato partecipazione delle istruzioni, che giusta le intenzioni di Sua Maestà il Re nostro signore debbono eseguirsi nel darsi i congedi provvisori agli ascritti marittimi destinati al servizio della real marina.

Ed io qui appresso riporto le istruzioni medesime, perchè vi dia, e faccia darvi il più esatto adempimento.

Art. 1. Gli ascritti marittimi al servizio della real marina durante il turno di tre anni di servizio stabilito coll'art. 19 del regolamento sull'ascrizione marittima approvato col real decreto de'20 gennaio 1840 possono essere provvisoriamente congedati con l'obbligo di tenersi pronti a qualunque chiamata, a ripresentarsi durante il detto periodo.

2. Essi riceveranno un congedo provvisorio in vesta rossa in cui sarà detto N. N. viene congedato dal servizio attivo nel corpo con l'obbligo di tenersi pronto a qualunque chiamata , e ripresentarsi durante il periodo di tre anni fissato nel detto regolamento: fermo rimanendo di darsi i congedi definitivi in carta bianca a quelli congedati per inutili , o per altra eccezione a'termini della legge.

3. Per coloro a'quali la durata del servizio sarà stata aumentata per effetto di condanna di consiglio di guerra il periodo di tre anni si aumenterà in proporzione.

4. Terminato il cennato rispettivo periodo, l'ispettore del personale maggior generale della real marina spedirà i congedi definitivi in carta bianca agl'intendenti delle provincie i quali avranno cura di farli consegnare agli interessati, ritenendone quelli in carta rossa, che rimetteranno al comandante del real corpo de'cannonieri marinari.

5. Il comandante del corpo suddetto nel rilasciare i corrispondenti congedi provincia per provincia indicherà i nomi degli uomini che nel territorio del medesimo son domiciliati inviandogli copia delle filiazioni, e specificando il dì della loro partenza.

6. Ogni individuo, che abbia ricevuto il congedo provvisorio, dovrà recarsi al luogo di suo domicilio in un tempo non maggiore del numero di tappe militari frapposte tra la stazione del corpo d'onde parte, ed il domicilio stesso. Un ritardo maggiore non giustificato da ragioni imponenti lo farà dichiarare refrattario.

7. Pel cambiamento di domicilio sarà seguito il prescritto nel regolamento per l'ascrizione marittima.

8. Gli ascritti in congedo provvisorio potranno navigare su'legni di commercio; ad oggetto però di poter essere pronti possibilmente alle chiamate, sarà loro accordato il permesso di navigare su'detti legni, in modo che nel primo del mese di giugno di ciascuno anno si trovino pronti per la chiamata; beninteso, che qualora non accorressero al servizio de'reali legni dietro gli uffizi, che il ministero di marina dirigerà a quello degli affari interni, potrà accordarsi ad essi ulteriore permesso.

9. Sono eccettuati quelli, che esercitano la pesca del corallo, a'quali sarà dato il permesso pel tempo indispensabile all'uopo.

10. Per poter un ascritto ottenere lo enunciato permesso dovrà farne la regolare domanda alle commessione marittima del proprio comune, la quale l'accorderà con le norme sopra stabilite, e ne informerà l'intendente della provincia, che ne preverrà il comandante del real corpo enunciato per prenderne ragione nel corrispondente registro, ch'egli stesso dovrà tenere.

11. La commessione sarà solidaria per la responsabilità di qualunque facilitazione abusivamente concessa nell'accordarsi permessi.

12. Essa, non menocchè l'intendente della provincia, terrà registro de'permessi accordati.

13. Se un ascritto terminato il tempo del suo permesso, non si presenta alla commessione, sarà considerato come refrattario, a meno che non giustifichi, con validi documenti i motivi, che ne lo hanno impedito.

14. Saranno egualmente dichiarati refrettari gli ascritti i quali non si presenteranno subito alle chiamate.

— 2613 —

Circolare del 20 gennaio 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive destinarsi ne'campisanti un locale separato al seppellimento degli estinti non cattolici, e dei bambini senz'aver ricevuto il battesimo.

La legge su i campisanti non ha unicamente avuto in mira il provvedere alla salubrità delle mura cittadine col far, che la inumazione de'cadaveri avesse luogo fuori il recinto dell'abitato.

Essa si ha pure come principalissimo scopo prefisso di assegnare alle ceneri de'trapassati un sacro asilo, che, reso santo co'riti della sacrosanta religione cattolica romana, le ponga al coperto di ogni ingiuria profana, e nel qual dormir possano il sonno de' fedeli, che la chiesa con la sua augusta carità accompagna, e prosegue oltre la tomba.

Così circondavasi di santo muro il luogo destinato a contenere il deposito de'nostri più cari; un tempio nel centro di esso sorgeva, dove s' intuonassero le preci di requie sugli estinti, e dove la benedizione pregata da' ministri del santuario sulle anime loro venisse a consolarne le spoglie.

Ed in vero non v'ha tra noi chi ponendo il piede in uno di così fatti augusti e pii stabilimenti, non si senta compreso da santa riverenza, e non implori pace per coloro che nacquero in seno alla chiesa mondati dal sacro battesimo; che vissero confermati nella fede mercè gli aiuti soprumani dei santissimi sacramenti, e che spirarono sostenuti nell' arduo passaggio dalla di loro forza celeste.

Ma che addiverrebbe di questo santo rispetto, e che delle cerimonie solenni della nostra sacrosanta religione, che della protezione augusta della chiesa cattolica, se con irreligiosa confusione si scorgessero commiste alle tombe de'fedeli quelle di altri, che non ebbero il bene inestimabile di appartenervi? La pace in Gesù Cristo Salvatore nostro sarebbe ad un tratto turbata. La religione rifuggirebbe da questi santi asili; e le ossa degli estinti in seno alla chiesa s'indegnerebbero di trovarsi accomunate con la salma di chi, o non ne fece parte, o ne disertò. È umano provvedimento che si abbiano un ricovero le spoglie di chi trapassava, o senza esser ag-

gregato alla comunione della chiesa per le acque del battesimo, o appartenendo ad altra credenza, o da ultimo, che si rendeva indegno per eccessi sconsigliati della sepoltura ecclesiastica. Ma questo ricovero dee essere separato e distinto. Esso è tutto mondano, e nulla ha di comune con quello santificato dalla nostra sacrosanta religione. E però si rende necessario, che in ciascun comune al di fuori del recinto santo destinato ad accogliere i cadaveri de' morti in grembo alla fede cattolica romana, che ci onoriamo di professare, venga destinato un apposito luogo per inumarvi coloro, che spiravano senza appartenerle. Ed in ciò richiamo tutte le cure de'signori intendenti. Essi mettendosi di accordo cogli ordinari si daranno la sollecita premura di fare che dove manchino cosiffatti locali, vengano immediatamente preparati; onde in essi possano seppellirsi i bambini morti senz'aver ricevuto il battesimo, coloro, che si resero indegni della sepoltura ecclesiastica, e quelli, che appartenessero a diversa credenza.

Io son certo, che i signori intendenti impiegheranno tutta la possibile energia nel mandare a pronto effetto questa disposizione, del cui andamento terran ragione negli stati quindicinali soliti a rimettere in questo real ministero e segreteria di stato. Nella prevenzione, che mi sono rivolto al mio collega ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici per la convenienti comunicazione e cooperazione degli ordinari.

— 2614 —

Circolare del 20 gennaio 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si dispone che ne' casi di censuazione de' beni ecclesiastici si apponga il patto espresso della inaffrancabilità del canone, e della indivisibilità del medesimo tra eredi e successori.

Fermo nel proponimento di procurare le maggiori garentie possibili alla integrità ed alla sicurezza del patrimonio della chiesa, e convinto dall' altra parte di adempire, ciò facendo, all' essenzial mio dovere di secondare le intenzioni piissime di Sua Maestà il Re nostro augusto signore, incessantemente dirette a tutelar sempre più la proprietà della chiesa, ch'è sacra ed inviolabile, io trovo utilissimo ed a sì santo scopo assai conducente, che in tutt' i casi di censuazione di beni ecclesiastici si apponga il patto espresso della inaffrancabilità del medesimo tra eredi e successori che saranno in perpetuo solidalmente tenuti ed obbligati.

Ne la prevengo quindi per curarne dal canto suo esatto

adempimento, e per dettarlo come norma a tutti i corpi ecclesiastici di sua dipendenza.

Mi accuserà intanto ella la ricezione della presente.

— 2615 —

Circolare del 30 gennaio 1841 emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si danno disposizioni sul compenso dovuto a'periti per viaggi, e vacazioni per apprezzo de'danni inferiti dalle opere pubbliche a' fondi dei particolari.

Una circolare di questa direzione generale con la data de'16 gennaio 1829 era così concepita.

» La esperienza ha fatto conoscere che per gli apprezzi dei danni di poca importanza inferiti dalle opere pubbliche ai fondi particolari, essendosi da'capi luoghi delle provincie per parte delle intendenze spediti de'periti, ivi residenti, il compenso ad essi dovuto sia maggiore dell' importo dei danni stessi.

» Ad evitare quindi che le opere soggiacciano a questo inconveniente, la prego a destinare nel suespresso caso, e per parte di cotesta intendenza de'periti locali, a' quali pei più brevi viaggi che faranno all' uopo non molto può spettare ».

Or poicchè, signor intendente, le su espresse premure quasi sempre non si sono avute presenti, ho quindi sovente rilevato che gl'interessi della tesoreria generale riguardo alle opere di conto regio ne soffrivano non poco, atteso l' esito maggiore e pe'viaggi, e per le vacazioni de' periti, i quali negli apprezzamenti intervenivano da parte delle intendenze.

Ad ovviarvi dunque positivamente, mentre ella nello interesse de'fondi delle opere pubbliche provinciali vedrà quali provvedimenti dovrà adottare, mi veggo nell'obbligo di dichiarare con quest'altra circolare, che a' periti, i quali saranno nominati a rappresentare l' intendente della provincia negli apprezzamenti de'danni cagionati per le opere di conto regio, il compensamento pe'viaggi, e vacazioni sarà sempre calcolato come se si fossero mossi dal comune il più vicino al sito dell'accesso locale, pel riconoscimento e valutazione del danno.

— 2616 —

Circolare del 30 gennaio 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari diocesani con cui si trasmette il real decreto che dichiara non sequestrabili le rendite de' beni costituiti per sacro patrimonio.

Con real decreto del 1. ottobre prossimo decorso anno S. M. (D. G.) si è degnata prescrivere la insequestrabilità delle rendite de' beni costituenti il sacro patrimonio, da cui dipende il congruo e stabile sostentamento del sacerdote, che rimanendone per avventura privo, addiverrebbe irregolare. Rimetto a vostra signoria illustrissima e reverendissima copia conforme del mentovato real decreto per sua intelligenza, e di chiunque altro convenga.

— 2617 —

Circolare del 3 febbraio 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive essere esclusi dal far parte delle guardie di onore i figli di un estero, ed i loro discendenti non naturalizzati.

Il dubbio veniva promosso : Se i figli, ed i discendenti di esteri non naturalizzati dovessero essere esenti dal servire nel corpo delle guardie d' onore come lo sono dalla leva.

Ed io consultando in proposito il direttore del ministero della guerra e marina, manifestava d'opinare per l'affermativa, meno considerando il servizio delle guardie d' onore come onorifico, poichè una onorificenza può ben tribuirsi ad uno straniero, che avendo riguardo alla circostanza di poter pel decreto organico dell' arma, gli individui chiamati a farne parte essere obbligati a servire da soldati.

Su questa circostanza fondandomi io faceva riflettere al direttore medesimo, che l'esenzione dal servizio militare degli stranieri e de' figli e discendenti di essi sia stabilita non solo in loro garenzia pe'principî generali del dritto internazionale, ma ancora per le altissime viste di stato, pe'dubbi cioè che aver si possono sulla loro fedeltà ne'casi di guerra con le nazioni cui eglino appartengono ; che questa esenzione è più propriamente una esclusione che una eccezione, e che per siffatte ragioni l'ammessione al servizio di guardia di onore d' un estero o di un di lui discendente non naturalizzato, e molto più l' ingionzione di prestarvisi dovrebbero essere precedute dalla dimanda di naturalizzazione, onde col conseguimento di questa, quando fosse accordata, assumessero la piena partecipazione agli abblighi de'nazionali.

Digitized by Google

In siffatte idee convenendo il ripetuto direttore disponea appunto l' esenzione dal far parte del corpo delle guardie d'onore de' figli de' discendenti dagli esteri nati nel regno, e non naturalizzati; e prescriveva che volendo eglino essere ammessi a servirvi debbono prima chiedere ed ottenere nei modi voluti da' regolamenti la loro naturalizzazione.

Io quindi perchè tali determinazioni le siano di norma, le ne fo con questa circolare comunicazione.

— 2618 —

Circolare del 5 febbraio 1841 emessa dal ministro di polizia con la quale si prescrive che le guardie di onore possono presentare le dimande per permessi d'armi in carta semplice.

Nel 1832, prendendo in considerazione gli utili servigi, che gratuitamente, e con loro rischio si rendono dalle guardie urbane, a' 20 giugno di quell'anno spedii circolare disposizione, che ogni individuo di tale forza rimanesse facultato ad inoltrar domanda di permessi d'armi con carta semplice, e che gli verrebbe rilasciato *gratis* il pagamento di carlini due stabilito.

Ora, trovando ragionevole, che uguale facilitazione si usi a coloro, che fanno parte del corpo delle guardie di onore, la interesso a disporre l'adempimento, ritenendosi tanto per gli altri soggetti, che esser debbe sufficiente ad ottenere tai permessi, la sola appartenenza alle medesime.

— 2619 —

Circolare del 18 febbraio 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli uomini di mare per contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso dall'ispettore del personale della real marina.

Per intenzione sovrana, gli uomini di mare al servizio della real marina, han bisogno per isposare della permissione dell'ispettore del personale, e documentare di averla ottenuta con un certificato del comandante del real corpo dei cannonieri marinari, nel quale sia indicato il nome della sposa.

— 2620 —

Reale Rescritto del 10 febbraio 1841 partecipato dal ministro di grazia e giustizia agli agenti del pubblico ministero presso le corti supreme di giustizia, le gran corti civili ed i tribunali civili col quale si risolve la quistione, se in mancanza di speciali disposizioni di legge, compete o pur no, l'appello contro le sentenze pronunziate in prima istanza da' tribunali civili su dimande non eccedenti il valore di ducati 300.

Era diversamente decisa nel foro la quistione promossa, se in mancanza di speciali disposizioni di legge, competesse oppur no l'appello contro le sentenze pronunziate in prima istanza da' tribunali civili su dimande non eccedenti il valore di ducati 300.

Questa divergenza di giudicare, soprattutto in materia giurisdizionale che è di ordine pubblico è stata rassegnata a Sua Maestà — All'occasione è stato puro osservato: che per le leggi organiche giudiziarie del 1817 e 1819 non vi è dichiarazione d'inappellabilità per le sentenze pronunziate in prima istanza da' tribunali civili: che nelle materie giurisdizionali non può esservi mai luogo ad interpretazione estensiva. Che secondo le norme comuni del procedimento giudiziario, ogni giudizio che comincia innanzi a' giudici regii di valor maggiore di ducati 20, va per appello a' tribunali civili, ed ogni giudizio iniziato presso questi tribunali è oggetto all'appello innanzi alle gran corti civili; e che oltre a ciò sia da reputarsi poco sicuro affidare ad uno sperimento solo ogni lite di tal valore che d'ordinario avvolge quasi tutto il patrimonio della parte meno agiata e più numerosa de' sudditi di Sua Maestà.—La M. S. prese in considerazione le cose esposte nel consiglio ordinario di stato de 29 novembre del passato anno, ed uniformemente all'avviso emesso dalla consulta generale del regno, si è degnata dichiarare sul proposto dubbio, che le sentenze pronunziate in prima istanza da' tribunali civili, ancorchè sopra valori minori di ducati 300 sieno appellabili innanzi alle gran corti civili.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione, perchè comunicandola a' collegi rispettivi, ne curino il dovuto adempimento. Mi accuseranno pure la ricezione della presente.

Digitized by Google

— 2621 —

Circolare del 15 febbraio 1841 emessa dal ministro della polizia generale portante disposizioni per la divisa di cui debbono far uso le bande musicali delle provincie.

È stato in varî tempi interamente divietato alle bande musicali nelle provincie il vestire un abito militare ; se nonchè alcuni comuni, avendo talvolta avuto l'alto onore di accogliere nelle loro mura il nostro adorato Sovrano implorarono ed ottennero dalla real clemenza , il permesso d' indossarsi una divisa dalle rispettive bande. Or mostrandosi queste mal combinate , e d' altra parte rendute essendosi quasi generali le dimande di somiglianti permessi, Sua Maestà volendo esaudire tali richieste, ma in modo regolare e convenevole, tenendo altresì presenti i motivi degli antecedenti divieti, ha degnato approvarne un modello da indossarsi indistintamente da tutte le bande musicali de' paesi le quali bramassero un uniforme , senza potersi in niun modo e qualsivoglia circostanza menomamente alterare; chiamandone però strettamente responsabili gl'intendenti, e le autorità locali, le quali dovranno allo spesso ispezionarle, o farlo eseguire da persone di loro fiducia: nella intelligenza che i componenti delle bande debbono onninamente far parte della guardia urbana del rispettivo comune.

Posto ciò rimane affatto divietata ogni altra divisa o uniforme che per poco sia diverso dall'ora prescritto ; se non quelle sole bande , che in atto e per effetto di anterior permesso, come si è detto si trovassero già munite di uniformi, i quali a quest'ora debbono credersi già consumati o vicini a divenirlo, si permetterà di continuare a farne uso, se loro piace, per altri sei mesi , al qual termine dovranno essere impreteribilmente disfatti.

Pregandola, signor intendente, di emettere nell'ambito di sua giurisdizione il dispositivo opportuno per l'esatto adempimento di quanto le ho con questo additato , le trasmetto copia del figurino che servir debbe di modello.

— 2622 —

Istruzioni del 16 febbraio 1841 portante le norme pel servizio delle opere pubbliche provinciali in conformità del regolamento del 20 settembre 1816 , dei due reali decreti del 25 febbraio 1826, della sovrana risoluzione del 18 agosto 1839, e del regolamento organico del 30 agosto 1840.

Art. 1. L'amministrazione dei fondi delle opere pubbli-

che provinciali, non che la vigilanza e la verifica de' lavori per le stesse saranno esercitate dagl' intendenti e deputazioni provinciali ne' sensi del regolamento del 20 settembre 1816 e regolamento annesso al real decreto de' 25 febbraio 1826, sotto gli ordini del ministro segretario di stato degli affari interni, senza che s' intenda pel presente regolamento apportata la benchè menoma alterazione a quanto trovasi nei regolamenti suddetti disposto a tale oggetto.

2. A' termini degli articoli 1 e 2 del regolamento del 20 settembre 1816 essendo la formazione dei proggetti affidata al corpo degl' ingegneri di acque e strade gli ordini relativi del ministero degli affari interni saranno comunicati, e le premure degl' intendenti saranno rivolte al direttore generale dichiarato capo del corpo medesimo colla sovrana risoluzione del 18 agosto 1839.

3. Il direttore generale commetterà la formazione de' progetti all' ingegnere più elevato in grado della provincia presso del quale, a' sensi dell'art. 4 del regolamento organico del 30 agosto 1840 è concentrato il servizio, e che prende per tanto il titolo d' ingegnere direttore delle opere pubbliche provinciali. Può anche commetterlo ad un ispettore o anche ad un ispettore generale quando per la importanza dell' opera ne abbia ottenuto dal ministero degli affari interni la facoltà.

I progetti di riattazione sono compilati a cura dell' ingegnere direttore o di officio, o per incarico, sia della direzione generale, sia dell' intendente della provincia.

4. Quando il direttore generale, per la conoscenza, che ha della posizione, o della relazione delle opere pubbliche delle province diverse, creda opportuno di fare la proposizione di qualche opera nuova, può disporre delle riconoscenze locali per raccogliere gli elementi necessarî.

5. Nelle istruzioni, che darà il direttore generale per la formazione de' progetti, terrà presente le considerazioni economiche ed amministrative che gli comunicherà l' intendente della provincia intesa la deputazione : ed allorchè non gli sembrino conciliabili co' principî dell' arte , od in armonia col sistema generale delle opere pubbliche ne farà rapporto al ministro degli affari interni. Provocherà dal ministero medesimo le disposizioni per le spese occorrenti ai progetti, proponendo, quando sia necessaria , la destinazione temporanea d' ingegneri oltre quelli abitualmente addetti al servizio della provincia, per l' esecuzione dei lavori geodetici.

6. I progetti saranno dall' ingegnere direttore rimessi all' intendente , il quale gl' invierà alla direzione generale di ponti e strade accompagnati dalle osservazioni della depu-

tazione delle opere pubbliche provinciali e delle proprie. Quando per tali osservazioni il direttore generale giudichi necessaria qualche modificazione al progetto, o stimi convenieote la compilazione di altro progetto comparativo darà le disposizioni opportune all' ingegnere direttore, o secondo la importanza della cosa spedirà sopra luogo l'ispettore del dipartimento o anche un ispettore generale. In qualunque caso allorchè sottoporrà alla superiore approvazione il progetto esporrà il conto tenuto dalle osservazioni dell' intendente e della deputazione.

7. I progetti prima di rimettersi all'esame del consiglio degl' ingegneri di acque e strade saranno, sempre che non ne sia l'autore un ispettore generale od un ispettore, verificati, e se occorre, rettificati dall' ispettore del dipartimento come è prescritto dall' articolo 1. delle istruzioni del 25 febbraio 1826. Quando poi il consiglio gli avrà discussi e modificati o ritenuti, saranno dal direttore generale sottoposti all' approvazione del ministero degli affari interni a norma della legge.

8. Le condizioni degli appalti che sono inseparabili dalle considerazioni di arte, ed il cui stabilimento è pertanto attribuito al corpo di acque e strade dall'articolo 2 del regolamento del 20 settembre 1816 sono, sulle offerte per la esecuzione dei lavori approvati, espresse dall' ingegnere direttore in postille, che egli rimette all' intendente, il quale le invia colle osservazioni della deputazione e colle proprie alla direzione generale. Questa fattele esaminare dall' ispettore del dipartimento e quindi dal consiglio, a termini dell'articolo 11 del decreto organico del 25 febbraio 1826, le invia all' intendente per gl' incanti sempre che sia di accordo coll'istesso e colla deputazione, e che non vengano alterate le condizioni del progetto, o che non ne sieno imposte delle onerose alla provincia; le quali cose non verificandosi dovrà la direzione generale farne rapporto al ministro degli affari interni per le risoluzioni opportune.

9. Celebrati gl' incanti ne saranno dall' intendente rimessi gli atti alla direzione generale, la quale riconosciutane la regolarità gli sottoporrà all' approvazione del ministro degli affari interni perchè l' intendente sia autorizzato alla stipula del contratto.

10. La direzione generale di concerto coll' intendente darà all' ingegnere direttore di ciascuna provincia le istruzioni convenienti, perchè il progredimento delle opere diverse sia regolato sugli assegni per ciascuna di esse decretati nello stato discusso, di cui avrà pertanto opportuna comunicazione per la parte che possa riguardarlo. Ove il direttor ge-

nerale rileverà attrassi nei pagamenti ne farà rapporto al ministro degli affari interni acciò questi possa dare le opportune disposizioni all'intendente per attivare l'esazione dei fondi provinciali.

11. L'ingegnere direttore di ciascuna provincia tanto pei frequenti giri, che è nell'obbligo di fare, quanto pei rapporti che richiederà dagl' ingegneri suoi dipendenti deve sempre conoscere nel più minuto dettaglio l'andamento di tutte le opere.

Egli ne informerà con rapporti continuati l'intendente dal quale, come pure dal direttore generale, saranno a lui solo comunicate per le opere provinciali le disposizioni che egli diramerà opportunamente agl' ingegneri posti alla sua dipendenza. Oltre poi de' particolari rapporti che l'andamento del servizio renderà necessari, lo stesso ingegnere direttore ne rimetterà, per mezzo dell' ispettore del dipartimento, uno periodico trimestrale alla direzione generale, dal quale risulti la situazione di ciascuna opera, e con bastante approssimazione la spesa fatta messa in confronto dell' importare del progetto. L' ispettore invierà questi rapporti periodici alla direzione generale colle sue osservazioni, e compilerà pel suo dipartimento uno stato di situazione che comprenda gli elementi necessari perchè possano dalla direzione medesima rassegnarsi de' rapporti generali al ministro degli affari interni.

12. L'ingegnere direttore prima della fine di ogni anno invierà alla direzione generale uno stato delle opere eseguite nel corso dell'anno medesimo e di quelle da eseguirsi nell'anno seguente, avendo per norma di quanto risguarda queste ultime, quando lo stato discusso non si trovi pubblicato, le indicazioni che egli pel progetto corrispondente è nell' obbligo di dare sia all' intendente, sia al consiglio provinciale secondo le richieste che ne riceve.

13. Degli scandagli da compilarsi e scriversi a libretto secondo le norme, e nelle forme prescritte dagli articoli 4 a 16 delle istruzioni approvate col real decreto del 25 febbraio 1826, e del certificato, che ne sarà in conseguenza spedito e rimesso all'intendente, si trasmetterà nel tempo medesimo un duplicato dall' ingegnere direttore all' ispettore del dipartimento. L' ispettore rimetterà sollecitamente tali carte alla direzione generale col suo visto, o colle osservazioni che avrà potuto suggerirgli il loro confronto col progetto, e col contratto, riserbandosi la verifica locale prescritta dall'articolo 17 del real decreto del 25 febbraio 1826, nella quale gli sarà esibito il libretto. Comunicherà intanto le osservazioni fatte all'ingegnere direttore il quale dovrà tenerne conto nello scandaglio successivo.

14. Perchè la direzione generale possa con facilità esercitare la vigilanza impostale colla ministeriale del 19 agosto 1840 onde non si oltrepassino senza l'approvazione dei progetti suppletori, le somme da principio stabilite; ogni certificato, oltre all' enunciazione del compimento delle somme liberate all'appaltatore nell'anno, porterà al margine la indicazione della data di approvazione, e dell'ammontare dei progetti primitivi e suppletori con quella delle somme corrispondenti al valore dei lavori eseguiti negli anni anteriori.

È di rigore la presentazione tanto delle misure finali quanto delle misure di taglio dei lavori di ciascun anno al più tardi pel termine del primo semestre dell'anno seguente. Perchè venga repressa la negligenza di quest'obbligo essenziale, rimane imposto alla contabilità della direzione generale di ponti e strade che negli stati di servizio da spedirsi nel mese di luglio per quello di giugno di ciascun anno non abbia a comprendere l'ingegnere direttore di una provincia, e l'ingegnere di dettaglio di un'opera qualunque, senza indicare nella colonna delle osservazioni che siensi pel primo presentate tutte le misure finali o di taglio dell'anno precedente, e per l'altro quelle dell'opera cui è addetto. Quando nel corso del mese di luglio si supplisca alla negligenza che avrà dato luogo alla sospensione de'soldi derivante dalla mancanza degli stati di servizio necessari all'intendenza per appoggio dei mandati, potranno negli stati da spedirsi in agosto cumularsi gli averi dei due mesi, ma elasso il sopraindicato termine, senza che le misure siensi presentate, dovrà la direzione generale farne rapporto al ministro degli affari interni, ed attenderne le risoluzioni.

16. Le misure finali o di taglio, che dall'intendente si rimetteranno alla direzione generale saranno, a' termini dell'articolo 17 del decreto organico del 25 febbraio 1826 verificate dall' ispettore del dipartimento. Se per discrepanza fra l'ispettore e l'ingegnere direttore, che avrà sottoscritto la misura, occorra verifica sopra luogo, sarà questa commessa ad un ispettore generale. Sarà poi la misura esaminata dalla commessione di revisione istituita col regolamento organico del 30 agosto 1840, discussa e liquidata dal consiglio secondo le prescrizioni dell'articolo 11 del decreto organico del 25 febbraio 1826, e finalmente dalla direzione generale verrà sottoposta all'approvazione del ministero degli affari interni.

17. Gl'ispettori eserciteranno nel dipartimento che, a proposta del direttore generale, verrà assegnato a ciascuno di essi dal ministero degli affari interni, le funzioni sviluppate

nelle presenti istruzioni, e quanto é prescritto negli articoli 15, 16, 17, e 18 del decreto organico del 25 febbraio 1826. Ad agevolarne il disimpegno ed a procurare agl' ingegneri delle classi inferiori una pratica istruzione, ne sarà fatta le scelta fra quelli destinati alle diverse province, e non potrà alcuno di essi stare all' immediazione dell'ispettore generale o dell' ispettore oltre un anno ; dopo del quale termine, di cui è vietato proporre il prolungamento, ritornerà alla propria residenza.

18. Pei reali dominî oltre il faro le intendenze spediranno i progetti e quant' altro è detto nelle presenti istruzioni alla direzione generale per mezzo della sotto-direzione.

19. Alla sotto-direzione medesima gl' ispettori dei dipartimenti al di là del faro spediranno i duplicati degli scandagli e dei certificati che la sotto-direzione riterrà, come farà per le misure finali che se le invieranno dopo che avranno riportata l'approvazione ministeriale.

20. Le saranno del pari inviati in tripla spedizione gli stati di situazione trimestrali degl' ispettori, perchè, ritenutone un esemplare, possa unire il secondo al rapporto che deve rimettere alla direzione generale ed il terzo a quello che spedir dee al luogotenente generale.

21. La sotto direzione medesima terrà del pari informato ed al corrente il luogotenente generale di tutto l'andamento de' lavori pubblici provinciali.

22. Le discipline sviluppate nei precedenti articoli e quelle prescritte nei reali decreti, rescritti , regolamenti ed istruzioni cui si riferiscono sono applicabili al servizio di quelle opere comunali nelle quali per disposizione speciale del ministero degli affari interni prenderà parte la direzione generale di ponti e strade.

— 2623 —

Circolare del 17 febbraio 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari diocesani , con la quale si danno le norme pel seppellimento dei cadaveri di coloro che si resero indegni della sepoltura ecclesiastica e di quelli che appartenessero ad una religione diversa.

In seguito delle disposizioni concernenti lo stabilimento del camposanto in ciascun comune del regno sull' inchiesta dell' arcivescovo di Manfredonia , che addimandava la norma da tenersi in occasione di morte degli scismatici , dei pubblici impenitenti , e degli scomunicati , a' quali le leggi canoniche vietano sotto pena d' interdetto di darsi sepoltura ecclesiastica, con real rescritto dei 4 marzo 1820

venne dichiarato che il camposanto debba essere considerato come chiesa in quanto alla sepoltura dei cadaveri e che quindi debbano aver luogo le stesse disposizioni che sono state osservate per la sepoltura dei cadaveri nelle chiese. Sovvenne da ultimo la necessità di designarsi un sito pel seppellimento dei bambini nati morti e per quelli, cui non si fosse giunto in tempo a somministrare il santo lavacro del battesimo. Essendomi con uffizio del 12 decembre ultimo posto in corrispondenza con sua eccellenza il ministro degli affari interni per darsi di concerto un provvedimento sull' oggetto, si è già dall'eccellenza sua con circolare del 20 gennaio di questo anno prescritto agl' intendenti delle province, che mettendosi essi di accordo cogli ordinari proveggano i locali opportuni dovunque mancassero.

Ella dunque sempre in buona intelligenza e corrispondenza degl' intendenti, coi quali desidero che possa essere continuamente di perfetto accordo, avrà cura che sieno fissati de' siti tra loro rispettivamente distinti e separati per tumularvi i cadaveri dei bambini morti senz' aver ricevuto il battesimo, per coloro che si resero indegni della sepoltura ecclesiastica, e per quelli infine che sventuratamente appartenessero ad una credenza o religione diversa dalla nostra cattolica apostolica romana.

Sono persuaso che vostra signoria illustrissima e reverendissima da sua parte nulla ometterà per dare esatta esecuzione a quanto trovasi stabilito dalle leggi, dai riti ed usi della chiesa cattolica.

— 2624 —

Reale Rescritto del 19 febbraio 1841 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sul registro dell'apoche de recepto.

Pervenutomi il verbale della commessione dei presidenti di cotesta gran corte con pregevol foglio di vostra eccellenza degli 11 gennaio, carico 2, n. 84, incaricata di esaminare qual fosse realmente l'*apoca de recepto* nel suo vero senso, e quindi non si debba per quel foglio, che il dritto di eccezione di un sol carlino nella registrazione, ossia di grana dieci siciliane, io ne ho formato oggetto di sovrana determinazione, mettendo in veduta tutte le considerazioni in detto verbale sviluppate.

Tali considerazioni si sono trovate perfettamente in corrispondenza con le teorie del dritto, e perciò in conformità di quanto ha quel collegio opinato, è stato sovranamente rescritto.

Che debbano registrarsi col dritto di grana dieci siciliane le sole vere *apoche de recepto*, quelle cioè che importando quietanza pel debitore, estinguono una obbligazione precedentemente contratta, senza che contengano alcun obbligo di qualsivoglia specie. E qualora l'*apoca* esprima la ricezione di una somma o di altro oggetto a conto di quantità, o numero maggiore, che dicasi solo verbalmente contrattato, in questo caso è a riscuotersi secondo la qualità dell'atto il dritto ordinario di registratura, e non quello eccezionale di grana dieci.

Nel real nome io partecipo a V. E, questa sovrana determinazione, affinchè si serva disporre che resti adottata.

— 2525 —

Reale Rescritto del 20 febbrajo 1841 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che gli anni di servizio degli alunni degl'istituti di educazione militare incominceranno a contare dal giorno che i medesimi usciranno dal real collegio militare e saranno incardinati ai corpi.

Il direttore della segreteria di guerra e marina ha partecipato con real rescritto de' 15 del corrente, che S. M. (D. G.) considerando che gl'istituti di educazione militare sono stabilimenti di educazione, e non già corpi dove si presta servizio, in data de' 12 stante si è degnata ordinare che gli alunni che da ora innanzi saranno ammessi ne'medesimi stabilimenti, incomincerànno a contare i loro anni di servizio dal giorno che usciranno dal real callegio militare, e saranno incardinati ai corpi.

Ed io le comunico tal sovrana decisione per le analoghe disposizioni di risultamento nella parte che la riguarda; rimanendo con ciò abrogata per gli alunni suddetti la sovrana decisione emessa nel consiglio ordinario di stato de' 19 giugno 1830, in virtù della quale quelli a piazza franca contavano gli anni di servizio dal giorno della loro ammissione in collegio.

— 2626 —

Circolare del 20 febbraio 1841 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che ai marinai rinviati dal servizio in famiglia è sufficiente la sola esibizione del congedo ottenuto onde potersi imbarcare.

Avvertito dal ministro di marina che taluni sindaci comunali per accordare permessi d'imbarco ai marinari rinviati dal servizio in famiglia, han preteso „ che costoro presentassero il foglio di ricognizione, mi affretto a prevenirla,

Digitized by Google

onde ne istruisca quei funzionari, di essere all' uopo sufficiente la sola esibizione del congedo ottenuto.

— 2627 —

Circolare del 27 febbraio 1841 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sulle distanze da osservarsi nella coltivazione del riso.

Le trascrivo una ministeriale che con questa data ho inviata a sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia.

» Il regolamento sanitario interno vieta con l'articolo VI. la coltivazione del riso ad una distanza di linea retta non minore di due miglia tanto dall'abitato, che dal corso delle strade consolari, meno talune eccezioni per le quali anche a minore distanza può permettersene lo stabilimento.

Per la Sicilia questa distanza è portata a tre miglia dal decreto del 7 marzo 1820. E però dove taluno ne stabilisse entro i confini vietati, è dell' amministrazione civile e degl'intendenti il sospenderne l'esercizio. Per questo lato vado subito ad ingiungere al soprainteudente generale di salute, che deliberi sulle circostanze che vi concorrono, e dia quindi le disposizioni corrispondenti. In tutto questo non v' ha dubbio, nè può avervene dal ministero del giudice ordinario. Passerò poi alla sanzione penale per l'applicazione della quale solo potrebbe adirsi il giudice suddetto. Vostra eccellenza conosce meglio di me, che trattandosi di disposizioni sanitarie interne, esse per l' art. 878 della legge del 12 dicembre 1816 van considerate tra quelle per le quali l'amministrazione civile ha facoltà di provvedervi co'regolamenti di polizia amministriva. Questi regolamenti si stabiliscono ne' modi prescritti dall' art. 289 a 281 della stessa legge.

E sebbene pel successivo articolo 282 potesse sanzionarsi oltre la rifazione de' anni, una multa di ducati sei, ed una prigionia fino a tre giorni; pure per la pubblicazione del codice penale seguita nel 21 maggio 1819 la pena e le multe sono state ristrette ne'cancelli di quelle stabilite per le contravvenzioni.

Da ciò conseguita, che se il caso è preveduto ne'regolamenti di polizia urbana, e rurale di quel comune, allora il giudice potrà bene applicare il disposto ne' medesimi; dove no, allora vi ha pena, o multa ad applicare Intanto prevengo vostra eccellenza che vado a scrivere all' intendente perchè dove i regolamenti suddetti, non sieno colà fatti e pubblicati ne'modi suddetti, faccia subito procedere alla compilazione de' medesimi.

Io le comunico tutto ciò, perchè dia subito le disposizioni uniformi a quanto le ho trascritto di sopra.

Digitized by Google

— 2628 —

Circolare del 6 marz 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si ordina la verifica de'boschi comunali per la divisione di essi in sezioni, ed esecuzione de'tagli regolari periodici a'termini della legge forestale.

» Sua Maestà il Re (N. S.) sul voto del consiglio pro-
» vinciale di Terra di Lavoro nella sua sessione del 1835,
» predendo in considerazione la restituita amministrazione
» de' boschi a' comuni per effetto della legge dei 21 ago-
» sto 1826, niun vantaggio arreca a'medesimi sì bene ag-
» gravio per le spese di custodia e di pagamento di fondia-
» ria, dove non sia ordinato permettersene la vendita; nel
» consiglio ordinario di stato de'6 marzo corrente si è de-
» gnata ordinare: che gl' intendenti delle provincie facciano
» verificare la qualità e lo stato de' bosci comunali, e pro-
» pongano per essi, ove delle forti ragioni di economia e
» di utile pubblico nol vietino, la divisione in sezioni ed i
» tagli regolari periodici a norma della legge forestale.
» Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per
» lo adempimento, incaricandola di occuparsi sollecitamente
» di un siffatto lavoro, con farne conoscere a questo real
» ministero i risultamenti ».

Or io desidero ch'ella, mettendosi di accordo con gli agenti silvani, mi faccia tenere al più presto possibile uno stato dei boschi di ciascun comune, indicandone la estensione, ed il numero delle sezioni in cui sono o possono venir divisi, e le disposizioni che cotesta intendenza abbia date per lo adempimento de' soprascritti sovrani ordini; i quali son soprattutto diretti, non solo a fare scomparire i danni che, per la negligenza delle autorità incaricate a sorvegliarvi, di frequente si osservano commessi ne' boschi, ma sibbene a far cessare il bisogno di gravosi dazî che si hanno imposto molti comuni, i quali potrebbero ritrarre dal taglio e vendita de' boschi di loro proprietà una vistosa rendita annuale.

— 2629 —

Reale Rescritto degli 8 marzo 1841 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che le cauzioni dei contabili postali debbono essere stabilite sul prodotto netto di tre mesi.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 5 febbraio scorso, circa le cauzioni dei contabili postali in Sicilia, e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 1.

corrente uniformandosi al parere di vostra eccellenza si è degnata prescrivere, che le cauzioni da prestarsi dagli agenti postali, debbano essere stabilite sul prodotto netto di tre mesi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente.

— 2630 —

Circolare del 10 marzo 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si chiede lo stato con alcune disegnate norme di benefizii curati a carico de' comuni, le di cui congrue per la vacanza de' medesimi non sieno state pagate.

Un rescritto sovrano de' 9 luglio 1823, stabilì per punto generale, che nelle vacanze de' benefizi curati per la congrua dei comuni, debbano i comuni medesimi corrispondere alle amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme, che per conto di tali benefici somministravano ai defunti titolari.

Or siccome da taluni comuni del regno si è trascurata la esecuzione della enunciata sovrana disposizione, così nel fine di far salvi gl' interessi de' benefici curati, io premuro cotesta amministrazione di far pervenire, a questa real segreteria di stato, laddove sia creditrice di congrue, uno stato nel quale sia indicato il comune, dal quale sia essa dovuta, quale l' ammontare del debito, l' epoca della vacanza del beneficio curato, e tutte quelle dilucidazioni che la diocesana crede indispensabili per comprovare il suo dritto al pagamento.

— 2631 —

Reale Rescritto del 16 marzo 1841 partecipato del ministroe delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive di non potersi vendere i beni di provenienza dei patrimoni ecclesiastici e di non essere il momento in cui converrebbe eseguire la vendita di quelli del demanio de' dominii oltre il faro

Ho io renduto oggetto di sovrana determinazione le osservazioni, ed il parere della consulta di cotesti reali dominii sulla quistione, se i beni dei conventini soppressi, e quelli del demanio valesse meglio venderli, che darli in enfiteusi; ed è stato sovranamente rescritto di adottarsi le considerazioni di quel collegio uniformi a quelle sviluppate dalle autorità da vostra eccellenza consultate, e l' avviso che ne risulta, cioè di non potersi vendere i beni di provenienza del patrimonio ecclesiastico, e di essere il momento in cui eseguir converrebbe la vendita dei beni del demanio.

Io nel real nome ne dò parte a vostra eccellenza in ri-

Digitized by Google

scontro del pregevole foglio del 12 novembre 1840 finanze 2 carico numero 6514, e nel tempo medesimo ho l'onore di prevenirla che per la censuazione della casina del demanio fatta ad Anselmo anderò a provocare sul contratto gli ordini di Sua Maestà, e per la censuazione fatta a Bruno di taluni cespiti del conventino di S. Filippo d'Argirò vado a rimettere le carte al ministero degli affari ecclesiastici, essendo nelle sue attribuzioni di provvedere.

— 2632 —

Real Rescritto del 20 marzo 1841 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si approva l'elenco delle malattie, e de'fisici difetti da surrogarsi a quello annesso al real decreto de' 19 marzo 1834.

Sua Maestà il Re, nostro signore, nella provvida sovrana mira di sempreppiù assicurare l'inviolabilità de'dritti de'sorteggisti di leva, l'invariabilità dell'applicazione delle fisiche eccezioni da ammettersi come motivi di esclusione dal servizio militare, e di limitarne il numero nel modo consigliato così dalla giustizia come dal supremo interesse dello stato; degnavasi ordinare una riforma all'elenco delle malattie e de'fisici difetti di chiarati cause d'inidoneità al mestiere delle armi dal real decreto organico sul reclutamento de'19 marzo 1834.

Ad una commessione di eminenti professori sanitari dapprima, ed indi al consiglio centrale sanitario dell'armata, l'analogo lavoro veniva commesso; e quelli e questo curandone scrupolosamente l'adempimento evitavano nella redazione del novello elenco quella nosologica concisione, che luogo dar potesse a dubbi, e ad una non retta applicazione in pregiudizio della giustizia e de' reali interessi. E indicando ogni fisico difetto coi propri segni distintivi e caratteristici, i gradi d'intensità che possono giustificare i rifiuti delle reclute, i mezzi ed i modi di facile esame ed esperimento, e le norme a seguirsi all'uopo, i solidi elementi riunivano che innalzati a sanzioni sovrane, sparir facessero la violazione della legge e della giustizia derivante da esclusioni mal tribuite, e l'individuale pregiudizio proveniente dal non essere accordate a' veri difettosi, o infermi e dal divenir così pei disagi ancor più grave la già trista loro condizione.

Approvato in effetti dalla Maestà Sua questo lavoro ad un tanto importante scopo diretto, previo accordo tra questo ministero e quello della guerra e marina, e messo a stampa per le cure di quest' ultimo deve esser desso surrogato al-

l' elenco annesso al citato real decreto de' 19 marzo 1834.

Io quindi le rimetto quattro esemplari del novello elenco istesso. Ella per darvi una più estesa pubblicazione lo farà inserire nel giornale di intendenza ed imprimere anche in copie distaccate da potersi distribuire. Affinchè poi le norme che vi si contengono sieno non solo appieno note ai professori sanitari, dei quali cotesto consiglio di ricezione si vale; ma s' insinui ancora saldamente nell' animo di loro il sentimento del dovere di attenervisi strettamente, ella li riunirà appositamente, ne farà dare ad essi lettura, farà loro por mente agli avvertimenti che vi si danno ed anche in mio nome, nel rilasciarne loro una copia di quelle ad imprimersi, ne inculcherà a' medesimi la più esatta e coscienziosa osservanza.

È necessario in somma, che ella, il consiglio di ricezione, i sindaci comunali, le commessioni di leva, e con specialità i professori sanitari ampiamente corrispondano alle lodate sapienti intenzioni di Sua Maestà.

Ed io non saprei all' uopo abbastanza promuovere lo zelo di lei e de' collegi istessi, e dei ridetti funzionari municipali.

Vi porti ella tutta la sua diligenza, vigili con efficacia il consiglio di ricezione sull'esame de'professori sanitari, e sull' osservanza delle norme a seguirsi in proposito, siano costoro costantemente esatti ed imparziali, adempiano i sindaci e le commessioni di leva rettamente i loro obblighi; ed io mi auguro con fondamento che saranno del tutto evitate le indebite esclusioni e che cesseranno le ammissioni al servizio d' individui rifiutabili, cagione di spesse doglianze e di rivalute di esiti; e che sarebbero molto men giustificabili, or che il nuovo elenco chiare e precise nozioni fornisce.

Elenco dei casi di malattie interne ed esterne, e de' vizii nella organica formazione delle parti che escludono dal servizio militare (1).

L' elenco delle malattie che escludono dal servizio militare, annesso al real decreto organico de' 19 marzo 1834 per lo reclutamento de' corpi nazionali dell' esercito, meritava una

(1) Per effetto dei reali rescritti del 22 gennaio e 10 agosto 1840 questo elenco viene surrogato a quello annesso al real decreto organico del 19 marzo 1834 per lo reclutamento dei corpi nazionali dell' esercito; con le specialità all' uopo richieste per farne debita applicazione, sia ai requisiti di leva, sia ai soldati presenti alle bandiere, sia alle reclute o ai soldati dei reggimenti Svizzeri.

Digitized by Google

riforma; il perchè l'esperienza di circa dieci anni avea già fatto chiaro, patire lo stesso di tali difetti, sì che non al raro erasi dato luogo ad equivoci ed a viziose quistioni, e talvolta con deferenza avea per avventura piegato piuttosto da un canto la bilancia della giustizia con danno del terzo, e forse con nocumento altresì de' reali interessi.

Epperò Sua Maestà il Re (D. G.) comandò fosse stato più attesamente di nuovo esaminato; 1. per correggerlo e modificarlo in quanto all'applicazione da fare de' casi di malattie in quello inscritti alle reclute ed a'soldati dei reggimenti svizzeri relativamente a'particolari della organica costituzione degl'individui di quelle regioni; 2. col proposito di meglio chiarirne e precisare ogni articolo per ciò che riflettesse lo applicare di ciascun singolo caso di malattie nello stesso espòste a' requisiti di leva o a' soldati de' corpi nazionali.

Ad una commessione espressamente nominata, composta di due ufficiali di salute, membri del consiglio centrale sanitario militare, e de' quattro primi chirurghi dei reggimenti svizzeri al servizio del regno delle due Sicilie, fu affidato il primo incarico: al secondo fu proposto lo stesso consiglio centrale sanitario militare.

La commessione prodosse primamente il suo lavoro, argomentando le ragioni per le quali erasi indotta di modificare o di correggere taluni articoli di quell' elenco. Fu secondo il consiglio in tale aringo; e per mezzo del suo relatore venne dimostrando, che, se difetti erano in quel mentovato elenco, certamente non da errore nella sua primitiva compilazione erano stati derivanti; sì bene dal perchè malamente erasi senza alcuna eccezione fatto applicazione de' casi di malattie quivi registrate nel proferir giudizio su la invalidità de' soldati a continuare il servizio militare, mentre non ad un altro era quello riservato se non a giudicare unicamente dell'idoneità de' requisiti di leva alla carriera delle armi. Arrogi, che è senza alcuna misura, per modo che coloro i quali intendono alle visite di leva ne' consigli di reclutazione, non essendo periti delle cose che spettano alla vita del soldato, aveano potuto talvolta nelle occorrenze essere di leggieri tratti in errore nel dar fuora il loro giudizio.

Avvisò per questo potersi quello elenco modificare e corregere;

1) esponendo più chiaramente ogni qual siasi caso di malattia in ciascun articolo considerato, dando allo stesso un senso più aperto e meno conciso;

2) ponendo in termini più stretti il significato de' vari casi di malattia ch' escluder possono i requisiti di leva dal servizio militare;

3) considerando con una misura meno ampia i particolari delle malattie che dar possono invalidità a' soldati;

4) Infine soggettando ad osservazione negli spedali militari minor novero di casi di malattie, massimamente di quelle, la diagnosi delle quali non riesce di molto oscura, o come che sia tenebrosa a chi è versato in clinica.

E su tali norme diè fuora la lista di quegli articoli dell' annunciato elenco che opinava poter essere corretti, modificati, chiariti, ampliati o ristretti.

Il lavoro sì della commessione, sì del consiglio, e quello di quest' ultimo consentito da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni, venne sottoposto alla sovrana approvazione. Seguentemente, sancito da Sua Maestà il Re, con talune speciali modificazioni relative soltanto a ciò ch'era stato proposto dalla commessione per le truppe svizzere, fu comandato che fosse stato coordinato in un novello elenco, rassembrando insieme gli articoli mutati e quelli che non erano stati soggetti a modificazioni, per mandarsi così alle stampe e surrogarsi all'altro che precedentemente era stato di regola per l'esercizio delle *visite* e delle *contro-visite*. E questo è appunto quello che ora si pone a luce.

A conforto intanto di coloro che son chiamati a visitare i requisiti di leva, perchè nelle loro ricerche potessero avere una guida sicura, non sarà al certo superflua cosa esporre sommariamente talune norme, seguendo le quali più agevole riuscirà agli stessi di applicare i vari casi di malattie nel presente elenco annoverati agl' individui da esaminare massimamente nei consigli di reclutazione. Al qual proposito vi ha a considerare, essere di grandissima importanza il loro ministero, a compiere il quale v' ha d' uopo di animo coscienzioso saggio prudente esatto probo e cauto, a fine di evitare il danno gravissimo, o di offendere gl' interessi del *terzo* per ispeciali deferenze, o di arrecare rovina all' esercito ammettendo a servire induvidui non atti a trattare le armi, senza mentovare d' altronde i mali speciali che venire ne possono alle reali finanze. Per il che sarà da consigliar chiunque intender debbe a siffatto officio, di raccogliere tutte le forze del proprio intelletto avvivate da piena rettitudine di cuore per annunziare rettissimo giudizio. Nè è mai a bastanza il raccomandare d' isfuggire ogni maniera di negligenza nelle ricerche da fare, incessabilmente versando nelle indagini e nelle osservazioni richieste sulla persona dell' individuo che si toglie ad esame, per raggiugnere possibilmente quel punto sospirato ove sta il vero ed il giusto. Nel quale intento volendo per quanto si estima più esat-

tamente riuscire, converrà comportarsi metodicamente nel- l'eseguire la visita del modo come appresso.

§. 1. Facciasi di trarre in disparte in una stanza, all'uopo destinata, l'individuo da visitare: si lasci dinudare, e postolo ritto su le piante de' piedi di contro ad una delle pareti della stanza stessa, fermo posandolo sopra un pavimento bene livellato, gli s'insinui di congiungere insieme i talloni, sì che sieno possibilmente a contatto tra loro, onde scorgere ad occhio come l'individuo si stia nella posizione della persona. Di poi lo si faccia camminare adagio contro lume per osservare nello insieme generale, se sia retto l'incesso, se il tronco stia ben ordinato su la pelvi, il collo elevato, se le estremità addominali abbiano qualche vizio nella loro reciproca lunghezza e dirittezza, infine se la forma esterna di tutto il corpo corrisponda al modello comune ad ogni uomo che non abbia difetti.

Seguiteranno a queste prime ricerche generali, le speciali, risguardanti i mali esterni, o le aberrazioni di natura dal tipo originario. E parimente, esaminando la cute si ricercherà riconoscere se la stessa sia nello stato di natura, o invece si trovi disseminata di qualche cronica eruzione, o di esantema. E così di seguito, volgendo gli occhi sul capo si baderà se vi abbia alcuna delle malattie annoverate nel capo primo del titolo terzo dell'elenco, come a dire escrescenze o depressioni eruzioni di trista natura, gonfiezze difformità, apertura di fontanelle ecc.; se siavi alcun vizio alla fronte, alle sopracciglia, alle palpebre, alle congiuntive, alla cornea trasparente, agli umori dell'occhio, al cerchio pupillare, alla facoltà visiva in generale per miopia, ambliopia, strabismo ecc.; se il naso sia conforme a natura, libera l'apertura delle narici, e senza vizio della interna membrana per polipi per ulcere per enfiature, indizi di ozena; se la bocca abbia difetti alle labbra, a' moti della mascella inferiore, alla postura, alla integrità al numero de' denti, o in quanto alla condizione delle gengive della lingua dell'ugola delle fauci delle tonsille del velo palatino dell'alito della loquela; se agli orecchi manchi qualche cosa della loro forma esteriore, se abbiavi ostruzione a' meati uditivi, se la funzione dell'udito sia sana; al qual proposito sarà bene di fare a voce sommessa delle interrogazioni onde conoscere se l'individuo oda. Procedendo poi all'esame del tronco sarà debito assicurarsi, se il collo sia mobile e ritto, se vi esistono gonfiamenti o molli o duri, seni fistolosi, piaghe; se lil petto sia ampio o pur no, in quale stato trovinsi le clavicole lo sterno le costole; se il dorso sia come da natura, a colonna vertebrale non viziata nè nella loro massa nè nella

loro unione: e più oltre portando le ricerche sarà debito il farsi sicuro in quale condizione sieno gli organi entro il torace contenuti; vale a dire, se i polmoni ed il cuore con le loro dipendenze esercitino normalmente le proprie funzioni, o se vi abbia per avventura alcuna di quelle malattie esposte nel capitolo secondo del titolo terzo.

Così volgendo all' addomine, sarà particolarmente da esaminare, se in su la esterna periferia dello stesso vi sieno enfiature per ernie o per tumori, se le viscere contenute sieno nello stato normale, o aggravate da gonfiezze da ostruzioni ecc.; in quali condizioni trovinsi le osse delle pelvi, l' ano, le parti pudende, cioè l' asta virile per la normale apertura e corso dell' uretra, i testicoli, i cordoni spermatici ecc.

Finalmente sarà obbietto di più minute ricerche lo stato dell' estremità toraciche ed addominali: nel prendere in esperienza le quali si baderà a riconoscere se esse abbiano la loro forma naturale, se sieno pieghevoli e mobili nelle loro articolazioni, se proporzionatamente eguali: il perchè si farà fare estensione in avanti alle braccia, e si porranno in contatto tra loro le palma delle mani, e di poi si faranno incrociare sul petto, volgere indietro, abbassare verso i lati del tronco sì che cadano a perpendicolo a lato le cosce lungo le ginocchia, rialzare sul capo, divergere a' lati guardando sempre attentamente come per movimenti siffatti muovansi le scapole: e così successivamente si faranno stringere tra loro le ginocchia onde osservare come sieno formate le estremità inferiori, e se siavi vizio nella dirittezza delle stesse, nella forma, nella lunghezza, nella proporzione relativa alla grossezza, come sieno composte le articolazioni, in quale stato trovinsi i piedi e sopratutto le dita degli stessi. Nè sarà oziosa cosa dopo l' esame dello scheletro e de' visceri contenuti nelle cavità e dello stato de' sensi, passare a rassegna scrupolosamente i vari sistemi della macchina, principalmente il muscolare, il vascolare, il glandoloso, che del nervoso solo dalla maniera di sentire può trarsi induzione.

Dopo queste prime perquisizioni relative allo stato notomicofisiologico dell' individuo, sarà del pari dovere lo andarlo via via interrogando de' mali che abbia potuto patire nel corso della vita vissuta insino al momento in che si espone alla visita: val quanto a dire, se sia stato qualche volta soprappresso da convulsioni, o gravato da sputo sanguigno, da tosse, da affezione asmatica, da scolo emorroidario, da difficoltà nel trattenere e nell' emettere le urine, da calcoli, da renella, ec. — A tal modo potrassi pure per la anamnesi discoprire, se nello stesso siavi alcun male che a prima giunta visitandolo non poteva all' occhio offerirsi.

§. 2. E perchè nelle accennate indagini riesca procedere con maggiore sicurezza, non sarà fuori proposito l'andare ponendo, non solo il ritratto dell'uomo che può riguardarsi di prosperevole salute e di robusta costituzione, ma altresì quello, che indichi fiacca struttura organica e salute cagionevole; poichè comparando tra loro questi due elementi estremi, e ponendoli a raggnaglio con l'analisi dei casi speciali di malattie esposte nell'elenco, e ricercate per la rassegna or ora nel §. 1. accennata, non sia difficile conoscere e distingere per media proporzionale, qual sia da accettare e quale da ricusare tra gl'individui chiamati a trattare le armi.

Vegezio (*De re militari*) diceva che, soltanto mirando un individuo qual ti si offre all'aspetto ed alla posizione del suo corpo, può bene dedursi qual sia quello che potrà dover essere prescelto per recluta.— *Ex vultu, et positione corporis agnosci in eligendo qui meliores possint esse tyrones*— E bene si apponeva quel dotto; poichè di vero l'aspetto à l'espressione dell'anima e lo specchio della salute, come la solidità a star fermo su la pianta dei piedi è il testimonio della robustezza. Ma qualesso sarà che di tanto acuta si abbia la vista da distinguere con particolarità, al solo mirarlo l'uomo che sia di robustezza, o di debole complessione dotato? Epperò a statuire questi due estremi tipi, o di naturale eletta formazione corporea, o di degradazione di cosiffatta forma, giova indicarne i caratteri più essenziali.

Ritterrassi come da natura constituito validamente, e potendo godere prospera salute, chi ti si appresenterà col capo elevato rittamente sul tronco, avendo teschio grande, per di dietro arrotondito, fronte elevata; parietali non depressi, occhio fermo incavato nello orbite, vivace atteggiato all'audacia, naso aquilino, bocca regolare, denti bianchi grandi stabili nelle mascelle, gengive sane solide rosse;— cervice taurina—petto ampio protuberante—scapole non aliformi, ma depresse e grosse—addomine trattabile senza obesità, elastico senza interne durezze—scheletro forte per ossa bene sviluppate e massicce — respirazione facile lenta impercettibile—polso forte equabile, per affetti uon soffrendo alcuna mutazione—cute elastica non di molto vermiglia per colorito, piuttosto scura, non dilicata, coperta non iscarsamente di peli—muscoli compatti, di robuste fibre contesti, chiaramente espressi.

Viceversa il ritratto dell'uomo che abbia salute fievole, facile ad ammalare, lo troverai pennelleggiato in chi abbia teschio poco sviluppato piccolo depresso e stretto più o meno verso la gobba occipitale — fronte di non poco protuberante

in proporzione — parietali del pari sporgenti verso fuora — occhio languido, mosso alla tristezza, talvolta produccotesi fuori le orbite — bocca piuttosto grossa, labbra e gingive pallide, e queste molli spugnose — alito fetente — collo lungo e stretto — petto depresso angusto — scapole aliformi elevate — addomine rilassato proclive piuttosto all'obesità — le ossa delle estremità sì superiori sì inferiori sottili deboli con articolazioni alquanto ingrossate — respirazione breve accelerata anelante — polsi fievoli inequabili, per affetti facili ad alterarsi nel ritmo — cute sottile inelastica pocbissimo tempestata di peli, di colore o terreo o pallido sopra fondo di bianco vermiglio sbiadato — muscoli flosci molli quasi pendenti su le ossa — incesso languido tardo.

Non è però che vorrà riguardarsi soltanto come atto al servizio militare colui che rassomigli al primo ritratto, che ti offre l'ideale della perfezione: ma bene chi per tinte intermedie più al primo si avvicini, quanto dal secondo si tenga lontano.

Tit. I. — Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. Lo scorbuto, propriamente quello che costituisce malattia generale;

2. L'aneurisma interna od esterna, e l'abito aneurismatico ben dichiarato;

3. Il marasmo;

4. La cachessia appariscente, prodotto di reale processo morboso; da non confondersi con la macilenza derivante da particolare constituzione corporea individuale senza malattia;

5. Il vizio sifilitico generale e confermato.

Qualunque volta fosse di mestieri prendere in esperienza i casi di malattia notati nei numeri 2, 3, 4 e 5, per ciò solo che mancano, o per avventura non sono a prima giunta bastevoli i criterii dell'arte per ispecificarli; sarà nelle facoltà degli uffiziali di salute che intendono alla contro-visita il commetterne osservazione negli ospedali militari.

6. L'anasarca, e la leuco-flemmasia incurabili;

7. L'edema parziale sostenuta da cagioni inamovibili, soprattutto quando sia alle gambe ed a'piedi.

Questo caso di malattia potendo simularsi, è richiesto convalidarne la realtà per apposito sperimento da eseguirsi in uno spedale militare.

8. L'idro-racchitide degli adulti;

9 La spina-ventosa confermata;

Sia di eccezione soltanto quando trattisi di ammettere al servizio militare il requisito di leva; ma se avvenga spina-ventosa ai soldati, potrà esser caso di riforma unicamente allorchè abbia prodotto considerevoli guasti alle ossa, e che sia incurabile.

10. Le esostosi considerevoli inamovibili, sia per vizio congenito di formazione, sia per malattia; ed a tal grado però da recare incomodo all'uso delle parti ove siansi prodotte;

11. L'osteo-malacia, o sia, il rammollimento delle ossa;

12. La carie e la necrosi, sia che fossero incurabili, sia che risanandone l'individuo, venisse a restar lesa la funzione della parte ove ebbero luogo;

La nota posta ai numeri **2**, **3**, **4** *e* **5**, *verrà applicata per estensione altresì ai numeri* **10**, **11** *e* **12**.

13. Le scrofole voluminose, o il vizio scrofuloso generale; da riconoscersi, sia per quel malo-abito che è tutto particolare di codesta radice morbosa, sia per ingorgamento delle glandole linfatiche, sia per degeneri suppurazioni nelle glandole stesse, o per piaghe di forma e qualità particolari, sia infine per la speziale ottalmia che talvolta vi si accompagna;

14. Gli scirri e le affezioni cancerose;

15. I tumori cistici voluminosi, ed i lipomi; massimamente quando impedissero l'uso delle parti ove presero nascenza, o che fossero a tal sito da arrecar incomodo manifesto nel vestire arnesi militari, o per lo trasporto delle armi.

Nel far applicazione di questo caso di malattia a' soldati presenti alle bandiere, si badi che formerà eccezione, solo quando sia riconosciuto pei criterii dell'arte. non potere riuscire, o non essere convenevole cosa distruggere le su mentovate produzioni morbose per via dell estirpazione.

16. Gli ascessi linfatici in qualunque siasi parte del corpo, spezialmente quando constituissero malattia generale;

17. Le fistole incurabili;

Sarà nelle facolta degli uffiziali di salute addetti alla controvisita il commettere per siffatto caso l esperimento negli ospedali militari, onde venire in chiaro se pe'mezzi dell arte riescisse vincere il vizio mentovato.

18. Gli esutori perenni, come vescicante, setone, cauterio, purchè per esperimento da eseguirsi negli spedali militari, e per apposito atto legale di notorietà sia riconosciuto, che la loro antichità conti per lo meno un periodo di sei anni;

19. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più

delle grandi articolazioni, o d'intere regioni, per vizio reumatico, artritico, venereo; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare, onde riconosce se fosse insanabile, massime nel farne applicazione a'soldati;

20. La paralisi vera e confermata;

Potendosi tal malattia simulare, sarà nelle facoltà degli uffiziali di salute preposti alla controvisita, nei casi dubbi, commetterne l'esperimento in uno spedale militare.

21. Le vertigini caduche, le vertigini tenebrose, purchè confermate, o riconosciute inemendabili;

22. L'epiplessia vera insanabile;

23. Le convulsioni ed i moti convulsivi generali e parziali, qualunque sia la loro forma o tonici o clonici;

24. L'ipocondriasi antiquata dipendente da turbamento della innervazione de'centri nervosi della vita organica: la nostalgia confermata;

A comprovare la vera esistenza delle malattie nervose esposte negli articoli 21, 22, 23 *e* 24, *e ad ovviare ogni maniera di simulazione, è richiesto che le stesse vengano sperimentate negli spedali militari per via degli opportuni spedienti dell'arte: e per la epilessia addimandasi ben anche l'atto legale di notorietà.*

25. Il tremore a grado manifestissimo;

La nota posta all'art. 20 *per la paralisi, conviene che si applichi altresì per tenore a cotesto caso del tremore.*

26. La polisarcia generale o parziale a grado manifesto; val quanto dire, quel sopraccrescimento del tessuto adiposo, sia di tutta la superficie del corpo, sia di quella del solo addomine, da constituire la così detta *obesità*; a tal grado che l'individuo la tollera, non possa facilmente adempire a qual che siasi violento eccessivo esercizio della persona a piedi o a cavallo;

27. La mancanza di sviluppo macchinale a tal grado, sì che ti appaia lo scheletro degradato nella sua organica formazione, non per anche chiari e manifesti i segni di virilità all'epoca dalla legge fermata per l'arruolamento de' requisiti di leva, il sistema muscolare non isviluppato in proporzione, infine l'uomo approssimantesi piuttosto a quel tipo ritratto di sopra che indica complessione male temperata a salute e cagionevole, anzi che a quel suo opposto che in se raccoglie i segni tutti di robusta e gagliarda complessione e di prosperosa salute;

28. Il pervertimento delle facoltà intellettuali (*ofronesi*), o le infermità della mente confermate; — da riconoscersi assolutamente per apposito sperimento in uno spedale militare.

Tit. II. — Delle malattie della cute generali e parziali.

29. Le croste di tigna sparse abbondevolmente su per la superficie del corpo incurabili; — da togliersi in esperimento siffatto caso in uno spedale militare per convalidarne la realtà;

30. La lebbra vera, e l'elefantiasi;

31. La pellagra;

32. L'erpete cronico e diffuso sopra ampia superficie, incurabile, e quelle forme soltanto dello stesso così dette crostosa e pustulosa: — da non confondersi con altra che siasi fioritura cronica della cute, che non sia esantematica, ma si bene derivante da mala proprietà della cute; o da cattiva qualità di alimenti, o da altra cagione eventuale ; — e da doversi sperimentare in uno spedale militare per ispecificarsi;

33. Le piaghe ampie che abbian fomite da qualunque siasi vizio generale diatesico incurabile ; o quelle che per essere antiquate fosse nocive al bene della salute condurre a cicatrice;

Ad oggetto di evitare le simulazioni in cotiffatto caso, quando mancassero criteri opportuni per darne giudizio diffinitivo , gli uffiziali di salute addetti alla contro-visita potranno chiederne lo sperimento in uno spedale militare.

34. Le cicatrici vaste aderenti ed aggrinzate, massime in vicinanza delle articolazioni, che impedissero o in modo comunque ledessero la funzione della parte ove sono poste.

Tit. III. — Delle malattie interne o esterne che possono avvenire nel tronco ed alle estremità toraciche ed addominali.

Cap. I. Capo. Parte cappelluta.

35. La tigna incurabile, vale a dire quella che si mostri ribelle a' noti ripieghi dell' arte , non già quell'altra forma della quale non raramente accade che l'individuo guarisca, anche che restar dovesse alopecia parziale laddove erano le croste di tigna; — da sperimentarsi in uno spedale militare per riconoscere le indicate qualità. Quante volte poi costituisse malattia generale a' sensi dell' articolo 29 , in allora sarà sempre caso di eccezione per escludere dal servizio militare ;

36. L'alopecia generale, o sia la calvizie completa ; che appaia in tal modo da mostrare chiaramente non esserci speranza per la ridroduzione de'capelli. L'alopecia poi interspersa o parziale, a qualunque grado essa possa essere, sic-

Digitized by Google

come non arreca incomodo alcuno, così è da riguardarsi qual vizio che non pone ostacolo al mestiere delle armi;

Ai soldati svizzeri già ammessi in servizio, come a coloro i quali volessero prendere nuovo impiego e sia ringaggiarsi, l'alopecia che copra la metà del capo, non è di ostacolo al proseguimento della carriera militare.

A giudizio poi degli uffiziali di salute preposti all' officio della contro-visita, nel caso di calvizie completa, potrà essere addimandato lo sperimento in uno spedale militare, onde tener lontana ogni maniera di simulazione.

37. La mancanza, per qualunque siasi cagione, di una porzione delle ossa del cranio, non ostante i tegumenti fossero perfettamente cicatrizzati; quante volte però la mancanza sia avvenuta a danno, tanto del tavolato esterno quanto del tavolato interno, da restare il cervello con le sue meningi coperto soltanto in quel punto da' tegumenti del cranio, siavi o pur no, ernia dello stesso cervello;

38 Le escrescenze cornee, quantunque rarissime, purchè tali sieno in rispetto al loro volume da render incomodo l'uso del cappello o dello *shakos*.

Ogni altra produzione morbosa che s'incontrasse su la volta del cranio, e sia anche in persona dei requisiti di leva, quante volte possa venire estirpata per l'operazione cerusica, non formerà caso di eccezione.

Occhi.

39. La mancanza totale de' peli della ciglia, solo quando fosse conseguente alla tigna palpebrale la mancanza totale delle sopracciglia da ledere la facoltà visiva;

Pe' soldati svizzeri che sono già ammessi in servizio, la sola mancanza delle sopracciglie non esclude gli stessi dal proseguitare la carriera delle armi, sì come non forma ostacolo a quelli di essi che bramassero prendere un nuovo ingaggio.

40. La trichiasi vera (*entropio*), o sia il morboso rivolgimento in dentro de' tarsi, non già la semplice innormale direzione de'peli delle ciglia;

41. L'*ectropio*, ossia il morboso rivolgimento verso fuora de'tarsi; avvenga lo stesso per degenerazione o trasformazione della congiuntiva palpebrale, o per cicatrice su la palpebrale anche sia a tal grado che non ne resti di molto scoperto il bulbo;

Avvenendo ai soldati l'uno o l'uno o l'altro dei vizi alle palpebre esposti nei numeri 40 e 41, offeriranno caso di

Digitized by Google

riforma, solo quando non sia stato possibile levarli per via dell'operazione.

41. Il rilassamento paralitico delle palpebre (*blefarottosi*). sia della superiore, sia della inferiore, o di entrambe ad un tempo; tanto se lo stesso fosse avvenuto per atonia del muscolo orbicolare, quanto per quella speziale ipertrofia della congiuntiva palpebrale di seguito ad ottalmia, purchè però il rilassamento sia a tal grado da chiudere quasi compiutamente l'apertura dell'occhio, e che non vi sia modo pe'mezzi dell'arte risanarne l'individuo che ne patisse;

43. Il *lagottalmo*, ossia il ritraimento permanente di una delle palprebe, a tal grado che ne resti scoperta gran parte del bulbo, e che per l'operazione non potrà essere distrutto;

44. La mancanza parziale di una delle palpebre, sì che ne resti scoperta una parte del bulbo;

45 I tumoretti cistici, porriginosi, o di altra natura alle palprebe, quante volte impedissero o alterassero in un modo qualunque la funzione della vista, e che non riuscisse agevole levare con l'operazione senza danno dell'individuo;

Offerendosi tal caso nei requisiti di leva, sarà d' uopo inviarli in uno spedale militare per curarli, e di poi iscriverli nell'arruolamento.

46. I tumori entra l'orbita di qualunque siasi natura, che facessero sporgere in fuori il bolbo, o che lo comprimessero per modo da alterare la facoltà visiva;

47. L'encandite maligna;

A convalidare la malignità di cosiffatto vizio, è richiesto che l' individuo sia mandato in osservazione in uno spedale militare, quante volte però mancassero i criteri diagnostici opportuni per riconoscerne a prima giunta la degenere qualità.

48. La tigna palpebrale confermata, ed a grado notevole, per la quale si fosse già prodotto a'nepitelli tale alterazione, si che siano caduti i peli delle ciglia senza che vi fosse speranza vederli riprodotti, le glandole meibomiane, ed esulcerata la membrana che riveste gli stessi tarsi con consensuale ottalmite ed inseparabile cisposità;

49. L' epifora o scolo involontario delle lagrime, che fosse conseguente o a psorottalmia confermata, o a vizio della glandola lagrimale, o a malattia delle vie lagrimali;

50. La fistola lagrimale, sia per semplice costruzione dei puoti lacrimali concomitata a psorottalmia, sia per idropisia sacco, con o senza vizio dell'osso unguis:

51. La ottalmia cronica, tanto della congiuntiva palpebrale, quanto di quella del bulbo tuttavia però che sia, o ipertofiata la stessa membrana, o sommamente irritata, da

produrre massima intolleranza alla luce (*fatofobia*) o sì fattamente degenerata o trasformata da osservarsi convertita in una specie di tessuto fungoso, o coriaceo;

52. Lo pterigio cronico, il di cui apice si fosse molto prodotto verso il centro della cornea trasparente, da alterare d'assai la facoltà visiva, e così ad uno, come ad ambidue gli occhi;

Se avvenga pterigio a' soldati, constituirà caso di esclusione, purchè lo stesso sia ad ambidue gli occhi, o di preferenza al dritto, e non sia riuscito possibile levare per via dell'operazione.

53. Il leucoma, o le albugini dense, che coprissero la metà circa del cerchio pupillare, anche sieno ad un occhio solo massime al dritto, per modo che ne restasse alterata la facoltà visiva; — da sceverare siffatti vizi dalle nubecole alla cornea che soglion essere conseguenti ad ottalmis, poichè essendo esse sostenute da tenue strato di linfa coagulabile effusa tra le lamine della stessa cornea, avviene sempre che col tempo vengano a dileguarsi;

Il leucoma o le albugini dense nel senso, come è esposto nell'articolo, formeranno caso di esclusione pei soldati sia dei corpi nazionali, sia de' reggimenti svizzeri, solo quando avvengano ad ambidue gli occhi, o di preferenza all'occhio dritto, e che il cerchio pupillare nan si trovi di molto dilatato, anzi ristretto per modo da impedire il libero passaggio dei raggi luminosi onde esercitarsi la funzione della vista.

Pei soldati svizzeri che bramassero prendere un secondo inqoggio, converrà tenersi stretto ai sensi dell'articolo vale a dire che, ovunque sia il leucoma, o a dritta o a manca, sarà sempre caso di eccezione per non ammettersi di nuovo al servizio militare.

54. La procidenza dell'iride a tal grado, che quantunque abbia alterato la forma o la dimensione del cerchio pupillare non siasi però prodotto sinechia anteriore, per la quale, siccome viene ad essere manchevole la mobilità della pupilla, così, uopo è che ne resti alterata la facoltà visiva;

Pei soldati presenti alle bandiere, non che per coloro, che appartengono ai reggimenti svizzeri, questo caso formerà eccezione soltanto, quando la procidenza dell'iride sia avvenuta ad ambidue gli occhi, o all'occhio dritto di preferenza: ben inteso però che pei soldati svizzeri i quali volessero prendere un novello ingaggio, fa di mestieri tenersi fermo al senso ed al tenore dell'articolo.

55. Lo stafiloma pellucido della cornea, a dritta, o a manca che sia pei requisiti di leva, ad ambidue gli occhi

o di preferenza al dritto pei soldati già presenti alle bandiere ;—da definirsi per osservare contro lume addivenuta o cominciando ad addivenire conica la cornea trasparente, e lucentissima all' apice del cono ;

56. L' ipopio nello stato cronico, quando però la raccolta del pus sia nella camera anteriore dell'occhio, non già tra le lamine della cornea, a meno che in quest' ultimo caso non venisse più o meno a coprire la pupilla ;

Nondimeno ciò, l' ipopio, anche nei sensi come sta espresso nell' articolo, formerà caso di esclusione pei soldati presenti alle bandiere, solo quando sia ad ambidue gli occhi, o di preferenza al dritto.

57. La cecità assoluta, tanto del dritto quanto dell'occhio sinistro, avvenuta per qualsivoglia vizio delle membrane oculari, o degli umori dell'occhio ; come a dire per panno confermato, per ipertrofia o per atrofia della cornea trasparente o del bulbo, per sinechia anteriore o posteriore, per glaucoma, per cateratta vera o spuria, per amaurosi confermata e non simulata, per disorganizzazione della cornea stessa o del bulbo ec. ec.

Quando succede cecità al solo occhio sinistro per qualsiasi morbosa condizione di quelle or ora mentovate, purchè non sia congiunta con difformità svenevole, non costituirà caso di esclusione, nè pei soldati dei reggimenti nazionali, nè per quelli pertinenti ai corpi svizzeri.

58. La miopia presso che arrivata al sesto grado, o sia a tal punto che l' individuo possa soltanto alla distanza di tre pollici circa dagli occhi a mala pena leggere, distinguere, o numerare oggetti minuti, come carattere testino, puntini, virgole senza socchiudere le palpebre o ammiccare sperimentandosi un sol occhio per volta col soccorso delle lenti tra il 5 e 6 grado, la mercè delle quali uopo è che si riguardi l' oggetto sottostante per lo meno alla distanza di sette pollici.

Coloro però, sieno requisiti di leva, sieno soldati a qualunque corpo dell' esercito pertinenti, i quali si trovassero soffrire miopia al 3 al 4 od al 5 grado, se idonei per lo servizio della fanteria, non potranno essere atti a quello della cavalleria. Intanto potendo questa malattia esser facilmente simulata, gli uffiziali di salute che intendono alle visite e contro-visite degl' individui di leva o dei soldati, uopo è che sappiano con moltissima prudenza ed accorgimento comportarsi nel prenderla in esperienza, per non rimanere illusi nelle ricerche.

59. L'ambliopia, o vista diminuita ; la diplopia, o vista di notte e non di giorno ; l'emeralopia, o vista di giorno

Digitized by Google

e non di notte, che sieno però permanenti ;—da sperimentarsi per riconoscerne la realtà, in uno spedale militare.

60. La miosi, o contrazione permanente della pupilla, sia o no congiunta con sinechia anteriore o posteriore.

Quante volte la miosi offrisse dubbio di simulazione, potrà chiedersene l'opportuno sperimento in uno spedal militare dagli uffiziali di salute preposti all'officio delle contro-visite.

Coloro però tra i soldati, pertinenti ai corpi nazionali o ai reggimenti svizzeri, i quali si trovassero patir di miosi al solo occhio sinistro non potranno aver dritto al congedo di riforma, ai sensi altresì come nella nota dell'articolo 57.

61. Lo strabismo a grado notevole, per modo che renda difettiva la visione, tanto da procacciare diplopia ; o sia quando gli assi ottici facciansi tra loro divergenti , e che non restino alla stessa altezza.

62. Gli albini o i leuco-etiopi.

Naso.

63. La mancanza del naso, o di una pinna, o del setto cartilaginoso dello stesso.

Pei soldati sia dei corpi nazionali, sia dei reggimenti svizzeri, la sola mancanza di una pinna del naso, massime quando non fosse di molta estensione, nè arrecasse molta difformità, non costituirà caso di eccezione per la continuazione nel servizio militare.

64. L'ozena vero, o sia la degenerazione della membrana delle narici con enfiamento al setto osseo del naso, che indichi svolgimento di carie ; da non confondersi con la corizza , dalla quale può bene distinguersi per la varia qualità dello scolo che v'ha nell'un caso e nell'altro;—non che quello stato morboso in che trovansi talvolta le ossa turbinate, o i seni frontali da mandare fetore insopportabile per materia purulenta degenere , o per licore che sgorga dalle narici ;

Sarà incarico degli uffiziali di salute preposti all'officio delle visite e contro-visite , di chiedere lo sperimento in uno spedale militare per convalidare nei casi dubbii la realtà o la simulazione dell'ozena, quando mancassero i criterii opportuni per prenderne conoscenza in sul fatto.

63. La depressione morbosa o congenita delle ossa nasali , purchè sia a tal grado da incomodare sensibilmente la respirazione.

66. I polipi voluminosi carnosi o maligni.

Pei soldati dei corpi nazionali sarà caso di eccezione per la continuazione del servizio militare quello soltanto che riguardi i polipi maligni, poichè non è difficile estirpare i carnosi per via dell'operazione ; o quando questa sia pericolosa cosa tentare, in allora i polipi carnosi daranno altresì dritto al congedo di riforma.

67. L'epistassi sostenuta da condizioni morbose generali invincibili, — da prendersi in esperimento in uno spedale militare.

Bocca e Fauci.

68. Il labbro leporino, anche fosse semplice.

69. I grossi tumori varicosi alle labbra.

70. Lo spasmo cinico cronico che alterasse la loquela.

71. I porri cancerosi alle labbra.

Allorchè avvenga tal male ai soldati dei corpi nazionali, formerà caso di eccezione quante volte non riesca, o sia dannosa cosa estirpare i porri per via della operazione.

72. La perdita di parte della mascella superiore, o inferiore, purchè sia di tanto che arrechi grave difformità, o alteri il bene della loquela.

73. L'epulide voluminosa.

Soltanto quando sia incurabile costituirà caso d' invalidità pei soldati dei corpi nazionali. Egli è per questo che converrà tenere in osservazione in uno spedale militare l' individuo che ne patisse, avanti di profferir giudizio.

74. Le produzioni polipose alla bocca o alle fauci, che fossero incurabili, purchè non sieno carnose, o cancerigne anche potessero queste ultime levarsi per via dell'operazione.

Questo caso di malattia pei requisiti di leva è da prendersi in esperimento in uno spedale militare: — e nel farne applicazione ai soldati dei corpi nazionali sarà di mestieri, per giudicare della loro idoneità o non idoneità alla continuazione del servizio militare, che, anche trattandosi di polipi carnosi o maligni, sia tentata sempre l' operazione per estirparli, o si curi levarli con altro spediente medicinale, purchè non vi sia contro-indicazione.

75. Lo stomacace per vizio scorbutico, venereo, erpetico ec. con carie degli alveoli, e con vacillamento della maggior parte dei denti ; da distinguersi da quell' ingorgamento che avviene alle gengie per mala proprietà dei denti stessi, o per artifizio praticato.

76 La carie di otto denti, quantevolte sia massimamente agl' incisivi ed ai canini, non già ai molari, e sia congiunta con morbosa condizione delle gengie, o della salute in ge-

nerale:—la mancanza di due incisivi e di un canino a qual si sia delle due mascelle, purchè stia a lato destro.

I requisiti di leva ed i soldati dei corpi nazionali, e quali si trovassero di aver mancanti i due incisivi ed un canino a dritta, non possono pretendere di andar esclusi dal servizio militare, bensì deggiono essere ammessi a servire nella cavalleria del treno o nell' artiglieria.

I soldati dei corpi svizzeri, ogni qual volta fosse riconosciuto aver i denti cariati purchè la carie non interessi gl' incisivi ed i canini a destra, o anche interessando cotesti denti venga dichiarato dal chirurgo del rispettivo corpo, al quale il soldato appartiene, che costui possa lacerare il cartoccio, *saranno da riguardarsi idonei a proseguire il servizio militare. Nel caso però della prima ammissione, non che quando trattisi di prendere un novello ingoggio, dovrà pei soldati svizzeri starsi al senso stretto ed al tenore dell' articolo.*

77. I polipi o altri vizi morbosi all'antro d'igmoro.

78. La fistola salivare antiquata, e soltanto quella che abbia la sua apertura all' esterno, sia verso la dritta, sia verso la guancia sinistra, non già quell' altra forma la cui apertura fistolosa risponda al di dentro della bocca; — da riconoscersi per callo durissimo che sia alle margini del foro fistoloso, e per durezza coriacea nel tragitto del seno, non che per lo scolo involontario della saliva a traverso il foro fistoloso che renda difficile o stentata la loquela;

79. La ranola vera incurabile; da sperimentarsi in uno spedale militare;

80. La mancanza di notevole porzione della lingua, non che l'ingrossamento cronico della stessa, a tal grado che non possa contenersi entro bocca; — le ulcere sordide ed ostinate incurabili, come altresì i tumori cronici che possono sorgere su di essa;

31. La paralisi confermata della lingua;

82. La distruzione del palato sì molle sì osseo, che alteri la loquela ed il respiro.

83. Il cronico notevole ingorgamanto (*ipertrofia*) delle tonsille, a tal grado che arrechi incomodo e difficoltà nello inghiottire e nel respirare;

Pei soldati dei corpi nazionali sarà questo male riguardato caso di eccezione, quante volte sia riconosciuto, non potere pe' mezzi efficaci dell' arte risanarne l' individuo che lo soffre.

84. Il prolungamento edematoso cronico dell' ugola, o il cancro della stessa;

Il prolungamento cronico dell' ugola sarà caso di ecce-

Digitized by Google

zione pei soldati de' corpi nazionali, lorchè avvenga che sia incurabile.

85. La disfagia o paralisi dell'esofogo, quella però che fosse essenziale (*idiopatica*) non già la sintomatica; e anche sia sintomatica, purchè avvenga che siasi fatta permanente; da prenderla in esperienza, per convalidarne la realtà, in uno spedale militare;

86. La mutolezza, o afonia permanente; — da sperimentarsi in uno spedal militare per riconoscerne la esistenza reale, ed evitare la simulazione.

È prudente cosa per cotesto caso di malattia il richiedere, oltro lo sperimento avvisato, ben pure l'atto legali di notarietà, solo però che mancasse la somma totale dei criteri clinici per farla a prima giunta distinguere chiaramente.

87. La balbuzie a grado notevole, per modo che l'individuo la tollera, interpoli sì fattamente il discorso da non esser al caso di parlare nettamente nel dare la consegna, nè di gridare speditamente *all' armi.*

88. Il fiato puzzolente, non proveniente però da mala proprietà de' denti, o da altra vincibile sorgente, sì bene derivante da cagioni inamovibili, e che sia a tal grado da incomodare gravamente i compagni; — da sperimentarsi in uno spedale militare per eludere la simulazione;

Orecchie.

89. La mancanza totale d un' orecchia;

90. Il popipo scirroso al meato uditivo esterno, o interno; — non che qual siasi lesione o vizio incurabile all' organo dell' udito che impedisca di sentire a data distanza;

Se la prima malattia esposta in questo articolo è facile riconoscere per la vista, non così avviene per le altre le quali, potendo essere occulte, o simularsi, mancando per talune i criterii diagnostoci a fine di specificarle a prima giunta, spetterà nei casi dubbii richiedersene lo sperimento in uno spedale militare dagli uffiziali di salute preposti alla contro-visita.

91. L' otirrea vera, o sia lo scolo fetente icoroso dalle orecchie, o dall' una di esse;

Potendo questa malattia simularsi, è richiesto che l' individuo venga mandato in osservazione in uno spedale militare per riconoscerla nella sua realtà.

92. La sordità a grado notevole;

Per prendere in retta sperienza cotesto vizio della sordità, che di leggieri può simularsi, conviene non solo in-

viare in osservazione in uno spedale militare l' individuo che produce tal caso in eccezione; ma fa d' uopo ben anche l' osservazione sia convalidata per atto legale di notorietà. Però cotesti ripieghi saranno superflui, quante volte riuscisse nell' atto della contro visita sorprendere la malizia e l astuzia di chi simula sordità.

Collo.

93. Il gozzo o il broncocele voluminoso (ipertrofia del corpo tiroide), tanto che impedisca di portare comodamente il *cravattino*, senza arrecare difformità nello stringervi sopra il collare dell' uniforme, e senza procacciar danno per compressione che possa esercitarsi d' in su la trachea , e d' in-su i nervi e vasi sottoposti :

94 Il collo torto permanente; — da sperimentarsi in uno spedale militare a voler evitare ogni simulazione.

Cap. II. — Tronco. — Petto.

95. La considerevole depressione dello sterno, o sia lo avvallamento di cotesto osso verso dentro il torace, a tal grado da renderne angusta la cavità, e far sì che di conseguenza riescano difficili o stentate la respirazione e la digestione;

96. La gibbosità anteriore o posteriore di tanto prodotta da alterare la respirazione, od arrecare incomodo per lo traporto degli arredi militari.

97. Le notevoli deviazioni laterali della spina e della pelvi; ovvero la cifosi paralitica;

98. L' ernia de' polmoni;

99. Il catarro cronico ; — da prendersi in esperienza in uno spedale militare quante volte mancasse l' insieme de' criteri clinici che lo facciano a prima giunta distinguere;

100. L' emottisi ricorrente; — da sperimentarsi in uno spedale militare per evitare la simulazione.

101. La tisi pulmonare, anche al primo grado, non che la tisi tracheale ; — ambedue siffatte malattie da prendersi in esperienza in uno spedale militare , unicamente quando mancasse l' assieme de' criteri clinici per farle riconoscere nell' atto della visita o della contro-visita;

102. L' asma convulsivo, od umorale; — da prendersi in esperienza in uno spedale militare.

103. Il palpito convulsivo; non che quello dependente da vizio organico del cuore o de' grossi vasi arteriosi.

Allorchè il palpito è organico, riesce facile riconoscerlo pei criterii dell' arte appena si esamina l individuo che lo

soffre. Non così per quello convulsivo il quale, potendosi simulare, è richiesto per riconoscerlo nella sua realtà che sia preso in esperienza in uno spedale militare.

104. L' idrotarace; — da sperimentarsi in uno spedale militare, quante volte nell' atto della contro-visita mancassero i criteri opportuni per poterlo distinguere.

Addomine.

105. Il vomito cronico per vizio organico;

106. Il vomito sanguigno, e la melena cronica o vomito nero;

Le malattie esposte in cotesti due articoli 105 *e* 106 *deggiono essere sperimentate in uno spedal militare a volerle riconoscere rettamente.*

107. La fisconia profonda ed antiquata incurabile : — la tabe addominale;

Quante volte mancassero i criterii ordinarii per distinguere a prima giunta i mali esposti nel presente articolo, gli uffiziali di salute preposti alla contro-visita avranno facoltà d'inviare in esperimento in uno spedal militare l' individuo che li tollera.

108. La timpanite cronica; — da sperimentarsi in uno spedal militare per convalidarne la reale esistenza;

109. L' ascite;

110. Gli ascessi freddi lombari, e quello dello psoas.

Sarà a giudizio degli uffiziali di salute addetti alla controvisita il soggettar ad esperimento in uno spedal militare l' esposto caso di malattia, ogni qual volta mancasse l'insieme de' fenomeni che possono farlo specificare.

111. L' ernia di qualsiasi specie dalla cavità del ventre; — da distinguersi da quel leggero rilassamento, così detto *allentatura*, che non al raro si osserva in diversi punti delle pareti addominali , derivante da solo leggero smagliamento delle fibre muscolari o tendinee, e non già da correspettivo rilassamento del mesentero, per modo da produrre fuora una *anza* intestinale;

Sia di eccezione per le reclute de' reggimenti svizzeri l' ernia ombillicale piccola, o onfalocele, la quale, purchè non oltrepassi la grandezza di un' avellana, o sia nocella, *e possa facilmente ridursi e contenere per apposito cinto, non escluderà dal servizio militare. Per lo contrario, quante volte si verificasse in coloro tra i soldati i quali avendo finito il loro impegno, volessero prender un nuovo ingaggio , costoro non potranno esser ammessi come idonei al servizio militare.*

Qualsivoglia altra maniera di ernia che si producesse a traverso il ventre, tranne quelle non comuni che si fanno per la pelvi, laddove avvenga nel corso di loro carriera a' soldati, sia de' corpi nazionali, sia de' reggimenti svizzeri, ed abbia tali condizioni si che non riesca malagevole cosa ridurre e contenere per cinto, non constituirà caso d'invalidità, potendo coloro che ne soffrissero proseguitare il servizio militare. Si eccettui però i soldati della caval_reria o del treno i quali, trovandosi in simiglievole congiuntura, se non sono per questo idonei al servizio della cavalleria, lo saranno non ostante per l'infanteria.

112. La mancanza dell' asta o di parte di essa, per modo che ne avvenga lo stillicidio delle orine da produrre schifezze ed impiagamento alla parte anteriore dello scroto;

113. Il carcinoma dell'asta;

114. L'ipospadia congenita, o avvenuta per morbo: ogni qual volta però l'apertura innormale dell'uretra sia circa la metà dell'asta, si che produca lo stillicidio delle urine, per modo da escoriare lo scroto e procacciare schifezza;

115. I notevoli stringimenti dell'uretra; vale a dire quelli che sono a tal grado, si che possa appena passare per l'uretra una candeletta di prima dimensione;

116. L'iscuria, la stranguria, e la disuria abituali;

117. La incontinenza di urina;

118. La piuria, o sia la piscia marciosa;

119. Il diabete bene specificato;

120. Le fistole onorarie;

121. La nefritide calcolosa, i calcoli vescicali, e la renella;

Per convalidare i casi delle malattie esposti negli articoli 115 a 121, v'ha di mestieri toglierli in osservazione in uno spedale militare, massimamente lorchè debba pronunziarsi giudizio per farne applicazione ai soldati; il perchè per costoro potranno gli accennati mali escludere dalla continuazione del servizio militare, solo quando saranno riconosciuti incurabili.

122. Il testicolo uscito in tutto, o in parte dall'anello, ma non disceso nello scroto; quando cioè per brevezza del cordone spermatico, uscendo lo stesso dal ventre e non potendosi produrre già entro lo scroto, ne avviene che resti come incarcerato nel canale inguinale, o strangolato dalla fascia aponeurotica de' muscoli obbliqui del ventre, da recare incomodo molesto, o pericolo, a traverso i travagli del servizio militare;

123 Il varicocele ed il cirsocele a grado notevole, o sia la dilatazione delle vene dello scroto e dell'epididimo, o quella

delle vene del cordone spermatico; prodotta a tal grado quella tale dilatazione da arrecare positivo incomodo nei travagli della vita militare, o allorquando sia riconosciuto non potere restare alleggerita o distrutta pe' compensi dell'arte;

124. Il sarcocele vero, non già l'orchitide cronica; vale a dire quel tale vizio ai testicoli, sia di un solo, sia di ambidue, por lo quale trovansi siffatti organi nello stato di degenerazione, o scirroidea, o scirrosa, o quasi che stia l'una o l'altra per determinarsi;

125. L'idrocele, l'idro sarcocele, l'ematocele a grado notevole; o sia quando fossero a tale condizione da osservarsi degenerata la vaginale, o la sostanza dei testicoli, per modo da non poter ammettere altra cura fuori della eradicativa ed efficace per via dell'estirpazione;

I vizii delle pudende esposti negli articoli 123, 124 e 125, quando sono a tal grado, come vennero enunziati, appalesonsi di per se stessi da non esser d'uopo di osservazione per convalidarli; tranne nel solo caso che offerissero dubbiezza di simulazione. In tal congiuntura gli uffiziali di salute preposti alla controvisita potranno richiedere fosse mandato in esperimento in uno spedale militare quel requisito di leva che si trovasse patirne.

Per quei requisiti di leva, che sono chiamati a servire nella cavalleria o nel treno, le molattie notate negli stessi articoli, qualunque siasi il loro grado e la loro condizione, formeranno sempre eccezione per non ammetterli a servire altro che nella infanteria.

Si osservi che le stesse mentovate malattie non escludono dalla continuazione del servizio militare quei soldati che ne fossero sofferenti, se non nel caso, che il varicocele *ed il* cirsocele *si trovassero congiunti con altra condizione morbosa inemendabile, sia dell'uno o dell'altro testicolo o di ambidue, sia del cordone all'uno o all'altro testicolo pertinente; sia infine dello scroto; ed il* sarcocele, l'idrocele, l'idro-sarcocele, *e* l'ematocele *non fosse possibile, nè indicato distruggere per via dell'operazione.*

126. Il fungo sanguigno (*hæmatodes*) del testicolo;

127. L'atrofia de'testicoli, anche sia di un solo di essi; quando però fosse avvenuta per malattia interna generale accompagnata con mala costituzione macchinale e con segni di degradata virilità, non già quella specie di atrofia che avviene per causa traumatica;

128. La non esistenza di ambi i testicoli, per perdita che se ne fosse fatta, non già perchè gli stessi restassero rinchiusi e nascosti nella cavità del ventre; — da distinguersi quest'ultimo caso, per osservare che si faccia voto bensì la

scroto ma senza cicatrici, e l'individuo non mancare delle condizioni di virilità.

129. La diarrea antiquata abituale;—da sperimentarsi in uno spedale militare per eludere la simulazione, e riconoscere se difatti esista per abitudine.

130. Il prolasso del retto intestino manifestissimo.

Però laddove avvenga questo malanno ai soldati, costoro potranno meritare di essere esclusi dal servizio militare, solo quando trovassesi per esperienza essere quel vizio incurabile.

131. Lo scirro dell'intestino retto, nonche il fungo che siasi da gran pezza di tempo prodotto su lo stesso, e che fosse voluminoso.

132. Le fistole all'ano incurabili,—le ragadi profonde e di natura degenere che fossero allo stesso.

133. Il polipo al retto intestino, quando sia difficile, o d'impossibile estirpazione.

134. L'incontinenza inveterata delle fecce.

135. Le emorroidi assai gonfie e voluminose, ed il flusso emorroidario cronico ed abituale.

Le malattie considerate negli articoli 132 a 135, per essere riconosciute nella loro indole, grado e qualità, fa d'uopo che l'individuo, che le tollera sia mandato in osservazione in uno spedale militare.

Cap. III. Estremità toraciche ed addominali.

136. La notevole aproporzione degli arti col tronco, non che la manifesta disugualità nella rispettiva reciproca direzione, grossezza e lunghezza degli stessi.

137. L'anchilosi perfetta od imperfetta delle grandi articolazioni, o sia l'assoluta immobilità o la grande difficoltà nel loro movimento;—infine quel sensibile scroscio con notevole incomodo che talvolta rende difficile l'uso delle stesse articolazioni.

138. La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia, o di uno di essi, e la rispondente opposta posizione dei piedi, o di uno di essi, vale a dire, l'esser *varo* o *valgo*, a tal grado si che nel caso di *varo*, o di convergenza resti impedito poter porre quasi a contatto i talloni tra loro anche quando da tal contatto si allontanassero soltanto per un pollice, senza che le ginocchia si accavallino l'uno su l'altro uscendo l'uno delle due dalla linea di gravità del tronco, e ciò sia anche a danno di un sol ginocchio: e nel caso di *valgo*, o di divergenza, si osservi di tanto l'un ginocchio scostato dall'altro, anche l'uno sia dritto, si che

la pianta dei piedi possa a male stento poggiare rettamente sul suolo senza che l'individuo vacilli sulla linea di gravità.

139. I piedi torti congeniti.

140. Le ginocchia troppo piegate in avanti, o in dietro sia per vizio congenito, sia per vizio avvenuto per morbo in guisa tale che l'asse verticale del tronco, uscendo fuori la linea di gravità del tronco stesso, renda l'individuo poco fermo nella posizione su i piedi.

147. Le varici alle cosce ed alle gambe, purchè però sieno copiose di antica data.

Pe' soldati de' corpi nazionali fia d' uopo che sieno le varici a tal grado e di tal forma, si che minacciassero scoppiare, nè fosse possibile con i mezzi dell' arte risanarne l'individuo che le soffrisse.

Pe' soldati de' reggimenti svizzeri che sono già ammessi in servizio, le varici antiche e copiose alle cosce ed alle gambe non costituiranno caso di eccezione, potendo gli stessi, non ostante siffatto male, proseguitare la carriera militare.

142. Il rivolgimento considerevole del femore indentro, o infuora; o sia quella tale mala posizione del femore nell'articolazione ischiofemorale, onde avviene che i piedi vengono portati, o molto indentro, o molto infuori di ciò che sia nello stato di natura, sì che mancando l' opportuno equilibrio del tronco sul centro di gravità dell' uomo, non può questi star fermo su le piante, molto meno stare solidalmente a cavallo nel giuoco di equitazione:

143. L' atrofia delle membra principali, come le toraciche, o le addominali; — da distinguersi da quella magrezza tutta naturale, che d' ordinario si osserva in un membro del lato opposto a quello ove l'altro membro, per essersi di molto esercitato, appare più robusto e nutrito comparativamente;

Potendosi cotesta malattia di leggieri simulare per artifizio che si adoperi, lorquando pe'retti criteri dell'arte non riuscisse scoprire la simulazione, potrà secondo le occorrenze richiedersi dagli uffiziali di salute preposti alla contro-visita, che la stessa sia tolta in esperimento in uno spedale militare per disvelarne la simulata o reale esistenza.

144. La ischiade nervosa ben ispecificata; — da togliersi in esperimento in uno spedale militare, nel solo caso che nell' atto della visita mancassero i chiari criterii clinici per farla riconoscere;

145. La podagra, la chiragra, la gonagra, ed ogni altra apparenza morbosa della gotta; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare, quante volte non avesse an-

cora lasciato alle articolazioni segni sensibili della sua esistenza, come l' ingorgamento, i tofi ecc.;

Potendo cotesta malattia non iscorgersi durante la permanenza nell' ospedale dell' individuo che vi si raccolse in osservazione, sarà richiesta farla convalidare per opposito atto legale di notarietà.

146. Le fratture malamente riunite, per modo che arrecassero incomodo e difficoltà nello esercizio e nell' uso del membro al quale accaddero;

137. Le lussazioni non ridotte o irreducibili, quante volte però procacciassero incomodo, molestia o difficoltà nell'uso delle membra a danno delle quali avvennero.

148. L' *idrartro*, o il tumore bianco delle articolazioni, non che qualsiasi altra forma o genere di *artopatia*, o sia di male alle grandi articolazioni e così per condizione morbosa nelle fasce aponeurotiche che le circondono, nelle capsule articolari, ne' ligamenti articolari, come per vizio delle ossa che le compongono, o per corpi estranei nelle stesse allogati;

Questo caso di malattia sarà da prendersi in esperimento in uno spedale militare, a richiesta degli uffiziali di salute preposti alla contro visita, nella sola circostanza che chiari non fossero i segni per ispecificarlo, o che vi fosse sospetto di simulazione.

149. La claudicazione confermata, per qualsiasi vizio delle ossa, o de' muscoli, o de' tendini delle estremità addominali, o delle articolazioni di queste stesse estremità non esclusa la cossalogia, o sia la lussazione spontanea di uno o di ambidue i femori; — da richiedersene lo sperimento in uno spedale militare per convalidarla, nel solo caso si sospettasse di simulazione.

150. Le storpiature, e le retrazioni, o sia contratture sieno anche dependenti da vizio de' muscoli o dei tendini, avvengano le stesse alle membra toraciche o addominali, non che alle dita delle mani o dei piedi, purchè abbiano tal forma tal grado tale qualità si che impedissero notevolmente o interamente l' uso delle stesse membra, o quello delle mani o dei piedi; — delle mani per uno o più dita contrafatte ed attratte da non potersi esercitare il maneggio delle armi, — dei piedi, per uno o più dita altresì contrafatte ed attratte da impedire o rendere molesto ed incomodo il calzare scarpe o stivali, o l' esercitare liberamente la progressione o il montar a cavallo;

151. Le difformità inamovibili delle mani e de' piedi, di tal forma e di tal grado da arrecare moltissimo incomodo o

fastidio nella progressione del maneggio delle armi e nell'equitazione;

152. La perdita di un membro, o sia la mutilazione;

153. La mancanza totale di qual siasi dito delle mani;

154. La piegatura permanente ed inamovibile di qualsivoglia dito delle mani, laddove però fosse a tal modo che il dito stia ad angolo acuto o retto piegato su la palma della mano, successa sia la piegatura per contrattura dei tendini flessori propri o comuni delle dita, o per cicatrici aderenti, o per antichilosi alle articolazioni delle falangi, purchè però ne resti per essa piegatura impedito il maneggio delle armi;— non formando caso di eccezione quella leggera incurvatura che talvolta accade senza vizio nè de' tendini nè della cute nè delle ossa; e che si offre tal caso si che, per poco movimento si dia al dito incurvato, non riesca difficile tornarlo alla sua natural dirittezza.

155. La mancanza tutta intera dell'ultima falange del pollice o dritto o sinistro;

156. La mancanza di una sola falange a qual siasi dito della mano dritta;

La mancanza dell' ultima falange delle due dita anulare ed articolare della mano destra non sarà caso pei soldati svizzeri, i quali già si trovassero in servizio, perchè ne venissero esclusi, potendo gli stessi, non ostante tal difetto, proseguitare la carriera militare.

157. La mancanza delle intere ultime falangi di due o più dita della mano sinistra;

158. Il totale impedimento dell' uso del pollice o dell'indice della mano destra;

159. La mancanza totale o parziale di uno degli alluci o di più dita del piede stesso, anche mancassero soltanto le ultime loro falangi;

160. La eccedenza in numero delle dita delle mani, nel solo caso che potesse arrecar incomodo o molestia per lo maneggio delle armi; — non che la eccedenza in numero delle dita dei piedi che portasse impedimento alla comoda calzatura, o alla progressione.

161. L'allungamento innormale del secondo dito de'piedi, e tanto da oltrepassare la corrispettiva lunghezza del vicino alluce almeno di sei linee, o sia mezzo pollice parigino, sempre però che arrechi notevole incomodo nel calzare le scarpe o nello esercitare la progressione;

162. L'ugna incarnata dell'alluce incurabile, e qualunque altro vizio della stessa ugna che non potesse altrimenti distruggersi se non con la sua estirpazione; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare.

NOTA.

Ogni requisito di leva il quale, per essere escluso dal servizio militare, producesse in eccezione taluno de' casi di malattie esposti nel presente elenco; pe' quali è richiesta l'osservazione negli spedali militari; o che questa osservazione sia intrinseca alla qualità stessa della malattia, o che venga addimandata da coloro che intendono alle visite e contro-visite degli stessi requisiti di leva e de' soldati, non potrà ottenere l'atto di legale congedamento senza suggettarsi alla contro-visita regolare degli uffiziali di salute sovranamente destinati a cosiffatto incarico.

Se per le non rare anomalie della natura si offerisse alcun altro caso di malattia, non registrato in questo stesso elenco, ma possibile ad avvenire; gli uffiziali di salute incaricati delle contro-visite ne indirizzeranno rapporto con parere al real ministero e segreteria di stato della guerra e marina, dai cui superiori divisamenti dipenderà il profferire in sul caso supposto il loro giudizio diffinitivo.

— 2633 —

Circolare del 10 aprile 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con con la quale si prescrive che ne' contratti di locazione debba convenirsi il patto della rinunzia per parte del fittaiuolo a qualunque motivo di riduzione della consentita mercede.

Ho scorto con vivo rincrescimento, che ben allo spesso le amministrazioni diocesane nel procedere agli affitti de' beni, la di cui gestione trovasi loro affidata, trascurano di convenire un patto, che ogni diligente padre di famiglia suole in siffatti rincontri stipulare, quello cioè di rinunziarsi da parte del fittuario in qualunque caso ha dritto che potesse per avventura competergli di ridursi la mercede, cui egli per la affitto è tenuto. Da ciò derivano lunghi e dispendiosi litigi, cui sonosi trovate taluue amministrazioni sottoposte con grave di lor detrimento.

Mi veggo quindi nella necessità di prevenir cotesta amministrazione diocesana, che nel devenir agli affitti de' beni sotto le sua gestione aggiunger debba immancabilmente al contratto il patto contenente per parte del fittuario la rinunzia a qualunque siesi riduzione della mercede convenuta, soggettandosi egli espressamente a tutti i casi fortuiti, ordinari e straordinari, opinati ed inopinati, preveduti ed impreveduti ne' termini della più ampia significazione, che a siffatte espressioni la legge attribuisce.

I componenti di ciascun' amministrazione diocesana, non escluso il regio procuratore presso la stessa, rimarranno stret-

tamente responsabili dello eseguimento di questa prescrizione ne'contratti di affitto, che da or innanzi avran luogo, del quale adempimento l' amministrazione medesima cerziorerà questo real ministero e segreteria di stato, tutte le volte che verrà dimandata la superiore autorizzazione a singoli contratti. Curerà benanche cotesta diocesana amministrazione d'insinuar a'titolari de'beneficî di non omettere un tal patto negli affitti, che da essoloro potran farsi de' beni di ciascun beneficio.

Mi terrà intanto riscontrato della ricezione della presente.

— 2634 —

Reale Rescritto del 14 aprile 1841 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si dichiara libera la estrazione de' fagioli.

Nel consiglio ordinario di stato de' 12 aprile 1841 Sua Maestà il Re nostro signore si è degnata comandare che l'estrazione de' fagioli sia libera.

Nel real nome lo partecipo all' eccellenza vostra per l'adempimento de'sovrani voleri.

— 2635 —

Reale Rescritto del 17 aprile 1841 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a monsignor vescovo di Taranto col quale si determina qual parte competa ad una religiosa famiglia e quale all'ordinario diocesano nell'amministrazione temporale di un monistero di monache.

Le religiose del monastero della purità nel comune di Martina rassegnarono in diverse suppliche al real trono, che per talune disposizioni emesse da V. S. illustrissima e reverendissima venivano a scemarsi le loro attribuzioni nell'amministrazione de'beni di esso monistero, che il deposito della cassa, ove si conserva l'annual supero delle rendite del monastero, non si tenesse nel modo prescritto da'sovrani regolamenti; che eccessive restrizioni eransi da vostra signoria illustrissima e reverendissima apportate nelle spese dello stato discusso del 1840; che una commissione amministrativa erasi da lui creata, la di cui ingerenza faceva ritardare le occorrenti operazioni dell' amministrazione; in fine che si volesse lor proibire con assai severi provvedimenti di continuare a valersi dell'antico avvocato del monastero N. N.; si fecero quindi ad implorare, che si fosse ben determinato qual parte competa alla religiosa famiglia, e quale all'ordinario diocesano nell'amministrazione temporale di esso monastero.

Digitized by Google

Invitata V. S. illustrissima e reverendissima a far conoscere in proposito tutto ciò che potesse occorrerle, diede con quei rapporti ampie spiegazioni, ed accennò in queeta occasione come fra gli abusi della passata amministrazione del ridetto monastero fossevi anche quello de'capitali impiegati senza le solennità legali.

L'importanza dell'affare avendo determinata Sua Maestà a commettere l'esame alla consulta de'reali domini di qua del faro, questa, dopo averlo maturatamente discusso, emise il suo parere.

Nel tempo istesso una supplica fu presentata dal ndicato avvocato nella quale chiamandosi contento di essersi raccolti dal real governo tali elementi da dimostrare la di lui probità e lealtà, non che i vantaggi da esso recati all'amministrazione di quel monastero, dichiarava rinunziare volontariamente all' officio di avvocato del monastero medesimo.

Rassegnati da me tutti i particolari di questo affare a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 12 dell' andante mese, ha la Maestà Sua considerato.

Che il regolamento del 27 dicembre 1815 provvede a tutti i bisogni di una esatta e regolare amministrazione.

Che per tale regolamento l' elezione degli officiali appartiene alla corporazione religiosa, ma d'ordinario è nelle facoltà di respingere la proposta semprecchè de' motivi a tal negativa lo consigliano.

Che la badessa e le discrete debbono aver l'iniziativa nella formazione dello stato discusso annuale, potendo farvi quelle regolari modifiche che crederanno opportune nel modo praticato da vostra signoria illustrissima e reverendissima per lo stato discusso del 1840 dove non altro si è trovato ad osservare se non che la partita relativa alle foglie e frutta fissata negli scorsi anni per ducati 200 sia stata di troppa diminuita riducendola alla metà.

Che i patti e le condizioni da opporsi ne'contratti di affitti debbonsi dalla badessa e dalle discrete fissare a giudizio di un legale: potendo bensì dall' ordinario togliersi ed annullarsi qualora contrari li trovasse agl'interessi del monastero, alla morale, o alle leggi; dovendo all'opposto conservar quel che meglio ne assicurano la proprietà, e che sian conformi alla consuetudine locale.

Che il supero dell'economia annuale deve conservarsi dalla superiora nella cassa a due chiavi, e non già presso il procuratore.

Che l' art. 11 del cennato regolamento mirando alla speditezza a serbarsi in affari di amministrazione, chiama l'ordinario a dar provvidenze pronte e sollecite senza poters-

avvalere della curia; e se per testuale disposizione ne è esclusa la curia, tanto maggiormente deve dirsi di ogni commessione, che ritardi ed avviluppi il celere andamento degli affari: dovendo ritenersi che, sebbene l'ordinario possa a propria istruzione adibire tutti que'mezzi che nella sua coscienza crederà opportuni, gli ordini però debbono emanarsi da lui direttamente, o da persona all'oggetto delegata sopra luogo.

In fine che merita tutta l' attenzione ciò che si è esposto circa l' impiego dei capitali senza le formalità delle leggi, dovendo al tutto evitarsi simili inconvenienti per l'avvenire.

Si è quindi degnata la Maestà Sua ordinare conformemente all'avviso della consulta.

1. Che si eseguano strettamente le prescrizioni racchiuse nel regolamento de'27 dicembre 1815, che in conseguenza la nomina degli officiali, la formazione dello stato discusso, e gli affitti debbonsi formare dalla badessa e discrete, e salvo a vostra signoria illustrissima e reverendissima l' approvare o riprovare gl'individui nominati, modificare o approvare lo stato suddetto, ed in quanto agli affitti vi faccia tutte quelle osservazioni che creda; ma che conservi e ritenga quelle condizioni, che le consuetudini ed i buoni padri di famiglia sogliono apporre in simili contrattazioni.

2. Che il supero annuale si conservi nella cassa biclave, e non altrimenti.

3. Che la partita delle foglie e frutta fissata nello stato discusso del 1840 per ducati 100 si aumenti per lo meno a ducati 150 annui.

4. Che la commessione creata da vostra signoria illustrissima e reverendissima cessi dall' esercitare ogni diretta ingerenza sull'amministrazione del monastero, essendo ciò requisito speciale dell'ordinario o di persona sopra luogo da lui delegata all'oggetto.

5. Vostra signoria illustrissima e reverendissima formi un motivato rapporto in ordine a'capitali impiegati dalla comunità religiosa senza le debite autorizzazioni: che la stessa deliberi sulla convenienza degl' impieghi medesimi; ed in fine che vostra signoria illustrissima e reverendissima per gli organi regolari domandi in proposito la sovrana sanatoria, per indi emettersi da Sua Maestà quelle provvidenze che crederà opportune.

In quanto poi a N. N. si è degnata Sua Maestà restare intesa della volontaria di lui dimissione dall'officio di avvocato del suddetto monastero.

Nel real nome partecipo tutto ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima pel corrispondente adempimento.

Digitized by Google

— 2636 —

Reale Rescritto del 21 aprile 1841 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, col quale si dichiara che il reato di che parla l'art. 206 delle leggi penali appartenga al ministero pubblico nel senso dell'art. 39 delle leggi di procedura penale.

Con la data di oggi ho diretto a'procuratori generali presso le gran corti criminali, e corte suprema di giustizia un sovrano rescritto, che mi affretto di trascrivere all'eccellenza vostra per sua intelligenza.

» Le leggi di procedura penale, che non permettono coll'articolo 38 lo esercizio dell' azione penale senza la istanza privata ne'delitti, e nelle contravvenzioni in generale portano all' art. 39 alla regola eccezione nella quale fa entrarsi il caso di reato, che non offenda alcuno individuo in particolare, ma l'ordine pubblico in generale, come sarebbe l'asportazione d'armi vietate , lo evadere dalle prigioni , la vagabondità, l'improba mendicità, l'usurpazione de' titoli e funzioni pubbliche, e consimili.

» Si è dubitato se sia compreso in questo caso di eccezioni il reato preveduto nell'art. 206 delle leggi penali, che sanziona il primo al secondo grado di prigionia per chiunque spaccia tal credito, o influenza presso un uffiziale pubblico, ed impiegato, e faccia credere dipendente da lui il piegarlo a favore dell'uno, o dell'altra parte, e metta a prezzo il favore per un'atto qualunque della sua carica.

» Si hanno su questo dubbio opinioni difformi. Da una parte si crede ritratta l'eccezione a' delitti ridetti anticamente contro oggetti di ordine pubblico senza offesa veruna del privato interesse; e non fa entrare perciò nella eccezione il delitto in esame come portante offesa non limitata ad interesse pubblico, ma estesa al privato vittima dell'intrigo, che lo ha menato al dispendio.

» Dall'altra parte si ammette l'eccezione, come essenzialmente analoga al principio, che rendendo d'interesse pubblico la persecuzione de' delitti contro oggetti di pubblico interesse esige, che il ministero pubblico lo promuova di ufficio, anche quando sia l'offesa pubblica accompagnata da offesa privata. Si provvederebbe male alla custodia della sicurezza pubblica, quante volte la persecuzione degli attentati che la turbano si facessero dipendere dall'arbitrio del privato sino a lasciarli nella impunità, ove esso il voglia , ed a prescrivere con il privato il pubblico interesse. L'eccezione se il reato non offenda alcuno individuo in particolare , ma l'ordine pubblico

in generale esprime l'idea di essere ammessibile, ancorchè non vi fosse offesa individuale, locchè si rende pur chiaro colle finali parole, *e casi simili*—a'quali è l'eccezione estesa. Uniformemente alle cose esposte deve entrare nella cennata eccezione il delitto in esame messo dalle leggi penali nella classe dei reati contro l'amministrazione della giustizia, e le altre pubbliche amministrazioni.

» Ho rassegnato a Sua Maestà la quistione di chi è fatta parola nel consiglio ordinario di stato del 12 andante mese, e la Maestà Sua veduto il parere della consulta generale ha dichiarato, che il reato di che è parola nell' articolo 206 delle leggi penali appartenga al ministero pubblico nel senso dell'articolo 39 delle procedura penale, il quale spiega l'azione penale, senza bisogno della istanza privata.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per l'adempimento ed all'effetto renderanno elleno consapevoli di questa sovrana determinazione la gran corte e le autorità di loro dipendenza.

— 2637 —

Regolamento del 22 aprile 1841 portante disposizioni per le bande musicali approvato dal ministero della polizia generale.

Essendo d'uopo, che le bande musicali già formate, e che saranno per formarsi ne' diversi comuni del regno, ricevano un'ordinamento uniforme, ed in armonia col decreto de' 24 novembre 1827, riguardante le guardie urbane; che vengano rimossi gl' inconvenienti sorti talvolta per l'ordine di precedenza, laddove più bande sono state chiamate nel medesimo luogo, vien prescritto quanto segue.

Art. 1. Allorchè dopo la ministeriale autorizzazione, vien composta una banda musicale, tutt' i componenti di questa debbono far parte della guardia urbana del comune, cui la banda appartiene, ricevendone ogni individuo la rispettiva patente.

2. Nella patente rilasciata al capo della banda, verranno additati i nomi di tutt'i componenti di essa, coll'indicazione dell'età, e della professione di ognuno; e si sarà apposto un numero progressivo, conforme all'ordine cronologico dell' autorizzazione ottenuta da ciascuna banda della provincia, dovendo questo numero cominciare dalla più antica, e terminare alla più recente.

3. Nel caso che una banda si rechi da un comune all'altro, il capo dovrà presentarsi al funzionario di polizia locale, e farsi riconoscere mostrando la patente.

4. Trovandosi nell'istesso luogo più di una banda, la più antica avrà la precedenza, giusta il numero progressivo ap-

Digitized by Google

posto alla patente del capo della banda, e di cui si è parlato nell'articolo precedente.

5. Quando in medesimo luogo sieno due bande appartenenti a provincie diverse, aver deve la precedenza la banda della provincia, nella quale si trovano.

6. Le patenti degl'individui componenti la banda (le quali verranno rilasciate *gratis*) dovranno rinnovarsi in ogni anno; al quale oggetto le patenti antiche saranno dal funzionario di polizia locale, inviate all'intendente della provincia.

7. Ogni qualvolta occorrerà fare alcun cambiamento d'individui in una banda, ciò non si potrà senza essersene precedentemente dimandato ed ottenuto il permesso dall' intendente della provincia, in una colla patente del novello ammesso.

8. Gl' individui componenti la banda, volendo vestirsi di una divisa, non potranno di altro far uso, che di quella superiormente approvata, il di cui modello trovasi presso l'intendenza della provincia rispettiva.

9. Non potrà la banda recarsi in altra provincia, ancorchè fosse limitrofa, senza permissione dell' intendente della provincia propria, e di quello nella quale intende recarsi.

10. Ove facciano parte della banda individui minori di anni ventuno, costoro saranno annotati, come memoria, alla fine de' piedi-lista della guardia urbana per farne, a simiglianza degli altri, parte, subitocchè toccheranno l' anno ventuno.

11. I contraventori a ciò ch'è prescritto nel presente regolamento perderanno la facoltà di far parte della banda, oltre alle pene, che a seconda de' casi potessero meritare, in conformità di ciò ch' è prescritto col decreto de' 24 novembre 1827 sulle guardie urbane.

— 2638 —

Circolare del 28 aprile 1841 emessa dal ministro degli affari interni portante talune dilucidazioni su'dubbi elevati nella formazione di un regolamento sull'uso delle acque pubbliche.

Dal suo distinto rapporto de' 21 novembre scorso anno col quale trasmise un progetto di regolamento intorno all'uso delle acque pubbliche in cotesta provincia ho rilevato le difficoltà ch'ella ha trovato tanto nelle pretensioni degli ex-feudatari, quanto nell'erronea pratica de' tribunali, i quali si arrogano il dritto di elevare i conflitti di giurisdizione, e per tal modo s'impadroniscono anche delle controversie che pparlengono alla pubblica amministrazione.

A giudicare da quanto ha ella riferito, sembra che gli

Digitized by Google

antichi concessionari delle acque non intendono riconoscere altra eccezione limitativa de'loro dritti se non quella scritta nell'art. 463 delle leggi civili, a rispetto da'fiumi navigabili o atti a trasporto; quasichè queste fossero le sole acque messe sotto la custodia della pubblica amministrazione. Per chiarire un tal equivoco, e per bene stabilire le basi dell'anzidetto regolamento, desidero ch'ella s'incarichi delle seguenti osservazioni.

L'art. 463 delle leggi civili per tanto parla de'soli fiumi navigabili o atti a trasporto, per quanto gli considera come parti del territorio dello stato, e però gli assimila alle strade consolari, alle rive del mare, alle spiagge, ed a tutte la parti del territorio del regno. Le cennate acque differiscono dalle acque, solamente perchè sono costituite sotta l' immediata vigilanza del governo, il quale ne permette l'uso a'privati in quanto non nuoccia all'uso pubblico e generale. Da ciò segue che la facoltà di deviarle da'loro corsi, o costruire in esse macchine di qualunque sorta, debba nascere da una permissione ottenuta previe le verificazioni prescritte da'generali regolamenti.

Ma non sono queste le sole acque delle quali prende cura la pubblica amministrazione, nè sono le sole che possono dirsi pubbliche, anche a senso delle stesse leggi civili. Imperciocchè l'art. 567 delle medesime riconosce, che ogni acqua la qual servir debba all'uso di più proprietari è di sua natura soggetta a'regolamenti particolari o locali che sieno. A prescindere dall'autorità delle leggi civili, il dritto pubblico, del pari che le regole della pubblica economia, considerano come pubblici tutti i corsi perenni delle acque, i quali sebbene non possono dirsi navigabili o atti a trasporto servono non pertanto all' uso di una o di più popolazioni. E per conseguenza tali acque son capaci di regolamenti amministrativi; così per l' eguale uso che di esso debba farsi come per lo danno che potrebbe derivare sia da una parziale distribuzione, sia dalle irregolarità del corso loro.

Di tal natura sono i regolamenti soliti a farsi per le irrigazioni per l'uso delle macchine idrauliche, e tutti quelli in generale, che si prefiggono di assicurare il corso delle acque fluenti, di renderle utili all'agricoltura e all'industria e di evitare tutto quel che possa nuocere alla salubrità dell' aria.

Gli esposti principi già enunciati nella mia circolare degli 11 novembre 1840, sono essenzialmente contenuti nello spirito e nella lettera delle leggi degli 11 e dei 12 dicembre 1816, e de'21 e 25 marzo 1817, che co' reali decreti

de'6 maggio e de'19 dicembre 1838 furono rendute comune a cotesta parte de'reali domini. Per la qual cosa qualunqui sia l'interpetrazione, che per lo passato gli antichi concessionari delle acque han potuto dare alla clausole delle rispettive concessioni, han queste perduto ogni efficacia dopo la pubblicazione delle leggi civili ed amministrative testè citate.

Determinata la qualità di acque pubbliche, per ogni acqua perenne che scorre per lo territorio di uno o più comuni, e stabilito il dritto della pubblica amministrazione per dirigere il corso e l'uso, niuno può ignorare che appartiene privativamente all'autorità amministrativa il dettare i regolamenti atti a conseguire tutti i cennati fini. Egualmente certo è che alla stessa autorità amministrativa appartiene la facoltà di elevare i conflitti di giurisdizione, e di sottoporli alla sovrana decisione.

Che se da una parte possono i tribunali pronunziare e liberamente la loro competenza, debbono dall'altra, elevato che sia il conflitto, attendere le sovrane determinazioni.

In conseguenza di tali spiegazioni, e di quelle contenute nella precedente mia circolare degli 11 novembre, ella formerà in consiglio d'intendenza i progetti di regolamento pei diversi corsi di acque pubbliche di cotesta provincia, li pubblicherà per ricevere e discutere i gravami delle parti che si sentissero lese, e pria di mandargli ad effetto, gli rimetterà in questo ministero per l'approvazione.

Ed io quanto alle quistioni di giurisdizione co' tribunali ordinari, per le materie che sono di assoluta competenza dell'amministrazione, e del contenzioso amministrativo, ella dopo di aver elevato il conflitto, giusta i reali decreti e le sovrane risoluzioni in vigore, e dopo di averlo denunziato a'procuratori del Re presso i rispettivi tribunali, acciocchè soprassedano da ogni ulteriore procedimento, rimetterà le carte in questo ministero per la sovrana decisione.

— 2639 —

Reale Rescritto del 7 maggio 1840 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni sul modo da osservarsi nell'amministrazione de'fondi addetti alla costruzione delle opere che interessano una parte dei comuni della provincia.

In occasione di un voto del consiglio provinciale di Abruzzo citeriore, diretto ad ottenere la riunione de'fondi di più comuni di quella provincia per la costruzione di una strada di loro particolare interesse, Sua Maestà nel consi-

glio di stato dei 5 del corrente mese, ha ordinato che si richiami per punto generale in esatta osservanza quanto opportunamente prescrive il real decreto del 1 febbraio 1816, cioè: che quante volte un' opera interessi non tutta una provincia, ma una parte sola di essa, i fondi alla medesima assegnati debbono essere amministrati da una deputazione speciale, sotto la vigilanza dell'intendente, con un cassiere benanche particolare. Una tal deputazione siccome prescrive l'articolo 6 del citato real decreto, darà in ogni anno al consiglio provinciale il conto morale dell' amministrazione, che ha tenuto nell'anno precedente de' fondi alla medesima affidati, non che dello stato delle opere; ed al consiglio medesimo presenterà ancora il progetto del suo particolare stato discusso.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione perchè la esegua, e la faccia eseguire esattamente nella parte che la riguarda, e dia conto dello adempimento.

Desidero pertanto ch' ella mi rimetta al più presto possibile uno stato di tutte le opere di tal natura che si stanno eseguendo, o sono presso ad essere intraprese in cotesta provincia, le quali riguardino non la provincia intera, ma una parte sola di essa, con la indicazione distinta de' fondi a ciascuna di esse assegnati, delle somme esistenti in cassa, degli arretrati da esigersi, de'debiti a pagarsi ec.

— 2640 —

Ministeriale del 12 maggio 1841 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata con la quale si conviene che le così dette canapine non debbono riguardarsi come occupazione del tratturo, per le osservazioni fatte dal detto intendente.

Ho io letto il di lei rapporto del 17 aprile sul ricorso di D. Cristofaro de'Marchesi Mazzara, il quale si doleva di esser portato nella verifica ultima, come occupatore sul tratturo, che passa per Raiano, mentre le canapine, che egli vi possiede sono antiche, ed in sito, che non impediscono il libero passaggio delle pecore, e mentre la marchesa di Raiano la quale altre canapine possiede alla parte opposta per tale non trovasi caratterizzata, ed ho letto le carte che tal rapporto accompagnano, non che ho veduto la pianta, che a quelle è unita.

Tra tutte le di lei osservazioni ho io precisamente valutato quella, che come le canapaie della marchese di Raiano son site innanzi a fabbriche del borgo, antichissime, così all'opposto quelle di Mazzara son site dietro fabbriche della stessa antichità, il che esclude che i due siti abbian potuto for-

Digitized by Google

mare occupazione del trattoro, che nelle verifiche del 1712 e del 1810 non furono le canapaie considerate come occupazioni, e nel 1828 il commessario civile dispone di cancellarsi per tante riflessioni sviluppate il nome della marchesa di Raiano dalla lista degli occupatori: che quando potessero così le une, che le altre canapaie considerarsi come occupazioni, dovrebbero diroccarsi tutte le fabbriche, che loro son d'avanti, o che loro sono appresso; ed in fine che il passaggio delle pecore non è nè può essere dalle dette canapine trattenuto.

Quindi convengo nella conseguenza, la quale risulta da siffatte ragioni, che meritamente reclama il signor Mazzara, e perciò può sottrarsi dal carico, che come occupatore del trattoro gli si è fatto.

— 2641 —

Circolare del 12 maggio 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che gli ascritti marittimi che non sono in servizio non hanno bisogno di superiore permesso per ammogliarsi.

Il direttore del ministero di guerra e marina ha dichiarato che gli ascritti marittimi i quali non siano in servizio non abbiano bisogno di superiore permesso per ammogliarsi, e nemmeno quelli che dopo essere stati ammessi trovansi in famiglia pel sospeso loro invio alla marina militare.

— 2642 —

Reale Rescritto del 13 maggio 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si dichiara che le norme stabilite col regolamento approvato il 21 agosto 1826 pel pagamento de compensi a' proprietari di fondi occupati dalla dipendenza di ponti e strade per causa di pubblica utilità, sono resi comuni anche a'compensi per le occupazioni riguardanti i rami di guerra e marina.

Il direttore della real segreteria di stato della guerra e marina, in data de' 29 aprile ultimo mi ha partecipato il seguente real rescritto — « Sua Maestà il Re (D. G.) uniformandosi al divisamento dell' agente del contenzioso si è degnata comandare da Caserta in data de' 29 dell' andante mese che le norme stabilite col regolamento approvato nell'ordinario consiglio di stato de' 21 agosto 1826 pel pagamento de'compensi a' proprietari de' fondi occupati dalla dipendenza di ponti e strade per causa di pubblica utilità, siano resi comuni, attesa l'identità de'motivi, anche a'com-

pensi per le occupazioni riguardanti i rami di guerra e marina. — » Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza per suo governo, e per l'adempimento della parte che riguarda gl'intendenti delle provincie.

— 2643 —

Reale Rescritto del 15 maggio 1841 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che in pendenza della sovrana approvazione ai progetti degli stati discussi delle opere pubbliche provinciali, e di quelli de'fondi provinciali, debbono ritenersi come norma legale dell'amministrazione quelli dell'esercizio precedente.

Avendo il consiglio provinciale di Molise nella sua sessione del 1840 domandato, che pendente l'invio dello stato discusso annuale delle opere pubbliche sovranamente approvato, si ritenesse come norma legale dall'amministrazione quello dell'esercizio precedente, od il progetto rassegnato dal consiglio all'approvazione sovrana; Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 27 aprile ultimo si è degnata approvare, a somiglianza di quanto ha luogo per gli stati discussi de'comuni, che sino a quando il nuovo stato discusso de'fondi provinciali e quello delle opere pubbliche non venga approvato e rimesso alle provincie, debba ritenersi come norma legale dell'amministrarione quello dell'esercizio precedente.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento nella parte che la riguarda.

— 2644 —

Circolare del 15 maggio 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari diocesani, con cui si rimette copia, e s'inculca l'esatta osserva del real decreto portante, che in caso di ritardata celebrazione del matrimonio oltre l'anno del termine della notificazione, debba questa ripetersi unitamente all' atto della solenne promessa.

Rimetto a lei una copia del real decreto de'17 novembre 1839, col quale Sua Maestà (D. G.) si degnò prescrivere, che in caso di celebrazione del matrimonio, oltre l'anno del termine della notificazione, debba questa ripetersi unitamente all'atto della solenne promessa innanzi all'uffiziale dello stato civile del domicilio attuale delle parti rimanendo d' altronde vietato all'uffiziale dello stato civile di notar al margine della solenne promessa la celebrazione del matrimonio, che

del pascolo in favore del fisco del tavoliere di Puglia rendute di poi in virtù delle leggi di agosto 1806 e di gennaio 1817 libere in favore pei proprietari di esse per effetto del riscatto o della riseca in favore del fisco di una quota parte della proprietà delle terre medesime.

Le azioni del capitolo tendevano ad ottenere la misura, titolazione o confinazione delle terre di portata nel cennato demanio nel fine di determinare la vera estensione e quindi praticarsi la riseca in piena proprietà della quarta parte delle dette terre in di lui favore per aver esso, come avente dritto al decimo de' prodotti delle colture su quelle terre riscattate dal fisco la servitù del pascolo, e ad ottenere del pari la conservazione nel godimento della servitù stessa fino a che la riseca delle terre non seguisse. Le azioni dei coloni tendevano ad escludere il dritto del capitolo per lo terraggio od almeno ad ottenere il cambio di questa prestazione: ed a far dichiarare estinta nel favor loro l'antica servitù del pascolo fiscale per la quale pretendevasi dal capitolo la riseca delle terre, salvo al medesimo il dritto per la ripetizione della competente parte nel prezzo del riscatto.

La famiglia Tuttavilla come antica fondatrice di quel comune pretendeva appartenere a lei la proprietà delle terre in disputa.

Rassegnato a Sua Maestà il parere della consulta su tale conflitto, è stato osservato che nella specie trattasi principalmente di diffinire se il favore delle leggi del 1806 e del 1817 che concessero a' proprietari delle terre di portata il dritto per riscatto della servitù fiscale del pascolo risguardi piuttosto i coloni od il capitolo; e che perciò ogni esame intorno alle azioni per titolazione, confinazione e riseca, o per asserire la piena libertà delle terre in disputa dalla servitù pretesa riflette la intelligenza, la legittimità e la validà degli atti della pubblica amministrazione contenuti nell'istromenti di riscatto stipulati tra il capitolo ed il fisco per esecuzione delle sopra citate leggi del 1806 e 1817.

E però Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'19 andante si è degnata, uniformemente al parere della consulta dichiarare che appartenga alle autorità giudiziarie l'esame delle azioni di libertà del fondo del terraggio o dalla commutazione di questo in prestazione pecuniaria, non che l'azione di rivindica proposta dalla famiglia Tuttavilla, e che appartenga poi alle autorità del contenzioso amministrativo l'esame delle quistioni per la confinazione e titolazione delle terre di portata, e per l'accantonamento del quarto delle medesime, come altresì la questione su l'appartenenza del dritto del ri

scatto su la servitù del pascolo contesa tra i coloni ed il capitolo di Minervino.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente, ed in pari tempo le restituisco i quattro volumi del processo relativo al giudizio in parola pendente ora nella gran corte de'conti.

— 2647 —

Circolare del 2 giugno 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si partecipano le sovrane disposizioni che dovunque le autorità giudiziarie non trovino elementi veri di prescrizione, debbano andar oltre nella discussione della causa.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia nel dì 22 maggio corrente anno mi ha indiritto il seguente real rescritto.

» Sua Maestà informata che da parte delle autorità giudiziarie, per esecuzione del rescritto de' 29 dicembre 1838 si sospende di pronunziare su le domande della chiesa appena si opponga ad esse la eccezione di prescrizione, senza far esame se questa sia sussistente e pertinente. Considerato essere tale intelligenza data al cennato rescritto contraria allo spirito dello stesso, ed alle regole comuni d'interpetrazione, nel consiglio ordinario di stato de'19 andante, uniformemente al parere della consulta generale del regno, si è degnata dichiarare, che dovunque le autorità giudiziarie non trovino elementi veri di prescrizione debbano andar oltre nella discussione della causa, senza arrestarsi alla eccezione da parte de'convenuti ».

Partecipo or dunque tali sovrane determinazioni a cotesta amministrazione per suo regolamento ed uso di risulta; nella prevenzione che si sono di già comunicate alle autorità giudiziarie dal prelodato ministro di grazia e giustizia per lo adempimento.

— 2648 —

Circolare de' 12 giugno 1841 emessa dal ministro degli affari interni colla quale si prescrive che gli ascritti marittimi che non sono in servizio, e quelli che dopo esser stati ammessi trovansi in famiglia pel sospeso loro invio alla marina militare non hanno bisogno di superiore permesso per ammogliarsi.

Il direttore del ministero di guerra e marina ha dichiarato che gli ascritti marittimi, i quali non siano in servizio, non abbiano bisogno di superiore permesso per ammogliarsi

e nemmeno quelli che dopo essere stati ammessi trovansi in famiglia pel sospeso loro invio alla marina militare.

Io quindi ne la prevengo per suo governo, in continuazione della circolare de'6 febbraio ultimo.

— 2649 —

Circolare del 12 giugno 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che non può disporsi pagamento di soldo ai giudici regi se non in vista dei certificati di esistenza, e di effettivo servizio prestato, ed in ogni altro caso consultarsi prima il ministro degli affari interni.

Questo real ministero ha avuto occasione di rilevare che quello di grazia e giustizia dia corso a domande di regi giudici, i quali pretendono la corrisponsione de' soldi pel tempo che impiegano nel moversi da una residenza, perchè traslocati in altra, o che restano in congedo, e spesse volte è avvenuto di doversi fare delle osservazioni in contrario a quanto si proponeva dal ripartimento di grazia e giustizia: facendo riflettere che l'esito de'soldi a tali magistrati è perfettamente estraneo a quello di carico de' comuni e che se per misura provvisoria vi va compreso, ragione vuole che si corrisponda per quanto solo vi prestano l'effettivo servizio.

Che le economie sia per mancanza di giudici, sia per congedo, non possono essere considerate come fondo disponibile; ma conformare invece avanzo da impiegarsi nei comuni in disgravio de'dazî in opere pubbliche, o in altro di loro interesse.

Nè vale il dire che questa specie d'impiegati debbano essere considerati come tutti gli altri contemplati ne'reali decreti del 22 gennaio 1833 e 10 settembre 1832 su'congedi, e sulle traslocazioni, dapoichè ripeto, impropriamente e per modo provvisorio sono le comuni chiamate ad esito di cotale natura. E sarebbe troppo dura cosa se chiamati ad una spesa che vorrebbe gravitare sopra diverso fondo, dovessero correre la sorte delle regole generali pei soldi a carico del tesoro.

Esse pagano e pagano in quanto riscuotono il benefizio della giustizia loro resa. Pagare anche quando non riscuotono questo benefizio è togliere loro il mezzo di apportare disgravio de' dazi comunali. Pagare poi per far viaggiare un giudice che si reca in un estraneo circondario è ingiustamente gravare taluni comuni a spese di altri.

Per le quali cose premesse io le rescrivo di non disporre pagamento alcuno di soldo a'regi giudici se non in vista dei

certificati di esistenza e di effettivo servizio prestato; ed in ogni caso consultare prima questo real ministero.

Mi accuserà ricezione della presente che potrà fare inserire nel giornale degli atti di cotesta intendenza.

— 2650 —

Reale Rescritto del 16 giugno 1841 partecipato dal ministro delle finanze col quale si accorda l'uso dell'uniforme tanto agli amministratori generali quanto ai segretari generali delle diverse amministrazioni finanziere.

Sua Maestà il Re nostro signore si è degnata accordare l'uso dell'uniforme tanto agli amministratori generali quanto ai segretari generali delle diverse amministrazioni finanziere.

Nel real nome glielo comunico per l'uso di risultamento rimettendole qui annesso il modello per l'uniforme di amministratore generale sovranamente approvato, e prevenendola che per quello di segretario generale potrà prenderne conoscenza presso l'amministrazione dei dazi indiretti, alla quale ho trasmesso il relativo modello da Sua Maestà approvato.

— 2651 —

Ministeriale del 19 giugno 1841 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata con la quale si fanno osservazioni sul modo tenuto dal consiglio d'intendenza della detta provincia in pronunciare sulle istanze avanzate dall'amministrazione del tavoliere.

Io trovo soddisfacente il riscontro del consiglio d'intendenza a giustificare il procedimento tenuto nel giudizio di devoluzione a danno di Cannone, Cipriani ed altri. Diverse, è vero possono essere le circostanze, per le quali il padrone diretto domandi lo sciogl imento dell'enfiteusi, e la consolidazione al domino utile, tra le quali l'attrasso dei canoni per gli anni fissati dalla legge, ma il giudice non pronuncia, se non verificata la circostanza dedotta, e le pronunciazione conviene che non esca dai termini della domanda, e al dire se dee ammettere, o escludere la devoluzione, secondochè la circostanza, sia quella dalla legge riconosciuta, siasi o pur no verificata. Quando l'arretrato abbia spinto l'azione dell'attore, arrestarsi le mire del giudice a quello solamente, e non estenderle alla conseguenza, che da quello deriva, e che forma l'oggetto principale del giudizio, vale egualmente che un denegato provvedimento. È della prudenza, e della equità del magistrato l'ammissione alla pur-

gazione della mora, ma questa prudenza, e questa equità deve essere tale da differire la esecuzione della decisione in merito, ma non da trattenerne la emissione.

In quanto poi alla spesa convengo esser questa a carico della parte succumbente, ma perchè gravarla di più, di quello che la grava la stessa decisione? Inoltre ella conosce, che sovente eseguite le devoluzioni, coloro che le hanno sofferte restano nello stato da non poter indennizzare l'amministrazione, e conviene o mettere le somme esitate tra non valori, o gravarne i nuovi censuari, il che rende più difficile le ricensuazioni.

Io non intendo con ciò far prescrizioni alle facoltà dei giudicanti, ma intendo rispondere in linea di osservazioni al di lei rapporto del 15 del corrente.

— 2652 —

Reale Rescritto del 25 giugno 1841 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si determina che non è permesso stabilire negli stati discussi comunali un particolare articolo di esito per la somministrazione delle medicine agl'infermi nei comuni che manchino di stabilimenti di beneficenza.

Il consiglio provinciale di Molise nel 1837 espresse il voto di stabilirsi negli stati discussi comunali un particolare articolo di esito per la somministrazione delle medicine agli infermi poveri nei comuni che manchino di stabilimenti di beneficenza. Il ministro degli affari interni fece allora presente a Sua Maestà dover l'amministrazione civile specialmente nei casi non ordinari, somministrare le medicine gratuite agl'infermi poveri nei comuni privi di ospedali, o di altri luoghi di beneficenza, nè mai essere a ciò mancati i provvedimenti degl'intendenti, i quali, quando fosse stato necessario, ne avean chiesto ancora la superiore approvazione; ma non essere prudente consiglio di stabilire ciò come regola generale, convertendo questi soccorsi straordinari in una spesa ordinaria a carico dei comuni; essendo difficile l'impedire l'abuso, che potrebbe farsene. Propose quindi alla Maestà Sua di ordinare che si continuasse il sistema attuale, lasciando alla saviezza ed alla umanità del gl'intendenti la cura di conciliare i riguardi pei poveri infermi, e per la pubblica salute con l'interesse delle amministrazioni comunali.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato dei 5 febbraio 1838 si degnò uniformarsi a tal parere.

Successivamente il voto istesso è stato ripetuto dal consiglio provinciale di Principato ulteriore nel 1839, e da quello

di Principato citeriore nel 1840, e Sua Maestà nei consigli di stato dei 4 maggio 1840 e dei 12 marzo 1841 si è degnata confermare la citata sovrana risoluzione.

Nel real nome glielo partecipo per norma dell'amministrazione.

— 2653 —

Ministeriale del 7 luglio 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a monsignor arcivescovo di Manfredonia portante il modo come nelle chiese ricettizie debba aver luogo la distribuzione della rendita, sì in danaro, che in generi tra i partecipanti maggiori e minori.

I partecipanti maggiori della ricettizia di Cugnano esposero che col piano approvato sovranamente di quella chiesa furono fissate le porzioni maggiori a ducati 70 l'una, e quelle minori a ducati 50, che la rendita della chiesa consistendo in grano, la divisione del genere doveva farsi con la porzione di cinque a sette, e non già come pretendono i partecipanti minori dividersi ugualmente fra tutti, e quindi darsi il dippiù ai partecipanti maggiori in numerario, e V. signoria illustrissima e reverendissima con rapporto del 2 marzo corrente anno appoggiò un tal reclamo.

Avendo in proposito interrogata la commessione de' vescovi, la medesima è stata di avviso, che la distribuzione annuale delle rendite debba farsi proporzionatamente tra tutti i partecipanti, sieno di porzioni maggiori, sieno minori, a tenore del piano approvato tanto in generi che in danaro, e ciò in riflesso che questa è la pratica costante nelle altre chiese ricettizie, ed è benanche più conducente alla regolarità della divisione, potendo il genere, ossia il cereale in quistione, crescere o decrescere annualmente di prezzo.

Trovando regolare un tale avviso lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, perchè vi si uniformi.

— 2654 —

Ministeriale del 7 luglio 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Lanciano portante disposizioni sul modo come dividersi l'aumento di chiesa ricettizia tenuto in deposito per più anni.

In seguito del dubbio proposto da vostra signoria illustrissima e reverendissima con rapporto del dì 15 decembre ultimo, circa il modo di dividersi l'aumento di rendita della chiesa ricettizia di Tollo tenuto in deposito per più anni; la commessione dei vescovi è stata di avviso, che il piano suppletorio di tale chiesa debba avere il suo vigore, e che

le rendite che si sono fatte serbare in deposito debbono dividersi secondo la regola generale pei superi annuali, che è quanto dire, o ugualmente tra tutt'i partecipanti, ovvero richiedendolo il bisogno, a disposizione dell' ordinario per arredi sacri, miglioraziooe di fondi, riparazione di fabbriche a beneficio della chiesa, giusta la norma stabilita nell'art. 3 degli statuti fondamentali.

Trovando io regolare un tal parere della commessione lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, perchè vi si uniformi.

— 2655 —

Ministeriale del 10 luglio 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a monsignor vescovo di Conversano portante le norme per l'adempimento del piano di una cattedrale cui è annesso il clero ricettizio.

Circa i dubbî promossi sull'adempimento del piano di cotesta cattedrale cui è annesso il clero ricettizio, la commessione dei vescovi è di avviso, che l'ordinario non può allontanarsi da' dettami degli ordini e delle disposizioni, che dietro l'esame di essa commessione, sono contenuti nel sovrano rescritto del 1 decembre 1823, riguardante il detto clero ricettizio.

Molto più che, stabilita la rendita da diversi cespiti, e divisa nel modo superiormente approvato fra partecipanti, e canonici, non può essere soggetta a variazione alcuna.

Quindi gli attuali canonici possessori delle prebende, se sono stati investiti dopo della prima approvazione del piano del 1823, invano si oppongono nel ricusarsi, tanto nel cedere, che nel mettere in collazione le cennate prebende. Fissati tali principî vedrà alla meglio l'ordinario, onde provvedere nella nuova provvista dell'arciprete curato il dippiù annuale in ducati 80 assegnati allo stesso nell'ultimo piano approvato.

Locchè, se non potrà verificarsi tutto insieme, potrà farlo eseguire gradatamente, e come andranno a vacare i canonici prebendati prima della cennata epoca di decembre 1823 tempo dell'approvazione del primo piano.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro ai suoi rapporti in proposito del dì 28 gennaio e 17 giugno corrente anno, e perchè vi si uniformi.

— 2636 —

Reale Rescritto del 10 luglio 1841 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per la verifica e reintegra delle usurpazioni commesse a danno delle strade e delle proprietà comunali.

Diversi consigli provinciali hanno più volte reclamato per le usurpazioni, che commettonsi dai proprietari limitrofi a danno delle proprietà comunali. Sua Maestà provvide per le prime con sovrana risoluzione dei 13 aprile 1835 partecipata agl' intendenti coi reali rescritti del 6 giugno 1835 e del 24 settembre 1840 prescrivedo :

» 1. Di obbligarsi i primi eletti a verificare dentro un » definito tempo lo stato delle strade, e provocare la puni» zione degli autori delle loro degradazioni, ed a rimettere » all' intendente un elenco delle contravvenzioni verificate, » e de' risultati de' giudizî pronunziati, onde quest' ultimo » possa vegliare alla esecuzione de' giudicati.

» 2. Di ammettersi negli stati discussi di ciascun comune » un fondo pel mantenimento delle strade.

Ed in quanto alle seconde, con altra sovrana risoluzione de' 9 aprile 1838 partecipata agl' intendenti con real rescritto de' 29 settembre dello stesso anno, si degnò la Maestà S. ordinare :

» Che in tutte le province ciascun intendente deleghi un » consigliere d' intendenza a verificare comune per comune » le usurpazioni ; faccia seguire la reintegra de' fondi usur» pati, procedendo a norma degli articoli 176 e 177 della » legge de' 12 decembre 1816, apporre i termini lapidei » per assicurare i confini, e quindi levar le piante de' fondi » in due originali, de' quali uno sarà conservato nella can» celleria comunale, e l'altro depositato nell'archivio provin» ciale ; e che in fine dia conto de' risultamenti di tale o» perazione ».

Ora Sua Maestà in occasione di un voto del consiglio provinciale di Molise riunito nel 1840, il quale ripeteva le doglianze per le usurpazioni commesse a danno de' comuni tenute presenti le indicate due sovrane risoluzioni, nel consiglio di stato ordinario de' 27 aprile 1841, si è degnata ordinare :

1. Che gl' intendenti facciano strettamente eseguire quanto dalla Maestà Sua fu disposto con le citate due sovrane risoluzioni de' 13 aprile 1835 e de' 9 aprile 1838.

2. Che dispongano il lavoro della mappa topografica con la confinazione de' beni pertinenti a ciascun comune.

Digitized by Google

3 Che a norma della sovrana risoluzione de' 13 aprile 1835 vengano i primi eletti obbligati entro definito tempo a verificare le usurpazioni delle strade, e procedere alla reintegra di esse ed alla punizione degli autori, a' termini della legge amministrativa, e degli statuti municipali; e si ammettano ne' rispettivi stati discussi comunali degli appositi articoli di esito per simili lavori, e pel mantenimento delle strade.

Nel real nome le partecipo queste sovrane risoluzioni per lo pronto ed esatto adempimento.

Ella pertanto mi farà conoscere in risposta le operazioni sinora eseguite per effetto del real rescritto de' 29 settembre 1838, e successivamente in ogni quindici giorni le altre che andranno ad eseguirsi dopo gli ultimi sovrani ordini contenuti nel presente real rescritto.

— 2657 —

Reale Rescritto del 28 giugno 1841 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarî diocesani, col quale s' indicano gli atti delle curie ecclesiastiche, pei quali si debba far uso della carta bollata.

In seguito di domanda dell'amministrazione generale del registro e bollo, onde gli ordinarî di questi reali domini avessero fatto uso della carta da bollo negli atti legali, così per gli ordinandi, come per gli altri casi, non che per le dimissorie; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 25 dello scorso maggio, in conformità dell'avviso della consulta di questi reali dominî, si è degnata comandare, che nelle curie ecclesiastiche debba farsi uso della carta bollata.

1. In tutti gli atti giudiziarî, che presso le medesime hanno luogo ad istanza di parti.

2. Nelle domande pe' patrimoni sagri accompagnate dalle sentenze de' tribunali.

3. Nelle domande per venire abilitato a far nei sagri patrimoni delle permutazioni e delle surrogazioni le quali debbano aver luogo *servatis servandis* presso i tribunali civili: E che sieno espressamente esclusi dall'uso di carta bollata.

1. I decreti di *contrahatur*.

2. Di stato libero.

3. Di pubblicazioni così pe' matrimonî a' termini della legge, come per gli ordini sagri.

4. E tutti quegli atti, che riguardano oggetti di penitenziería, oggetti spirituali, oggetti disciplinari, e quelli che si fanno dal vescovo direttamente in occasione di S. Visita.

Digitized by Google

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua norma e regolamento.

— 2658 —

Reale Rescritto del 30 giugno 1841 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane sulla incompatibilità della simultanea esistenza di due fratelli germani nella composizione delle amministrazioni diocesane

È surto il dubbio se nella composizione delle amministrazioni diocesane siavi o no incompatibilità nella simultanea esistenza di due fratelli germani l'uno da cassiere da segretario l'altro.

Per ordine sovrano la consulta de' domini di quà del faro ha discusso un tale affare, e dessa, prendendo per analogia argomento dalle disposizioni contenute nella legge dei 12 decembre 1816 sull'amministrazione civile per riguardo a' corpi municipali, non che dalla probabilità di poter nascere degl' inconvenienti non lievi per l' unità di vedute, e d' interessi, che ben sovente ha luogo tra due fratelli ha avvisato in tesi generale di essere incompatibile la simultanea esistenza di due fratelli in dette cariche; soggiungendo bensì che il caso di una necessità vera e precisa in qualche piccolo luogo, che non offra dei soggetti idonei all' uopo, potrebbe fornire la occasione di qualche momentanea superiore eccezione da non trarsi mai ad esempio..

Sua Maestà (D. G.) essendosi benignata di uniformarsi a tale avviso della consulta ; nel real nome lo partecipo a cotesta amministrazione per sua intelligenza e norma.

— 2659 —

Reale Rescritto del 30 giugno 1841 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno provvedimenti sull'ammissione a piazza franca di donzelle nel collegio di S. Maria in Girgenti.

Vacata una delle quattro piazze franche di donzelle nel collegio di S. Maria in Girgenti che si mantengono da quella mensa vescovile per istituzione di monsiglior Cavalieri sovranamente approvata, le di cui elezioni si appartengono al vescovo, ed in sede vacante al Re, rapportò vostra eccellenza d' esser sorte quistioni di preferenza fra le non poche aspiranti, talchè credevasi opportuno, che laddove per legge di fondazione è stabilito che le donzelle debbono essere due nobili, e due del ceto civile si fosse disposto per modo di

regola di ammettersi promiscuamente al concorso donzelle dei due ceti, e che alla sorte se ne rimettesse la scelta.

La consulta dei reali domini oltre il faro incaricata di discutere questo affare, e dare il suo avviso, trovò conveniente togliersi dalle condizioni del concorso la distinzione dei due ceti, onde scemare occasione a discordie fra i concorrenti, e ad arbitri nella scelta, ma lungi dal trovar motivi per rimettere siffatte elezioni alla sorte osservò esser utile che in parità di requisiti ricercati dalla legge di fondazione si lasci modo al vescovo, ed al Re di accordarle là ove maggior sia il bisogno, ed il merito maggiore.

Rassegnato quindi l' affare a Sua Maestà nel consiglio di stato del dì 25 di questo mese, si è degnata la Maestà Sua approvare che fra le condizioni imposte dalla legge di fondazione e dei sovrani dispacci si porti soltanto modifica a quella che distingueva la scelta fra le donzelle, di ceto nobile e civile; che perciò d' ora in avanti le donzelle di ambo i ceti siano ammesse promiscuamente al concorso. Vuole bensì Sua Maestà che quando vi sono fanciulle nobili, vi si abbia tutto il riguardo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2660 —

Circolare del 14 luglio 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che pei lavori delle caserme della gendarmeria reale deve procedersi come per gli altri lavori provinciali.

L' art. 161 della legge de' 12 decembre 1816 mette a carico delle spese provinciali speciali la costruzione, la manutenzione, e la riparazione degli edifizi provinciali. Per isgravare i fondi delle opere pubbliche questo real ministero ha finora fatto ricadere su quello comune del casermaggio un cosiffatto esito per le caserme di proprietà di cotesta provincia. Le ripetute domande di questa natura fecero avvertito lo stesso male potersi provvedere all'esigenze continuate col fondo testè indicato senza mancare a tutti gli altri rami di questo servizio. E fu con tale veduta che raccomandava tempo fa a lei, signor intendente, di limitare le richieste alle sole riparazioni urgenti. Sperava così di vedere ridotto di molto l'esito per questa parte. Ciò non pertanto o che i guasti nelle caserme provinciali fossero aumentati, o che si avessero come tali le riparazioni ordinarie, egli è certo che si erogano somme non lievi all' uopo. E però è divenuto ormai necessario il richiamare alla legge questo esito facendolo ricadere sul fondo speciale a ciò destinato.

Digitized by Google

In lavori di cotal fatta si procederà quindi come per tutti gli altri lavori provinciali.

Le perizie saranno verificate dagl' ingegneri direttori della provincia, e discusse con apposite deliberazioni dalle deputazioni provinciali, tenuti presenti i regolamenti in vigore per le opere di urgenza. Nè sarà su questi titoli domandata l' approvazione del ministero.

Gli scandagli, e le misure finali saran pure rimesse al ministero anche corredate siffatte formalità per essere approvate, ed autorizzati i pagamenti corrispondenti.

Convien poi che nel consegnarsi all' arma i locali restaurati si distenda il corrispondente processo verbale firmato dalla stessa, e dall' autorità locale di essere in buono stato, onde risponda di tutte quelle degradazioni che per sua colpa o negligenza avvenissero. Esso servirà di dato da tenersi presente dall' ingegnere provinciale, e dalle autorità tutte le fiate che si facciano novelle domande per restauri nella medesima caserma. E sarà obbligo dell' ingegnere medesimo nel dichiarare i lavori a farsi indicare quali di essi per degradazioni di uso, e di tempo meritino di essere a carico della provincia, e quali da essere rifatti dall' arma.

— 2661 —

Reale Rescritto del 17 luglio 1841 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si ordina che non è permesso a' comuni l' associazione dei libri senza la superiore approvazione.

Sulle doglianze espresse dal consiglio provinciale di Molise riunito nel decorso anno 1840 avverso l' abuso introdotto delle forzate o raccomandate associazioni di libri; Sua Maestà nel consiglio di stato de' 27 aprile ultimo si è degnata ordinare di rescriversi per massima agl' intendenti:

1. Di non disporre associazione forzosa a carico de' comuni, se non sovranamente ordinata.

2. Di non raccomandare a' comuni medesimi l' associazione volontaria;

3. E quante volte i comuni stessi ne facciano la richiesta, non permetterla, se non inteso il consiglio d' intendenza, e provocata la superiore approvazione.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo esatto adempimento.

Digitized by Google

— 2662 —

Reale Rescritto del 17 luglio 1841 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si determina che le offerte per costruzione di opere pubbliche comunali possono riscuotersi come ogni altro credito d' imposte amministrative, tostochè sono sottoscritte dagli offerenti, ed il foglio corrispondente è approvato dall' intendente in seguito di deliberazione del decurionato.

Il consiglio provinciale del primo Abruzzo ulteriore riunito nel 1839 lodandosi molto dello zelo ed operosità degli amministratori municipali, i quali sanno eccitare i loro amministrati a concorrere gratuitamente alla costruzione delle strade comunali, si doleva pertanto che in ogni comune si trovassero di coloro i quali negano di prestarsi al lavoro, ridendosi della docilità altrui, ed eccitando gli altri a seguire il di loro esempio: laonde a porre un freno a questi scandali di gente la quale dovrebbe intendere come le costruzioni delle strade riescono ad universale vantaggio, pregava Sua Maestà di sanzionare che i tassati per prestazioni gratuite giusta i ruoli resi superiormente esecutivi, qualora non adempissero, fossero astretti amministrativamente per mezzo del cassiere comunale a pagare l' equivalente della mercede stabilita per le tassative giornate di lavoro non prestate, in conformità di una tariffa da formarsi da ciascun decurionato, impiegandosene il prodotto in beneficio delle opere alle quali fosse mancato il lavoro.

Sua Maestà ha considerato che mancando nel nostro codice amministrativo una disposizione di legge a tale oggetto, lo stabilire de' mezzi coattivi, per obbligare i naturali di un comune alle prestazioni gratuite in lavoro o in denaro, onde agevolare le costruzioni delle strade, sarebbe per ora immaturo, e molti forse potrebbero credere che si tornasse agli antichi abusi dei tempi feudali, ristabilendo sotto altra forma le corvie.

Ha tenuto altresì presente la Maestà Sua che non ostante la mancanza di una disposizione legislativa in tal materia, molti e molti comuni del regno, specialmente nella Basilicata hanno dato belli esempii di amore pel pubblico bene, dandosi dai loro cittadini prestazioni gratuite di lavoro e di denaro per costruire strade giovevoli al commercio interno.

Si è quindi degnata approvare che ogni qualvolta un comune mancante di altri mezzi voglia costruire un' opera pubblica con le prestazioni dei suoi cittadini, si apra un foglio di sottoscrizioni volontarie, nel quale ciascuno potrà segnare le offerte che vuol dare; e considerate queste offerte, il de-

Digitized by Google

decurionato delibererà la costruzione dell'opera; quindi trasmesso il foglio all' approvazione dell' intendente, diverrà esso obbligatorio per coloro che hanno sottoscritto le offerte, le quali saranno riscosse come ogni altro credito d' imposte amministrative.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 2663 —

Ministeriale del 21 luglio 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Conza, con la quale si prescrive che fino alla formazione dei piani, i parrochi e gli economi delle chiese ricettizie, che ne sono mancanti, per la tenuità della rendita ottenessero la congrua ed i dritti di stola bianca e nera, giusta il concordato.

In seguito di reclamo dei parrochi ed economi delle chiese di cotesta diocesi mancanti di piano, per la tenuità della rendita, onde ottenere la congrua ed i dritti di stola bianca e nera, giusta il concordato; la commessione dei vescovi è stata di avviso, che per le chiese cui appartengono i reclamanti debbano restare le cose nello stato in cui si trovano fino a che non vadansi a formare i piani. Ciò non pertanto potrà l' ordinario impegnarsi nel miglior modo, onde rinvenire delle rendite specialmente dal ramo di beneficenza ecclesiastica e cappelle così dette laicali, per mezzo delle quali impinguare le tenui rendite delle ricettizie povere, e quindi essere in grado di formare i rispettivi piani, esaminati i quali ed approvati potrà così contenere i parrochi ricorrenti.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro ai suoi rapporti del dì 23 gennaio 1840 e 16 febbraio ultimo in proposito, e perchè ne faccia l'uso corrispondente.

— 2664 —

Ministeriale del 21 luglio 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Conversano con la quale si dichiarano esenti dalla puntatura i giovani partecipanti delle chiese ricettizie, ordinati a titolo di sacro patrimonio, e dimoranti nel seminario ad oggetto d' istruirsi.

Sul dubbio proposto da vostra signoria illustrissima e reverendissima con rapporto del 12 gennaio dell' anno scorso, se i giovani partecipanti delle chiese ricettizie, ordinati a titolo di sagro patrimonio e dimoranti nel seminario ad oggetto d' istruirsi, debbano esser esenti dalla puntatura; la

commessione dei vescovi ha opinato per l'affermativa, osservando, che se godono l'esenzione i maestri, i rettori dei seminari ed altri che istruiscono, molto più si deve ai giovani che vi dimorano per ricevere l'istruzione.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso corrispondente.

— 2665 —

Ministeriale del 24 luglio 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Tricarico con la quale si ammettono alle partecipazioni delle chiese ricettizie i sacerdoti ex religiosi secolarizzati, e per regolarne le precedenze.

La commessione dei vescovi è di avviso, che vostra signoria illustrissima e reverendissima può ammettere alle partecipazioni delle chiese ricettizie i sacerdoti ex religiosi secolarizzati nelle debite forme; riguardo poi alla precedenza, opina che i sud detti ex religiosi debbano precedere i chierici, onde si conservi l'ordine e la gerarchia ecclesiastica; beninteso però, che pervenuti i chierici allo stato sacerdotale debbano allora prendere il posto che per antichità loro spetta.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso corrispondente, ed io riscontro al suo rapporto del 21 febbraio dell' anno scorso relativo all' oggetto medesimo.

— 2666 —

Ministeriale del 14 agosto 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Manfredonia portante disposizioni che nelle ricettizie i partecipanti di porzione maggiore abbiano la precedenza su quelli di porzione minore.

Sulla quistione di precedenza tra' partecipanti di porzione maggiore di nuova data e que' di porzione minore di antica data della ricettizia di Cagnano; la commessione de' vescovi ha portato avviso, che debbano i partecipanti di porzione maggiore aver una precedenza su' partecipanti di porzioni minori, quand' anche questi ultimi sieno di più antica data e di maggior età, perocchè non soltanto si dà la partecipazione maggiore, onde i partecipanti godono un emolumento dippiù, ma altresì una maggiore onorificenza, di maniera che tolta dalle partecipazioni maggiori la maggior onorificenza, resterebbero esse una cosa venale e vile nel tempo stesso. Nè vale l' opporre di essersi nella chiesa per antiche costumanze sempre osservato, che i primi nominati abbiano avuto la precedenza su gli ultimi, perchè pria del breve pon-

tificio *impensa*, e delle sovrane istruzioni sulla materia le participazioni erao tutte uguali, onde era ben giusto che chi era nominato prima avesse la precedenza di posto. Or però che le participazioni distinguonsi in maggiori e minori ne segue, che non più debba starsi al tempo della nomina, ma sibbene alla qualità della partecipazione per lo regime sopra enunciato, che la partecipazione maggiore si concede non solo per dar una somma di più a chi se l'abbia meritata, ma altresì per premiare coll' estrema onorificenza le di lui virtù e fatiche.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in iscontro del suo rapporto in proposito de' 24 aprile corrente anno, perchè ne faccia l'uso corrispondente.

— 2667 —

Circolare del 25 agosto 1841 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si danno disposizioni, onde impedire, che nei pieghi di real servizio vi si mischino carte particolari.

Con circolari del 5 febbraio 1835 e del 17 gennaio 1835 questo ministero le fece parola dell' abuso introdotto, di comprendersi ne' pieghi di real servizio delle lettere private, e quindi richiamò tutta la di lei attenzione per la repressione di sì scandaloso inconveniente.

A malgrado ciò l' amministrazione generale delle poste mi manifesta, che tale abuso sussista tuttavia in generale in ogni punto di corrispondenza.

Questo serio inconveniente deve guardarsi sotto il doppio aspetto quello cioè del danno che ne risente l' amministrazione per la mancanza dell' introito della tassa delle lettere che si spediscono in contravenzione, e l' altro della imponente circostanza di non rendere comune all' invio della corrispondenza officiale una parte della corrispondenza privata.

Per reprimere quanto sia possibile lo sconcio di cui si tratta, io richiamo di nuovo la di lei vigilanza, onde nella chiusura de' pieghi di uffizio non vadano comprese lettere private.

— 2668 —

Circolare del 28 agosto 1841 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che i conciliatori non possano, terminata la loro gestione, essere rimpiazzati da' sindaci, ma debbano continuare fino alla nomina de' successori.

A fin di raggiungersi il doppio scopo di non far soffrire alcun ritardo all' amministrazione de' conciliatori; e di non farla cadere, per poco, in mani spesso inesperte, ella di ac-

cordo col procuratore del Re presso cotesto tribunale civile, disporrà che a norma da' regolamenti in vigore per tutt' i magistrati, allorquando i conciliatori de' comuni di cotesta provincia termineranno le loro gestioni, invece di essere suppliti da' sindaci rispettivi, proseguano ad esercitare le loro funzioni sino a che non saranno rimpiazzati da altri soggetti nominati da Sua Maestà in loro vece; meno il caso di qualche disposizione particolare, che possa darsi per circostanze riguardanti il bene del real servizio, e mediante un ordine speciale, che si riceverà da questo ministero.

— 2669 —

Reale Rescritto del 28 agosto 1841 partecipato dal ministro degli affari interni portante talune determinazioni sovrane in ordine alle guardie di onore.

Nel degnarsi il Re nostro signore di prescrivere l' organizzazione del corpo delle guardie d'onore, secondando così i voti espressi da quei nobili giovani che spinti da sentimenti di devozione verso Sua Maestà ed assumendo militari divise eransi dato la gloria di seguir la Maestà Sua nel suo felice viaggio per talune provincie del regno; esplicitamente determinava che il possesso del cavallo da sella fosse il solo titolo per essere chiamato ad appartenere a detta arma.

A riguardo poi di coloro che debbono comporlo talune eccezioni sanciva, e tra esse quella a favore de'capi di famiglia assolutamente unici in modo che non abbiano altri che li rimpiazzino negli affari domestici, o che abbiano figli di tenera età, senza altra persona che potesse prendere cura di essi.

Una troppo estessa applicazione delle determinazioni prese in taluni particolari casi faceva reputare appo talune commessioni organizzatrici delle guardie di onore, non più vigenti le lodate sovrane risoluzioni, e dare a queste un senso meno ampio di quel che hanno; e ritener quindi che non più il possesso del cavallo da sella costituisce il solo dato per l' ammessione nell' arma, ma anche il possesso dei mezzi per avere, e mantenere a tale uso siffatto animale; e che la qualità di unico assoluto in talune domestiche posizioni un motivo di eccezione più non formasse.

Io quindi mi determinava di richiamare su di ciò l'attenzione del direttore del ministero della guerra e marina, manifestandogli la necessità che la modificazione o la rivoca de'dettami che regolato avevano finora l'organizzazione del corpo delle guardie di onore, da novelli espliciti oracoli di Sua Maestà derivassero.

Ed a questa riflessione altre ne aggiungeva per dimostrare l'opportunità di conservare in pieno vigore le già sanzionate massime.

Io mi faceva, cioè a rilevare che non basti per destinar taluno al servizio di guardia di onore il riconoscere soltanto ch'ei possegga i mezzi per acquistare un cavallo da sella; che v'ha di molti, i quali sono assolutamente negati all'equitazione, che sarebbe metterli a tortura il proporsi di vincere un avversione naturale, o pure spargere il ridicolo su l'adempimento di un servizio sì nobile quanto lo è quello che prestasi tra le guardie d'onore, chiamandovi coloro che vi sono negati; e che deponesse di quest'avversione la mancanza di cavallo da sella nell'esistenza dei mezzi per mantenerli.

Facevagli inoltre rimarcare che fussero d'altronde malagevoli le indagini sull'esistenza dei mezzi necessari per appartenere al corpo delle guardie d'onore; e che in ciò più che in ogni altra umana cosa potessero apparenze ingannatrici dar luogo ad errori, e quindi a molestie, e durezze. Circostanze sovente occulte, io diceva, e sulle quali è opportuno di lasciare il velo, che le ricopre a quanti di tali errori indurre potrebbero, e di quanti disordini potrebbe ciò esser causa! L'esistenza di un cavallo da sella è insieme il primo elemento per appartenere a quell'arma, ed un quasi non dubbio indizio della possibilità di esservi ascritto.

Ma nella mancanza di questo indizio, a ricerche dovrebbe ricorrersi che riuscirebbero inopportune, che cagione esser potrebbero di disdoro delle famiglie, che un vasto campo aprir potrebbero di frodi da parte di coloro che procurar ne volessero l'esenzione, e principalmente promuovere simulati trasferimenti di proprietà o altri tratti di mala fede pregiudizievoli alla pubblica morale; perniciosi per le sociali relazioni che di tristi conseguenze essere possono fecondi, ed a quali era saggio consiglio di non dar perciò incentivo.

In quanto poi all'eccezione accordata all'unicità assoluta in talune posizioni; io considerava che non solo il privato interesse delle famiglie reclamasse l'esenzione dal servizio di guardia d'onore di quegli unici che soli gerir ne possono gli affari ed esserne la guida; ma ancora l'interesse pubblico, di cui è elemento il privato, dall'attenta, costante, vigile e paterna amministrazione domestica la floridezza generale dell'industria provenendo, e tale governo familiare l'egida essendo della morale, e dell'educazione degl'individui, il mezzo fondamentale che assicura allo stato molti ed utili cittadini.

E mentre a tal modo con tanta copia di argomenti, e col meritato risalto dimostrava al direttore del ministero della

guerra e marina di quanto, e quale alto senno governativo rifulgessero le sovrane risoluzioni su riportate; io sentii il sacro dovere di mentovare a Sua Maestà i saggi principi, da' quali il suo real animo fu guidato nell'emetterle; e quindi mi determinai ceonare alla Maestà Sua i motivi, dai quali sarebbe consigliato di ritenerle in istretta osservanza.

Sua Maestà aveva la clemenza di coronare le mie considerazioni con sensi di sua adesione, e di ordinare per avere di esso pieno sviluppo, che il direttore del ministero della guerra, e marina ne facesse la rassegna.

Ed avendo egli a questo sovrano ordine adempito; la Maestà Sua si è benignata emettere le determinazioni contenute nel seguente real rescritto da quel dipartimento pervenutomi in data del 5 corrente mese.

» Sua Maestà il Re D. G. si è degnata ordinare il dì 16 dell'ora scorso mese di luglio che siano esentati dal servizio del corpo delle guardie d'onore gli unici assoluti prima di marciare, ma che dopo di essere marciati debbono continuare a servire, con richiamarsi su di ciò l'attenzione degl'intendenti perchè verifichino bene le circostanze; e che i reclami siano fatti nel corso di un mese.

» Ha inoltre Sua Maestà comandato che i vedovi con figli impuberi siano del pari esentati dal servizio di detto corpo, ed anche coloro che non hanno posseduto cavallo da sella: beninteso che quelli i quali ne fanno speculazione, vendendolo ad altri non debbano essere esclusi, potendo gl' intendenti avere di ciò esatta conoscenza.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza siffatta sovrana risoluzione per l' adempimento nella parte che la riguarda in continuazione del mio precedente uffizio del 3 detto mese n. 1652 ».

Ella quindi darà a tale sovrano rescritto, e come intendente, e come membro della commessione organizzazatrice delle guardie d'onore esatto e pieno adempimento.

Terrà presente che l' esenzione dal far parte dell' arma non compete a quegli unici assoluti, i quali vi sono già incardinati.

Porterà poi ogni vigilanza ad evitare che, mercè la vèndita de'cavalli da sella, una indebita esenzione del servizio di guardia d'onore venga proccurata.

E mi fa certo di ciò, signor intendente, non solo il noto di lei zelo, ma ancora la considerazione che l' appartenere al corpo delle guardie d'onore, sì cospicuo pe' suoi componenti, per la qualità del servizio che vi si presta, per le destinazioni che riceve, e può ricevere sopratutto per le tante sollecitudini che per esso largisce il Re nostro signore, ispi-

Digitized by Google

rar deve, ed ispira fra i giovani chiamati a comporlo sì nobile gara d'apparteoervi da far con fondamento sperare la spontanea loro rinunzia delle eccezioni ammesse, anzicchè temere il riprovevole intento d'ottenere indebite esenzioni.

— 2670 —

Reale Rescritto del 28 agosto 1841 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per la compilazione e finalizzazione de' catasti fondiari in que' reali domini.

Fra le proposizioni fatte da questo real ministero a Sua Maestà a fine di accelarare, per quanto fosse possibile i lavori catastali in Sicilia, vi è stata specialmente quella di abolirsi la penale comminata collo art. 17 dicembre 1838 contro i proprietari, che o non avessero rivelato, o malamente rivelato l'estensione dei loro fondi, a lo ammontare delle rendite.

Si è considerato, che il maggior ostacolo al cammino della rettificazione viene appunto dalla gravezza di questa penale, per la quale i malrivelanti, o non rilevanti sono obbligati a pagare tutti gli arretrati della tassa verificata fin dal 1811 che questo cumulo di circa 30 anni di arretrati uguaglia il doppio del valore della proprietà, stantecchè, secondo la legge vigente sulla espropriazione forzata, il computo del capitale si fa risultare da sole 15 annate d'imponibile; che nel fatto la esecuzione di questa penale riuscirebbe impossibile, che la conosciuta gravezza di essa avea già indotta la clemenza sovrana a prorogare con rescritto degli 8 maggio 1838 sino a tutto agosto di quell'anno la facoltà di presentare i riveli, assolvendo dalla pena degli arretrati sino all'anno 1835 quelli, che fossero venuti nel detto termine a presentare, o correggere spontaneamente i rilevi, che tuttavia non si era voluto allora abolire i riveli, per non togliere questo elemento di classificazione, e valutazione, de' fondi, e per non diminuire il fondo di spese della rettifica, che ora, dietro più maturo esame si è conosciuto potersi fare ammeno del tutto de'riveli per la valutazione, giacchè le istruzioni vigenti hanno abbondantemente provveduto a' mezzi di valutazione, e classificazione dei fondi mediante i contratti, ed i documenti opportuni, e mediante la visita, ed ispezione locale; che anzi laddove, come sarebbe di conseguenza, si volessero censurare i riveli, per applicar la penale; essi diventano un emolumento inutile a' lavori catastali, come quelli, che hanno bisogno essi stessi di rettifica e di controllo; che oltracciò i riveli cagionano una moltiplicità di lunghi, e difficili lavori, e specialmente quelle

del quadro comparativo i quali se si togliessero via, il cammino della rettifica dovrebb'esserne considerevolmente accelerato, e semplificato; che in fine ninn danno ne avverrebbe in quanto ai fondi di spesa, perchè tanto è vero, che la semplice tassa additativa sulla fondiaria basti all'uopo, che finora i lavori di rettifica non sono proceduti generalmente con altro soccorso, salvo quello de' grani addizionali.

Per tutte queste considerazioni Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 23 agosto corrente anno si è degnata ordinare, che resta abolita la penale contro coloro, che han sinora trascurato di fare riveli, o non gli han fatti esattamente dall'anno 1811 in poi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si compiaccia disporne lo adempimento, soggiongendole, che in conseguenza di questa sovrana risoluzione restano aboliti, e cancellati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 35, e 36, 37, delle istruzioni catastali annesse al decreto del 17 dicembre 1838 e che oltracciò restano soppressi per quella parte solamente che riguarda l'applicazione della penale e la presentazione e discussione de' riveli gli articoli 17, 93, 94 95, 150, 170, 172 184, 185 e 186 delle istruzioni suddette.

— 2671 —

Reale Rescritto del 1 settembre 1841 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina il modo come eseguirsi il taglio delle pietre dalle rocce sistenti nei boschi, e nelle terre salde.

Dalla real segreteria di stato delle finanze mi è stato comunicato un real rescritto del tenor seguente:

La consulta de' reali domini di qua del faro, interrogata di sovrano comando sul quesito, se il taglio delle pietre dalle rocce sistenti ne' boschi e nelle terre salde, debba reputarsi come dissodazione, e quindi andar sottoposto alle prescrizioni dalla legge forestale dettate pei dissodamenti; ha osservato, che sebbene il taglio delle rocce non importi un vero dissodamento; quando s'imponga la condizione di rinsaldire la terra smossa; pure una tale condizione potrebbe facilmente eludersi; che a ciò si aggiunga la frequenza delle dimande per dissodamenti; la necessità di conservare e reintegrare le distrutte selve, e le terre in pendio; ed in generale, il pretesto, che si procaccerebbe la fraudolenza di conseguire con mezzi indiretti quello, che non si potrebbe direttamente ottenere. Il perchè la consulta è stata di avviso, che anche nel taglio delle rocce serbar si deggiano tutte le precauzioni,

che la legge impone ad evitare i danni, che dal dissodamento, e dal disboscamento derivar potrebbero.

» Questo avviso della consulta essendosi rassegnato alla sovrana intelligenza del Re nostro signore nel consiglio di stato de'23 agosto, la Maestà Sua vi si è uniformata.

» Nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione per sua intelligenza, e per l'uso che la riguarda.

— 2672 —

Reale Rescritto del 4 settembre 1841 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si vieta l'affitto complessivo dei cespiti di rendite comunali.

Sulle ordinanze espresse dal consiglio provinciale di Terra di Lavoro riunito nel 1840, avverso l'abuso introdotto in vari comuni, di affittarsi complessivamente i loro cespiti di rendite; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'12 aprile ultimo, riconoscendo un tal sistema come abusivo e contrario agl' interessi de' comuni, ha comandato, che ora innanzi rimanga severamente vietato.

Nel solo caso che, trattandosi di cespiti di tenue valore i quali non riuscirebbe agevole di affittare separatamente, sia manifestamente utile di procedersi all'affitto complessivo de'medesimi, Sua Maestà lo permette per modo di eccezione: vuole però che se ne ottenga prima la superiore autorizzazione di questo real ministero.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 2673 —

Reale Rescritto dei 7 settembre 1841 partecipato dal ministero degli affari interni portante le nuove norme per l'amministrazione delle opere pubbliche.

Sul voto del consiglio provinciale di Terra di Lavoro riunito nel 1840, il quale si doleva che per la molteplicità delle opere intraprese, e per la frequente inversion de'fondi alle medesime assegnati, venisse lungamente ritardata la costruzione delle strade provinciali; Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 12 aprile ultimo, veduto l'articolo 168 della legge de' 12 decembre 1816, non che i reali rescritti de' 28 agosto 1824, 30 marzo 1825, e 6 giugno 1835, si è degnata adottare i seguenti provvedimenti, i quali vuole che sieno generalmente e rigorosamente osservati in tutte le provincie.

1. Non sarà d'oggi innanzi intrapresa la costruzione di

Digitized by Google

novelle strade a carico delle province, abbenchè sovranamente approvate, se non sieno state prima compiute le intraprese e soddisfatte le somme per le medesime dovute agli appaltatori ed ai proprietari de'fondi occupati. Tali disposizioni però non riguardano quelle opere speciali, indicate nel real rescritto de'7 maggio ultimo, le quali si eseguono o con fondi riuniti di più comuni, o con tasse particolari a carico de'proprietari interessati, o con l'uno e l'altro mezzo insieme, ancor che da'fondi delle opere pubbliche provinciali si fossero ad esse accordati con sovrana approvazione de'discreti soccorsi, compatibili con la speditezza che Sua Maestà desidera nella esecuzione delle opere d'interesse generale.

2. Non si porrà mano a' lavori delle strade se non quando la linea che esse debbono seguire sia stata interamente determinata ed approvata, a norma de' regolamenti in vigore.

3. I fondi assegnati alla costruzion delle strade non si potranno d'oggi innanzi nè invertire nè improntare per qualunque altro ramo di servizio, e neanche da un opera ad un'altra, se non previa la sovrana autirizzazione da provocarsi per mezzo del ministro segretario di stato degli affari interni.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento, e perchè la partecipi al consiglio provinciale nella prima sua riunione. Ne darà inoltre officiale comunicazione alla deputazione ed al cassiere delle opere pubbliche provinciali, onde ne curino la esatta osservanza nella parte che a ciascuno riguarda, prevenendoli che con questa istessa data l'ho partecipata ancora al direttore generale dei ponti e strade, ed al procuratore generale del Re presso la gran corte dei conti, perchè l'abbiano rispettivamente presente come e quando conviene.

— 2674 —

Reale Rescritto del 7 settembre 1841 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale de' dazii indiretti portante talune modifiche alla legge sul contenzioso de'dazii indiretti.

Essendosi elevati dei dubbi sull'esecuzione dell'articolo 57 della legge del 26 decembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti intorno alle perizie doganali, Sua Maestà tenendo presente il rescritto del 16 maggio 1829, e gli avvisi pronunziati dalla consulta generale del regno con risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato del 4 stante si è degnata dichiarare.

1. Che ogni qual volta si tratti di frodi, e contravvenzio-

ni, in cui può trovarsi la merce, le perizie possono commettersi nelle forme comuni; qualora poi trattasi di quistioni sulla specie ed origine delle merci presentate nelle dogane per verificarsi, e procedersi su di esse alla liquidazione dei dazi, in questi casi le perizie debbono commettersi, ed eseguirsi dagl' impiegati doganali.

2. Che in conseguenza gl' immittenti saranno nell'obbligo di dichiarare ancora l'origine delle mercanzie nei casi, che il dazio variasse a seconda delle varie origini delle medesime.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'adempimento.

— 2675 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1841 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia col quale si dispone che, sull'innoltrate premure per la rimozione del sequestro giudiziario delle rendite di una parrocchia, conferma la nullità di dritto di tutti gli atti dell'autorità ordinaria dichiarata incompetente, giusta il disposto dell' altro rescritto dei 26 ottobre 1839.

Ho preso gli ordini di Sua Maestà (D. G.) sulle suppliche umiliate al real trono dal vescovo di Castellammare, perchè si togliesse il sequestro alle rendite della parrocchia di S. Lucia delle Franche in Pimonte di Gragnano, con darsi termine alla controversia; e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 4 andante si è benignata dichiarare che il rescritto de' 26 ottobre 1839 porta di dritto la nullità di tutti gli atti dell'autorità ordinaria dichiarata incompetente, e che, ove nascano quistioni negli atti di esecuzione incompetentemente fatti, provveda per questo solo oggetto l'autorità ordinaria.

Nel real nome lo partecipo io quindi a vostra eccellenza per l'uso conveniente, ed in riscontro a' suoi pregevoli uffizi, l'ultimo dei quali del dì 19 maggio corrente anno.

— 2676 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1841 partecipato dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante la disposizione che i cessionari degl'impieghi debbono considerarsi come nuovi impiegati.

Sua Maestà il Re nostro signore per risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato del 4 corrente mese si è degnata ordinare che i cessionari degl' impieghi debbono considerarsi non in continuazione d' impiego de' loro cedenti, ma in pri-

cipio di carriera, e quindi soggetti alla ritenuta del primo semestre prescritta dal real decreto del 14 novembre 1825.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione, perchè ne curi lo esatto adempimento da sua parte.

— 2677 —

Ministeriale degli 11 settembre 1841 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata con la quale si determina che le decisioni di quel consiglio in ordine alla reintegrazione delle terre del tavoliere debbono prima di eseguirsi esser notificate alla parte condannata.

Sul dubbio promosso nel di lei rapporto del 21 agosto 1838 se le decisioni del consiglio risguardanti la reintegra delle parti del tratturo, amministrativamente eseguibili per mezzo dei rispettivi intendenti debbano essere, o pur no notificate alle parti condannate, dopo aver io consultato la giunta del Parquet della procura generale presso la gran corte de' conti, son venuto a considerare: che inalterabile esser deve il principio della notificazione di ogni condanna, giacchè non può concepirsi obbligo ad adempiersi senza darsi scienza a colui che adempier deve, dell' atto, che lo condanna.

Che le decisioni delle quali si tratta, benchè amministrativamente eseguibili, senza la notificazione, potrebbe la esecuzione essere attaccata di eccesso, e di arbitrio.

Che anche nel caso di estrema indigenza del condannato sino al punto di non aversi donde ripetere la spesa sarà un inconveniente, ma non da oguagliarsi a quello, che nascer potrebbe da una esecuzione mancante di prevenzione alla parte contro della quale si eseguiva Dietro tali osservazioni io trovo in regola, anzi indispensabile, che la notificazione preceda, e quindi ella darà, a tal riguardo, le analoghe disposizioni.

Parere della consulta presso la regia procura della gran corte dei conti.

Fattosi il dubbio se le decisioni del consiglio d'intendenza di Capitanata per la reintegra del tratturo, eseguibili amministrativamente per effetto del regolamento degli 8 agosto 1832 debbansi ovver no alle parti condannate notificare, si son divisi in opposta sentenza l' intendenza di Capitanata, e l'agente del contenzioso consultato sul proposito. Inutile affatto crede il primo la notificazione, sia perchè trattandosi di tratturo tutto dell'amministrazione dee essere l'interesse, nè i particolari possono o debbono averne in ciò

alcuno, ed anche perchè, sendo la esecuzione di tali decisioni pel cennato regolamento commessa amministrativamente agl' intendenti cessa il bisogno, che le vengano alle parti comunicate, oltre a che osserva l' intendente che poichè non è una tale notificazione prescritta, ne consegue, che possa tralasciarsi. Per l' opposto l' agente del contenzioso sostiene la necessità della notificazione, facendo rilevare di non si potere a' condannati negare il dritto di conoscere a che sieno stati condannati sia per essere certi che la esecuzione corrisponda alla condanna, sia per rimanere loro la facoltà di adempire volontariamente agli obblighi loro imposti, senza dar luogo ad atti di esecuzione ed alle conseguenti spese; non esservi ragione di trascurare la detta notificazione, poichè la spesa è a carico de' condannati, e da ultimo, non potersi il silenzio del regolamento in ordine a ciò interpetrare a modo dell' intendente, avvegnachè, sussistendo sempre il dritto comune in tutto ciò che la legge di eccezione non provvede, ed essendo la notificazione di ogni condanna di cagion pubblica e positiva, comechè non prescritta espressamente, non per questo cessa di essere necessaria.

In tal differenza di opinioni S. E. il ministro delle finanze ha dimandato il parere della consulta del pubblico ministero presso la gran corte de' conti.

La medesima considerando che inalterabile esser debba il principio di dovere la notificazione di ogni condanna precedere la esecuzione, dapoichè non ha nè può mai supporsi obbligo alcuno a compiersi senza la piena conoscenza di essa, e dell'atto dal quale muove: nè perchè la esecuzione della decisione in discorso sia affidata amministrativamente agl' intendenti, potrà importare che possasi della notificazione far senza, dacchè in questo caso non vi sarebbe pel condannato guarentia, ond'essere esente da eccesso ed arbitrio.

Considerando che l'esser povero del condannato non sia, come vorrebbe l' intendente, per la tema di non esservi modo a rivalersi della spesa un' ostacolo all' adempimento di una formalità così sostanziale, dappoichè quel che possa essere lo stato di fortuna di colui vi sarà sempre luogo ad agire sulla piccola estensione di terra della quale è censuario: e quando anche l'addotto inconveniente si avverasse, esso non potrebbe pareggiare mai l'altro che può provvenire da una esecuzione fatta senza che il condannato se 'l sapesse.

È di avviso a maggioranza dei due voti sopra une doversi pienamente consentire il divisamento dell' agente del contenzioso.

— 2678 —

Ministeriale del 15 settembre 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Anglona e Tursi perchè gli estra partecipanti di una chiesa ricettizia, benchè non godano della partecipazione pure non cessando di esser col fatto incardinati alla chiesa e non mancando nelle occasioni di prestare il loro personale servizio, percepiscano della distribuzione degli avventizii.

La commessione de' vescovi ha portato avviso che gli estra partecipanti della chiesa ricettizia di Chiaromonte debbano percepire della distribuzione degli avventizi, mentre eglino abbenchè non godono della partecipazione, pure non cessano di essere col fatto incardinati alle chiesa in parola, e nel caso non mancano di prestare il loro personale servizio.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso corrispondente in riscontro a' suoi rapporti del dì 21 gennaio e 7 maggio corrente anno relativi all'oggetto in discorso.

— 2679 —

Circolare del 15 settembre 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno disposizioni a regolare i compensi dovuti agli ingegneri di acque e strade pel servizio che prestano per le opere pubbliche comunali.

L'articolo 2 del regolamento de' 20 settembre 1816 pel servizio delle opere pubbliche provinciali permette che possono essere pure incaricati di quelle comunali gl' ingegneri della sezione provinciale del corpo di acque e strade, sempre che ne sieno richiesti dagl' intendenti. Or parecchi di questi funzionari così dell'una che dell' altra parte de' reali domini si sono fatti a domandare se abbiano gl' ingegneri anzdetti dritto a compenso e quale, tutte le fiate che si richiegga la di loro opera per lavori comunali. E questo real ministero risolvendo il dubbio proposto dichiara, esser giusto doversi agli ingegneri di acque, e strade un compenso per l'opera loro intorno a cosiffatti lavori, tantoppiù che adibendosi in luogo degli architetti civili si procura a'comuni un risparmio su quello che sarebbe dovuto a questi ultimi appositamente destinati all' uopo.

Non crede però questo real ministero espediente cha si fissi come regola generale una scala di compensi secondo la svariata natura degl'incarichi comunali affidati agl'ingegneri

del corpo suddetto. La considerazione di aver essi un soldo a carico della provincia, quella di potere più delle fiate far che si concili un carico comunale con incarichi provinciali, e parecchie altre circostanze possono talmente influire sulla quantità del compenso, da non potersi soggettare a regole fisse.

E però questo real ministero ha creduto disporre che quello da darsi agl' ingegneri del corpo di acque e strade tutte le fiate che gl'intendenti credono d' incaricarli del servizio di qualche opera comunale sia proposto volta per volta all'approvazione del medesimo, tenute presenti tutte le circostanze che possono influire per determinarlo.

I signori intendenti avranno poi precipua cura in simili casi di far coincidere gl'incarichi comunali con quelli provinciali, affine di rendere meno pesante a'comuni l' accesso degl'ingegneri suddetti.

— 2680 —

Ministeriale del 15 settembre 1841 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, con la quale si prescrive che i segretari del consiglio degli ospizi non sono obbligati alla tenuta di un repertorio.

La stessa quistione che ora si promuove in cotesta parte de' reali domini risultante dal pregevole foglio di vostra eccellenza in data de'7 agosto, cioè se i segretari de'consigli degli ospizi sieno obbligati alla tenuta del repertorio fu agitata anche in questa parte, e fu dichiarato di non essere i detti segretari nell'obbligo del repertorio, non essendo dalla legge del 21 giugno 1820 annoverati tra quei funzionari che vi vanno soggetti. Fu aggiunto però che dovessero i loro atti esser sottomessi alla intimazione prescritta con gli articoli 13 e 14 della legge medesima.

Or non essendovi ragione di appartarsi in cotesti domini da ciò che per questi trovasi risoluto, potrà vostra eccellenza servirsi disporre, che sia questa risoluzione adattata per gli uni, come la è per gli altri.

— 2681 —

Circolare del 18 settembre 1841 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sulla conservazione degli atti dei consigli provinciali.

Sul modo come darsi adempimento alle sovrane disposizioni contenute nel real rescritto de'7 luglio di quest'anno, che prescrivono doversi dal segretario generale dell' inten-

Digitized by Google

denza conservare gli atti del consiglio provinciale, si sono elevati i seguenti dubbi.

1. Deve prendersi dal segretario generale la consegna di tutti gli atti del consiglio della provincia dalla sua istallazione, ovvero di quelli soltanto dell'ultima riunione?

2. Di qual suggello dovrà farsi uso sul protocollo col medesimo real rescritto ordinato?

Gli oggetti avuti in mira con tale disposizione sono stati: 1. quello di tener riuniti in un sol corpo gli atti tutti di ciascun consiglio provinciale, affinchè questo per le notizie necessarie a' suoi lavori, avesse pronte le deliberazioni prese nelle precedenti sessioni; 2. quello di render più sicuri i consigli medesimi che le loro deliberazioni siano serbate secrete fino a che non vengano su di esse emanate le superiori determinazioni.

Onde deriva che debba il segretario generale prender consegna di tutti gli atti del consiglio provinciale fin dalla sua prima istituzione, conservarli in un armadio affatto distinto da quelli della segreteria dell'intendenza, e ritenerne presso di sè la chiave; e che il suggello, da apporsi solo agli atti dell'ultima sessione, debba essere quello del presidente della sessione medesima.

Glielo partecipo perchè dia su tali norme le disposizioni convenienti.

— 2682 —

Circolare del 18 settembre 1841 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive non esser permesso ai controlori delle contribuzioni dirette di eseguire mutamenti di quote sui catasti che nei soli archivi comunali.

È stata informata questa real segreteria che taluni controlori delle contribuzioni dirette per eseguire i mutamenti di quote sulle copie de' catasti depositati negli archivi comunali, senza amuoversi dalle proprie abitazioni, abusivamente si permettono di farsi recare in casa le copie mentovate, che respingono poi, dopo il lavoro, a' cancellieri comunali.

Questo punibile abuso nel quale è posta a cimento la delicatezza dell'integrità de' catasti, mena pure a conseguenze di nocumento a' comuni, sia perchè coll' andirivieni di essi catasti ne siegue il deperimento, e la necessità della spesa della rifazione; sia pure perchè bisognando essi catasti quasi giornalmente per ispedizione di estratti, la di loro assenza sarebbe di danno agl'interessi de' privati.

Laonde io la incarico di dare le più energiche disposizioni perchè i cancellieri comunali si nieghino a tali richieste, le quali se venissero ulteriormente fatte da' controlori

delle contribuzioni dirette, farebbero ad essi meritare la sospensione dall' impiego.

Avrà cura ella, signor intendente, di far dare a questa disposizione la sua stretta esecuzione.

— 2683 —

Ministeriale del 18 settembre 1841 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si fanno osservazioni sull'uffizio diretto all'intendente in Foggia, perchè s' insinui al consiglio di non inviare nè consiglieri nè il direttore del Tavoliere in accesso.

Si duole il direttore del tavoliere dell'uffizio da lei diretto all'intendente di capitanata, perchè faccia intendere a quel consiglio d'intendenza che quante volte nelle cause d'interesse del tavoliere occorra uno sperimento locale, non spedisca sopra luogo un consigliere, per evitarsi una spesa, e quando creda necessario l'intervento del direttore, faccia che il medesimo sia rappresentato da un impiegato di sua dipendenza, o dipendente da estranea amministrazione, cui egli abbia a trasferire l'incarico, onde il medesimo non si allontani dagli affari, de'quali è la direzione incaricata.

Io abbenchè trovi non fuori proposito le doglianze, le metto a parte, ed osservo: che una insinuazione di questa fatta viene a limitare le facoltà del magistrato, alla di cui prudensa è dato a vedere quali precauzioni, e qual vigilanza, e quanto riguardo merita il disimpegno che si dispone. Non sempre il collegio può considerare in periti, ed in autorità, e funzionari estranei, poichè vi sono degli oggetti, che richiedono gli occhi dello stesso collegio, che dispone, e per esso di uno de'suoi membri, e la personale presenza di colui, che trovandosi alla testa dell' amministrazione ne sa certamente più, che un di lui dipendente, o un impiegato di estranea amministrazione. Il consiglio dee essere avveduto a distinguere i casi, le circostanze, il valore per lo quale si piatisce, i rapporti, i rischi, e tutto ciò in somma in cui il bisogno dee regolar la prudenza nella destinazione degl'interventori. Il risparmio, o la presenza del direttore nella officina non debbon prendere il di sopra al merito della contesa, poichè spesso avviene, che occorron poi revisioni, e quindi una spesa replicata; e poichè la legge ha provveduto al rimpiazzo interino del direttore nella detta officina allorchè egli ne sia assente. Piuttosto io trovo regolare, che tutte le volte nelle quali debba il direttore allontanarsi, abbia ad esserne particolarmente autorizzato dal ministero.

Digitized by Google

Se ella ha che controporre a quanto io le ho osservato, potrà presentarlo in un rapporto.

— 2684 —

Circolare del 18 settembre 1841 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sulle incisioni a farsi su'nuovi pesi e misure.

A proposta della commissione centrale per l' uniformità de'nuovi pesi e misure, sua eccellenza il ministro degli affari interni ha approvato, che su ciascuno de'campioni delle collezioni, venga inciso — *Commessione centrale* 1840.

Ha inoltre la prelodata eccellenza sua manifestato, che per questa operazione, che debb'eseguirsi in ogni comune (dietro diligente verifica del matematico verificatore e da altri), occorre una spesa, che ascende al 5 per 100, calcolata sul prezzo totale delle serie de' campioni suddetti, cosicchè le comuni di 1. classe, che son tenute a pagare duc. 175:23 pel valore de' campioni verseranno pure per la verifica e marchio altri ducati 8.76 — quelle di 2. classe, oltre ducati 72:93, pe'campioni. altri ducati 36.5 — e quelle di 3. classe oltre a ducati 39 13, pe'campioni, altri ducati 1.96.

— 2685 —

Circolare del 22 settembre 1841 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che i terreni che occupansi per la costruzione dei campisanti quantunque pertinenti a'luoghi pii laicali debbono essere compensati.

Sul dubbio sorto che per la costruzione de' camposanti, occupandosi de' fondi appartenenti alle cappelle, e luoghi pii laicali che trovansi sotto le commissioni di beneficenza debbono intendersi questi compresi fra gli stabilimenti pubblici enunciati nell'art. 4 della legge degli 11 marzo 1817, per cui i comuni possono per dette opere occupare i di loro fondi senz'accordare veruno compenso; si è considerato che essendo i fondi de'luoghi pii laicali di patrimonio de'poveri, così è regolare che quantevolte la circostanza richiede che debbasi procedere all'occupazione di taluno di essi, per le opere anzidette, deve sempre fissarsi a di loro favore analogo compenso.

— 2686 —

Reale Rescritto del 25 settembre 1841 partecipato dal ministero delle finanze a tutte le amministrazioni finanziere col quale si prescrive che nelle proposte delle cariche si stia fermo a' regolamenti in vigore e si propongano i passaggi regolari, meno per le cariche di eccezione.

Sua Maestà ha ordinato che nelle proposte delle cariche si stia fermo a' regolamenti delle rispettive amministrazioni, e che si propongano i passaggi regolari e graduali, meno per le cariche di eccezione.

In conseguenza di tale sovrano ordine ella in tutte le proposte indicherà le qualità dell'individuo, la sua assiduità ed intelligenza, e l'epoca del suo servizio, con il soldo che gode, e che va a godere nella novella carica, nella prevenzione che sarà respinta qualunque proposta, la quale non indichi tali circostanze.

Sarà compiacente di accusare il ricapito del presente rescritto circolare.

— 2687 —

Ministeriale del 25 settembre 1841 diretta dal ministero degli affari ecclesiastici al vescovo di Valva e Solmona con la quale si determina la precedenza tra taluni sacerdoti partecipanti di chiesa ricettizia.

Avendo la commessione de'vescovi esaminata la quistione di precedenza tra i partecipanti della ricettizia di Scanno, D. Pasquale Parente, D. Domenico Ubaldi, D. Domenico Serafini, e D. Francesco Paris, è di avviso che la precedanza di stallo tocchi a'nominati Parente, Ubaldi, e Serafini, e non già al Paris, mentre la precedenza prende sua origine dal possesso, e si considera, *tranquam aliquis honor, seu aliquis titulus perpetuus, et regalis pro adscipto*: perlocchè debbono i suddetti tre sacerdoti precedere al Paris, essendo essi in possesso sin dalll'anno 1827, mentre il Paris non fu provveduto dopo la rinunzia spontanea fatta nel 1826 di altra partecipazione se non nel 1832.

La commessione medesima ha preso anche ad esame la difficoltà che Paris è più anziano di età; e poichè non dee aversi riguardo all'età, ma all'anzianità di servizio prestato alla chiesa, così è chiaro che i più anziani nel servizio della chiesa sono i ripetuti sacerdoti Parente, Ubaldi, e Serafini, dunque a costoro, e non già al Paris, spetta la precedenza di posto.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendis-

sima per l'uso corrispondente ed in riscontro al suo rapporto in proposito del dì 30 luglio corrente anno.

— 2688 —

Ministeriale del 9 ottobre 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'abate ordinario della Santissima Trinità della Cava con la quale si dispone che i partecipanti di una chiesa ricettizia essendo veri coadiutori del parroco debbono esser incaricati del bisogno spirituale della popolazione, sotto la dipendenza del parroco medesimo.

In seguito di quel che vostra paternità reverendissima riferì con rapporto del dì 9 ottobre dell'anno scorso, sulla domanda dello eletto del nuovo comune di Santa Maria di Castellabate, onde stabilirsi ivi uno o due partecipanti della ricettizia di Castellabate per l'amministrazione de'sagramenti; la commessione de' vescovi è stata di avviso ch' essendo i partecipanti veri coadiutori del parroco, possa ella inviare nel divisato luogo uno o due partecipanti, per attendere allo spirituale bisogno di quella popolazione. Ben' inteso però che i medesimi debbono dipendere sempre dal parroco della chiesa matrice, cui appartiene la cura delle anime. E comechè sono attualmente due participazioni nella divisata chiesa di Castellabate, così le provvederà ella a norma del breve pontificio *impensa* e delle sovrane istruzioni, e disporrà del servizio de'nuovi nominati nella nuova chiesa soccorsale e filiale di Santa Maria.

Trovando io regolare un tal divisamento lo partecipo a lei perchè ne faccia l'uso corrispondente.

— 2689 —

Ministeriale del 18 ottobre 1841 diretta dal ministro delle finanze al direttore del tavoliere con la quale si fa avvertire che dopo il decreto del 27 novembre 1821 il tavoliere forma un ramo della cassa di ammortizzazione e quindi la direzione di tal ramo è sotto la dipendenza della stessa amministrazione.

Mentre mi è pervenuto il di lei rapporto del 9 del corrente, che contiene doglianze contro il direttore generale della cassa di ammortizzazione, per non voler questo funzionario riconoscere a lei esclusivamente affidata l'amministrazione del tavoliere a' termini dell'art. 1. del decreto del 26 febbraio 1820, altra me ne arriva dallo stesso direttore generale, il quale sostiene che ella, come tutti gli altri direttori de'rami alla cassa di ammortizzazione riuniti, è nel dovere riconoscere l'amministrazione del tavoliere trasferita

tra le dipendenze dell'amministrazione generale, alla quale egli presiede.

Ella si arresta al decreto di febbraio 1820, senza incaricarsi della riforma, che a quello avea dato il decreto del 27 novembre 1821, col quale si vollero riuniti in una sola dipendenza talune delle amministrazioni, le quali sino a quel punto erano direttamente dipese dal ministero delle finanze, e ciò solamente per rendere più semplice, e più ordinato l'andamento degli affari. Furono in quel decreto tutte le amministrazioni finanziere ridotte al numero di otto, tra le quali figurò l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, ed a questa come rami furono incardinate diverse amministrazioni per lo innanzi indipendenti, e tra esse il Tavoliere di Puglia, con tutte le sue dipendenze.

Da quell'epoca dunque il tavoliere non potè essere risguardato come un amministrazione in esclusivo, ed in immediato rapporto col ministero, ma e quella, e tutte la altre cennate amministrazioni concorsero a formare un sol corpo, il di cui capo è a ravvisarvi nel direttor generale di quell' amministrazione generale, cui furono esse riunite.

Ciò posto, ella avvertirà di non potersi giovare della indipendenza enunciata nel decreto del 1820, la quale poteva valere sino a quando il tavoliere, da amministrazione principale, non andò a formare un semplice ramo di un'amministrazione generale, e quindi andrà ad avvertire, che il direttore del tavoliere, egualmente che tutti gli altri direttori de'rami alla cassa riuniti, non potrebbero sottrarsi dalla dipendenza del direttore generale di quella, senza prevaricazione di quel decreto che ha prescritto doversi un tal funzionario riguardare il capo, ed il regolatore, nella dipendenza però del ministero, di quelle parziali economie, alle quali subordinatamente, ed ella, e tutti gli altri di lei colleghi si trovano parzialmente preposti.

Senza dunque che io scenda a particolari dettagli, ella ravviserà certamente quali sono le conseguenze de' principî sopra stabiliti, le quali per altro non escludono, che in casi particolari e straordinarsi possa ella direttamente al ministero rapportare.

— 2690 —

Reale Rescritto del 20 ottobre 1841 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si determina, che sono opere ecclesiastiche soggette alla giurisdizione de' vescovi quelle soltanto che hanno la chiara ed espressa fondazione, e la canonica erezione in titolo, e non semplici legati di messe.

Ho rassegnato a Sua Maestà il Re, N. S. il rapporto di cotesto consiglio del 22 marzo 1840 con cui, presa occasione della renitenza di D. Michele Sagone da Naro a render conto dell' adempimento di un legato di messe del fu sacerdote Paci, mette di nuovo in dubbio se i legati di tal natura debbano stare sotto la vigilanza del consiglio degli ospizi come opere ecclesiastiche, non ostante la ministeriale del 26 aprile 1830 per le opere pie di Melfi, che le sottrae a tal vigilanza.

Le ho rassegnato altresì l' avviso della consulta dei reali domini al di là del faro da cui risulta.

1. Che secondo la ragione de' principi sono opere ecclesiastiche soggette alla giurisdizione de' vescovi quelle solamente che ne hanno la chiara ed espressa fondazione, e la canonica erezione in titolo.

2. Che i legati di messe mancando di siffatti requisiti costituenti le qualità ecclesiastiche sono stati per le antiche sovrane risoluzioni caratterizzati nel regno come legati pii laicali soggetti alla giurisdizione ordinaria.

3. Che il decreto de'7 dicembre 1832, i rescritti de' 30 marzo 1836 pel legato di messe del fu D. Concetto Platania in Catania, del 14 aprile 1836 pel sacerdote D. Eustachio Saldo in Isnello, del 18 settembre 1839 per la cappella di S. Maria Lauretana in Altavilla, e le altre sovrane determinazioni, avendo mantenuta ferma la ragione de'principi, già da lunghi anni rivendicata, non consentano che si muovono su tal materia più dubbi.

Quindi la Maestà Sua uniformemente a siffatte considerazioni, ed al parere analogo della consulta, si è degnata ordinare per modo di regola, che cotesto consiglio continui ad esercitare la sua vigilanza sull' adempimento del pio legato di messe del fu sacerdote Paci da Naro, e di tutti gli altri della stessa natura.

Nel real nome lo comunico a cotesto consiglio per l'adempimento che ne risulta.

Digitized by Google

— 2691 —

Circolare del 20 ottobre 1841 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutte le amministrazioni diocesane portante disposizioni a regolarizzare tutte le reste che figurino negli stati di cassa delle dette amministrazioni diocesane.

Dal ministro degli affari ecclesiastici mi è stata partecipata la circolare che ha egli diretto alle amministrazioni diocesane colla data de'5 del corrente ne'seguenti termini:

» Nel rassegnarsi a Sua Maestà un prospetto generale
» dello stato delle amministrazioni diocesane per l'epoca de-
» corsa a tutto dicembre 1840, è stata richiamata la sovrana
» attenzione su la vistosa cifra degli arretrati composta dalle
» reste a riscuotersi, come sono presentate negli stati qua-
» drimestrili di situazione; e su la condotta del personale
» delle amministrazioni medesime: nè è stato omesso nel
» riscontro di umiliarsi alla Maestà Sua l'occorrente in ri-
» guardo alle circostanze che di anno in anno han fatto cu-
» mulare tali reste su le circoscritte contabili di ciascuna
» amministrazione diocesana; e la Maestà Sua ponendo men-
» te, che comunque la somma degli arretrati in comune sem-
» bri presentare in coacervo un credito importante di som-
» me, che saranno più tardi ricuperate per versarsi all'uso
» prescritto dal concordato, non però meno bene informata
» delle cose; e convinta de' motivi che ne rendono inesi-
» gibile forse una buona parte, vuole che in qualunque modo
» definitivamente scomparisca dalle contabilità diocesane ogni
» partita degli arretrati, e quindi si è degnata di autoriz-
» zare il ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici
» ad una generale transazione e depennazione de'detti arre-
» trati a tutto il 1840, in vista di proposizione motivata
» delle amministrazioni diocesane, verificata dal rispettivo
» ordinario, e dallo intendente della provincia.

» Comanda inoltre la Maestà Sua di chiamarsi severa-
» mente le amministrazioni diocesane al disimpegno de'pro-
» pri doveri con la maggior vigilanza ed attività.

» Ed io nel real nome nel partecipare questi sovrani co-
» mandamenti per lo esatto e sollecito adempimento che ne
» risulta, da parte delle amministrazioni diocesane, che delle
» autorità di cui Sua Maestà si è compiaciuta d'incaricare
» per lo compimento della esecuzione de'suoi reali ordini;
» credo conveniente di dichiarare, che per lo effetto delle
» cennate facoltà comunicate a me dal Re (N. S.) veruna
» transazione o depennazione debba essermi proposta senza
» le più evidenti pruove dell'assoluta impossibilità di esi-

» gersi le partite di che fia parola; e che ove per parte
» de'componenti delle amministrazioni diocesane in tale di-
» simpegno si manchi di zelo e di energia rispondenti alle
» brame della Maestà Sua, io sarò mal mio grado sollecito
» di rassegnarlo per provocare sovrani prevvedimenti adatti
» alle speciali circostanze de' casi, onde mostrare alle am-
» ministrazioni diocesane, che non si è impunemente negli-
» gente a danno del sacro patrimonio della chiesa e de'po-
» veri da esse amministrato; e che la responsabilità in chi
» ha una gestione simile, non è di puro nome ».

Ella rileverà dalla detta circolare, che al prelodato ministro si è data la facoltà di transigere e di disporre le cancellazioni, ma che in farsene a lui le proposizioni conviene procedere colla massima accuratezza in liquidare l' assoluta inesigibilità, o la inesigibilità almeno di una parte. E siccome ella è destinata a disimpegnare le funzioni fiscali, sarà sua principalmente la responsabilità nelle proposizioni che saranno avanzate, sia per transazioni, sia per radiazioni.

Quindi le raccomando di apportare la più scrupolosa vigilanza nella esecuzione di questa parte di servizio, affinchè il patrimonio della chiesa e de' poveri non resti esposto ad intrichi, a parzialità ed a frodi, delle quali ella certamente sarebbe tenuta a dar conto.

Accusi la ricezione della presente.

— 2692 —

Reale Rescritto del 22 ottobre 1841 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia portante l'approvazione del regolamento per lo servizio di acque e strade e del ramo forestale,

Essendo rimasta abolita la sopraintendenza di ponti e strade e foreste ne'domini al di là del faro per effetto del decreto del 17 dicembre 1838, il Re nostro signore ha comandato che il servizio di acque e strade, e del ramo forestale dell' attuale sotto-direzione debba avere per norma il seguente regolamento.

Art. 1. Il segretario generale il quale è capo degl'impiegati della sotto direzione regolerà ed invigilerà il loro servizio, proponendo al sotto-direttore tutti gli espedienti che giudicherà opportuni pel buono andamento del servizio stesso.

2. Tutte le carte relative al servizio delle opere pubbliche, regie, e provinciali ed a quelle del ramo forestale dai capi de'rispettivi uffici della sotto-direzione saranno proposte al segretario generale, il quale vi apporrà al margine il suo avviso.

Il sotto-direttore potrà approvarlo e modificarlo, trascrivendo al di sotto le sue determinazioni.

3. Nel caso d'impedimento, o di assenza del sotto-direttore, il segretario generale ne assumerà le funzioni, e la firma.

4. Pei soli affari che richieggono pronte risoluzioni e spedita esecuzione, vi sarà presso la sotto-direzione una commissione composta dal sotto-direttore, dal segretario generale, dall'ispettore del ramo regio, o di quello del ramo provinciale, quando si trovano in Palermo. In altro caso la commissione sarà sempre completa col numero degli altri suoi componenti.

5. Presso la medesima commessione vi è destinato un magistrato della gran corte dei conti di Sicilia per esercitare le funzioni di pubblico ministero, ed a tal incarico è rimasto nominato il signor barone Petitti vice-presidente della detta gran corte.

6. L'indicata commessione esaminerà e discuterà le condizioni degli appalti delle strade regie, o provinciali, e quelli di restaurazione, o di nuova costruttura delle opere regie o provinciali.

Avrà facoltà di approvare le condizioni che riguardano appalti minori di ducati mille per le sole opere regie.

Farà poi le sue osservazioni sulle condizioni degli appalti di somma maggiore, le quali debbono essere esaminate dal consiglio di acque e strade.

Gli stati estimativi dei lavori urgenti per le opere regie medesime che non ammettano dilazione, debbono essere eseguiti col metodo degli appalti ad ordine. Da ultimo la stessa commessione per le indicate opere regie risolverà tutte le quistioni relative alla esecuzione de' lavori che non richieggono risoluzioni ministeriali.

7. Innanzi alla commessione in discorso si celebreranno gli appalti per mantenimento di strade regie, o per opere regie di nuova costruzione.

Ella esaminerà la cauzione, e delibererà sulla convenienza delle aggiudicazioni.

8. La commessione delibererà sulla urgenza dei lavori che non ammettano dilazione. Essa potrà approvare gli appalti ad ordine pei lavori di urgenza, e quelli che faranno a danno degli appaltatori manchevoli per le medesime opere regie.

9. La commessione anzidetta farà le sue osservazioni sui progetti, sugli appalti, e sulle misure dei lavori che dalla sotto direzione si debbono spedire alla direzione generale per farsene l'esame dal consiglio di acque e strade.

10. La medesima commessione regolerà il servizio delle

barriere delle strade regie, ne farà celebrare gli appalti, ne approverà l'aggiudicazione, provvederà alla riscossione delle somme, e stabilirà il numero degli stazionarî, i quali saran nominati dal sotto direttore.

11. Tranne i lavori urgenti che non ammettono dilazione, come sono quelli indicati nell'articolo secondo delle istruzioni approvate la data dei 25 febbraio 1826 tutti i progetti, ed i relativi appalti saranno approvati sulla proposizione del direttore generale del rispettivo ministro delle finanze, o degli affari interni.

12. Gli appalti di mantenimento delle strade regie, e quelli dei lavori straordinarî della loro restaurazione, la spesa dei quali non oltrepassi i ducati mille, saranno approvati dal luogotenente generale di Sua Maestà in Sicilia.

13. Per tutt'altro che riguarda il servizio delle opere pubbliche provinciali, saranno in piena osservanza le istruzioni approvate dal Re nostro signore nel 16 febbraio corrente anno.

14. Rispetto al ramo forestale la commessione sarà composta dal sotto direttore, dal segretario generale e dell'ispettore forestale di Palermo, e dal medesimo magistrato della gran corte dei conti che ci farà le funzioni di pubblico ministero.

Essa delibererà in tutto ciò che riguarda il contenzioso forestale, e farà le sue osservazioni sulle cose concernenti l'economia silvana, e le dissodazioni, le quali si debbono discutere dal consiglio forestale della direzione generale.

15. Presso ciascuna delle dette commessioni sarà addetto un impiegato della sotto direzione, il quale vi farà le funzioni di segretario senza voto sotto l'immediata vigilanza del segretario generale.

16. Alla fine di ogni mese a responsabilità del segretario generale le deliberazioni prese dalle due commessioni saranno trascritte alla direzione generale affinchè essa potess' essere informata di tutt' i particolari del servizio delle opere pubbliche, e del ramo forestale, che è confidato alle sue cure, e potesse provocare i superiori provvedimenti.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

Digitized by Google

10 settembre ultimo si è degnata lasciarne il corso alla giustizia, secondo le forme ordinarie di giustizia ».

Mi affretto a parteciparle tali sovrane determinazioni per sua norma ed uso di risulta.

— 2695 —

Reale Rescritto del 30 ottobre 1841 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si danno provvedimenti circa la formazione della pruova dello stato libero, e la spedizione dei proclami per coloro che debbono contrarre matrimonio.

Il cardinale arcivescovo di Palermo con rapporto del dì 3 del cadante mese nell'intendimento di ordinare a coerenza dello spirito dell' ecclesiastica disciplina, e della prattica di tutte le diocesi di Sicilia, il servizio circa la formazione della pruova dello stato libero, e la spedisione dei proclami per coloro che devono contrarre matrimonio, ha proposto di concentrarsi nel suo arcivescovato siffatta incombenza con doversi esercitare intieramente gratis, sopprimendosi l'officio arcidiaconale, che sin'ora della medesima è stato incaricato.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà quanto è distintamente è stato in proposito esposto dal cardinale arcivescovo, la Maestà Sua nella conferenza del dì 29 del detto mese si è degnata abolire i dritti che si esiggono dall'arcidiaconato di Palermo ed ha ordinato, che si esegua assolutamente gratis, dalla curia arcivescovile, ed in compenso accorda all'arcidiacono once centoquarantadue annuali per ora sul fondo di spogli e e sedi vacanti, determinando che nella nuova collocazione di di questo arcivescovado si faccia gravitare la detta somma sulla mensa arcivescovile di Palermo come peso perpetuo.

Nel real nome lo partecipo a lei per lo adempimento, prevenendola, che le si rimetterà la copia conforme dell'analogo real decreto.

— 2696 —

Circolare del 5 novembre 1841 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che alle guardie urbane è permesso di portare le armi fuori il territorio del proprio comune quante volte abbiano sempre servito con energia ed esattezza.

Da taluna delle guardie urbane del regno si è implorato il permesso di portare le armi fuori del territorio del proprio comune, affin di avvalersene per difendersi da malfattori, da'quali sono insidiati e volendo io rimunerarla da un canto, ed eccitarne lo zelo a favore della pubblica tranquil-

Digitized by Google

lità, tutelando i componenti di essa dalla particolare vendetta de' facinorosi e latitanti, mi sono avvisato aderire alla domanda, quante volte però coloro, i quali bramino godere tale facoltà, uscendo dal rispettivo comune, ed anco dalla provincia, abbiano servito sempre con energia ed esattezza, per modo da non richiamare osservazione in contrario.

La prego quindi di autorizzare i giudici regi di circondario a rilasciare i corrispondenti permessi in iscritto, additandovi la data della concessione, i luoghi ne'quali se ne vorrà far uso, ed il tempo che dovranno valere, in proporzione della distanza de'siti, e degli affari dell'individuo cui sarà accordato.

— 2697 —

Ministeriale del 6 novembre 1841 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, con la quale si determina che per le cariche di eccezione s' intendano le piazze di confidenza.

Vostra eccellenza con gradito foglio del 20 ottobre ultimo ricordando aver il Re nostro signore ordinato, che nelle proposte delle cariche si stia fermo a' regolamenti delle rispettive amministrazioni, e che si propongano i passaggi regolari, e graduali, meno per le piazze di eccezione, ha manifestato aver cotesto direttore generale de'dazi indiretti elevato il dubbio, se nelle cariche di eccezioni debbano andar comprese le quarte piazze riserbate al sovrano arbitrio.

In riscontro ho l'onore di manifestarle, che per le piazze di eccezioni intender si devono le piazze di confidenza.

Intorno poi alle quarte piazze fo osservarle, che in ogni vacanza si deve fare la proposta regolare come se non vi fosse il sistema delle quarte piazze, ma come per nota ricordare essere lo impiego vacante di quarta piazza, onde lasciarsi alla sovrana clemenza il risolvere se la provvista debba farsi regolarmente, o per eccezione.

Io quindi comunico tutto l'anzidetto a lei per sua intelligenza ed uso che convenga di sua parte.

— 2698 —

Reale Rescritto del 12 novembre 1841 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pe'banchi di Palermo e Messina.

Nel consiglio ordinario di stato tenuto da Sua Maestà in Palermo il dì 25 novembre 1838 degnavasi la Maestà Sua ordinare che si stabilissero due banchi separati uno in Pa-

Digitized by Google

lermo, ed uno in Messina, con le stesse norme e regolamenti di quelli di Napoli, e colle distinzioni di cassa di corte e cassa de' privati, senza che facessero parte degli attuali banchi comunali di Palermo, e Messina.

Con altro rescritto intanto del 24 ottobre 1840 comunicato per via del ministero di stato degli affari interni è stato prescritto a riguardo dell'attual banco di Palermo, che senza nulla immutarsi nella natura comunale di quella istituzione, si fosse il banco medesimo riformato, tenute presenti le sue antiche costituzioni, e gli ordinamenti de' banchi di Napoli.

Surto quindi il dubbio se la determinazione sovrana de'25 novembre 1838 fosse stata derogata dalla posteriore del 24 ottobre 1840, Sua Maestà cui nella conferenza del 6 di questo mese manifestai che attendeva all'oggetto i suoi sovrani ordini; si è degnata dichiarare che il secondo rescritto non ha revocato il primo, e che un banco finanziere separato e distinto debba esservi in Palermo come in Messina, e che per Palermo vi si destini un locale idoneo nel palazzo di finanze che si sta costruendo.

Nel real nome quindi lo comunico a lei per l'uso conveniente.

— 2699 —

Reale Rescritto del 13 novembre 1841 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari diocesani portante la risoluzione del dubbio se l'esequie di un cadavere possa celebrarsi da' frati e nella propria chiesa, o pure debbano eseguirsi nella chiesa parrocchiale sotto gli occhi del curato.

Surta quistione in ottobre 1839 tra l' arciprete curato del comune di S. Eramo in diocesi di Bari e que' PP. riformati per l' esequie del cadavere di un ragazzo, se potessero celebrarsi da' frati e nelle loro chiese, ovvero dovessero eseguirsi nella chiesa parrocchiale e sotto gli occhi del curato, cui per dovere del proprio ufficio incumbe il vegliare, onde alle spoglie de' fedeli sia assicurato il riposo in luogo sacro; l' arcivescovo di Bari nel rapportar la controversia chiese le superiori risoluzioni da servir anche di norma in altri casi della stessa specie, che potessero presentarsi. Assemeva il parroco, che l' istituzione del camposanto abbia portato una novità, e che per effetto di essa non potessero i cadaveri dei fedeli trasferirsi nella chiesa de' riformati, non potessero esser da costoro accompagnati, non potessero nella loro chiesa celebrarsi l'esequie; e che dovesser queste esclusivamente praticarsi nella chiesa parrocchiale. D' altronde

il provinciale de' PP. riformati sostenea che l'istituzione dei campisanti non ha portato veruna verità sul provvisorio trasferimento dei cadaveri nella loro chiesa; sull'associazione funebre, e sulla associazione dell'esequie nella chiesa medesima. Incaricata sovranamente la consulta di questi reali dominî dell'affare, fece ella osservare, che non vi ha più dritto di scegliere la sepoltura, dovendosi i cadaveri dei fedeli necessariamente trasportare nel camposanto, ed ivi seppellirsi; che un tal trasporto, data pria la benedizione del parroco, può farsi direttamente al camposanto senza lo intermedio provvisorio deposito sia nella chiesa parrocchiale sia pure in altra chiesa; che possa ancora, se così piace a' congiunti, trasportarsi il cadavere o nella parrocchia, o in ogni altra chiesa con associazione funebre; e che possono in essa celebrarsi l'esequie, dopo le quali ha luogo il trasferimento del cadavere al camposanto. Che quanto al trasporto provvisorio nella chiesa; o quanto all'associazione funebre, alla celebrazione dell'esequie in detta chiesa, la istruzione del camposanto nulla ha innovato; ond'è che se per parte dei congiunti i riformati di S. Eramo fossero invitati all'accompagnamento funebre possono bene intervenirvi; e se per parte de' congiunti medesimi sia scelta la loro chiesa pel provvisorio trasporto, e per la celebrazione dell'esequie, nella stessa non possa nè debba recarsi impedimento alcuno a quei religiosi. Portò quindi avviso la consulta di comunicarsi a quel prelato l'esposte idee per sua norma ed intelligenza e di quell'arciprete, non che del provinciale e di que' PP. riformati; soggiungendo che in proposito del trasporto provvisorio dei cadaveri nella chiesa di detti padri, alla loro intervenzione nell'accompagnamento funebre, ed alla celebrazione dell'esequie nella loro chiesa si continuasse a praticar ciò ch'è stato solito pria della istituzione dei campisanti.

Essendosi Sua Maestà (D. G.) degnata di uniformarsi a siffatto parere della consulta, e potendo generalmente servir di norma in casi simili, nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso corrispondente di sua parte.

— 2700 —

Reale Rescritto del 18 novembre 1841 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che il decreto dei 22 marzo 1839 pel consiglio edilizio di Napoli, viene applicato alla città di Palermo, meno talune modifiche.

Sua Maestà il Re nostro signore ha stabilito per la città

di Palermo un consiglio edilizio nel modo istesso che trovasi istituito per la città di Napoli, a norma del decreto de'22 marzo 1839. Ha voluto però la Maestà Sua che per la sua composizione sia in parte modificato l'articolo 1 di tale decreto, e quindi ha ordinato che oltre all'intendente della provincia qual presidente e del pretore della città qual vice presidente, il medesimo si componga da due distinti cittadini, da due uomini di arte, e da un segretario senza voto. Intanto tra i cittadini distinti ha eletto il duca di Serradifalco, ed il marchese Forcella, e fra gli uomini di arte D. Valerio Villareale, e D. Carlo Giacchieri. E finalmente la Maestà Sua ha nominato per segretario senza voto il signor D. Salvatore Onofrio.

Nel real nome partecipo questa risoluzione a lei per l'uso che convenga.

— 2701 —

Circolare del 20 novembre 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari diocesani onde provvedere alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

Talune delle iscrizioni ipotecarie riguardanti il patrimonio ecclesiastico regolare e secolare possono decadere collo spirare di questo anno, ed è a presumersi che le mense, i beneficiati, le diverse chiese, le comunità religiose, e gli stabilimenti, che vi sono interessati, abbiano provveduto alla rinnovazione, come negli anni precedenti, secondo le istruzioni, che replicatamente si trovano date da questo real ministero e da quello delle finanze. Ad ogni modo io credo non esser superfluo di richiamarli a questa importante parte di servizio, onde non mettere in cimento i beni della chiesa, trascurando lo adempimento di una formalità, tanto essenziale per la tutela de'medesimi.

La prego or dunque a dare pronte ed efficaci disposizioni per l'oggetto da sua parte, avendo fatto altrettanto il ministro delle finanze a'conservatori delle ipoteche.

— 2702 —

Circolare del 20 novembre 1841 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si raccomanda la rinnovazione delle iscrizioni d'interesse del patrimonio regolare e secolare.

Va l'anno a terminare, ed io ho creduto, che non era d'uopo rammentare le istruzioni date negli anni precedenti, perchè le inscrizioni, che per lo decorso del decennio vanno a decadere, sieno rinnovate, poichè non dovea dubitare che

lo zelo di lei ; e l'interesse dell'amministrazione a custodir cespiti, che a questa appartengono, non avessero provveduto, come al solito a questa importante parte di servizio. Ove però si fosse incorso in oscitanza io impegno lei e l'amministrazione ad eseguire senza perdita di un momento altrettanto che in ogni esercizio si è praticato, nella prevenzione che ho richiamato i conservatori alle dovute osservanze per la parte che li risguarda.

Accusi intanto la ricezione della presente.

— 2703 —

Reale Rescritto del 23 novembre 1841 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni relative alla soddisfazione del debito pubblico di Sicilia.

Sua Maestà vuole, che il debito pubblico della Sicilia tutto si debba pagare e che tutte le reste s' invertano a sorteggio per togliere i debiti nell'ordine seguente.

1. particolari,
2. uffizi aboliti,
3. tesoreria di Napoli,
4. diversi particolari per l'altra parte del debito perpetuo.
5. corpi morali.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza questi sovrani ordini, dichiarandale, che la loro materiale intelligenza è la seguente :

Tutto il debito pubblico si dee pagare mercè sorteggio.

Si destineranno al pagamento del debito pubblico, oltre l'attuale dotazione portata nello stato discusso ogni altra resta dello stato discusso che si verificherà nel chiudersi ogni esercizio.

I pagamenti a ciascuna catagoria di creditori avranno luogo nel seguente ordine successivo. Si pagheranno in primo luogo i creditori del così detto debito quantitativo, questa essendo la intelligenza della parola *particolari* ; in secondo luogo i creditori per uffici aboliti, cioè a dire quelli tra essi che non sono stati finora liquidati, ai quali sarà rimborsato il capitale poichè quelli già liquidati faranno parte del debito perpetuo ; in terzo luogo la tesoreria generale di Napoli, per suo credito arretrato, dovendosi intendere arretrato il suo credito sino a tutto il 1834 essendochè il credito posteriore, che costituisce il credito corrente, dovrà seguitare a pagarsi colle sole cambiali mensuali di ducati trentamila; in quarto luogo i creditori particolari del debito perpetuo ; in quinto luogo i corpi morali creditori del debito perpetuo.

Intanto vostra eccellenza ritenendo queste semplici spiega-

zioni fermerà e mi rimetterà al più presto possibile un progetto di regolamento atto a mettere in esecuzione le suddette sovrane risoluzioni, il quale progetto di regolamento, e piano di esecuzione, dovrà essere prima da quì approvato per indi mettersi in pratica.

— 2704 —

Ministeriale del 24 novembre 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Conversano con la quale si dichiara inalienabile qualunque porzione del sacro patrimonio.

Con rapporto del dì 16 settembre ultimo V. S. illustrissima e reverendissima mi rimise una supplica del sacerdote D. Francesco Paolo Porta diretta a poter alienare parte del suo sacro patrimonio.

Di replica le fo sapere, che una tal domanda non può aver luogo perciocchè la diminuzione dell'assegno per sacro patrimonio, di che è parola nel sovrano rescritto del 5 ottobre 1839 è stabilita in favor di quegli individui, che debbono ascendere agli ordini sacri, ma non mai per quelli che vi siano già pervenuti; nè in conseguenza può esser permessa alienazione di sorta del patrimonio sacro già costituito, menando un esempio di tal fatta a tutte le perniciose conseguenze.

— 2705 —

Circolare del 4 dicembre 1841 emessa dal direttore generale del gran libro con la quale si prescrive che i pagamenti che eseguonsi dalla tesoreria per averi mensuali di soldi, pensioni od assegnamenti al di sotto di ducati 10 debbono farsi in moneta di argento.

Mi vedo in dovere trascriverle una ministeriale dell'eccellentissimo ministro delle finanze del 1 dicembre 1841, 1. ripartimento n. 3019, del tenor seguente:

» La prevengo di aver ordinato alla real tesoreria generale, che da oggi innanzi sian fatti in moneta di argento i pagamenti di ogni avere mensuale di soldo, pensione, od assegnamento da duc. 10 in sotto, pagamenti che sinora sono stati fatti in moneta di rame.

» La prego di provvedere nella sua saggezza e prudenza perchè la disposizione di cui si tratta, diretta unicamente a favorire i poverelli, non formi un'oggetto di lucro pei procuratori dei pensionisti i quali han finora riscosso l'agio dai pensionisti medesimi.

Io quindi interesso la sua bontà a rendere ostensive per l'intera provincia le benefiche disposizioni del prelodato ec-

Digitized by Google

celleotissimo ministro, onde li pensionisti ne abbiano la conoscenza.

— 2706 —

Circolare del 4 dicembre 1841 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutte le amministrazioni finanziere con la quale si danno ordini per la trasmissione de'notamenti delle iscrizioni a rinnovarsi, onde la formalità della rinnovazione non vada fatta inutilmente per quegli articoli che non più interessano il ramo.

Dai rapporti di taluni conservatori di data corrente ho rilevato che non tutte le dipendenze finanziere han trasmesso alle rispettive conservazioni i notamenti delle istruzioni che debbono in quest'anno rinnovarsi, distinte da quelle che debbono tralasciarsi. Il ritardo di questa indicazione produce un doppio inconveniente, cioè i conservatori son gravati dei più lunghi lavori, e la tesoreria è esposta alla spese delle rinnovazioni ora e delle radiazioni in appresso.

Ad evitare i divolati inconvenienti io richiamo la sua attenzione su questa parte d'interesse; e dove la sua dipendenza fosse mai in ritardo de' suoi lavori all'oggetto, la rincarico di disporre che sieno affrettati e spediti ai conservatori rispettivi.

— 2707 —

Reale Rescritto degli 8 dicembre 1841 partecipato dalla luogotenenza generale dei reali domini oltre il faro col quale s' istituisce una commessione di revisione per la liquidazione de' debiti della tesoreria di Sicilia, e dettansi delle norme per la estinzione di essi annualmente previo sorteggio.

Nelle conferenze dei 6 e 12 di novembre prossimo S. M. (D. G.), tenute presenti le risoluzioni sovrane dei 7 e 12 gennaio 1834, il real decreto de'14 marzo dello stesso anno, ed il reale rescritto de'23 novembre 1840 ha avuto la degnazione di adottare pei pagamenti dei creditori dello stato le seguenti determinazioni.

1. Il ministro delle finanze preparerà tutto, perchè al più presto segua la disamina in consiglio di stato sulle istruzioni pei compensi degli ufficii, e dritti aboliti.

2. Sarà dato perentorio alla prima camera della gran corte dei conti, perchè ritenute le istruzioni, compia in sei mesi tutte le liquidazioni in qualunque modo pendenti.

3. Altro perentorio sarà dato alla commessione dei titoli originari, ed originali, per tutto giugno 1842 affinchè compia lo esame e verifica di tutti i titoli ad essa presentati, rimanendo discaricata della liquidazione degli arretrati.

4. Nello stesso locale della tesoreria invece delle commes-

Digitized by Google

sioni dei crediti antiquati e delle realizzazioni vi sarà una commessione di revisione composta dal procuratore generale cav. Crazi presidente, dai consiglieri della gran corte dei conti barone D. Silvestri Politi, e D. Giovanni Rocco, e dal consigliere d'intendenza barone D. Mauro Turrisi: pubblico ministero l' agente del contenzioso; sostituto il procuratore del Re del tribunale civile di Palermo D. Giuseppe Ferrigni.

5. La liquidazione degli arretrati sui titoli ammessi, e verificati si farà dalla scrivania di razione, come di regola, col controllo della controloria generale; e la stessa tesoreria sui notamenti formati sulle scritture della commessione dei crediti antiquati per l'epoca anteriore al 1825, e sulle notizie dell'officina d'introito pei crediti della tesoreria per l'epoca posteriore, non solo contro coloro a favore dei quali il credito è stato ammesso e verificato, ma contro i cessionarî posteriori al 1834 sino all'attuale possessore, opererà le compensazioni per la corrente quantità.

6. Dei risultamenti delle liquidazioni per serie, in corrispondenza dei titoli verificati, ed ammessi e delle compensazioni effettuate, saranno formati tanti piani quante sono le serie, sul modello stesso di quelli che si trovano fatti per gli arretrati dal 1816 ad agosto 1824, specialmente pel milione, e pei scudi 300, 000.

Tali piani saranno sottomessi alla commessione mentovata nell'art. 4, ed ove la detta commessione dichiarerà sopra un esame sommario di ciascun piano, così di quelli già formati sino al 1824, che di quelli a formarsi dalla tesoreria generale nello stesso modo da settembre 1825 a dicembre 1833 non aver nulla da osservare sugli stessi, allora ritorneranno alla scrivania di razione quelli che comprendono i corpi morali.

Per questi dal 1 gennaio 1842 ragguagliandosi alle rispettive somme la rendita del 2 per 100, la detta rendita senza nessuna ulteriore menzione del capitale sarà scritta nei registri delle serie corrispondenti pei corpi morali.

7. Se tali rendite arretrate si trovassero già vendute con legali corrispondenti autorizzazioni ai particolari, ed i regolari contratti si trovassero già notificati alla tesoreria, la rendita al 2 per 100, come sopra, anderà ad aumentare le serie corrispondente del debito verso i particolari.

8. Di tutte le partite di rendite a favore dei particolari, in corrispondenza delle rispettive serie, sarà rilasciato dalla tesoreria certificato conforme a quel che risulta dai registri della regia scrivania di razione, giusta lo annesso modello.

Su tali certificati da rilasciarsi in unica volta sarà apposto un bollo a secco che si romperà dopo compiuta la con-

Digitized by Google

segna. Essi potranno trasferirsi con girate in dorso, ma rimarranno a carico de' giratari i vincoli ed affezioni sulle rendite esistenti a' termini del dritto comune.

Le frazioni di rendita minori di ducati cinque non saranno riportate nei certificati, e saranno al 5 per 100 rimborsate subito in contante.

9. Sarà riportato nello stato discusso un capitolo di esito annuale di ducati 120, 000 per rimborsare al 5 per 100 nei primi cinque giorni dell' anno susseguente ducati 6000 di rendita sorteggiata tra le serie o porzioni di serie per le quali si troveranno rilasciati certificati.

10. I certificati che saranno in tal modo rimborsati, si ritireranno dalle parti e pubblicamente da anno in anno saranno dati alle fiamme, e l'analogo processo verbale verrà inserito nel giornale officiale delle due Sicilie, ed in quello di Palermo.

L'annullamento corrispondente seguirà nelle scritture del tesoro per memoria, ma la somma della rendita, che annualmente si paga non sarà mai diminuita, per riportarsi in aumento della somma destinata all'annuo rimborso della rendita rimanente.

11. Del pari tutti gli avanzi dell'anno precedente formeranno anche aumento ai ducati 12000 fissati come *minimum* della somma destinata pel rimborso summentovato.

12. Le rendite che dalla liquidazione degli officii aboliti risulteranno in fovore dei particolari o dei corpi morali, anderanno ad aumentare rispettivamente le corrispondenti serie del così detto debito perpetuo, con fondersi col medesimo per essere soggetto alle stesse disposizioni.

13. Pei certificati delle rendite a favore dei particolari, compiuta tutta la liquidazione degli offici aboliti, ove si trovasse già rotto il bollo a secco, come si è prescritto nell' art. 8, sarà formato altro bollo a secco che si romperà egualmente dopo la consegna de'detti certificati, da eseguirsi che in unica volta.

Per le rendite a favore de' corpi morali che rimangono sempre alienabili non sarà rilasciato titolo alcuno, senza che ciò impedisca che a suo tempo potranno ancora essere rimborsate.

14. Un' altro capitolo di esito annuale di ducati 80000 sarà riportato nello stato discusso dell'anno 1842 e seguenti.

Con questo sarà provveduto nelle scadenze dei 15 aprile, 15 agosto, e 15 dicembre di ogni anno al pagamento dei beni che il tesoriere generale formerà sulla parte dei piani, giusta l' art. 6, relativi ai debiti quantitativi verso particolari.

Digitized by Google

L' anno delle scadenze de' boni verrà stabilito in conseguenza di un sorteggio generale colle norme di quello fatto nel 1841 in maniera che al più tardo nei primi quattro mesi dei 1842, i boni tutti dei debiti quantitativi verso i particolari si trivino consegnati a chi spettano.

15. Terminato il pagamento dei debiti quantitativi dipendendi dagli arretrati di rendita sino a dicembre 1833, i ducati 8000 andranno a formare aumento ai ducati 120,000 destinati al rimborso della rendita perpetua verso i particolari.

Resta poi anche provveduto che tra i debiti quantitativi che dovranno pagarsi, come i precedenti, e dopo i medesimi, con gli annui ducati 80000 dovranno comprendersi gli arretrati di cui potranno risultare creditori i possessori di uffici e dritti aboliti, compiutane la liquidazione, e deduzione fatta degli abbonconti forse ricevuti.

16. Con la consegenuza dei boni scadibili giusta i risultamenti del sorteggio, non indendesi rivocato a favore de' possessori dei medesimi ciò che fu disposto col real rescritto dei 23 agosto 1837, sarà in libertà dei possessori stessi, senza tener conto delle scadenze, di offrirli in cauzione, come numerario, o ogni pagamento di dazi doganali alla ragione del 50 per 100.

17. Perchè nel prossimo anno 1842 possa aver luogo il pagamento dei ducati 80000 a favore dei creditori particolari quantativi, il totale delle somme risultanti dalla liquidazione fatta per gli arretrati sino ad agosto 1824, che sono i più antichi, su cui nulla rimanga ad osservare alla commessione di revisione, sarà diviso in serie o porzione di serie da 20 a 30000 ducati l'una, e le tre favorite dalla sorte saranno pagate nell'ordine progressivo, come si estrarranno dall'urna, li 15 aprile, 15 agosto e 15 dicembre 1842. Quelle che rimangono rientreranno nel sorteggio generale alla fine di dicembre 1842.

18. Tutte le disamine sulle legalità delle rendite fatte dai corpi morali degli arretrati ad essi dovuti, giusta lo articolo 7, saranno inappellabilmente diffinite dalla commessione di revisione con tre votanti, oltre il pubblico ministero.

19. Tutte le precedenti disposizioni contrarie alle presenti rimangono rivocate.

Nel real nome partecipo a lei tali sovrane determinazioni per intelligenza ed uso che convenga.

Digitized by Google

— 2708 —

Reale Rescritto degli 8 dicembre 1841 partecipato dal luogotenente generale de'reali dominii oltre il faro col quale si danno delle prescrizioni per la sollecita liquidazione de'crediti e debiti delle provincie e de'comuni di Sicilia verso quella tesoreria generale, e s'incarica la commissione di revisione per la disamina de'reclami che si produrranno avverso la liquidazione.

Sua Maestà (D. G.) tenute presenti le risoluzioni sovrane de'14 luglio e 15 ottobre 1835, colle quali, prendendosi in considerazione i voti de' consigli provinciali di Messina e Catania, ordinava che si affrettasse la liquidazione del debito della real tesoreria generale verso le valli per la tassa additativa e facultativa, colla prescrizione, onde rendersi effettiva la responsabilità, di assegnarsi un termine per lo compimento della detta liquidazione , scorso il quale si rassegnasse a Sua Maestà a carico di quali agenti finanzieri fosse imputabile il ritardo; tenuti presenti i sovrani rescritti de' 9 marzo, e 17 aprile 1841 co' quali si era disposto che una commessione liquidatrice composta di funzionarî finanzieri ed amministrativi si fosse stabilita in Palermo per recare ad effetto la ordinata liquidazione.

Avendo osservato che per gli ordini del 5 febbraio 1841 dati di sovrano comando dal ministro delle finanze alla tesoreria di Sicilia, questa si trova di aver pronta una liquidazione, giusta il rapporto del controloro generale del 18 novembre prossimo passato [colle tre annesse dimostrazioni sommarie e complessive per tutte le provincie.

Risulterebbe dalla prima che pel periodo dal 1820 al 1824, salvi gl' introiti e versamenti particolari fatti dalla commissione de' crediti antiquati in tempo posteriore fino al 1840 e riferibile a quel periodo, il credito delle provincie è liquidato in somma determinata.

La seconda relativa al fondo comune dimostra per gli esercizi dal 1825 al 1837 le somme esatte, i versamenti fatti, e le reste a tutto decembre 1840 che costituiscono il debito della tesoreria.

La terza finalmente relativa al fondo speciale dimostra le somme introitate per gli esercizi del 1826 al 1839, i versamenti fatti, e le reste di debito a tutto dicembre 1840.

In tale stato il Re (N. S.) nelle conferenze tenute pei due ripartimenti delle finanze, e degli affari interni, i giorni 21 e 28 novembre prossimo passato ha trovato necessario di ordinare che la tesoreria generale rimetta senza indugio, diviso per provincie il lavoro su'risultamenti che ha presentato

completato anche per quello che è relativo alla commissione dei crediti antiquati.

Pervenute le dimostrazioni, provincia per provincia, per mezzo del ripartimento degli affari interni, Sua Maestà ordinò che il luogotenente generale le rimetta ai rispettivi intendenti, perchè, al più tardi per la fine del prossimo febbraio ciascuno ove avesse reclami o osservazioni a controporre alle liquidazioni dalla real tesoreria formate, li facesse giungere al pubblico ministero presso la commessione di revisione, già dalla Maestà Sua creata presso la tesoreria generale ad oggetto che dalla detta commessione nel termine perentorio di due mesi, rimangano ultimamente diffiniti i crediti alle provincie dovuti.

Nello stesso tempo è piaciuto a Sua Maestà di prescrivere che la commessione medesima è autorizzata a ricevere e discutere i reclami che per mezzo degl'intendenti le perverranno sui debiti de'comuni, posteriori al 1823, per macino in accollo, dovendo dal suo avviso rimaner diffinito, se vi fosse luogo ad alcuna giusta riduzione dei detti debiti per le peculiari circostanze della tenuta amministrazione.

Al ministro degli affari interni verranno poi proposti per la sovrana approvazione da' rispettivi intendenti, tra quattro mesi dopo lo avviso della commessione, i mezzi come soddisfare con effetto il debito che sarà dichiarato a carico dei comuni. Di queste proposizioni gli stessi intendenti ne terranno inteso il tesoriere generale.

Finalmente ha comandato la Maestà Sua che ove i comuni stessi si trovino legalmente creditori della tesoreria per aver fatto riconoscere ed ammettere i loro titoli dalla commissione stabilita col real decreto de'24 marzo 1834 allora la somma del loro credito rispettivo debba prima di tutto compensarsi col loro debito, e pel rimanente soltanto resteranno a proporsi nel termine sopra indicato i mezzi della prescritta soddisfazione.

Nel real nome le comunico le presenti sovrane determinazioni per lo corrispondente adempimento.

— 2709 —

Reale Rescritto degli 8 decembre 1841 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si ordina che la tassa di addizione alla fondiaria per le strade fosse incassata dalla real tesoreria.

Il Re nostro signore ha comandato che dal 1 gennaio 1843 e per gli anni avvenire la tassa dell'uno e due per 100 di addizione alla fondiaria per le strade s'introitasse dalla real

tesoreria per conto delle provincie nello stesso modo che si pratica per la grana addizionali del fondo comune provinciale; e gl' introiti fossero destinati da un lato a pagare i crediti che saranno diffinitivamente riconosciuti a favore delle provincie stesse verso la tesoreria generale, giusta le sovrane risoluzioni prese nelle conferenze de'21 e 28 novembre prossimo passato, e dall'altra alle più interessanti opere provinciali.

Vuole inoltre la Maestà Sua che da gennaio 1843 in poi l'amministrazione ed il prodotto delle barriere restasse a cura come introito esclusivo delle province, dovendo dalla stessa epoca rimanere ad assoluto peso delle amministrazioni provinciali e comunali il provvedere rispettivamente nella propria circoscrizione territoriale al mantenimento di tutte le strade della Sicilia.

Nel real nome partecipo a lei siffatta sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 2710 —

Circolare del 10 dicembre 1841 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che i permessi alle guardie urbane per asportare le armi fuori del proprio comune, o provincia si accordano da'funzionarii locali di polizia.

È stato fatto il dubbio, se i permessi che si accordano, per effetto della circolare de'5 novembre ultimo, alle guardie urbane, per poter asportare le armi fuori del loro comune o provincia, debbano rilasciarsi da' regi giudici in tutti i circondari, ovvero in quelli soltanto ne' quali non vi sieno funzionari di polizia ordinaria.

Quindi sopra di ciò mi è d'uopo chiarire che siccome i regi giudici concedono gli additati permessi nella qualità di agenti di polizia ordinaria, ne consegue che ne'luoghi in cui non esercitano siffatte funzioni, tale facoltà debba attribuirsi ai funzionari di polizia locali.

Digitized by Google

— 2711 —

Circolare degli 11 dicembre 1841 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari diocesani con cui si comunica il real rescritto disponente che non applicandosi la regola della perenzione d' istanza , sia lecito ai possessori delle rendite, a' quali fu dal relativo real decreto permessa la citazione per editto , domandare in giudizio le prestazioni prediali loro dovute.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha indiritto un rescritto sovrano del tenor seguente.

» Il real decreto del 12 novembre 1838 volendo assicurare a'possessori di rendite prediali la conservazione de'propri dritti contro gli effetti della prescrizione disponeva che a solo oggetto d'interrompere la prescrizione per la esazione de'terraggi, decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenza eseguita dalla commessione feudale, o da ordinanze di commissari ripartitori , o da titoli non contraddetti , bastava fare una citazione per editto per ciascun comune indicante soltanto il titolo d'onde la detta esazione aveva causa, dispensando la enunciazione de'nomi de'coloni, e delle particolari proprietà su cui si esigono le prestazioni anzidette. In pari tempo il decreto medesimo stabiliva le forme per la notificazione di tale citazione.

Adempiuta così la citazione, si è promosso dubbio se la medesima possa venire attaccata con la eccezione di perenzione d'istanza, qualora non sia eseguita fra i tre anni successivi alla sua data da pronunziarsi dal magistrato per la conservazione del dritto cui riflette.

» Rassegnato a Sua Maestà siffatto dubbio è stato in tale occasione osservato: che per rescritto de'29 novembre 1824 fu pe'terraggi, ed altre prestazioni su'terreni feudali stabilito un metodo speciale par assicurare l'annua prestazione a'possessori di esse : che per lo decreto de' 4 febbraio 1828 fu accordata altra agevolazione a' possessori delle prestazioni prediali di qualunque natura, onde poter riscuotere ciò che loro fosse dovuto: che coi rescritti de'10 febbraio e 17 agosto 1838 fu dichiarata la intelligenza da darsi, l'applicazione da farsi dell'art. 2169 delle leggi civili per la rinnovazione de'titoli delle diverse rendite e prestazioni prediali, onde non incorrere nella prescrizione del dritto: che un novello presidio a ragione delle indole e dello stato di tali rendite presso di noi venne concesso a'possessori per lo interrompimento della prescrizione dal decreto de'12 novembre 1838: che tutti gli enunciati provvedimenti governativi mirarono ad agevolare i

Digitized by Google

possessori nella esazione, e nella conservazione di quei redditi costituiti d'ordinario sopra vaste tenute, divise in picoole frazioni fra un numero estesissimo di debitori talvolta pure incerti e variabili, del pari che a schivare giudizi parziali e moltiplici, cui darebbero luogo le azioni dirette contro ciascun colono, e le dispute su la prescrizione, ed a serbare gli usi comunemente invalsi, e le costumanze locali, per le quali d'ordinario la pruova della esazione rimane soltanto presso i debitori, onde non venga meno ai possessori, o non torni gravoso il mezzo loro concesso per assicurare la conservazione del proprio dritto.

» E la Maestà Sua, preso tutto ciò in considerazione, nel consiglio ordinario di stato del 26 del mese di novembre prossimo passato, si è degnata dichiarare che non applicandosi nella specie la regola della perenzione d' istanza, sia lecito a'possessori delle rendite cui fu permessa la citazione per editto dal decreto de'12 novembre 1838 domandare in giudizio sugli effetti di quella citazione medesima, condannarsi i coloni o altri debitori delle prestazioni indicate a ciò che sia da loro dovuto ai termini de'rispettivi titoli ».

Ed io mi reco a premura di parteciparle tale sovrana determinazione per lo esatto adempimento nella parte che la riguarda, e perchè si faccia nota a tutti i beneficiati, e corporazioni ecclesiastiche in cotesta diocesi per l'uso di risulta.

— 2712 —

Reale Rescritto del 14 dicembre 1841 partecipato dal luogotenente generale di Sicilia col quale si prescrive di non ammettersi persone a lavorare nelle amministrazioni senza speciale autorizzazione.

Da sua eccellenza il tenente generale Sallnzzo consigliere di stato presso Sua Maestà è stato partecipato il seguente sovrano rescritto.

» Sua Maestà il Re nostro signore informata che in varie amministrazioni di Sicilia si sieno permessi senza superiore autorizzazione o oltre ai rispettivi piani organici di ammettere delle persone a servire, e tenuti presenti i disordini che da tali ammessioni son derivati, non che il danno che l' erario ne risente, ha determinato che l' eccellenza vostra nel nome della Maestà Sua inculchi ai capi delle amministrazioni stesse che da ogg' innanzi è severamente vietato ammettere tali persone oltre gli organici senza la speciale autorizzazione della Maestà Sua.

» Nel real nome mi onoro comunicare all' eccellenza vostra siffatta sovrana determinazione per l' adempimento.

Ed io nello stesso real nome le partecipo ciò per lo adempimento da sua parte.

— 2713 —

Ministeriale del 18 dicembre 1841 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Bari con la quale si dichiara che nelle chiese ricettizie per l' ammessione a partecipare si apra il concorso in favore de' soli chierici che vi hanno un pieno e non contrastato dritto.

In seguito delle suppliche del diacono D. Raffaele Morena per essere ammesso a partecipare nella ricettizia di Modelino, la commessione de' vescovi avendo ponderato il tutto, tenendo presente gli statuti roborati di regio assenso, non che il modello degli statuti in vigore, e che nella specie si trova che il Morena, benchè per accidente sia nato in Bitonto, pure tanto il di lui padre che la madre anche si trovano nati in altri paesi, ed almeno uno di essi avrebbe dovuto essere di Modugno; e considerando parimente che in detto comune vi è un numero niente indifferente di chierici aspiranti naturali del luogo; è stato di opinione, che a tenore di quanto fu praticato pel chierico Sforza, benchè il caso non sia in tutto somigliante, l' ordinario apra l' esame in concorso pe' soli chierici, che ci hanno un pieno e non contrastato dritto.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro al suo rapporto in proposito del dì 14 novembre 1840 pel l' uso corrispondente.

— 2714 —

Reale Rescritto del 22 decembre 1841 partecipato dal luogotenente generale di Sicilia portante disposizioni per la maggior custodia delle dogane di quell' isola.

Nelle conferenze del 26 dell' andato novembre, e del 14 di questo mese furono fatti presenti a Sua Maestà il Re (N. N.) tutti i lavori e le proposte rassegnate da cotesta direzione generale, e dal consiglio di amministrazione circa i progetti di aumento di custodia delle dogane di quest' isola, non escluso il rapporto del dì 11 novembre sudetto, col quale si affrettavano le risoluzioni già precedentemente provocate per istituirsi una piazza di commesso bollatore nella dogana di Trapani e conferirsi la stessa al sordo-muto Salvatore Magreo raccomandato dalla Maestà Sua nell' ultima dimora in Trapani.

Ha comandato quindi Sua Maestà che per la custodia della costa vi si provveda con due vapori della forza di quaranta cavalli ciascuno, da commettersi in Inghilterra dal consigliere

Digitized by Google

Arpino, come fu praticato pei tre vapori postali. Nel frattempo intanto, che tali vapori non giungeranno ha ordinato la Maestà Sua che la custodia rimanga aumentata sulla costa da mezzogiorno da due buone scorridoie della real marina a spese della Tesoreria di Sicilia, oltre la scorridoia, che si tiene dalla marina stessa armata in Siracusa, la quale provvisoriamente sarà utilizzata pel servizio doganale tra la detta piazza e porto.

Si è degnata finalmente la Maestà Sua approvare quel che si è proposto pel sordo-muto Salvatore Magreo in Trapani.

Nel real nome quindi comunico a lei cotali sovrane determinazioni per l'uso corrispondente.

— 2715 —

Reale Rescritto del 22 dicembre 1841 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che la proposta dei nuovi dazii non può innoltrarsi più tardi del mese di novembre.

Dalla consulta di questi reali domini si è osservato che spesso le proposizioni per dazî si avanzano molto innoltrato l'anno in cui debbonsi riscuotere, e ciò in aperta violazione della legge, la quale provvidamente stabilisce per ultimo termine il mese di novembre dell' anno precedente. Siffatte riprovevoli irregolarità mentre non permettono che con agio potessero discutersi affari di sì grave momento, producono il disordine ancora più serio, che si dia luogo ad una imposta senza che ne sia peranco inteso il Re nostro signore.

Rassegnato il tutto a Sua Maestà è piaciuto alla Maestà Sua di ordinare che le autorità addette a preparare la materia in disamina stieno alla regola sotto la loro più stretta responsabilità.

Nel real nome glielo partecipo per lo esatto e dovuto adempimento.

— 2716 —

Reale Rescritto del 22 dicembre 1841 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che ad oggetto di far cessare l' esazione delle decime sacramentali si danno delle disposizioni onde provvedere le parrocchie mancanti di corrispondente rendita della congrua stabilita.

Il far cessare la esazione che tuttora si fa da taluni parrochi delle così dette decime sacramentali era un voto espresso e ripetuto di anno in anno da molti consigli provinciali. E quello della Calabria citeriore da ultimo nella sua riunione del 1840 ne faceva più vive rimostranze, rilevando le incon-

venienze di siffatta esazione, ed invocando la esecuzione dei dettami dell'antica e della nuova legislazione del regno.

Ma se i reclami de' consigli provinciali per far cessare la esazione delle decime sacramentali, come gravi alle popolazioni, meritavano la sovrana considerazione, specialmente perchè s' invocava la esecuzione di quanto le leggi prescrivevano, dovevano insieme richiamarla quelli de' parrochi i quali tuttora non hanno la congrua completa, che le leggi medesime, copiando i divini precetti, loro assicurano.

Il perchè io umiliava a Sua Maestà.

1. Come i reali dispacci, specialmente quello del 25 luglio 1772 stabilivano: « Le decime così propriamente dette, » cioè ecclesiastiche di qualunque genere sieno o prediali, » o personali, o miste (eccettuate soltanto le domenicali, » cioè quelle prestazioni o censi che per ragione di dominio » le chiese ritraggono da' fondi, dette anch' esse decime pre» diali, che non furono comprese, nè debbono comprendersi » nell'abolizione) con istabilirsi la congrua conciliare di du» cati 100 annui per ogni parroco, oltre una competente » somma per lo mantenimento della chiesa, che non passasse » però i duc. 30.

2. Come l' articolo 7 del concordato dal 1818 ha dippoi dettato: « Le parrocchie, le quali non hanno una suffi» ciente congrua, avranno un supplimento di dote in tale » proporzione che le cure al di sotto di 2000 anime non » abbiano meno di duc. 100 annui; quelle al di sotto di » 5000 anime ducati 150, e le altre finalmente di 5000 » anime in sopra non meno di duc. 200 annui.

» Sarà a carico de' rispettivi comuni il mantenimento della » chiesa parrocchiale, e del sotto parroco.

Dal quale ultimo dettame venivano eccettuate le chiese parocchiali di gius-patronato regio, ecclesiastico, o laicale, che rimanevano a peso de' rispettivi patronati, e le chiese ricettizie numerate o inumerate, i capitoli, e le collegiate con cura di anime, avendo queste la congrua nella massa comune.

3. Come, anche dopo il concordato istesso molti parrochi tuttavia non hanno la congrua completa. E come con sovrana determinazione del 23 giugno 1818 fu disposto, che fino a quando i parrochi non avessero avuto il compimento della congrua, non si fosse fatta alcuna mossa su l' oggetto dell' esazione delle decime sacramentali.

4. Come la consulta di questa parte de' reali domini, nell' attuale difetto di ogni mezzo del patrimonio regolare, i cui beni erano fra l' altro destinati a completare le congrue alle parrocchie di libera collazione degli ordinarî, avvisava

che per tali parrocchie, i comuni dovessero prestare il supplemento di congrua al proprio parroco, salvo sempre alcuno prudente temperamento che potesse essere dettato dall' impossibilità positiva di qualche comune.

5. Come le domande perchè si vietasse a' parrochi la esazione delle decime, assegnandosi loro invece la congrua con la norma dell' articolo 7 del concordato, aveva dato occasione per parte di taluna delle amministrazioni provinciali al seguente dubbio. « Per dare esecuzione con cognizione di » causa a questo atto legislativo, è mestieri che si conosca » se la esazione delle decime debba intendersi, come pare » per le antiche prammatiche del regno, tener luogo di congrua, ed in questo caso col fissarsi la congrua possa di » fatto cessare la esazione delle decime.

Sul quale dubbio io ho rassegnajo alla Maestà Sua: 1. Le decime per l'antica legislazione del regno sono abolite, e surrogate dalla congrua: il concordato del 1818 stabilisce la congrua, e non concede al parroco l' esazione di decime. 2. la sovrana determinazione del 23 giugno 1818 testè citata non fu che un mezzo precario di assicurare il mantenimento del parroco fino a che non gli si fosse completata la congrua.

E Sua Maestà, considerando che col voto di far cessare l' uso o l' abuso dell' esazione delle decime sagramentali, non si chiede che la osservanza di quanto per questo obbietto è prescritto dall' antica e dalla nuova legislazione, nel consiglio ordinario di stato del 5 maggio di quest' anno si è degnata di determinare, che per tale osservanza, mettendosi di accordo il ministro degli affari ecclesiastici, e quello degli affari interni si formasse un lavoro da' vescovi, e degli intendenti per provvedersi le parrocchie mancanti di corrispondente rendita e della congrua stabilita; e che ciò fatto fra un tempo determinato, ogni esazione di decima sagramentale debba essere vietata.

Nel real nome comunico a lei questa determinazione sovrana per l' analoga esecuzione di sua parte.

Io l' ho già manifestata al ministro degli affari ecclesiastici. Ella si metterà di concerto con gli ordinari diocesani, i quali hanno giurisdizione in cotesta provincia, per formare il lavoro che Sua Maestà ha ordinato. Ogni chiesa parrocchiale, che non avesse la congrua stabilita, o che continuasse nella esazione delle decime sagramentali, debbe formare l'oggetto di una proposizione di lei fatta di accordo con l' ordinario per completare la prima, e far cessare le seconde. E ciascuna di tali proposizioni aver deve due elementi certi. 1. La natura della chiesa rilevata con la norma dell' arti-

colo 7 del concordato; 2. La sua rendita effettiva ben verificata.

Su le proposizioni, che io mi attendo dal di lei zelo, saranno di concerto col ministro degli affari ecclesiastici presi per ciascuna parrocchia, la quale si trovasse in alcuna delle indicate condizioni, gli opportuni espedienti.

— 2717 —

Reale Rescritto del 5 gennaio 1842 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si rende libera la estrazione delle civaie.

Il ministro degli affari interni mi partecipa che S. M. il Re nostro signore si è degnata comandare nell' ordinario consiglio di stato del 27 del caduto dicembre, che la estrazione de'ceci, delle cicerchie, delle lenti, e di tutte le altre civaie sia libera. Io ne fo comunicazione a vostra eccellenza per lo adempimento di sua parte.

— 2718 —

Reale Rescritto del 5 gennaio 1842 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che la contestazione per lo ristoro dei danni interessi per lo ingombramento di un canale d' irrigazione tra Citelli e la mensa arcivescovile di Palermo sia delle attribuzioni del potere giudiziario.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia in data del dì 24 dicembre mi ha comunicato il seguente real rescritto. « Rassegnato a S. M. il parere della consulta dei reali dominî oltre il faro sul conflitto di attribuzione elevato nella causa introdotta innanti l'autorità giudiziaria da D. Vito Citelli, ed altri contro la mensa arcivescovile di Palermo per ristoro di danni interessi a ragione d' ingombramento di certo canale d'irrigazione locato loro dalla direzione generale de'rami e dritti diversi, allorchè la mensa era a ragion della sede vacante, nell'amministrazione sua; la M. S. nel consiglio ordinario di stato dal 10 andante, avuto riguardo che nella specie la lite cada sopra beni ecclesiastici non sopra beni de' comuni, o del demanio, uniformemente al parere della consulta suddetta, ha dichiarato che il giudizio di che trattasi appartenga all'autorità giudiziaria.

E io lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

Digitized by Google

— 2719 —

Reale Rescritto degli 8 gennaio 1842 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che la dichiarazione del costa che non, rimette l'impiegato in quanto all'imputazione nello stato in cui era prima del giudizio, ed il governo nel pieno suo dritto di avvalersi o pur nò dei di lui servizi, salvo lasciandogli il dritto della liquidazione della pensione di giustizia.

Sulla dimanda di D. Pietro di Lorenzo ricevitore del banco frumentario di Licata, imputato di sottrazione di frumenti sospeso e sottoposto a giudizio penale, di essere, dietro la decisione assolutiva della gran corte criminale di Caltanissetta, restituito nell' impiego e pagarglisi la metà de' soldi non percepiti, S. M. con rescritto del 20 dicembre 1837 ordinava che la consulta generale del regno avesse dato il suo avviso e pel caso e per la massima, cioè se un impiegato venga sottoposto per reati comuni o in giudizio penale, ed in qualunque maniera pronunziata la libertà assoluta, sia che la innocenza risulti dagli atti, sia in seguito della discussione pubblica, adattandosi la formula *costa che non* o del *non costa*, abbia dritto ad essere reintegrato.

La maggioranza della consulta si avvisava che la libertà assoluta in qualunque maniera pronunziata non dà dritto ad essere l'impiegato reintegrato nell'esercizio delle sue funzioni, ma debba rimanere nella latitudine della clemenza e saggezza se avvi luogo alla reintegra; salvo il disposto dell'articolo 280 dello statuto penale militare, e de' corrispondenti regolamenti ne'giudizi di tal natura; ed una parte di detta consulta vi aggiungeva, salvo il dritto alla pensione di giustizia, a misura degli anni utili, che saranno corsi a beneficio dell'impiegato secondo la legge, ed il ricorso alla sovrana clemenza nel caso contrario.

Ed io avendo rassegnato al Re nostro signore un tale avviso S. M. nel consiglio ordinario di stato del 27 dicembre 1841 ha risoluto che, la dichiarazione del *costa che non* rimette, in quanto all' imputazione, l' impiegato nello stato in cui era prima del giudizio, rimanendo il governo nel pieno suo dritto che ha per ogni impiegato, di avvalersi o pur no de'suoi servizi, ed allo impiegato il dritto se ne ha di liquidare la pensione secondo la legge.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione da servire, giusta gli ordini del Re per sola riservata norma de'ministri.

— 2720 —

Circolare del 5 gennaio 1842 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che l' impiegato che rimpiazza un posto superiore vacante può oltre al soldo annesso al proprio impiego, ottenere per compenso delle maggiori fatiche il terzo del soldo dell' impiego di cui ne esercita le provvisorie funzioni.

Dando riscontro al rapporto de'4 dicembre col quale eleva taluni dubbi circa il compenso da darsi a quegl'impiegati i quali rimpiazzano posti vacanti per congedi, o mancanza di titolari, io le osservo che il terzo di soldo, annesso all'impiego per qualunque causa vacante, si dà all'impiegato che ne esercita le provvisorie funzioni per lo esercizio straordinario, che assume, unitamente alle incumbenze insite al posto ordinario che occupa; così vede ella bene di non potervi essere gradazione di compenso, nè un impiegato in servizio può cedere ad altri le proprie funzioni per ritener quelle di un posto vacante.

I due terzi di soldo, che superano dall' impiego vacante formeranno avanzo di cassa della rispettiva officina.

— 2721 —

Reale Rescritto del 25 gennaio 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che le ordinanze intorno a controversie demaniali debbano dagl' intendenti pronunziarsi n teso personalmente l'avviso del consiglio d'intendenza.

Sorto il dubbio se le ordinanze ch'emettono gl'intendenti per effetto dell'art. 186 della legge del 12 decembre 1816, intorno a controversie dipendenti dalla divisione dei demani, debbano essere rese personalmente in consiglio d'intendenza, ovvero basti il richiederlo del suo avviso: S. M. nella causa tra il comune di Bollita, e il suo ex-feudatario si è degnata emettere il seguente sovrano rescritto di norma.

» Ho proposto al Re N. S. l'avviso della consulta di questi reali domini emesso per revisione della decisione della gran corte dei conti nella controversia tra il comune di Bollita in Basilicata, e l'ex-barone Duca Civelli per l'esecuzione di una sentenza della commessione feudale de'7 marzo 1810 con ordinanza del 1834 L'intendente, visto l'avviso del consiglio d' intendenza aveva disposto.

1. Che il fondo Maesa dell' Orbo si ripartisse per due terzi all'ex-feudatario, per un terzo al comune.

2. Che fosse di piena, ed assoluta proprietà dell'ex feudatario il fondo Marina.

3. Che fossero mantenuti i coloni nel possesso delle terre nella stessa denominate col peso delle solite prestazioni.

4. Che si astenesse l'ex-feudatario dall'esazione dei censi in diverse contrade, salvo a provare la proprietà del suolo.

5. Che sui ventuno fondi nella ordinanza indicata non vi fosse luogo ad aggiudicarne alcuno all'ex-feudatario.

6. Che restasse omologato l' atto di convenzione del 30 giugno 1812.

8. Che si assolvesse il duca dalla restituzione dell'indebito esatto.

9. Che si astenesse l'ex feudatario dalla esazione di diverse altre prestazioni sul rimanente del territorio.

10. Che non vi fosse luogo a far dritto alle dimande diverse naturali di quel comune, come non emananti dalla sentenza della commessione feudale.

» Avverso di tale ordinanza promovevano reclamo sì il comune, che l'ex-barone presso la gran corte dei conti. Oltre alla difesa in merito si deduceva pure dal comune la nullità di essa, perchè emessa non in consiglio d'intendenza, ma resa visto l'avviso del medesimo.

» La gran corte dei conti facendo dritto alla parte del reclamo sul merito col modificare taluni articoli dell' ordinanza stessa, rigettò la nullità sulle conclusioni uniformi del pubblico ministero.

» Ma la consulta a cui di sovrano comando venne rimessa la decisione in disputa per revisione, senza entrare nel merito, si occupò unicamente della sola questione pregiudiziale di nullità, e portò avviso:

» Che facendosi dritto al reclamo del comune nell'esposta questione pregiudiziale, poteva degnarsi S. M. di dichiarare nulla l' impugnata ordinanza dei 21 maggio 1824, perchè non resa in consiglio d'intendenza, prescrivendosi che dall'attuale intendente se ne pronunziasse un'altra nei modi, e forme volute dalla legge, salvo alla parte i regolari gravami che le potessero competere, e che per conseguenza il surriferito avviso della gran corte dei conti di febbraio 1835 rimanga sovranamente disapprovato.

» Or la M. S. sul parere sommessole dal consiglio dei ministri con sovrana risoluzione del 25 gennaio ultimo, considerando che la questione della nullità dell'ordinanza dell'anno 1834 poggiata sul dubbio, se l'intendente debba sentire personalmente, od in iscritto l'avviso del consiglio d'intendenza nel pronunziare le sue osservanze, abbia spesso dato causa a litigi che sono stati diversamente giudicati : mentre si è

Digitized by Google

degnata approvare la parte dell' avviso della gran corte dei conti che riconosca valida nel rito l' ordinanza in parola, rimettendo alla consulta la discussione dei reclami contro il detto avviso in ciò che riguarda il merito; ha poi ad oggetto di evitare ulteriori litigi sovranamente dichiarato, che non dovendosi rivenire sulle ordinanze finora pronunziate, ove si vogliano attaccare per simile effetto di rito: da oggi innanzi gl'intendenti in affari di tal natura debbano a norma della lettera della legge de' 12 dicembre 1816 provvedere, sentendo personalmente l'avviso del consiglio d'intendenza.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 2722 —

Reale Rescritto del 26 gennaio 1842 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si proroga a tutto decembre del corrente anno la estrazione in franchigia de' grani e cereali sopra legni coverti di real bandiera.

Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato del 25 stante si è degnata di prorogare sino a tutto dicembre del corrente anno la estrazione in franchigia sui dazi de'grani, e su'cereali sopra legni coperti con la bandiera estera.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 2723 —

Reale Rescritto del 26 gennaio 1842 partecipato dal ministero delle finanze al direttore generale dei ponti e strade col quale si ordina che nelle occorrenze di quistioni nascenti da contratti, e che in tutt'i casi nei quali si dovran prestare cauzioni si debba convenire e stabilire dovere il garante ritenersi per la somma della cauzione obbligato col garentito solidalmente.

D. Salvatore Pisani prese in fitto dalla direzione generale di ponti e strade le seghe demaniali di Serra; e la cauzione, che D. Francesco Cattaneo diede per esso lui, formò oggetto di quistione in occasione del debito in che Pisani trovossi verso la real tesoreria pel non soddisfatto estaglio, essendo che pretendeasi riguardar Cattaneo come semplice fideiussore, nell' atto che pel contratto e pe' regolamenti generali che si determinano negli affitti dei fondi del demanio pubblico, i garanti con i fittaiuoli che garantiscono, sono solidalmente obbligati allo adempimento de'contratti.

La decisione del consiglio d'intendenza della seconda Calabria ulteriore, e lo avviso conforme della gran corte dei

conti sono perciò tornati in disamina presso la consulta di quà. E la consulta ad altre considerazioni molte, quelle adunando che nel contratto di Pisani, venne espressamente stabilita la cauzione voluta dalla legge, questa non può esser che solidale; e che con intendersi l'opposto si rovescerebbero i principî organici sui quali è basata la cautela delle pubbliche amministrazioni, ha rassegnato a Sua Maestà a pieni voti il parere, che senza aversi riguardo ai precedenti avvisi dati su tal quistione, piaccia alla Maestà Sua dichiarare sovranamente che la cauzione data da Cattaneo sia solidale coll' affittatore Pisani per la sola concorrenza benù della somma per la quale Cattaneo offrì i suoi beni.

E Sua Maestà nell'atto che ha compartita la sovrana approvazione allo indicato parere della consulta, si è pur servita ordinare che di esso tengasi conto da tutte le amministrazioni nella duplice veduta, e che questa dichiarativa sovrana risoluzione serva di regolamento nelle occorrenze di quistioni nascenti da contratti attuali, e che in tutt' i casi ne'quali si dovran d'oggi innanzi prestar cauzioni, sia chiaramente convenuto e stabilito dovere il garante intendersi per la somma della cauzione obbligato col garentito solidalmente.

Nel real nome le comunico tale sovrana risoluzione per lo analogo adempimento.

— 2724 —

Circolare del 28 gennaio 1842 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si stabiliscono norme per lo pagamento del trattamento dei folli nelle case site in Aversa.

Nelle reali case de' matti site in Aversa trovansi per ordini superiori stabiliti tre diversi pagamenti, il primo di mensuali ducati 12 pel trattamento così detto nobile, il secondo di ducati 6 pel trattamento medio, il terzo di ducati tre senza dritto a trattamento distinto; quest' ultima somma si contribuisce da coloro i quali sebbene non doviziosi e non possidenti hanno risorse adattate a sopportare siffatta spesa. Gl'individui della prima e seconda classe che non somministrando il letto e vogliono preferire quello del luogo debbono alle cennate somme aggiungere carlini 20 al mese.

L' abigliamento personale rimane sempre a carico della famiglia. Il direttore rapportandomi i molti sconci che si avverano nell'assegnazione, e nella percezione di tali pagamenti, ha sollecitato adatti provvedimenti per impedire l'attuale disordine. Ravvisando io sensati i di lui divisamenti,

ho giudicato indispensabile di prescrivere le norme che sieguono alle quali ella darà esatta esecuzione.

1. I sindaci se fedeli non siano nel rapportare agl'intendenti i veri cespiti redditizi in un folle, o di coloro che per legge hanno l' obbligo di sostentarlo dover essere tenuti, previa decisinne del consiglio d'intendenza della provincia, d'indennizzare lo stabilimento a proprio carico delle somme per loro incuria o deferenza non percepite, sia qualunque il tempo in cui la frode si renda manifesta.

2. Gl'intendenti esercitando rigorosa vigilanza, ed acquistata esatta cognizione de' mezzi dei quali il folle è provveduto, determineranno la classe alla quale deve egli appartenere, ed in conseguenza l'ammontare del pagamento.

3. La responsabità degl'intendenti è impegnata a ciò non si permettano abilitazioni a discapito degli alienati, e dell'istituto.

5. Il direttore qualora sappia che siasi fatto collocare a secondo trattamento chi goder potea del primo, o che siansi taciute ovvero minorate le risorse, quel funzionario che cagionò, o permise l'arbritrio non andrà immune dagli analoghi provvedimenti di giustizia.

5. Il primo pagamento devesi comporre dalla rata corrispondente ai giorni sino al termine del mese in cui un' individuo si spedisse allo stabilimento, e dall'importo di altri mesi consecutivi: i versamenti che seguono si realizzeranno a quadrimesti anticipati, salvo alle parti di riavere le somme superanti se l' alienato esce o muore pria che il quadrimestre abbia termine.

6. Gl'intendenti non invieranno gli alienati nell'istituto se non siansi resi certi del rispettivo stato di fortuna.

Quelli fra costoro che debbono pagare una pensione, non si facciano partire, se il congiunto che ne amministra i beni, o che è tenuto di alimentarlo, il curatore ecc. non abbia firmata una legale obbliganza, e non abbia realizzato il primo versamento a norma del num. 5. L'originale di siffatto documento, rimarrà presso l'intendenza, ma ella deve spedirne al direttore per intelligenza una copia in forma amministrativa legalizzata dal segretario generale.

7. A cura degl'intendenti si effettuiranno gl'introiti periodici ed anticipati. Ogni remora debb' essere rimossa mercè gli atti coattivi, non escluse le coazioni militari.

I versamenti per mezzo del direttore, gl' intendenti li faranno giungere al cassiere dello stabilimento col procaccio con fedi di credito debitamente girate, o in diverso modo sicuro, liberi da qualunque spesa di porto od altro.

8. Quando rovesci di fortuna impongono che l' abbliga-

Digitized by Google

zione sottoscritta debba per tal motivo essere variata, gl'intendenti ne daranno avviso al direttore pria che il quadrimestre abbia termine acciò compiuto siffatto periodo possa l'individuo discendere al trattamento inferiore, al quale l'infortunio lo spinge.

9. Appena esaurite le somme introitate per un pensionista senza che sia giunto al cassiere dello stabilimento nel modo spiegato nel n. 7 l'importo del quadrimestre seguente, il direttore farà collocare a trattamento comune l'individuo pel quale si sperimenta la deficienza delle risorse. Non pertanto questa misura non esimerà la famiglia del medesimo dal corrispondere l'importo intero della pensione, e ciò perchè essa soggiaccia ad un espediente molto decoroso, e per non darle adito ad abbandonare l' alienato alla infelice sua sorte. Gl'intendenti in tal caso debbono raddoppiare le misure coattive per lo immediato introito dell'intero de' pagamenti non adempiuti.

10. Per coloro che hanno solo la possibilità di soddisfare mensuali ducati tre senza dritto al trattamento diverso dal comune come fu ordinato collo stato discusso del 1838, si serberanno le regole medesime dettate nei numeri 1 7.

11. Le cennate prescrizioni non alterano punto quanto fu dettato con la circolare de'10 marzo 1830 per la rimessa al direttore de'documenti per accompagnar debbono ogni individuo che nello stabilimento si fa guidare.

All'uopo l' avverto che ho ingiunto a quel funzionario di respingere coloro che gli arrivano senza tali carte, e di essere più severo per quelli che dotati di possidenza, gl'intendenti siansi ridotti a violare le norme sopra espresse.

— 2725 —

Circolare del 29 gennaio 1842 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli atti di giuramento degli amministratori dei monti frumentarii sono esenti dal pagamento dei dritti di registro e bollo.

Il signor ministro delle finanze con real rescritto del 1 corrente mi ha partecipato, che essendo sorta quistione se gli atti di giuramento degli amministratori de'monti frumentari dovessero bollarsi e registrarsi gratuitamente, ovvero col pagamento de'dritti, il Re nostro signore cui è stato rassegnato l'affare nel consiglio ordinario del 25 del p. p. mese, si è degnato risolvere che gli amministratori suddetti per gli atti de'loro giuramenti sieno esenti dal pagamento de' dritti di registro e bollo.

Io la prevengo di tal sovrana risoluzione per sua intelli-

genza, e per le disposizioni di risulta, avendomi soggiunto il lodato signor ministro di averne data comunicazione al direttore generale del registro e bollo.

— 2726 —

Circolare del 1 febbraio 1842 emessa dal ministro delle reali finanze con la quale si prescrive che i soldi, e le pensioni minori di ducati venti debbonsi pagare in argento.

La prevengo di aver dato gli ordini al controloro generale della real tesoreria generale, perchè la disposizione contenuta nella ministeriale del 1 dicembre 1841 n. 3019, di pagare in moneta di argento gli averi mensuali di soldo, pensione o assegnamento da ducati 10 in sotto, sia estesa anche alle pensioni ed a'soldi di mensuali ducati 20 a 10 e ciò per le pensioni a cominciare dal bimestre che scade alla fine del corrente febbraio, e pe'soldi da questo mese in poi.

— 2727 —

Reale Rescritto del 5 febbraio 1842 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale s' insinua alle Congreghe d'impiegare le di loro economie nella fondazione dei Monti frumentari.

L'Intendenza di Teramo fin dallo scorso settembre manifestò l' offerta spontaneamente fatta dalla confraternità del Monte dei Morti del comune di Elce di fondare un monte frumentario colla dotazione di tomoli 150 di grano, a condizione che l' annuo aumento depurato di spese si esigesse dalla medesima congrega per farne celebrar suffragi: la quale offerta era munita dal voto favorevele del consiglio generale degli ospizi. Essendo stato rimesso l' affare di sovrano comando all'esame della consulta de' reali domini di qua dal faro, encomiando essa la proposizione della congrega, mercè la quale viensi a combinare l' interesse della sua speciale istituzione col vantaggio dell' agricoltura e col sollievo dei coloni poveri, espresse voto che le altre congreghe del regno ne prendessero l'esempio onde piuttosto ch'erogare spese ad altri oggetti di minore importanza, impiegassero le rispettive economie in una istituzione tanto utile, la quale vantaggiando l'agricoltura non leva loro i mezzi di ampliare le rispettive opere pie. Fu quindi di avviso all'unanimità di approvarsi la fondazione del monte frumentario suddetto conforme alla proposizione della congrega; ordinandosi che si facesse circolarmente conoscere tale approvazione, affinchè ne prendessero esempio le altre congreghe del regno, le

quali fossero nel caso di praticare lo stesso. Il Re N. S. cui ho rassegnato tutto ciò nel consiglio di stato del p. p. mese, si è degnata approvare l'avviso della consulta.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione, per l'intelligenza e per l'uso di risulta nella parte che può riguardare le confraternite in cotesta provincia.

— 2728 —

Circolare degli 8 febbraio 1842 emessa dall' intendente della provincia di Trapani con la quale si prescrive che possono li decurionati ricevere per sicurtà nelle cauzioni de' cassieri anche viglietti di tenuta quando vogliono rendersi responsabili delle di costoro gestioni, non che trattandosi di cauzioni; le stesse non possono darsi per massima che in beni fondi, o iscrizioni sul gran libro.

Una deliberazione del decurionato di Monte S. Giuliano diede occasione di rassegnarsi dubbio a S. E. il ministro degli affari interni, se mai potessero i decurionati, nelle cauzioni de'cassieri delle opere di beneficenza ammettere per sicurtà viglietti di tenuta, e la prelodata E. S. ha manifestato in risposta, che quando i decurionati vogliono rendersi responsabili degli esercizi de'cassieri, possono tra le misure di precauzione, ammettere anche quella de'viglietti di tenuta ma che trattandosi di cauzioni, le stesse non possono darsi per la massima, che in beni fondi, o iscrizioni.

Nell'interessarla di portare all'intelligenza del decurionato tal superiore dilucidazione trovo luogo a raccomandare al decurionato medesimo di essere cauto nello scegliere le misure di sicurtà per l'esercizio de'cassieri mentre il corpo deliberante a chiedere la cauzione nelle regole, è dessa la miglior via onde assicurare gl'interessi propri, non che quelli dell'amministrazione, che anzi intendo che ove il decurionato volesse da oggi innanzi far eccezione a questa massima salutare, e mettere avanti la propria responsabilità, nella corrispondente votazione specificar dee i motivi che ve lo spingono.

— 2729 —

Reale Rescritto del 9 febbraio 1842 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che nel conferirsi da ora innanzi cariche contabili si riserbi un terzo degli utili netti a disposizione del Re, a meno che il prodotto netto non sia minore di ducati mille dugento annui.

Sua Maestà vuole che d'ora in avanti nel conferirsi le cariche che di ricevitori generali, ricevitori distrettuali, con-

servatori d'ipoteche, ricevitore del tavoliere, cassiere della cassa di sconto, cassiere della gran dogana si riserbi un terzo degli utili dedotti tutti i pesi intrinseci inerenti a tali cariche, a menochè il prodotto netto non sia minore di ducati mille duecento annui.

Il terzo suddetto resterà a disposizione di S. Maestà per assegnarsi tutto o in parte a persone benemerite, non esclusi gli individui che si distinguono fra gli impiegati in dette cariche.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana decisione perchè ella nella parte che la riguarda ne curi l'adempimento.

— 2730 —

Circolare del 12 febbraio 1842 emesso dal ministero di grazia e giustizia con la quale si prescrive che i conciliatori allorchè compiono il periodo triennale delle loro funzioni debbono continuare nelle medesime, finchè non vengono rimpiazzati dai loro successori.

Sua Maestà trovando regolare le istruzioni emesse da questo ministero con circolare del 28 agosto 1841 per la continuazione de'conciliatori in fino al loro rimpiazzamento, dopo il compimento del triennio del rispettivo esercizio, nel consiglio ordinario di stato de'25 del decorso gennaio si è degnata dichiarare sovranamente, che i conciliatori allorchè compiono il periodo triennale delle loro funzioni debbono continuare nelle medesime, finchè non vengano rimpiazzati da' loro successori.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, perchè ne curino l'adempimento.

— 2731 —

Reale Rescritto del 16 febbraio 1842 partecipato dal ministro degli affari interni portante l'approvazione del regolamento per le barche da pesca di Sicilia che recansi sulle coste di Africa.

Sua Maestà considerando i gravi pericoli a' quali si sta esposta la Sicilia per la clandestina pesca, che si esegue ne'mari di Barberia dalle barche Trapanesi, e però trattandosi di una industria, che forma l'unico mezzo alla sussistenza di estesa classe di pescatori, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de'17 gennaio corrente anno approvare un regolamento col quale vengono stabilite le norme con cui può permettersi l'industria in parola con la totale sicurezza della propria salute.

Nel real nome ne la prevengo, a quale oggetto le fo te-

nere copia del regolamento succennato, perchè vi dia pronta esecuzione.

Regolamento per le barche da pesca di Sicilia, che recansi sulle coste dell'Affrica.

Art. 1. Nelle marine de'comuni di Trapani, Girgenti, e Palermo da dove si assicura, che unicamente escono delle barche, che si diriggono per le coste di Africa, ed in qualunque altro comune, ove si trovassero di simili barche, si procederà a cura del capitano del porto, o del sindaco marittimo ad un elenco di tutte le barche da pesca. Di questo ne sarà data copia alle rispettive deputazioni di salute per quello, che ad esse riguarderà.

Art. 2. Ogni barca che vorrà recarsi sulle coste d'Africa dovrà dichiararlo alla deputazione di salute per sottoporsi alle condizioni appresso indicate. Tutte le altre rimarranno sotto la possibile vigilanza del capitano del porto, e del sindaco marittimo, e deputazione di salute, onde non si recassero surrettiziamente sulle cennate coste di Barberia, e sorprendendosene alcuna si ritenga la stessa in contumacia, per essere dopo lo sconto di questa sottoposto il padrone, e l'equipaggio di essa a severe punizioni, come infrattori alle leggi sanitarie.

Art. 3. Quelle delle barche che si vorranno recare sulle dette coste dovranno essere allistate in un particolare notamento, ed avranno un numero d'ordine, dovranno dette barche dalla deputazione di salute essere munite di patenti, in conformità del ruolo da darsi loro gratis, e la quale sarà sempre rinnovata senza alcun pagamento nelle diverse tornate, che potranno fare nella Sicilia proseguendo sempre la pesca sotto contumacia, ma allorquando vorranno ritirarsi dovranno soggiacere alla debita contumacia, che assegnerà ad esse il magistrato di Palermo, il quale in ciò valuterà la gravezza, e la natura de'pericoli, che le circostanze particolari di ciascuna barca potrà presentare, e dello stato di salute cui godesi nelle coste d'Africa.

La cennata riserva però sarà subita dalle barche in parola, senza soggiacere a spesa veruna, tranne la mercede delle guardie.

Digitized by Google

— 2732 —

Ministeriale del 16 febbraio 1842 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze portante il divieto alla brigata di Banzi, cui è concessa la perlustrazione dei boschi del Tavoliere, di poter verbalizzare.

Col pregevole foglio del dì 27 ottobre del passato anno si compiacque V. E. manifestarmi che il Tavoliere ha proprietà boscose in Basilicata date in enfiteusi, e custodite da guardaboschi; che portansi danneggiate quelle proprietà, e ad impedire che i danni si riproducono, l'intendente della provincia ha proposto la misura di sottoporsi quelli boschi alla custodia degli agenti della direzione dei boschi e foreste coll'incarico di formar verbali da servire in caso di trasgressione al procedimento penale.

Parmi di non convenire la misura proposta così alle determinazioni, come allo scopo della legge forestale dei 21 agosto 1826.

In vigore delle determinazioni di questa legge la formazione dei verbali per contravvenzione nei boschi compete agli agenti, ai quali n'è confidata la custodia. Le proprietà boscose, delle quali trattasi, hanno i particolari custodi indipendenti dalla direzione generale, a'quali è dato l'incarico di preservarli di danni, e di compilare, in caso di trasgressione, processi verbali avverso i colpevoli.

Relativamente poi allo scopo della cennata legge è bene ricordare che la economia silvana regolavasi dalla legge dei 18 ottobre 1819, la quale, dando molto alla direzione gegenerale delle acque e foreste, la istituzione sperimentavasi non favorevole ai dritti di proprietà. La vigente legge dei 21 agosto 1826 nell'abbrogare le disposizioni di quella di ottobre 1819 non tenne silenzio agli effetti di soverchia ingerenza della direzione generale nella economia silvana, enunciando tra l'altro, di aver « l'esperienza dimostrato che i » risultamenti di utilità pubblica non avean compiutamente » corrisposto ai sacrifici dei dritti di proprietà che la legge » imponeva ». Quindi la legge medesima intesa a ridurre a giusti confini tale ingerenza, emise provvedimenti analoghi.

All'effetto delle proprietà boscose in generale è fatta una classificazione, distinguendo i boschi nelle seguenti specie.

1. *Boschi dello stato.* Di essi la custodia, e l'amministrazione son poste a cura della direzione generale, e dei suoi agenti, ai quali per contravvenzioni in questa classe di boschi compete la formazione de' processi verbali insieme con altri incarichi dalla legge precisati.

Digitized by Google

2. *Boschi dei comuni, dei pubblici stabilimenti, dei corpi morali laicali ed ecclesiastici.* Di essi l' amministrazione è confidata a' rispettivi amministratori, o titolari che provveggono alla custodia per mezzo di agenti particolari stabiliti uniformemente alla enunciata legge. Su' boschi di questa seconda classe l'articolo 3. della legge medesima, nel disporre che la direzione generale non debba prendervi alcuna ingerenza limita le sue attribuzioni sui cennati boschi alla sua vigilanza per la conservazione e pel miglioramento de'boschi.

Precisa la legge medesima di questa vigilanza gli oggetti ne' titoli II e IV facendosi i medesimi consistere nel taglio di alberi da farsi nel tempo e nel modo determinato; nella conservazione di un determinato numero di alberi per seme, della difesa della parte recisa del bosco ec.

3. *Boschi dei privati proprietari.* Alla custodia dei quali son pure destinati particolari guardaboschi. Su di essi le cure della direzione generale son dirette ad impedire il *diboscamento*, o *dissodamento* nel modo dalla legge determinato (articolo 5).

Dalle cose esposte sembra discendere, che dandosi alla direzione generale ingerenza maggiore di quella dalla vigente legge determinata, si ritornerebbe alla istituzione abolita, ed a suoi non favorevoli risultamenti. Altronde nel caso di contravenzioni e di abusi nei boschi del Tavoliere dati in enfiteusi, parmi che senza ricorrere a misura dalla cennata legge riprovate, possono opportunamente prestarsi i provvedimenti trovati efficaci per la persecuzione e punizione de' reati in generale.

— 2733 —

Reale Rescritto del 26 febbraio 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che volendosi istituire novelle Congreghe debbasi dichiarare a quali opere di pietà vogliansi dedicare.

Faceva osservare la consulta generale de' reali domini, esaminando taluni progetti di regole per le confraternite, che le dimande per la fondazione di nuove congreghe si moltiplicano ognor più e quasi sempre con regole diverse, e senza alcun principio di uniformità generale, mentre la esperienza tutto dì conferma che non se ne ottiene quel bene spirituale che promettono, che anzi si promuovono viemaggiormente in tutti i comuni quelle gare di precedenza che spargono germi di divisioni e di ostilità tra gli abitanti: avvisavasi perciò di tenersi presente, per quanto è possibile, da tutte le nuove congreghe che si vogliono stabilire il regolamento in istampa

da essa redatto ; e che per ottenersi un vantaggio affettivo debba sempre ciascuna confraternità esser tenuta a speziali opere di pietà, come sarebbero esercizi spirituali, visita agl'infermi, servizio agli Ospedali, soccorso ai poveri, ritiro mensuale per prepararsi a ben morire, cappelle serotine, o altra lodevole pratica tendente all'aumento della pietà cristiana e del fervore di spirito, non che dagli atti di beneficenza verso il prossimo , secondo che i casi e le circostanze personali e locali meglio potran suggerirne. — Avendo S. M. riconosciuto assai bene intesi i suggerimenti della consulta sull'oggetto di che trattasi, io nel real nome incarico il consiglio di attenersi strettamente a queste norme ogni volta che dee proporre il suo parere sui progetti dalla legge che si presentano o per la ripristinazione di qualche antica corporazione o per la erezione delle nuove , senza obliare la massima già nota di non doversi istallare nuove confraternite nei comuni che già ne sono provveduti secondo il loro bisogno.

— 2734 —

Reale Rescritto del 2 marzo 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si permette la censuazione dei fondi rustici, e urbani dei luoghi pii di qualunque natura.

Sua Maestà aderendo al voto del consiglio provinciale di Principato ulteriore , ha approvato il parere proposto dalla consulta di potersi accogliere le dimande per la censuazione de' fondi rustici o urbani da'luoghi pii di qualunque natura, salvo sempre le forme prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore, e l' abilitazione già data di potersi far uso per gli atti di semplice istruzione di carta senza bollo e registro.

Nel real nome lo partecipo a cotesto consiglio per intelligenza, e per lo adempimento.

— 2735 —

Ministeriale del 2 marzo 1842 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione col quale si stabilisce che non essendo il ministro di grazia e giustizia convenuto nella facoltà di verbalizzare alla Brigata di Banzi , cui è commessa la perlustrazione dei boschi del Tavoliere , non può darsi corso al progetto che se n'era formato.

Sul progetto contenuto ne'diversi di lei rapporti, l'ultimo de' quali in data del 18 settembre 1841 di accordarsi alla brigata di Banzi cui è commessa la perlustrazione de'boschi del Tavoliere nella Basilicata la facoltà di verbalizzare, comunque non ne fosse disconvenuto l'intendente di Capitanata

io volli conoscere, se il ministro di grazia e giustizia avesse avuto osservazioni a fare, ed ora me ne viene un riscontro, il quale racchiude delle considerazioni a mostrare, in quale abuso si andrebbe incontro, quando la proposta facoltà alla detta brigata si conferisse.

Or io trovando ragionevole la negativa, alla quale piega il prelodato ministro, veggo di non esservi luogo a provvedimento (1).

— 2736 —

Circolare del 16 marzo 1842 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che non si possano permettere dagl'intendenti rappresentazioni teatrali senza averne preventivamente ricevuta l'autorizzazione da'ministri di polizia, degli affari interni.

Il decreto de'7 novembre 1814 provvisoriamente in vigore, attribuisce al ministero degli affari interni, ed a quello di mio carico la facoltà di rilasciare permessi per tutti gli spettacoli, come altresì per feste e rappresentazioni di ogni sorta, che si danno nelle case ed altri luoghi di privata proprietà quando l'accesso ne'medesimi viene accordato per mezzo di biglietto non indicante le persone invitate. Questo metodo non è esattamente osservato in tutte le provincie del regno, ove qualche intendente è incorso nell'errore di accordare direttamente il permesso per dette accademie di poesia estemporanea, ed altre consimili rappresentazioni, senza averne preventivamente ricevuta l'autorizzazione dai due ministri. Epperò io intendo con la presente richiamare la di lei attenzione sul disposto dell'art. 1 del menzionato decreto, ed inculcarne l'esatto adempimento nella parte di sua ingerenza.

— 2737 —

Reale Rescritto del 23 marzo 1842 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti i vescovi nei reali dominii al di là del faro col quale si danno disposizioni per promuovere la censuazione delle terre incolte appartenenti ai prelati, abati beneficiati ed altri titolari di regio padronato in quei reali dominii.

Sua Maestà il Re nostro signore nel vivo desiderio che nutre il suo real animo di veder mandate a pieno, e sollecito effetto le disposizioni del real decreto de' 19 dicembre 1838

(1) La ministeriale dal ministro di grazia e giustizia trovasi inserita in questa raccolta sotto la data del 16 febbraio del corrente anno 1842.

Digitized by Google

per la censuazione delle terre incolte appartenenti a prelati, abati, beneficiati ed altri titolari di regio patronato in cotesti reali dominî, disposizioni dalle quali i più felici risultamenti si attendono all' industria ed all' agricoltura non solamente che al miglioramento degl' interessi de' rispettivi titolari ecclesiastici, si è la Maestà Sua degnata rivolgere la sua sovrana considerazione su di alcuna delle prescrizioni del citato real decreto, che dettata dalla sua sovrana mente con la guida di quegl' inconcussi principî che professa di rispetto, e di osservanza delle leggi della chiesa, e di dovuto riguardo, e tutela delle ragioni degli ecclesiastici, potrebbe ciò non ostante per una non esatta interpretazione ricevere un adempimento non corrispondente alle sue sovrane intenzioni, e fare insorgere de' dubbi da ritardare gli effetti delle sue disposizioni benefiche.

Ad allontanar quindi ogni ostacolo o sinistra intelligenza nella esecuzione del suddetto real decreto si è degnata Sua Maestà di dichiarare, che nell' articolo 5 dell' enunciato real decreto ove si parla di sentirsi gl' interessati, ciò importa che siano interpellati i prelati, abati ecc. per li chiarimenti che potessero presentare, e per discentersi le giuste opposizioni che potessero affacciare. Ed in ogni caso, che rimanga a loro cura zelo e risponsabilità l' assenso apostolico, e nel progredire ulteriormente la commessione creata con l'articolo 3 del decreto medesimo, ne veglierà l' adempimento.

In quanto alle disposizioni contenute nell' articolo 13 dello stesso real decreto, Sua Maestà si è degnata dichiarare che permette a ciascun vescovo abate ecc. qualora abbia de' rilievi a fare in contrario o dare acclarazioni delle determinazioni della commessione suddetta, che possa dirigerle alla Maestà Sua, la quale si degnerà prenderne special cura.

Riguardo finalmente allo articolo 14 dello stesso real decreto, in cui è detto che rimarrà intatta la rendita ai vescovi prelati, abati, beneficiati, ed altri titolari di regio patronato che si trovino in possesso de' fondi, non che il vantaggio che risultasse dalla censuazione; Sua Maestà dichiara che debba rimaner salvo a tener ragione ne' debiti modi dell' aumento della rendita delle vacanze delle mense vescovili, badie, e prelature.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima queste sovrane dichiarazioni per sua intelligenza e regolamento.

Digitized by Google

— 2738 —

Circolare del 26 marzo 1842 emessa dal comando superiore delle guardie d'onore con la quale si danno chiaramenti circa l'esenzione da accordarsi agli unici assoluti dal servizio delle guardie di onore.

Questo comando superiore osservò che variamente era considerata dalle autorità diverse incaricate della organizzazione delle guardie di onore la unicità assoluta, dopo che col real rescritto del 16 luglio 1841 fu richiamata in vigore come causa di esenzione dal corpo, e perciò in data de' 19 febbraio ultimo sotto il n. 162 feci rappresentanza al real ministero della guerra dimostrando che per le precedenti determinazioni che definivano qual doveva essere la unicità medesima perchè avesse prodotto l'anzidetta esenzione, nelle persone in cui si fusse verificata, non potevasi credere di dover essere diversamente definita, di come definita fu nel 1836 col dubbio 3. 1. carico così concepito.

» Se gl' individui capi di famiglia assolutamente unici in modo che non abbiamo altri che li rimpiazzano negli affari domestici, oppure coloro che abbiano figli di tenera età senza altra persona che potesse prendere cura di essi, debbono, o pur no essere inclusi negli squadroni delle guardie d'onore, è risoluto così:

» Sua Maestà considerando che il servizio delle guardie d'onore obbliga' talune volte ad uscire dal proprio comune, e ad abbandonare la cura della famiglia, ed i propri interessi, si è benignata risolvere che coloro i quali si trovino negli additati casi, ove non concorrono volontariamente a presentarsi a questo onorevol servizio, non vi possono essere obbligati loro.

» In riscontro di siffatta rappresentanza, il sullodato ministero in data dell'8 seguente marzo mi ha scritto quanto siegue.

» Ho con pari data della presente scritto a sua eccellenza il ministro per gli affari interni facendogli noto il contenuto del suo uffizio del 19 ora scorso mese n. 162 relativo alla unicità assoluta, causa questa perchè un' individuo comunque avente tutti i requisiti richiesti dalla legge, non faccia parte delle guardie di onore provinciali, ed ho soggiunto all' eccellenza sua che questo real ministero fa eco al di lei divisamento, per cui era pregato d' impartire quelle disposizioni che nella sua cognita saggezza ravvisate avesse opportune, onde alla cennata eccezione di unico assoluto non sia data dalle autorità dal sullodato eccellentissimo ministro di-

pendenti, una significazione differente della propria, e ciò affinchè l' allistamento, ed il completamento del corpo delle guardie di onore non abbia a soffrire per effetto di novelli ostacoli, che altrimenti vi si potrebbero apporre.

» Tanto le manifesto in risposta del succitato suo foglio.

Ciò che io mi onoro partecipare alle signorie loro per opportuna intelligenza.

— 2739 —

Reale Rescritto del 29 marzo 1842 partecipato dal presidente del consiglio de' ministri col quale si ordina l' esatta esecuzione del decreto de' 22 gennaio 1833 relativo ai congedi per gl' impiegati e funzionari pubblici.

Sua Maestà ha veduto con dispiacere il gran numero di pubblici funzionari che affluisce nella capitale al principale oggetto di ottenere avanzamenti e vantaggio sotto mentiti pretesti di salute. Sua Maestà ha dunque prescritta la esatta esecuzione del decreto del 22 gennaio 1833. Vuole però la Maestà Sua che d' oggi innanzi la concessione del mezzo soldo per causa di congedo gli venga proposta nel consiglio ordinario di stato per le sue sovrane risoluzioni, e che in niun caso possa da' ministri proporsi il pagamento dell' intero soldo. La Maestà Sua si riserba ne' casi straordinari di accordare in altro modo le sue sovrane beneficenze.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si degni curarne l' esecuzione.

— 2740 —

Reale Rescritto del 29 marzo 1842 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si prescrive che la gran corte dei conti delegata è la sola incaricata qual commissione liquidatrice per la liquidazione de' dritti compresi nelle così dette segrezie senza distinzione di epoche, e dipendenti dalle dogane interne ed esterne.

Il decreto degli 11 decembre 1841 stabilisce una commissione delegata alla liquidazione de' compensi dovuti per abo liti diritti feudali, in quei casi soltanto ne' quali possa darsi luogo a compenso: ed all' articolo 9 dichiara che tutto ciò che nel decreto stesso è stabilito per dritti, e per le prestazioni feudali, è applicabile ai dritti compresi nelle così dette segrezie.

Intanto la commessione delegata, per deliberazione presa nel 18 febbraio ultimo, muoveva dubbio se tra i dritti compresi nelle così dette segrezie, dovessero o pur nò compren-

dersi ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne ed esterne.

Su di ciò il procuratore generale della gran corte dei conti ha manifestato varie osservazioni, ed ha tra l'altro considerato, che la giurisdizione data alla commessione delegata, non è parte di quella che aveva la gran corte de' conti, tal che questa debba spogliarsene per rivestirne l'altra: ma è una giurisdizione nuova affatto, e limitata a ricevere le dimande per taluni dritti in esercizio e liquidare quei compensi, cui la gran corte ordinaria non era più abilitata.

Ed a convalidare siffatta idea lo stesso procurator generale ha fatto rilevare che il termine stabilito dal detto decreto per le dimande da prodursi alla gran corte de' conti ordinaria, è già trascorso fin dal 1833, perlocchè sono decaduti da ogni dritto a compenso coloro che non produssero le dimande: ma è un termine nuovo stabilito per la esecuzione di un'affare tutto nuovo: che laddove altrimenti si intendesse la cosa, gravi danni il regio erario ne risentirebbe.

Or rassegnato essendosi il tutto al Re (N. S.) nel consiglio ordinario di stato del 14 di questo mese, la Maestà Sua ha nell' alta sua saggezza ordinato.

1. Che per le liquidazioni de' compensamenti de' dritti, ed abusi feudali stati aboliti, o compresi nelle così dette segrezie, proceder debba la gran corte delegata per real decreto degli 11 decembre 1841. E che la gran corte de' conti ordinaria debba a quella trasmettere tutte le dimande ricevute a tal' uopo, se ancora ne abbia, ove non peranco sieno state definitivamente giudicate.

2. Che sia subito proposto alla risoluzione della Maestà Sua il parere della consulta sui dubbi elevati dal procurator generale Comia per la interpretazione delle istruzioni approvate col real rescritto de' 10 marzo 1819, e ciò per chiarimento della gran corte delegata nella liquidazione dei compensamenti.

Nel real nome quindi partecipo a lei siffatta sovrana determinazione per lo analogo adempimento nella parte che la riguarda, nella intelligenza che tutti coloro i quali sono decaduti dal dritto a compenso per non avere presentato le dimande alla gran corte de' conti ordinaria nel termine prescritto, e già trascorso sin dal 1833 non possono, nè debbono intendersi a ciò riabilitati pel decreto degli 11 decembre 1841 il quale stabilisce un termine novello per un' affare tutto nuovo.

Digitized by Google

— 2741 —

Reale Rescritto del 2 aprile 1842 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive una perfetta promiscuità frai sudditi dei reali dominii al di quà e al di là del faro a poter concorrere agl'impieghi vacanti.

In occasione della dimanda avanzata da D. Leopoldo Novi figlio del tenente colonnello cavaliere D. Cipriano Novi, di essere ammesso al concorso per la nomina dei controlori delle contribuzioni dirette da aprirsi in Palermo, il Re N. S. con sovrana risoluzione de'18 marzo si è degnata ordinare che D. Leopoldo Novi possa concorrere alla carica di controloro. Ed ha ordinato altresì la Maestà Sua per regola generale da comunicarsi a tutti i reali ministeri che resti stabilita una perfetta promiscuità fra i suoi sudditi dell'una e dell'altra Sicilia a poter concorrere agl'impieghi vacanti.

— 2742 —

Reale Rescritto del 6 aprile 1842 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si determina esser dovuto alle officine di contabilità delle intendenze per l'esame dei conti de'licei, e collegi, un dritto eguale al mezzo per cento dell'annua rendita da non oltrepassare però i ducati 50 in tutto.

Con l'art. 144 della legge organica dell'amministrazione civile fu accordata all'officina di contabilità di ogni intendenza il dritto di percepire l'uno per cento sulle annue rendite ordinarie de' comuni per supplire alle spese di liquidazione dei conti comunali ; il prodotto di questo dritto non può pertanto oltrepassare la somma di ducati 200 per ogni comune. Lo stesso dritto fu alle officine medesime accordato con real rescritto degli 8 maggio 1819, per laliquidazione de' conti provinciali , da non poter però oltrepassare annui ducati 100.

Or essendosi da pochi anni in quà sovranamente ordinato che anche i conti de' reali collegi e licei debbano esser liquidati nelle intendenze per indi discutersi da rispettivi consigli provinciali o consigli d'intendenza, secondochè si tratti di conti morali o materiali; da tutte le officine in parola è stato chiesto anche per questi conti un dritto corrispondente a carico degli stabilimenti suddetti.

Sua Maestà si è degnata accogliere benignamente una tal domanda, e quindi nel consiglio di stato del primo di questo corrente mese, a similitudine di quanto fu disposto col citato real rescritto degli 8 maggio 1819 pe' conti provinciali e

Digitized by Google

delle opere pubbliche;ha risoluto che per la liquidazione de'conti de'reali licei e collegi venga d'oggi innanzi corrisposto alle officine di contabilità delle intendenze a carico degli stabilimenti sudetti un dritto eguale al mezzo per cento della ririspettiva loro annua rendita ordinaria, da non oltrepassare però i ducati cinquenta in tutto.

Nel real nome arle plecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento, e perchè la comunichi al consiglio provinciale nella prossima riunione: la pubblicherà inoltre col giornale d'intendenza.

— 2743 —

Reale Rescritto del 6 aprile 1842 partecipato dal ministero degli affari interni portante le sovrane risoluzioni sui voti dei consigli provinciali che debbono pubblicarsi nei giornali d'intendenza.

I consigli generali di tutte le provincie aveano da più anni unitamente domandato che le sovrane risoluzioni adottate sui loro voti venissero rese di pubblica ragione per mezzo della stampa, ad oggetto principalmente d' impedire le inutili ripetizioni che sempre si verificano nelle proposizioni de'consigli distrettuali.

Sua Maestà nel consiglio di stato del primo di questo corrente mese; tenuto presente il real rescritto circolare de'18 giugno 1835, col quale venne data agl'intendenti la facoltà d'inserire nei giornali d'intendenza le sovrane risoluzioni provocate dai consigli provinciali che fossero relative ai conti morali, alle opere pubbliche, alle industie e manifatture delle provincie, alla pubblica istruzione ed a'pubblici stabilimenti; si è degnata ordinare, che *da oggi innanzi la pubblicazione delle sue sovrane decisioni su' voti de' consigli provinciali venga esattamente eseguita da tutti gl'intendenti, onde evitarsi la ripetizione delle medesime domande.*

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè vi dia pronto ed esatto adempimento; la pubblichi sul giornale d' intendenza, e la partecipi al consiglio provinciale ed ai consigli distrettuali nella prima loro rispettiva riunione.

Digitized by Google

— 2744 —

Reale Rescritto del 9 aprile 1842 partecipato dal ministero degli affari interni col quale sono destinati de' funzionarii aggiunti agl'intendenti con l'incarico esclusivo di preparare tutte le operazioni prescritte dalle istruzioni approvate con real decreto degli 11 dicembre 1841 e formare i correlativi progetti di ordinanza.

Sua Maestà il Re nostro signore volendo, che le istruzioni approvate col suo real decreto degli 11 dicembre 1841, per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione, dei demanî ex-feudali, e chiesastici si avessero una pronta, come giusta, e regolare applicazione, ha posto mente:

Che gl'intendenti di quei suoi reali dominî oltre il faro, distratti dalle moltiplici cure, ed applicazioni della loro carica, non avrebbero potuto senza una efficace cooperazione occuparsi di questo interessante ramo di servizio con quella speditezza che richiede;

Che obbligati a recarsi sopra luogo, per dirigere, preparare, e dar giudizio sulle operazioni demaniali, avrebbero dovuto tenersi quasi sempre lontani dalla residenza.

Che ad ovviare a simili sconci, anche in questi reali dominî, si ebbe ricorso al mezzo di destinarsi in ciascuna provincia, seconda l'importanza, uno, o più funzionari aggiunti incaricati delle operazioni demaniali.

E quindi avendo umiliato alla Maestà Sua l'avviso della commessione sovrana prescelta per lo lavoro delle istruzioni suddette, si è la medesima nella conferenza del 13 marzo corrente anno degnata di ordinare:

1. Che a somiglianza di quanto si praticò in questa parte dei reali dominî, vengano destinati per ciascuna provincia della Sicilia dei funzionari aggiunti agl'intendenti con l'incarico esclusivo, non solo di preparare tutte le operazioni prescritte dalle istruzioni approvate col real decreto degli 11 dicembre 1841 per la divisione de' demanî, ma eziandio di formare i correlativi progetti di ordinanza.

2. Che il lavoro, così da essi preparato, venga co' correlativi progetti d'ordinanza trasmesso al rispettivo intendente. Questi con l'intervento del funzionario aggiunto, discuterà in consiglio d'intendenza il progetto suddetto d'ordinanza, e quindi darà fuori l'ordinanza sua, salvi rimanendo i gravami contro la stessa a' termini delle istruzioni suddette.

3. Che per la esecuzione di questa sua sovrana risoluzione restino nominati pel suddetto disimpegno:

Nella provincia di Palermo il giudice della gran corte civile D. Vincenzo Niutta.

In quella di Messina il presidenti di quel tribunale civile D. Francesco Scorza.

In quella di Catania il giudice di quella gran corte civile D. Salvatore Murena.

In Noto il segretario generale di quell'intendenza D. Luigi Ajossa.

In Girgenti il segretario generale di quell' intendenza D. Domenico Lopane.

In Caltanissetta il giudice D. Vincenzo Caracciolo.

In Trapani D. Nicola Demarco capo d'uffizio della procura generale della gran corte de' conti di Napoli.

Che prese in considerazione dalla Maestà Sua le spese di giro, e di permanenza nei comuni, cui i detti funzionari aggiunti vanno incontro, venga corrisposto a carico della tesoreria di Sicilia, oltre al soldo di che attualmente godono, l' indennità mensile di ducati 100 durante il tempo della commessione.

Nel real nome ho l'onore comunicarle questa sovrana risoluzione per intelligenza ed adempimento di sua parte.

— 2745 —

Circolare del 13 aprile 1842 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si dichiara che le ordinanze emesse dall'intendente in consiglio d'intendenza, in fatto di scioglimento di promiscuità, non hanno bisogno di superiore approvazione.

Col suo officio del 14 del p. p. mese n. 94 ella mi ha manifestato il dubbio propostole dall'intendente di Girgenti, e che nasce dall'articolo 5 del real decreto de'19 dicembre 1838, se cioè le ordinanze, che da lui si emettono in consiglio d'intendenza in fatto di scioglimento di promiscuità, debbano reputarsi come progetti da mettersi in esecuzione, dopo che a me rassegnate, ne otterranno la superiore autorizzazione, o se debba egli farle eseguire, e quindi darne conto per la semplice intelligenza superiore. Indi, in esecuzione dell'art. 6 delle istruzioni approvate con real decreto degli 11 dicembre 1841, mi ha ella favoriti i suoi divisamenti su tal proposito.

Le sue idee sono giuste; imperciocchè le ordinanze degl' intendenti van soggette ai reclami presso la gran corte dei conti, nè debbono ricevere approvazione superiore. Il citato art. 5 in fatto del real decreto de' 19 dicembre 1838 parla di dar conto delle loro operazioni, ma non di attendere superiore approvazione sulle ordinanze. Intanto la pre-

vengo, che Sua Maestà ha destinato dei funzionari aggiunti agl'intendenti incaricati delle operazioni demaniali, riserbandomi di comunicarle subito il corrispondente sovrano rescritto.

— 2746 —

Circolare del 25 aprile 1842 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si stabilisce che la durata delle carte di passaggio è ampliata a sei mesi, ed il dritto n' è diminuito grana trenta.

Nello scopo di sempreppiù agevolare il traffico, ed il recarsi dei regi sudditi alla capitale dalle provincie del regno, e viceversa, la durata delle carte di passaggio rimane ampliata da quattro a sei mesi, ed il dritto delle medesime che era grana 40 pe' nobili proprietari, negozianti, e per le persone di civil condizione, vien ridotto a grana 30, fermo rimanendo quant'altro è prescritto col regolamento dei 12 febbraro 1836.

Ella quindi si compiacerà mettere ad effetto siffatte disposizioni, e comunicarle inoltre agli agenti e funzionari di polizia di sua dipendenza, per lo esatto adempimento, che vorrà ella vegliare, sicchè possano tutti godere di siffatte agevolazioni.

— 2747 —

Reale Rescritto del 27 aprile 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che gli assegnamenti dei cappellani sagramentali non debbono andare sottoposti a ritenzione di sorta alcuna, e non hanno perciò dritto a pensione.

La consulta generale del regno, chiamata per sovrano comando ad ammettere il suo avviso sul dubbio, se in forza della legge del 12 dicembre 1816 i cappellani sagramentali abbiano dritto a pensione di ritiro proporzionalamente allo assegno di che godono a carico de' fondi comunali; avendo considerato che per la legge istessa non ve ne hanno i parrochi e sottoparrochi; ha opinato che non debbano i rispettivi assegnamenti de' cappellani sacramentali andare sottoposti a ritenzione di sorta alcuna e quindi dar loro dritto a pensione.

Essendosi Sua Maestà degnata adprovare un' avviso siffatto nel real nome glielo partecipo per l' uso convenevole di risultamento.

— 2748 —

Reale Rescritto del 28 aprile 1842 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si dispone che le carte pendenti per compensamenti compresi nelle così dette segrezie senza distinzione di quelli dipendenti dalle dogane esterne, ed interne debbano passare alla corte delegata.

Ho rassegnato al Re nostro signore l' avviso di codesta commessione liquidatrice del dì 8 corrente mese, per lo quale ha deliberato di richiamarsi a cura, e diligenza del ministero pubblico della gran Corte de' conti tutte le carte pendenti per compensamenti compresi nelle così dette segrezie, senza distinzione di quelli dipendenti dalle dogane esterne ed interne conformemente alla sovrana risoluzione del 14 marzo ultimo; e la Maestà Sua si è degnata di approvarlo.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 2749 —

Reale Rescritto del 30 aprile 1842 partecipato dal ministero degli affari interni portante norme ad osservarsi per la conservazione delle biblioteche comunali.

Il consiglio provinciale del primo Abruzzo ulteriore nella sua riunione del 1841 dolendosi che i molti libri che i comuni hanno nelle loro case giacciono per lo più inutili, polverosi, e negletti, esposti anzi alla mano di chi voglia appropriarseli; e considerando che non altrimenti i comuni siansi gravati dell' acquisto de' medesimi, che per diffondere la pubblica istruzione; umiliò suppliche a Sua Maestà onde ottenere che in ogni comune la biblioteca comunale sia pubblica ed aperta in determinate ore del giorno, nè possa negarsi ad alcuno la lettura de' libri che chiederà, senza che però possano asportarsi.

E la Maestà Sua sempre intenta a secondare i voti dei consigli provinciali diretti a promuovere qualunque specie di miglioramenti, nel consiglio di stato ordinario de' 18 marzo ultimo si è degnata ordinare:

1. Che in ogni cumune il quale abbia de' libri, se ne faccia un esatto inventario in due spedizioni, per conservarsi una nella cancelleria comunale, l'altra nell' archivio dell'intendenza;

2. Che a misura che i comuni ne avranno i mezzi vengano tali libri legati ed ordinatamente disposti in corri-

spondenti armadi, prelevandosi la spesa dall' articolo delle impreveduate;

3. Che dove la casa comunale offre una stanza divisa per la biblioteca, sia questa aperta al pubblico in un determinato giorno della settimana sotto la vigilanza del cancelliere, o di altro impiegato comunale, che il decurionato rimane autorizzato a destinare per tale oggetto.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento di risulta. Ella la farà nota al consiglio provinciale nella prossima sua riunione, e la pubblicherà ancora col giornale dell' intendenza. . .

— 2750 —

Reale Rescritto degli 11 maggio 1842 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti i vescovi nei dominii al di là del Faro col quale si danno ulteriori disposizioni per la censuazione delle terre inculte appartenenti ai titolari di patronati regii, in quei reali dominii.

Ad evitare ogni dubbio e qualsivoglia ostacolo, che potrebbero presentarsi nel modo pratico della esecuzione di quel che trovasi da Sua Maestà ordinato col real rescritto circolare da me comunicato a vostra signoria illustrissima e reverendissima in data de' 23 dello scorso marzo nello scopo che già le palesai nel rescritto medesimo, e per lo quale la Maestà Sua è sempre animata dalla più viva premura e sollecitudine, quello cioè che le disposizioni del suo real decreto de' 19 dicembre 1838 per la censuazione delle terre inculte appartenenti a prelati, abati, benificiati, ed altri titolari di regio patronato in cotesti reali dominî avessero il loro pieno e pronto effetto; si è la prelodata Maestà Sua degnata di ordinare che di ciascun fondo, che và a darsi a censo, fatti gli apprezzi, stabilite le ripartizioni, distesa, e formata la platea ossia il piano della rendita de' nuovi enfiteuti, intesi i rilievi o le dilucidazioni che abbia creduto di presentare il prelato abate usufruttuario del fondo, si distenda l' atto da stipularsi, e s' invii insieme colla petizione dell' assenso pontificio in questo ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici di mio carico, per praticarsi dal medesimo gli uffizi necessari ad ottenerlo, e quindi per via dello stesso ministero le rispettive commessioni si attendano i sovrani oracoli.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questo sovrano volere per sua intelligenza e regolamento, e perchè dalla sua parte vi si conformi esattamente.

— 2751 —

Reale Rescritto del 17 maggio 1842 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale s' inculca agl' intendenti di rimettere in ogni mese a sua eccellenza il ministro degli affari interni gli stati indicanti le operazioni eseguite in affari di dritti promiscui, e le cause pendenti e decise ne' varii tribunali.

È volere del Re nostro signore che nel fine di accelerarsi sempreppiù la esecuzione de'due decreti del dì 11 decembre 1841 a riguardo dello scioglimento delle promiscuità. e della divisione de' demani comunali, non che del compimento dell'abolizione della feudalità, i signori intendenti delle provincie di Sicilia, nello zelo, e nella energia de' quali Sua Maestà con fida, rimettano a sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni, in ogni mese, degli stati ove indicar si debbano con tutta precisione le operazioni che all' uopo si saranno effettuate, e le cause pendenti, e decise ne' varii tribunali. Di tale rapporto ne trasmetteranno un duplicato al luogotenente generale.

— 2752 —

Reale Rescritto del 24 maggio 1842 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si prescrive che le carte tutte relative a' compensamenti passar debbono alla gran corte de' conti delegata.

Ha formato oggetto di sovrana risoluzione il suo rapporto del 13 maggio col quale vostra eccellenza facendo conoscere che dopo il real decreto degli 11 decembre 1841 le carte pe' compensamenti degli uffizi , dritti , e segrezie abolite si trovano divise nella gran corte de'conti tra la prima , e la gran corte delegata, propone di decidersi a quali delle due doveva commettersi la ripartizione degli abbuonconti pel corrente anno 1842.

Si è considerato che trovandosi stabilito nello articolo 2 delle istruzioni del 10 marzo 1819 per la liquidazione degli uffici aboliti essere la gran corte de'conti una commessione a ciò delegata.

Che trovandosi già stabilita una commessione nel seno della gran corte de'conti per procedere alla liquidazione dei compensamenti pei dritti feudali aboliti, e per tutt'altro dalle segrezie dipendente.

Viste le risoluzioni sovrane di dicembre 1841, e le altre del 29 marzo, e 13 maggio 1842.

Non convenendo, per l'analogia che vi è tra i dritti che

debbono compensarsi, dividere tra due commissioni liquidatrici la stessa delegazione.

Sua Maestà (D. G.) ha ordinato che le carte tutte relative ai compensamenti passino alla gran corte de'conti delegata con real decreto degli 11 decembre 1841.

Nel real nome le partecipo la suddetta sovrana deliberazione acciocchè l'eccellenza vostra la comunichi tanto alla corte dei conti ordinaria, che alla corte dei conti delegata per lo esatto adempimento.

— 2753 —

Circolare del 28 maggio 1842 emessa dal ministero delle reali finanze con la quale si prescrive che i dritti dovuti agli uscieri e serventi comunali per le notifiche di sequestro fatte a'terzi in danno di un contribuente moroso debbono essere regolati con la limitazione contenuta nella tariffa giudiziaria del 1819.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia con suo officio del 6 marzo ultimo mi ha manifestato un dubbio promosso dal procuratore regio presso il tribunale civile di Catania. Il dubbio era il seguente.

Nella tariffa per le spese di coazioni contro i contribuenti morosi approvata col rescritto del 20 dicembre 1826 al n. 9, si legge: per ogni citazione, ed intimazione che avrà luogo nella procedura di sequestro i dritti degli uscieri o serventi comunali saranno regolati come al num. 2. Nel num. 2 è fissata una scala da grana 10 a carlini due secondo i casi. Or dovea determinarsi se per la notifica degli atti di sequestro a danno de' contribuenti morosi spetta all' usciere lo stesso onorario di carlini due per ciascuno de' terzi sequestrati a danno dello stesso contribuente, ovvero debbe applicarsi la limitazione posta con la tariffa giudiziale del 1819, cioè che l' usciere percepisca l' onorario intero per lo solo atto originale, ed il quarto dell'onorario per ciascuna copia che rilascia a'terzi sequestrati ed al debitore.

Sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia nel manifestarmi questo dubbio si è compiaciuto aggiungere che egli opina per la limitazione prescritta dalla tariffa giudiziaria, si perchè è ragionevole che la tariffa speciale del 1826 sia interpetrata con la tariffa comune del 1819, e sì perchè non conviene gravare le parti di spese che talvolta potrebbero diventare eccessive.

In risposta con mia lettera in questa stessa data ho assicurato sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia di uniformarmi interamente al suo avviso, e di trovar giusto che i dritti degli uscieri per gli atti a danno de'contribuenti

morosi sieno regolati con la limitazione contenuta nella tariffa giudiziaria.

— 2754 —

Reale Rescritto degli 8 giugno 1841 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale di Sicilia portante disposizioni in materie di controbandi doganali.

Con una memoria presentata a S. M. in Palermo è stato rassegnato alla Maestà Sua che nello applicarsi costà il disposto del real decreto del 4 agosto 1835 relativo a'contrabandi si sieno date due interpetrazioni, la prima che la disposizione non abbraccia se non i contrabandi doganali colpiti nella flagranza, e non tutti i controbandi in generale; la seconda che debba scindersi l' azione civile dalla penale nel giudizio di contrabando, e non pronunciarsi la condanna in unica sentenza, come nella memoria stessa se ne esprime l'utile ed il desiderio. Rassegnata tale domanda alla M. S. se gli è umiliato che nella esecuzione del detto decreto in questa parte de'reali dominî non è statovi contrasto tra le autorità giudiziarie, ed amministrative; dapoichè si è ritenuto; primo che il giudice del contenzioso de' dazi indiretti deve con una sola sentenza confiscare la merce, ed infliggere le pene affiittive, procedendo col rito correzionale; secondo che il decreto colpiva l' immessore contrabandiere della mercanzia, e non già il detentore di buona fede di una merce fraudolentemente immessa.

E la M. S. per risoluzione emessa nella conferenza del 3 corrente si è degnata di ordinare, che si stia strettamente al senso letterale del decreto, e se ne inculchi la esatta osservanza nel modo stesso, che si pratica nelle provincie di quà del Faro.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per sua intelligenza, ed uso analogo di risultamento di sua parte.

— 2755 —

Circolare del 12 giugno 1842 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che non è permesso disporre pagamento alcuno di soldo a'regi giudici se non in vista dei certificati di esistenza, ed effettivo servizio prestato: e che in ogni altro caso consultare si deve il real ministero degli affari interni.

Questo real ministero ha avuto occasione di rilevare, che quello di grazia e giustizia dia corso a dimande di regii giudici, i quali pretendono la corrisposione de' soldi pel

tempo che impiegano nel muoversi da una residenza perchè traslocati in altra, o che restano in congedo, e spesse volte è avvenuto di doversi fare delle osservazioni in contrario a quanto si proponeva dal dipartimento di grazia e giustizia; facendo riflettere che l'esito de' soldi a tali magistrati è perfettamente estraneo a quello di carico de' comuni, e che se per misura provvisoria vi va compreso, ragion vuole che si corrisponda per quanto solo vi prestano l'effettivo servizio.

Che le economie sia per mancanza di giudici, sia per congedo non possono essere considerate come fondo disponibile; ma formare invece avanzo, da impiegarsi ne' comuni in disgravio de' dazj, in opere pubbliche, o in altro di loro interesse.

Nè vale il dire che questa specie d' impiegati debbano essere considerati come tutti gli altri contemplati ne' reali decreti del 22 gennajo 1833, e 10 settembre 1832 su'congedi, e sulle traslocazioni, dapoichè, ripeto, impropriamente, e per modo provvisorio sono le comuni chiamate ad esito di cotale natura. E sarebbe troppo dura cosa se chiamate ad una spesa che dovrebbe gravitare sopra diverso fondo dovessero correre la sorte delle regole generali pei soldi a carico del tesoro. Esse pagano, e pagano in quanto risentono il beneficio della giustizia lora resa. Pagare in quanto non risentono questo beneficio è togliere loro il mezzo di apportare disgravio ne' dazî comunali. Pagare poi per fare viaggiare un giudice che si reca in un'estraneo circondario è ingiustamente gravare taluni comuni a spese di altri.

Per le quali cose premesse io le rescrivo di non disporre pagamento alcuno di soldo a' regi giudici, se non in vista dei certificati di esistenza, e di effettivo servizio prestato; e in ogni altro caso consultare prima questo real ministero.

Mi accuserà ricezione della presente che potrà far inserire nel giornale degli atti di cotesta intendenza.

— 2756 —

Reale Rescritto del 15 giugno 1842 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive che gl'intendenti non possono disporre il pagamento delle condotte mediche ove non siano assicurati dai decurionati di essersi dal medico, o cerusico-condottato adempiuto al rescritto de' 14 ottobre 1840 per l' istruzione alle levatrici.

Non ostante che col real rescritto circolare de' 14 ottobre 1840 siesi disposto che un medico o cerusico di ciascun comune venisse incaricato di accorrere alle partorienti essendo chiamato, e d' insegnare in un giorno della settimana ad

un qualche numero di donne maritate o vedove l'arte salutare dell'ostetricia, pure il consiglio provinciale di Capitanata riunito nel 1841 esponeva il voto di stabilirsi, particolarmente ne' piccoli comuni, la condotta di una levatrice, allo stesso modo che si pratica pe' medici e pe' chirurgi.

Avendo rassegnato un tal voto a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 18 marzo ultimo si è degnata disporre che si stia per regola alla massima stabilita col citato real rescritto de' 14 ottobre 1840. Vuole poi la Maestà Sua che gl' intendenti non facciano pagare le condotte mediche, ove il decurionato con sua deliberazione non affermi di essersi dal medico e cerusico condottato adempiuto alle prescrizioni del rescritto suddetto dovendo tale dichiarazione formare documento di appoggio per spedirsi e pagarsi il mandato della condotta medica o cerusica.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione perchè ne curi l'adempimento.

— 2757 —

Ministeriale de' 18 giugno 1842 diretta dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie con la quale si estende da dieci a trent'anni la garenzia per le polizze disperse.

Affin di assicurare viemaggiormente gl' interessi del banco in fatto de' pagamenti che si eseguono ne' casi di dispersioni di polizze, ella in un rapporto de' 6 ottobre 1841 n. 1112 proponea — 1. Di estendersi da dieci a trent' anni la cauzione che si presta da coloro che ritirano il denaro delle fedi disperse — 2. di adattarsi la procedura degli articoli 58, 64, 74, 75, 77 e 78 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso di dazi indiretti, ove nel caso che convenga pagare a' giratari l' importo delle fedi, che malamente gl' intestatari avran dette disperse; il banco dovesse sperimentare gli effetti di siffatta garenzia, e ripetere il pagamento — Or l'agente del contenzioso che questo real ministero ha interrogato su di ciò, ha, in quanto alla prima parte, manifestato che non incontrava alcuna difficoltà, anzi trovava pienamente legale l' idea di estendersi da 10 a 30 la cauzione, perocchè trattasi di un contratto cui il dritto comune accorda una azione prescrittibile col solo elasso di trent' anni. Non così circa la seconda parte, poichè sembra all' agente del contenzioso che il foro, e la procedura eccezionale conceduta alle quistioni doganali per la sola necessità di dare alla esazione dei dazi la celerità, e la speditezza indispensabile al loro scopo, mal si applicherebbero ad un' azione civile di debito, e credito di puro interesse patrimoniale del banco. E troppo grave

eccezione alla legge comune sarebbe, come l'agente del contenzioso osserva, il volere adattare la giurisdizione e le forme straordinarie delle cause, in cui non può di altro dissentarsi, che della spettanza o dell'ammontare dei dazi a quei giudizi che spesso includer possono importanti quistioni di dritto civile — In fine l'agente del contenzioso osserva, che tanto meno gli pare che si dovesse accordare siffatta cauzione, quanto meno bisogno se ne scorge, subito che finora niun caso di simil fatto è avvenuto — Ora in riscontro al rapporto in cui è cenno, la incarico, che ritenendo le osservazioni dell'agente del contenzioso, ella si faccia a provocare i provvedimenti superiori per la parte del contenzioso, cioè relativamente all'estensione del tempo in cui durar deve la cauzione.

— 2758 —

Reale Rescritto del 22 giugno 1842 partecipato dal ministero degli affari interni portante disposizioni circa le conciliazioni in fatto di dritti promiscui e le condizioni da osservarsi.

Il Re N. S. per facilitare le operazioni dello scioglimento de dritti promiscui, e della divisione de' demani in Sicilia, onde si compissero in breve tempo senza liti, e con risparmio di spesa, si è degnata comandare, che restano autorizzati gl' intendenti, assistiti da' funzionari aggiunti col reale rescritto de' 15 marzo corrente anno, a procedere a delle conciliazioni sulla domanda che ne facessero gl' interessati.

Tali conciliazioni è volere espresso di Sua Maestà che si facciano sotto le seguenti condizioni, affinchè non si convertissero in un mezzo puramente dilatorio.

1. L'unica norma di esse devono essere le istruzioni approvate col real decreto del dì 11 decembre 1841 per lo scioglimento, e divisione de' demani.

2. Non deve scorrere un tempo maggiore, ed improrogabile di mesi quattro dalla data del rescritto, per effettuarsi la conciliazione. Scorso questo tempo senza che la conciliazione si abbia potuto effettuare, non si potrà dar luogo ad altro termine, o praticare altro esperimento conciliativo.

3. Durante la conciliazione non restano sospesi i procedimenti intrapresi per lo scioglimento delle promiscuità, e la divisione del demanio controverso.

4. Condotte che gl' intendenti avranno a termine le conciliazioni, ne invieranno il procedimento al ministro segretario di stato degli affari interni per la sovrana approvazione.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione, per lo corrispondente adempimento.

Digitized by Google

— 2759 —

Reale Rescritto del 25 giugno 1842 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive che il regio patronato non forma ostocolo alla soppressione degli abusi feudali.

Informato il Re nostro signore de'reclami portati a piè del suo real trono dagli abitanti di Regalbuto, di Catania, e di altri comuni, perchè, non ostante la seguita abolizione della feudalità, si continui dagli ordinari di Messina, di Catania di Monreale, e di altre diocesi la esazione delle decime signoriali nella produzione de'territori ex feudali chiesastici.

Preso conto delle pretese messe in mezzo dagli ordinari suddetti, e dal direttore de'rami, e dritti diversi, perchè dalla categoria de'dritti abusivi feudali venissero cancellati quelli pertinenti al regio patronato con essersi rivolto agl' intendenti per sospendere le operazioni volute dal real decreto degli 11 dicembre 1841.

Tenuto presente quanto l'intendente, e il funzionario aggiunto di Catania hanno osservato all'uopo, così per le decime esatte dall' arcivescovo di Messina sul comune di Regalbuto, del quale si dice Conte, quanto di quelle riscosse dal vescovo di Catania sul territorio di quest'ultimo comune.

Prese in considerazione le osservazioni del luogotenente generale consegnate nel suo rapporto del 16 giugno andante col quale fa conoscere essere le prestazioni suddette de'dritti signoriali colpite dal citato real decreto, il quale non ha fatto eccezione a favore de'benefici ecclesiastici, e che sarebbe ingiusto il farli andare esenti dalle prescrizioni delle leggi, con che in questa stessa materia si procede verso gli ex baroni laici.

Ha sovranamente comandato dichiararsi agl'intendenti di Sicilia, che il patronato non può essere di ostacolo e che si eseguano le sovrane disposizioni intente a distruggere gli abusi feudali suddetti, e che però non possa il medesimo impedire agl'intendenti il pronunziare in casi simili, giusta le loro attribuzioni, ed a'termini delle leggi, e de'reali decreti.

Vuole però la Maestà Sua che questa sovrana dichiarazione venga comunicata a' ministri segretari di stato degli affari ecclesiastici, e delle finanze per intelligenza, ed esecuzione della parte che li riguarda.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento.

— 2760 —

Circolare del 9 luglio 1842 emessa dalla direzione generale de' ponti e strade portante disposizioni sulla circoscrizione dei boschi.

Il consiglio forestale deliberando sul dubbio proposto da un di lei collega se possa cioè un bosco messo in difesa circoscriversi da fosso atto ad impedire l'accesso agli animali, ha giudicato unanimamente, che ogni qualvolta la difesa voglia garentirsi con fosso possa questo eseguirsi ; a condizione però che tal fosso sia sei palmi largo, e quattro profondo: che la terra cavata debba essere buttata sull'orlo intorno del fondo chiuso a pascolo; e che in fine sulla terra mossa, e nel fosso non possa spargersi seme di sorte alcuna, lo che avvenendo sarà riguardato come dissodazione, e perseguitato il reo a'termini della legge.

Mi pregio quindi far nota a lei simile disposizione del consiglio per sua intelligenza e regolamento, egualmente che ho praticato con l'ispettore forestale di cotesta provincia.

— 2761 —

Circolare del 10 luglio 1842 emessa dal ministro di guerra e marina portante disposizioni come regolarizzarsi la spesa de' mezzi di trasporto che si somministrano a'condannati.

A proposizione dell' intendente generale dell'esercito, tendente a farsi per l'avvenire con accerto e giustizia la computazione a chi di dritto della spesa de'mezzi di trasporto, che i sindaci sono obbligati di fornire a' condannati , spesa che sovente volte rimane a carico de' sindaci medesimi per la mancanza delle necessarie specificazioni delle classi , cui detti condannati appartengono , la reale segreteria di stato della guerra e marina in data de'10 dello scorso mese ha approvato.

1. Che nel foglio di passo che si rilascerà dall' autorità militare e civile del luogo dal quale sono spediti i condannati, si debba indicare con somma chiarezza la loro classe cioè, se presidiari o galeoti, e per questi ultimi se di prima ricezione o antichi.

2. Che il detto foglio di passo debba accompagnare i condannati fino al loro destino , onde il capo della scorta possa presentarlo al sindaco ogni qualvolta il bisogno de'mezzi di trasporto risultasse indispensabile.

3. Che i sindaci senza l' esibizione di tal permesso non debbano fornire trasporto a'condannati.

Digitized by Google

4. Che per comprovare il prescritto col precedente art. 3 debbano i sindaci medesimi indicare nel mandato di trasporto giusta il foglio di passo rilasciato dal . . . . . (nome e cognome dell'autorità) nel giorno . . . . . . in . . . . . . (data e luogo dal quale è stato spedito il condannato) e da me esibito dal . . . . . (nome e grado del comandante la scorta) e restituito allo stesso, munito del mio visto de'sindaci che hanno fornito il trasporto, può servir benanche di controllo a'trasporti forniti a'condannati durante l'intero viaggio.

— 2762 —

Reale Rescritto del 10 luglio 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che gli alunni di giurisprudenza presso la gran corte de' conti sono esenti dalla leva.

Il procurator generale della gran corte de'conti invocando l'esenzione dalla leva a favore degli alunni di giurisprudenza presso quel collegio i quali fossero chiamati a marciare, ha posto mente:

1. A che quelli de'tribunali ordinari godono tale esenzione, come laureati ed esercenti in servizio invece della professione.

2. A che se gli stessi alunni della gran corte de'conti non sono laureati, subir debbono il concorso nelle leggi civili, e nel dritto pubblico, ed inoltre servire.

3. A che colla sovrana risoluzione, contenuta nel real rescritto pel ministro delle finanze del 26 aprile 1828, Sua Maestà si riserbava, di concedere agli alunni delle diverse amministrazioni pubbliche per grazia l'esenzione di che trattasi.

4. A che essa è accordata di dritto agli alunni dello istituto di belle arti premiati, a quelli del collegio ceronico approvati ed agli altri del convitto veterinario reputati i migliori.

5. A che evvi differenza tra costoro ed i ripetuti alunni della gran corte de'conti, questi ultimi dovendo essere nominati pel real rescritto, e prestar giuramento.

6. A che infine, se non hanno soldo, aver debbono invece un'annua rendita immobilizzata di duc. 240 di partite iscritte sul gran libro del debito pubblico.

Ora avendo io rassegnato a Sua Maestà siffatte considerazioni, e le consentanee premure del ministro delle finanze, la Maestà Sua nell'ordinario consiglio di stato prossimo passato mese si è degnata accordare agli alunni di giurisprudenza presso la gran corte de' conti l'esenzione dalla leva,

prescrivendo però che il loro numero sia, come è per legge, limitato a non oltre venti, onde si eviti l' inconveniente di potersi procurare indirettamente il godimento di siffatto privilegio.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e norma.

— 2763 —

Reale Rescritto del 23 luglio 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che la riserba dell' approvazione delle subaste deve dagl'intendenti usarsi con la massima prudenza, potendo l'abuso essere pregiudizievole allontanando gli obblatori.

La legge organica dell'amministrazione civile de'12 dicembre 1816, all'art. 239, ha prescritto quanto segue.

» L' aggiudicazione degli affitti comunali *è compiuta di* » *pieno dritto per effetto dell'ultima licitazione*, senza che » vi bisogni altra approvazione superiore. — Nulladimeno » l'intendente può *in alcuni casi*, quando crede che il bene » dell'amministrazione lo esiga, dichiarare tra le condizioni » della subasta, che l'aggiudicazione non s'intenda definitiva » se non dopo l'approvazione.

Il consiglio provinciale di Molise riunito nel 1841 ha però rilevato, che dalle subaste per la vendita delle ghiande, degli erbaggi e de'cereali, di ragion comunale o di altri pubblici stabilimenti, tengonsi d'ordinario lontani gli speculatori *a cagione delle lungherie che si frappongono alla deffinitiva approvazione o rifiuto dell'intendente*. Ha proposto pertanto di stabilirsi.

1. Che le subaste per la vendita degli erbaggi, delle ghiande, e de' cereali di ragion comunale debbano sottoporsi al voto del decurionato, rimettersi all'intendente per espresso, e dal medesimo respingersi col mezzo istesso approvate e rifiutate ;

2. Che non sia necessario di sentirsi il parere del sotto intendente in tali casi ;

3. Che quanto alla spese per l'espresso possa dichiararsi nelle condizioni della vendita di dover cedere a carico dell'aggiudicatario in caso di approvazione, o sull'articolo delle spese imprevedute del comune in caso di rifiuto.

Un tale vuoto è venuto a deporre che la regola stabilita dalla legge nel primo comma dell'articolo di sopra trascritto sia caduta in obblio, e che siasi in vece adottata come regola la eccezione contenuta nel secondo comma dell'articolo suddetto.

Digitized by Google

Quando le condizioni del contratto sieno state preventivamente bene esaminate e discussa, e siasi loro data col mezzo dei manifesti la maggiore pubblicità possibile, la riserba dell'approvazione non è necessaria e può divenire ancora pregiudizievole allontanando gli obblatori. Di essa non dee farsi uso che con la massima prudenza, ed in que' pochi casi pei quali abbiasi fondato sospetto di monopolio, e l'amministrazione superiore non abbia altri mezzi indiretti per prevenirlo. Ferme adunque rimanendo le disposizioni sanzionate col citato articolo 239 della legge organica, Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 18 marzo ultimo si è degnata approvare, che quanto per bene dell'amministrazione l'intendente creda dover riserbare alla subaste la sua approvazione, si osservino le norme, come sopra proposte dal consiglio provinciale di Molise.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento. Desidero che mi assicuri la ricezione pel presente e la pubblichi per inserzione nel giornale dell'intendenza.

— 2764 —

Reale Rescritto del 25 luglio 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non si possono conferire i maritaggi ancorchè fossero di legato, senza l' omologazione de' Consigli degli Ospizi, che per legge hanno la sorveglianza, e la tutela di tutte le opere pie.

Non vi è alcun dubbio che gli amministratori del monte della pietà, dell' opera di Andrea Navarro e dell' eredità di Vanni in Palermo, come stabilimenti pii dipendenti dal consiglio degli ospizi non possono conferire i maritaggi senza l' approvazione del consiglio medesimo cui hanno il dritto di nominare secondo le leggi di fondazione; ma questo atto è sempre subordinato all'omologazione del consiglio per effetto della sorveglianza e tutela delle operere pie che le leggi, e i regolamenti dell'amministrazione gli tribuiscono. Diversamente operandosi sarebbero di ogni effetto privi i maritaggi, e nella reddizione de'conti potranno esser significati a danno degli amministratori tanto nel conto morale, quanto nel materiale. Eccole il riscontro alla quistione promossa nel suo rapporto dei 5 corrente.

Digitized by Google

— 2765 —

Istruzioni de' 27 luglio 1842 per la riscossione del dazio sul macino in esecuzione del real decreto del dì 27 di luglio 1842.

Art. 1. Per effetto del real decreto de' 27 di luglio 1842 non essendovi più distinzione tra dazio regio e comunale sulla macinazione de' frumenti, orzi, e granoni, ed abolita la misura per la riscossione del dazio medesimo, i contribuenti pagheranno generalmente grana cinquanta napolitane, pari a tarì cinque siciliani per ogni cantaio lordo siciliano di frumento, orzo, e granone di qualunque specie, e qualità, e comunque preparati.

2. I comuni di Palermo, Messina, e l' isola di Lipari sono eccettuati dal prescritto nello articolo precedente, e si regoleranno per ora nella esazione del dazio sul macino co' regolamenti, che sono pe' medesimi attualmente in vigore.

3. Il dazio sul macino sarà generalmente pagato da tutti i consumatori prima di macinare i frumenti, gli orzi, ed i granoni.

4. In ogni comune sarà all' uopo stabilita una ricevitoria destinata ad esigere il dazio, ed a rilasciare le corrispondenti bollette, ossiano polizze di pagamento.

Ove circostanze particolari richieggano di stabilire la ricevitoria vicino a' molini piuttosto che nel comune più prossimo, l' amministrazione generale, inteso l' intendente, ne farà la proposta al luogotenente generale per l' approvazione.

5. Ciascun ricevitore sarà provveduto di registro a matrice con triplice bolletta, che gli saranno forniti dall' amministrazione generale, e di un registro di cassa formato secondo verrà prescritto nel regolamento pratico di servizio. La forma delle polizze, o bollette a pagamento è quella indicata nel modello quì annesso. Sarà pure provveduta la ricevitoria di una bilancia, o di una stadera. Ove vi fosse regia nel regolamento di servizio sarà aumentato il numero delle bollette, e determinato quant' altro è necessario pel controllo proprio della regia.

6. In conseguenza degli articoli precedenti, colui che vorrà condurre al mulino il frumento, l' orzo, o il granone per macinarlo, si presenterà al ricevitore, gli dichiarerà a voce il peso lordo di frumento, orzo, o granone che vorrà macinare, e pagherà il dazio corrisdondente liquidato a' termini dell' articolo primo. Il ricevitore scriverà sulla triplice bolletta: 1. il nome del comune; 2. il nu-

Digitized by Google

mero progressivo del registro delle bollette, e di quello di cassa; 3. la data; 4. il nome del conduttore; finalmente in lettere, ed in cifre la quantità, e lo ammontare del dazio firmando le due gemelle, che consegnerà al conduttore, lasciando la prima come matrice.

Il contribuente potrà pesare i grani prima della dichiarazione con la bilancia, o stadera della ricevitoria. Questa operazione però è volontaria, e non obbligatoria pel contribuente.

7. Il conduttore ricevuta la polizza, avrà quindici giorni liberi per recarsi in quel mulino che gli aggrada, rimanendo come presentemente è, libera la circolazione de' sopracitati cereali prima della macinazione. Giunto però al mulino, che avrà volontariamente scelto per effettuire la macinazione, presenterà la polizza a due gemelle al regio custode pesatore, il quale dopo averla trascritta sul registro, passerà alla verifica del peso, che scriverà in lettere in piedi della bolletta, e vi noterà il numero d' ordine del mulino, la comune cui il medesimo appartiene, la data, e vi apporrà la sua firma.

8. Se la quantità verificata non si trovasse uguale a quella indicata nella bolletta saranno prese le seguenti misure escludendo soltanto la parte del grano, che secondo la costumanza potrà essere destinata a pagare il dritto dal mugnaio, conosciuto sotto il nome di molenda, e di cui si parlerà nell'articolo 18.

9. Se nella verifica del peso (esclusa sempre la parte destinata per dritto di molenda) si trova una quantità maggiore, che non oltrepassi il 30 per cento, l' eccesso sarà sottoposto al pagamento del semplice dazio, che il conduttore dovrà immediatamente pagare al custode pesatore. Se lo eccesso oltrepassi il trenta per cento il genere sarà intersmenta confiscato, e 'l conduttore pagherà una multa di ducati quindici. Il conduttore in questo caso non potrà allegare l'ignoranza del peso effettivo, perchè in conformità dell' articolo 6 egli ha la facoltà di pesare i grani nella ricevitoria prima della dichiarazione.

10. Trovandosi un eccesso di quantità nella verifica fino al trenta per cento inclusivo, il regio custode pesatore indicherà questa circostanza in dorso della polizza notando il corrispondente dazio, e ne farà menzione nel registro alla corrispondente categoria. Se lo eccesso oltrepassi il trenta per cento indicherà in iscritto questa circostanza in dorso della doppia bulletta, riterrà tutto il genere, ed i mezzi di trasporto per cautela della multa, e trasmetterà, o porterà il tutto, non più tardi di ore ventiquattro, al ricevitore più

vicino per la compilazione del corrispondente verbale. Il ricevitore compilerà il processo verbale nelle ore 24 da contarsi dal momento che avrà ricevuto il grano, i mezzi di trasporto e la bolletta trasmessagli dal regio custode pesatore. Il contravventore però potrà ricuperare i mezzi di trasporto, dando una cauzione ben vista al ricevitore per la multa.

11. Se nella verifica del peso, la quantità del grano si trovasse minore di quella indicata nella polizza, il conduttore non avrà dritto alla ristituzione del dazio corrispondente alla mancanza del peso. Non si dovrà nemmeno dritto alla restituzione del dazio, tanto se il genere non si debba macinare, purchè sia pertanto al mulino dopo quindici giorni rilasciata la polizza giusta il prescritto nell' articolo 7.

12. Allorchè la quantità verificata corrisponde, o è minore di quella indicata nella bolletta, o pure eccede di una quantità che non oltrepassa il trenta per cento, pel quale eccesso si sarà pagato il dazio giusta l' articolo 9, il custode pesatore restituirà la doppia bolletta al conduttore, il quale la consegnerà insieme col genere al mugnaio. Questi avrà l'obbligo di conservarla attaccata al sacco, o ad una corda, che unisca i diversi sacchi della stessa partita sino al momento della macinazione. Passata alla macinazione, la bolletta, come attualmente, sarà tenuta in luogo visibile.

13. Allorchè il grano è già stato ridotto in farina, il mugnaio separerà le due gemelle, ritenendo presso di se la terza, e consegnando la seconda al conduttore.

Questi nell' atto di trasportare fuori del mulino la farina presenterà al custode pesatore la sua bolletta per opporvi il *visto del uscire*, con la indicazione del giorno della uscita.

La mancanza del *visto* per *uscire*, e della data della uscita darà dritto alla confisca del genere, malgrado che si contesti di aver pagato il dazio, ed essersi verificato il peso, ed il regio custode pesatore verrà destituito.

14. Il conduttore nel trasportare la farina dovrà custodire gelosamente la polizza sino allo arrivo nel luogo, ove deve farne uso, onde esibirla essendone richiesto agl' impiegati all' uopo autorizzati, i quali potranno verificare il peso nel mulino più vicino seguitando la strada, o nella prima ricevitoria che s'incontra.

La mancanza della bolletta produrrà la confisca del genere, quella dei mezzi di trasporto, e la multa di ducati quindici.

15. Se il conduttore esibisce la bolletta, ma la quantità della farina è maggiore del peso indicato nella stessa, si adotteranno per le penali le regole prescritte nell' articolo 9 e seguenti.

Digitized by Google

16. La circolaziona del pane, della pasta, e del biscotto è libera senza distinzione di territorio, e paese eccettuati Palermo, Messina e Lipari.

17. Tutte le farioe, pasta, pane, e biscotto di frumento, orzo e granone, provvenienti da Palermo, e Messioa per via di terra, o provvenienti per la via di mare da qualunqua puoto sia estero, o del regno saranoo sempre coosiderati come provvenienti dall' estero, e soggetti al pagamento del dazio di un tornese napolitano per ogoi rotolo siciliano, peso lordo. I suddetti generi per via di mare oon potranoo immettersi se non ne' punti del littorale, dove si trovano stabilite le dogane, i di cui impiegati non ne permetteranno lo sbarco, se non dopo che sonosi assicurati di aver soddisfatto il dazio summentovato.

18. Quantevolte fosse in uso di pagarsi al mugnaio il dritto di molenda in grano, il quale, secondo l' articolo 8 non è compreso nella polizza atteso il divieto a' mugnai di tener grani ne' mulini, dovrà l' anzidetta molenda, immediatameote fatta la verifica del peso, riporsi in no granaio a cassa con due chiavi, delle quali una resterà in potera del mugnaio, e l' altra presso il ricevitore.

Allorchè il mugnaio vorrà ridurre in farina la molenda, o parte di essa, dovrà provvedersi della corrispondente polizza, nella quale, dietro la dichiarazione verbale del mugnaio, o di persona da lui delegata, s' indicherà la circostaoza, che i grani sono alla molenda. In tal caso la macinazione dovrà eseguirsi tra le veotiquatt' ore rimanendo dopo questa tempo perduto il dazio pagato, e senza effetto la polizza spedita.

19. Il regio custode pesatore noterà nel registro, e nell' apposita categoria a fianco ad ogoi polizza trascritta la quantità di molenda. Nello stesso modo allorchè parte, o tutta della stessa sarà ridotta in farina la segnerà nel registro nella corrispondente categoria, e ciò oltre le formalità prescritte per le polizze a pagamento nell' articolo 7 e seguenti.

10. Il mugnaio consegnerà ogni sera al regio custode pesatore le terze bollette, che avrà riunite nella gioroata, ritirandone ricevo, e facendosene menzioue nel registro nella categoria delle osservazioni. Il regio custode pesatora poi le consegnerà al ricevitore, questi oe rilascierà ricevo.

21. Allorchè ne' mulini si trovassero grani senza la prescritta bolletta, o che i mugnai l' avessero ricevuti senzachè la verifica fosse stata eseguita dal rispettivo regio custode pesatore, o non curassero di separare le bollette gemelle, appena eseguita la macinazione, o conservata la terza sino alla

Digitized by Google

consegna prescritta nello articolo precedente, saranno prese le seguenti misure.

Nel primo caso i mugnai saranno condannati alla multa di ducati cinquanta sino a dugento ed alla prigionia da uno a sei mesi.

Nel secondo caso alla multa di ducati venticinque sino a ducati cento, ed alla prigionia da uno a tre mesi.

Nel terzo caso, sia che non l'avessero separata, sia che non l'avessero conservata per renderne conto, alla multa di ducati quindici.

22. È vietato nell'interno de' mulini di far pane, paste, e di manipolare in qualunque modo le farine.

È vietato parimenti la entrata del grano, e l'uscita delle farine prima di spuntare il sole, e dopocchè sarà tramontato.

23. La trasgressione di una, o più delle prescrizioni del precedente articolo sarà punita colla multa da ducati cinquanta sino a ducati duecento a carico del mugnaio, e con la confisca del genere a carico del conduttore, laddove si avverasse la inosservanza dell'orario prescritto per la entrata de' grani, e l'uscita delle farine.

24. Ne' casi contemplati in queste istruzioni, ove a contravventori vengono inflitte delle multe, o si sequestrano i generi, ed i mezzi di trasporto, non vi è luogo ad interven-zioni, reclami di proprietà, ed opposizione di terzo.

25. Nel caso che i contravventori fossero minori, o servi, saranno responsabili del di loro fatto le persone che tali sono reputate dalle leggi vigenti, e precisamente dagli articoli 1336, e 1338 del codice, parte prima.

26. Gl' impiegati del macino, allorchè si conoscerà di essere anch' essi colpevoli nelle contravvenzioni, saranno destituiti, e ciò oltre alle pene alle quali essi dai casi potranno venire condannati da' magistrati competenti.

27. Pe' mulini ad acqua, a vapore, ed a vento saranno operate la segnenti prescrizioni.

1. I mulini soddetti non possono essere attaccati ad altri edifici o case di abitazione.

2. Debbono avere unica porta, e le finestre debbono essere custodite da grata di ferro.

3 Debbono essere soggetti alle visite, ed alla ispezione delle persone legittimamente incaricate per la percezione del dasio sul macino.

4. Le stanze interne aggregate a' mulini si considerano come continuazione de' mulini stessi, talmentecchè non vi sia bisogno dello intervento dell' uffiziale della polizia giudiziaria per la esecuzione delle visite, ed ispezioni.

5. A tale oggetto le stanze del medesimo debbono rima-

nere sempre aperte, e trovandosi chiuse, potranno, presente il padrone o chi vi è in vece, e senza lo intervento dell' uffiziale di polizia, scassinarsi.

28. I recinti de' centimali, o i centimoli, che si permetterà dal governo rimanere isolati, saranno trattati come mulini ad acqua, e per conseguenza sottoposti alle prescrizioni dell' articolo precedente.

29. Per tutt' i centimoli, sia che agiscono con la forza degli uomini, sia che agiscono con quella degli animali, e che sin' oggi non si trovano ancora recintati, in seguito del prescritto nelle anteriori istruzioni, gl' intendenti nel termine improrogabile di due mesi dovranno inoltrare all' amministrazione generale del macino il progetto di recintazione, onde dalla medesima si possa presentare al luogotenente generale con motivato rapporto per le analoghe risoluzioni.

30. I centimoli a mano ed amovibili restano proibiti, tranne che fossero recintati. Sono anche proibiti tutti gli altri strumenti di qualsiasi forma e denominazione, atti a macinare o sfarinare il frumento, orzo, e granone, impiegando qualunque forza motrice.

In conseguenza la macinazione in flagranza, o quasi flagranza con tal mezzo o il rinvenimento di mulinelli, centimoli, o strumenti di qualsiasi forma e denominazione inservienti a sfarinare i sopracitati cereali, verrà punita colla multa di ducati quindici a ducati sessanta, e colla prigionia da uno a tre mesi, oltre la confisca degli oggetti atti a sfarinare.

31. Siccome in Sicilia vi sono molti mulini, che in alcuni mesi dell' anno per mancanza di acqua rimangono inattivi, i medesimi dovranno rimanere chiusi con due chiavi durante il tempo della loro inattività, delle quali chiavi una rimarrà presso il proprietario, o fittaiuolo, e l' altra presso il ricevitore del macino, il quale sarà responsabile di qualunque furtiva macinazione, che si potrebbe eseguire durante questo tempo per mezzo delle acque prodotte da impreveduta pioggia maliziosamente a tale uopo raccolte, o dal deviamento di quelle destinate all' agricoltura.

Ne' casi però di doversi eseguire riparazioni di un incendio, di un tremuoto, o altro caso straordinario, il ricevitore si recherà sul luogo per compilare un verbale contestante la circostanza, e permettere che si apra il mulino, rimanendo egli responsabile della furtiva macinazione che si potrebbe effettuire.

32 In conseguenza dell' articolo precedente l'amministrazione generale del macino nella statistica di mulini, che do-

vrà formare nel più breve tempo possibile, noterà pure il tempo della durata abituale de' mulini.

33. Gl' ispettori verificatori distrettuali, e qualunque altro impiegato a tale uopo riconosciuto dall' amministrazione generale dei macino possono e debbono verificare il peso dei grani e delle farine dentro i mulini, e trovandosi un eccesso, o la mancanza della bolletta, o la trasgressione a qualunque delle prescritte formalità, si puniranno i contravventori secondo i casi analoghi contemplati in queste istruzioni.

34. La ripartizione delle multe de' contrabandi, tolto il dazio e le spese si farà nel seguente modo: una terza parte al denunziante, se vi è: il nome del denunziante si potrà tacere nel processo verbale, se così desidera, salvo a farsi noto soltanto all' amministrazione generale: il rimanente andrà a beneficio de' capienti. Sono capienti, o considerati tali coloro, che avranno scoperta ed insiememente sorpresa la frode, ed il ricevitore compilatore del verbale. La qualità de' capienti deve risultare dal processo verbale. I mugnai potranno anch' essi essere capienti, se concorreranno a scoprire, e sorprendere la frode.

35. La legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso dei dazi indiretti è applicabile al contezioso dell' amministrazione del macino colla dichiarazione, che tutt' i giudici di circondario, o i loro supplenti pe' comuni non capoluoghi di circondario sono giudici di prima istanza pel contenzioso del macino nel territorio della rispettiva giurisdizione.

36. Tutte le istruzioni, regolamenti, e particolari disposizioni precedentemente emanate rimangono abolite salvo che non si richiamassero espressamente in vigore in queste istruzioni.

— 2766 —

Reale Rescritto del 27 luglio 1842 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive di farsi il sorteggio ogni qual volta evvi un qualche maritaggio ad accordarsi.

In seguito dei suoi rapporti del 23 ottobre 1841 e dei 17 gennaio 1842 è stato rassegnato a Sua Maestà il dubbio se i maritaggi di ducati 60 l'uno, a carico di cotesta amministrazione decaduti per morte, o per non verificata condizione, si dovessero accordare a figliuole d' impiegati, o meglio sorteggiarsi a dippiù de'maritaggi annuali.

E Sua Maestà si è degnata nella conferenza del di 22 dello andante ordinare che si faccia il sorteggio giusta la idea de' Re Ferdinando I. di gloriosa memoria.

Nel real nome lo partecipo a lei per l' uso conveniente.

Digitized by Google

— 2767 —

Reale Rescritto del 30 luglio 1842 partecipato dal ministro delle finanze col quale si scioglie il commessariato civile, e rimettesi l'amministrazione del Tavaliere secondo era prima del 1824.

Nel consiglio ordinario di stato de'27 del corrente S. M. ha sovranamente dichiarato, che resti sciolto lo stralcio del commessiato civile, e restituite le cose allo stato in cui erano nel 1824, ed anteriormente, restando ella tuttavia delegata alla reintegra de' tratturi in conformità del decreto degli 8 aprile 1832; che della verifica delle terre nelle tre popolazioni di Casalnuovo, Castelnuovo, e Casalvecchio resti incaricato delle operazioni convenienti cotesto consigliere Abruzzese, assistito da un'impiegato a scelta del direttor del Ta-

Nel real nome ecc.

— 2768 —

Reale Rescritto del 30 luglio 1842 partecipato dal ministero delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si accorda un premio a colui che sarà il primo a rimboschire le terre in pendio d'una determinata estensione.

Per rescritto del ministero di stato degli affari interni intende questa real segreteria che uniformente al voto del consiglio provinciale di Trapani Sua Maestà (D. G.) nell' ordinario consiglio di Stato de'18 marzo abbia ordinato che sia concesso un premio di ducati 180 a quel proprietario che in detta provincia sarà il primo a rimboschire una estensione di ottomila tomola quadrate Siciliane di terra in pendio, piantandovi abeti, salici, frassini, ginestre, e pini, quale premio sarà accordato per una terza parte appena verificata la piantagione, per altra terza parte dopo un biennio, e per l'ultima parte dopo il triennio; che colle stesse condizioni sia accordato un premio di ducati 40 a chi rimboschirà duemila tomoli quadrati di terra in pendio, ed altri premi in proporzione dellla estensione del terreno rimboschito. Che l'intendente di Trapani, facendo tener presente l'art. 22 della forestale de'21 agosto 1826 riscuota anno per anno da quella società economica un apposito programma per indicare le terre in pendio delle contrade ch' esigono più prontamente di essere rimboschite, che finalmente l' intendente suddetto indipendentemente da ciò che si è promosso dia gli ordini più convenienti onde si esegua quanto la legge stessa prescrive a carico de'proprietari, oggetto che han sempre avu-

to di mira le circolari di questo real ministero degli 11 febbraio 1829. e 3 dicembre 1831, 11 gennaro 1832 e 21 febbraio 1839.

— 2769 —

Circolare del 30 luglio 1842 emessa dal ministero delle reali finanze col quale si prescrive che gli alberi di speranza da riservarsi ne' tagli de' boschi debbono essere quattro per ogni moggio legale di diecimila palmi quadrati.

Nella legge del 21 agosto 1826 fu coll' articolo 35 dichiarato di doversi ne'tagli regolari de'boschi riservare quindici alberi a moggio da marchiarsi per seme o di speranza e coll'articolo 103 venne prescritta un'ammenda di ducati 20 a moggio contro que'proprietari che coltivassero, o facessero coltivare fondi destinati per essere rimboschiti, o restituiti saldi.

Ora dovendosi per effetto della legge del 6 aprile, che ha implicitamente modificato i precitati articoli della legge del 21 agosto 1826, le diverse misure portate alla sola ed uniforme misura agraria di diecimila palmi quadrati per ciascun moggio: questo real ministero in conformità della proposizione fatta dal direttore generale di ponti e strade con rapporto del 20 maggio, gli ha dichiarato che gli alberi di seme o di speranza da riservarsi ne' tagli a' termini dell'ar. 33 della legge del 21 agosto 1826, saran da ora innanzi fissati al numero di quattro per ogni moggio legale della ununciata misura di diecimila palmi quadrati, e rimarrà egualmente fissati a ducati 4 per ogni moggio legale l'ammenda che l'art. 103 della legge forestale fissava a ducati 20 per ogni moggio di antica misura.

— 2770 —

Circolare del 9 agosto 1842 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si prescrive che i padroni o i capitani di bastimenti nazionali non possono condurre passaggieri all' estero senza i regolari passaporti.

Si è dalla Polizia in più di un riscontro osservato che alcuni capitani di bastimenti fingendo dirigersi ne' porti della Sicilia o in altri de'reali domini vanno in vece a Malta, col qual mezzo alcuni regi sudditi si sono condotti in quella isola muniti della semplice carta di passo, valida solo a girare per l' interno del regno, il che può dar luogo a non pochi sconci, tra'quali non sarebbe il meno attendibile quello che soggetti cui non potrebbe concedersi regolarmente di re-

carsi allo straniero vi si rechino senza molestie, valendosi di una carta buona sola per l'interno, e valida per sei mesi.

A reprimere questo abuso presi si sono da questo ministero i convenevoli accordi colle reali segreterie degli affari esteri, degli affari interni, e della guerra e marina onde concorrano all'uopo le diverse capitanie de'porti, e le deputazioni sanitarie; ma intanto io la prego dare le convenevoli disposizioni acciò sieno avvertiti e sorvegliati tutti i padroni di bastimenti nazionali, perchè sappiano che avendo a bordo passaggieri, condur non li possono all'estero se non documentino essi di esser muniti di necessari passaporti, e non delle carte di passaggio valide solo per viaggiare nell'interno de'regi stati, nella intelligenza che la contravvenzione a tal disposto sarà dal real governo severamente punita.

— 2771 —

Circolare del 10 agosto 1842 emessa dal ministero degli affari interni portante la risoluzione di taluni dubbî elevati sulla verifica e marchio dei pesi, e delle misure che si espongono in vendita.

Col rapporto del 9 luglio p. p. ella ha elevato i seguenti dubbî intorno alla verifica e marchio de'pesi e delle misure che si espongono alla vendita.

1. Se il marchio debba apporsi dalla commessione provinciale, o dalle amministrazioni municipali; nel secondo caso se ne'comuni ove si spacciano.

2. Da chi debba riscuotersi il dritto di marchio.

3. Se il marchio debba spedirsi in tutti i riscontri dalla commessione a'comuni, oppure anche per questa operazione avvalersi di quello comunale.

Sul primo dubbio le fo osservare che il marchio debbe apporsi nel luogo ove l'oggetto di peso o misura si verifica quindi ovunque si rinvengono de'mezzi per la esatta esecuzione di questi oggetti possono marchiarsi con la dovuta assistenza de deputati del luogo stesso che la commissione provinciale delegherà.

L' art. 12 del regolamento del 5 gennaio 1841 il quale prescrive che i proventi giurisdizionali, di cui fa parte il dritto di marchiatura, debbono essere incassati dal cassiere comunale sotto l'articolo corrispondente per renderne conto risolve il secondo dubbio.

Sul terzo dubbio intorno al marchio, egli è necessario che, a serbare l'uniformità, e ad evitare gli sconci, sia esso, spedito dalla commessione provinciale a'comuni.

Digitized by Google

— 2772 —

Ministeriale del 10 agosto 1842 diretta dal ministro delle finanze a quello degli affari interni portante osservazioni sull'anticipazione di una vistosa somma da erogarsi dalla tesoreria generale per introdurre sul Tavoliere le pecore di Ungheria e di Sassonia detti merinos.

In data del 4 agosto 1840 da questo ministero fu domandato all'intendente di Capitanata, se si trovasse premio a a coloro, che nelle loro industrie pastorali introducono i merinos, ed in che questo premio consistesse.

L'intendente rispose, che con l'art. 7 del programma del 20 febbraio 1828 sovranamente approvato, la società economica offriva un premio di ducati 100 a chi nella tornata generale della stessa società del 30 maggio 1839 avrebbe presentato le migliori lane tratte dal suo armento pecorino.

Aggiunse, che nel programma medesimo furon dettate le norme a praticarsi nella tosa della lana, che si destinava alle esposizione, riservata alla società la discussione delle domande all'ammissione del premio chiedendo da que'proprietari. i quali avevano notoriamente migliorato il gregge collo innesto merinos, giacchè tale innesto trovasi introdotto in ogni masseria, ed il premio poteva competere a chi ne fosse estesa la propagazione; disse pure, che non trovandosi il premio ancora stabilito, la società considerando, che ogni fino tessuto ha sempre bisogno della lana di Sassonia, e di Ungheria, e perciò che il premio non sarebbe stato applicabile, se non a chi introducesse un numero di montoni di Sassonia e di Ungheria nel rispettivo suo armento.

Dietro questo riscontro altra domanda si fece all'intendente in data del 18 del mese stesso, se cioè a di lui giudizio, dovevasi darsi premio o incoraggiamento a chi fosse concorso nelle vedute della società.

Allora l'intendente rispose: che la società si era già posta in corrispondenza colla Sassonia e colla Ungheria per l'interessante oggetto, del quale si trattava, e risultava dalla stessa, che le pecore di Sassonia delle diverse razze, che si precisavano, danno rotola 22 di lana per ogni dieci animali, ognuno de' quali oltrepassa le rotola 60; che le pecore di 2 a 3 anni si pagano ducati 4 50, ducati 6, ducati 13 50 fino a ducati 18 secondo la loro diversa qualità.

Le pecore poi di Ungheria, precisamente quelle appartenenti a due Principi sovrani danno per ogni dieci di numero sino a 40 rotola di lana, pesando ogni animale rotola 78 e qualche volta il peso arriva sino a cento ed ogni indivi-

duo femmina di queste razze preziose si paga da ducati 4 20 sino a ducati 81 ed ogni montone da ducati 70 a ducati 200.

Al contrario i migliori armenti pecorini di Puglia innestati a merinos appena negli anni feritili per ogni dieci di numero, danno da 12 fino a 18 rotoli di lana, e quelli ordinari appena 10. E siccome secondo la qualità di lana maggiore che dà ogni pecora è maggiore la finezza di quella; così immensamente son più pregevoli gli animali pecorini di Germania, e di Ungheria, che non sono quelli della Puglia.

Si osserva in prosiegno che la buona qualità di quelle lane non proviene da una qualità particolare di nutrimento, poichè questo è lo stesso, che il nutrimento il quale si somministra agli armenti pecorini della Puglia, che introdotto l'innesto merinos della Puglia si è avuto miglioramento nei tessuti, ma non perfezione, la quale non è sperabile senza le lane della Sassonia e della Ungheria, che la difficoltà, e la spesa ad averne renderà sempre i nostri panni poco fini, e poco morbidi, e quindi non mai potranno prosperare le nostre fabbriche.

Si osservava ancora, che sarebbero riuscite vane, e senza oggetto le promosse a chi introducesse animali pecorini di Ungheria e di Sassonia, poichè la spesa non è delle forze de' privati, e nel solo caso che il governo concorresse a questa opera con i suoi mezzi sarebbe sperabile il veder perfette le nostre lane, ed uguagliati i nostri panni a quelli del Belgio, i quali benchè soggetti a gravi dazi, costano egualmente, o poco più in paragone di quelli del regno.

Dopo tutto ciò si faceva il progetto di un anticipazione da parte del governo, la quale divisa tra proprietari più agiati e possessori di maggior numero di animali verrebbe da costoro assicurata e restituita. Con questa anticipazione si sarebbe dato luogo a' seguenti articoli.

1. Spedirsi in Ungheria persone esperte per lo acquisto della razza migliore che tiene l'arciduca Carlo in numero di 200 a 250 pecore madri con 20 a 25 montoni.

2. Dividersi in branche questi animali, ognuna di dieci pecore ed un montone ed assegnarsi a 10 agiati proprietari d'industrie armentizie.

3. Si obbligherebbero costoro a pagare il costo, non che la spesa occorsa sino alla consegna.

4. Dovrebbero essi farne anticipamente domanda all'intendenza, ad oggetto di proporzionarsi alle dimande il numero delle pecore e montoni a commettersi.

5. Le somme anticipate dal governo sarebbero restituibili

a dande annue nel corso di un decennio coll' interesse al 4 per 100.

6. L' anticipazione non avrebbe oltrepassato i ducati diecimila.

L' affare da questo ministero fu inviato all'avviso della consulta della procura generale presso la gran corte de' conti la quale osservò :

Che il fine a cui tendeva il progetto era d'incerto risoltamento, poichè non si poteva calcolare, se le pecore dovendo tragittarsi per terra regessero al lungo cammino, e e poi avvezze ad un clima freddo, ed a diversa nutrizione, si potessero conservare nel nostro clima, e sulle nostre erbe in modo, che riuscisse l'innesto colle nostre pecore.

Che il progetto sentiva d' inutilità, mentre la industria delle lane trovasi abbastanza migliorata per la introduzione de' merinos, perciò basterebbe un piccol premio alla maggiore prosperazione di questo ramo di commercio, senza ricorrere ad anticipazioni ed imprestiti.

Che ove somme si volessero dal governo somministrare, queste dovrebbero imprestarsi piuttosto ad altri rami d'industria per fare che risorgano dalla loro decadenza.

Quindi quel consesso conchiuse, non doversi consentire nella domandata anticipazione.

Si comunicò all' intendente il verbale ove tale avviso si conteneva, affinchè se avesse osservazioni a contraporre le avesse presentate, ma non mai ne son pervenute, e la cosa è rimasta all' oblio.

Ho creduto far la storia di tutto l'affare di riscontro dei due pregevoli fogli di vostra eccellenza del 5 marzo e 22 luglio assicurandole che esso è in perfetto ristagno e che non è di una intenzione il rischiare una somma considerevole a speculazioni, le quali non danno un sicuro resultamento.

— 2774 —

Ministeriale del 20 agosto 1842 diretta dal ministro delle finanze al direttore del tavoliere, con la quale si raccomanda la più precisa vigilanza nella destinazione dei periti e degl' incaricati, ed allorchè si tratti di dissodazioni, di recisioni di alberi e di verifiche si stia alle moderazioni tracciate nelle indennità.

Sono non rare le disposizioni che si accordano del quinto delle terre del tavoliere, e qualche volta, quando il passato è non buono, ed un miglioramento la proprietà ne riceve, la dissodazione anche al di là del quinto viene ad accordarsi.

Sovente ancora si permette la monda degli alberi ne'fondi boscosi del tavoliere medesimo, e si permette la recisione di quelli, che per la vetustà mancano di vegetazione, o son cacciati.

Nelle dissodazioni è a scegliersi il sito più alto, sono a rispettarsi le iacende, sono a conservarsi gli alberi, ove ne esistono, e sono a lasciarsi intatte le vie.

Nella monda e nella recisione sono a seguirsi tutte le regole mercè le quali la parte boscosa non soffra detrimento.

Quindi, a non eccedersi i dovuti limiti, è necessario spedir sopra luogo uno, o più periti, quanto più n'esiga il bisogno, accompagnato sempre da un incaricato del tavoliere il quale vegli, perchè il tutto vada a norma delle leggi, e dei regolamenti, e freni ogni abuso, che potesse riuscir di danno alla prosperità, e di nocumento all'industria.

Ad evitare deviamento, ed alterazione in qualunque tempo delle tracce stabilite in osservazioni di questa fatta, conviene, che un verbale si rediga, ed al verbale una pianta si unisca, nelle dissodazioni specialmente, firmati l'uno e l'altra dal perito, e dall'incaricato, e dopo corredati di registro a fissar la data certa, se ne faccia deposito nell'archivio della direzione del ramo, con tutte le carte, che possono essere relative all'oggetto.

Molte volte alle dissodazioni va ingiunta la condizione di alborare, ed affinchè la condizione non si trasgredisca, in ogni anno conviene che se ne faccia la verifica, fino a quanto la piantagione non sia ben consolidata.

Dee essere a cura e diligenza del detto capo di amministrazione di scegliere periti onesti, e farli accompagnare da uno degl'impiegati di sua dipendenza, ove si tratti di dissodazione, e di spedire egualmente un impiegato nelle operazioni di monda, e di recisione; come pure di destinare persona intelligente, ed esperta, quando si tratta di verificare lo stato delle piantagioni eseguite.

E siccome l'ex commissario D. Salvatore Caputo per essere sempre in giro nel perimetro del tavoliere, come uno degli agenti del ricevitore, è ben pratico dei siti, ed è conoscitore della materia, così autorizzo lei ad adoperarlo nelle dissodazioni, e nelle monde e recisioni tra gl' impiegati da lei dipendenti, e di preferirlo allorche si tratti di verificare lo stato delle piantagioni.

Convien badare, che la spesa dei periti, e degli incaricati sia per le dissodazioni, sia per le monde, sia per le recisioni, sia per la verifica delle piantagioni, essendo a spese dei censuari, sia misurata in maniera, che mentre dia i mezzi al viaggio, ed al mantenimento dei periti, e degli

incaricati sopra luogo, riesca tollerabile a' censuari, e quindi fa d'uopo di evitare l'arbitrio, per lo che in quanto ai periti si starà alla legge del 31 agosto 1819 che contiene la tariffa, ed in quanto agl' incaricati non sarà dato loro per lo viaggio più di carlini due a miglio, in modo però che non si eccedano i ducati quattro al giorno, durante la permanenza sopra luogo.

Io le raccomando la massima accuratezza su questa parte di servizio, la quale è gelosamente a riguardarsi, poichè deviandosi da quanto è tracciato, potrebbero esser pregiudizievoli le conseguenze per l'amministrazione.

— 2775 —

Circolare del 27 agosto 1842 emessa dal ministero delle finanze a tutte le amministrazioni finanziere con la quale si dispone trasmettersi ai conservatori gli elenchi delle iscrizioni a rinnovarsi onde la formalità della rinnovazione non vada fatta inutilmente per quegli articoli che non più interessano il governo.

Da un rapporto del conservatore delle ipoteche di Napoli del 12 corrente ho conosciuto essersi dal detto funzionario già inviati alle diverse amministrazioni, da questo ministero dipendenti, gli elenchi delle iscrizioni che scadono nell'anno corrente, perchè si affrettino alla trasmissione di simili elenchi, ove non l'abbiano ancora spediti.

Ma ciò non è tutto per conseguirsi lo scopo, a cui la rinnovazione è diretta; è d'uopo ancora che da cotesta dipendenza altrettanta sollecitudine si ponga nei riscontri ai detti conservatori per le opportune dilucidazioni degli art. negli elenchi contenuti, onde la rinnovazione sia circoscritta a quelli unicamente che l'interesse del governo esige.

Sicuro intanto come sono della sua somma diligenza per gli affari alle sue cure commessi, mi attendo per ora riscontro del ricapito della presente.

— 2776 —

Circolare del 27 agosto 1842 emessa dal ministero delle finanze e diretta a' conservatori de' privilegi ed ipoteche portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni che decadono nell'anno 1842.

È in virtù dei regolamenti vigenti che i conservatori debbono formare e trasmettere alle dipendenze finanziere l'elenco delle iscrizioni ipotecarie che vanno a compiere il decennio al cader dell'anno corrente 1842, nel fine di raccogliere le analoghe dilucidazioni per le rinnovazioni che occorrono di

farsi o abbandonarsi; ed io voglio credere che ella abbia già adempito alla trasmissione di tali elenchi, o che sollecitamente si accinga a trasmetterli in veduta della presente.

Io vado a richiamare i capi delle amministrazioni a sollecitare l'esame onde la rinnovazione sia circoscritta a' soli articoli che la richieggono; ma potendo stare che gli elenchi non ancora trasmessi tardi le pervengano, o che ricevuti per l'esame dei medesimi un più lungo tempo occorra in tal caso, come negli anni scorsi, l'autorizzo da ora a rinnovare in tempo abile ed a sua responsabilità la iscrizione di quelle delle amministrazioni in ritardo.

Attendo riscontro del ricapito di questa ministeriale.

— 8777 —

Reale Rescritto del 31 agosto 1842 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce il dazio sui mattoni di marmo

Surse quistione intorno al trattamento daziario cui nella immissione andar debbono sottoposti i quadrelli ossia mattoni di marmo, cioè se dessi abbiano a considerarsi come marmi segati, e come lavori di marmo, o pure compresi nella rubrica quadrelli di terra cotta di pietra di tufo, o di qualunque altra specie per pavimento aggiunta alla tariffa di importazione col decreto del 15 dicembre 1828.

Io ho rassegnato l'affare al Re signor nostro con gli avvisi diversi di varie autorità, e Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 27 dello spirante mese ha considerato che i quadrelli di marmo di cui è parola non formano un lavoro finito, mancando ancora di una mano di opera per divenir lavorati, ed atti all'uso cui vengon destinati.

Ha considerato ancora che gli oggetti in quistione non siano in realtà, che marmi segati preveduti in tariffa. Quindi ha risoluto che il dazio debba pagarsi a ragione di duc. 6 la carata di ottantaquattro palmi cubici, considerandosi come marmi segati.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

Digitized by Google

— 2778 —

Ministeriale del 31 agosto 1842 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata ed al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si prescrive che le vacazioni dei patrocinatori del tavoliere, tassate a carico della controparte non hanno bisogno di previa liquidazione dell'agente del contenzioso per essere soddisfatte.

Dopo averle io diretto quella del 29 gennaio 1834 in ordine alle vacazioni a patrocinatori, ed avvocati del tavoliere, essendo sorte nuove discettazioni, ed avendo io di bel nuovo consultato l'agente del contenzioso, il medesimo nel dare il suo avviso mi ha così riscontrato.

« In adempimento degli ordini dell'eccellenza vostra contenuti nella ministeriale del 25 p. p. (4. ripartimento n. 201) e di seguito agli altri rapporti di questa agenzia, ho il vantaggio di rassegnarle, che siccome ai compensi, ed alle vacazioni de'patrocinatori del tavoliere niuna minorazione dee recarsi, quando con la decisione siano tassate, e poste a carico de'censuari succombenti, i quali ne abbiano pur fatto il versamento, così convengo nella idea, di potersi pagare ai difensori medesimi senza altro attendere, per evitare un circolo inutile, a condizione però, che il ricevitore del tavoliere debba giustificare ne'suoi conti, e rispondere nel fatto della uniformità tra gli esiti e gli introiti di questo ramo della sua gestione. Rendo le carte ».

Io convengo in questo avviso, ed ella disporrà, che sia esattamente adottato.

— 2779 —

Reale Rescritto del 3 settembre 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che il figlio nato nel regno da uno straniero è anch'esso straniero, e la posteriore naturalizzazione del padre non trae la necessaria naturalizzazione del figlio.

Dal ministero di grazia, e giustizia mi è pervenuto il seguente real rescritto:

« Ad occasione di servizio militare per ragione di leva si è dubitato se i figli nati in regno da estero, di poi naturalizzato, sieno o pur nò da ritenersi come naturalizzati anch'essi, qualunque fosse il loro stato civile, cioè di età minore, di emancipato, o di età maggiore.

« Rassegnato a Sua Maestà lo esposto dubbio nel consiglio ordinario di stato de' 5 andante, la Maestà Sua ha con-

siderato che, secondo i principî delle vigenti leggi, il figlio ha la nazionalità che al padre appartiene nel tempo della sua nascita, che la nazionalità è un dritto inerente alla persona stessa che può disporre, quando ne abbia la capacità civile. E però uniformemente all' avviso della consulta generale del regno, che il figlio nato nel regno da uno straniero sia straniero anch' esso, e che la posteriore naturalizzazione del padre non tragga la necessaria naturalizzazione del figlio, il quale continua a rimanere straniero finchè nei modi e nelle forme prescritte dalle leggi, e dai veglianti regolamenti non consegua la sua naturalizzazione.

« Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso che crederà conveniente.

Ed io le ne fo comunicazione per suo governo.

— 2780 —

Reale Rescritto del 7 settembre 1942 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che un requisito di leva che si trova detenuto per causa di debito può essere tolto dalle prigioni, ed inviato al servizio militare osservandosi però talune pratiche.

Essendo stata provocata la determinazione dei modi, e delle norme a tenersi allorchè un individuo chiamato a marciare per l'armata trovasi in arresto per debito, il ministro di grazia e giustizia, da me consultato in proposito, mi ha partecipato in risposta di aver diretto a' procuratori del Re presso i tribunali civili il seguente real rescritto.

« Si è fatto dubbio, se un requisito a ragion di leva, il quale si trovi detenuto per causa di debito, possa esser tolto dalle prigioni ed inviato al servizio militare, e con quali pratiche.

« Su di ciò ho cosiderato, che il servizio militare sia un oggetto di pubblico interesse; che l'obbligo a prestarlo accompagna il cittadino per esso capace in qualunque condizione sia costituito; che alla causa pubblica ogni ragione privata deve cedere; e che però i detenuti per causa civile sono sotto la esclusiva dipendenza delle autorità giudiziarie; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 6 andante si è degnata stabilire quanto siegue:

« 1. Allorchè un detenuto per causa civile venga chiamato a marciare, sia come un requisito di leva, sia come congedato, debba l' intendente per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale civile, far ordinare al presidente

Digitized by Google

del tribunale stesso la consegna dell' individuo al sindaco del comune alla cui quota appartiene.

« Ove il requisito non venga ricevuto, perchè inabile al servizio militare, il sindaco avrà l'obbligo di restituirlo nella prigione, avvertendone il creditore a cui istanza è detenuto per la continuazione degli alimenti.

« 3. Nel caso il requisito venga ricevuto, desso sarà consegnato al corpo, colla condizione che quando compirà il periodo del suo servire, venga rimandato sotto consegna, e scorta al sindaco del comune che lo ha presentato, per restituirlo nella prigione ove era detenuto, giusta il precedente articolo.

« La ordinanza che di officio, e senza spesa rilascerà il presidente per la consegna dell' individuo incarcerato per causa civile, esprimerà tutto quello, che dovrà praticarsi, secondo i casi di sopra espressi. Copia di essa sarà unita ai documenti del requisito.

« Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, perchè la comunichino al collegio, e ne curino da banda loro il dovuto adempimento ».

Ed io le ne fo comunicazione, signor intendente, per lo adempimento di sua parte.

— 2781 —

Reale Rescritto del 9 settembre 1842 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si prescrive che le liquidazioni dei compensi per gli uffizi aboliti debbono eseguirsi secondo le norme dettate nelle istruzioni de' 10 marzo 1819.

Le istruzioni emanate con rescritto de' 10 marzo 1819, stabilirono le norme circa le liquidazioni dei compensi per gli uffici aboliti, e incardinati al regio erario.

Un dubbio elevato nel 1837 nella liquidazione dei compensi pei garantari delle tratte dei cereali diede luogo ad avvisi diversi, per sovrano comandamento richiesti prima alla consulta dei reali domini oltre il faro, e quindi alla consulta generale.

Or questi avvisi da me rassegnati al Re nostro signore diunita ad opinioni, e pareri diversi su tale pendenza raccolti, han determinato la Maestà Sua nella conferenza del dì 30 agosto ultimo di ordinare, che le istruzioni emanate col rescritto dei 10 marzo 1819 abbiano il loro pieno vigore per tutto ciò che resta a farsi.

Nel real nome partecipo a lei siffatta sovrana risoluzione per lo analogo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2782 —

Circolare del 9 settembre 1842 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si stabilisce che gl'individui della riserva, durante il quinquennio del temporaneo congedamento non debbono far parte della guardia urbana.

Le fo noto, per sua intelligenza e governo, che in seguito di dubbio elevato dal direttore del ministero, e real segreteria di stato della guerra e marina, Sua Maestà il Re nostro signore, si è degnata dichiarare che gl'individui della riserva, perchè considerati come militari, durante il quinquennio del temporaneo congedamento, e dovendo essere pronti a marciare ad ogni chiamata, non debbano far parte della guardia urbana.

— 2783 —

Reale Rescritto del 14 settembre 1842 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si sottopongono a dazio le tavolette di zucchero che si lavorano in Messina.

Con questa data ho partecipato al direttore de'dazi indiretti in Napoli il real rescritto del tenor seguente:—« Con rapporto del 27 agosto ultimo, ella manifestava il nuovo trovato degli speculatori d' introdurre da Messina, nelle Calabrie lo zucchero in forma di tavolette, sulla lusinga che fosse considerato come dolciume manifatturato in quella parte de'reali domini, e nel tempo stesso provocava provvedimenti per frastornare questo mezzo che nasconde una frode.

« Io ho rassegnato quest' affare a Sua Maestà, che ha considerato, che le tavolette di zucchero non possono riguardarsi come un genere divenuto indigeno, mercè la manifattura, e quindi nel consiglio di stato del 10 andante ha ordinato sottoporsi al dazio stabilito dalla tariffa per lo zucchero.

« Nel real nome glielo partecipo per lo adempimento incaricandola di render nota al commercio questa risoluzione, cogli affissi nei luoghi soliti della dogana, facendo nei medesimi ben rilevare che i zuccheri in forma di tavolette provvenienti da Messina, e da altri luoghi della Sicilia non saranno ammessi con le regole del cabottaggio, e che dovranno pagare il dazio fissato in tariffa per lo zucchero giusta i reali ordini.

Nel real nome lo comunico anche a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2784 —

Circolare degli 8 ottobre 1843 emessa dal ministro degli affari interni colla quale si dichiarano assimilati agli uomini della riserva gl' individui del real esercito dichiarati inutili, o congedati col foglio di congedo rosso.

Il direttore del ministero della guerra e marina mi ha scritto quanto segue.

» Avendo Sua Maestà il re (D. G.) ordinato, che gl'individui del real esercito dichiarati inutili siano congedati col foglio di congedo rosso, onde nel bisogno, se ristabiliti, possano essere richiamati al servizio militare, questo real ministero ha disposto, che siano essi annotati nelle matricole delle rispettive provincie come tutti gli altri individui della riserva, e quindi i comandanti dei corpi nel congedarli, trasmetteranno le filiazioni ai comandanti le armi delle provincie medesime, come praticano per ogni soldato della riserva, ed essi individui si presenteranno al proprio comune nel tempo fissato dai regolamenti, ond' essere vigilati dalle autorità municipali, alle quali prego vostra eccellenza di compiacersi inculcare, che corrispondendo per le vie regolari col comandante le armi nella provincia rispettiva, gli facciano in ogni mese conoscere, se gl' individui medesimi siano nel caso di ritornare al servizio attivo, o essere almeno considerati come riserva qualora per la loro migliorata salute ne fosse sperabile la guarigione ».

» E con real rescritto mi ha il direttore medesimo partecipato d'essersi Sua Maestà degnata dichiarare, che gl'individui congedati dai corpi siciliani come inutili con l' obbligo di ritornare al servizio militare, qualora si rimettono in salute, debbono essere anche annotati nelle matricole delle provincie al di là del faro, e quindi:

1. I comandanti de' corpi siciliani nel congedarne gl'individui ne trasmetteranno le filiazioni ai comandanti delle armi.

2. Essi congedati si presenteranno al proprio comune nel termine fissato da' regolamenti in vigore, onde essere vigilati dalle autorità municipali.

E queste corrisponderanno per le vie regolari co' cennati comandanti le armi, e faranno loro conoscere, se gl' individui congedati, sieno nel caso di far ritorno al servizio attivo per compirvi il residuale impegno ».

Or io le comunico tuttocciò per suo governo, e perchè ne dia, e faccia darvi dalle autorità, che da lei dipendono, esatto adempimento.

Digitized by Google

2. I controlori faranno mutare dalla commissione gl' indicatori sezione per sezione ai termini dell' articolo 4. delle istruzioni in vigore, affine di avere la più esatta indicazione dei confini, del nome, e dell' appartenenza dei fondi.

Trattandosi di piccioli fondi, e potendo l' estensione conoscersi approssimativamente ad occhio, sarà essa definita da due esperti di campagna. Altrimenti ne sarà fatta la misurazione dall' agrimensore, il quale sarà adoperato a giudizio e prudenza della commissione.

Assicurata l' estensione de' fondi, la loro classazione sarà fatta dagli esperti medesimi.

3. Si farà un solo stato di sezioni per ogni comune, descrivendosi indistintamente e per ordine topografico tutte le proprietà così rustiche che urbane, e di ogni altra natura. Quindi un catasto sarà fatto ancora per ciascun comune.

4. Rimane abolito lo spezzamento delle sezioni di edifizii abitati separatamente. In conseguenza si tralascerà del tutto al misuramento de' singoli membri e stanze di qualunque natura.

5. Ogni controloro, terminata che avrà la rettifica generale, invierà al direttore il processo di valutazione con tutti i documenti, e lo stato di sezioni, aggiungendo in fine di questo ultimo una ricapitolazione in cui sarà indicata la estensione dei fondi rustici, e la capacità degli urbani, con la loro qualificazione e classificazione.

Il direttore, dopo aver esaminato il lavoro e trovatolo in regola, spedirà al ministero delle finanze il processo di valutazione con i documenti e gli stati di sezioni, per essere definitivamente approvati, come è statu prescritto dall' articolo ottavo del reale decreto di questa stessa data.

Ritornato che sarà il processo di valutazione, e gli stati di sezioni dal ministero delle finanze nella rispettiva direzione, il direttore farà a sua cura tariffare gli stati di sezioni, e farà quindi redigere su di essi il catasto.

6. Nel mese di luglio di ciascun anno il sindaco formerà uno stato de' proprietari de' fondi urbani che non debbono andar soggetti alla imposizione fondiaria dell' anno seguente giusta il decreto degli otto agosto 1836. Tale stato sarà presentato al sottintendente del distretto, da cui sarà inviato subito al controloro per eseguirsi la debita verificazione: il controloro lo farà pervenire al direttore, acciò sia da costui presentato alla decisione del consiglio d' intendenza, accompagnato dalle sue conclusioni—Tutto ciò si farà prima della formazione del ruolo, affinchè ne siano in esso compresi i fondi esenti dalla tassa.

12. Le istruzioni del 17 dicembre 1838 rimangono in pieno vigore per tutto ciò che non è stato abrogato, modificato o mutato coi rescritti del 30 agosto 1841, del 27 novembre dello stesso anno, col nostro decreto organico delle direzioni delle contribuzioni dirette in Sicilia della data dei 29 ottobre 1842 e col presente sovrano rescritto.

Nel real nome partecipo a lei tali sovrane risoluzioni per lo adempimento di risulta.

— 2787 —

Ministeriale del 29 ottobre 1842 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si prescrive che per le vacazioni ai patrocinatori di tutti i rami di quell'amministrazione si adotti la norma stabilita per le vacazioni dei patrocinatori del tavoliere, secondo l'avviso dell'agente del contenzioso.

Avendo io interrogato l'agente del contenzioso sulla proposizione contenuta nel di lei rapporto del 10 settembre di adattarsi in quanto alle vacazioni de'patrocinatori degli altri rami di cotesta amministrazione la norma stabilita per quelli del tavoliere, il medesimo è stato dell'avviso, che qui vengo a trascrivere.

» Mi uniformo all'avviso del direttore generale del demanio, di estendersi agli altri rami della sua amministrazione l'istessa misura adattata pel tavoliere, cioè di pagarsi a'patrocinatori quelle stesse vacazioni, le quali sieno state versate, e soddisfatte dalle parti soccombenti, dopo la liquidazione fattane sulle sentenze passate in giudicato, o volontariamente accettate, ed eseguite, purchè consti, nel fatto, della uniformità tra gli esiti, e gl'introiti, e di questa uniformità si risponda ne'conti dell'amministrazione.

» Allorchè vostra eccellenza ha creduto giusto stabilire cotesta regola pel tavoliere, non pare, che vi sia ragione, per non estenderla agli altri rami dell'amministrazione. La uniformità del servizio sembra anzi chiederla; ed utile potrebbe derivare, perciocchè i patrocinatori sapendo di esser pagati, senza altro esame, avrebbero interesse a spiegare più attività così ne'giudizi come nella esecuzione de'giudicati, non potendo essi esiger le loro vacazioni, prima che le parti succumbenti avessero pagato, e quando i debitori fossero insolventi, sarebbe a loro carico il dimostrare ne'modi di dritto, e con gli atti di esecuzione, l'assoluta insolvibilità de'medesimi. E con questa occasione pregherei vostra eccellenza di osservare ciò, che più volte si è da quest'agenzia disposto, anche circolarmente, e non bene eseguito, cioè di dovere

Digitized by Google

l'amministrazione curare le tasse di multa per compensi di avvocato contro le parti avversarie, con la stessa premura, ed interesse, con cui elleno le fanno eseguire, e ne ottengono il pagamento, allorchè sono vittoriose verso l'amministrazione; ed in conseguenza la pregherei ancora di ordinare, che, a cura e responsabilità degli agenti di essa amministrazione siano domandate le tasse ogni volta, che se ne abbia il dritto, a norma del decreto de'18 ottobre 1827.

Io mi uniformo a siffatto avviso, e le ingiungo la esecuzione di quanto si propone dal detto agente del contenzioso.

FINE DEL SETTIMO VOLUME.

73874

Digitized by Google